II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

ADOZIONE DEFINITIVA del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992

(92/41/CEE, Euratom, CECA)

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78, paragrafo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 203, paragrafo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177, paragrafo 7,

visto il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati istitutivi delle Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato il 22 luglio 1975,

visto il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (2), in particolare gli articoli 10 e 17,

visto l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992, presentato dalla Commissione,

viste le lettere rettificative n. 1, 2 e 3 al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992, presentate dalla Commissione,

visto il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992, stabilito dal Consiglio il 25 luglio 1991,

---

(1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

viste le deliberazioni del Parlamento europeo del 24 ottobre 1991,

visto l'esito delle deliberazioni del Consiglio del 12 novembre 1991 sulle proposte di modificazione e sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 24 ottobre 1991,

vista la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992, stabilita dal Consiglio il 12 dicembre 1991,

viste le deliberazioni del Parlamento europeo dell'11 e 12 dicembre 1991,

viste le risoluzioni approvate dal Parlamento europeo il 12 dicembre 1991,

CONSTATA:

La procedura prevista agli articoli 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 203 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è conclusa e il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 è definitivamente adottato.

Il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 ammonta a 66 117 889 328 ECU in stanziamenti d'impegno e a 62 827 602 349 ECU per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e le entrate. Comporta inoltre un importo di 1 660 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno e di 1 200 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento ed entrate che diventeranno effettivi solo dopo una corrispondente revisione delle prospettive finanziarie.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente

Enrique BARÓN CRESPO

BILANCIO GENERALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1992

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Stato generale delle entrate 5

B. Finanziamento del bilancio generale 103

C. Organico 109

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione I: Parlamento europeo 127

— Stato delle entrate 129
— Stato delle spese 132

Sezione II: Consiglio 195

— Stato delle entrate 196
— Stato delle spese 200
Allegato: Comitato economico e sociale 233

Sezione III: Commissione 269

— Stato delle entrate 271
— Stato delle spese 315

— Parte A: Stanziamenti di funzionamento 323
— Allegato I: Elenco dei comitati che funzionano nel quadro dell'articolo A-2 5 1 431
— Allegato II: Ufficio delle pubblicazioni 445

— Parte B: Stanziamenti operativi 479
— Allegato I: Ricerca e sviluppo tecnologico 1397
— Allegato II: Prestiti attivi e passivi garantiti dal bilancio generale 1451

Sezione IV: Corte di giustizia 1485

— Stato delle entrate 1487
— Stato delle spese 1490

Sezione V: Corte dei conti 1525

— Stato delle entrate 1527
— Stato delle spese 1535

Sezione VI: Ufficio interistituzionale 1571

— Stato delle spese 1572

Gli importi di questo documento di bilancio sono espressi in ecu, salvo indicazione contraria.

A. STATO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Natura delle entrate	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
1	Risorse proprie	62 441 718 639	52 907 817 841	39 695 665 617,82
3	Eccedenze disponibili			
	— Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente	p.m.	2 225 689 444	3 645 156 464,43
	— Eccedenza delle risorse proprie risultanti dallo storno verso la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia	p.m.	p.m.	819 000 000,—
	— Rimanenza dell'eccedenza disponibile dell'esercizio 1989		615 932 402	
	— Eccedenza delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, dai contributi finanziari corrispondenti e dalla risorsa complementare	p.m.	p.m.	1 717 462 663,05
4	Tasse varie, prelievi e canoni comunitari	278 427 126	269 935 024	257 983 995,74
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni	77 148 200	40 269 100	171 329 619,—
6	Contributi ai programmi comunitari, rimborsi di spese ed entrate da servizi forniti a titolo oneroso	13 244 384	9 449 384	145 033 244,32
7	Interessi di mora e multe	p.m.	p.m.	1 703 773,66
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	14 322 000	12 587 000	13 149 886,59
9	Entrate varie	2 742 000	3 768 000	2 659 815,35
	TOTALE GENERALE	**62 827 602 349**	**56 085 448 195**	**46 469 145 079,96**
		1 200 000 000 (1)		

(1) Tale importo non è incluso nel totale delle entrate iscritte, diventerà effettivo solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 10 — PRELIEVI, SUPPLEMENTI, IMPORTI SUPPLEMENTARI O COMPENSATIVI, IMPORTI O ELEMENTI ADDIZIONALI E ALTRI DIRITTI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 10			
100	***Prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e altri diritti fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 88/376/CEE, Euratom]***			
1000	Prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e altri diritti fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 88/376/CEE, Euratom]	1 369 500 000	1 275 933 760	1 173 400 013,90

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 10 — PRELIEVI, SUPPLEMENTI, IMPORTI SUPPLEMENTARI O COMPENSATIVI, IMPORTI O ELEMENTI ADDIZIONALI E ALTRI DIRITTI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Commento
100	
1000	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). I prelievi sono imposizioni variabili sulle importazioni di prodotti agricoli regolamentati in provenienza dai paesi terzi intese a compensare il divario tra i prezzi mondiali e quelli che si è stabilito di raggiungere all'interno della Comunità.

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	93 400 000	134 201 111	87 890 460
Danimarca	7 000 000	6 400 000	8 638 242
Germania	157 800 000	135 477 778	175 396 686
Grecia	18 000 000	13 400 000	12 095 521
Spagna	157 000 000	125 800 000	146 783 477
Francia	83 000 000	76 800 000	100 630 258
Irlanda	2 200 000	1 900 000	2 459 476
Italia	384 500 000	363 200 000	307 999 550
Lussemburgo	100 000	198 888	150 882
Paesi Bassi	120 400 000	92 100 000	105 012 230
Portogallo	148 400 000	133 555 983	62 116 185
Regno Unito	197 700 000	192 900 000	164 227 047
Totale della voce 1000	1 369 500 000	1 275 933 760	1 173 400 014

CAPITOLO 10 — PRELIEVI, SUPPLEMENTI, IMPORTI SUPPLEMENTARI O COMPENSATIVI, IMPORTI O ELEMENTI ADDIZIONALI E ALTRI DIRITTI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
100	*(seguito)*			
1001	Restituzioni al Portogallo di importi compensativi «adesione» (articolo 372, paragrafo 3 dell'atto di adesione del Portogallo)	– 16 380 000	– 13 640 385	
	Totale dell'articolo 100	1 353 120 000	1 262 293 375	1 173 400 013,90
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	1 353 120 000	1 262 293 375	1 173 400 013,90
	CAPITOLO 11			
110	***Contributi alla produzione dello zucchero***	680 237 000	700 560 370	436 580 234,49

CAPITOLO 10 — PRELIEVI, SUPPLEMENTI, IMPORTI SUPPLEMENTARI O COMPENSATIVI, IMPORTI O ELEMENTI ADDIZIONALI E ALTRI DIRITTI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM]

Articolo Voce	Commento
100	*(seguito)*
1001	Decisione 91/183/CEE, Euratom del Consiglio, dell'8 aprile 1991, per la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi «adesione» applicati alle importazioni di frumento tenero in provenienza dagli altri Stati membri (GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 57).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	—	—	
Danimarca	—	—	
Germania	—	—	
Grecia	—	—	
Spagna	—	—	
Francia	—	—	
Irlanda	—	—	
Italia	—	—	
Lussemburgo	—	—	
Paesi Bassi	—	—	
Portogallo	– 16 380 000	– 13 640 385	
Regno Unito	—	—	
Totale della voce 1001	– 16 380 000	– 13 640 385	

110	Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1). L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che le imprese saccarifere versino contributi alla produzione per coprire le spese di sostegno del mercato.

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
110	*(seguito)*			
111	***Contributi per l'ammasso dello zucchero***	388 522 000	471 161 185	405 945 507,56
112	***Contributi alla produzione di isoglucosio***	5 207 000	5 228 000	3 061 682,47

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

1 1 0 *(seguito)*

Tuttavia, il limite superiore dei contributi previsto dall'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere tale da renderli insufficienti a coprire interamente la perdita globale prevedibile dovuta all'esistenza di eccedenze esportabili e calcolate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto regolamento.

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	41 095 000	43 331 000	30 258 103
Danimarca	25 785 000	27 187 000	18 501 328
Germania	215 208 000	223 072 370	117 144 517
Grecia	9 950 000	10 492 000	6 668 566
Spagna	20 376 000	21 689 000	11 144 346
Francia	205 787 000	212 934 000	144 016 540
Irlanda	6 244 000	2 111 000	4 840 460
Italia	71 777 000	75 682 000	52 169 139
Lussemburgo	—	—	0
Paesi Bassi	49 411 000	52 100 000	35 758 772
Portogallo	45 000	24 000	9 592
Regno Unito	34 559 000	31 938 000	16 068 871
Totale dell'articolo 1 1 0	680 237 000	700 560 370	436 580 234

1 1 1 Per garantire lo smercio regolare dello zucchero durante l'intera campagna è stato istituito un sistema di perequazione delle spese d'ammasso: in tal modo, i contributi per l'ammasso sono destinati a compensare, su una base pluriennale, le spese a titolo di rimborso delle spese di ammasso di cui alla voce B1-1 1 1 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	25 190 000	29 369 000	26 903 676
Danimarca	12 137 000	13 740 000	14 162 621
Germania	97 096 000	111 850 185	88 590 806
Grecia	6 698 000	7 282 000	9 413 463
Spagna	29 507 000	36 445 000	35 093 186
Francia	107 716 000	141 498 000	113 923 094
Irlanda	5 725 000	7 749 000	6 560 536
Italia	44 941 000	56 506 000	51 753 214
Lussemburgo	—	—	0
Paesi Bassi	26 965 000	33 148 000	28 630 112
Portogallo	53 000	69 000	54 276
Regno Unito	32 494 000	33 505 000	30 860 524
Totale dell'articolo 1 1 1	388 522 000	471 161 185	405 945 508

1 1 2 Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che le imprese di isoglucosio versino dei contributi alla produzione di isoglucosio, destinati a coprire le spese di sostegno del mercato.

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
112	*(seguito)*			
113	***Importi riscossi sulla produzione di zucchero C e dell'isoglucosio C non esportato***	p.m.	p.m.	52 940,10

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

11 2 *(seguito)*

Tuttavia, il limite superiore dei contributi previsto dall'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere tale da renderli insufficienti a coprire interamente la perdita globale prevedibile, dovuta all'esistenza di eccedenze esportabili e calcolate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto regolamento.

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	1 766 000	1 799 000	1 273 586
Danimarca	—	—	0
Germania	791 000	812 000	580 780
Grecia	3 000	3 000	34 565
Spagna	1 141 000	1 171 000	294 960
Francia	423 000	421 000	333 533
Irlanda	—	—	0
Italia	416 000	423 000	318 928
Lussemburgo	—	—	0
Paesi Bassi	27 000	27 000	148 315
Portogallo	1 000	1 000	5 112
Regno Unito	639 000	571 000	71 903
Totale dell'articolo 11 2	5 207 000	5 228 000	3 061 682

11 3 Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che fissa le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	0
Grecia	p.m.	p.m.	0
Spagna	p.m.	p.m.	0
Francia	p.m.	p.m.	52 685
Irlanda	p.m.	p.m.	0
Italia	p.m.	p.m.	255
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	p.m.	p.m.	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	0
Totale dell'articolo 11 3	p.m.	p.m.	52 940

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
11 4	***Importi riscossi a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione***	p.m.	p.m.	0,—
11 5	***Contributo per il riassorbimento previsto dal regolamento (CEE) n. 934/86***	—	92 008 000	84 927 595,97
11 6	***Contributo complementare previsto dal regolamento (CEE) n. 1107/88***	162 034 000	19 233 000	– 19 880 688,27

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

11 4 Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che fissa le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	0
Grecia	p.m.	p.m.	0
Spagna	p.m.	p.m.	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	0
Italia	p.m.	p.m.	0
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	p.m.	p.m.	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	0
Totale dell'articolo 11 4	p.m.	p.m.	0

11 5 Regolamento (CEE) n. 934/86 del Consiglio, del 24 marzo 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1).

L'istituzione di tale contributo di riassorbimento deve consentire di coprire in un periodo quinquennale (1987-1991) tutte le spese effettive relative all'esportazione delle eccedenze delle produzioni comunitarie a titolo delle campagne saccarifere dal 1981/1982 al 1985/1986, in quanto dalle entrate derivanti dalla fissazione di un massimale dei contributi alla produzione è risultato un disavanzo cumulato di circa 400 milioni di ECU [articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato dal regolamento (CEE) n. 934/86].

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	—	6 743 000	6 949 641
Danimarca	—	255 000	3 726 401
Germania	—	26 496 000	26 365 606
Grecia	—	1 029 000	936 322
Spagna	—	—	0
Francia	—	38 874 000	35 508 591
Irlanda	—	2 052 000	924 906
Italia	—	4 960 000	4 956 616
Lussemburgo	—	—	0
Paesi Bassi	—	7 540 000	7 529 513
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	—	4 059 000	0
Totale dell'articolo 11 5	—	92 008 000	84 927 596

11 6 Regolamento (CEE) n. 1107/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20).

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

CAPITOLO 12 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO, 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
116	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	1 236 000 000	1 288 190 555	910 687 272,32
	CAPITOLO 12			
120	***Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 88/376/CEE, Euratom***	12 888 800 000	13 277 555 556	11 427 854 721,47

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM] *(seguito)*

CAPITOLO 12 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO, 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Commento

116 *(seguito)*

Il contributo complementare è destinato a riassorbire completamente la perdita globale, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81, constatata per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 non coperta dal gettito dei contributi alla produzione applicabili a dette campagne.

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	9 049 000	1 324 000	0
Danimarca	5 478 000	798 000	0
Germania	56 905 000	5 092 000	– 19 880 688
Grecia	2 149 000	308 000	0
Spagna	4 576 000	671 000	0
Francia	43 674 000	6 260 000	0
Irlanda	1 331 000	62 000	0
Italia	20 866 000	2 233 000	0
Lussemburgo	—	—	0
Paesi Bassi	10 497 000	1 530 000	0
Portogallo	1 000	1 000	0
Regno Unito	7 508 000	954 000	0
Totale dell'articolo 116	162 034 000	19 233 000	– 19 880 688

120 Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO, 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
1 2 0	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 2	12 888 800 000	13 277 555 556	11 427 854 721,47

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO, 1, LETTERA b) DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
1 2 0	*(seguito)*

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	925 000 000	813 330 000	764 104 046
Danimarca	247 000 000	233 658 889	229 435 335
Germania	3 940 000 000	3 988 888 889	3 416 503 534
Grecia	197 900 000	190 904 444	159 457 006
Spagna	617 500 000	581 660 000	511 241 229
Francia	1 721 000 000	1 774 810 000	1 537 921 338
Irlanda	170 200 000	198 857 778	148 370 639
Italia	1 152 700 000	1 257 777 778	1 036 862 206
Lussemburgo	12 800 000	10 936 667	10 495 021
Paesi Bassi	1 289 700 000	1 193 148 889	1 087 836 021
Portogallo	130 000 000	140 195 556	107 154 577
Regno Unito	2 485 000 000	2 893 386 666	2 418 473 769
Totale dell'articolo 1 2 0	12 888 800 000	13 277 555 556	11 427 854 721

CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA c) E DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 13			
130	***Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom***	34 232 406 979	30 255 925 653	
1300	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom, ad esclusione di quelle destinate a finanziare la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia			27 440 059 080,71

CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA c) E DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Commento

130

Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 5, paragrafo 2.

In considerazione dello smantellamento delle basi IVA degli Stati membri superiori al 55 % del loro prodotto nazionale lordo e della compensazione a favore del Regno Unito, le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto entro il limite dell'1,4 % si presentano come segue. L'aliquota uniforme dell'IVA ammonta all'1,2499 %.

Stati membri	Aliquota effettiva (esercizio 1992)	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	1,4000	1 108 100 000	1 022 560 000	
Danimarca	1,4000	617 960 000	608 860 000	
Germania	1,3301	10 108 657 696	8 736 799 492	
Grecia	1,3823	507 866 276	469 140 599	
Spagna	1,3823	3 526 933 612	2 977 299 525	
Francia	1,3888	7 499 658 030	7 083 313 655	
Irlanda	1,3823	247 850 907	231 165 247	
Italia	1,4000	5 278 000 000	5 215 000 000	
Lussemburgo	1,3823	79 145 029	68 857 734	
Paesi Bassi	1,3930	1 699 493 351	1 609 139 226	
Portogallo	1,3823	469 092 054	391 959 404	
Regno Unito	0,6424	3 089 650 024	1 841 830 771	
Totale dell'articolo 130		34 232 406 979	30 255 925 653	

1300

Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 5, paragrafo 2.

Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto destinato a finanziare la riserva monetaria FEAOG è iscritto alla voce 1301.

Stati membri	Aliquota effettiva (esercizio 1992)	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio				884 376 650
Danimarca				563 948 939
Germania				6 959 577 745
Grecia				339 603 268
Spagna				2 564 296 633
Francia				6 157 997 328
Irlanda				198 099 243
Italia				4 562 560 969
Lussemburgo				57 585 217
Paesi Bassi				1 402 241 121
Portogallo				318 006 593
Regno Unito				3 431 765 375
Totale della voce 1300				27 440 059 081

CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA c) E DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
130	*(seguito)*			
1301	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 88/376/CEE, Euratom destinate a finanziare la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia			0,—
	Totale dell'articolo 130	34 232 406 979	30 255 925 653	27 440 059 080,71
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	34 232 406 979	30 255 925 653	27 440 059 080,71

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA c) E DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
1 3 0	*(seguito)*
1 3 0 1	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 6, primo comma.

Stati membri	Aliquota effettiva (esercizio 1992)	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio				0
Danimarca				0
Germania				0
Grecia				0
Spagna				0
Francia				0
Irlanda				0
Italia				0
Lussemburgo				0
Paesi Bassi				0
Portogallo				0
Regno Unito				0
Totale della voce 1 3 0 1				0

Tuttavia, l'importo da versare effettivamente sarà limitato all'importo dello storno dal capitolo B1-5 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a titolo della riserva monetaria e della restituzione corrispondente ai due nuovi Stati membri.

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d), DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 14			
140	***Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 6, primo comma della decisione 88/376/CEE, Euratom***			
1400	Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom ad esclusione di quelle destinate a finanziare la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia	13 280 821 660	7 403 476 526	94 858 730,07

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d), DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM

Articolo Voce	Commento
140	
1400	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 5, paragrafo 2. L'aliquota uniforme ad esclusione della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio in corso è dello 0,2386 %. Tenuto conto della compensazione finanziaria in favore del Regno Unito, la ripartizione dei versamenti è la seguente:

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	418 845 960	227 091 190	2 409 798
Danimarca	267 232 697	154 931 291	5 009 185
Germania	3 450 553 369	1 935 421 232	0
Grecia	159 403 157	87 815 958	1 661 866
Spagna	1 106 992 883	582 701 376	0
Francia	2 457 863 050	1 377 435 799	0
Irlanda	77 792 559	43 270 605	0
Italia	2 511 419 496	1 434 092 872	85 777 881
Lussemburgo	24 841 121	12 889 116	0
Paesi Bassi	572 085 522	325 768 878	0
Portogallo	147 233 156	73 368 817	0
Regno Unito	2 086 558 690	1 148 689 392	0
Totale della voce 1400	13 280 821 660	7 403 476 526	94 858 730

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d), DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
140	*(seguito)*			
1401	Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 88/376/CEE, Euratom destinate a finanziare la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia	1 000 000 000	1 004 544 162	0,—
1402	Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom, legate alla revisione delle prospettive finanziarie	*1 200 000 000* (1)		

(1) Tale importo non è incluso nel totale delle entrate iscritte, diventerà effettivo solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d), DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

14 0 *(seguito)*

1401 Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 6, primo comma.

L'importo provvisorio corrisponde a un'aliquota dello 0,0182 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri.

La ripartizione dei versamenti è la seguente:

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	31 424 078	30 765 307	0
Danimarca	19 491 229	19 956 246	0
Germania	263 232 628	268 107 482	0
Grecia	12 160 400	12 164 853	0
Spagna	84 449 250	80 719 688	0
Francia	187 503 186	190 811 612	0
Irlanda	5 934 567	5 994 133	0
Italia	179 857 425	179 824 002	0
Lussemburgo	1 895 056	1 785 487	0
Paesi Bassi	43 642 732	45 127 682	0
Portogallo	11 231 987	10 163 539	0
Regno Unito	159 177 462	159 124 131	0
Totale delle voce 1401	1 000 000 000	1 004 544 162	0

Tuttavia, l'importo da versare effettivamente sarà limitato all'importo dello storno dal capitolo B1-5 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a titolo della riserva monetaria e della restituzione corrispondente ai due nuovi Stati membri.

1402 *Nuova voce*

Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Le entrate in oggetto corrispondono agli stanziamenti che figurano al capitolo B0-5 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a titolo della riserva operativa legata alla revisione delle prospettive finanziarie. L'importo da versare effettivamente sarà solamente quello corrispondente agli stanziamenti che potranno essere eseguiti dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

L'importo provvisorio corrisponde a un'aliquota dello 0,0218 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri.

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d), DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
140	*(seguito)*			
1402	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 140	14 280 821 660 *1 200 000 000* (1)	8 408 020 688	94 858 730,07
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	14 280 821 660 *1 200 000 000* (1)	8 408 020 688	94 858 730,07

(1) Tale importo non è incluso nel totale delle entrate iscritte, diventerà effettivo solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA d), DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 88/376/CEE, EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
140	*(seguito)*
1402	*(seguito)*

La ripartizione per Stato membro è la seguente:

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	37 708 894		
Danimarca	23 389 475		
Germania	315 879 155		
Grecia	14 592 480		
Spagna	101 339 100		
Francia	225 003 823		
Irlanda	7 121 480		
Italia	215 828 910		
Lussemburgo	2 274 067		
Paesi Bassi	52 371 278		
Portogallo	13 478 384		
Regno Unito	191 012 954		
Totale delle voce 1402	1 200 000 000		

CAPITOLO 19 — SPESE SOSTENUTE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 19			
190	***Spese sostenute dagli Stati membri per la riscossione delle risorse proprie***	– 1 549 430 000	– 1 584 167 986	– 1 351 194 200,65
	TOTALE DEL CAPITOLO 19	– 1 549 430 000	– 1 584 167 986	– 1 351 194 200,65
	Totale del titolo 1	**62 441 718 639** ***1 200 000 000*** (1)	**52 907 817 841**	**39 695 665 617,82**

(1) Tale importo non è *incluso nel totale* delle entrate iscritte, diventerà effettivo solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

CAPITOLO 19 — SPESE SOSTENUTE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo Voce	Commento

190 Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3.

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	– 109 550 000	– 103 009 711	– 91 737 951
Danimarca	– 29 740 000	– 28 203 889	– 27 446 403
Germania	– 446 780 000	– 449 168 922	– 380 470 114
Grecia	– 23 470 000	– 22 341 844	– 18 863 544
Spagna	– 83 010 000	– 76 743 600	– 70 455 720
Francia	– 216 160 000	– 225 159 700	– 193 038 604
Irlanda	– 18 570 000	– 21 273 178	– 16 315 602
Italia	– 167 520 000	– 176 078 178	– 145 405 965
Lussemburgo	– 1 290 000	– 1 113 555	– 1 064 590
Paesi Bassi	– 149 700 000	– 137 959 389	– 126 491 522
Portogallo	– 27 850 000	– 27 384 654	– 16 933 974
Regno Unito	– 275 790 000	– 315 731 366	– 262 970 212
Totale dell'articolo 190	– 1 549 430 000	– 1 584 167 986	– 1 351 194 201

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 30			
300	***Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente***	p.m.	2 225 689 444	3 645 156 464,43
301	***Eccedenza delle risorse proprie risultanti dallo storno verso la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia***	p.m.	p.m.	819 000 000,—
302	***Rimanenza dell'eccedenza disponibile dell'esercizio 1989***		615 932 402	
	TOTALE DEL CAPITOLO 30	p.m.	2 841 621 846	4 464 156 464,43

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Commento
300	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo. Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo o suppletivo. Un deficit è iscritto al capitolo B0-3 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
301	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 7. Decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alla disciplina di bilancio (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29), in particolare l'articolo 12.

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 31			
310	***Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***	p.m.	p.m.	1 191 235 229,92
311	***Risultato dell'applicazione, per gli esercizi 1979-1988, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***			
3110	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1979, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	1 210 488,31

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89

Articolo Voce	Commento

3 1 0 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	47 621 266
Danimarca	p.m.	p.m.	– 40 911 955
Germania	p.m.	p.m.	– 14 036 014
Grecia	p.m.	p.m.	51 199 461
Spagna	p.m.	p.m.	337 182 001
Francia	p.m.	p.m.	162 509 748
Irlanda	p.m.	p.m.	21 503 188
Italia	p.m.	p.m.	– 112 493 109
Lussemburgo	p.m.	p.m.	5 521 792
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	69 801 229
Portogallo	p.m.	p.m.	26 995 584
Regno Unito	p.m.	p.m.	636 342 038
Totale dell'articolo 3 1 0	p.m.	p.m.	1 191 235 230

3 1 1

3 1 1 0 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	427 167
Grecia	—	—	0
Spagna	—	—	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	7 873
Italia	p.m.	p.m.	0
Lussemburgo	p.m.	p.m.	2 820
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	775 628
Totale della voce 3 1 1 0	p.m.	p.m.	1 210 488

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
3 1 1	*(seguito)*			
3 1 1 1	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1980, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	884 913,46
3 1 1 2	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1981, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	845 129,53

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

31 1 *(seguito)*

3 1 1 1 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	0
Grecia	—	—	0
Spagna	—	—	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	0
Italia	p.m.	p.m.	0
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	884 913
Totale della voce 3 1 1 1	p.m.	p.m.	884 913

3 1 1 2 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	0
Grecia	p.m.	p.m.	16 924
Spagna	—	—	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	0
Italia	p.m.	p.m.	0
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	828 206
Totale della voce 3 1 1 2	p.m.	p.m.	845 130

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
311	*(seguito)*			
3113	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1982, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	940 458,40
3114	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1983, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	2 286 130,03

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
3 1 1	*(seguito)*
3 1 1 3	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	0
Grecia	p.m.	p.m.	18 826
Spagna	—	—	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	– 323 653
Italia	p.m.	p.m.	0
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	1 245 285
Totale della voce 3 1 1 3	p.m.	p.m.	940 458

3 1 1 4 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	0
Grecia	p.m.	p.m.	17 468
Spagna	—	—	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	– 492 161
Italia	p.m.	p.m.	1 356 607
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	1 404 216
Totale della voce 3 1 1 4	p.m.	p.m.	2 286 130

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
311	*(seguito)*			
3115	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1984, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	2 175 707,23
3116	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1985, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	– 302 604,49

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

3 1 1 *(seguito)*

3 1 1 5 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	0
Grecia	p.m.	p.m.	14 255
Spagna	—	—	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	– 527 685
Italia	p.m.	p.m.	1 489 091
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	1 200 046
Totale della voce 3 1 1 5	p.m.	p.m.	2 175 707

3 1 1 6 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	0
Danimarca	p.m.	p.m.	0
Germania	p.m.	p.m.	397 958
Grecia	p.m.	p.m.	– 34 614
Spagna	—	—	0
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	– 642 047
Italia	p.m.	p.m.	1 791 320
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	—	—	0
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 1 815 221
Totale della voce 3 1 1 6	p.m.	p.m.	– 302 604

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
311	*(seguito)*			
3117	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1986, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	34 065 344,35
3118	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1987, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89	p.m.	p.m.	−9 190 048,84

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
311	*(seguito)*
3117	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	– 110 407
Danimarca	p.m.	p.m.	– 76 345
Germania	p.m.	p.m.	845 447
Grecia	p.m.	p.m.	0
Spagna	p.m.	p.m.	22 205 917
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	– 11 863
Italia	p.m.	p.m.	13 652 348
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	p.m.	p.m.	208 260
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 2 648 013
Totale della voce 3117	p.m.	p.m.	34 065 344

3118	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	– 113 931
Danimarca	p.m.	p.m.	– 82 398
Germania	p.m.	p.m.	– 21 880 306
Grecia	p.m.	p.m.	0
Spagna	p.m.	p.m.	– 246 043
Francia	p.m.	p.m.	– 929 170
Irlanda	p.m.	p.m.	– 14 783
Italia	p.m.	p.m.	17 455 553
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	1 836 021
Portogallo	p.m.	p.m.	– 202 634
Regno Unito	p.m.	p.m.	– 5 012 358
Totale della voce 3118	p.m.	p.m.	– 9 190 049

CAPITOLO 3 1 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
3 1 1	*(seguito)*			
3 1 1 9	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1988, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	303 635 145,68
	Totale dell'articolo 3 1 1	p.m.	p.m.	336 550 663,66
3 1 2	***Risultato dell'applicazione, per gli esercizi 1989 e 1990, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***			
3 1 2 0	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1989, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	
3 1 2 1	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1990, dell'articolo 10, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.		
	Totale dell'articolo 3 1 2	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 1	p.m.	p.m.	1 527 785 893,58

CAPITOLO 31 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DA CONTRIBUTI FINANZIARI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 4 A 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
311	*(seguito)*
3119	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	– 105 051
Danimarca	p.m.	p.m.	154 032
Germania	p.m.	p.m.	– 20 498 071
Grecia	p.m.	p.m.	1 839 318
Spagna	p.m.	p.m.	85 915 299
Francia	p.m.	p.m.	0
Irlanda	p.m.	p.m.	1 413 097
Italia	p.m.	p.m.	196 873 559
Lussemburgo	p.m.	p.m.	1 282 946
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0
Portogallo	p.m.	p.m.	2 401 296
Regno Unito	p.m.	p.m.	34 358 721
Totale della voce 3119	p.m.	p.m.	303 635 146

312	
3120	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).
3121	*Nuova voce* Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

CAPITOLO 3 2 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 3 2			
3 2 0	***Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 7 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***	p.m.	p.m.	164 818 609,33
3 2 1	***Risultato dell'applicazione, per gli esercizi 1988-1990, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89***			
3 2 1 0	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1988, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	24 858 160,14
3 2 1 1	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1989, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.	p.m.	
3 2 1 2	Risultato dell'applicazione, per l'esercizio 1990, dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	p.m.		
	Totale dell'articolo 3 2 1	p.m.	p.m.	24 858 160,14
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 2	p.m.	p.m.	189 676 769,47
	Totale del titolo 3	**p.m.**	**2 841 621 846**	**6 181 619 127,48**

CAPITOLO 3 2 — ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9 DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89

Articolo Voce	Commento
3 2 0	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

Stati membri	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
Belgio	p.m.	p.m.	2 703 610
Danimarca	p.m.	p.m.	– 142 263
Germania	p.m.	p.m.	27 369 295
Grecia	p.m.	p.m.	– 879 834
Spagna	p.m.	p.m.	23 543 960
Francia	p.m.	p.m.	25 072 974
Irlanda	p.m.	p.m.	2 065 955
Italia	p.m.	p.m.	16 964 807
Lussemburgo	p.m.	p.m.	256 290
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	4 132 551
Portogallo	p.m.	p.m.	1 593 645
Regno Unito	p.m.	p.m.	61 137 619
Totale dell'articolo 3 2 0	p.m.	p.m.	164 818 609

3 2 1	
3 2 1 0	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).
3 2 1 1	Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).
3 2 1 2	*Nuova voce* Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 40			
400	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, dei membri del suo personale e dei beneficiari di una pensione***	192 581 764	171 199 681	155 868 748,69
401	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni***	85 845 362	81 390 296	72 572 005,87

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento		
400	Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13.		
	Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4046/88 (GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 2).		
	Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3519/85 (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 59).		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1).		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15).		
	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).		
	Parlamento		19 289 391
	Consiglio		14 215 503
	Commissione:		141 821 182
	— funzionamento	(115 162 000)	
	— ricerca e sviluppo tecnologico	(24 707 000)	
	— Ufficio delle pubblicazioni	(1 126 182)	
	— Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	(153 000)	
	— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	(420 000)	
	— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	(253 000)	
	Corte di giustizia		6 255 688
	Corte dei conti		3 000 000
	Banca europea per gli investimenti		8 000 000
		Totale	192 581 764
401	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 509/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 relativo alla fissazione del regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1).		
	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15).		

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
401	*(seguito)*			
402	***Gettito del prelievo straordinario sulle retribuzioni, le pensioni e le indennità nette di cessazione dalle funzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	p.m.	17 345 047	29 543 241,18
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	278 427 126	269 935 024	257 983 995,74
	Totale del titolo 4	**278 427 126**	**269 935 024**	**257 983 995,74**

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
401	*(seguito)*		
	Parlamento		11 195 476
	Consiglio		8 213 437
	Commissione:		62 609 793
	— funzionamento	(47 493 000)	
	— ricerca e sviluppo tecnologico	(13 607 000)	
	— Ufficio delle pubblicazioni	(1 003 793)	
	— Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	(86 000)	
	— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	(240 000)	
	— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	(180 000)	
	Corte di giustizia		2 491 456
	Corte dei conti		1 335 200
		Totale	85 845 362
402	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione della CEE e della CEEA nonché dell'Alta Autorità che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4). Decisione 81/1062/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica la decisione del Consiglio del 4 giugno 1973 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni sono cessate il 4 gennaio 1973 e la decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Corte di giustizia della CECA (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 11). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3212/87 del Consiglio, del 20 ottobre 1987, relativo all'adeguamento del tasso del prelievo eccezionale previsto dall'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 1). In base ai suddetti atti, il prelievo eccezionale cessa il 30 giugno 1991. Questo articolo costituisce quindi la struttura atta ad accogliere le entrate eventuali relative a regolarizzazioni retroattive di retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dalle funzioni. L'iscrizione al presente articolo di qualsiasi nuovo importo comporta l'assenso di tutte le istituzioni comunitarie in virtù dell'articolo 22 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in base al quale ogni istituzione è responsabile individualmente dell'assunzione e della gestione del suo personale.		

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 5 0			
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***	1 000	1 000	162 959,59
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche***	929 000	560 000	941 903,78
5 0 3	***Proventi della vendita di materiale da trasporto***	50 000	10 000	67 035,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	980 000	571 000	1 171 898,37

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Articolo Voce	Commento	
500	Proventi della vendita di beni mobili che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	
	Parlamento	p.m.
	Consiglio	p.m.
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	p.m.
	Corte dei conti	1 000
	Totale	1 000
501	Proventi della vendita di beni immobili che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	
502	Proventi della vendita di pubblicazioni, stampati e pellicole cinematografiche che non danno luogo a reimpiego in applicazione dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	
	Parlamento	800 000
	Consiglio	30 000
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	40 000
	Corte dei conti	59 000
	Totale	929 000
503	Parlamento	50 000

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI FITTI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 5 1			
5 1 0	***Proventi di fitti di mobilio e di materiale***	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	***Proventi di fitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative***			
5 1 1 0	Proventi di fitti e subaffitti di beni immobili	11 200	10 500	8 780,55
5 1 1 1	Rimborso delle spese locative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 5 1 1	11 200	10 500	8 780,55
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	11 200	10 500	8 780,55

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI FITTI

Articolo Voce	Commento	
5 1 1		
5 1 1 0	Proventi di fitti e subaffitti di beni immobili che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	
	Parlamento	—
	Consiglio	11 200
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	—
	Corte dei conti	—
	Totale	11 200
5 1 1 1	Rimborso delle spese locative che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	
	Parlamento	—
	Consiglio	—
	Commissione:	
	— funzionamento	p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	Corte di giustizia	—
	Corte dei conti	—
	Totale	p.m.

CAPITOLO 52 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 52			
520	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	62 574 000	29 389 500	62 444 782,39
521	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione***	300 000	15 000	432 924,69
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	62 874 000	29 404 500	62 877 707,08
	CAPITOLO 54			
540	***Entrate varie riutilizzabili (articolo 27 del regolamento finanziario) non utilizzate***	4 000 000	4 000 000	95 674 855,17
	TOTALE DEL CAPITOLO 54	4 000 000	4 000 000	95 674 855,17
	CAPITOLO 55			
550	***Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione del personale***	6 341 000	4 728 100	8 744 851,26

CAPITOLO 52 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Commento	
520	Parlamento	2 000 000
	Consiglio	450 000
	Commissione:	
	— funzionamento	60 000 000
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	— Ufficio delle pubblicazioni	p.m.
	Corte di giustizia	100 000
	Corte dei conti	24 000
	Totale	62 574 000
521	Convenzione, del 13 luglio 1965, fra Commissione ed Associazione europea di cooperazione. Interessi riscossi sui conti bancari dell'Associazione europea di cooperazione, girati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 della convenzione.	
540	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, le operazioni di riutilizzo debbono effettuarsi prima della fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stata registrata l'entrata. Sono iscritte nel presente articolo le entrate che danno luogo a riutilizzo e che non sono state utilizzate entro il termine previsto.	
550	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 107 e l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 48 dell'allegato VIII.	

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
550	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	6 341 000	4 728 100	8 744 851,26
	CAPITOLO 56			
560	***Contributo padronale dell'impresa comune Joint European Torus (JET) joint undertaking al regime pensioni***	1 592 000	1 555 000	1 254 967,63
	TOTALE DEL CAPITOLO 56	1 592 000	1 555 000	1 254 967,63
	CAPITOLO 58			
580	***Indennizzi vari***	150 000	p.m.	157 938,05
	TOTALE DEL CAPITOLO 58	150 000	p.m.	157 938,05

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

Articolo Voce	Commento	
550	*(seguito)*	
	Parlamento	1 000 000
	Consiglio	p.m.
	Commissione:	
	— funzionamento	5 000 000
	— ricerca e sviluppo tecnologico	p.m.
	— Ufficio delle pubblicazioni	p.m.
	Corte di giustizia	250 000
	Corte dei conti	91 000
	Totale	6 341 000
560	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2. Regime applicabile agli agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 43. Decisione 78/471/Euratom del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa alla costituzione dell'impresa comune Joint European Torus (JET) joint undertaking (GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10), in particolare l'articolo 8, punti 5 e 7 degli statuti allegati.	
580	Indennizzi vari che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 59			
590	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	1 200 000	p.m.	1 438 620,89
	TOTALE DEL CAPITOLO 59	1 200 000	p.m.	1 438 620,89
	Totale del titolo 5	**77 148 200**	**40 269 100**	**171 329 619,—**

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Commento	
590	Commissione	1 200 000

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 60			
600	***Contributi previsti dall'articolo 6 della decisione 88/376/CEE, Euratom***			
6002	Contributo della Germania al programma complementare «Utilizzazione dell'HFR — Azione diretta»		500 000	99 714,15
6008	Contributo dei Paesi Bassi al programma complementare «Utilizzazione dell'HFR — Azione diretta»		500 000	99 805,29
	Totale dell'articolo 600		1 000 000	199 519,44
601	***Accordi di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi***			
6010	Accordi di cooperazione Svezia-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	6 398 192,—
6011	Accordi di cooperazione Svizzera-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Commento
600	Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21). Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24). Queste entrate rappresentano il contributo della Germania e dei Paesi Bassi per il finanziamento del programma «Utilizzazione dell'HFR (high-flux reactor)» (articolo B6-4 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione»). A partire dall'esercizio 1988, l'utilizzazione dell'HFR è considerata una prestazione per conto terzi le cui entrate sono iscritte nelle voci 6 2 2 0 e 6 2 2 1. Tuttavia, le entrate destinate a far fronte ai pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare a titolo del programma complementare HFR 1984-1987 (articolo B6-4 4 2) sono stimate a 1 milione di ECU per l'esercizio 1991; esse figurano nel presente articolo contemporaneamente alla prestazione del bilancio prevalsa fino al 1987. Poiché il programma complementare HFR (1984-1987) è concluso, nel 1992 non sono più previste entrate.
601	
6010	Entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Svezia e l'Euratom, in particolare quello del 10 maggio 1976. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». Tali entrate sono destinate a coprire la parte della Svezia al contributo comunitario per il finanziamento dell'impresa comune JET, le spese derivanti dall'accordo di cooperazione e le spese risultanti dagli altri accordi d'associazione conclusi o da concludere con gli organismi di ricerca comunitaria.
6011	Entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Svizzera e l'Euratom, in particolare quello del 14 settembre 1978. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
601	*(seguito)*			
6011	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 601	p.m.	p.m.	6 398 192,—
602	***Accordi di cooperazione con Stati terzi europei nel quadro dei programmi comunitari di ricerca***	p.m.	p.m.	7 360 939,40
603	***Accordi di cooperazione con Stati terzi europei nel quadro dei programmi comunitari nel settore industriale***	p.m.	p.m.	0,—
604	***Accordi di cooperazione con organismi di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri)***	2 000 000	p.m.	3 240 563,—
605	***Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica***	200 000	160 000	0,—
606	***Entrate nel quadro del programmi complementari in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico***			
6061	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nei settore delle tecnologie dell'informazione		p.m.	0,—

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
601	*(seguito)*
6011	*(seguito)* Tali entrate sono destinate a coprire la parte della Svizzera al contributo comunitario per il finanziamento dell'impresa comune JET, le spese derivanti dall'accordo di cooperazione e le spese risultanti degli altri accordi d'associazione conclusi o da concludere con gli organismi di ricerca comunitaria.
602	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Queste entrate risultano dagli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e alcuni Stati terzi europei, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), per associarli ad alcuni programmi comunitari di ricerca. Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e dei contratti di ricerca nel quadro dei programmi considerati. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari alla voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
603	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Queste entrate risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e alcuni Stati terzi europei, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), per associarli a programmi comunitari di ricerca. Qualora non vengano riutilizzati a livello della voce B5-4 0 1 0 e dell'articolo B5-4 0 3 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», tali contributi vengono imputati al presente articolo.
604	Entrate risultanti da accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e organismi di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
605	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e destinate a coprire le spese iscritte nella voce B6-8 2 0 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate superiori alle previsioni danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello delle voce B6-8 0 0 4.
606	
6061	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano, integralmente o in parte, il contributo eventuale di Stati membri partecipanti ai programmi complementari delle tecnologie dell'informazione.

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
606	*(seguito)*			
6061	*(seguito)*			
6062	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nel settore delle tecnologie delle comunicazioni		p.m.	0,—
6063	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici d'interesse generale		p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 606		p.m.	0,—
607	***Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, nel quadro del programma comunitario di cooperazione tra l'università e l'impresa in materia di formazione nel settore delle tecnologie***	p.m.	p.m.	4 872 700,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 60	. 2 200 000	1 160 000	22 071 913,84
	CAPITOLO 61			
610	***Rimborso di spese sostenute per conto di un'altra istituzione***			
6100	Quota dei prelievi CECA versata conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del trattato dell'8 aprile 1965	5 000 000	5 000 000	5 000 000,—

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Commento
606	*(seguito)*
6061	*(seguito)* Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
6062	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano, integralmente o in parte, il contributo eventuale di Stati membri che partecipano ai programmi complementari per le tecnologie delle comunicazioni. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
6063	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano, integralmente o in parte, il contributo eventuale di Stati membri che partecipano ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici d'interesse generale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
607	Decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, recante adozione della seconda fase del programma di cooperazione fra l'università e le imprese in materia di formazione nel settore delle tecnologie (Comett II) (1990-1994) (GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28). Decisione del Consiglio, del 22 maggio 1989, relativa all'apertura del programma Comett II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio. Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1990, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Principato del Liechtenstein, relativo ad una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione di Comett II (1990-1994). Entrate che risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e taluni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e il Liechtenstein, al fine di associarli a programmi comunitari di cooperazione fra l'università e l'impresa in materia di formazione nel settore delle tecnologie.
610	
6100	Decisione 77/729/CECA del Consiglio, del 21 novembre 1977, recante adeguamento della quota delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da coprire mediante i prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio (GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 28). Questa decisione ha fissato a 5 milioni di ECU la parte delle spese amministrative della CECA che devono essere coperte con i prelievi.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6 1 0	*(seguito)*			
6 1 0 1	Rimborsi di altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione	950 000	765 000	611 814,—
6 1 0 2	Rimborso di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione	644 384	644 384	286 360,—
6 1 0 3	Rimborso di sovvenzioni	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 0	6 594 384	6 409 384	5 898 174,—
6 1 1	***Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati***			
6 1 1 0	Contributi da riscuotere dagli Stati che hanno partecipato alle conferenze intergovernative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 1	p.m.	p.m.	0,—
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 3	***Somme recuperate conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 4	***Rimborso dei sostegni comunitari accordati ai progetti ed alle azioni in caso di successo dello sfruttamento commerciale***			
6 1 4 0	Rimborso del sostegno comunitario accordato ai progetti e alle azioni nel settore delle nuove tecnologie energetiche in caso di successo dello sfruttamento commerciale	4 000 000	1 400 000	4 421 741,31

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
6 1 0	*(seguito)*		
6 1 0 1	Parlamento		950 000
	Consiglio		p.m.
	Commissione:		
	— funzionamento		p.m.
	— ricerca e sviluppo tecnologico		p.m.
	Corte di giustizia		—
	Corte dei conti		—
		Totale	950 000
6 1 0 2	Parlamento		644 384
6 1 0 3	Parlamento		p.m.
6 1 1			
6 1 1 0	Rimborsi di spese sostenute per conto di Stati membri per la partecipazione a conferenze o manifestazioni intergovernative, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).		
6 1 2	Rimborso di spese sostenute specificatamente nell'esecuzione di lavori a richiesta e a pagamento il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).		
6 1 3	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). I recuperi delle somme perdute al momento del finanziamento della politica agricola comune in seguito ad irregolarità o a negligenze danno luogo a versamenti ai servizi od organismi pagatori. Questi ultimi sottraggono tali somme dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Un'imputazione delle entrate sarà dunque effettuata soltanto nel caso in cui le somme recuperate fossero superiori alle spese.		
6 1 4			
6 1 4 0	Regolamento (CEE) n. 3056/73 del Consiglio, del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi (GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6).		

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6 1 4	*(seguito)*			
6 1 4 0	*(seguito)*			
6 1 4 1	Rimborso dell'incentivo comunitario accordato alle azioni nel settore dell'informatica in caso di successo dello sfruttamento commerciale	30 000	60 000	0,—
6 1 4 2	Rimborso di incentivi comunitari concessi per progetti dimostrativi nel settore agroindustriale in caso di successo commerciale	p.m.	p.m.	0,—
6 1 4 3	Rimborso delle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale a rischio a favore delle piccole e medie imprese	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 4	4 030 000	1 460 000	4 421 741,31
6 1 5	***Rimborsi di contributi comunitari non utilizzati***			
6 1 5 0	Rimborsi di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia	p.m.	p.m.	6 481 861,45
6 1 5 1	Rimborsi di sovvenzioni di equilibrio finanziario non utilizzate	p.m.	p.m.	1 725 215,70
6 1 5 2	Rimborsi di abbuoni d'interesse non utilizzati	p.m.	p.m.	1 612 077,80
6 1 5 3	Rimborsi di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione	p.m.	p.m.	1 402 374,44
6 1 5 8	Rimborso di contributi comunitari diversi non utilizzati	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
6 1 4	*(seguito)*
6 1 4 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 727/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore dell'energia solare del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 728/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione, nel settore della liquefazione e gassificazione di combustibili solidi, del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1971/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2125/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1972/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2126/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25).
6 1 4 1	Regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica (GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 1).
6 1 4 2	Entrate provenienti da rimborsi di incentivi comunitari concessi per progetti dimostrativi nel settore agroindustriale in caso di successo commerciale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
6 1 4 3	Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 «Lancio di un'azione pilota Eurotech Capital» (E/1783/88).
6 1 5	
6 1 5 0	Rimborsi di contributi del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, la cui riutilizzazione non è contemplata dalla regolamentazione relativa al Fondo in oggetto o il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6 1 5 1	Rimborsi di sovvenzioni per l'equilibrio del bilancio il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6 1 5 2	Rimborsi di bonifici d'interessi il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6 1 5 3	Rimborsi di importi non utilizzati, nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione, il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6 1 5 8	Rimborsi di contributi comunitari diversi non utilizzati e il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6 1 5	*(seguito)*			
6 1 5 9	Rimborso di acconti non utilizzati da parte dei beneficiari di aiuti comunitari	p.m.	p.m.	79 577 875,13
	Totale dell'articolo 6 1 5	p.m.	p.m.	90 799 404,52
6 1 6	***Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica***	p.m.	p.m.	4 332,38
6 1 8	***Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***			
6 1 8 0	Rimborso da parte di aggiudicatari o beneficiari delle somme ricevute in eccesso a titolo dell'aiuto alimentare	p.m.	p.m.	0,—
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare	p.m.	p.m.	9 058,41
	Totale dell'articolo 6 1 8	p.m.	p.m.	9 058,41
6 1 9	***Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 1	10 624 384	7 869 384	101 132 710,62
	CAPITOLO 6 2			
6 2 0	***Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b) del trattato Euratom]***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Commento
615	*(seguito)*
6159	Rimborso di acconti da parte dei beneficiari di aiuti comunitari che non sono stati oggetto di riutilizzazione come previsto all'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
616	Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (vedi articoli B4-200 e B4-202 dello stato delle spese della sezione III «Commissione»), che non costituiscono oggetto di reimpiego in applicazione del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
618	
6180	Disposizioni previste dai bandi di gara o dalle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
6181	Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
619	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
620	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b). Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso di materie grezze e materie fissili speciali agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca che non sono oggetto di reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 90, pag. 1).

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
621	***Entrate da servizi forniti a titolo oneroso a Stati membri, persone o imprese [articolo 6, lettera c) del trattato Euratom]***			
6210	Rimborso di taluni organismi nazionali per la messa a loro disposizione di personale	400 000	400 000	0,—
	Totale dell'articolo 621	400 000	400 000	0,—
622	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento***			
6220	Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR e destinate al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	p.m.	p.m.	5 217 000,—
6221	Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	10 400 000,—
6222	Altre entrate da servizi e prestazioni forniti dal Centro comune di ricerca a terzi e a pagamento destinate al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	p.m.	p.m.	2 277 796,02

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
6 2 1	
6 2 1 0	Entrate risultanti dalla messa a disposizione di taluni organismi nazionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, lettera c) del trattato Euratom, di personale scientifico sulla base dei contratti seguenti: — Euratom-Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK), — Euratom-Commissariat à l'énergie atomique français (CEA). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate superiori alle previsioni danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
6 2 2	
6 2 2 0	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Entrate provenienti dallo sfruttamento dell'HFR (high-flux reactor), situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca. Le entrate riguardanti il personale assegnato alla gestione dell'HFR, stimate a 6 439 829 ECU daranno luogo a rimborso di spese imputate all'articolo B6-1 1 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». Le entrate sono a carico della Germania e dei Paesi Bassi in ragione del 50 % per ciascun paese.
6 2 2 1	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e), e 96, paragrafo 1. Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca. Versamenti da parte dei terzi richiedenti, e in particolare la Germania e i Paesi Bassi, per coprire le spese specifiche connesse alla gestione da parte del Centro comune di ricerca dell'HFR. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 4 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione». *Gestione dell'HFR, programma 1992-1994* Le spese sono stimate a 13 029 573 ECU in stanziamenti d'impegno e a 9 289 304 ECU in stanziamenti di pagamento, a cui si aggiungono contributi in natura effettuati sotto forma di prestazioni di servizi dal paese ospitante, vale a dire i Paesi Bassi (contributi valutati a 2 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno e di pagamento). Queste spese daranno luogo ad entrate da parte della Germania e dei Paesi Bassi, valutate rispettivamente a 7 714 786,50 ECU e 5 314 786,50 ECU in stanziamenti d'impegno e a 5 844 652 ECU e 3 444 652 ECU in stanziamenti di pagamento: d'altro canto, i Paesi Bassi forniranno, sotto forma di prestazioni di servizi, l'equivalente di 2 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno e di pagamento, il che porterà il loro contributo al 50 % del totale. *Completamento dei programmi precedenti* Le spese sono stimate a 1 414 840 ECU in stanziamenti d'impegno e a 4 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento; gli stanziamenti d'impegno chiesti corrispondono al saldo della dotazione 1988-1991. Le entrate sono a carico della Germania e dei Paesi Bassi, in ragione del 50 % ciascuno.
6 2 2 2	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Rimborso da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni contro retribuzioni. Le spese che coprono i mezzi che il Centro comune di ricerca ritiene possano essere messi a disposizione dei terzi e il fondo d'anticipo, imputate al capitolo B6-1 2 e all'articolo B6-4 3 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» danno luogo ad un rimborso, in proporzione alle entrate incassate; questo rimborso fa sì che diminuiscano le risorse proprie necessarie al finanziamento del Centro comune di ricerca.

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6 2 2	*(seguito)*			
6 2 2 2	*(seguito)*			
6 2 2 3	Altre entrate da servizi e prestazioni forniti dal Centro comune di ricerca a terzi e a pagamento che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	3 310 994,32
6 2 2 4	Entrate per licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria effettuata dal Centro comune di ricerca	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 2 2	p.m.	p.m.	21 205 790,34
6 2 3	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dalla direzione generale degli affari scientifici della ricerca e dello sviluppo a pagamento***	p.m.	p.m.	608 517,81
6 2 4	***Entrate per licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria (azioni indirette)***	20 000	20 000	14 311,71
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 2	420 000	420 000	21 828 619,86
	Totale del titolo 6	**13 244 384**	**9 449 384**	**145 033 244,32**

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
622	*(seguito)*
6222	*(seguito)*
	Analogamente, le entrate constatate a titolo del personale assegnato ai lavori per conto terzi danno luogo al rimborso di spese imputate all'articolo B6-1 1 1.
6223	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e), e 96, paragrafo 1.
	Entrate da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni contro retribuzioni.
	Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le eventuali entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 3 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con un terzo.
6224	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12.
	Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).
623	Entrate provenienti da contratti di prestazioni per conto terzi contro retribuzione.
	Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le eventuali entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».
624	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12.
	Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 70 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 71 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 70			
700	***Interessi di mora***			
7000	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il Tesoro degli Stati membri	p.m.	p.m.	1 110 164,80
7001	Altri interessi di mora	p.m.		
	Totale dell'articolo 700	p.m.	p.m.	1 110 164,80
	TOTALE DEL CAPITOLO 70	p.m.	p.m.	1 110 164,80
	CAPITOLO 71			
710	***Multe, penalità e sanzioni***	p.m.	p.m.	593 608,86

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 70 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 71 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI

Articolo Voce	Commento
700	
7000	*Ex articolo 700* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4. Regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema di risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 11.
7001	*Nuova voce* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 49. Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24. Regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei Fondi strutturali (GU n. L 170, del 3. 7. 1990, pag. 35).
710	Regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960, riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. 52 del 16. 8. 1960, pag. 1121/60), in particolare gli articoli 17 e 18. Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), modificato e completato dai regolamenti: — n. 59 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62), — n. 118/63/CEE (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63), — (CEE) n. 2822/71 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49), in particolare gli articoli 15 e 16. Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, recante applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1), in particolare gli articoli 22 e 23.

CAPITOLO 7 1 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
7 1 0	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 1	p.m.	p.m.	593 608,86
	Totale del titolo 7	**p.m.**	**p.m.**	**1 703 773,66**

CAPITOLO 71 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
710	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 80			
800	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti comunitari destinati a sostenere le bilance dei pagamenti***	p.m.	p.m.	0,—
801	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti Euratom***	p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

Articolo Voce	Commento
800	Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo ai prestiti comunitari (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1). Decisione 83/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica francese (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 44). Regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio, del 30 aprile 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 682/81 che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno della bilancia dei pagamenti degli Stati membri della Comunità (GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 59). Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea, contenuta nell'atto finale, relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo. Decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1). Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 22). La garanzia della Comunità economica europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 14 miliardi di ECU. Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e in interessi.
801	Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9). Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11). Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 28). Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto riguarda l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 21). Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo complessivo dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23). Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 26).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
801	*(seguito)*			
802	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti destinati alla promozione degli investimenti nella Comunità (nuovo strumento comunitario)***	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
801	*(seguito)* L'importo totale dei prestiti Euratom autorizzati è fissato a 4 miliardi di ECU, di cui 1 miliardo autorizzato dalla decisione 77/270/Euratom, 1 miliardo dalla decisione 82/170/Euratom, 1 miliardo dalla decisione 85/537/Euratom e 1 miliardo dalla decisione 90/212/Euratom. Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e in interessi.
802	Decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9). Decisione 79/486/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, recante applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16). Decisione 80/739/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 205 del 7. 8. 1980, pag. 19). Decisione 80/1103/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1980, che completa, per quanto riguarda la destinazione di una parte della seconda quota di prestiti, la decisione 80/739/CEE recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 19). Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21). Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito ai terremoti avvenuti in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27). Decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti in vista della promozione degli investimenti nella Comunità (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 19). Decisione 82/268/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1982, recante applicazione della decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti in vista della promozione degli investimenti nella Comunità (GU n. L 116 del 30. 4. 1982, pag. 16). Decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario in vista della promozione degli investimenti nella Comunità (GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26). Decisione 83/308/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31). Decisione 84/383/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1984, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 53). Decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 34). L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato in 6 830 milioni di ECU, dei quali 1 miliardo autorizzato dalla decisione 78/870/CEE, 1 miliardo dalla decisione 82/169/CEE, 1 080 milioni dalle decisioni 81/19/CEE e 81/1013/CEE, da cui si deve dedurre l'importo corrispondente dei prestiti attivi erogati dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie per le medesime finalità, 3 miliardi dalla decisione 83/200/CEE e 750 milioni dalla decisione 87/182/CEE. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
802	*(seguito)*			
804	***Garanzia della Comunità economica europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria***			
8040	Garanzia della Comunità economica europea sulle due prime quote di un programma di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
8041	Garanzia della Comunità economica europea sul secondo prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	
	Totale dell'articolo 804	p.m.	p.m.	0,—
805	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti***			
8050	Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi del Bacino mediterraneo	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
802	*(seguito)* L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e in interessi.
804	
8040	Decisione 90/83/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990, concernente la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria (GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7). Decisione 90/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa alla concessione di una seconda quota dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 18). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato alle due prime quote di 350 e 260 milioni di ECU di un programma di prestiti per un massimo di 870 milioni di ECU). Essa è destinata a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8041	Decisione 91/310/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 34). Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito attivo per un massimo di 180 milioni di ECU. Essa è destinata a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
805	
8050	Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975 (aiuto d'urgenza al Portogallo). Regolamento (CEE) n. 939/76, del Consiglio, del 23 aprile 1976, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1). Decisione del Consiglio del 19 ottobre 1976 (accordo con la Iugoslavia). Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli Mediterraneo). Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 (aiuti eccezionali al Libano). Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
805	*(seguito)*			
8050	*(seguito)*			

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
805	*(seguito)*
8050	*(seguito)*
	Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2217/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria (GU n. L 270 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2237/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 274 del 29. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1).
	Decisione 79/281/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. L 67 del 17. 3. 1979, pag. 14).
	Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 98).
	Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1).
	Decisione del Consiglio del 4 giugno 1981 (cooperazione finanziaria con la Spagna).
	Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).
	Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8).
	Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15).
	Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22).
	Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29).
	Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36).
	Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43).
	Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 (proseguimento della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo).
	Regolamento (CEE) n. 3354/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 7).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
805	*(seguito)*			
8050	*(seguito)*			

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
805	*(seguito)*
8050	*(seguito)*
	Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37).
	Decisione del Consiglio del 18 giugno 1984 (lettera del presidente del Consiglio alla Banca europea per gli investimenti che raccomanda una seconda proroga della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo).
	Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo Iugoslavia).
	Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1).
	Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65).
	Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1).
	Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9).
	Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17).
	Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25).
	Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33).
	Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32).
	Decisione 88/597/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1988, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 51).
	Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46).
	Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32).
	Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria (GU n. C 16 del 24. 1. 1991, pag. 9).
	Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1991, relativa alla conclusione del terzo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. C 134 del 24. 5. 1991, pag. 5).
	Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 maggio 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, la Repubblica democratica e popolare d'Algeria, il Regno del Marocco e la Repubblica tunisina (GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 4).
	Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 maggio 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 12).
	Raccomandazioni di decisioni del Consiglio, presentate dalla Commissione il 31 maggio 1991, relative alla conclusione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese, e la Repubblica araba siriana (GU n. C 162 del 21. 6. 1991, pag. 5).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
805	*(seguito)*			
8050	*(seguito)*			
8051	Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 805	p.m.	p.m.	0,—
806	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti comunitari e sui crediti accordati per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari verso l'Unione Sovietica***			
8060	Garanzia della Comunità per l'esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari verso l'Unione Sovietica	p.m.	p.m.	

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
805	*(seguito)*
8050	*(seguito)* Voce destinata a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei dazi connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 1 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, inclusa la gestione dell'indebitamento in capitale e in interessi.
8051	Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti accordati a favore di progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68). Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 44). La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti il 24 aprile 1990 (Bruxelles) e il 14 maggio 1990 (Lussemburgo) in merito ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di una estensione di questo contratto ai prestiti in Cecoslovacchia e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo. Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della Banca europea per gli investimenti per un importo globale massimo di 1 700 milioni di ECU. Essa è destinata a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
806	
8060	*Ex voce 8061* Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 599/91 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità economica europea e un consorzio bancario rappresentato dalla Deutsche Bank, il 26 novembre 1991, riguardante prestiti all'Unione Sovietica. Un accordo fra la Comunità e l'Unione Sovietica, in data 26 novembre 1991, stabilisce le condizioni del prestito e le modalità di utilizzazione dei fondi. Questa voce costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a un prestito per un importo globale massimo di 500 milioni di ECU. Essa è destinata a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
806	*(seguito)*			
8061	Gettito della provvigione di avallo riscossa dalla Comunità a compenso della garanzia di credito della Comunità concessa per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità verso l'Unione Sovietica	p.m.	p.m.	
8062	Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche	p.m.		
	Totale dell'articolo 806	p.m.	p.m.	
807	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Cecoslovacchia***	p.m.	p.m.	
808	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria***	p.m.	p.m.	

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
806	*(seguito)*
8061	*Ex voce 8062* Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 599/91 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità economica europea e un consorzio bancario rappresentato dalla Deutsche Bank, il 26 novembre 1991, riguardante prestiti all'Unione Sovietica. Un accordo fra la Comunità e l'Unione Sovietica, in data 26 novembre 1991, stabilisce le condizioni del prestito e le modalità di utilizzazione dei fondi. Questa voce è destinata a registrare le entrate risultanti dall'applicazione della provvigione d'avallo decisa con il regolamento (CEE) n. 599/91. Questa provvigione d'avallo sarà fissata con un accordo fra la Comunità, dopo consultazione del comitato istituito con il suddetto regolamento, e l'Unione Sovietica.
8062	*Nuova voce* Decisione 91/658/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 89). Questa voce costituisce la struttura della garanzia di buon fine della Comunità. Essa consentirà alla Commissione di provvedere al servizio del debito in caso di insolvenza di un debitore (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato a un prestito dell'importo globale di 1 250 milioni di ECU al massimo e di una durata media massima di cinque anni. Essa è destinata a registrare le entrate eventuali provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 1 dello stato delle spese della sezione III « Commissione » nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
807	Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24). Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato a un prestito per un importo globale massimo di 375 milioni di ECU. Esso è destinato a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 4 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
808	Decisione 91/311/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36). Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a un prestito per un importo globale massimo di 290 milioni di ECU. Esso è destinato a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 5 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

CAPITOLO 81 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
809	***Altre garanzie della Comunità economica europea***			
8090	Garanzia della Comunità economica europea per un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania	p.m.	p.m.	
8091	Garanzia della Comunità economica europea relativa ad un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un prestito e medio termine all'Algeria	p.m.	p.m.	
	Totale dell'articolo 809	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 80	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 81			
810	***Rimborsi e proventi per interessi su prestiti speciali e capitali da rischio accordati nel quadro di protocolli finanziari***	14 175 000	12 440 000	12 996 848,63
811	***Rimborsi e proventi per interessi sui prestiti accordati dalla Commissione per migliorare le condizioni d'alloggio dei lavoratori migranti***	72 000	72 000	82 422,53
812	***Rimborsi e proventi per interessi sui prestiti edilizi accordati dalla Commissione a funzionari delle istituzioni***	75 000	75 000	70 615,43
813	***Rimborso e gettito degli interessi dei prestiti e capitali a rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina e ai paesi del Sud Mediterraneo nel quadro dell'operazione «EC-International Investment Partners»***	p.m.	p.m.	0,—
814	***Rimborso e gettito degli interessi dei prestiti accordati ai paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo***	p.m.	p.m.	

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

CAPITOLO 81 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Commento
809	
8090	Decisione 91/384/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Romania (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64). Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-216 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», qualora tali entrate non siano state imputate come riduzione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
8091	Decisione 91/510/CEE del Consiglio, del 23 settembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90). Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-218 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», qualora tali entrate non siano state imputate com riduzione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
810	Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e il gettito degli interessi di prestiti speciali e capitali a rischio accordati sugli stanziamenti previsti al capitolo B7-40 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» ai paesi per i quali i protocolli finanziari allegati agli accordi stipulati contemplano la concessione di tali prestiti e capitali a rischio da parte della Comunità. Le realizzazioni in entrate superano di massima gli importi di previsione iscritti nel bilancio, grazie al pagamento degli interessi sui prestiti speciali e capitali a rischio che possono essere erogati già durante l'esercizio precedente o durante quello in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali a rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.
811	I prestiti concessi ai lavoratori migranti su una parte degli stanziamenti della voce B3-4110 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.
812	I prestiti edilizi accordati ai funzionari portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.
813	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 dicembre 1990, relativo allo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo (GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 6), modificata il 20 novembre 1991 (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 9). Questo articolo è destinato a registrare i rimborsi del capitale e il gettito degli interessi di prestiti speciali e capitali a rischio accordati sugli stanziamenti previsti alle voci B7-3005, B7-3015 e B7-4085 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» concernenti l'operazione «EC-International Investment Partners».
814	Regolamento (CEE) n. 3557/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo ad un'assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo (GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 1).

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
8 1 4	*(seguito)*			
8 1 5	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un prestito a medio termine a Israele***	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 1	14 322 000	12 587 000	13 149 886,59
	Totale del titolo 8	**14 322 000**	**12 587 000**	**13 149 886,59**

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
8 1 4	*(seguito)* Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi dei prestiti concessi sugli stanziamenti di cui all'articolo B7-7 0 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale, a favore dei paesi colpiti dalla crisi del Golfo.
8 1 5	Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33). Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato a un prestito per un massimo di 160 milioni di ECU. Esso è destinato a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 7 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B della sezione III espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 1 — CONTRIBUTO (VOLONTARIO) DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO AD UN REGIME DI PENSIONE DI ANZIANITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 9 0			
9 0 0	***Entrate varie***	1 922 000	3 003 000	1 880 589,35
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	1 922 000	3 003 000	1 880 589,35
	CAPITOLO 9 1			
9 1 0	***Contributo (volontario) dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità***	820 000	765 000	779 226,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 1	820 000	765 000	779 226,—
	Totale del titolo 9	**2 742 000**	**3 768 000**	**2 659 815,35**
	TOTALE GENERALE	**62 827 602 349** *1 200 000 000* (1)	**56 085 448 195**	**46 469 145 079,96**

(1) Tale importo non è incluso nel totale delle entrate iscritte, diventerà effettiva solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 91 — CONTRIBUTO (VOLONTARIO) DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO AD UN REGIME DI PENSIONE DI ANZIANITÀ

Articolo Voce	Commento		
900	Parlamento		50 000
	Consiglio		792 000
	Commissione		1 000 000
	Corte di giustizia		30 000
	Corte dei conti		50 000
		Totale	1 922 000
910	Parlamento		820 000

B. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire durante l'esercizio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 88/376/CEE, Euratom, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dell'articolo 10 del trattato, del 22 aprile 1970, recante modifica di talune disposizioni di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee

Descrizione	Importi
Spese	
A. *Sezione III «Commissione» (parte B)*	
1. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (sottosezione B1)	36 039 000 000
2. Azioni strutturali e pesca (sottosezione B2)	17 619 522 000
3. Formazione, politica della gioventù, cultura, informazione e altre azioni sociali (sottosezione B3)	506 286 000
4. Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente (sottosezione B4)	225 580 001
5. Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e innovazione tecnologica (sottosezione B5)	252 924 000
6. Ricerca e sviluppo tecnologico (sottosezione B6)	1 945 146 021
7. Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con gli altri paesi terzi (sottosezione B7)	2 268 719 999
8. Spese di appoggio e di sostegno per azioni comunitarie (sottosezione B8)	151 110 000
9. Rimborsi, garanzie, riserve (sottosezione B0)	891 937 665
Totale parziale della parte B della sezione III	59 900 225 686
B. *Sezione III «Commissione» (parte A)*	1 872 707 101
Totale parziale della sezione III	61 772 932 787
C. *Sezioni I, II, IV e V (altre istituzioni)*	1 054 669 562
Totale delle spese	**62 827 602 349**
Entrate	
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	385 883 710
Eccedenza disponibile degli esercizi precedenti	p.m.
Eccedenza delle risorse proprie della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia	p.m.
Totale delle entrate	**385 883 710**
Stanziamenti da coprire mediante le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom	**62 441 718 639**

Importo delle spese da finanziare mediante le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom	62 441 718 639
Importo dei dazi doganali, dei prelievi agricoli e dei contributi «zucchero» e «isoglucosio» (vedi tabella 5)	– 13 928 490 000
Rimanenza da finanziare	48 513 228 639

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	1 % della base imponibile IVA	Aliquota uniforme di risorse proprie IVA	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
Belgio	791 500 000	1,2499 (2)	989 268 027
Danimarca	441 400 000		551 690 344
Germania	7 600 000 000		9 498 972 840
Grecia (1)	367 400 000		459 200 345
Spagna (1)	2 551 450 000		3 188 967 665
Francia	5 400 000 000		6 749 270 176
Irlanda (1)	179 300 000		224 100 767
Italia	3 770 000 000		4 711 990 474
Lussemburgo (1)	57 255 000		71 561 012
Paesi Bassi	1 220 000 000		1 524 835 114
Portogallo (1)	339 350 000		424 141 636
Regno Unito (1)	4 809 200 000		6 010 850 024
Totale	27 526 855 000		34 404 848 424

(1) Base smantellata al 55 % del prodotto nazionale lordo stimato dall'esercizio in corso.

(2) Calcolo del tasso: $\frac{34\,404\,848\,424}{27\,526\,855\,000} = 1{,}249864847\ \%$.

Resta da finanziare con la risorsa complementare:

48 513 228 639 ECU – 34 404 848 424 ECU = 14 108 380 215 ECU.

TABELLA 2

Determinazione delle risorse proprie IVA da versare e dell'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri per il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme	Correzione a favore del Regno Unito	Totale	IVA all'aliquota dell'1,4 %	Finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare	Risorse proprie IVA da versare
Belgio	989 268 027	125 759 176	1 115 027 203	1 108 100 000	6 927 203	1 108 100 000
Danimarca	551 690 344	78 003 910	629 694 254	617 960 000	11 734 254	617 960 000
Germania	9 498 972 840	609 684 856	10 108 657 696	10 640 000 000	—	10 108 657 696
Grecia	459 200 345	48 665 931	507 866 276	514 360 000	—	507 866 276
Spagna	3 188 967 665	337 965 947	3 526 933 612	3 572 030 000	—	3 526 933 612
Francia	6 749 270 176	750 387 854	7 499 658 030	7 560 000 000	—	7 499 658 030
Irlanda	224 100 767	23 750 140	247 850 907	251 020 000	—	247 850 907
Italia	4 711 990 474	719 789 514	5 431 779 988	5 278 000 000	153 779 988	5 278 000 000
Lussemburgo	71 561 012	7 584 017	79 145 029	80 157 000	—	79 145 029
Paesi Bassi	1 524 835 114	174 658 237	1 699 493 351	1 708 000 000	—	1 699 493 351
Portogallo	424 141 636	44 950 418	469 092 054	475 090 000	—	469 092 054
Regno Unito	6 010 850 024	−2 921 200 000	3 089 650 024	6 732 880 000	—	3 089 650 024
Totale	34 404 848 424	0	34 404 848 424	38 537 597 000	172 441 445	34 232 406 979

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	1 % del prodotto nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
Belgio	1 726 200 000	0,2487 (1)	443 342 835
Danimarca	1 070 700 000		274 989 672
Germania	14 460 000 000		3 713 785 997
Grecia	668 000 000		171 563 557
Spagna	4 639 000 000		1 191 442 133
Francia	10 300 000 000		2 645 366 236
Irlanda	326 000 000		83 727 126
Italia	9 880 000 000		2 537 496 933
Lussemburgo	104 100 000		26 736 177
Paesi Bassi	2 397 400 000		615 728 254
Portogallo	617 000 000		158 465 143
Regno Unito	8 744 000 000		2 245 736 152
Totale	54 932 400 000		14 108 380 215

(1) Calcolo dell'aliquota: $\frac{14\,108\,380\,215}{54\,932\,400\,000} = 0{,}256831673\ \%$.

TABELLA 4

Determinazione della risorsa complementare prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dall'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom

Stati membri	Risorsa complementare all'aliquota uniforme	Finanziamento della correzione a favore del Regno Unito non coperta dall'IVA	Totale della risorsa complementare da versare	Di cui riserva monetaria	Di cui «altre»
Belgio	443 342 835	6 927 203	450 270 038	31 424 078	418 845 960
Danimarca	274 989 672	11 734 254	286 723 926	19 491 229	267 232 697
Germania	3 713 785 997	—	3 713 785 997	263 232 628	3 450 553 369
Grecia	171 563 557	—	171 563 557	12 160 400	159 403 157
Spagna	1 191 442 133	—	1 191 442 133	84 449 250	1 106 992 883
Francia	2 645 366 236	—	2 645 366 236	187 503 186	2 457 863 050
Irlanda	83 727 126	—	83 727 126	5 934 567	77 792 559
Italia	2 537 496 933	153 779 988	2 691 276 921	179 857 425	2 511 419 496
Lussemburgo	26 736 177	—	26 736 177	1 895 056	24 841 121
Paesi Bassi	615 728 254	—	615 728 254	43 642 732	572 085 522
Portogallo	158 465 143	—	158 465 143	11 231 987	147 233 156
Regno Unito	2 245 736 152	—	2 245 736 152	159 177 462	2 086 558 690
Totale	14 108 380 215	172 441 445	14 280 821 660	1 000 000 000	13 280 821 660

TABELLA 5

Riepilogo del finanziamento delle spese

Stati membri	Contributi «zucchero» e «isoglucosio»	Prelievi agricoli	Dazi doganali	Risorse proprie IVA	Risorse proprie fondate sul prodotto nazionale lordo	Totale
Belgio	69 390 000	84 060 000	832 500 000	1 108 100 000	450 270 038	2 544 320 038
Danimarca	39 060 000	6 300 000	222 300 000	617 960 000	286 723 926	1 172 343 926
Germania	333 000 000	142 020 000	3 546 000 000	10 108 657 696	3 713 785 997	17 843 463 693
Grecia	16 920 000	16 200 000	178 110 000	507 866 276	171 563 557	890 659 833
Spagna	50 040 000	141 300 000	555 750 000	3 526 933 612	1 191 442 133	5 465 465 745
Francia	321 840 000	74 700 000	1 548 900 000	7 499 658 030	2 645 366 236	12 090 464 266
Irlanda	11 970 000	1 980 000	153 180 000	247 850 907	83 727 126	498 708 033
Italia	124 200 000	346 050 000	1 037 430 000	5 278 000 000	2 691 276 921	9 476 956 921
Lussemburgo	0	90 000	11 520 000	79 145 029	26 736 177	117 491 206
Paesi Bassi	78 210 000	108 360 000	1 160 730 000	1 699 493 351	615 728 254	3 662 521 605
Portogallo	90 000	117 180 000	117 000 000	469 092 054	158 465 143	861 827 197
Regno Unito	67 680 000	177 930 000	2 236 500 000	3 089 650 024	2 245 736 152	7 817 496 176
Totale	1 112 400 000	1 216 170 000	11 599 920 000	34 232 406 979	14 280 821 660	62 441 718 639

C. ORGANICO

Organico autorizzato

Istituzioni	1991		1992	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Parlamento	3 062	503	3 104	537
Consiglio	2 205	—	2 215	—
Comitato economico e sociale	506	—	510	—
Commissione:				
— funzionamento	12 599	558	12 911	573
— ricerca e sviluppo tecnologico	2 703	191	3 218	191
— Ufficio delle pubblicazioni	428	—	428	—
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	69	—	71	—
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	59	—	59	—
Corte di giustizia	693	101	707	93
Corte dei conti	320	64	327	67

La ripartizione di questi agenti per categoria e grado dovrà essere mantenuta nei limiti fissati dalle tabelle delle seguenti pagine.

Sezione I — Parlamento

Categorie e gradi	1991			
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
			Gruppi politici	
FQ	1	—	—	—
A 1	9	—	—	1
A 2	21 (1)	—	10	1
A 3	70 (2)	—	19	6
A 4	69	—	41	5
A 5	48	2	38	1
A 6	89	4	56	2
A 7	44	—	25	3
A 8	—	—	—	—
Totale	350	6	189	19
LA 3	33 (3)	—	—	—
LA 4	296 (4)	—	—	—
LA 5	155	—	—	—
LA 6	152	—	—	—
LA 7	40	—	—	—
LA 8	—	—	—	—
Totale	676 (5)	—	—	—
B 1	107 (6)	2	29	3
B 2	126	4	20	—
B 3	49	—	21	1
B 4	117	5	10	5
B 5	33	—	—	4
Totale	432	11	80	13
C 1	414 (7)	5	52	11
C 2	500 (8)	21	70	10
C 3	238	—	39	3
C 4	153	9	3	1
C 5	16	—	2	—
Totale	1 321	35	166	25
D 1	125 (9)	1	9	2
D 2	147	1	—	—
D 3	10	—	—	—
D 4	—	—	—	—
Totale	282	2	9	2
Totale generale	**3 062**	**54** (10)	**444** (11)	**59** (12) (13)
	3 565 (14) (15)			

(1) Di cui 1 A 1 a titolo personale.
(2) Di cui 6 A 2 a titolo personale.
(3) Di cui 2 A 2 a titolo personale.
(4) Di cui 4 LA 3 a titolo personale.
(5) Di cui 496 per la traduzione e 180 per l'interpretazione.
(6) Di cui 4 A 5 a titolo personale.
(7) Di cui 15 B 3/B 2 a titolo personale.
(8) Di cui 3 C 1 a titolo personale.
(9) Di cui 1 C 3 a titolo personale.
(10) Riserva virtuale per i funzionari distaccati ai gruppi politici.
(11) Di cui 5 A 7/A 6 e 5 C 5/C 4 per i quali gli stanziamenti sono iscritti al capitolo 10 0.
(12) Di cui 19 per il gabinetto del presidente, 14 per il segretariato dei vicepresidenti, 5 alle dipendenze del segretario generale, 5 per la DG V (di cui 2 A 7 a orario ridotto), 3 per il comitato del personale e 10 per l'informatica.
(13) Di cui 3 A 3 fino al 1996 compreso.
(14) Non compresa la riserva virtuale per i funzionari distaccati.
(15) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione I — Parlamento

Categorie e gradi	1992			
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
			Gruppi politici	Altri
FQ	1	—	—	—
A 1	9	—	—	1
A 2	21 (1)	—	10	1
A 3	73 (2)	—	19	6
A 4	67	2	43	5
A 5	52	2	39	1
A 6	89	2	59	3
A 7	48	—	24	4
A 8	—	—	—	—
Totale	359	6	194	21
LA 3	34 (3)	—	—	—
LA 4	296 (4)	—	—	—
LA 5	155	—	—	—
LA 6	153	—	—	—
LA 7	40	—	—	—
LA 8	—	—	—	—
Totale	678 (5)	—	—	—
B 1	112 (6)	3	32	4
B 2	122	2	23	—
B 3	54	3	22	2
B 4	115	3	14	5
B 5	36	—	—	4
Totale	439	11	91	15
C 1	429 (7)	18	55	11
C 2	487 (8)	6	81	10
C 3	240	6	33	3
C 4	162	4	3	1
C 5	24	—	2	—
Totale	1 342	34	174	25
D 1	124 (9)	12	15	2
D 2	147	1	—	—
D 3	14	—	—	—
D 4	—	—	—	—
Totale	285	13	15	2
Totale generale	**3 104** (10) (11)	**64** (12)	**474**	**63** (13) (14)
	3 641 (15)			

(1) Di cui 1 A 1 a titolo personale.
(2) Di cui 4 A 2 a titolo personale.
(3) Di cui 2 A 2 a titolo personale.
(4) Di cui 5 LA 3 a titolo personale.
(5) Di cui 497 per la traduzione e 181 per l'interpretazione.
(6) Di cui 2 A 5 a titolo personale.
(7) Di cui 15 B 3/B 2 a titolo personale.
(8) Di cui 3 C 1 a titolo personale.
(9) Di cui 1 C 3 a titolo personale.
(10) Di cui 1 A 7/A 6 e 1 C 5/C 4 per i quali gli stanziamenti sono iscritti al capitolo 10 0.
(11) Di cui quattro promozioni «ad personam» (1 A 2 in A 1, 2 LA 4 in LA 3 e 1 B 1 in A 5) concesse in casi eccezionali a funzionari meritevoli giunti al termine della carriera (di almeno 60 anni di età e giunti all'ultimo scatto del grado superiore da almeno due anni) e con un'elevata anzianità di servizio (almeno 25 anni).
(12) Riserva virtuale per i funzionari distaccati ai gruppi politici, non compresa nel totale generale.
(13) Di cui 19 per il gabinetto del presidente, 14 per il segretariato dei vicepresidenti, 3 alle dipendenze del segretario generale, 2 per la DG II, 2 per la DG III, 3 per la DG IV, 5 per la DG V (di cui 2 A 7 a orario ridotto), 2 per la DG VI, 3 per il comitato del personale e *10 per l'informatica*.
(14) Di cui 3 A 3, 2 A 7/A 6, 1 B 1 e 1 B 3 fino al 1996 compreso.
(15) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione II — Consiglio

Categorie e gradi	1991	1992	1991	1992
	Consiglio		Comitato economico e sociale	
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
FQ	1	1	1	1
A 1	9	9	1	1
A 2	20 (1)	20 (1)	6	6
A 3	38 (2)	38 (2)	11	11
A 4	53 (3)	55 (3)	12 (4)	12 (4)
A 5	46	46	8	8
A 6	33	33	7	7
A 7	24	24	12	12
A 8	—	—	—	—
Totale	223	225	57	57
LA 3	17	17	10	10
LA 4	115	123	21	21
LA 5	179	179	29	29
LA 6	91	91	27	27
LA 7	54	54	32	32
LA 8	—	—	—	—
Totale	456	464	119	119
B 1	39	39	10	11
B 2	48	48	13	13
B 3	43	43	16	17
B 4	21	21	15	14
B 5	40	40	15	15
Totale	191	191	69 (5)	70 (5)
C 1	359	359	35	37
C 2	312	312	51	53
C 3	229	229	87	86
C 4	118	118	30	29
C 5	193	193	19	19
Totale	1 211	1 211	222	224
D 1	71	71	8	8
D 2	52	52	13	14
D 3	—	—	17	17
D 4	—	—	—	—
Totale	123	123	38	39
Totale generale	**2 205** (6)	**2 215** (7)	**506** (7)	**510** (7)

(1) Di cui 3 A 1 a titolo personale.
(2) Di cui 7 A 2 a titolo personale.
(3) Di cui 5 A 3 a titolo personale.
(4) Di cui 1 A 3 a titolo personale.
(5) Di cui:
— 5 posti per assistente di segreteria,
— 3 posti per assistente tecnico,
— 17 posti per assistente di segreteria aggiunto,
— 1 posto di assistente tecnico aggiunto.
(6) L'occupazione parziale di alcuni posti (orario ridotto) può essere compensata con l'assunzione di agenti ausiliari e di agenti temporanei a norma dell'articolo 2, lettera b) del regime applicabile agli altri agenti.
(7) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione III — Commissione

Funzionamento

Categorie e gradi	1991		
	Impieghi permanenti	Di cui impieghi permanenti per l'Agenzia di approvvigionamento	Impieghi temporanei
A 1	27	—	—
A 2	157 (1)	—	19
A 3	425 (2) (3)	2 (4)	29
A 4	911 (5) (6)	3	74
A 5	823 (5) (6)	1	67
A 6	611	2	21
A 7	542	—	30
A 8	11	—	5
Totale	3 507	8	245
LA 3	37 (7)	—	—
LA 4	348 (8)	—	2
LA 5	487	—	5
LA 6	347	—	2
LA 7	396	—	21
LA 8	1	—	—
Totale	1 616	—	30 (9)
B 1	606	1	36
B 2	551 (10)	2	41
B 3	617	1	57
B 4	413	3	24
B 5	328	—	23
Totale	2 515 (11)	7	181 (12)
C 1	987	6	18
C 2	867	1	43
C 3	1 284	—	21
C 4	546	2	7
C 5	450	—	13
Totale	4 134	9	102
D 1	304	—	—
D 2	285	—	—
D 3	238	—	—
D 4	—	—	—
Totale	827	—	—
Totale generale	**12 599** (13) (14) (15) (16)	**24**	**558**

(1) Di cui 27 A 1 a titolo personale.

(2) Di cui 21 A 2 a titolo personale.

(3) Di cui 2 A 2 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(4) Le funzioni di direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento sono esercitate da un funzionario di grado A 2 a titolo personale, nominato direttore generale ai sensi dell'articolo 53 del trattato Euratom.

(5) Di cui 1 A 3 a titolo personale; tale grado è attribuito a quei funzionari che in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 20/63 e 21/63 nonché 79/63 e 82/63 hanno diritto all'inquadramento nel grado A 3.

(6) Di cui 11 A 3 a titolo personale.

(7) Di cui 1 A 2 a titolo personale.

(8) Di cui 2 LA 3 a titolo personale per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(9) Di cui 2 LA 5 e 18 LA 7 per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(10) Di cui 1 B 1 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(11) Di cui 206 posti di assistente di segreteria e di assistente aggiunto di segreteria, di assistente tecnico e di assistente tecnico aggiunto.

(12) Di cui 17 posti di assistente di segreteria e di assistente tecnico.

(13) Inoltre, a detto totale occorre aggiungere 34 posti di categoria A 7/A 6 creati per ordine, senza dotazione di fondi, onde consentire il comando di funzionari presso i paesi ACP.

(14) Di cui 3 A 2, 1 A 4, 1 A 5, 3 A 7, 8 LA 3, 50 LA 4, 98 LA 5, 130 LA 6, 142 LA 7, 6 B 1, 4 B 2, 7 B 3 (2 B 3*), 8 B 4 (3 B 4*), 8 B 5, 11 C 1, 22 C 2, 17 C 3, 11 C 4, 7 C 5, 1 D 1, 1 D 2 e 2 D 3 per il servizio comune «interpretazione-conferenze». Gli asterischi indicano i BS e BT.

(15) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(16) Di cui 2 posti per il segretariato del Comitato economico e monetario.

Sezione III — Commissione

Funzionamento

Categorie e gradi	1992		
	Impieghi permanenti	Di cui impieghi permanenti per l'Agenzia di approvvigionamento	Impieghi temporanei
A 1	27	—	—
A 2	163 (1)	—	19
A 3	435 (2) (3)	2 (4)	29
A 4	951 (5) (6)	3	82
A 5	878 (5) (6)	1	74
A 6	616	2	21
A 7	592	—	30
A 8	16	—	5
Totale	3 678	8	260
LA 3	40 (7)	—	—
LA 4	393 (8)	—	2
LA 5	487	—	5
LA 6	302	—	2
LA 7	396	—	21
LA 8	1	—	—
Totale	1 619	—	30 (9)
B 1	624	1	36
B 2	569 (10)	2	41
B 3	677	1	57
B 4	422	3	24
B 5	287	—	23
Totale	2 579 (11)	7	181 (12)
C 1	1 011	6	18
C 2	877	1	43
C 3	1 405	—	21
C 4	551	2	7
C 5	369	—	13
Totale	4 213	9	102
D 1	357	—	—
D 2	287	—	—
D 3	178	—	—
D 4	—	—	—
Totale	822	—	—
Totale generale	**12 911** (13) (14) (15) (16) (17)	**24**	**573**

(1) Di cui 27 A 1 a titolo personale.

(2) Di cui 21 A 2 a titolo personale.

(3) Di cui 2 A 2 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(4) Le funzioni di direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento sono esercitate da un funzionario di grado A 2 a titolo personale, nominato direttore generale ai sensi dell'articolo 53 del trattato Euratom.

(5) Di cui 1 A 3 a titolo personale; tale grado è attribuito a quei funzionari che in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 20/63 e 21/63 nonché 79/63 e 82/63 hanno diritto all'inquadramento nel grado A 3.

(6) Di cui 11 A 3 a titolo personale.

(7) Di cui 1 A 2 a titolo personale.

(8) Di cui 2 LA 3 a titolo personale per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(9) Di cui 2 LA 5 e 18 LA 7 per il servizio comune «interpretazione-conferenze».

(10) Di cui 1 B 1 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

(11) Di cui 206 posti di assistente di segreteria e di assistente aggiunto di segreteria, di assistente tecnico e di assistente tecnico aggiunto.

(12) Di cui 17 posti di assistente di segreteria e di assistente tecnico.

(13) Inoltre, a detto totale occorre aggiungere 34 posti di categoria A 7/A 6 creati per ordine, senza dotazione di fondi, onde consentire il comando di funzionari presso i paesi ACP.

(14) Di cui 3 A 2, 1 A 4, 1 A 5, 3 A 7, 8 LA 3, 75 LA 4, 95 LA 5, 108 LA 6, 142 LA 7, 6 B 1, 4 B 2, 7 B 3 (2 B 3*), 8 B 4 (3 B 4*), 8 B 5, 11 C 1, 22 C 2, 17 C 3, 11 C 4, 7 C 5, 1 D 1, 1 D 2 e 2 D 3 per il servizio comune «interpretazione-conferenze» e di cui 2 A 2 (1 A 1 a titolo personale), 2 A 4, 2 A 5, 1 A 6, 1 A 7, 27 LA 3, 267 LA 4, 383 LA 5, 235 LA 6, 251 LA 7, 4 B 1, 8 B 2 (5 B 2*), 8 B 3 (2 B 3*), 8 B 4 (2 B 4*), 20 B 5 (6 B 5*), 57 C 1, 74 C 2, 111 C 3, 100 C 4, 140 C 5, 2 D 1 e 2 D 2 per il servizio di traduzione. Gli asterischi indicano i BS e i BT.

(15) *Di cui 3 LA 3 da assegnare nel 1992.*

(16) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(17) Di cui 2 posti per il segretariato del Comitato economico e monetario.

Ricerca e sviluppo tecnologico

Centro comune di ricerca

Categorie e gradi	1991		
	Quadro scientifico e tecnico (1)	Quadro amministrativo (2)	Totale
A 1	1 (3)	—	1
A 2	10 (4)	1	11
A 3	34	8	42
A 4	185	11	196
A 5	162	7	169
A 6	113	—	113
A 7	70	4	74
A 8	15	—	15
Totale	590	31	621
B 1	155	39	194
B 2	187	22	209
B 3	161	20	181
B 4	127	13	140
B 5	38	20	58
Totale	668	114 (5)	782
C 1	253	137	390
C 2	194	94	288
C 3	32	21	53
C 4	2	3	5
C 5	2	—	2
Totale	483	255	738
D 1	17	19	36
D 2	2	1	3
D 3	—	—	—
D 4	—	—	—
Totale	19	20	39
Totale generale	**1 760**	**420**	**2 180** (6)

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti da servizi di questo tipo, scientifici e tecnici o generali, compreso il personale direttivo.

(2) In linea di massima, sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi, finanziari e d'approvvigionamento degli stabilimenti, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti assegnati ai servizi scientifici e tecnici a disposizione dei servizi di approvvigionamento degli stabilimenti.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(4) Di cui 1 A 1 a titolo personale.

(5) Di cui 11 posti di assistente di segreteria e di assistente di segreteria aggiunto.

(6) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Ricerca e sviluppo tecnologico

Centro comune di ricerca

Categorie e gradi	1992		
	Quadro scientifico e tecnico (1)	Quadro amministrativo (2)	Totale
A 1	1 (3)	—	1
A 2	10 (4)	1	11
A 3	34	8	42
A 4	185	9	194
A 5	162	7	169
A 6	113	2	115
A 7	70	2	72
A 8	5	—	5
Totale	580	29	609
B 1	170	36	206
B 2	172	21	193
B 3	121	18	139
B 4	122	13	135
B 5	53	17	70
Totale	638	105 (5)	743
C 1	253	137	390
C 2	94	74	168
C 3	62	25	87
C 4	32	3	35
C 5	9	—	9
Totale	450	239	689
D 1	20	15	35
D 2	2	2	4
D 3	—	—	—
D 4	—	—	—
Totale	22	17	39
Totale generale	**1 690**	**390**	**2 080** (6)

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti da servizi di questo tipo, scientifici e tecnici o generali, compreso il personale direttivo.

(2) In linea di massima, sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi, finanziari e d'approvvigionamento degli stabilimenti, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti messi a disposizione degli istituti per la loro gestione finanziaria.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(4) Di cui 1 A 1 a titolo personale.

(5) Di cui 11 posti di assistente di segreteria e di assistente di segreteria aggiunto.

(6) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Azioni indirette

Categorie e gradi	1991								
	Impieghi permanenti						Impieghi temporanei		
	AFP/C (senza TIT)			TIT			JET		
	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale
A 1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
A 2	7 (3)	—	7	3	1	4	2 (4)	—	2
A 3	35	2	37	18	2	20	12	1	13
A 4	114	4	118	90	11	101	42	6	48
A 5	100	—	100	61	11	72	54	3	57
A 6	47	2	49	43	6	49	16	—	16
A 7	24	2	26	26	1	27	—	—	—
A 8	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Totale	330	10	340	242	32	274	126	10	136
B 1	24	16	40	1	13	14	18	1	19
B 2	6	9	15	2	19	21	21	—	21
B 3	—	16	16	—	24	24	9	—	9
B 4	—	13	13	—	13	13	—	—	—
B 5	—	4	4	—	9	9	—	—	—
Totale	30	58 (5)	88	3	78	81	48	1	49
C 1	—	37	37	—	32	32	—	4	4
C 2	—	27	27	—	41	41	—	1	1
C 3	—	33	33	—	46	46	—	1	1
C 4	—	27	27	—	34	34	—	—	—
C 5	—	16	16	—	15	15	—	—	—
Totale	—	140	140	—	168	168	—	6	6
D 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale generale	**360** (6)	**208**	**568** (7) (8) (9) (10) (11) (12)	**245**	**278**	**523** (12) (13)	**174**	**17**	**191** (12)

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti dai servizi di questo tipo, compreso il personale direttivo.

(2) Sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi e finanziari, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti assegnati ai servizi scientifici con funzioni di assistenza amministrativa.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia al 100 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto e 1 A 1 a titolo personale.

(4) Di cui 2 funzionari che beneficiano, rispettivamente, al 100 % e al 50 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(5) Di cui 3 posti di assistente di segreteria aggiunto.

(6) Di cui 4 posti occupati da agenti messi a disposizione di organismi nazionali ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del trattato Euratom (voce B6-8 0 0 3).

(7) Di cui 2 posti nuovi (2 A), che figurano già nella tabella dell'organico 1989, che potranno essere utilizzati solo in funzione della decisione presa in merito al programma corrispondente (voce B6-5 2 3 4).

(8) Di cui 1 posto (1 C) che figura già nella tabella dell'organico 1989, connesso alla ridistribuzione delle risorse e che potrà essere utilizzato solo in funzione della decisione presa in merito al programma corrispondente (voce B6-5 2 3 4).

(9) Di cui 7 posti (3 A, 1 B e 3 C), che figurano già nella tabella dell'organico 1990, che potranno essere utilizzati solo in funzione delle decisioni adottate in merito ai programmi corrispondenti (articoli B6-6 1 2, da B6-6 2 1 a B6-6 2 3 e B6-6 3 1) del programma quadro 1990-1994.

(10) Di cui 4 posti (3 A e 1 B) che potranno essere utilizzati solo in funzione delle decisioni adottate in merito ai programmi corrispondenti (voci B6-5 2 3 4 e B6-5 8 1 2).

(11) Di cui 47 posti (26 A, 7 B e 14 C) che potranno essere utilizzati solo in funzione delle decisioni adottate in merito ai programmi corrispondenti (articoli B6-6 1 2, da B6-6 2 1 a B6-6 2 3 e B6-6 3 1) del programma quadro 1990-1994.

(12) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

(13) Di cui 108 posti (56 A, 13 B e 39 C) che potranno essere utilizzati solo in funzione delle decisioni adottate in merito ai programmi corrispondenti (articoli B6-6 1 1 e B6-7 1 1) del programma quadro 1990-1994.

Azioni indirette

Categorie e gradi	1992					
	Impieghi permanenti			Impieghi temporanei JET		
	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale	scientifici e tecnici (1)	amministrativi (2)	Totale
A 1	1	—	1			
A 2	11 (3)	1	12	2 (4)	—	2
A 3	57	4	61	12	1	13
A 4	213	15	228	42	6	48
A 5	169	12	181	54	3	57
A 6	96	9	105	16	—	16
A 7	52	3	55	—	—	—
A 8	4	—	4	—	—	—
Totale	603	44	647	126	10	136
B 1	25	30	55	18	1	19
B 2	8	30	38	21	—	21
B 3	—	41	41	9	—	9
B 4	—	26	26	—	—	—
B 5	—	14	14	—	—	—
Totale	33	141 (5)	174	48	1	49
C 1	—	71	71	—	4	4
C 2	—	72	72	—	1	1
C 3	—	81	81	—	1	1
C 4	—	62	62	—	—	—
C 5	—	31	31	—	—	—
Totale	—	317	317	—	6	6
D 1	—	—	—	—	—	—
D 2	—	—	—	—	—	—
D 3	—	—	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—
Totale generale	**636** (6)	**502**	**1 138** (7) (8) (9) (10) (11)	**174**	**17**	**191** (12)

(1) Sono considerati come personale occupante posti scientifici e tecnici gli agenti dipendenti dai servizi di questo tipo, compreso il personale direttivo.

(2) Sono considerati come personale occupante posti amministrativi tutti gli agenti addetti ai servizi amministrativi e finanziari, tutte le segretarie, qualunque sia il servizio cui sono assegnate, e gli agenti assegnati ai servizi scientifici con funzioni di assistenza amministrativa.

(3) Di cui 1 funzionario che beneficia al 100 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto e 1 A 1 a titolo personale.

(4) Di cui 2 funzionari che beneficiano, rispettivamente, al 100 % e al 50 % dei vantaggi di cui all'articolo 93 dello statuto.

(5) Di cui 3 posti di assistente di segreteria aggiunto.

(6) Di cui 4 posti occupati da agenti messi a disposizione di organismi nazionali ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del trattato Euratom (voce B6-8 0 0 3).

(7) Di cui 15 posti (9 A, 1 B, 5 C), che figurano già nella tabella dell'organico 1991, che potranno essere utilizzati solo in funzione delle decisioni adottate in merito ai programmi corrispondenti (voci B6-6 1 2 2, B6-6 2 2 1 e B6-6 3 1 1) del programma quadro 1990-1994.

(8) Di cui 13 posti (11 A, 1 B, 1 C) che potranno essere utilizzati solo in funzione delle decisioni adottate sui programmi corrispondenti (voci B6-6 2 3 3 e B6-6 3 1 1) del programma quadro 1990-1994.

(9) Di cui 2 posti (A), che figurano già nella tabella dell'organico 1991, che potranno essere utilizzati solo in funzione delle decisioni adottate sul programma corrispondente (voce B6-7 1 1 1) del programma quadro 1990-1994.

(10) Di cui 5 posti (4 A e 1 B) che potranno essere utilizzati solo in funzione del trasferimento alla linea degli stanziamenti bloccati al capitolo B0-4 0 per la voce B6-8 1 0 5.

(11) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Ufficio delle pubblicazioni

Categorie e gradi	1991	1992
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
A 1	—	—
A 2	1	1
A 3	1	1
A 4	3	3
A 5	4	4
A 6	6	6
A 7	5	5
A 8	—	—
Totale	20	20
B 1	25	25
B 2	52 (1)	52 (1)
B 3	62 (1)	65 (1)
B 4	50	47
B 5	14	14
Totale	203	203
C 1	25	25
C 2	25	26
C 3	36	35
C 4	36	36
C 5	9	9
Totale	131	131
D 1	13	16
D 2	22	24
D 3	39	34
D 4	—	—
Totale	74	74
Totale generale	**428**	**428**

(1) Di cui 2 posti per assistente tecnico e per assistente di segreteria.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Categorie e gradi	1991	1992
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
Direttore	1	1
Direttore aggiunto	2	2
A 4	4 (1)	4 (1)
A 5	12 (2)	12 (2)
A 6	6 (3)	6 (3)
A 7	4	4
A 8	—	—
Totale	29	29
B 1	4	4
B 3	6	6
B 5	5	5
Totale	15	15
C 1	3	3
C 2	4	4
C 3	13	13
C 4	2	2
C 5	2	2
Totale	24	24
D 1	1	1
D 2	—	2
D 4	—	—
Totale	1	3
Totale generale	**69**	**71**

(1) Di cui 1 traduttore.
(2) Di cui 6 traduttori.
(2) Di cui 3 traduttori.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Categorie e gradi	1991	1992
	Impieghi permanenti	Impieghi permanenti
Direttore	1	1
Direttore aggiunto	1	1
A 4	1	1
A 5	11 (1)	11 (1)
A 6	5 (2)	5 (2)
A 7	5 (3)	5 (3)
A 8	—	—
Totale	24	24
B 1	2	2
B 2	2	2
B 3	4	4
B 4	1	1
B 5	—	—
Totale	9	9
C 1	1	1
C 2	3	3
C 3	11	11
C 4	2	2
C 5	2	2
Totale	19	19
D 2	6	6
D 3	1	1
D 4	—	—
Totale	7	7
Totale generale	**59**	**59**

(1) Di cui 6 traduttori.
(2) Di cui 2 traduttori.
(3) Di cui 1 traduttore.

Sezione IV — Corte di giustizia

Categorie e gradi	1991					
	Impieghi permanenti			Impieghi temporanei		
	Corte di giustizia	Tribunale di primo grado	Totale	Corte di giustizia	Tribunale di primo grado	Totale
A 1	—	—	—	—	—	—
A 2	5	—	5	—	—	—
A 3	9 (1)	—	9	14 (2)	—	14
A 4	7 (3)	—	7	29	—	29
A 5	13	2	15	14	12	26
A 6	11	—	11	—	—	—
A 7	20	—	20	—	—	—
A 8	—	—	—	—	—	—
Totale	65	2	67	57	12	69
LA 3	11	—	11	—	—	—
LA 4	39	—	39	6 (4)	—	6
LA 5	67	—	67	6 (4)	—	6
LA 6	76	—	76	9 (4)	—	9
LA 7	7	—	7	—	—	—
LA 8	—	—	—	—	—	—
Totale	200	—	200	21	—	21
B 1	19	—	19	—	—	—
B 2	19 (5)	2	21	—	—	—
B 3	28	3	31	1	—	1
B 4	29 (6)	—	29	—	—	—
B 5	25 (7)	5	30	1	—	1
Totale	120	10	130	2	—	2
C 1	27	—	27	—	—	—
C 2	48	1	49	2 (4)	—	2
C 3	87	16	103	6 (4)	—	6
C 4	45	—	45	1 (4)	—	1
C 5	10	—	10	—	—	—
Totale	217	17	234	9	—	9
D 1	24	—	24	—	—	—
D 2	11	—	11	—	—	—
D 3	27	—	27	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Totale	62	—	62	—	—	—
Totale generale	**664**	**29**	**693 (8)**	**89**	**12**	**101**
	794 (9) (10)					

(1) Di cui 1 A 2 a titolo personale (cancelliere aggiunto per la durata delle sue funzioni).

(2) Di cui 2 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale e 5 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale per la durata delle loro funzioni come referendari, fermo restando che, via via che si renderanno vacanti posti di referendario, questi verranno occupati da agenti temporanei.

(3) Di cui 1 A 3 a titolo personale.

(4) Questi posti sono creati solo per un periodo massimo di tre o quattro anni.

(5) Di cui 2 posti di assistente di segreteria o di assistente tecnico.

(6) Di cui 10 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(7) Di cui 8 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(8) Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanziamenti, per i funzionari distaccati presso membri della Corte o del Tribunale di primo grado (1 A 4, 1 A 5, 1 A 6, 1 LA 4, 1 LA 5, 4 LA 6, 5 B 4, 1 B 5, 3 C 2 e 7 C 3).

(9) Non compresa la riserva virtuale per i funzionari distaccati.

(10) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione IV — Corte di giustizia

Categorie e gradi	1992					
	Impieghi permanenti			Impieghi temporanei		
	Corte di giustizia	Tribunale di primo grado	Totale	Corte di giustizia	Tribunale di primo grado	Totale
A 1	—	—	—	—	—	—
A 2	5	—	5	—	—	—
A 3	10 (1)	—	10	14 (2)	—	14
A 4	6 (3)	—	6	29	4	33
A 5	13	2	15	14	8	22
A 6	11	—	11	—	—	—
A 7	20	—	20	—	—	—
A 8	—	—	—	—	—	—
Totale	65	2	67	57	12	69
LA 3	11	—	11	—	—	—
LA 4	40	—	40	—	—	—
LA 5	69	—	69	6 (4)	—	6
LA 6	75	—	75	9 (4)	—	9
LA 7	5	—	5	—	—	—
LA 8	—	—	—	—	—	—
Totale	200	—	200	15	—	15
B 1	19	—	19	—	—	—
B 2	19 (5)	2	21	—	—	—
B 3	32	3	35	—	—	—
B 4	29 (6)	—	29	—	—	—
B 5	32 (7)	9	41	—	—	—
Totale	131	14	145	—	—	—
C 1	26	—	26	—	—	—
C 2	46	3	49	2 (4)	—	2
C 3	87	15	102	6 (4)	—	6
C 4	45	1	46	1 (4)	—	1
C 5	10	—	10	—	—	—
Totale	214	19	233	9	—	9
D 1	24	—	24	—	—	—
D 2	11	—	11	—	—	—
D 3	27	—	27	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Totale	62	—	62	—	—	—
Totale generale	**672**	**35**	**707 (8)**	**81**	**12**	**93**
	800 (9) (10)					

(1) Di cui 1 A 2 a titolo personale (cancelliere aggiunto per la durata delle sue funzioni).

(2) Di cui 2 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale e 5 funzionari titolari inquadrati nel grado A 2 a titolo personale per la durata delle loro funzioni come referendari, fermo restando che, via via che si renderanno vacanti posti di referendario, questi verranno occupati da agenti temporanei.

(3) Di cui 1 A 3 a titolo personale.

(4) Questi posti sono creati solo per un periodo massimo di tre o quattro anni.

(5) Di cui 2 posti di assistente di segreteria o di assistente tecnico.

(6) Di cui 10 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(7) Di cui 8 posti di assistente di segreteria aggiunto o di assistente tecnico aggiunto.

(8) Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanziamenti, per i funzionari distaccati presso membri della Corte o del Tribunale di primo grado (1 A 4, 1 A 5, 1 A 6, 1 LA 4, 1 LA 5, 4 LA 6, 5 B 4, 1 B 5, 3 C 2 e 7 C 3).

(9) Non compresa la riserva virtuale per i funzionari distaccati.

(10) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

Sezione V — Corte dei conti

Categorie e gradi	1991		1992	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
A 1	—	1	—	1
A 2	5	—	5	—
A 3	17	—	17	—
A 4	17	28	19	28
A 5	14	2	16	2
A 6	20	13	22	13
A 7	20	—	20	—
A 8	—	—	—	—
Totale	93	44	99	44
LA 3	1	—	1	—
LA 4	9	—	12	—
LA 5	9	—	9	—
LA 6	13	—	10	—
LA 7	14	—	14	—
LA 8	—	—	—	—
Totale	46	—	46	—
B 1	12	—	12	—
B 2	18 (1)	—	20 (2)	—
B 3	28 (3)	8 (4)	25 (1)	9 (4)
B 4	7	—	7	—
B 5	5	—	5	—
Totale	70	8	69	9
C 1	17	—	19	—
C 2	24	—	24	—
C 3	31	6	31	8
C 4	16	—	16	—
C 5	2	—	2	—
Totale	90	6	92	8
D 1	7	—	7	—
D 2	7	—	7	—
D 3	7	6	7	6
D 4	—	—	—	—
Totale	21	6	21	6
Totale generale	**320** (5)	**64** (5)	**327** (5)	**67** (5)

(1) Di cui 1 posto di assistente di segreteria.
(2) Di cui 3 posti di assistente di segreteria.
(3) Di cui 4 posti di assistente di segreteria.
(4) Posti di assistente di segreteria.
(5) L'occupazione a orario ridotto di taluni impieghi può essere compensata con l'assunzione di altri agenti, nel limite del saldo degli impieghi così liberati per categoria.

SEZIONE I

PARLAMENTO EUROPEO

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1992

Denominazione	Importo
Spese	588 794 193
Entrate proprie	– 36 985 251
Contributi da riscuotere	**551 808 942**

PARLAMENTO

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
4	**TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
40	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
400	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti**	19 407 431	16 586 734	15 753 967
401	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni**	11 263 984	10 178 223	9 646 789
402	**Prelievi sulle retribuzioni**	p.m.	2 454 523	3 730 364
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	30 671 415	29 219 480	29 131 120
	Totale del titolo 4	**30 671 415**	**29 219 480**	**29 131 120**
5	**ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
50	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
500	**Vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	158 887
502	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	800 000	440 000	839 080
503	**Proventi dalla vendita di mezzi di trasporto**	50 000	10 000	67 035
	TOTALE DEL CAPITOLO 50	850 000	450 000	1 065 002
52	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI			
520	**Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri**	2 000 000	800 000	2 555 061
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	2 000 000	800 000	2 555 061
53	UTILI DI CAMBIO			
530	**Utili di cambio**	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 53	p.m.	p.m.	0
55	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
550	**Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale**	1 000 000	550 000	1 269 481
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	1 000 000	550 000	1 269 481
	Totale del titolo 5	**3 850 000**	**1 800 000**	**4 889 544**

PARLAMENTO

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6	**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**			
6 1	RIMBORSI DI SPESE VARIE			
6 1 0	**Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione**			
6 1 0 1	Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione	950 000	765 000	611 814
6 1 0 2	Rimborsi di spese a carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione	644 384	644 384	286 360
6 1 0 3	Rimborsi di sussidi	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 1	1 594 384	1 409 384	898 174
	Totale del titolo 6	**1 594 384**	**1 409 384**	**898 174**
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE			
9 0 2	**Rimborso forfettario delle spese telefoniche e postali dei gruppi**	p.m.	p.m.	0
9 0 4	**Stipendi**	50 000	250 000	28 001
9 0 5	**Eccedenza mense, ristoranti e centrali d'acquisto**	p.m.	p.m.	0
9 0 6	**Varie**	p.m.	850 000	633 082
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	50 000	1 100 000	661 083
9 1	CONTRIBUZIONE (VOLONTARIA) DEI MEMBRI A UN REGIME DI PENSIONE DI VECCHIAIA	820 000	765 000	779 226
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 1	820 000	765 000	779 226
	Totale del titolo 9	**870 000**	**1 865 000**	**1 440 309**
	TOTALE GENERALE	**36 985 799**	**34 293 864**	**36 359 147**

PARLAMENTO

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e delle spese (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**			
10	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	101 062 407	85 385 901	77 929 116,—
11	PERSONALE	241 770 892	219 289 861	195 030 479,—
12	INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI	8 740 634	9 771 561	7 003 252,—
13	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	15 243 000	14 417 000	14 193 396,—
14	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1 380 000	1 761 000	1 373 470,—
15	ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1 363 100	934 934	1 123 163,—
16	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE	1 247 000	927 400	703 970,—
	Totale del titolo 1	**370 807 033**	**332 487 657**	**297 356 846,—**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	74 406 873	57 103 420	52 506 056,—
21	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	18 723 000		
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	10 726 810	31 829 250	24 075 600,—
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	14 637 083	13 840 305	10 474 789,—
24	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	665 000	594 000	534 983,—
25	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	3 147 000	2 350 000	1 446 582,—
26	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	1 745 000	1 195 000	886 059,—
27	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	13 000 000	13 150 000	9 759 030,—
29	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	11 882 000	11 703 150	7 812 560,—
	Totale del titolo 2	**148 932 766**	**131 765 125**	**107 495 659,—**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
37	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI	26 290 004	25 959 745	24 853 640,—
	Totale del titolo 3	**26 290 004**	**25 959 745**	**24 853 640,—**

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e delle spese (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	34 064 390	17 976 150	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	8 700 000	4 000 000	0,—
	Totale del titolo 10	**42 764 390**	**21 976 150**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**588 794 193**	**512 188 677**	**429 706 145,—**

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 0			
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1 0 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 1	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 2	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie Stanziamenti non dissociati	32 662 800 (1)	31 329 000	28 173 288,—
1 0 0 5	Spese di viaggio speciali nell'esercizio del mandato Stanziamenti non dissociati	1 295 000	647 500 (2)	470 000,—
1 0 0 6	Indennità destinata a coprire le spese derivanti dalle attività dei membri in quanto membri dell'istituzione diverse da quelle iscritte alla voce 1 0 0 5 Stanziamenti non dissociati	16 854 000	16 106 000	14 755 036,—
1 0 0 7	Indennità di funzione Stanziamenti non dissociati	104 400		

(1) Uno stanziamento di 328 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 647 500 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento	
100		
1000	Voce destinata a permettere il finanziamento degli stipendi dei membri del Parlamento europeo, finanziamento cui si dovrebbe provvedere in base al bilancio dell'istituzione stessa e non in base ai bilanci degli Stati membri, conformemente alla prassi in vigore nelle altre istituzioni della Comunità.	
1001	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.	
1002	La previsione di tali assegni è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.	
1003	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.	
1004	Questo stanziamento è calcolato in base all'attuale regolamentazione concernente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Copre 12 tornate. Tale stanziamento può essere riportato di diritto.	
	Esso si articola come segue:	
	— tornate	10 527 000
	— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro	10 869 800
	— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1 330 000
	— delegazioni interparlamentari	1 354 000
	— riunioni «ACP»	648 000
	— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	2 221 000
	— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	5 713 000
	Totale	32 662 800
1005	Regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 10.	
	Decisioni dell'ufficio di presidenza del 13 dicembre 1989 e del 3 aprile 1990.	
	L'importo annuale di 2 500 ECU a deputato può essere superato solo in casi eccezionali.	
1006	Decisione dell'ufficio di presidenza del 18 e 19 ottobre 1982.	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 10 maggio 1989.	
	Questa indennità mensile forfettaria è destinata a coprire in particolare:	
	— le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio e le spese telefoniche e postali	16 336 000
	— l'indennità telematica	518 000
	Totale	16 854 000
1007	*Nuova voce*	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 20 marzo 1991.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
100	*(seguito)*			
1007	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 100	50 916 200	48 082 500	43 398 324,—
101	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	1 220 000	1 162 500	1 042 356,—
102	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	100 000	300 000	1 750 454,—
103	***Pensioni***			
1030	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	2 515 000	2 515 000	2 058 723,—
1031	Pensioni d'invalidità Stanziamenti non dissociati	55 000	96 000	79 399,—
1032	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	1 832 807	1 577 801	1 200 406,—
1033	Regime di pensione volontario dei membri Stanziamenti non dissociati	4 400 000		
	Totale dell'articolo 103	8 802 807	4 188 801 (1)	3 338 528,—
105	***Corsi per i membri dell'istituzione***			
1050	Corsi di lingue Stanziamenti non dissociati	542 400	572 100	506 343,—

(1) Uno stanziamento di 2 600 000 ECU è iscritto al capitolo 100 a titolo dell'articolo 103.

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
100	*(seguito)*	
1007	*(seguito)*	
	Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di soggiorno e di rappresentanza connesse alla carica di presidente.	
101	Stanziamento destinato a coprire i rischi d'infortunio e di malattia, nonché gli altri oneri sociali dei membri del Parlamento.	
	Esso si articola come segue:	
	— copertura dei rischi d'infortunio (decisioni dell'ufficio di presidenza del 20 ottobre 1958, e del 3 aprile e 21 novembre 1990)	165 000
	— copertura dei rischi di malattia (articolo 21 della regolamentazione delle spese e indennità dei membri) (decisioni dell'ufficio di presidenza del 24 settembre 1988, e del 3 aprile e 21 novembre 1990) e assicurazione rimpatrio	300 000
	— assicurazione sulla vita (decisioni dell'ufficio di presidenza ampliato del 18 giugno 1975 e del 4 febbraio 1987). Altri enti non possono avvalersi di tali prestazioni ai fini dei loro conteggi	705 000
	— assicurazione perdite e furti (decisioni dell'ufficio di presidenza del 19 gennaio 1978, e del 3 aprile e 21 novembre 1990)	50 000
	Totale	1 220 000
102	Decisioni dell'ufficio di presidenza del 18 maggio 1988 e del 12 dicembre 1990.	
	Stanziamento destinato a coprire l'indennità di fine mandato.	
103		
1030	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.	
1031	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.	
1032	Decisioni dell'ufficio di presidenza ampliato del 29 aprile 1980 e dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.	
1033	*Nuova voce*	
	Decisione dell'ufficio di presidenza del 12 giugno 1990.	
	Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell'istituzione per il regime di pensione complementare dei membri (volontario).	
105		
1050	Decisione dell'ufficio di presidenza del 10 maggio 1989.	
	Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingue per i membri dell'istituzione.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
105	*(seguito)*			
1051	Corsi d'informatica Stanziamenti non dissociati	140 000	140 000	45 700,—
	Totale dell'articolo 105	682 400	712 100	552 043,—
106	***Indennità di segretariato dei membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	38 841 000	30 440 000 (1)	27 847 411,—
109	***Stanziamenti accantonati connessi al trattamento economico dei membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	101 062 407	85 385 901	77 929 116,—
	CAPITOLO 11			
110	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti alla tabella dell'organico***			
1100	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	160 872 296	147 740 112	135 409 036,—
1101	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	14 457 137	13 809 268	12 169 655,—
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	22 886 939	21 137 178	19 265 063,—
1103	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	1 753 741	1 497 396	1 451 978,—
	Totale dell'articolo 110	199 970 113 (2)	184 183 954	168 295 732,—

(1) Uno stanziamento di 4 300 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

(2) Uno stanziamento di 85 581 ECU è iscritto al capitolo 10 0 a titolo dell'articolo 1 1 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE

Articolo Voce	Commento	
105	*(seguito)*	
1051	Stanziamento destinato a coprire:	
	— le spese dei corsi di informatica per i membri dell'istituzione (decisione dell'ufficio di presidenza del 3 aprile 1990)	140 000
	— il rimborso ai membri delle spese sostenute per la formazione informatica dei loro assistenti	p.m.
	Totale	140 000
106	Decisione dell'ufficio di presidenza del 9 luglio 1987. Decisione del collegio dei questori del 2 dicembre 1987. Regolamentazione sulle spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 14 a 16. Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assunzione, da parte dei deputati, di assistenti di segreteria, di ricerca ed altre, sulla base di un contratto di diritto privato tra il singolo deputato ed il suo assistente.	
109	Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle prestazioni ai membri del Parlamento.	
110		
1100	Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e, nelle voci successive, per i relativi assegni e indennità, è calcolato sulla base dell'organigramma 1992, tenuto conto dei posti la cui procedura di assunzione non è stata ancora terminata.	
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 67. Gli assegni familiari comprendono l'assegno di famiglia, l'assegno per figli e altre persone a carico e l'indennità scolastica dei funzionari permanenti e temporanei.	
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Tale indennità è corrisposta ai funzionari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 suddetto.	
1103	Questa indennità è accordata ai funzionari di categoria C, titolari di impieghi di stenodattilografo e di dattilografo.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 1 1	***Altri agenti***			
1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	5 790 000	5 274 065	4 753 102,—
1 1 1 1	Interpreti ausiliari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 2	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Scambio di personale fra il Parlamento europeo ed il settore pubblico degli Stati membri Stanziamenti non dissociati	65 000 (1)	81 000	32 797,—
	Totale dell'articolo 1 1 1	5 855 000	5 355 065	4 785 899,—
1 1 2	***Pensioni e assegni di cessazione dal servizio*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali e copertura dei rischi di disoccupazione***			
1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	5 791 280	5 318 644	3 712 482,—
1 1 3 1	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	1 108 150	1 477 401	834 877,—
1 1 3 2	Copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	169 952	130 000	136 376,—
	Totale dell'articolo 1 1 3	7 069 382 (2)	6 926 045	4 683 735,—

(1) Uno stanziamento di 16 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

(2) Uno stanziamento di 3 198 ECU è iscritto al capitolo 10 0 a titolo dell'articolo 1 1 3.

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
111		
1110	Stanziamento destinato al pagamento delle retribuzioni degli agenti assunti:	
	— per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni	3 110 000
	— per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le équipes tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri)	2 663 000
	— per altri scopi	17 000
	Totale	5 790 000
	Tali stanziamenti vengono calcolati in funzione dell'esperienza e dei dati statistici medi degli ultimi anni, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di personale durante le tornate e dell'aumento delle retribuzioni degli agenti assunti in occasione delle medesime.	
1114	Stanziamento destinato a permettere al Parlamento (come già lo faceva la Commissione) di offrire alle autorità ed ai parlamenti interessati degli Stati membri la possibilità di organizzare un programma di scambio di funzionari ed altri agenti basato su tirocini della durata di un anno, eventualmente prorogabile all'interno dei servizi e gruppi politici del Parlamento europeo. Per realizzare un programma di questo tipo non è necessario creare posti nuovi o supplementari nell'organigramma del segretariato generale del Parlamento europeo.	
113		
1130	Stanziamento destinato al pagamento del contributo del Parlamento al regime comune di assicurazione malattia.	
1131	Stanziamento destinato alla copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali del personale e alla copertura delle spese in caso di non intervento dell'assicurazione.	
1132	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis.	
	Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'istituzione nella costituzione del fondo speciale di disoccupazione previsto al paragrafo 7 dell'articolo 28 bis citato.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
114	***Assegni e indennità varie***			
1140	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	15 000	28 500	9 550,—
1141	Spese di viaggio per ferie annuali Stanziamenti non dissociati	2 943 000	2 650 000	2 443 207,—
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	56,—
1143	Indennità forfettarie di servizio Stanziamenti non dissociati	77 450	74 736	76 731,—
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	46 300	43 005	52 177,—
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi Stanziamenti non dissociati	42 000	41 000	33 456,—
1146	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	52 000	52 000	27 991,—
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 114	3 176 750	2 890 241	2 643 168,—
115	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 026 855	1 010 301,—
116	***Coefficienti correttori*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	276 574,—
117	***Prestazioni di complemento***			
1170	Interpreti e operatori di conferenza Stanziamenti non dissociati	14 000 000	11 455 357	11 632 231,—
1171	Correttori indipendenti Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	
1140	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli assegni previsti.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. I funzionari hanno diritto, per loro stessi e per la loro famiglia, al rimborso (forfettario) delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine in occasione del congedo ordinario.
1143	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di servizio.
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di trasferta.
1145	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4, primo comma. Un'indennità speciale indicizzata è accordata ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore degli anticipi.
1146	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.
115	Le ore di lavoro straordinarie vengono retribuite, a norma dello statuto, solo ai funzionari delle categorie C e D, in funzione del loro stipendio base. Questo stanziamento si articola come segue: — indennità forfettarie per autisti e centralinisti, e 386 000 — retribuzioni in base a tassi orari relative al lavoro straordinario del rimanente personale delle categorie C e D, che, secondo le modalità previste, non può essere compensato mediante la concessione di tempo libero 614 000 Totale 1 000 000
116	A tale articolo possono essere iscritti gli stanziamenti destinati al pagamento dei coefficienti correttori conformemente alle decisioni prese in materia dal Consiglio.
117	
1170	Decisione dell'ufficio di presidenza del 16 febbraio 1983. Regolamentazione concernente gli interpreti. Questo stanziamento è calcolato sulla base del nuovo regime in materia di orari.

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
117	*(seguito)*			
1172	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno			
	Stanziamenti non dissociati	3 716 050	2 090 756	1 702 839,—
	Totale dell'articolo 117	17 716 050	13 546 113	13 335 070,—
119	***Stanziamenti accantonati***			
1190	Stanziamenti accantonati			
	Stanziamenti non dissociati	6 983 597	5 361 588	0,—
	Totale dell'articolo 119	6 983 597 (1)	5 361 588	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	241 770 892	219 289 861	195 030 479,—
	CAPITOLO 12			
120	***Spese varie per l'assunzione di personale***			
	Stanziamenti non dissociati	500 000	499 000	426 030,—
121	***Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)***			
1211	Personale			
	Stanziamenti non dissociati	60 000	85 000	36 067,—
	Totale dell'articolo 121	60 000	85 000	36 067,—

(1) Uno stanziamento di 2 621 ECU è iscritto al capitolo 100 a titolo dell'articolo 119.

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 — PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI

Articolo Voce	Commento		
117	*(seguito)*		
1172	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni per lavori di traduzione, di battitura, di stampigliatura, di micromazione, di codificazione e di assistenza tecnica da affidare all'esterno.		
	Esso si articola come segue:		
	— traduzione del resoconto integrale		1 873 550
	— altri lavori di traduzione e dattilografia		1 750 000
	— assistenza tecnica		92 500
		Totale	3 716 050
119			
1190	Questo stanziamento ha carattere provvisorio e può essere impiegato solo previo storno su articoli e voci operative. Esso è destinato a coprire le incidenze di eventuali adeguamenti delle retribuzioni.		
120	Stanziamento destinato alla copertura delle spese di pubblicità, convocazione di candidati, affitto di locali, noleggio macchine, ecc., nonché delle spese per visite mediche al momento dell'assunzione.		
121			
1211	Stanziamento destinato al pagamento delle spese di viaggio dovute agli agenti in occasione della loro entrata in servizio, della loro partenza o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.		
	Esso copre anche le spese di viaggio dei membri della loro famiglia.		

PARLAMENTO

CAPITOLO 1 2 — INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 2 2	***Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento***			
1 2 2 1	Personale Stanziamenti non dissociati	1 042 068	1 389 424	766 307,—
	Totale dell'articolo 1 2 2	1 042 068	1 389 424	766 307,—
1 2 3	***Spese di trasloco***			
1 2 3 1	Personale Stanziamenti non dissociati	455 566	650 808	376 996,—
	Totale dell'articolo 1 2 3	455 566	650 808	376 996,—
1 2 4	***Indennità giornaliere temporanee*** Stanziamenti non dissociati	750 000	631 000	938 774,—
1 2 5	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1 2 5 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	350 000	312 000	301 210,—
1 2 5 4	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82] Stanziamenti non dissociati	77 000	80 000	69 917,—
1 2 5 6	Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	4 600 000	5 100 000	3 711 674,—
1 2 5 7	Indennità destinate agli agenti temporanei per cessazione definitiva dal servizio Stanziamenti non dissociati	740 000	856 929	376 277,—
	Totale dell'articolo 1 2 5	5 767 000	6 348 929	4 459 078,—
1 2 9	***Stanziamenti accantonati per eventuali adeguamenti delle retribuzioni e indennità varie dei funzionari e altri agenti*** Stanziamenti non dissociati	166 000	167 400	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 2	8 740 634	9 771 561	7 003 252,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
122	
1221	Queste indennità corrispondono a due stipendi base mensili per i funzionari che hanno diritto all'assegno di famiglia e a uno stipendio base mensile per gli altri funzionari. Esse sono dovute agli agenti costretti a trasferire la loro residenza al momento dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.
123	
1231	Stanziamento destinato al rimborso delle spese di trasloco degli agenti di cui alla voce 1221.
124	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Per un periodo limitato, il personale di nuova assunzione ha diritto a indennità giornaliere.
125	
1256	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
1257	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio degli agenti temporanei delle Comunità europee (GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1).
129	Le indennità previste in tale capitolo possono essere modificate in funzione delle decisioni relative agli adeguamenti delle retribuzioni e il numero dei beneficiari può variare durante l'esercizio.

PARLAMENTO

CAPITOLO 1 3 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie***			
1 3 0 1	Spese per missioni Stanziamenti non dissociati	15 243 000 (1)	14 417 000	14 193 396,—
1 3 0 2	Attrezzature speciali per missioni Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
	Totale dell'articolo 1 3 0	15 243 000	14 417 000	14 193 396,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 3	15 243 000	14 417 000	14 193 396,—
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	***Ristoranti, mense e bar***			
1 4 0 1	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 446 000	1 103 104,—
	Totale dell'articolo 1 4 0	1 000 000 (2)	1 446 000	1 103 104,—

(1) Uno stanziamento di 347 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

(2) Uno stanziamento di 500 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0 a titolo dell'articolo 1 4 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Commento		
130			
1301	L'entità di tale stanziamento, destinato a coprire le spese di missione e di trasferta del personale, è dovuta soprattutto alle numerose missioni nei tre luoghi di lavoro, all'aumento delle attività del Parlamento e all'aumento delle spese di viaggio e di soggiorno.		
	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— tornate		9 042 023
	— commissioni nei tre luoghi di lavoro		909 400
	— commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro		517 500
	— delegazioni interparlamentari		848 000
	— riunioni ACP		540 000
	— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro		317 600
	— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro		709 500
	— altre missioni nei tre luoghi di lavoro		1 205 977
	— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro		853 000
	— formazione professionale		300 000
		Totale	15 243 000
140			
1401	Stanziamento destinato ad assicurare il buon funzionamento dei bar-mensa a Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo.		

PARLAMENTO

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 15 — ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
141	***Servizio medico***			
	Stanziamenti non dissociati	380 000	315 000	270 366,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	1 380 000	1 761 000	1 373 470,—
	CAPITOLO 15			
150	***Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione***			
	Stanziamenti non dissociati	350 000	303 804	258 874,—
151	***Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale, informazione del personale***			
1510	Formazione professionale in generale			
	Stanziamenti non dissociati	600 000	413 900 (1)	510 111,—
1511	Corsi di lingue			
	Stanziamenti non dissociati	400 000	204 750 (2)	316 261,—
1512	Perfezionamento professionale nell'ambito della mobilità			
	Stanziamenti non dissociati	—	—	26 146,—
1513	Materiale educativo e tecnico per la formazione professionale			
	Stanziamenti non dissociati	13 100	12 480	11 771,—
	Totale dell'articolo 151	1 013 100	631 130	864 289,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	1 363 100	934 934	1 123 163,—

(1) Uno stanziamento di 413 900 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 204 750 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 15 — ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Commento
141	Stanziamento destinato all'acquisto di materiale e di prodotti farmaceutici per il gabinetto medico nei tre luoghi di lavoro, le spese per esperti e il materiale destinato ad assicurare l'igiene sul lavoro, nonché le spese per la messa in invalidità e per le visite mediche annuali.
150	Stanziamento destinato a coprire un'indennità ai tirocinanti e a coprire i rischi d'incidenti e di malattia nel corso dei tirocini, comprese le spese di viaggio ed eventuali indennità.
151	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese per l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di lingue e di formazione in materia di sicurezza e corsi destinati a facilitare la mobilità del personale. Essi coprono altresì le spese relative all'acquisto e alla produzione di materiale pedagogico come pure alla realizzazione di studi specifici da parte di specialisti esterni per la concezione e l'attuazione di programmi di formazione.

PARLAMENTO

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari***			
	Stanziamenti non dissociati	13 000	13 000	8 325,—
161	***Relazioni sociali tra i membri del personale***			
	Stanziamenti non dissociati	94 000	94 000	67 395,—
162	***Altri interventi di carattere sociale***			
1620	Altre provvidenze			
	Stanziamenti non dissociati	204 000	182 000	275 540,—
1621	Allestimento di un complesso sportivo interistituzionale			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 162	204 000	182 000	275 540,—
163	***Centri per l'infanzia e asili nido convenzionati***			
	Stanziamenti non dissociati	794 000	638 400	352 710,—
164	***Aiuto ai disabili***			
1640	Spese non rimborsate dal regime comune di assicurazione e malattia e altri interventi specifici			
	Stanziamenti non dissociati	142 000		

PARLAMENTO

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamento previsto per incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di provenienza diversa, come sovvenzioni ai club, ai circoli sportivi e culturali del personale.
162	
1620	Stanziamento destinato agli altri interventi e alle altre sovvenzioni a favore degli agenti e delle loro famiglie, per attività come colonie di vacanze, aiuti familiari, assistenza giuridica, ecc., nonché a una sovvenzione a favore del comitato del personale. Esso copre altresì la partecipazione finanziaria alle attività sociali interistituzionali a Lussemburgo e a Bruxelles.
1621	Voce destinata a coprire l'affitto e le spese di sistemazione di terreni e di palestre per i club sportivi dei funzionari. Per il momento non esiste un complesso sportivo interistituzionale.
163	Questo stanziamento si articola come segue: — quota parte del Parlamento nelle spese di gestione dei Centri per l'infanzia gestiti dalle istituzioni e quota del Parlamento per i posti riservati negli asili nido esterni con i quali è stato concluso un accordo 770 000 — spese di funzionamento per le sale familiari installate nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo e a Bruxelles 24 000 Totale 794 000 Le spese di funzionamento correnti sono interamente a carico dei genitori.
164	
1640	*Nuova voce* Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai disabili seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

PARLAMENTO

CAPITOLO 1 6 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 6 4	*(seguito)*			
1 6 4 0	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 1 6 4	142 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 6	1 247 000	927 400	703 970,—
	Totale del titolo 1	**370 807 033**	**332 487 657**	**297 356 846,—**

PARLAMENTO

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
164	*(seguito)*
1640	*(seguito)* Esso copre il rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese diverse da quelle di natura medica, riconosciute necessarie, risultanti dall'handicap e debitamente comprovate.

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 20			
200	***Affitti***			
2000	Affitti			
	Stanziamenti non dissociati	48 835 450	34 005 688	32 451 779,—

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento		
200			
2000	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— Lussemburgo:		
	— edificio Torre	1 476 200	
	— edificio BAK	6 193 000	
	— edificio Schuman	3 098 700	
	— edificio NHE	654 700	
	— edificio Senningerberg	263 800	
			11 686 400
	— Strasburgo:		
	— palazzo d'Europa	495 400	
	— edificio IPE	4 477 500	
	— edificio IPE (estensione I)	433 200	
	— edificio IPE (estensione II)	2 338 600	
	— eidifico IPE (estensione III)	4 259 600	
	— parking	33 500	
			12 037 800
	— Bruxelles:		
	— edificio Belliard I (compreso l'ancoraggio della passerella)	4 822 600	
	— edificio Belliard II	1 234 200	
	— edificio Belliard III / IV	4 071 800	
	— edificio Eastman	253 700	
	— edificio Remorqueur	254 400	
	— edificio Ardenne	637 300	
	— edificio Remard	1 031 600	
	— edificio Van Maerlant (compreso il canone d'affitto della passerella)	3 257 300	
	— pedaggio passerella Belliard / Remorqueur	3 600	
	— D 1	6 992 750	
			22 559 250

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
200	*(seguito)*				
2000	*(seguito)*				
2001	Garanzie	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo 200	48 835 450	34 005 688	32 451 779,—
201	***Assicurazioni***	Stanziamenti non dissociati	131 500	129 500	83 771,—
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***	Stanziamenti non dissociati	4 476 000	3 348 428	2 770 635,—
203	***Pulizie e manutenzione***	Stanziamenti non dissociati	9 900 000	7 729 881	5 543 743,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
200	*(seguito)*		
2000	*(seguito)*		
	— uffici esterni:		
	— Atene	147 800	
	— Bonn	120 300	
	— Copenaghen	73 600	
	— Copenaghen (estensione)	23 800	
	— Dublino	96 300	
	— L'Aia	97 400	
	— Londra	574 700	
	— Madrid	133 550	
	— Madrid (estensione)	26 750	
	— Parigi	666 500	
	— Roma	440 100	
	— altre sale	31 200	
	— Berlino	120 000	
			2 552 000
		Totale	48 835 450
	Gli affitti sono calcolati su dodici mesi in base a contratti esistenti o in fase di elaborazione che prevedono, di norma, l'indicizzazione al costo della vita o al costo della costruzione.		
202	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— Lussemburgo		1 695 000
	— Strasburgo		1 133 000
	— Bruxelles		1 410 000
	— uffici esterni e altri luoghi		238 000
		Totale	4 476 000
203	Lo stanziamento tiene conto dell'aumento delle spese connesse.		
	Esso si articola come segue:		
	— Lussemburgo		3 171 000
	— Strasburgo		3 155 000
	— Bruxelles		3 244 000
	— uffici esterni e altri luoghi		330 000
		Totale	9 900 000

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
204	***Sistemazione dei locali*** Stanziamenti non dissociati	5 655 000	6 197 000 (1)	3 198 701,—
205	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	4 958 923 (2)	4 958 923	3 877 121,—
206	***Acquisto di beni immobiliari*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m. (2)	4 000 000,—
207	***Costruzione d'immobili*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
208	***Altre spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
209	***Altre spese*** Stanziamenti non dissociati	450 000 (3)	734 000	580 306,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	74 406 873 (4)	57 103 420	52 506 056,—

(1) Uno stanziamento di 6 milioni di ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(3) Uno stanziamento di 450 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(4) Uno stanziamento di 20 milioni di ECU è iscritto al capitolo 10 0 a titolo del capitolo 2 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
204	Lo stanziamento copre le spese correnti prevedibili.	
	Esso si articola come segue:	
	— Lussemburgo	2 083 598
	— Strasburgo	1 094 444
	— Bruxelles	2 391 958
	— uffici esterni	85 000
	Totale	5 655 000
205	Lo stanziamento copre sostanzialmente le spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento nei tre luoghi di lavoro abituali e degli uffici esterni.	
	Esso si articola come segue:	
	— Lussemburgo	1 144 437
	— Strasburgo	1 196 518
	— Bruxelles	2 301 178
	— uffici esterni	316 790
	Totale	4 958 923
209	Stanziamento destinato alla copertura delle altre spese correnti connesse agli immobili, non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 21			
210	***Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica***			
2100	Impianti per il centro informatico Stanziamenti non dissociati	3 140 000		
2101	Impianti informatici ripartiti Stanziamenti non dissociati	5 003 000		
2102	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici Stanziamenti non dissociati	4 293 000		
2103	Lavori di carattere informatico affidati a terzi Stanziamenti non dissociati	1 220 000		
	Totale dell'articolo 210	13 656 000		

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento	
210		
2100	*Ex voci 2240 (in parte) e 2242 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:	
	— acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dei sistemi centrali del Centro di calcolo	3 140 000
	— acquisto di materiale e documentazione	p.m.
	Totale	3 140 000
	Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.	
2101	*Ex voci 2240 (in parte), e 2242 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:	
	— acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni relative alle reti di terminali, microelaboratori, minielaboratori e software concernenti l'informatica settoriale	4 003 000
	— acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e software dei gruppi politici	1 000 000
	— acquisto di materiale e documentazione	p.m.
	Totale	5 003 000
	Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.	
2102	*Ex voce 2243 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza delle società di servizi e consulenza in informatica per:	
	— l'utilizzazione del centro informatico (operatori di gestione, analisti-sistema, tecnici-sistema, ecc.)	110 000
	— la manutenzione di applicazioni già esistenti (analisi delle modifiche, programmazione, messa a punto)	400 000
	— la realizzazione di nuove applicazioni e l'estensione delle applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, messa a punto)	2 983 000
	— il supporto infocentre	400 000
	— la realizzazione di studi specifici (capitolati complessi, ergonomia, strategia, ecc.)	400 000
	Totale	4 293 000
2103	*Ex voce 2243 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai lavori affidati all'esterno (servizio d'ufficio, raccolta dati, ecc.) nonché l'abbonamento e l'utilizzazione dei servizi di rete (posta elettronica esterna, ecc.).	

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
211	***Impianti, spese d'installazione e prestazioni relative alle telecomunicazioni***			
2110	Impianti di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	3 647 000		
2111	Spese d'installazione di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	890 000		
2112	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di software e sistemi di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	530 000		
	Totale dell'articolo 211	5 067 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	18 723 000 (1)		
	CAPITOLO 22			
220	***Macchine per ufficio***			
2200	Attrezzatura iniziale Stanziamenti non dissociati	30 000	55 000 (2)	53 951,—
2201	Rinnovo Stanziamenti non dissociati	200 000	180 000	178 750,—

(1) Uno stanziamento di 5 milioni di ECU è iscritto al capitolo 100 a titolo del capitolo 21.

(2) Uno stanziamento di 310 000 ECU è iscritto al capitolo 100.

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 — INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento	
211		
2110	*Ex voci 2220 (in parte), 2221 (in parte), 2222 (in parte), 2223 (in parte), 2240 (in parte) e 2242 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di:	
	— reti di trasmissione	345 000
	— centrali e apparecchi telefonici e affini (segreteria telefonica, modems, ecc.)	3 247 000
	— telecopiatrici	55 000
	— telex	p.m.
	— altro materiale	p.m.
	Totale	3 647 000
	Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.	
2111	*Ex voce 2040 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese di allacciamento, installazione e trasloco di materiale relativo alle telecomunicazioni:	
	— Lussemburgo	200 000
	— Strasburgo	150 000
	— Bruxelles	525 000
	— altri luoghi	15 000
	Totale	890 000
2112	*Ex voce 2243 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza delle società di servizio e consulenza in informatica e telecomunicazioni per:	
	— utilizzazione della rete	160 000
	— manutenzione dei sistemi di telecomunicazione	220 000
	— realizzazione di studi e/o di software relativi alle telecomunicazioni	150 000
	Totale	530 000
220		
2200	Stanziamento destinato all'acquisto di una dotazione complementare di macchine da ufficio per il segretariato generale e i gruppi politici a Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
220	*(seguito)*				
2202	Noleggio	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2203	Manutenzione, uso e riparazioni	Stanziamenti non dissociati	180 000	180 000	186 329,—
		Totale dell'articolo 220	410 000	415 000	419 030,—
221	***Mobilio***				
2210	Attrezzatura iniziale	Stanziamenti non dissociati	796 000	1 800 000	724 312,—
2211	Rinnovo	Stanziamenti non dissociati	500 000	1 340 000	631 678,—
2212	Noleggio	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, uso e riparazioni	Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	10 103,—
		Totale dell'articolo 221	1 326 000	3 170 000	1 366 093,—
222	***Materiale e impianti tecnici***				
2220	Attrezzatura iniziale	Stanziamenti non dissociati	2 294 200 (1)	2 457 750 (2)	2 018 643,—
2221	Rinnovo	Stanziamenti non dissociati	1 256 500	1 733 200	1 271 500,—

(1) Uno stanziamento di 2 862 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
220	*(seguito)*	
2203	Stanziamento destinato al mantenimento della dotazione di macchine per ufficio.	
221		
2210	Stanziamento destinato a coprire, specialmente, l'acquisto di mobili particolari.	
2211	Stanziamento per il rinnovo di una parte del mobilio acquistato da almeno quindici anni e non più riparabile.	
222		
2220	Questo stanziamento serve all'acquisto di materiale vario e di installazioni tecniche supplementari.	
	Esso si articola come segue:	
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	557 640
	— archivi	27 167
	— audiovisivi	477 273
	— edifici	5 000
	— conferenze	305 403
	— telefoni (vedi nuova voce 2110)	—
	— mense	343 957
	— attrezzature	137 560
	— servizio postale	p.m.
	— sicurezza	440 200
	Totale	2 294 200
2221	Stanziamento destinato a rinnovare un certo numero di impianti della tipografia, degli archivi, del servizio telefonico, delle mense e degli spacci.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
222	*(seguito)*				
2221	*(seguito)*				
2222	Noleggio	Stanziamenti non dissociati	715 000	2 223 000	1 537 533,—
2223	Manutenzione, uso e riparazioni	Stanziamenti non dissociati	965 000	1 567 800	1 063 372,—
		Totale dell'articolo 222	5 230 700	7 981 750	5 891 048,—
223	***Mezzi di trasporto***				
2230	Attrezzatura iniziale	Stanziamenti non dissociati	30 000	50 000	0,—
2231	Rinnovo	Stanziamenti non dissociati	720 000	706 500	448 340,—
2232	Noleggio	Stanziamenti non dissociati	1 075 000	795 000	904 380,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
222	*(seguito)*		
2221	*(seguito)*		
	Esso si articola come segue:		
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica		200 000
	— archivi		15 300
	— audiovisivi		356 000
	— edifici		8 000
	— conferenze		353 000
	— telefoni (vedi nuova voce 2110)		—
	— mense		260 000
	— attrezzature		20 000
	— servizio postale		p.m.
	— sicurezza		44 200
		Totale	1 256 500
2222	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— impianto telefonico (vedi nuova voce 2110)		—
	— impianto di riprografia		550 000
	— telecopiatrici (vedi nuova voce 2110)		—
	— attrezzature varie		15 000
	— impianto di riproduzione (stampa)		150 000
		Totale	715 000
2223	Stanziamento destinato a coprire la manutenzione del materiale, incluso l'audiovisivo.		
	Esso si articola come segue:		
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica		400 000
	— archivi		13 500
	— audiovisivi		100 000
	— edifici		106 000
	— conferenze		55 000
	— telefoni (vedi nuova voce 2110)		—
	— mense		130 000
	— attrezzature		20 000
	— servizio postale		5 700
	— sicurezza		134 800
		Totale	965 000
223			
2231	Stanziamento destinato a coprire il rinnovamento del parco automobilistico.		
2232	Stanziamento destinato al noleggio di autovetture, taxi e pullman sui luoghi di riunione.		

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
223	*(seguito)*			
2233	Manutenzione, uso e riparazioni Stanziamenti non dissociati	465 000	420 000	411 081,—
	Totale dell'articolo 223	2 290 000	1 971 500	1 763 801,—
224	***Materiale, spese di gestione e prestazioni attinenti all'informatica***			
2240	Attrezzatura iniziale Stanziamenti non dissociati		3 120 000	3 618 922,—
2242	Noleggio e manutenzione del materiale Stanziamenti non dissociati		9 220 000	5 836 233,—
2243	Realizzazione e manutenzione di applicazioni Stanziamenti non dissociati		4 315 000	3 904 534,—
	Totale dell'articolo 224		16 655 000	13 359 689,—
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazioni di biblioteca, acquisti di libri Stanziamenti non dissociati	164 750	308 000	261 757,—
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	25 750	45 000	39 137,—
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	164 410	299 000	269 290,—
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	850 000	789 000	527 754,—
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	5 200	5 000	4 974,—
2255	Interrogazione di basi di dati Stanziamenti non dissociati	85 000	70 000	56 977,—

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
223	*(seguito)*
2233	Stanziamento richiesto in relazione all'aumento dei costi di manutenzione.
224	
2240	Vedi nuove voci 2100, 2101 e 2110.
2242	Vedi nuove voci 2100, 2101 e 2110.
2243	Vedi nuove voci 2102, 2103 e 2112.
225	
2250	Questo stanziamento è indispensabile per ampliare e rinnovare il settore delle opere di consultazione generale e per tenere aggiornata la dotazione della biblioteca, in particolare le pubblicazioni ufficiali, tenendo conto dell'acquisto di opere in lingua greca, portoghese e spagnola. Esso si articola come segue: — biblioteca 85 250 — traduzione 79 500 Totale 164 750
2251	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiali speciali per la biblioteca, la documentazione, la riproduzione, la mediateca e altri sistemi di archiviazione dell'informazione.
2252	Stanziamento destinato alla copertura delle spese per gli abbonamenti ai giornali e ai periodici. Esso si articola come segue: — giornali 55 000 — giornali e periodici (biblioteca) 86 090 — servizi tecnici e traduzione 23 320 Totale 164 410
2253	Stanziamento destinato a coprire in particolare le spese degli abbonamenti alle agenzie di stampa (AEP, ANSA, Belga, DPA, Reuter, Press Association, ecc.) e le spese inerenti alla ricezione, al trattamento e alla diffusione delle informazioni via Epistel/Ovide e altri supporti. La retribuzione dei servizi telematici può dar luogo a riutilizzo.
2255	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'utilizzazione delle basi di dati documentarie e statistiche esterne (escluso il materiale informatico e le spese di telecomunicazione).

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
225	*(seguito)*			
2256	Base multilingue di dati documentali Stanziamenti non dissociati	175 000	120 000	116 050,—
	Totale dell'articolo 225	1 470 110 (1)	1 636 000	1 275 939,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	10 726 810	31 829 250	24 075 600,—
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	2 306 000	2 168 000	1 904 696,—
231	***Spese postali e telecomunicazioni***			
2310	Spese postali e di porto Stanziamenti non dissociati	1 860 783	1 779 085	1 327 210,—

(1) Uno stanziamento di 354 990 ECU è iscritto al capitolo 10 0 a titolo dell'articolo 2 2 5.

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento		
225	*(seguito)*		
2256	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'utilizzazione della base di dati Epoque (esclusi il materiale e le spese di telecomunicazione).		
230	Stanziamento destinato all'acquisto di carta, buste, materiale da cancelleria, prodotti per la tipografia e per i laboratori di riproduzione, ecc.		
	Esso si articola come segue:		
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica		200 000
	— uffici esterni		55 000
	— materiale audiovisivo		101 000
	— carta per la tipografia		750 000
	— carta ripografica		400 000
	— materiale per ufficio		800 000
		Totale	2 306 000
231			
2310	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— posta Lussemburgo		153 914
	— posta Strasburgo		53 271
	— posta Bruxelles		218 598
	— uffici stampa		750 000
	— spedizioni, sdoganamento		60 000
	— distribuzione Lussemburgo		550 000
	— distribuzione Strasburgo		75 000
	— distribuzione Bruxelles		p.m.
		Totale	1 860 783

PARLAMENTO

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
2 3 1	*(seguito)*				
2 3 1 1	Telefono, telegrafo, telex, televisione	Stanziamenti non dissociati	8 500 000	7 895 120	5 637 987,—
2 3 1 2	Affitto di linee di trasmissione televisiva	Stanziamenti non dissociati	125 000	125 000	94 223,—
		Totale dell'articolo 2 3 1	10 485 783	9 799 205	7 059 420,—
2 3 2	***Oneri finanziari***				
2 3 2 0	Spese bancarie	Stanziamenti non dissociati	120 000	99 000	96 239,—
2 3 2 1	Differenze di cambio	Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)	250 000	81 000,—
2 3 2 9	Altri oneri finanziari	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo 2 3 2	120 000	349 000	177 239,—
2 3 3	***Spese di contenzioso***	Stanziamenti non dissociati	95 000	95 000	59 325,—
2 3 4	***Risarcimento danni***	Stanziamenti non dissociati	15 000	10 000	4 749,—

(1) Uno stanziamento di 250 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
231	*(seguito)*	
2311	Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni (telefono, telegrafo, telex).	
	Esso si articola come segue:	
	— Lussemburgo	1 920 000
	— Strasburgo	2 193 000
	— Bruxelles	4 032 000
	— uffici esterni	288 000
	— le spese della telescrivente:	
	— Lussemburgo e Strasburgo	39 000
	— Bruxelles	14 000
	— uffici esterni	14 000
	— spese supplementari di installazione	p.m.
	— spese telematiche	p.m.
	Totale	8 500 000
2312	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto delle linee televisive dai luoghi di lavoro del Parlamento alle capitali o ai centri di diffusione degli Stati membri.	
232		
2321	Voce destinata a coprire tutte le differenze di cambio, eccezion fatta per le differenze dovute alla rivalutazione dell'ecu: trasferimento di fondi da un conto bancario all'altro, pagamenti effettuati all'estero, in particolare ai funzionari.	
233	Stanziamento destinato a coprire le spese varie e le spese processuali derivanti da ricorsi in sede giudiziaria.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
235	***Altre spese di funzionamento***				
2350	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	193 000	162 000	138 625,—
2351	Tenute di servizio e abiti, attrezzi da lavoro	Stanziamenti non dissociati	382 300	339 100	294 995,—
2352	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	440 000	420 000	394 737,—
2353	Trasloco di servizi	Stanziamenti non dissociati	430 000	330 000	327 726,—
2354	Spese minute	Stanziamenti non dissociati	152 000	150 000	97 277,—
2359	Altre spese di funzionamento	Stanziamenti non dissociati	18 000	18 000	16 000,—
		Totale dell'articolo 235	1 615 300	1 419 100	1 269 360,—
239	***Prestazioni tra istituzioni***				
2390	Prestazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni	Stanziamenti non dissociati	(p.m.)	(3 460 000)	0,—
2391	Servizio comune «interpretazione-conferenze»	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2393	Servizio informatico giuridico	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo 239	p.m.	p.m.	0,—
		TOTALE DEL CAPITOLO 23	14 637 083	13 840 305	10 474 789,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
235		
2350	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni non specificatamente previste in altra voce.	
	Esso si articola come segue:	
	— premi di assicurazione-trasporto di materiale (intepretazione, materiale televisivo, ecc.) nonché i premi di assicurazione contro lo smarrimento e il furto per i parlamentari e i funzionari	180 000
	— assicurazioni tesoreria	13 000
	Totale	193 000
2351	Stanziamento destinato a coprire le spese per:	
	— l'acquisto e la riparazione di uniformi per il personale delle mense e dei ristoranti	22 300
	— l'acquisto di uniformi per uscieri, autisti e addetti ai traslochi	320 000
	— l'acquisto di attrezzi da lavoro	40 000
	Totale	382 300
2354	Stanziamento destinato a coprire diverse spese di minore importanza.	
2359	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione alle spese di segreteria del gabinetto del presidente.	
239		
2390	Stanziamento, iscritto pro forma, destinato a coprire le prestazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni (spese di intervento). Gli stanziamenti effettivi per il pagamento delle attività dell'Ufficio figurano nell'allegato II della parte A dello stato delle spese della sezione III «Commissione».	
2393	Tale voce consentirà di far fronte a un'eventuale richiesta di partecipazione alle spese che la Commissione potrebbe rivolgere alle altre istituzioni per quanto concerne un servizio informatico giuridico (alimentazione e diffusione della base di dati interistituzionale Celex).	

PARLAMENTO

CAPITOLO 24 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 24			
240	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
2400	Membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	420 000	370 000	333 254,—
2401	Personale Stanziamenti non dissociati	25 000	22 000	18 614,—
2402	Fondo per spese conformemente all'articolo 18 del regolamento interno dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	22 000	22 000	20 000,—
2403	Opere d'arte Stanziamenti non dissociati	198 000	180 000	163 115,—
	Totale dell'articolo 240	665 000	594 000	534 983,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	665 000	594 000	534 983,—
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	1 927 000	885 000	100 000,—
251	***Spese per riunioni dei comitati*** Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
255	***Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	1 220 000 (1)	1 465 000	1 346 582,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	3 147 000	2 350 000	1 446 582,—

(1) Uno stanziamento di 480 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CAPITOLO 24 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento	
240		
2400	Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese per ricevimenti organizzati dal Parlamento, incluso fondi per ciascuna commissione parlamentare e delegazione interparlamentare, e acquisto di articoli di rappresentanza.	
2401	Stanziamento destinato a coprire le spese di ricevimenti offerti dal segretariato generale.	
250	Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità convocati per partecipare alle riunioni di commissione e dei gruppi di studio e di lavoro.	
	Esso si articola come segue:	
	— riunioni e convocazioni in generale	200 000
	— osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca (decisione dell'ufficio di presidenza ampliato del 21 novembre 1990)	1 727 000
	Totale	1 927 000
255	Stanziamento destinato in particolare alla copertura delle spese connesse all'organizzazione delle riunioni, sempre più numerose, in sedi diverse dai luoghi di lavoro.	
	Esso si articola come segue:	
	— riunioni annuali delle commissioni	280 000
	— riunioni dei gruppi politici	840 000
	— altre riunioni	100 000
	Totale	1 220 000

PARLAMENTO

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 26				
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato***	Stanziamenti non dissociati	1 230 000	680 000	391 792,—
261	***Programma Stoa***	Stanziamenti non dissociati	515 000 (1)	515 000	494 267,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 26		1 745 000	1 195 000	886 059,—
	CAPITOLO 27				
270	***Gazzetta ufficiale***	Stanziamenti non dissociati	5 000 000	6 200 000	4 202 649,—
271	***Pubblicazioni***				
2710	Pubblicazioni di carattere generale	Stanziamenti non dissociati	3 300 000	3 300 000	2 519 412,—
2719	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni	Stanziamenti non dissociati	1 400 000	998 000	921 521,—

(1) Uno stanziamento di 485 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento	
260	Stanziamento destinato a permettere lo svolgimento di studi per gli organi politici e per l'amministrazione affidati in base a contratto a esperti qualificati e ad istituti di ricerca, nonché coprire le spese per onorari e le spese accessorie concernenti i ricorsi istituzionali.	
	Esso si articola come segue:	
	— esperti giuristi	80 000
	— altri esperti	150 000
	— spese per ricerche da effettuare all'esterno	1 000 000
	Totale	1 230 000
261	Stanziamento destinato a coprire le seguenti categorie di spesa, in relazione alla valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche:	
	— onorari e costi organizzativi per consulenze, studi e inchieste;	
	— pagamento di spese e costi attinenti all'organizzazione di riunioni e agli esperti che vi partecipano.	
270	Stanziamento destinato a coprire le spese di edizione con sistemi tradizionali o elettronici dei testi che il Parlamento è tenuto a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, segnatamente in applicazione del suo regolamento (articoli 17, 36 e 45) e del regolamento dell'Assemblea consultiva ACP-CEE (bilanci, interrogazioni scritte, processi verbali, comunicazioni).	
271		
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese di riprografia tradizionale o elettronica delle pubblicazioni ufficiali del Parlamento europeo diverse da quelle che compaiono sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, quali pubblicazioni di carattere generale, documenti di lavoro e stampati vari nonché di subappalto relativo a queste stesse pubblicazioni, documenti e stampati vari.	
2719	Si tratta delle spese per le pubblicazioni a carattere informativo diverse da quelle edite dai servizi del segretariato. Lo stanziamento è destinato all'edizione del mensile *Il Parlamento europeo*, dell'opuscolo di base, degli opuscoli specializzati e delle varie pubblicazioni.	
	Lo stanziamento copre le spese per:	
	— l'edizione e l'adeguamento dell'opuscolo di base,	
	— la stampa del mensile e la sua diffusione,	
	— la realizzazione di opuscoli specializzati, dépliants, autoadesivi, distintivi, varie pubblicazioni, ecc.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
271	*(seguito)*			
2719	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 271	4 700 000	4 298 000	3 440 933,—
272	***Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche***			
2720	Spese per l'informazione, la divulgazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche Stanziamenti non dissociati	1 210 000	1 140 000	778 039,—
2721	Spese per l'informazione audiovisiva Stanziamenti non dissociati	1 065 000	685 000	659 455,—
2722	Partecipazione alle esposizioni internazionali Stanziamenti non dissociati	900 000	702 000	677 954,—
2723	Informazione sulle attività comunitarie in vista del 1992 destinate agli eletti delle collettività locali e regionali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2724	Partecipazione alle spese d'amministrazione e di organizzazione della «Maison Jean Monnet» Stanziamenti non dissociati	125 000	125 000	
	Totale dell'articolo 272	3 300 000	2 652 000	2 115 448,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	13 000 000	13 150 000	9 759 030,—

PARLAMENTO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
271	*(seguito)*
2719	*(seguito)* Il prodotto di una eventuale vendita può essere reimpiegato.
272	
2720	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione materiale delle conferenze stampa, all'invito di giornalisti alle tornate del Parlamento europeo, alla partecipazione alle spese di funzionamento del Centro internazionale di stampa a Bruxelles e di associazioni di giornalisti europei ed altre spese d'informazione. Le eventuali entrate derivanti da azioni di informazione possono essere reimpiegate.
2721	Stanziamento destinato a coprire il bilancio di funzionamento (prestazioni tecniche alle stazioni radiotelevisive, trasmissione di film, di videocassette e di diapositive, spese per la fotografia, il cinema, l'audio, il video). Esso consente altresì il finanziamento delle azioni di informazione audiovisiva degli uffici esterni e i contributi finanziari accordati a organismi produttori di programmi radiotelevisivi nonché alle istanze professionali. Le eventuali entrate derivanti da azioni di informazione possono essere reimpiegate.
2722	Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla partecipazione del Parlamento europeo: — a fiere internazionali e alla presentazione di esposizioni 200 000 — all'esposizione universale di Siviglia, all'esposizione specializzata di Genova, alla commemorazione del quinto centenario della scoperta dell'America e ai giochi olimpici di Barcellona 700 000 Totale 900 000 Lo stanziamento riguarda in particolare le spese di infrastruttura, di trasporto, di materiale di informazione e di funzionamento sostenute in occasione di tali manifestazioni. Le eventuali entrate legate alla partecipazione a fiere ed esposizioni possono essere reimpiegate.
2723	Voce destinata a facilitare sul piano europeo lo scambio di esperienze in vista della preparazione delle collettività locali e regionali al completamento del grande mercato interno. Essa è destinata ugualmente a curare l'adeguamento degli eletti di queste collettività locali e regionali alla scadenza del 1992.
2724	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 aprile 1990.

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 29			
290	***Sovvenzioni a istituti di istruzione superiore***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
294	***Borse di studio***			
2940	Borse di studio e ricerca			
	Stanziamenti non dissociati	250 000	201 150	185 352,—
2941	Borse di studio per la formazione e il perfezionamento di interpreti di conferenza			
	Stanziamenti non dissociati	527 000	527 000	74 289,—
2942	Altre borse			
	Stanziamenti non dissociati	615 000	440 000	336 478,—
	Totale dell'articolo 294	1 392 000	1 168 150	596 119,—
299	***Altre sovvenzioni***			
2990	Organizzazione di gruppi di visitatori			
	Stanziamenti non dissociati	7 820 000	7 820 000	6 071 690,—
2991	Sovvenzioni per le spese connesse alla visita di «moltiplicatori di opinioni» originari degli Stati membri			
	Stanziamenti non dissociati	750 000 (1)	1 140 000	886 715,—
2992	Sovvenzioni e partecipazioni alle attività d'informazione delle collettività locali e regionali			
	Stanziamenti non dissociati	290 000	290 000	258 036,—
2993	Sovvenzioni per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali			
	Stanziamenti non dissociati	150 000	80 000	0,—
2994	Programa Euroscola			
	Stanziamenti non dissociati	1 155 000	1 155 000	
2995	Aiuto ai parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale			
	Stanziamenti non dissociati	200 000	50 000	

(1) Uno stanziamento di 750 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento	
294		
2940	Stanziamento destinato a coprire la concessione di borse di studio Robert Schuman, assegnate a giovani studenti universitari per compiere lavori di ricerca nell'ambito della direzione generale degli studi; nelle spese accessorie sono inclusi i tirocinanti non retribuiti.	
2941	Stanziamento destinato a coprire la concessione di borse per la formazione e il perfezionamento professionale di interpreti e le relative spese.	
2942	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di altre borse.	
	Esso si articola come segue:	
	— soggiorni di studio nella Comunità per cittadini di paesi terzi	560 000
	— finanziamento di iniziative culturali d'interesse europeo	55 000
	— borse di studio attribuite ai giovani universitari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi dell'Istmo centroamericano per effettuare lavori di ricerca in materia di diritti dell'uomo presso servizi aventi una specifica competenza nel settore	p.m.
	Totale	615 000
299		
2990	Stanziamenti concessi ai gruppi di visitatori durante le tornate e in altri periodi, e rimborso per visite di studio, ivi comprese tutte le spese di accoglienza, inquadramento e infrastruttura connesse.	
2991	Stanziamenti concessi alla visita di «moltiplicatori di opinioni» originari degli Stati membri (per esempio, professori, giornalisti, responsabili degli ambienti socioprofessionali, operatori politici, sindacali ed economici, ecc.).	
2992	Stanziamento destinato a mettere a frutto l'aiuto che possono fornire le collettività locali e regionali, moltiplicatrici dirette di opinione presso la popolazione, per sviluppare su larga scala l'informazione sul ruolo e le attività del Parlamento europeo.	
2993	Stanziamento destinato a coprire le spese impegnate per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.	
2994	Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni per l'organizzazionne di un programma di incontri destinato ai giovani delle ultime classi dei collegi e licei della Comunità.	
2995	Stanziamento destinato a rafforzare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale, onde contribuire all'instaurazione di un forte parlamentarismo, dotato degli stanziamenti necessari a livello di personale e di materiale nei prossimi anni. In un primo tempo consentirà di finanziare lo studio dei programmi di cooperazione e le prime operazioni di formazione di funzionari dei parlamenti eletti.	

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
299	*(seguito)*			
2996	Globe-CE			
	Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)		
2998	Relazioni con gli organi rappresentativi degli enti locali			
	Stanziamenti non dissociati	125 000		
	Totale dell'articolo 299	10 490 000	10 535 000	7 216 441,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	11 882 000	11 703 150	7 812 560,—
	Totale del titolo 2	**148 932 766**	**131 765 125**	**107 495 659,—**

(1) Uno stanziamento di 150 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
299	*(seguito)*
2996	*Nuova voce* Stanziamento destinato a contribuire alle spese amministrative ed operative dell'organizzazione Globe-CE.
2998	*Nuova voce* Il Parlamento intende dotarsi di un'unità esterna ai servizi del Segretariato generale, incaricata di organizzare contatti regolari con gli enti locali. Stanziamento destinato a coprire lo stipendio annuo di un esperto e di una segretaria (esterni) come pure le spese di trasferta per eventuali missioni a Strasburgo.

PARLAMENTO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 37			
370	***Spese particolari del Parlamento europeo***			
3700	Spese per le delegazioni parlamentari e le istituzioni previste nel quadro della convenzione di Lomé Stanziamenti non dissociati	385 000	531 000	312 588,—
3702	Spese per la Commissione interparlamentare paritetica prevista nell'ambito dell'associazione con la Turchia Stanziamenti non dissociati	—	102 000	6 657,—
3705	Partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici e alle spese dei membri non iscritti Stanziamenti non dissociati	9 135 000	8 758 000	8 253 000,—
3706	Attività politiche supplementari *Stanziamenti non dissociati*	4 721 000	4 526 000	4 243 000,—
3708	Attività d'informazione Stanziamenti non dissociati	12 000 000	12 000 000	12 000 000,—
3709	Organizzazioni internazionali: quote e contributi Stanziamenti non dissociati	49 004	42 745	38 395,—
	Totale dell'articolo 370	26 290 004	25 959 745	24 853 640,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 37	26 290 004	25 959 745	24 853 640,—
	Totale del titolo 3	**26 290 004**	**25 959 745**	**24 853 640,—**

PARLAMENTO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Commento	
370		
3700	Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative da prevedersi per le delegazioni parlamentari, da un lato, e, dall'altro, per le riunioni semestrali dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nonché per quelle dei suoi gruppi di lavoro.	
	Esso si articola come segue:	
	— delegazioni	155 000
	— paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	205 000
	— varie	25 000
	Totale	385 000
3705	Stanziamento destinato a coprire una partecipazione composta da un «importo base» per gruppo, che è fisso, e da un importo che è in funzione del numero dei membri e delle lingue impiegate.	
3706	Stanziamento destinato a coprire attività diverse da quelle previste alla voce 3705 e alla copertura delle spese per le attività politiche dei membri non iscritti.	
3708	Stanziamento destinato a finanziare le attività d'informazione politica in merito al ruolo e al lavoro del Parlamento europeo, dei suoi gruppi politici e dei suoi membri e dei suoi altri organi.	
3709	Stanziamento destinato a coprire le quote di adesione alle organizzazioni internazionali di cui il Parlamento europeo è membro (IPU, Gruppo 12 +, Associazione dei segretari generali dei parlamenti).	

PARLAMENTO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10 0	34 064 390	17 976 150	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	34 064 390	17 976 150	0,—

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce		Commento			
		Occorre prevedere una riserva per eventuali esigenze di spese dei capitoli, articoli e voci seguenti:			
Voce	1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie *(commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro; gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro)*	328 000		
Voce	1 3 0 1	Spese per missioni *(commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro; gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro)*	347 000		
Articolo	2 5 5	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	480 000		
					1 155 000
Voce	1 1 1 4	Scambio di personale fra il Parlamento europeo e il settore pubblico degli Stati membri			16 000
Capitolo	1 1	Personale *[1 A 7 / A 6 e 1 C 5 / C 4 (unità Stoa)]*:			
		— articolo 1 1 0	85 581		
		— articolo 1 1 3	3 198		
		— articolo 1 1 9	2 621		
					91 400
Articolo	1 4 0	Ristoranti, mense e bar			500 000
Articolo	2 0 5	Sicurezza e sorveglianza degli immobili			2 000 000
Articolo	2 0 9	Altre spese connesse agli immobili			450 000
Capitolo	2 0	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie			20 000 000
Capitolo	2 1	Informatica a telecomunicazioni			5 000 000
Voce	2 2 2 0	Attrezzatura iniziale in materiale e impianti tecnici *(impianti audiovisivi: edificio D 1 a Bruxelles)*			2 862 000
Articolo	2 2 5	Spese di documentazione e di biblioteca *(biblioteca)*			354 990
Voce	2 3 2 1	Differenze di cambio			250 000
Articolo	2 6 1	Programma Stoa			485 000
Voce	2 9 9 1	Sovvenzioni per le spese connesse alla visita di «moltiplicatori di opinioni» originari degli Stati membri			750 000
Voce	2 9 9 6	Globe-CE			150 000
				Totale	34 064 390

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10 1	8 700 000	4 000 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	8 700 000	4 000 000	0,—
	Totale del titolo 10	**42 764 390**	**21 976 150**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**588 794 193**	**512 188 677**	**429 706 145,—**

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento
	Si tratta di una riserva generale per decisioni di bilancio (spese non prevedibili).

SEZIONE II

CONSIGLIO

CONSIGLIO

STATO DELLE ENTRATE

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
4	**IMPOSTE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
40	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
400	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari ed altri agenti**			
	— Consiglio	11 595 000	10 966 815	9 742 703,68
	— Comitato economico e sociale	2 620 503	2 560 283	2 304 166,78
	Totale dell'articolo 400	14 215 503	13 527 098	12 046 870,46
401	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni e del regime di disoccupazione**			
	— Consiglio	6 683 000	6 327 960	5 917 567,98
	— Comitato economico e sociale	1 530 437	1 427 434	1 507 509,62
	Totale dell'articolo 401	8 213 437	7 755 394	7 425 077,60
402	**Prelievo straordinario sulle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti**			
	— Consiglio	2 549 000	2 548 897	2 236 726,12
	— Comitato economico e sociale	p.m.	323 550	533 812,09
	Totale dell'articolo 402	2 549 000	2 872 447	2 770 538,21
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	24 971 216	24 154 939	22 242 486,27
	Totale del titolo 4	**24 971 216**	**24 154 939**	**22 242 486,27**
5	**ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
50	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
500	**Proventi della vendita di beni mobili**			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	4 072,59
	— Comitato economico e sociale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 500	p.m.	p.m.	4 072,59

CONSIGLIO

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
5 0	*(seguito)*			
5 0 2	**Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	0,—
	— Comitato economico e sociale	30 000	35 000	0,—
	Totale dell'articolo 5 0 2	30 000	35 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	30 000	35 000	4 072,59
5 1	PROVENTI DEI FITTI			
5 1 0	**Proventi da fitti di mobilio e di materiale**			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	0,—
	— Comitato economico e sociale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 5 1 0	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	**Proventi dei fitti di beni immobili e delle spese incombenti ai locatari**			
	— Consiglio	9 700	9 000	8 780,55
	— Comitato economico e sociale	1 500	1 500	0,—
	Totale dell'articolo 5 1 1	11 200	10 500	8 780,55
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	11 200	10 500	8 780,55
5 2	REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI			
5 2 0	**Redditi di fondi collocati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione**			
	— Consiglio	300 000	300 000	237 297,79
	— Comitato economico e sociale	150 000	200 000	164 037,65
	Totale dell'articolo 5 2 0	450 000	500 000	401 335,44
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	450 000	500 000	401 335,44
5 3	UTILI DI CAMBIO			
5 3 0	**Utili di cambio**			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	0,—
	— Comitato economico e sociale	—	—	0,—
	Totale dell'articolo 5 3 0	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 3	p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
5 5	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
5 5 0	**Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale**			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	206 916,96
	— Comitato economico e sociale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 5 5 0	p.m.	p.m.	206 916,96
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 5	p.m.	p.m.	206 916,96
	Totale del titolo 5	**491 200**	**545 500**	**621 105,54**
6	**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE E ENTRATE**			
6 1	RIMBORSI DI SPESE VARIE			
6 1 0	**Rimborso di spese sostenute per conto di un'altra istituzione**			
6 1 0 1	Rimborso d'altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 0	p.m.	p.m.	0,—
6 1 1	**Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati**			
6 1 1 0	Contributi da recuperare presso gli Stati che hanno partecipato alle conferenze intergovernative			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 6	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
7	**INTERESSI DI MORA**			
7 0	INTERESSI DI MORA			
7 0 0	**Interessi di mora**			
	— Consiglio	p.m.	p.m.	0,—
	— Comitato economico e sociale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 7 0 0	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 0	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE			
9 0 0	**Entrate varie compreso un contributo simbolico della cooperazione politica europea**			
	— Consiglio	732 000	662 000	728 236,98
	— Comitato economico e sociale	60 000	30 000	75 673,25
	Totale dell'articolo 9 0 0	792 000	692 000	803 910,23
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	792 000	692 000	803 910,23
	Totale del titolo 9	**792 000**	**692 000**	**803 910,23**
	TOTALE GENERALE	**26 254 416**	**25 392 439**	**23 667 502,04**
	di cui per le entrate proprie del Consiglio	**21 868 700**	**20 814 672**	**19 082 302,65**

CONSIGLIO

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
10	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	—	—	0,—
11	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	140 976 000	129 851 542	115 798 505,09
12	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI	3 300 000	2 631 000	2 172 896,30
13	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	2 600 000	1 920 000	2 407 984,86
14	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	485 000	557 000	487 044,15
16	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE	535 000	525 000	479 372,15
17	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	500 000	480 000	488 321,23
	Totale del titolo 1	**148 396 000**	**135 964 542**	**121 834 123,78**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	21 150 000	18 866 000	17 563 395,12
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	10 825 000	10 919 000	9 397 230,62
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	26 425 000	23 718 000	22 778 171,48
24	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	2 300 000	2 220 000	2 049 768,06
25	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	13 691 000	11 311 000	13 699 960,95
27	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	6 438 000	6 534 000	5 832 385,96
28	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	38 500	45 000	38 288,24
29	CONTRATTO RELATIVO AL NUOVO EDIFICIO	66 200 000	92 100 000	42 083 000,—
	Totale del titolo 2	**147 067 500**	**165 713 000**	**113 442 200,43**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
37	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI	51 635 224	48 335 868	44 573 237,98
	Totale del titolo 3	**51 635 224**	**48 335 868**	**44 573 237,98**

CONSIGLIO

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	—	—	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**—**	**—**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**347 098 724**	**350 013 410**	**279 849 562,19**
	di cui per le spese proprie del Consiglio	**295 463 500**	**301 677 542**	**235 276 324,21**

CONSIGLIO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 0			
1 0 2	***Indennità transitorie***			
	Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 0	—	—	0,—
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1 1 0 0	Stipendi base			
	Stanziamenti non dissociati	99 018 000	91 051 623	83 879 658,62
1 1 0 1	Assegni familiari			
	Stanziamenti non dissociati	10 311 000	10 926 236	8 401 311,60
1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)			
	Stanziamenti non dissociati	13 278 000	12 292 274	11 249 761,64
1 1 0 3	Indennità di segreteria			
	Stanziamenti non dissociati	1 416 000	1 203 562	1 299 845,27
	Totale dell'articolo 1 1 0	124 023 000	115 473 695	104 830 577,13
1 1 1	***Altri agenti***			
1 1 1 0	Agenti ausiliari			
	Stanziamenti non dissociati	70 000	90 000	902,28
1 1 1 1	Interpreti ausiliari			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 2	*Agenti locali*			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
	Una riduzione forfettaria del 4 % è stata applicata agli articoli 110, 113, 114, 118 e 119.
	Gli stanziamenti di questo capitolo sono valutati sulla base della tabella dell'organico del Consiglio per l'esercizio.
110	
1100	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis, nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica.
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità dovuta ai funzionari rispondenti alle condizioni stabilite agli articoli suddetti.
1103	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.
111	
1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti assunti in particolare per far fronte ad un aumento di lavoro e per sostituire i funzionari provvisoriamente non in grado di esercitare le loro funzioni (malattia, maternità, ecc.).

CONSIGLIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 1 1	*(seguito)*			
1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	80 000	p.m.	68 373,96
	Totale dell'articolo 1 1 1	150 000	90 000	69 276,24
1 1 2	***Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingue, aggiornamento e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	700 000	650 000	554 318,46
1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione***			
1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	3 358 000	3 096 353	2 303 840,87
1 1 3 1	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	726 000	677 845	583 400,61
1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	1 269,27
	Totale dell'articolo 1 1 3	4 087 000	3 777 198	2 888 510,75
1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
1 1 4 0	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	60 000	69 000	30 964,94
1 1 4 1	Spese di viaggio per ferie annuali Stanziamenti non dissociati	2 264 000	1 968 000	2 004 911,80
1 1 4 2	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	17 000	17 000	13 069,25
1 1 4 4	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	40 000	37 000	32 307,34
1 1 4 5	Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	9 000	9 000	8 428,72
1 1 4 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro o a domicilio Stanziamenti non dissociati	280 000	240 000	257 359,41
1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	330 000	307 000	278 886,88

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
112	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di lingue, di perfezionamento e di aggiornamento. Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale didattico e tecnico destinato alla formazione del personale.
113	
1130	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72 e l'articolo 24 dell'allegato X.
1131	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73, l'articolo 15 dell'allegato VIII e l'articolo 25 dell'allegato X. Le spese in caso di non intervento dell'assicurazione (articolo 73 dello statuto) sono stimate a 67 000 ECU.
1132	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis relativo agli agenti temporanei.
114	
1140	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. I funzionari hanno diritto, per sé e per la loro famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine in occasione delle ferie annuali.
1142	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato al pagamento dell'indennità di alloggio, conformemente alle disposizioni dell'articolo citato, a norma delle quali il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un'indennità di alloggio.
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per spese di trasporto concessa a norma dell'articolo suddetto.
1145	Stanziamento destinato a pagare l'indennità speciale concessa ai funzionari con qualifica di contabile, contabile subordinato o amministratore delle anticipazioni di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
1147	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 bis e 56 ter. Stanziamento destinato al pagamento delle indennità per servizio continuo o a turni o per permanenza sul luogo di lavoro o a domicilio.
1149	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 34 e 70 bis e l'allegato X. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47.

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
114	*(seguito)*			
1149	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 114	3 000 000	2 647 000	2 625 928,34
115	***Lavoro straordinario***			
	Stanziamenti non dissociati	2 200 000	1 900 000	1 920 000,—
117	***Prestazioni di complemento***			
1175	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno			
	Stanziamenti non dissociati	1 600 000	1 150 000	1 398 742,93
	Totale dell'articolo 117	1 600 000	1 150 000	1 398 742,93
118	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1180	Spese varie per l'assunzione del personale			
	Stanziamenti non dissociati	300 000	350 000	298 417,06
1181	Spese di viaggio del personale (comprese quelle dei familiari)			
	Stanziamenti non dissociati	30 000	60 000	17 231,13
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale			
	Stanziamenti non dissociati	300 000	450 000	309 553,40
1183	Spese di trasloco del personale			
	Stanziamenti non dissociati	250 000	300 000	299 988,41

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	*(seguito)*
1149	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire i pagamenti di altre indennità da versare in applicazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello statuto: — articolo 34, paragrafo 2 (indennità di licenziamento di funzionari in prova), — articolo 70 bis (indennità per corsi svolti nel quadro del perfezionamento professionale), — allegato X (spese derivanti dall'assunzione a carico dell'istituzione delle spese di alloggio dei funzionari che prestano servizio a Ginevra), — articolo 47, paragrafo 1 del regime applicabile agli altri agenti (indennità in caso di risoluzione del contratto di agenti temporanei).
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento previsto per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario del personale delle categorie C e D che non hanno potuto essere compensate con tempo libero.
117	
1175	Stanziamento previsto per qualsiasi prestazione eseguita da persone non facenti parte dell'istituzione, compresi: — servizi di sicurezza, — servizi forniti dalla RTT, — personale supplementare per le riunioni a Lussemburgo e a Strasburgo, — personale temporaneo per vari servizi compresa la traduzione.
118	
1180	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33 e l'allegato III. Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di test e di concorsi per l'assunzione del personale (annunci, spese di pubblicazione, spese di convocazione dei candidati, affitto di sale, di mobilio, di macchinari, visite mediche di assunzione effettuate all'esterno, ecc.).
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio dovute agli agenti in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio. Esso copre altresì le spese di viaggio dei loro familiari.
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, pari a due stipendi base mensili per i funzionari che hanno diritto all'assegno di famiglia e a uno stipendio base mensile per gli altri.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

CONSIGLIO

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 1 2 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 1 8	*(seguito)*			
1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	120 000	290 000	104 809,84
	Totale dell'articolo 1 1 8	1 000 000	1 450 000	1 029 999,84
1 1 9	***Stanziamento per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
1 1 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	560 000	380 000	481 151,40
1 1 9 1	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	3 656 000	2 333 649	0,—
	Totale dell'articolo 1 1 9	4 216 000	2 713 649	481 151,40
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 1	140 976 000	129 851 542	115 798 505,09
	CAPITOLO 1 2			
1 2 1	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1 2 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee Stanziamenti non dissociati	480 000	331 000	216 532,97
1 2 1 5	Indennità per cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	2 820 000	2 300 000	1 956 363,33
	Totale dell'articolo 1 2 1	3 300 000	2 631 000	2 172 896,30
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 2	3 300 000	2 631 000	2 172 896,30

CONSIGLIO

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Commento
118	*(seguito)*
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'indennità giornaliera di cui al citato articolo.
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari e alle ore di lavoro straordinario dei funzionari.
1191	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti di questo capitolo.
121	
1210	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50.
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).

CONSIGLIO

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie***			
1301	Spese di missioni Stanziamenti non dissociati	2 600 000	1 920 000	2 407 984,86
	Totale dell'articolo 130	2 600 000	1 920 000	2 407 984,86
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	2 600 000	1 920 000	2 407 984,86
	CAPITOLO 14			
140	***Ristoranti, mense e bar***			
1400	Spese di funzionamento corrente di ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	230 000	310 000	274 135,81
1401	Spese di trasformazione e di rinnovo degli impianti di ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000	74 939,79
	Totale dell'articolo 140	330 000	410 000	349 075,60
141	***Servizio medico*** Stanziamenti non dissociati	155 000	147 000	137 968,55
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	485 000	557 000	487 044,15
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari*** Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	14 999,99
161	***Relazioni sociali tra il personale*** Stanziamenti non dissociati	90 000	140 000	133 999,99
162	***Altri interventi di carattere sociale*** Stanziamenti non dissociati	70 000	45 000	41 872,17

CONSIGLIO

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
130	
1301	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni e trasferte del personale.
140	
1401	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 500 ECU.
141	Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'ambulatorio, nonché le spese relative alle visite mediche e quelle da prevedere a titolo delle commissioni di invalidità.
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore di funzionari e agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle relazioni sociali tra il personale.
162	Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi sociali. Esso consente inoltre di rimborsare, nei limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente ammessi a *livello nazionale nel paese di residenza* o di origine, spese di natura diversa dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti da un handicap e debitamente giustificate.

CONSIGLIO

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
163	***Servizi sociali a carattere interistituzionale*** Stanziamenti non dissociati	360 000	325 000	288 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	535 000	525 000	479 372,15
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza*** Stanziamenti non dissociati	500 000	480 000	488 321,23
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	500 000	480 000	488 321,23
	Totale del titolo 1	**148 396 000**	**135 964 542**	**121 834 123,78**

CONSIGLIO

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
163	Stanziamento destinato a coprire la quota del Consiglio per le spese per il Centro per l'infanzia (da pagare alla Commissione).

CONSIGLIO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 20				
200	***Affitti***	Stanziamenti non dissociati	14 256 000	12 750 000	11 399 999,81
201	***Assicurazioni***	Stanziamenti non dissociati	44 000	41 000	29 229,08
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***	Stanziamenti non dissociati	1 280 000	1 125 000	1 048 078,95
203	***Pulizia e manutenzione***	Stanziamenti non dissociati	4 000 000	3 475 000	3 544 780,70
204	***Sistemazione dei locali***	Stanziamenti non dissociati	1 250 000	1 075 000	1 304 853,93

CONSIGLIO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento	
200	Stanziamento destinato al pagamento degli affitti e delle imposte relative agli edifici occupati dal Consiglio, nonché dell'affitto di sale, di un magazzino e di parking:	
	— locali occupati a Bruxelles:	
	— affitto	12 146 000
	— imposta fondiaria	1 350 000
	— locali occupati a Lussemburgo (Kirchberg)	295 000
	— locali occupati a Ginevra	390 000
	— affitto di sale di riunione in occasione di sessioni e missioni fuori sede	75 000
	Totale	14 256 000
201	Stanziamento destinato al pagamento dei premi dei contratti con le compagnie di assicurazioni per gli edifici occupati dal Consiglio.	
202	Stanziamento destinato al pagamento delle spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.	
203	Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione elencate qui di seguito: — pulizia di uffici, laboratori e magazzini (comprese tendine, tende, tappeti, avvolgibili, ecc.), — rinnovo di tende, tendine e tappeti usati, — lavori di tinteggiatura e di segnaletica, — vari lavori di manutenzione, quali riattamento di soffitti e pareti, — lavori di riparazione degli impianti tecnici, — forniture tecniche, — contratti per la manutenzione delle varie attrezzature tecniche (aria condizionata, riscaldamento, dispositivi antincendio).	
204	Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'esecuzione dei seguenti lavori di sistemazione: — sistemazione degli uffici secondo le esigenze funzionali, — estensione della rete elettrica per le apparecchiature informatiche, — impianto di climatizzazione per le apparecchiature informatiche, — bar Charlemagne: potenziamento del sistema d'estrazione, — cucine: adattamento delle apparecchiature tecniche ai requisiti d'igiene, — impianto di climatizzazione supplementare al servizio tecnico, — miglioramento della sicurezza (cabina ad alta tensione), — miglioramento della climatizzazione e dell'illuminazione delle sale di riunione, — ristrutturazione delle centrali dattilografiche per trattamento di testi, — sostituzione dei vetri nelle centrali dattilografiche con vetri thermopane, — sistemazione dei locali del servizio di sicurezza.	

CONSIGLIO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
208	***Spese preliminari all'acquisto di beni immobiliari o alla costruzione di immobili***			
	Stanziamenti non dissociati	320 000	400 000	236 452,65
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	21 150 000	18 866 000	17 563 395,12
	CAPITOLO 22			
220	***Macchine per ufficio***			
2200	Attrezzatura iniziale di macchine per ufficio			
	Stanziamenti non dissociati	15 000	p.m.	12 360,53
2201	Rinnovamento di macchine per ufficio			
	Stanziamenti non dissociati	40 000	58 000	65 417,36
2202	Noleggio di macchine per ufficio			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	2 000	0,—
2203	Manutenzione, utilizzazione e riparazione di macchine per ufficio			
	Stanziamenti non dissociati	35 000	40 000	47 000,—
	Totale dell'articolo 220	90 000	100 000	124 777,89
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale per mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	495 000	420 000	367 213,73
2211	Rinnovamento di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	125 000	140 000	104 683,61
2212	Noleggio di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	5 000	4 000	0,—
2213	Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	25 000	36 000	27 674,85
	Totale dell'articolo 221	650 000	600 000	499 572,19
222	***Materiale e impianti tecnici***			
2220	Attrezzatura iniziale per materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	1 920 000	985 000	1 489 822,97

CONSIGLIO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
208	Stanziamento destinato, in particolare, a coprire le spese per l'assistenza di esperti nell'ambito degli studi del nuovo edificio del Consiglio.
220	
2201	Stanziamento destinato al rinnovo di una parte: — delle macchine da scrivere che hanno almeno 9 anni, — delle calcolatrici che hanno almeno 9 anni, — dei dittafoni che hanno almeno 9 anni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 250 ECU.
2202	Voce destinata a coprire il noleggio di varie macchine calcolatrici e da scrivere per missioni all'estero o manifestazioni speciali a Bruxelles.
2203	Stanziamento destinato a consentire la manutenzione delle macchine da scrivere, delle macchine calcolatrici e dei dittafoni.
221	
2210	Stanziamento destinato all'acquisto di mobilio e di mobilio speciale.
2211	Stanziamento destinato al rinnovo di una parte del mobilio acquistato da almeno 15 anni o non riparabile. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
2212	Stanziamento destinato al noleggio di mobilio per missioni e riunioni al di fuori dei locali del Consiglio.
2213	Stanziamento destinato alla riparazione, al restauro e alla rimessa in uso del mobilio.
222	
2220	Stanziamento destinato all'acquisto di materiale e impianti tecnici destinati ai seguenti servizi: — riprografia/diffusione, — conferenze, — sicurezza,

CONSIGLIO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
222	*(seguito)*				
2220	*(seguito)*				
2221	Rinnovamento di materiale e impianti tecnici	Stanziamenti non dissociati	710 000	125 000	332 940,88
2222	Noleggio di materiale e impianti tecnici	Stanziamenti non dissociati	3 470 000	5 100 000	3 579 748,34
2223	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici	Stanziamenti non dissociati	1 800 000	2 000 000	1 498 493,29
2224	Spese per studi	Stanziamenti non dissociati	1 800 000	1 640 000	1 518 634,38
	Totale dell'articolo 222		9 700 000	9 850 000	8 419 639,86
223	***Mezzi di trasporto***				
2230	Attrezzatura iniziale per materiale di trasporto	Stanziamenti non dissociati	20 000	45 000	0,—
2231	Rinnovo di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	50 000	8 000	42 726,61
2232	Noleggio di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	37 999,82
2233	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	35 000	36 000	37 000,—
	Totale dell'articolo 223		145 000	129 000	117 726,43
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	Stanziamenti non dissociati	92 000	92 000	93 835,07
2252	Abbonamenti a giornali e periodici	Stanziamenti non dissociati	96 000	96 000	103 996,27
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa	Stanziamenti non dissociati	38 000	38 000	27 696,84

CONSIGLIO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
222	*(seguito)*
2220	*(seguito)* — servizi telecomunicazioni, — nuove tecnologie.
2221	Stanziamento destinato a coprire il programma di rinnovo del materiale e degli impianti tecnici nei seguenti servizi: — riprografia/diffusione, — sicurezza, — telecomunicazioni, — conferenze, — archivi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 000 ECU.
2222	Stanziamento destinato a coprire il noleggio delle seguenti apparecchiature: — materiale legato alle nuove tecnologie, — telecopiatrici (collegamento con Ginevra, Lussemburgo, Strasburgo, altre istituzioni e fra diversi edifici), distribuzione rapida di facsimili, — materiale noleggiato in missioni all'estero (in particolare cabine ed apparecchiature per l'interpretazione).
2223	Stanziamento destinato alla manutenzione di materiali e impianti tecnici utilizzati nei diversi servizi.
2224	Stanziamento destinato a coprire le spese di studio, di sviluppo e di acquisto di software d'applicazione per la realizzazione del piano «nuove tecnologie».
223	
2230	Stanziamento destinato all'acquisto di un'autovettura di servizio supplementare.
2231	Stanziamento destinato al rinnovo di un'autovettura di servizio, di un camioncino e di un break. L'importo delle entrate che possono essere dedotte è stimato a 4 000 ECU.
2232	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di noleggio di autoveicoli qualora fosse impossibile ricorrere ai mezzi di trasporto di cui dispone il Consiglio, soprattutto in occasione di missioni.
225	
2250	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere necessarie ai servizi del Consiglio.
2253	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento alle agenzie stampa con telescrivente.

CONSIGLIO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
225	*(seguito)*			
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	10 000	10 000	9 986,07
2255	Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	0,—
	Totale dell'articolo 225	240 000	240 000	235 514,25
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	10 825 000	10 919 000	9 397 230,62
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	2 400 000	2 400 000	2 245 221,72
232	***Oneri finanziari***			
2320	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	25 000	8 000	17 999,99
2321	Differenze di cambio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2329	Altri oneri finanziari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 232	25 000	8 000	17 999,99

CONSIGLIO

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
225	*(seguito)*
2254	Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura ed altre, indispensabile per la conservazione delle opere e dei periodici.
2255	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a questi servizi.
230	Stanziamento destinato a coprire le spese per cancelleria e materiale per ufficio quali: — carta offset, — cancelleria e forniture per gli uffici (forniture correnti), — forniture per la spedizione della posta (buste, carta da imballaggio, piastrine per l'affrancatrice della posta), — stampe, — forniture per il laboratorio di riproduzione dei documenti (inchiostri, lastre offset, pellicole e prodotti chimici per la preparazione di lastre), — forniture per registrazioni di riunioni e supporti magnetici per macchine da scrivere automatiche e per calcolatori, — forniture per la diffusione e il servizio degli archivi, — forniture per il servizio sicurezza e il servizio conferenze, — spese per fotocopie e canoni, — carta xerografica. L'importo delle entrate, risultanti dalla vendita di forniture per ufficio e di materiale da riutilizzare, che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
232	
2320	Stanziamento destinato a coprire spese bancarie (commissione, aggi, spese varie).

CONSIGLIO

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
233	***Spese di contenzioso***	Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000	134 738,36
234	***Risarcimento danni***				
2340	Risarcimento danni	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2341	Indennizzi	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 234		p.m.	p.m.	0,—
235	***Altre spese di funzionamento***				
2350	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	65 000	60 000	50 296,55
2351	Tenute di servizio e abiti da lavoro	Stanziamenti non dissociati	150 000	95 000	90 000,—
2352	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	105 000	130 000	129 000,—
2353	Trasloco di servizi e trasporto di materiale in occasione di conferenze	Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000	84 935,68
2359	Altre spese di funzionamento	Stanziamenti non dissociati	30 000	25 000	25 979,18
	Totale dell'articolo 235		450 000	410 000	380 211,41
239	***Prestazioni tra istituzioni — Servizio comune «interpretazione-conferenze»***	Stanziamenti non dissociati	23 400 000	20 750 000	20 000 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 23		26 425 000	23 718 000	22 778 171,48
	CAPITOLO 24				
240	***Spese postali e di porto***	Stanziamenti non dissociati	520 000	520 000	484 966,68

CONSIGLIO

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
233	Stanziamento destinato a coprire le spese che potrebbero derivare dal ricorso all'assistenza di avvocati o di altri esperti in qualità di consiglieri. Lo stanziamento deve anche consentire di coprire le spese che possono essere messe a carico del Consiglio dalla Corte di giustizia.
235	
2350	Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione che non siano quelle relative agli immobili imputate all'articolo 201.
2351	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto delle tenute di servizio per il servizio conferenze e per il servizio sicurezza, dell'equipaggiamento da lavoro del personale dei laboratori e dei servizi interni e per la riparazione e manutenzione delle tenute.
2352	Stanziamento destinato alla copertura delle spese di bevande e di eventuali spuntini serviti in occasione di riunioni.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di trasporto di materiale in occasione delle sessioni del Consiglio e dei Consigli di associazione, nonché le manutenzioni interne.
239	Stanziamento destinato al pagamento delle prestazioni fornite al Consiglio dagli interpreti della Commissione.

CONSIGLIO

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
241	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	1 780 000	1 700 000	1 564 801,38
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	2 300 000	2 220 000	2 049 768,06
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale***			
2501	Riunioni e convocazioni in generale Stanziamenti non dissociati	13 631 000	11 251 000	13 641 000,—
2502	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni del comitato permanente dell'occupazione Stanziamenti non dissociati	35 000	35 000	34 999,97
	Totale dell'articolo 250	13 666 000	11 286 000	13 675 999,97
255	***Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi o riunioni*** Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	23 960,98
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	13 691 000	11 311 000	13 699 960,95
	CAPITOLO 27			
270	***Gazzetta ufficiale*** Stanziamenti non dissociati	6 100 000	6 200 000	5 530 101,02
271	***Pubblicazioni***			
2710	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	272 312,47

CONSIGLIO

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
241	Per tali previsioni si è tenuto conto dei valori di reimpiego al momento del recupero delle spese per comunicazioni telefoniche e telegrafiche. L'importo delle recuperazioni che possono essere reimpiegate è stimato a 375 000 ECU.
250	
2501	Stanziamento destinato al pagamento delle spese di viaggio sostenute dalla presidenza e dalle delegazioni in occasione delle sessioni del Consiglio e di riunioni che si svolgono presso il Consiglio.
270	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 600 000 ECU.
271	
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese per pubblicazioni in nove lingue, conformemente alle disposizioni della decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'istituzione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19). L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.

CONSIGLIO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 28 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

CAPITOLO 29 — CONTRATTO RELATIVO AL NUOVO EDIFICIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
271	*(seguito)*			
2719	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 271	300 000	300 000	272 312,47
273	***Formazione dei giovani in uno spirito europeo***			
2733	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	38 000	34 000	29 972,47
	Totale dell'articolo 273	38 000	34 000	29 972,47
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	6 438 000	6 534 000	5 832 385,96
	CAPITOLO 28			
280	***Sovvenzioni e partecipazioni*** Stanziamenti non dissociati	38 500	45 000	38 288,24
	TOTALE DEL CAPITOLO 28	38 500	45 000	38 288,24
	CAPITOLO 29			
297	***Contratto tra il Consiglio e il Belgio relativo alla costruzione a Bruxelles del futuro edificio destinato al Consiglio e ai suoi servizi*** Stanziamenti non dissociati	66 200 000	92 100 000	42 083 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	66 200 000	92 100 000	42 083 000,—
	Totale del titolo 2	**147 067 500**	**165 713 000**	**113 442 200,43**

CONSIGLIO

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 28 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

CAPITOLO 29 — CONTRATTO RELATIVO AL NUOVO EDIFICIO

Articolo Voce	Commento
273	
2733	Stanziamento destinato a coprire le spese per la realizzazione di tirocini nei servizi del Consiglio.
280	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione del Consiglio alle spese di talune associazioni le cui attività hanno un legame diretto con quelle delle istituzioni comunitarie.

CONSIGLIO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 3 7 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 3 7			
3 7 3	***Comitato economico e sociale***			
	Stanziamenti non dissociati	51 635 224	48 335 868	44 573 237,98
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 7	51 635 224	48 335 868	44 573 237,98
	Totale del titolo 3	**51 635 224**	**48 335 868**	**44 573 237,98**

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Commento
373	Vedi allegato della presente sezione.

CONSIGLIO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10 0	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	—	—	0,—
	CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	—	—	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**347 098 724**	**350 013 410**	**279 849 562,19**
	di cui per le spese proprie del Consiglio	**295 463 500**	**301 677 542**	**235 276 324,21**

CONSIGLIO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

ALLEGATO

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

STATO DELLE ENTRATE

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
4	**TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
4 0	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
4 0 0	**Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti**	2 620 503	2 560 283	2 304 166,78
4 0 1	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni**	1 530 437	1 427 434	1 507 509,62
4 0 2	**Prelievi sulle retribuzioni**	p.m.	323 550	533 812,09
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 0	4 150 940	4 311 267	4 345 488,49
	Totale del titolo 4	4 150 940	4 311 267	4 345 488,49
5	**ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
5 0	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
5 0 0	**Vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	0,—
5 0 1	**Vendita di beni immobili**	—	—	0,—
5 0 2	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	30 000	35 000	
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	30 000	35 000	0,—
5 1	FITTI			
5 1 0	***Fitti di mobilio, di materiale***	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	**Fitti di beni immobili e spese locative**	1 500	1 500	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	1 500	1 500	0,—
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	150 000	200 000	164 037,65
5 3	UTILI DI CAMBIO	—	—	0,—
5 5	TRASFERIMENTO O RISCATTO DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 5	**181 500**	**236 500**	**164 037,65**

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
7	**INTERESSI DI MORA E AMMENDE**			
7 0	INTERESSI DI MORA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE	60 000	30 000	75 673,25
	Totale del titolo 9	**60 000**	**30 000**	**75 673,25**
	TOTALE GENERALE	**4 392 440**	**4 577 767**	**4 585 199,39**

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
10	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	52 500	51 200	40 656,65
11	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	32 125 224	29 812 668	27 511 871,38
12	PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI	420 000	845 000	698 026,99
13	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	205 000	215 000	215 665,81
14	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	87 000	88 000	97 941,26
15	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
16	SPESE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI	85 000	73 000	69 708,97
17	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	30 000	30 000	29 998,32
	Totale del titolo 1	**33 004 724**	**31 114 868**	**28 663 869,38**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 330 000	3 985 500	3 484 138,55
21	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	455 000	410 000	409 776,07
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 094 000	1 841 000	1 955 716,64
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	3 897 000	3 424 000	3 461 426,40
24	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	535 000	500 000	396 230,37
25	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	6 416 000	6 156 000	5 443 847,22
26	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	37 000	35 000	40 000,—
27	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	764 000	687 000	715 733,35
29	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	2 500	2 500	2 500,—
	Totale del titolo 2	**18 530 500**	**17 041 000**	**15 909 368,60**
10	**ALTRE SPESE**			
100	STANZIAMENTI ACCANTONATI	100 000	180 000	0,—

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**100 000**	**180 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**51 635 224**	**48 335 868**	**44 573 237,98**

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 0			
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	17 000	16 200	14 999,88
	Totale dell'articolo 1 0 0	17 000	16 200	14 999,88
1 0 1	***Copertura dei rischi di malattia e di infortunio ed altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	9 656,77
1 0 5	***Corsi di lingue per i membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	15 500	15 000	16 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 0	52 500	51 200	40 656,65
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1 1 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	22 673 143	20 925 221	19 936 138,14
1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	2 455 501	2 307 673	2 010 171,52
1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	3 005 552	2 975 843	2 642 771,92

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
100	
1003	Stanziamento destinato a coprire le indennità corrisposte al presidente e ai vicepresidenti del Comitato economico e sociale.
101	Stanziamento destinato a coprire il premio della polizza di assicurazione malattia e infortuni per i membri del Comitato economico e sociale.
105	Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di iscrizione ai corsi di lingue per i membri del Comitato economico e sociale.
	Una riduzione forfettaria del 4 % è stata applicata agli stanziamenti di questo capitolo.
110	I calcoli per la determinazione degli stanziamenti di questo articolo sono basati sulle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti.
1100	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento calcolato sulla base della tabella dell'organico autorizzato per l'esercizio.
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 67. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica.
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità corrisposta ai funzionari che ottemperano alle condizioni di cui all'articolo citato.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
110	*(seguito)*				
1103	Indennità di segreteria	Stanziamenti non dissociati	235 000	231 813	219 854,88
		Totale dell'articolo 110	28 369 196	26 440 550	24 808 936,46
111	***Altri agenti***				
1110	Agenti ausiliari	Stanziamenti non dissociati	840 000	830 000	896 689,96
1111	Interpreti ausiliari	Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
1112	Agenti locali	Stanziamenti non dissociati	10 000	—	0,—
		Totale dell'articolo 111	850 000	830 000	896 689,96
112	***Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingue, aggiornamento e informazione del personale***	Stanziamenti non dissociati	110 000	110 000	95 000,—
113	***Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali***				
1130	Copertura dei rischi di malattia	Stanziamenti non dissociati	770 886	713 031	562 080,17
1131	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali	Stanziamenti non dissociati	151 910	155 508	135 524,41
1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	Stanziamenti non dissociati	14 000	16 300	13 492,33
		Totale dell'articolo 113	936 796	884 839	711 096,91
114	***Assegni e indennità varie***				
1140	Assegni di nascita e di decesso	Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	1 131,38
1141	Spese di viaggio per ferie annuali	Stanziamenti non dissociati	456 700	400 000	429 444,61

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
110	*(seguito)*
1103	Stanziamento destinato a coprire l'indennità accordata ai funzionari della categoria C titolari di posti di stenodattilografo e di dattilografo.
111	
1110	Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti ausiliari e la relativa quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione. Detti agenti vengono assunti per far fronte a periodi di lavoro particolarmente intenso e per sostituire i funzionari che non possono assolvere le loro mansioni (malattia, maternità, aspettativa, lavoro a tempo parziale).
1112	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, segnatamente l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per quanto riguarda gli agenti locali.
112	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di lingue, di perfezionamento e di riconversione. Esso copre anche l'acquisto di materiale didattico e tecnico destinato alla formazione del personale.
113	
1130	Stanziamento destinato a coprire il versamento, da parte dell'istituzione, del contributo al regime comune di assicurazione malattia.
1131	Stanziamento destinato a coprire i rischi di infortunio e di malattie professionali del personale.
1132	Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
114	
1140	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire la corresponsione degli assegni previsti agli articoli citati.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Il funzionario ha diritto, per sé e per la sua famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
114	*(seguito)*			
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
1143	Indennità forfettarie di funzione Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	7 000	6 500	5 515,61
1145	Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	12 300	9 500	9 828,—
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	—	0,—
	Totale dell'articolo 114	480 000	420 000	445 919,60
115	***Ore di lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	75 000	75 000	98 932,74
117	***Prestazioni di complemento***			
1170	Interpreti indipendenti del servizio comune «interpretazione-conferenze» Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
1172	Operatori di conferenza provvisori del servizio comune «interpretazione-conferenze» Stanziamenti non dissociati	13 500	13 000	7 870,73
1175	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno Stanziamenti non dissociati	166 500	165 000	154 206,98
	Totale dell'articolo 117	180 000	178 000	162 077,71
118	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1180	Spese varie per l'assunzione Stanziamenti non dissociati	72 000	106 350	56 825,04
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	10 000	17 150	8 246,40

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	*(seguito)*
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di trasporto concessa in virtù dell'articolo citato.
1145	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 75. Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, di contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 dell'allegato VI. Questo stanziamento si articola come segue: — indennità forfettaria a norma dello statuto per 7 autisti e 4 telefonisti 57 000 — indennità orarie per lavoro straordinario dei funzionari di categoria C e D, che non può essere compensato, come previsto, con giorni di congedo 18 000 Totale 75 000
117	
1172	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di operatori di conferenza, su richiesta del Comitato economico e sociale, in caso di sovraccarico di lavoro.
1175	Stanziamento destinato a coprire tutte le prestazioni svolte saltuariamente da persone non legate all'istituzione.
118	
1180	Stanziamento destinato a coprire le spese per la convocazione, per la pubblicazione degli annunci e per la visita medica d'assunzione dovute all'organizzazione di concorsi per l'assunzione del personale.
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
118	*(seguito)*			
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	100 000	80 700	94 980,—
1183	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	70 000	65 100	67 289,38
1184	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	70 000	80 700	63 264,24
	Totale dell'articolo 118	322 000	350 000	290 605,06
119	***Stanziamenti per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	2 612,94
1191	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	802 232	524 279	0,—
	Totale dell'articolo 119	802 232	524 279	2 612,94
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	32 125 224	29 812 668	27 511 871,38
	CAPITOLO 12			
121	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1210	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee Stanziamenti non dissociati	107 000	170 000	200 153,35
1215	Indennità per cessazione definitiva dalle funzioni Stanziamenti non dissociati	313 000	675 000	497 873,64
	Totale dell'articolo 121	420 000	845 000	698 026,99
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	420 000	845 000	698 026,99

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Commento
118	*(seguito)*
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII.
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
1191	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.
121	
1210	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV.
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie***			
	Stanziamenti non dissociati	205 000	215 000	215 665,81
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	205 000	215 000	215 665,81
	CAPITOLO 14			
140	***Ristorante, mense e bar***			
1400	Spese per il funzionamento corrente dei ristoranti, delle mense e dei bar			
	Stanziamenti non dissociati	22 000	28 000	27 957,34
1401	Spese di trasformazione e di rinnovo delle attrezzature dei ristoranti, delle mense e dei bar			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 140	22 000	28 000	27 957,34
141	***Servizio medico***			
	Stanziamenti non dissociati	65 000	60 000	69 983,92
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	87 000	88 000	97 941,26
	CAPITOLO 15			
152	***Scambio di funzionari tra le Comunità e i settori pubblico e privato***			
1520	Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Commento
130	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese supplementari o eccezionali sostenute nel corso di una missione.
140	
1400	Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante del Comitato economico e sociale.
141	Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale di tutti gli agenti, nonché le spese di gestione dell'ambulatorio medico.
152	
1520	Voce destinata a coprire l'eventuale partecipazione alle spese sostenute da funzionari delle amministrazioni nazionali e agenti del settore privato che partecipano agli scambi e, in particolare, le relative spese di viaggio.

CONSIGLI
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI *(seguito)*

CAPITOLO 16 — SPESE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
152	*(seguito)*				
1521	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ai servizi nazionali e internazionali	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo 152	p.m.	p.m.	0,—
		TOTALE DEL CAPITOLO 15	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 16				
160	***Aiuti straordinari***	Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	739,44
161	***Relazioni sociali fra il personale***	Stanziamenti non dissociati	15 000	20 000	20 000,—
162	***Altri interventi sociali***	Stanziamenti non dissociati	16 000	10 000	8 969,53
163	***Asili nido, giardini d'infanzia e doposcuola***	Stanziamenti non dissociati	45 000	41 000	40 000,—
164	***Aiuti per i disabili***	Stanziamenti non dissociati	7 000		
		TOTALE DEL CAPITOLO 16	85 000	73 000	69 708,97

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI *(seguito)*

CAPITOLO 16 — SPESE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI

Articolo Voce	Commento
152	*(seguito)*
1521	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Voce destinata a consentire il rimborso delle spese supplementari che i funzionari delle Comunità devono sostenere a motivo dello scambio.
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e agenti che si trovano in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamento destinato a stimolare e a sostenere finanziariamente ogni iniziativa atta a promuovere i rapporti sociali tra i membri del personale. Esso copre altresì la quota destinata a contribuire alla promozione delle attività sociali, sportive, pedagogiche e culturali del centro interistituzionale europeo di Overijse.
162	Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore dei membri del personale, diversi da quelli da imputare sugli altri articoli del presente capitolo (colonie climatiche, aiuti familiari, ecc.).
163	Stanziamento destinato a coprire la quota del Comitato economico e sociale nelle spese relative agli asili nido, ai giardini d'infanzia e doposcuola.
164	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai disabili seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	21 500	21 500	21 498,34
1701	Spese per ricevimenti e di rappresentanza del personale Stanziamenti non dissociati	8 500	8 500	8 499,98
	Totale dell'articolo 170	30 000	30 000	29 998,32
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	30 000	30 000	29 998,32
	Totale del titolo 1	**33 004 724**	**31 114 868**	**28 663 869,38**

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
170	
1700	Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza sostenute dal presidente e taluni membri dell'istituzione.
1701	Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza sostenute da taluni funzionari nell'interesse dell'istituzione.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 20				
200	***Affitti***	Stanziamenti non dissociati	2 580 000	2 418 000 (1)	1 965 000,—
201	***Assicurazioni***	Stanziamenti non dissociati	55 000	40 000	42 939,39
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***	Stanziamenti non dissociati	210 000	200 000	172 613,45
203	***Pulizia e manutenzione***	Stanziamenti non dissociati	760 000	747 500	728 758,11
204	***Sistemazione dei locali***	Stanziamenti non dissociati	220 000	160 000	179 917,73

(1) Uno stanziamento di 30 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento		
200	Lo stanziamento deve provvedere alle spese previste nei contratti per l'affitto degli immobili occupati dal Comitato economico e sociale.		
	Esso si articola come segue:		
	— edificio Mont des Arts		771 780
	— edificio Ravenstein		600 025
	— Palais des Congrès		267 568
	— Galerie Ravenstein		460 345
	— parcheggio Albertine		265 910
	— imposte sugli immobili		214 372
		Totale	2 580 000
201	Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni incendio, responsabilità civile, furto, rottura vetri.		
202	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— acqua		16 000
	— elettricità		105 000
	— riscaldamento		89 000
		Totale	210 000
203	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— pulizia e manutenzione degli uffici		590 000
	— materiale tecnico		23 000
	— manutenzione degli ascensori		15 000
	— manutenzione degli impianti di condizionamento d'aria		70 000
	— lavori di verniciatura		40 000
	— lavori idraulici e di vetreria		17 000
	— oneri per affitti		5 000
		Totale	760 000
204	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— nuova sistemazione di locali e pareti divisorie in seguito all'affitto di nuovi locali		165 000
	— ripristino di sale di riunione		55 000
		Totale	220 000

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
205	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	500 000	420 000	394 909,87
208	***Altre spese*** Stanziamenti non dissociati	5 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	4 330 000	3 985 500	3 484 138,55
	CAPITOLO 21			
211	***Rete informatica*** Stanziamenti non dissociati	220 000	200 000	159 996,73
214	***Lavori di analisi e di programmazione, analisi preliminari e progetti speciali affidati a terzi*** Stanziamenti non dissociati	235 000	210 000	249 779,34
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	455 000	410 000	409 776,07
	CAPITOLO 22			
220	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
2200	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	110 000	60 000	16 855,99
2201	Rinnovo di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	175 000	140 000	106 453,06
2202	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	220 000	200 000	201 377,80
2203	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	400 000	330 000	375 360,31

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento	
205	Questo stanziamento si articola come segue:	
	— sorveglianza locali	425 000
	— noleggio di estintori	17 000
	— spese correnti	30 000
	— lavori per migliorare la sicurezza negli uffici	20 000
	— programma di prevenzione «igiene e sicurezza»	8 000
	Totale	500 000
208	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato agli studi preliminari relativi all'occupazione di un nuovo edificio.	
211	Stanziamento destinato a coprire i costi di acquisto, noleggio e manutenzione del minicalcolatore e del suo software, nonché del materiale, delle forniture e della documentazione relativi.	
214	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno e i lavori affidati al di fuori dell'istituzione.	
220		
2200	Stanziamento destinato a coprire, in particolare, gli acquisti di un sistema per cucitura a sella e per una raccoglitrice.	
2201	Stanziamento destinato a coprire, in particolare, la sostituzione di un impianto completo per l'interpretazione simultanea e di una macchina offset.	
2202	Stanziamento destinato a coprire l'affitto del centralino telefonico.	
2203	Stanziamento destinato alla manutenzione, tra l'altro, delle macchine di riproduzione e degli impianti d'interpretazione simultanea nonché al pagamento dei canoni per il centralino telefonico.	

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
220	*(seguito)*				
2204	Automazione degli uffici	Stanziamenti non dissociati	950 000	875 000	1 018 268,65
		Totale dell'articolo 220	1 855 000	1 605 000	1 718 315,81
221	***Mobilio***				
2210	Attrezzatura iniziale per mobilio	Stanziamenti non dissociati	80 000	95 000	133 931,66
2211	Rinnovo di mobilio	Stanziamenti non dissociati	42 000	40 000	488,90
2212	Noleggio di mobilio	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio	Stanziamenti non dissociati	7 000	5 000	5 504,14
		Totale dell'articolo 221	129 000	140 000	139 924,70
223	***Mezzi di trasporto***				
2230	Attrezzatura iniziale di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	p.m.	—	0,—
2231	Rinnovo dei mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	4 000	—	9 827,78
2232	Noleggio di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	6 000	6 000	2 074,02
2233	Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	30 000	24 000	24 758,16
		Totale dell'articolo 223	40 000	30 000	36 659,96
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
2250	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri	Stanziamenti non dissociati	25 000	26 000	24 550,25
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione	Stanziamenti non dissociati	5 000	6 000	1 368,38
2252	Abbonamenti a giornali e periodici	Stanziamenti non dissociati	21 000	22 000	24 339,59
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa	Stanziamenti non dissociati	10 000	7 500	6 840,57
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca	Stanziamenti non dissociati	4 000	4 500	3 717,38

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
220	*(seguito)*
2204	Stanziamento destinato a coprire in particolare i costi di acquisto, noleggio e manutenzione relativi al sistema integrato di produzione di documenti comprendente una memoria centrale, tastiere-video per la consultazione, trattamento, raccolta e gestione di testi, nonché di stampatrici.
221	
2210	Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura supplementare per determinati uffici e servizi tecnici.
2211	Stanziamento destinato a coprire il rinnovo d'una parte del mobilio vecchio almeno di quindici anni e di quello non riparabile.
2213	Stanziamento destinato a coprire la verniciatura, la manutenzione e la riparazione dei mobili.
223	
2231	Stanziamento destinato a coprire la sostituzione del camioncino.
2232	Stanziamento destinato a consentire di noleggiare tassì e autovetture, segnatamente fuori della sede del segretariato e nei casi in cui non è possibile disporre di un mezzo di trasporto del Comitato economico e sociale.
2233	Stanziamento destinato a coprire l'assicurazione e la manutenzione delle vetture di servizio del Comitato economico e sociale.
225	
2250	Stanziamento destinato a coprire gli acquisti correnti di libri e dizionari per le varie divisioni linguistiche e per la biblioteca dei membri del Comitato economico e sociale.
2251	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di materiale speciale di biblioteca.
2252	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti a quotidiani, periodici e pubblicazioni varie.
2254	Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e di vari opuscoli.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
225	*(seguito)*			
2255	Abbonamenti alle basi di dati Stanziamenti non dissociati	5 000		
	Totale dell'articolo 225	70 000	66 000	60 816,17
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	2 094 000	1 841 000	1 955 716,64
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	360 000	350 000	359 881,66
232	***Oneri finanziari***			
2320	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	1 008,16
2329	Altri oneri finanziari Stanziamenti non dissociati	p.m.	—	0,—
	Totale dell'articolo 232	4 000	4 000	1 008,16
233	***Spese di contenzioso*** Stanziamenti non dissociati	15 000	5 000	34 450,24
234	***Risarcimento danni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento		
225	*(seguito)*		
2255	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento alle basi dati esterne attraverso il sistema informatico del Comitato economico e sociale.		
230	Stanziamento destinato a coprire le spese per cancelleria e materiale per ufficio quali:		
	— carta offset bianca		136 000
	— carta offset colorata e cartone (bianco e colorato)		50 000
	— carta perforata		33 500
	— canone fotocopie		63 000
	— forniture per ufficio		67 000
	— lavori di stampa		3 000
	— varie		7 500
		Totale	360 000
232			
2320	Stanziamento destinato a coprire aggi e spese diverse.		
233	Stanziamento destinato a coprire eventuali onorari per consulenze di avvocati o di esperti.		

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
235	***Altre spese di funzionamento***				
2350	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	944,07
2351	Tenute di servizio e abiti di lavoro	Stanziamenti non dissociati	15 000	15 000	16 751,52
2352	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	19 000	18 000	17 998,66
2353	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi	Stanziamenti non dissociati	27 000	25 000	27 175,01
2359	Altre spese di funzionamento	Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	3 537,08
		Totale dell'articolo 235	68 000	65 000	66 406,34
239	***Prestazioni tra istituzioni — Servizio comune «interpretazione-conferenze»***	Stanziamenti non dissociati	3 450 000	3 000 000 (1)	2 999 680,—
		TOTALE DEL CAPITOLO 23	3 897 000	3 424 000	3 461 426,40
	CAPITOLO 24				
240	***Spese postali e di porto***	Stanziamenti non dissociati	260 000	270 000	226 271,46
241	***Telefono, telegrafo, telex, televisione***	Stanziamenti non dissociati	275 000	230 000	169 958,91
		TOTALE DEL CAPITOLO 24	535 000	500 000	396 230,37

(1) Uno stanziamento di 100 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
235	
2350	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 75. Stanziamento destinato a coprire le diverse assicurazioni (responsabilità civile, assicurazione contro il furto) e le spese di assicurazione ai sensi del detto articolo.
2351	Stanziamento destinato a coprire: — l'acquisto di uniformi di servizio per uscieri e autisti, — l'acquisto e il lavaggio di abiti di lavoro del personale chiamato a svolgere lavori per i quali risulta necessaria una protezione contro le usure anormali e lo sporco.
2352	Stanziamento destinato a coprire le spese per bevande, se del caso per spuntini, serviti nel corso di riunioni interne.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli impianti di interpretazione simultanea, le spese per la sistemazione delle sale di riunione in occasione delle riunioni fuori sede e le spese per traslochi interni.
2359	*Stanziamento destinato al pagamento di spese varie di secondaria importanza.*
239	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni del servizio interpreti della Commissione.
240	Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, nonché le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia.
241	Stanziamento destinato a coprire *le spese fisse di abbonamento e le spese per comunicazioni telefoniche, telex e telefax.* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 45 000 ECU.

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 25				
250	***Riunioni e convocazioni in generale***	Stanziamenti non dissociati	6 336 000 (1)	6 086 000 (2)	5 374 411,11
255	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni***	Stanziamenti non dissociati	80 000	70 000	69 436,11
	TOTALE DEL CAPITOLO 25		6 416 000	6 156 000	5 443 847,22
	CAPITOLO 26				
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato***	Stanziamenti non dissociati	37 000	35 000	40 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 26		37 000	35 000	40 000,—
	CAPITOLO 27				
270	***Gazzetta ufficiale***	Stanziamenti non dissociati	485 000	410 000	450 000,—
271	***Pubblicazioni***				
2710	Pubblicazioni di carattere generale	Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000	149 396,60

(1) Uno stanziamento di 100 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.
(2) Uno stanziamento di 50 000 ECU è iscritto al capitolo 10 0.

CONSIGLIO

Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
250	Stanziamento destinato al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato economico e sociale in occasione delle sessioni e di altre riunioni.
255	Stanziamento destinato a coprire le spese, ivi comprese le spese di rappresentanza, relative all'organizzazione delle conferenze di carattere generale. Esso copre altresì le spese degli incontri annuali delle parti sociali della Comunità economica europea con, in particolare, i rappresentanti degli ambienti socioeconomici dell'Associazione europea di libero scambio e degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
260	Stanziamento destinato a coprire le spese di studi commissionati all'esterno a esperti qualificati e ad istituti di ricerca.
270	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa per le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
271	
2710	Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla stampa nelle lingue della Comunità delle varie pubblicazioni del Comitato economico e sociale affidate all'esterno. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
271	*(seguito)*			
2719	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	12 000	12 000	11 549,31
	Totale dell'articolo 271	162 000	162 000	160 945,91
272	***Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche*** Stanziamenti non dissociati	37 000	35 000	34 787,45
273	***Formazione dei giovani in uno spirito europeo***			
2730	Formazione dei giovani in uno spirito europeo Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2733	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	80 000	80 000	69 999,99
	Totale dell'articolo 273	80 000	80 000	69 999,99
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	764 000	687 000	715 733,35
	CAPITOLO 29			
294	***Borse di studio***			
2940	Borse di studio e di ricerca Stanziamenti non dissociati	2 500	2 500	2 500,—
	Totale dell'articolo 294	2 500	2 500	2 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	2 500	2 500	2 500,—
	Totale del titolo 2	**18 530 500**	**17 041 000**	**15 909 368,60**

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento
271	*(seguito)*
2719	Stanziamento destinato a coprire le spese per la stampa di pubblicazioni varie.
272	Stanziamento destinato a coprire le spese, ivi comprese le spese di rappresentanza, relative ad azioni di informazione del pubblico sugli obiettivi e le attività del Comitato economico e sociale.
273	
2733	Stanziamento destinato a permettere dei tirocini amministrativi accessibili a giovani universitari.
294	
2940	Stanziamento destinato a coprire, in misura limitata, la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di attività del Comitato economico e sociale che presentano un interesse particolare per l'integrazione europea.

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10 0	100 000	180 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	100 000	180 000	0,—
	CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**100 000**	**180 000**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**51 635 224**	**48 335 868**	**44 573 237,98**

CONSIGLIO
Allegato
(Comitato economico e sociale)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento	
	Gli stanziamenti previsti in questo capitolo hanno puramente carattere di riserva e potranno essere utilizzati solo dopo uno storno ad altri capitoli del bilancio, a norma delle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	
Articolo 2 5 0	Riunioni e convocazioni in generale	100 000

SEZIONE III

COMMISSIONE

COMMISSIONE

STATO DELLE ENTRATE

COMMISSIONE

Entrate proprie

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 30			
300	***Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente***	p.m.	2 225 689 444	3 645 156 464,43
301	***Eccedenza di risorse proprie risultanti dallo storno verso la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia***	p.m.	p.m.	819 000 000,—
302	***Residuo delle eccedenze disponibili dell'esercizio 1989***		615 932 402	
	TOTALE DEL CAPITOLO 30	p.m.	2 841 621 846	4 464 156 464,43
	Totale del titolo 3	**p.m.**	**2 841 621 846**	**4 464 156 464,43**

COMMISSIONE

Entrate proprie

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 30 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Commento
300	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo tra le entrate o le spese nel bilancio dell'esercizio successivo. Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo o suppletivo. Un disavanzo è iscritto al capitolo B0-3 0, dello stato delle spese della presente sezione.
301	Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 7. Decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alla disciplina di bilancio (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29), in particolare l'articolo 12.

COMMISSIONE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 40			
400	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	141 821 182	125 225 152	120 412 327,16
401	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni***	62 609 793	59 926 593	52 344 463,74
402	***Gettito del prelievo straordinario sulle retribuzioni, pensioni e indennità nette di cessazione dal servizio dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	p.m.	11 177 594	21 483 784,93

COMMISSIONE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento
400	Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13. Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 (GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 8). Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1544/73 (GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 6). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).
401	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 509/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 relativo alla fissazione del regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15).
402	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione della CEE e della CEEA nonché dell'Alta Autorità che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4). Decisione 81/1062/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica la decisione del Consiglio del 4 giugno 1973 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni sono cessate il 4 gennaio 1973 e la decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Corte di giustizia della CECA (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 11). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3212/87 del Consiglio, del 20 ottobre 1987, che modifica il tasso del prelievo straordinario previsto all'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (GU n. L 307 del 20. 10. 1987, pag. 1). In base ai suddetti atti, il prelievo eccezionale cessa il 30 giugno 1991. Questo articolo costituisce quindi la struttura atta ad accogliere le entrate eventuali relative a regolarizzazioni retroattive di retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dalle funzioni.

COMMISSIONE

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
402	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	204 430 975	196 329 339	194 240 575,83
	Totale del titolo 4	**204 430 975**	**196 329 339**	**194 240 575,83**

COMMISSIONE

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
402	*(seguito)* L'iscrizione al presente articolo di qualsiasi nuovo importo comporta l'assenso di tutte le istituzioni comunitarie conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in base al quale ogni istituzione è responsabile individualmente dell'assunzione e della gestione del suo personale.

COMMISSIONE

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI FITTI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 5 0			
5 0 0	***Proventi della vendita di beni mobili***	p.m.	p.m.	0,—
5 0 1	***Proventi della vendita di beni immobili***	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	***Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche***	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 5 1			
5 1 0	***Proventi di fitti di mobilio e di materiale***	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	***Proventi di fitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative***			
5 1 1 0	Proventi di fitti e subaffitti di beni immobili	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Spese locative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 5 1 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 51 — PROVENTI DI FITTI

Articolo Voce	Commento
500	Proventi della vendita di beni mobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
501	Proventi della vendita di beni immobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
502	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
511	
5110	Proventi di fitti e subaffitti di beni immobili che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
5111	Rimborso di spese locative che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 52 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 52			
520	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione***	60 000 000	28 000 000	59 279 644,80
521	***Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati all'istituzione***	300 000	15 000	432 924,69
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	60 300 000	28 015 000	59 712 569,49
	CAPITOLO 54			
540	***Entrate varie riutilizzabili (articolo 27 del regolamento finanziario) non utilizzate***	4 000 000	4 000 000	95 664 872,17
	TOTALE DEL CAPITOLO 54	4 000 000	4 000 000	95 664 872,17
	CAPITOLO 55			
550	***Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione del personale***	5 000 000	4 000 000	6 424 311,02
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	5 000 000	4 000 000	6 424 311,02
	CAPITOLO 56			
560	***Contributo padronale dell'impresa comune Joint European Torus (JET), joint undertaking, al regime pensioni***	1 592 000	1 555 000	1 254 967,63

COMMISSIONE

CAPITOLO 52 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 54 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI

Articolo Voce	Commento
520	Queste entrate non comprendono i redditi su fondi investiti o dati in prestito, ma si riferiscono esclusivamente agli interessi bancari corrisposti sui conti a vista della Commissione.
521	Convenzione, del 13 luglio 1965, tra la Commissione e l'Associazione europea di cooperazione. Interessi riscossi sui conti bancari dell'Associazione europea di cooperazione, girati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 della convenzione.
540	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, le operazioni di reimpiego devono avvenire prima delle fine dell'esercizio successivo a quello nel corso del quale l'entrata è stata incassata. Le entrate reimpiegabili non utilizzate nei termini previsti sono iscritte nel presente articolo.
550	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 107 e l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 48 dell'allegato VIII.
560	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 43.

COMMISSIONE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI *(seguito)*

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
560	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 56	1 592 000	1 555 000	1 254 967,63
	CAPITOLO 58			
580	***Indennizzi vari***	150 000	p.m.	157 938,05
	TOTALE DEL CAPITOLO 58	150 000	p.m.	157 938,05
	CAPITOLO 59			
590	***Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa***	1 200 000	p.m.	1 438 620,89
	TOTALE DEL CAPITOLO 59	1 200 000	p.m.	1 438 620,89
	Totale del titolo 5	**72 242 000**	**37 570 000**	**164 653 279,25**

COMMISSIONE

CAPITOLO 56 — CONTRIBUTI PADRONALI AL REGIME PENSIONI *(seguito)*

CAPITOLO 58 — INDENNIZZI VARI

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Commento
560	*(seguito)* Decisione 78/471/Euratom del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa alla costituzione dell'impresa comune Joint European Torus (JET) joint undertaking (GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10), in particolare l'articolo 8, punti 5 e 7 dello statuto ivi allegato.
580	Indennizzi che non danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 60			
600	***Contributi previsti dall'articolo 6 della decisione 88/376/CEE, Euratom***			
6002	Contributo della Germania al programma complementare «Utilizzazione del reattore HFR — Azione diretta»		500 000	99 714,15
6008	Contributo dei Paesi Bassi al programma complementare «Utilizzazione del reattore HFR — Azione diretta»		500 000	99 805,28
	Totale dell'articolo 600		1 000 000	199 519,43
601	***Accordi di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi***			
6010	Accordi di cooperazione Svezia-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	6 398 192,—
6011	Accordi di cooperazione Svizzera-Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo Voce	Commento
600	Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere da parte del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea (1984-1987) (GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21). Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24). Queste entrate rappresentano i contributi della Germania e dei Paesi Bassi per il finanziamento del programma «Utilizzazione del reattore HFR (high-flux reactor)» (articolo B6-4 4 1 dello stato delle spese della presente sezione). A partire dall'esercizio 1988, la gestione del reattore HFR è considerata alla stregua di una prestazione per conto terzi le cui entrate sono iscritte nelle voci 6 2 2 0 e 6 2 2 1. Tuttavia, le entrate destinate a far fronte ai pagamenti relativi agli impegni che restano da liquidare a titolo del programma complementare HFR 1984-1987 (articolo B6-4 4 2) sono stimate a 1 milione di ECU per l'esercizio 1991. Esse figurano nel presente articolo conformemente alla presentazione del bilancio che ha prevalso fino al 1987. Poiché il programma complementare HFR (1984-1987) è concluso, nel 1992 non sono più previste entrate.
601	
6010	Entrate risultanti da accordi di cooperazione tra la Svezia e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quella del 10 maggio 1976. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione. Tali entrate sono destinate a coprire la quota della Svezia al contributo comunitario del finanziamento dell'impresa comune JET (Joint European Torus), le spese risultanti dall'accordo di cooperazione, nonché le spese risultanti da altri accordi di associazione conclusi o da concludere con organismi di ricerca comunitaria.
6011	Entrate risultanti da accordi di cooperazione tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quello del 14 settembre 1978. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag.1), le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
601	*(seguito)*			
6011	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 601	p.m.	p.m.	6 398 192,—
602	***Accordi di cooperazione con Stati terzi europei nel quadro dei programmi comunitari di ricerca***	p.m.	p.m.	7 360 939,40
603	***Accordi di cooperazione con Stati terzi europei nel quadro dei programmi comunitari nel settore industriale***	p.m.	p.m.	0,—
604	***Accordi di cooperazione con enti di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri)***	2 000 000	p.m.	3 240 563,—
605	***Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica***	200 000	160 000	0,—
606	***Entrate nel quadro dei programmi complementari in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico***			
6061	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nel settore delle tecnologie dell'informazione		p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
601	*(seguito)*
6011	*(seguito)* Tali entrate sono destinate a coprire la quota della Svizzera al contributo comunitario del finanziamento dell'impresa comune JET (Joint European Torus), le spese risultanti dall'accordo di cooperazione, nonché le spese risultanti da altri accordi di associazione conclusi o da concludere con organismi di ricerca comunitaria.
602	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate risultanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e alcuni Stati terzi europei, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli a programmi comunitari di ricerca. Contributo eventuale destinato a coprire spese per riunioni, contratti di esperti e contratti di ricerca nel quadro dei programmi in oggetto. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate eventuali danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
603	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate risultanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e Stati terzi europei, in particolare con quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli a programmi comunitari di ricerca. Qualora tali contributi non venissero utilizzati a livello della voce B5-4 0 1 0 e dell'articolo B5-4 0 3 dello stato delle spese della presente sezione, essi saranno imputati al presente articolo.
604	Entrate provenienti da accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità ed enti di Stati terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse comunitario (Eureka e altri). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4.
605	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1). Entrate fornite dagli Stati partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica e destinate a coprire le spese iscritte alla voce B6-8 2 0 1 dello stato delle spese della presente sezione. Le entrate superiori alle previsioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alla voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
606	
6061	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano l'importo totale o parziale del contributo eventuale degli Stati membri che partecipano ai programmi complementari nel settore delle tecnologie dell'informazione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
606	*(seguito)*			
6061	*(seguito)*			
6062	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari nel settore delle tecnologie delle comunicazioni		p.m.	0,—
6063	Entrate provenienti dalla partecipazione di Stati membri ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici di interesse generale		p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 606		p.m.	0,—
607	***Accordi di cooperazione con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, nel quadro del programma comunitario di cooperazione tra università e impresa in materia di formazione nel settore delle tecnologie***	p.m.	p.m.	4 872 700,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 60	2 200 000	1 160 000	22 071 913,83
	CAPITOLO 61			
610	***Rimborso di spese sostenute per conto di un'altra istituzione***			
6100	Quota dei prelievi CECA versata conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del trattato dell'8 aprile 1965	5 000 000	5 000 000	5 000 000,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI *(seguito)*

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Commento
606	*(seguito)*
6061	*(seguito)* Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
6062	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano l'importo totale o parziale del contributo eventuale degli Stati membri che partecipano ai programmi complementari nel settore delle tecnologie delle comunicazioni. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
6063	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 L. Entrate che rappresentano l'importo totale o parziale del contributo eventuale degli Stati membri che partecipano ai programmi complementari relativi allo sviluppo dei sistemi telematici di interesse generale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), tali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
607	Decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, recante adozione della seconda fase del programma di cooperazione fra l'università e l'impresa in materia di formazione nel quadro delle tecnologie (Comett II) (1990-1994) (GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28). Decisione del Consiglio, del 22 maggio 1989, relativa all'apertura del programma Comett II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio. Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1990, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro dell'attuazione di Comett II (1990-1994). Entrate che risultano dagli accordi di cooperazione conclusi fra la Comunità e taluni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e il Liechtenstein, al fine di associarli a programmi comunitari di cooperazione fra l'università e l'impresa in materia di formazione nel settore delle tecnologie.
610	
6100	Decisione 77/729/CECA del Consiglio, del 21 novembre 1977, recante adeguamento della quota delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da coprire mediante i prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio (GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 28). Questa decisione ha fissato a 5 milioni di ECU la parte della spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che devono essere coperte con i prelievi.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6 1 0	*(seguito)*			
6 1 0 1	Rimborsi di altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 0	5 000 000	5 000 000	5 000 000,—
6 1 1	***Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati***			
6 1 1 0	Contributi da riscuotere dagli Stati che hanno partecipato alle conferenze intergovernative	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 1 1	p.m.	p.m.	0,—
6 1 2	***Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 3	***Somme recuperate conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70***	p.m.	p.m.	0,—
6 1 4	***Rimborso dei sostegni comunitari accordati ai progetti ed alle azioni in caso di successo dello sfruttamento commerciale***			
6 1 4 0	Rimborso del sostegno comunitario accordato ai progetti e alle azioni nel campo delle nuove tecnologie energetiche in caso di successo dello sfruttamento commerciale	4 000 000	1 400 000	4 421 741,31

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
610	*(seguito)*
6101	Rimborsi di altre spese sostenute per conto di un'altra istituzione, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
611	
6110	Rimborsi di spese sostenute per conto di Stati membri per la partecipazione a conferenze o manifestazioni intergovernative, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
612	Rimborsi di spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e a pagamento il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
613	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). I recuperi delle somme perdute al momento del finanziamento della politica agricola comune in seguito ad irregolarità o a negligenze danno luogo a versamenti ai servizi od organismi pagatori. Questi ultimi sottraggono tali somme dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Un'imputazione delle entrate sarà dunque effettuata soltanto nel caso in cui le somme recuperate fossero superiori alle spese.
614	
6140	Regolamento (CEE) n. 3056/73 del Consiglio, del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi (GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 727/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore dell'energia solare del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 728/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore della liquefazione e gassificazione di combustibili solidi del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 1971/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2125/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 3).

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
614	*(seguito)*			
6140	*(seguito)*			
6141	Rimborso del sostegno comunitario concesso ad azioni nel settore dell'informatica in caso di successo dello sfruttamento commerciale	30 000	60 000	0,—
6142	Rimborso del sostegno comunitario concesso a progetti dimostrativi nel settore agro-industriale in caso di successo dello sfruttamento commerciale	p.m.	p.m.	0,—
6143	Rimborso delle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale a rischio a favore delle piccole e medie imprese	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 614	4 030 000	1 460 000	4 421 741,31
615	***Rimborso di contributi comunitari non utilizzati***			
6150	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia	p.m.	p.m.	6 481 861,45
6151	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio finanziario non utilizzate	p.m.	p.m.	1 725 215,70
6152	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati	p.m.	p.m.	1 612 077,80
6153	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione	p.m.	p.m.	1 402 374,44
6158	Rimborso di contributi comunitari vari non utilizzati	p.m.	p.m.	0,—
6159	Rimborso di acconti non utilizzati da parte dei beneficiari di aiuti comunitari	p.m.	p.m.	79 577 875,13
	Totale dell'articolo 615	p.m.	p.m.	90 799 404,52

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
614	*(seguito)*
6140	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 1972/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi (GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2126/84 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25).
6141	Regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica (GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 1).
6142	Entrate provenienti dal rimborso del sostegno comunitario concesso a progetti dimostrativi nel settore agro-industriale in caso di successo commerciale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate eventuali danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
6143	Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, «Lancio di un'azione pilota Eurotech Capital» (E/1783/88).
615	
6150	Rimborso di contributi del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, la cui riutilizzazione non è contemplata dalla regolamentazione relativa al Fondo considerato, o il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6151	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6152	Rimborso di abbuoni d'interesse il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6153	Rimborso di importi non utilizzati, nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione, il cui reimpiego non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6158	Rimborso di contributi comunitari vari non utilizzati e il cui reimpiego non è previsto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
6159	Rimborso, da parte dei beneficiari di aiuti comunitari, degli acconti che non sono stati riutilizzati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
616	***Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica***	p.m.	p.m.	4 332,38
618	***Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***			
6180	Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare	p.m.	p.m.	0,—
6181	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare	p.m.	p.m.	9 058,41
	Totale dell'articolo 618	p.m.	p.m.	9 058,41
619	***Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi***	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 61	9 030 000	6 460 000	100 234 536,62
	CAPITOLO 62			
620	***Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b) del trattato Euratom]***	p.m.	p.m.	0,—
621	***Entrate da servizi forniti a titolo oneroso a Stati membri, persone o imprese [articolo 6, lettera c) del trattato Euratom]***			
6210	Rimborsi di taluni organismi nazionali per la messa a loro disposizione di personale	400 000	400 000	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)*

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Commento
616	Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli B4-200 e B4-202 dello stato delle spese della presente sezione), che non danno luogo a riutilizzo in applicazione del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
618	
6180	Disposizioni previste nei bandi di gara e nelle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
6181	Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.
619	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi il cui riutilizzo non è contemplato dall'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
620	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b). Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca che non danno luogo a riutilizzo conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
621	
6210	Entrate risultanti dalla messa a disposizione di taluni organismi nazionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, lettera c) del trattato Euratom, di personale scientifico sulla base dei contratti seguenti: — Euratom-Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK); — Euratom-Commissariat à l'énergie atomique français (CEA).

COMMISSIONE

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
621	*(seguito)*			
6210	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 621	400 000	400 000	0,—
622	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca***			
6220	Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR destinate al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	p.m.	p.m.	5 217 000,—
6221	Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	10 400 000,—
6222	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca e destinati al rimborso di stanziamenti iscritti nello stato delle spese	p.m.	p.m.	2 277 796,02

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
6 2 1	*(seguito)*
6 2 1 0	*(seguito)* Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate superiori alle previsioni danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
6 2 2	
6 2 2 0	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR (High-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca. Le entrate concernenti il personale assegnato alla gestione del reattore HFR, valutate a 6 439 829 ECU daranno luogo a rimborso delle spese imputate all'articolo B6-1 1 1 dello stato delle spese della presente sezione. Tali entrate sono a carico della Germania e dei Paesi Bassi, nella misura del 50 % per ciascuno di questi due Stati.
6 2 2 1	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 21. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e) e 96, paragrafo 1. Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR (High-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca. Versamenti da parte dei terzi richiedenti, in particolare Germania e Paesi Bassi, per coprire le spese specifiche connesse con la gestione da parte del Centro comune di ricerca del reattore HFR. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 4 1 dello stato delle spese della presente sezione. *Gestione dell'HFR, programma 1992-1994* Le spese sono stimate a 13 029 573 ECU in stanziamenti d'impegno e a 9 289 304 ECU in stanziamenti di pagamento, a cui si aggiungono contributi in natura versati sotto forma di prestazioni di servizi dal paese ospitante, vale a dire i Paesi Bassi (contributi valutati a 2 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno e di pagamento). Tali spese daranno luogo ad entrate provenienti dalla Germania e dai Paesi Bassi, valutate rispettivamente a 7 714 786,50 ECU e 5 314 786,50 ECU in stanziamenti d'impegno e a 5 844 652 ECU e 3 444 652 ECU in stanziamenti di pagamento. Inoltre, i Paesi Bassi forniranno, sotto forma di prestazioni di servizi, l'equivalente di 2 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno e di pagamento, fatto che porterà il loro contributo a un livello pari al 50 % del totale. *Completamento dei programmi precedenti* Le spese sono stimate a 1 414 840 ECU in stanziamenti d'impegno e a 4 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento; gli stanziamenti d'impegno corrispondono al saldo della dotazione 1988-1991. Le entrate sono a carico della Germania e dei Paesi Bassi, in ragione del 50 % ciascuno.
6 2 2 2	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, lettera e). Rimborsi da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento. Le spese che coprono i mezzi che il Centro comune di ricerca ritiene di poter mettere a disposizione di terzi nonché il fondo per anticipi imputati al capitolo B6-1 2 e all'articolo B6-4 3 2 dello stato delle spese della presente sezione, danno luogo a un rimborso nella misura dell'importo delle entrate riscosse. Tale rimborso ha come conseguenza quella di diminuire le risorse proprie necessarie al finanziamento del Centro comune di ricerca. Analogamente, le entrate accertate a titolo del personale assegnato ai lavori per conto terzi danno luogo a un rimborso di spese iscritte all'articolo B6-1 1 1.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
6 2 2	*(seguito)*			
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari	p.m.	p.m.	3 310 994,32
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria effettuata dal Centro comune di ricerca	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 6 2 2	p.m.	p.m.	21 205 790,34
6 2 3	***Entrate da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dalla direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo***	p.m.	p.m.	608 517,81
6 2 4	***Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca comunitaria (azioni indirette)***	20 000	20 000	14 311,71
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 2	420 000	420 000	21 828 619,86
	Totale del titolo 6	**11 650 000**	**8 040 000**	**144 135 070,31**

COMMISSIONE

CAPITOLO 62 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
622	*(seguito)*
6223	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare gli articoli 92, paragrafo 1, lettera e) e 96, paragrafo 1. Entrate provenienti da persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, le eventuali entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo B6-4 3 1 dello stato delle spese della presente sezione nella misura dell'importo delle spese specifiche relative a ciascun contratto con un terzo.
6224	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12. Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).
623	Entrate provenienti da contratti di prestazioni per conto terzi contro retribuzione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), le entrate eventuali danno luogo all'iscrizione di stanziamenti a livello della voce B6-8 0 0 4 dello stato delle spese della presente sezione.
624	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12. Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 7 1 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 7 0			
7 0 0	***Interessi di mora***			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il Tesoro degli Stati membri	p.m.	p.m.	1 110 164,80
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.		
	Totale dell'articolo 7 0 0	p.m.	p.m.	1 110 164,80
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 0	p.m.	p.m.	1 110 164,80
	CAPITOLO 7 1			
7 1 0	***Multe, penalità e sanzioni***	p.m.	p.m.	593 608,86

COMMISSIONE

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 70 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 71 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI

Articolo Voce	Commento
700	
7000	*Ex articolo 700* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4. Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 11.
7001	*Nuova voce* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 49. Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24. Regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei Fondi strutturali (GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 35).
710	Regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960, concernente l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. 52 del 16. 8. 1960, pag. 1121/60), in particolare gli articoli 17 e 18. Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), modificato e completato dai regolamenti: — n. 59 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62), — n. 118/63/CEE (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63), — (CEE) n. 2822/71 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49), in particolare gli articoli 15 e 16. Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1), in particolare gli articoli 22 e 23.

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 1 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
7 1 0	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 1	p.m.	p.m.	593 608,86
	Totale del titolo 7	**p.m.**	**p.m.**	**1 703 773,66**

COMMISSIONE

CAPITOLO 71 — MULTE, PENALITÀ E SANZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
710	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

COMMISSIONE

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 80			
800	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti comunitari destinati a sostenere le bilance dei pagamenti***	p.m.	p.m.	0,—
801	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti dell'Euratom***	p.m.	p.m.	0,—
802	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti destinati alla promozione di investimenti nella Comunità (nuovo strumento comunitario)***	p.m.	p.m.	0,—
804	***Garanzia della Comunità economica europea sui programmi di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria***			
8040	Garanzia della Comunità economica europea sulle prime due quote di un programma di prestiti assunti dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
8041	Garanzia della Comunità economica europea su un secondo prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria	p.m.	p.m.	

COMMISSIONE

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

Articolo Voce	Commento
800	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 0 0 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 0 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
801	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 0 1 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 1 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
802	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 0 2 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 0 2 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
804	
8040	Per la base giuridica vedi commento alla voce B0-2 1 0 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 0, nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8041	Per la base giuridica vedi commento della voce B0-2 1 0 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 0 1 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
804	*(seguito)*			
8041	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 804	p.m.	p.m.	0,—
805	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti***			
8050	Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi del Bacino mediterraneo	p.m.	p.m.	0,—
8051	Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 805	p.m.	p.m.	0,—
806	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti comunitari e sui crediti accordati per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari in Unione Sovietica***			
8060	Garanzia della Comunità per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e di derrate alimentari verso l'Unione Sovietica	p.m.	p.m.	
8061	Gettito della provvigione d'avallo riscossa dalla Comunità a compenso della garanzia di credito della Comunità per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità verso l'Unione Sovietica	p.m.	p.m.	

COMMISSIONE

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
804	*(seguito)*
8041	*(seguito)* L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
805	
8050	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 1 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 1 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8051	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 1 2 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 2 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
806	
8060	*Ex voce 806 1* Per la base giuridica vedi commento della voce B0-2 1 3 0 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 0 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
8061	*Ex voce 806 2* Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 1 3 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le entrate provenienti dall'applicazione della provvigione d'avallo decisa dal regolamento (CEE) n. 599/91. La provvigione sarà stabilita per accordo fra la Comunità, previa consultazione del comitato istituito dal regolamento in questione, e l'Unione Sovietica.

COMMISSIONE

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
806	*(seguito)*			
8062	Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche	p.m.		
	Totale dell'articolo 806	p.m.	p.m.	
807	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Cecoslovacchia***	p.m.	p.m.	
808	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria***	p.m.	p.m.	
809	***Altre garanzie della Comunità economica europea***			
8090	Garanzia della Comunità economica europea per un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania	p.m.	p.m.	
8091	Garanzia della Comunità economica europea relativa ad un prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Algeria	p.m.	p.m.	
	Totale dell'articolo 809	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 80	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
806	*(seguito)*
8062	*Nuova voce* Per la base giuridica vedi commento della voce B0-2 1 3 1 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le entrate eventuali provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo della voce B0-2 1 3 1 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizione dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
807	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 1 4 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le entrate eventuali risultanti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 4 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
808	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 1 5 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le entrate eventuali provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 5 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.
809	
8090	Per la base giuridica, vedi osservazioni sull'articolo B0-2 1 6 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 6, qualora tali entrate non siano state imputate come riduzione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
8091	Per la base giuridica, vedi osservazioni sull'articolo B0-2 1 8 dello stato delle spese della presente sezione. Voce destinata a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi con l'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 8, qualora tali entrate non siano state imputate come riduzione delle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 8 1			
8 1 0	***Rimborsi e proventi per interessi su prestiti speciali a capitali di rischio accordati nel quadro di protocolli finanziari***	14 175 000	12 440 000	12 996 848,63
8 1 1	***Rimborso e gettito degli interessi dei prestiti accordati dalla Commissione per migliorare le condizioni di alloggio dei lavoratori migranti***	72 000	72 000	82 422,53
8 1 2	***Rimborso e gettito degli interessi dei prestiti edilizi accordati dalla Commissione a funzionari delle istituzioni***	75 000	75 000	70 615,43
8 1 3	***Rimborso e gettito degli interessi dei prestiti e capitali a rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina e ai paesi del Sud Mediterraneo nel quadro dell'operazione «EC-International Investment Partners»***	p.m.	p.m.	0,—
8 1 4	***Rimborso e gettito degli interessi dei prestiti accordati ai paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo***	p.m.	p.m.	
8 1 5	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per concedere un prestito a medio termine a Israele***	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 1	14 322 000	12 587 000	13 149 886,59
	Totale del titolo 8	**14 322 000**	**12 587 000**	**13 149 886,59**

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Commento
8 1 0	Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi dei prestiti speciali e capitali a rischio accordati sugli stanziamenti previsti dal capitolo B7-4 0 dello stato delle spese della presente sezione ai paesi per i quali i protocolli finanziari agli accordi stipulati contemplano la concessione di tali prestiti e capitali a rischio da parte della Comunità. Le entrate superano normalmente gli importi di previsione registrati in bilancio a causa del pagamento degli interessi relativi a prestiti speciali e capitali che potrebbero ancora formare oggetto di esborso durante l'esercizio precedente, nonché durante l'esercizio in corso. Gli interessi concernenti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati semestralmente, i secondi in generale annualmente.
8 1 1	I prestiti concessi ai lavoratori migranti su una parte degli stanziamenti della voce B3-4 1 1 0 dello stato delle spese della presente sezione portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.
8 1 2	I prestiti edilizi accordati ai funzionari portano interessi e danno luogo a rimborsi di capitale.
8 1 3	Per la base giuridica vedi commento alle voci B7-3 0 0 5, B7-3 0 1 5 e B7-4 0 8 5 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi dei prestiti speciali e capitali a rischio accordati sugli stanziamenti previsti dalle voci B7-3 0 0 5, B7-3 0 1 5 e B7-4 0 8 5 relativi all'operazione «EC-International Investment Partners».
8 1 4	Per la base giuridica vedi commento all'articolo B7-7 0 0 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e il gettito degli interessi dei prestiti concessi sugli stanziamenti di cui all'articolo B7-7 0 0 a favore dei paesi colpiti dalla crisi del Golfo.
8 1 5	Per la base giuridica vedi commento dell'articolo B0-2 1 7 dello stato delle spese della presente sezione. Articolo destinato a registrare le eventuali entrate provenienti dall'applicazione dei diritti legati all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo B0-2 1 7 nella misura in cui tali entrate non siano state imputate in detrazione dalle spese conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). L'allegato II della parte B espone il complesso delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

COMMISSIONE

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 90			
900	***Entrate varie***	1 000 000	1 176 000	322 364,11
	TOTALE DEL CAPITOLO 90	1 000 000	1 176 000	322 364,11
	Totale del titolo 9	**1 000 000**	**1 176 000**	**322 364,11**
	TOTALE GENERALE	**303 644 975**	**3 097 324 185**	**4 982 361 414,18**

COMMISSIONE

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Commento
900	Entrate nel quadro del funzionamento dei servizi.

COMMISSIONE

STATO DELLE SPESE

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Parte A

Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE	1 238 575 800	1 127 079 697	974 576 683,76
A-2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	235 445 855	221 578 000	212 455 454,—
A-3	SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE	198 707 696	177 077 578	162 973 643,61
A-4	SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE	10 599 000	8 863 000	7 477 766,99
A-5	INFORMATICA	45 474 000	43 563 000	40 395 156,14
A-6	SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ	136 794 750	134 754 938	112 087 751,—
A-10	ALTRE SPESE	7 110 000	6 690 000	0,—
	Totale della parte A	**1 872 707 101**	**1 719 450 213**	**1 509 966 455,50**

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Parte B

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1	**FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA**			
B1-1	PRODOTTI VEGETALI	20 439 000 000	19 378 000 000	14 647 621 686,72
B1-2	PRODOTTI ANIMALI	12 696 000 000	10 124 000 000	9 667 165 552,05
B1-3	SPESE CONNESSE	1 707 000 000	1 817 000 000	733 206 389,28
B1-4	RITIRO DEI SEMINATIVI	180 000 000	100 000 000	21 152 744,68
B1-5	RISERVA MONETARIA	1 000 000 000	1 000 000 000	0,—
	Totale della sottosezione B1	**36 022 000 000**	**32 419 000 000**	**25 069 146 372,73**

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2	**AZIONI STRUTTURALI E PESCA**						
B2-1	FONDI STRUTTURALI	17 585 285 000	16 039 600 000	14 367 400 000	12 851 000 000	10 706 288 836,97	9 592 407 917,25
B2-2	ALTRE AZIONI STRUTTURALI	416 240 000	408 040 000	429 125 000	421 225 000	158 114 209,17	147 931 382,52
B2-3	PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI	465 620 000	301 120 000	332 689 000	289 689 000	225 481 714,—	191 712 558,40
B2-5	ALTRE AZIONI AGRICOLE	164 713 000	174 020 000	157 987 000	140 687 000	116 065 008,75	102 058 869,21
B2-6	ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE	85 014 000	78 500 000	70 884 000	40 184 000	28 037 368,85	23 760 467,56
B2-7	TRASPORTI E TURISMO	156 724 000	126 042 000	129 817 000	101 817 000	70 290 303,34	26 746 870,84
B2-9	POLITICA COMUNE DELLA PESCA E DEL MARE	424 900 000	298 200 000	432 173 000	345 773 000	392 412 284,11	295 840 114,69
	Totale della sottosezione B2	**19 298 496 000**	**17 425 522 000**	**15 920 075 000**	**14 190 375 000**	**11 696 689 725,19**	**10 380 458 180,47**
B3	**FORMAZIONE, POLITICA DELLA GIOVENTÙ, CULTURA, INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI**						
B3-1	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ	267 891 000	266 891 000	206 906 000	204 706 000	153 268 404,86	145 903 304,19
B3-2	CULTURA	12 382 000	12 382 000	9 352 000	9 352 000	8 794 168,13	8 794 168,13
B3-3	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	82 355 000	66 093 000	56 884 000	43 884 000	31 958 867,70	29 905 225,84
B3-4	ALTRE AZIONI SOCIALI	139 685 000	160 920 000	93 512 000	95 910 000	72 941 578,15	72 109 765,71
	Totale della sottosezione B3	**502 313 000**	**506 286 000**	**366 654 000**	**353 852 000**	**266 963 018,84**	**256 712 463,87**
B4	**ENERGIA, CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E AMBIENTE**						
B4-1	ENERGIA	181 315 000	140 970 000	150 730 000	113 530 000	63 060 318,—	110 334 345,47
B4-2	CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM	9 166 000	6 016 000	6 927 000	6 927 000	427 307,05	427 307,05
B4-3	AMBIENTE	111 140 001	78 594 001	99 562 000	72 937 000	41 916 069,10	31 530 083,54
	Totale della sottosezione B4	**301 621 001**	**225 580 001**	**257 219 000**	**193 394 000**	**105 403 694,15**	**142 291 736,06**

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5	**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**						
B5-1	PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	19 225 000	19 590 000	11 807 000	12 657 000	6 819 494,—	6 664 727,35
B5-2	AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE	18 650 000	18 650 000	22 400 000	22 400 000	23 219 925,—	23 219 925,—
B5-3	MERCATO INTERNO	123 843 000	100 254 000	107 277 000	84 172 000	88 899 012,06	72 053 474,08
B5-4	INDUSTRIA	47 087 000	46 930 000	45 372 000	28 712 000	30 740 393,93	30 310 074,94
B5-5	INNOVAZIONE, MERCATO DELL'INFORMAZIONE	36 162 000	33 700 000	28 783 000	20 783 000	45 113 955,03	24 631 369,43
B5-6	INFORMAZIONI STATISTICHE	36 368 000	31 600 000	30 583 000	27 783 000	23 393 752,—	13 548 598,36
	Totale della sottosezione B5	**281 335 000**	**250 724 000**	**246 222 000**	**196 507 000**	**218 186 532,02**	**170 428 169,16**
B6	**RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO**						
B6-1	CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO	203 953 000	202 460 551	189 417 374	189 146 371	193 891 917,49	194 960 343,44
B6-3	CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994	37 369 000	15 131 000				
B6-4	CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994	20 000 000	34 961 000	47 576 626	55 947 629	43 359 756,48	56 441 749,22
B6-5	AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991	242 900 000	913 258 470	1 129 691 128	1 215 626 000	1 440 341 701,37	1 137 648 322,91
B6-6	AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994	1 850 666 000	597 385 000	17 000 000	4 000 000		
B6-7	AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994	30 000 000	8 425 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8	ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994	230 112 000	152 600 000	93 950 000	62 360 000	68 159 688,65	40 357 551,13
	Totale della sottosezione B6	**2 615 000 000**	**1 924 221 021**	**1 477 635 128**	**1 527 080 000**	**1 745 753 063,99**	**1 429 407 966,70**
B7	**COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON GLI ALTRI PAESI TERZI**						
B7-1	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-2	AIUTO ALIMENTARE	521 150 000	555 800 000	656 007 000	703 847 000	535 390 607,72	489 993 767,21
B7-3	COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA	581 600 000	363 200 000	463 100 000	329 100 000	378 785 738,75	244 863 187,38
B7-4	COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO	336 530 000	277 600 000	217 000 000	211 200 000	227 806 952,61	118 459 020,77
B7-5	ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE	330 219 999	312 619 999	381 342 000	354 142 000	250 284 889,18	212 817 824,02
B7-6	COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON L'UNIONE SOVIETICA	1 018 000 000	705 000 000	1 174 915 000	431 915 000	496 604 020,—	167 572 852,71
B7-7	COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI TERZI	p.m.	30 000 000	587 500 000	557 500 000		
	Totale della sottosezione B7	**2 787 499 999**	**2 244 219 999**	**3 479 864 000**	**2 587 704 000**	**1 888 872 208,26**	**1 233 706 652,09**
B8	**SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI COMUNITARIE**						
B8-2	SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE AZIONI STRUTTURALI E LA PESCA	18 267 000	18 267 000	21 275 000	21 275 000	9 091 000,—	9 091 000,—
B8-3	SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE, LA POLITICA DELLA GIOVENTÙ, LA CULTURA, L'INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI	16 909 000	16 909 000	22 910 000	22 910 000	14 205 000,—	14 205 000,—
B8-4	SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER L'ENERGIA, IL CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E L'AMBIENTE	15 328 000	15 328 000	15 086 000	15 086 000	18 933 584,89	18 933 584,89

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5	SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DEL MERCATO INTERNO, DELL'INDUSTRIA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	70 934 000	70 934 000	76 849 000	76 849 000	56 264 927,37	56 264 927,37
B8-7	SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON GLI ALTRI PAESI TERZI	29 672 000	29 672 000	50 976 000	50 976 000	7 768 483,12	7 768 483,12
	Totale della sottosezione B8	**151 110 000**	**151 110 000**	**187 096 000**	**187 096 000**	**106 262 995,38**	**106 262 995,38**
B0	**RIMBORSI, GARANZIE, RISERVE**						
B0-1	RIMBORSI E RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI	891 937 665	891 937 665	1 287 014 346	1 287 014 346	2 437 137 896,27	2 380 984 167,01
B0-2	GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 743 771,50	12 743 771,50
B0-3	DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-4	RISERVE E ACCANTONAMENTI	339 200 000	258 625 000	1 038 509 033	453 144 161	0,—	0,—
B0-5	RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE	*1 660 000 000*	*1 200 000 000*				
	Totale della sottosezione B0	**1 231 137 665**	**1 150 562 665**	**2 325 523 379**	**1 740 158 507**	**2 449 881 667,77**	**2 393 727 938,51**
	Totale della parte B	**63 190 512 665**	**59 900 225 686**	**56 679 288 507**	**53 395 166 507**	**43 547 159 278,33**	**41 182 142 474,97**
	Totale della parte A	**1 872 707 101**	**1 872 707 101**	**1 719 450 213**	**1 719 450 213**	**1 509 966 455,50**	**1 509 966 455,50**
	TOTALE GENERALE	**65 063 219 766**	**61 772 932 787**	**58 398 738 720**	**55 114 616 720**	**45 057 125 733,83**	**42 692 108 930,47**

COMMISSIONE

PARTE A

STANZIAMENTI DI FUNZIONAMENTO

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
A-1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	8 141 000	8 084 837	7 349 409,91
A-1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	904 764 800	835 023 388	718 379 739,89
A-1 2	PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI	284 896 000	247 839 472	215 013 623,42
A-1 3	MISSIONI E TRASFERTE	20 749 000	20 000 000	19 684 500,—
A-1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	3 480 000	3 152 000	2 976 759,94
A-1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	12 739 000	10 000 000	9 438 500,—
A-1 6	SERVIZIO SOCIALE	3 066 000	2 235 000	994 950,60
A-1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	740 000	745 000	739 200,—
	Totale del titolo A-1	**1 238 575 800**	**1 127 079 697**	**974 576 683,76**
A-2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
A-2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	140 001 855	126 695 000	125 615 514,32
A-2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	22 345 000	22 236 000	21 646 921,96
A-2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	11 471 000	11 730 000	10 608 294,14
A-2 4	AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI	36 900 000	34 919 000	31 730 500,—
A-2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	21 953 000	21 620 000	20 962 841,55
A-2 6	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	2 775 000	2 948 000	1 891 382,03
A-2 9	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO — AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA	p.m.	1 430 000	0,—
	Totale del titolo A-2	**235 445 855**	**221 578 000**	**212 455 454,—**
A-3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
A-3 0	SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO	26 398 000	20 772 000	18 745 398,62
A-3 1	EDIFICI E MATERIALE DESTINATI AD ATTIVITÀ OPERATIVE	—	p.m.	3 500 000,—
A-3 2	GIOVENTÙ E ISTRUZIONE	91 413 696	81 243 253	72 656 775,17
A-3 4	PUBBLICAZIONI	68 375 000	65 633 325	57 983 363,67

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	*Denominazione*	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 5	CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI	12 521 000	9 429 000	10 088 106,15
	Totale del titolo A-3	**198 707 696**	**177 077 578**	**162 973 643,61**
A-4	**SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
A-4 0	SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO	208 000	290 000	509 109,79
A-4 4	PUBBLICAZIONI	700 000	446 000	2 750 000,—
A-4 5	CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI	9 691 000	8 127 000	4 218 657,20
	Totale del titolo A-4	**10 599 000**	**8 863 000**	**7 477 766,99**
A-5	**INFORMATICA**			
A-5 0	INFORMATICA	45 474 000	43 563 000	40 395 156,14
	Totale del titolo A-5	**45 474 000**	**43 563 000**	**40 395 156,14**
A-6	**SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ**			
A-6 0	SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ	136 794 750	134 754 938	112 087 751,—
	Totale del titolo A-6	**136 794 750**	**134 754 938**	**112 087 751,—**
A-10	**ALTRE SPESE**			
A-10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	7 110 000	6 690 000	0,—
A-10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-10 2	RISERVA DESTINATA A COPRIRE LE EVENTUALI INSUFFICIENZE DI STANZIAMENTI CONVERTITI IN MONETA NAZIONALE DOVUTE ALLA DIFFERENZA FRA IL TASSO DI CONVERSIONE DELL'ECU UTILIZZATO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E I TASSI DI CONVERSIONE NELLE MONETE NAZIONALI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo A-10	**7 110 000**	**6 690 000**	**0,—**
	Totale della parte A	**1 872 707 101**	**1 719 450 213**	**1 509 966 455,50**

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-1 0			
A-1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
A-1 0 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	2 898 000	2 706 422	2 633 081,99
A-1 0 0 1	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	435 000	406 269	394 626,11
A-1 0 0 2	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	198 000	191 425	177 438,55
A-1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	138 000	131 000	134 170,71
	Totale dell'articolo A-1 0 0	3 669 000	3 435 116	3 339 317,36
A-1 0 1	***Copertura dei rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	212 000	207 716	123 918,45
A-1 0 2	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	49 000	630 277	565 363,51
A-1 0 3	***Pensioni***			
A-1 0 3 0	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	2 134 000	1 824 646	1 568 715,21

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
A-1 0 0	
A-1 0 0 0	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 2. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei membri della Commissione.
A-1 0 0 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato a coprire le indennità di residenza dei membri della Commissione.
A-1 0 0 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 3. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei membri della Commissione e precisamente: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — gli assegni scolastici dei membri della Commissione.
A-1 0 0 3	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di rappresentanza dei membri della Commissione.
A-1 0 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 11 e 14. Stanziamento destinato a coprire: — la quota a carico del datore di lavoro dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia professionale e d'infortuni; — la quota a carico del datore di lavoro dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia; — l'assegno di natalità; — nel caso di decesso di un membro della Commissione: — la retribuzione globale del defunto, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso; — le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine.
A-1 0 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 7. Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità transitoria, — l'assegno familiare dei membri della Commissione dopo la cessazione dalle funzioni.
A-1 0 3	
A-1 0 3 0	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 8, 9 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità degli ex membri della Commissione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 0 3	*(seguito)*			
A-1 0 3 1	Pensioni di invalidità Stanziamenti non dissociati	p.m.	56 002	54 152,81
A-1 0 3 2	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	553 000	516 236	481 271,86
	Totale dell'articolo A-1 0 3	2 687 000	2 396 884	2 104 139,88
A-1 0 4	***Spese per missioni*** Stanziamenti non dissociati	1 300 000	1 200 000	1 150 000,—
A-1 0 5	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio***			
A-1 0 5 0	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-1 0 5 1	Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-1 0 5 2	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 0 5	p.m.	p.m.	0,—
A-1 0 9	***Stanziamento per adeguamenti del trattamento economico***			
A-1 0 9 0	Coefficiente correttore Stanziamenti non dissociati	30 000	77 385	66 670,71
A-1 0 9 1	Stanziamento accantonato per eventuali adeguamenti del trattamento economico Stanziamenti non dissociati	194 000	137 459	0,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 0 3	*(seguito)*
A-1 0 3 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 10 e 18. Voce destinata a coprire le pensioni di invalidità degli ex membri della Commissione.
A-1 0 3 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 15 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di reversibilità delle vedove e/o orfani degli ex membri della Commissione.
A-1 0 4	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione. Il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi comunitari, nonché per conto terzi, dà luogo a reimpiego. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 7 000 ECU.
A-1 0 5	Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'entrata in servizio e dalla cessazione dal servizio dei membri della Commissione.
A-1 0 5 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 7 dell'allegato VII (applicato per analogia). Voce destinata a coprire le spese di viaggio dei membri della Commissione (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
A-1 0 5 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 5. Voce destinata a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
A-1 0 5 2	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 5. Voce destinata a coprire le spese di trasloco dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
A-1 0 9	
A-1 0 9 0	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare l'articolo 4 bis. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti, indennità transitorie, pensioni di anzianità, pensioni di invalidità, pensioni di reversibilità dei membri, degli ex membri e degli altri aventi diritto. Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso dal paese sede di servizio.
A-1 0 9 1	Regolamento concernente il trattamento economico dei membri della Commissione, in particolare gli articoli 2, 3 e 4 bis. Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e utilizzabile solo previo storno verso altri articoli o voci, secondo la procedura prevista a tal fine dal regolamento finanziario.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 0 9	*(seguito)*			
A-1 0 9 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-1 0 9	224 000	214 844	66 670,71
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 0	8 141 000	8 084 837	7 349 409,91
	CAPITOLO A-1 1			

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
A-1 0 9	*(seguito)*
A-1 0 9 1	*(seguito)* Esso è destinato a coprire gli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio deciderà nel corso dell'esercizio. A partire dall'esercizio 1992, l'organigramma della Commissione si suddivide in base a sette settori di attività. Oltre al personale che occupa un posto previsto in organigramma, la Commissione ha assunto del personale su degli stanziamenti operativi figuranti alla sottosezione B8. L'autorità di bilancio condivide il parere della Corte dei conti circa la non conformità di questa prassi con il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, p. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1991, pag. 1), e auspica che tutti i «minibilanci» tornino ad essere inclusi nella presente parte A. Il personale interessato dovrà figurare in organigramma, con uno statuto adeguato alle funzioni svolte. La Commissione adeguerà di conseguenza la presentazione dei suoi organigrammi e allegherà una previsione triennale dell'evoluzione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 0	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
A-1 1 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	630 836 500	604 905 235 (1)	518 672 969,25
A-1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	67 480 300	58 822 432 (2)	55 483 129,56

(1) Uno stanziamento di 2 171 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 224 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

Organigramma della Commissione per settore di attività

Ripartizione degli impieghi in bilancio per il 1992
(posti permanenti e temporanei)

Settore di attività	A	LA	B	C	D	Totale
I. Mercato interno	774	1	384	455	—	1 614
II. Spazio sociale	148	—	88	106	—	342
III. Politiche d'accompagnamento	521	1	341	351	5	1 219
IV. Sviluppo economico e azioni strutturali	465	—	296	275	—	1 036
V. Politiche comuni	198	—	156	254	4	612
VI. Relazioni esterne	916	2	394	442	13	1 767
VII. Servizi orizzontali:						
a) coordinamento	418	22	347	516	63	1 366
b) finanze e controlli	142	—	139	160	5	446
c) amministrazione	224	7	490	1 079	733	2 533
d) linguistico	15	1 614	74	523	8	2 234
Totale del settore VII	799	1 643	1 050	2 278	809	6 579
Totale dei settori da I a VII	3 821	1 647	2 709	4 161	831	13 169
Gabinetti	117	2	51	139	6	315
Totale generale	**3 938**	**1 649**	**2 760**	**4 300**	**837**	**13 484**

A-1 1 0

A-1 1 0 0 Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico, ad eccezione del personale in servizio presso l'Agenzia di approvvigionamento, l'Associazione europea di cooperazione e in paesi terzi.

Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 4 milioni di ECU.

A-1 1 0 1 Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis, nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari e precisamente:

— l'assegno di famiglia,

— l'assegno per figli a carico,

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 0	*(seguito)*			
A-1 1 0 1	*(seguito)*			
A-1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)			
	Stanziamenti non dissociati	82 040 500	72 017 424 (1)	67 455 533,27
A-1 1 0 3	Indennità di segreteria			
	Stanziamenti non dissociati	4 791 500	4 200 000	4 387 276,10
	Totale dell'articolo A-1 1 0	785 148 800	739 945 091	645 998 908,18
A-1 1 1	***Altri agenti***			
A-1 1 1 0	Agenti ausiliari			
	Stanziamenti non dissociati	11 800 000	8 134 000	9 889 482,44
A-1 1 1 1	Interpreti ausiliari			
	Stanziamenti non dissociati	9 000	9 000	0,—
A-1 1 1 2	Agenti locali			
	Stanziamenti non dissociati	3 934 000	2 550 000	2 474 889,83
A-1 1 1 3	Consiglieri speciali			
	Stanziamenti non dissociati	120 000	170 000	100 777,88

(1) Uno stanziamento di 275 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 0	*(seguito)*
A-1 1 0 1	*(seguito)* — gli assegni scolastici dei funzionari permanenti e temporanei. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 0 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 0 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari e agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di dattilografo, di stenodattilografo, di operatore telex, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 1	
A-1 1 1 0	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce A-1 1 9 0. Esso comprende anche l'importo per la retribuzione degli ausiliari «guide» per minorati. Da notare che le spese corrispondenti per gli agenti ausiliari retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 1 1	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli interpreti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce A-1 1 9 0. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 500 000 ECU.
A-1 1 1 2	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali. Esso deve consentire di retribuire gli agenti locali assegnati agli uffici nella Comunità.
A-1 1 1 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio dei consiglieri speciali.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 1	*(seguito)*			
A-1 1 1 4	Traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	105 000	37 000	0,—
	Totale dell'articolo A-1 1 1	15 968 000	10 900 000	12 465 150,15
A-1 1 2	***Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingue, aggiornamento e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	4 428 900	4 050 000	4 297 928,77
A-1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
A-1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	21 448 400	19 282 296 (1)	14 493 180,11
A-1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	4 226 900	3 799 224 (2)	3 618 855,43
A-1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	231 000	210 000	207 571,35

(1) Uno stanziamento di 73 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 14 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 1	*(seguito)*
A-1 1 1 4	*Ex voce A-1 1 1 0 (in parte)* Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione nonché la quota parte del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale dei traduttori ausiliari salvo gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce A-1 1 9 0.
A-1 1 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi di lingue, riunioni d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, nonché l'aggiornamento professionale, l'informazione sull'utilizzazione dei metodi moderni (centro di calcolo, Ecdoc, Celex, Sincom, ecc.), seminari, ecc. Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria e del ricorso a consulenti in metodologia organizzativa. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari permanenti e temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 500 ECU.
A-1 1 3	
A-1 1 3 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia. Esso copre anche i versamenti (complementi di rimborso spese malattia) a favore dei beneficiari ex deportati o internati della Resistenza. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 3 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire: — la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali; — le spese supplementari risultanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 3 2	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 3	*(seguito)*			
A-1 1 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	300 000	368 000	260 601,94
	Totale dell'articolo A-1 1 3	26 206 300	23 659 520	18 580 208,83
A-1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
A-1 1 4 0	Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti non dissociati	90 000	90 000	44 703,20
A-1 1 4 1	Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanziamenti non dissociati	10 400 900	9 145 000	9 052 080,47
A-1 1 4 2	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	155 000	155 000	42 643,17
A-1 1 4 3	Indennità forfettaria di servizio Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	182 794,64
A-1 1 4 4	Indennità forfettaria di trasferta Stanziamenti non dissociati	158 000	158 000	157 157,05

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 3	*(seguito)*
A-1 1 3 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
A-1 1 4	
A-1 1 4 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire: — l'assegno di natalità; — in caso di decesso di un funzionario: — la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso; — le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni: — una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km; — due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è di almeno 725 km. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII. Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2749/66). Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2751/66). Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità di alloggio per il funzionario destinato a una località dove le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili; — l'indennità di trasporto per il funzionario destinato a una località dove le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili e onerose, a causa della distanza delle abitazioni dal luogo di lavoro. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per il funzionario che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli e, in determinati casi, una parte delle spese per l'alloggio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire: — l'indennità forfettaria di trasferta di 3 000 franchi belgi al mese per il funzionario di grado A 1 o A 2 che non dispone di un'autovettura di servizio (tale indennità costituisce il rimborso forfettario delle spese di trasporto all'interno del perimetro della città ove prestano servizio);

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 4	*(seguito)*			
A-1 1 4 4	*(seguito)*			
A-1 1 4 5	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni			
	Stanziamenti non dissociati	90 000	90 000	80 410,—
A-1 1 4 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e a domicilio			
	Stanziamenti non dissociati	734 000	734 000	746 470,67
A-1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi			
	Stanziamenti non dissociati	28 000	28 000	6 614,11
	Totale dell'articolo A-1 1 4	11 855 900	10 600 000	10 312 873,31
A-1 1 5	***Lavoro straordinario***			
	Stanziamenti non dissociati	3 011 200	2 069 755	2 484 962,06

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 4	*(seguito)*
A-1 1 4 4	*(seguito)*
	— l'indennità di trasferta, non superiore ai 3 000 franchi belgi, per il funzionario di grado diverso dall'A 1 o A 2 che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato ad usare la sua autovettura personale.
	Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 5	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 75.
	Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.
	Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 7	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 bis e 56 ter.
	Stanziamento destinato a coprire le indennità per servizio continuo o a turni, o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio.
	Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 4 9	Statuto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95.
	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.
	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47.
	Stanziamento destinato a coprire:
	— l'indennità compensativa concessa al funzionario di ruolo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che abbia subito una diminuzione della retribuzione netta;
	— l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine;
	— l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione;
	— il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari assegnati alla delegazione e agli uffici della Comunità.
	Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 5	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.
	Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.
	Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 7	***Prestazioni di complemento***			
A-1 1 7 0	Interpreti indipendenti del servizio comune «interpretazione-conferenze» Stanziamenti non dissociati	50 000	50 000	345 000,—
A-1 1 7 1	Altri interpreti indipendenti Stanziamenti non dissociati	5 195 100	4 412 000	4 612 000,—
A-1 1 7 2	Operatori di conferenza provvisori del servizio comune «interpretazione-conferenze» Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	15 000,—
A-1 1 7 3	Altri operatori di conferenza provvisori Stanziamenti non dissociati	8 000	15 000	6 500,—
A-1 1 7 4	Correttori indipendenti Stanziamenti non dissociati	152 000	145 000	98 000,—
A-1 1 7 5	Prestazioni complementari per il servizio di traduzione Stanziamenti non dissociati	3 158 600	2 410 000	
A-1 1 7 6	Altre prestazioni e lavori di dattilografia da affidare all'esterno Stanziamenti non dissociati	5 138 000	5 138 000	7 160 776,05
	Totale dell'articolo A-1 1 7	13 731 700	12 200 000	12 237 276,05
A-1 1 8	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
A-1 1 8 0	Spese varie per l'assunzione Stanziamenti non dissociati	3 403 700	3 200 000	2 810 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 7	
A-1 1 7 0	Stanziamento destinato a coprire i servizi forniti dagli interpreti indipendenti e da altri interpreti non permanenti provenienti da organismi o agenzie per il servizio comune «interpretazione - conferenze» nelle riunioni organizzate dalla Commissione e da altre istituzioni per le quali le prestazioni necessarie non possono essere fornite da funzionari interpreti, temporanei e ausiliari della Commissione. Stanziamento destinato a coprire anche la previdenza vecchiaia-morte, l'assicurazione malattia-infortuni, nonché le spese di trasferta degli interpreti indipendenti e degli altri interpreti non permanenti provenienti da organismi o agenzie. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 18 milioni di ECU.
A-1 1 7 1	Vedi commento alla voce A-1 1 7 0.
A-1 1 7 2	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di servizi fornite dagli operatori di conferenza provvisori del servizio comune «interpretazione-conferenze» e altri nelle riunioni organizzate dalla Commissione o da altre istituzioni, le quali non possono essere fornite da funzionari della Commissione.
A-1 1 7 3	Vedi commento alla voce A-1 1 7 2.
A-1 1 7 4	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni dei correttori indipendenti, ai quali si è ricorso per lavori che non possono essere eseguiti dai soli funzionari della Commissione. Esso copre altresì le spese di assicurazione e di trasferta dei correttori indipendenti.
A-1 1 7 5	*Ex voce A-1 1 7 5 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni di traduttori indipendenti o provvisori oppure a lavori di dattilografia e d'altra natura affidati all'esterno dal servizio di traduzione.
A-1 1 7 6	*Ex voce A-1 1 7 5 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire: — il ricorso al personale interinale, in particolare a centralinisti e operatori telex e a stenodattilografi per l'insieme dei servizi della Commissione; — i lavori di riproduzione e dattilografia affidati all'esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Commissione; — le spese di trattamento informatico per la redazione di documenti esplicativi e giustificativi per le esigenze della Commissione e da sottoporre all'autorità di bilancio. Da notare che le spese corrispondenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 126 000 ECU.
A-1 1 8	
A-1 1 8 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III. Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con le procedure di assunzione e, in particolare: — le spese di pubblicazione; — le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati; — le spese per l'organizzazione di esami collettivi (affitto di sale, di mobilio, di macchine, correzione delle prove di esame); — le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione. Possono dar luogo a reimpiego i rimborsi parziali: — delle spese di pubblicazione;

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 8	*(seguito)*			
A-1 1 8 0	*(seguito)*			
A-1 1 8 1	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	478 500	322 000 (1)	142 000,—
A-1 1 8 2	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	6 104 000	5 418 159 (2)	3 391 000,—
A-1 1 8 3	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	3 227 200	1 688 000 (3)	1 957 185,93
A-1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	4 008 500	3 143 709 (4)	1 684 000,—
	Totale dell'articolo A-1 1 8	17 221 900	13 771 868	9 984 185,93

(1) Uno stanziamento di 82 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 966 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 904 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 794 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 1 8	*(seguito)*
A-1 1 8 0	*(seguito)* — delle spese sostenute dalla Commissione per l'organizzazione di concorsi in comune per l'assunzione di funzionari per varie istituzioni delle Comunità europee; — delle spese di assunzione di funzionari e altri agenti del servizio comune «interpretazione-conferenze». Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 15 000 ECU.
A-1 1 8 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 8 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 8 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 8 4	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 2 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 1 9	***Stanziamenti per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
A-1 1 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	2 108 500	2 092 583 (1)	2 018 246,61
A-1 1 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	25 083 600	15 734 571 (2)	0,—
	Totale dell'articolo A-1 1 9	27 192 100	17 827 154	2 018 246,61
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 1	904 764 800	835 023 388	718 379 739,89
	CAPITOLO A-1 2			
A-1 2 0	***Pensioni e indennità «una tantum»***			
A-1 2 0 0	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	117 420 000	92 405 923	79 716 936,37
A-1 2 0 1	Pensioni d'invalidità Stanziamenti non dissociati	70 175 000	63 571 391	57 315 319,82
A-1 2 0 2	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	33 579 000	29 933 558	26 275 109,86

(1) Uno stanziamento di 8 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 59 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO A-1 2 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Commento
A-1 1 9	
A-1 1 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari. Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 1 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante modifica del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6). Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato soltanto previo storno verso altri articoli o voci conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Esso è destinato a coprire gli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio deciderà nel corso dell'esercizio. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 2 0	
A-1 2 0 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 77 e l'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire le pensioni d'anzianità dei funzionari e degli agenti temporanei dell'insieme delle istituzioni delle Comunità europee, compresi quelli retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e l'investimento. Esso copre anche i versamenti (agevolazioni + pensione) a favore dei beneficiari ex deportati o internati della Resistenza.
A-1 2 0 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 78 e l'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire le pensioni d'invalidità dei funzionari e degli agenti temporanei dell'insieme delle istituzioni delle Comunità europee, compresi quelli retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
A-1 2 0 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 79 e 80, nonché l'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di reversibilità pagate agli aventi diritto degli ex funzionari e degli agenti temporanei dell'insieme delle istituzioni delle Comunità europee, compresi quelli retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 2 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 2 0	*(seguito)*			
A-1 2 0 2	*(seguito)*			
A-1 2 0 3	Indennità «una tantum» Stanziamenti non dissociati	8 826 000	6 897 000	6 367 018,72
	Totale dell'articolo A-1 2 0	230 000 000	192 807 872	169 674 384,77
A-1 2 1	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
A-1 2 1 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee Stanziamenti non dissociati	4 008 000	3 229 786	4 063 767,52
A-1 2 1 3	Indennità per cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82] Stanziamenti non dissociati	81 000	207 716	451 031,44
A-1 2 1 4	Indennità per cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85] Stanziamenti non dissociati	2 690 000	4 083 052	5 255 710,67
A-1 2 1 5	Indennità per cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85] Stanziamenti non dissociati	17 874 000	21 195 215	20 906 620,12
A-1 2 1 6	Indennità per cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87] Stanziamenti non dissociati	3 176 000	3 314 298	2 456 130,34
A-1 2 1 7	Indennità di cessazione definitiva dalle funzioni [regolamento (CEE) n. 1857/89] Stanziamenti non dissociati	4 981 000	5 408 771	3 932 874,92
	Totale dell'articolo A-1 2 1	32 810 000	37 438 838	37 066 135,01
A-1 2 3	***Copertura dei rischi di malattia*** Stanziamenti non dissociati	8 781 000	7 519 536	4 966 224,22

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 2 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 2 0	*(seguito)*
A-1 2 0 2	*(seguito)* Esso copre anche i versamenti (agevolazioni + pensione) a favore dei beneficiari ex deportati o internati della Resistenza.
A-1 2 0 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 39. Stanziamento destinato a coprire le indennità «una tantum» corrisposte ai funzionari e agenti temporanei dell'insieme delle istituzioni delle Comunità europee, compresi quelli del quadro scientifico e tecnico. Esso copre parimenti i versamenti dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità.
A-1 2 1	
A-1 2 1 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV. Stanziamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari: — collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione; — occupanti un impiego dei gradi A 1 o A 2 ritirato nell'interesse del servizio.
A-1 2 1 3	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce misure particolari e temporanee per la cessazione definitiva dalle funzioni dei funzionari delle Comunità europee in seguito all'adesione della Grecia (GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 1).
A-1 2 1 4	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico (GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1), in particolare l'articolo 3.
A-1 2 1 5	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).
A-1 2 1 6	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee (GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1).
A-1 2 1 7	Regolamento (CEE) n. 1857/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee (GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 2).
A-1 2 3	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota padronale dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati e dei beneficiari delle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento. Esso copre anche i versamenti (complementi di rimborsi di spese di malattia) a favore degli ex deportati o internati della Resistenza.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 2 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI *(seguito)*

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 2 9	***Adeguamenti delle pensioni e indennità varie***			
A-1 2 9 0	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	5 139 000	5 154 217	3 306 879,42
A-1 2 9 1	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	8 166 000	4 919 009	0,—
	Totale dell'articolo A-1 2 9	13 305 000	10 073 226	3 306 879,42
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 2	284 896 000	247 839 472	215 013 623,42
	CAPITOLO A-1 3			
A-1 3 0	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	20 749 000	20 000 000	19 684 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 3	20 749 000	20 000 000	19 684 500,—
	CAPITOLO A-1 4			
A-1 4 0	***Ristoranti, mense e bar***			
A-1 4 0 0	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	694 000	655 000	712 584,11

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 2 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI *(seguito)*

CAPITOLO A-1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Commento
A-1 2 9	
A-1 2 9 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
A-1 2 9 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante modifica del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6). Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Esso è destinato a coprire gli eventuali adeguamenti delle pensioni e delle indennità decise dal Consiglio nel corso dell'esercizio.
A-1 3 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. Il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi comunitari, nonché per conto di terzi, dà luogo a reimpiego. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 040 000 ECU.
A-1 4 0	
A-1 4 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie per il buon funzionamento delle mense, ristoranti, bar e, in particolare, le spese di manutenzione degli impianti. Da notare che le spese corrispondenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 4 0	*(seguito)*			
A-1 4 0 0	*(seguito)*			
A-1 4 0 1	Spese correnti di trasformazione e di rinnovo degli impianti dei ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	240 000	227 000	168 452,35
A-1 4 0 2	Spese eccezionali di trasformazione e di rinnovo degli impianti dei ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-1 4 0	934 000	882 000	881 036,46
A-1 4 1	***Servizio medico***			
A-1 4 1 0	Servizio medico Stanziamenti non dissociati	1 800 000	1 637 000	1 542 828,90
A-1 4 1 1	Acquisto di attrezzature mediche Stanziamenti non dissociati	366 000	333 000	284 765,78
	Totale dell'articolo A-1 4 1	2 166 000	1 970 000	1 827 594,68
A-1 4 2	***Controllo medico nel quadro della protezione sanitaria degli agenti esposti a radiazioni*** Stanziamenti non dissociati	380 000	300 000	268 128,80
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 4	3 480 000	3 152 000	2 976 759,94

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-1 4 0	*(seguito)*
A-1 4 0 0	*(seguito)* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
A-1 4 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese correnti di trasformazione, di rinnovo dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature non incorporabili nelle spese correnti di manutenzione. Da notare che le spese corrispondenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-1 4 0 2	Voce destinata a coprire le spese importanti di trasformazione e di rinnovo necessarie, che devono essere distinte chiaramente dalle spese correnti di trasformazione, riparazione e rinnovo degli impianti e dei materiali.
A-1 4 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 (controllo medico delle assenze per malattia e visita medica preventiva) e l'articolo 8 dell'allegato II (commissione d'invalidità). Oltre agli onorari dei medici, gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobili speciali, di funzionamento della commissione d'invalidità. Essi coprono altresì le spese relative alle visite mediche per l'assunzione degli assistenti delle colonie diurne. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 45 000 ECU.
A-1 4 2	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capitolo III. Leggi nazionali relative alle «norme di base». Stanziamento destinato a coprire il costo del controllo fisico, nel quadro della protezione sanitaria, degli agenti esposti a radiazioni.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO A-1 6 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-1 5			
A-1 5 2	***Scambi di funzionari tra le Comunità e i settori pubblico e privato***			
A-1 5 2 0	Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	11 754 000	9 190 000	9 000 000,—
A-1 5 2 1	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private Stanziamenti non dissociati	985 000	810 000	438 500,—
	Totale dell'articolo A-1 5 2	12 739 000	10 000 000	9 438 500,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 5	12 739 000	10 000 000	9 438 500,—
	CAPITOLO A-1 6			
A-1 6 0	***Sussidi straordinari*** Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	7 104,91
A-1 6 1	***Relazioni sociali tra i membri del personale*** Stanziamenti non dissociati	346 000	332 000	203 390,60
A-1 6 2	***Altri interventi di carattere sociale*** Stanziamenti non dissociati	950 000	878 000	513 791,90

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO A-1 6 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
A-1 5 2	
A-1 5 2 0	Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione. Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi della Commissione di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per la preparazione di atti in materia di armonizzazione in diversi settori. Gli scambi di funzionari hanno altresì lo scopo di agevolare un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri degli atti comunitari.
A-1 5 2 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Stanziamento destinato a coprire il rimborso degli oneri supplementari che il comando comporta per i funzionari della Comunità, nonché le spese relative ad azioni di formazione.
A-1 6 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.
A-1 6 1	Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese d'animazione del «foyer», le azioni di animazione culturale, le sovvenzioni ai circoli del personale, la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità. Esso copre inoltre il rimborso, entro i limiti delle possibilità del bilancio, previa estinzione dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse da quelle di carattere medico riconosciute necessarie, derivanti da una minorazione e debitamente giustificate. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6. L'importo dei contributi di altre istituzioni nonché la partecipazione dei funzionari alle spese per le azioni intraprese possono dar luogo a reimpiego. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 35 000 ECU.
A-1 6 2	Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni a favore delle colonie climatiche, dei movimenti giovanili (guide, scout) e dei culti. Esso copre anche le spese di accoglienza e quelle di assistenza giuridica ed immobiliare a favore del personale. Da notare che le spese corrispondenti per i funzionari e agenti temporanei che occupano un posto previsto dalla tabella dell'organico della ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle diverse voci della sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 6 — SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-1 6 3	***Servizi sociali a carattere interistituzionale*** Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 005 000	270 663,19
A-1 6 4	***Aiuto alle persone minorate*** Stanziamenti non dissociati	250 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 6	3 066 000	2 235 000	994 950,60
	CAPITOLO A-1 7			
A-1 7 0	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
A-1 7 0 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	380 000	383 000	380 000,—
A-1 7 0 1	Spese per ricevimenti e di rappresentanza del personale Stanziamenti non dissociati	360 000	362 000	359 200,—
	Totale dell'articolo A-1 7 0	740 000	745 000	739 200,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-1 7	740 000	745 000	739 200,—
	Totale del titolo A-1	**1 238 575 800**	**1 127 079 697**	**974 576 683,76**

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-1 6 — SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO A-1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
A-1 6 3	Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli asili nido e in particolare le prestazioni del personale a contratto, come pure la partecipazione finanziaria dell'istituzione alle spese di infrastruttura di asili nido non gestiti dall'istituzione stessa. Gli stipendi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio presso gli asili nido gestiti dalla Commissione nonché gli affitti dei locali necessari sono imputati rispettivamente ai capitoli A-1 1 e A-2 0. Le spese di funzionamento sono coperte da un contributo versato dai genitori. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 600 000 ECU.
A-1 6 4	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato, nel quadro di una politica a favore dei minorati, alle seguenti persone minorate: — i funzionari e agenti temporanei in attività, — i coniugi dei funzionari e agenti temporanei in attività, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Esso consente di rimborsare, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.
A-1 7 0	
A-1 7 0 0	Decisione della Commissione del 19 settembre 1979. Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi della Commissione in materia di ricevimento e di rappresentanza. Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri della Commissione che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro della attività dell'istituzione.
A-1 7 0 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Le spese sostenute per adempiere a obblighi di rappresentanza, a nome della Commissione e nell'interesse del servizio, danno luogo a rimborso. Non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni delle Comunità europee. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-2 0				
A-2 0 0	***Affitti***	Stanziamenti non dissociati	83 987 000	76 288 000 (1)	71 989 856,73
A-2 0 1	***Assicurazioni***	Stanziamenti non dissociati	271 000	287 000	290 000,—
A-2 0 2	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento***	Stanziamenti non dissociati	8 747 000	8 088 000 (2)	7 790 000,—
A-2 0 3	***Pulizia e manutenzione***	Stanziamenti non dissociati	17 300 000	15 756 000 (3)	16 398 602,71
A-2 0 4	***Sistemazione dei locali***	Stanziamenti non dissociati	6 208 000	6 116 000	6 903 301,78
A-2 0 5	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili***	Stanziamenti non dissociati	17 332 855	13 360 000 (4)	14 880 104,85
A-2 0 6	***Acquisizione di beni immobiliari***	Stanziamenti non dissociati	5 544 000	6 400 000	6 436 393,71
A-2 0 7	***Costruzione di immobili***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-2 0 8	***Altre spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-2 0 9	***Altre spese relative agli immobili***	Stanziamenti non dissociati	612 000	400 000	927 254,54

(1) Uno stanziamento di 351 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 29 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 59 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 51 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
A-2 0 0	Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale di conferenza, magazzini, autorimesse e parcheggi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 697 000 ECU.
A-2 0 1	Stanziamento destinato al pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione.
A-2 0 2	Stanziamento destinato a coprire le spese di riscaldamento, acqua e gas, elettricità e riscaldamento. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 15 000 ECU.
A-2 0 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 38 000 ECU.
A-2 0 4	Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche, ripartizioni dei locali all'interno degli edifici, risparmio di energia, installazione di cavi elettrici, telefonici e informatici, ecc. Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.
A-2 0 5	Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari pompieri volontari, nonché le spese connesse con i controlli legali.
A-2 0 6	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici, in particolare dell'edificio Breydel.
A-2 0 7	Articolo previsto per consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato alla costruzione di immobili.
A-2 0 8	Articolo previsto per consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili.
A-2 0 9	Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia di immobili non specificamente previste negli altri articoli del capitolo A-2 0, in particolare le tasse per la nettezza urbana, la disinfezione, la raccolta delle immondizie, la segnaletica.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 0 9	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 0	140 001 855	126 695 000	125 615 514,32
	CAPITOLO A-2 2			
A-2 2 0	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
A-2 2 0 0	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	1 078 000	1 450 000	1 020 931,—
A-2 2 0 1	Rinnovo di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	304 000	535 000	294 965,42
A-2 2 0 2	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-2 2 0 3	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	371 000	390 000	359 500,17
A-2 2 0 4	Automazione degli uffici Stanziamenti non dissociati	11 046 000	10 925 000 (1)	10 882 999,72
	Totale dell'articolo A-2 2 0	12 799 000	13 300 000	12 558 396,31

(1) Uno stanziamento di 93 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
A-2 0 9	*(seguito)*
	Esso copre altresì le spese di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità.
A-2 2 0	
A-2 2 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione di archivio, di biblioteca e d'interpretazione.
	Esso comprende anche le spese d'impianti e materiale per funzionari minorati.
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.
A-2 2 0 1	Stanziamento destinato a coprire il rinnovo, tra l'altro, di:
	— materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e di interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea;
	— utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici.
	Esso comprende anche le spese d'impianti e materiale per funzionari minorati.
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 6 000 ECU.
A-2 2 0 2	Voce prevista per consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiali e attrezzature il cui acquisto non è economico o è difficile date le limitate disponibilità di bilancio.
	Essa comprende anche le spese d'impianti e materiale per funzionari minorati.
A-2 2 0 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature delle voci da A-2 2 0 0 a A-2 2 0 2.
	Esso comprende anche le spese d'impianti e materiale per funzionari minorati.
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 9 000 ECU.
A-2 2 0 4	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, di noleggio, di impianti, di riparazioni e di manutenzione dell'attrezzatura burotica come macchine di trattamento di testi, fotocopiatrici elettroniche, minielaboratori, microcopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, grosse unità di riproduzione, ecc., nonché le spese relative alla documentazione, agli articoli per ufficio, ecc.
	Esso comprende anche le spese d'impianti e materiale per funzionari minorati.
	L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 47 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 2 1	***Mobilio***				
A-2 2 1 0	Attrezzatura iniziale — Mobilio	Stanziamenti non dissociati	3 059 000 (1)	2 237 000 (2)	2 591 229,92
A-2 2 1 1	Rinnovo di mobilio	Stanziamenti non dissociati	1 304 000	1 445 000	1 420 704,59
A-2 2 1 2	Noleggio di mobilio	Stanziamenti non dissociati	4 000	1 000	1 000,—
A-2 2 1 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio	Stanziamenti non dissociati	515 000 (3)	361 000	309 115,84
	Totale dell'articolo A-2 2 1		4 882 000	4 044 000	4 322 050,35
A-2 2 3	***Mezzi di trasporto***				
A-2 2 3 0	Attrezzatura iniziale — Mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	12 000 (4)	p.m.	15 169,29
A-2 2 3 1	Rinnovo di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	371 000 (5)	290 000	444 040,29
A-2 2 3 2	Noleggio di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	222 000	262 000	188 500,—
A-2 2 3 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto	Stanziamenti non dissociati	614 000 (6)	648 000	733 813,56
	Totale dell'articolo A-2 2 3		1 219 000	1 200 000	1 381 523,14
A-2 2 5	***Spese di documentazione e di biblioteca***				
A-2 2 5 0	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri	Stanziamenti non dissociati	521 000	587 000	541 152,16
A-2 2 5 1	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione	Stanziamenti non dissociati	23 000 (7)	25 000	25 000,—

(1) Uno stanziamento di 258 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 196 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 46 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 5 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(5) Uno stanziamento di 149 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(6) Uno stanziamento di 246 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(7) Uno stanziamento di 3 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 2 1	
A-2 2 1 0	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 7 000 ECU.
A-2 2 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il rinnovo del mobilio vetusto o obsoleto. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.
A-2 2 1 2	Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobili.
A-2 2 1 3	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.
A-2 2 3	
A-2 2 3 0	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.
A-2 2 3 1	Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo degli autoveicoli che raggiungeranno, nel corso dell'esercizio, un chilometraggio talmente elevato da giustificare la sostituzione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 81 000 ECU.
A-2 2 3 2	Stanziamento destinato a far fronte alle spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture, nei casi in cui il fabbisogno supera la capacità del parco autovetture. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
A-2 2 3 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria, ecc.). L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 45 000 ECU.
A-2 2 5	
A-2 2 5 0	*Ex voce A-2 2 5 0 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti, necessari per i servizi della Commissione.
A-2 2 5 1	Stanziamento destinato all'acquisto di attrezzature e materiale speciale per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.).

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 2 5	*(seguito)*			
A-2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	1 120 000	1 172 000	1 083 000,—
A-2 2 5 3	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	438 000	530 000	436 000,—
A-2 2 5 4	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	155 000	170 000	191 800,—
A-2 2 5 5	Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo Stanziamenti non dissociati	82 000 (1)	62 000	59 000,—
A-2 2 5 6	Base multilingue di dati terminologici (Eurodicautom) Stanziamenti non dissociati	946 000 (2)	976 000	894 000,—
A-2 2 5 7	Acquisto di dizionari, enciclopedie e altre opere per il servizio di traduzione Stanziamenti non dissociati	160 000 (3)	170 000	155 000,—
	Totale dell'articolo A-2 2 5	3 445 000	3 692 000	3 384 952,16
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 2	22 345 000	22 236 000	21 646 921,96
	CAPITOLO A-2 3			
A-2 3 0	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	5 994 000	5 883 000 (4)	5 953 704,62
A-2 3 2	***Oneri finanziari***			
A-2 3 2 0	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	800 000	700 000	700 000,—

(1) Uno stanziamento di 10 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento *di 116 000 ECU* è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 20 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 46 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
A-2 2 5	*(seguito)*
A-2 2 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese d'abbonamento ai giornali, ai periodici specializzati, alle Gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini vari e ad altre pubblicazioni specializzate.
A-2 2 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese d'abbonamento alle agenzie di stampa, tramite telescrivente o bollettini stampa e informazione.
A-2 2 5 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per la rilegatura e altri lavori indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici.
A-2 2 5 5	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti per l'informazione rapida su schermo.
A-2 2 5 6	Stanziamento destinato a permettere l'acquisto di opere di riferimento e di collezioni terminologiche esistenti, nonché il ricorso ad esperti per completare le collezioni mediante l'aggiunta delle lingue mancanti. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 45 000 ECU.
A-2 2 5 7	*Ex voce A-2 2 5 0 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto di opere specifiche che rispondono alle esigenze dei traduttori.
A-2 3 0	Stanziamento destinato a far fronte alle spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e a taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 245 000 ECU.
A-2 3 2	
A-2 3 2 0	Stanziamento destinato a far fronte alle spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura).

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 3 2	*(seguito)*				
A-2 3 2 9	Altri oneri finanziari	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo A-2 3 2	800 000	700 000	700 000,—
A-2 3 3	***Spese di contenzioso***	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 500 000	543 586,42
A-2 3 4	***Risarcimento danni***				
A-2 3 4 0	Risarcimento danni	Stanziamenti non dissociati	55 000	110 000	1 180,56
A-2 3 4 1	Indennizzi	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo A-2 3 4	55 000	110 000	1 180,56
A-2 3 5	***Altre spese di funzionamento***				
A-2 3 5 0	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	144 000	142 000	143 000,—
A-2 3 5 1	Tenute di servizio e abiti da lavoro	Stanziamenti non dissociati	395 000	390 000	410 822,54
A-2 3 5 2	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	172 000	170 000	160 000,—
A-2 3 5 3	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi	Stanziamenti non dissociati	2 096 000	2 070 000	1 984 000,—
A-2 3 5 9	Altre spese di funzionamento	Stanziamenti non dissociati	35 000	35 000	32 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 3 2	*(seguito)*
A-2 3 2 9	Voce prevista per consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire eventuali differenze di cassa, perdite o deterioramenti di fondi o valori, entro i limiti previsti dall'articolo 75 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
A-2 3 3	Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti della Commissione. Esso copre altresì le spese che la Commissione può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia o di altre giurisdizioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 50 000 ECU.
A-2 3 4	
A-2 3 4 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per risarcimento danni che la Commissione potrebbe essere costretta a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile.
A-2 3 4 1	Voce prevista per consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.
A-2 3 5	
A-2 3 5 0	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a far fronte alle assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto) e alle «spese assicurative» di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario.
A-2 3 5 1	Stanziamento destinato a far fronte: — all'acquisto di uniformi per uscieri, autisti, sorveglianti notturni e di autorimessa e fattorini; — all'acquisto e alla pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
A-2 3 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne.
A-2 3 5 3	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e alle spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-2 3 5 9	Stanziamento destinato a far fronte a talune spese di funzionamento non specificatamente previste dalle altre voci di quest'articolo, quali: — rimborso di spese alle segretarie stenotipiste; — tasse d'iscrizione alle conferenze; — quote di iscrizione ad associazioni professionali e scientifiche;

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 3 5	*(seguito)*			
A-2 3 5 9	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-2 3 5	2 842 000	2 807 000	2 729 822,54
A-2 3 9	***Prestazioni tra istituzioni***			
A-2 3 9 1	Prestazioni di interpreti del Parlamento Stanziamenti non dissociati	780 000	730 000	680 000,—
A-2 3 9 2	Prestazioni della Commissione (servizio traduzione a medio e lungo termine) a favore dell'Ufficio delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo A-2 3 9	780 000	730 000	680 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 3	11 471 000	11 730 000	10 608 294,14
	CAPITOLO A-2 4			
A-2 4 0	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	8 627 000	8 433 000 (1)	7 434 500,—
A-2 4 1	***Telecomunicazioni***			
A-2 4 1 0	Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	16 544 000	15 388 000 (2)	13 631 000,—

(1) Uno stanziamento di 41 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 34 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Articolo Voce	Commento
A-2 3 5	*(seguito)*
A-2 3 5 9	*(seguito)* — costo delle medaglie per i funzionari che hanno raggiunto venti anni di servizio.
A-2 3 9	
A-2 3 9 1	Stanziamento destinato al pagamento delle prestazioni fornite alla Commissione dagli interpreti funzionari o temporanei del Parlamento.
A-2 3 9 2	Accordo dell'8 dicembre 1972, tra la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee concernenti l'attribuzione all'Ufficio del servizio di traduzione a medio e lungo termine. Conformemente alle disposizioni di questo accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, la Commissione si è impegnata a mettere a disposizione dell'Ufficio un numero di addetti alla traduzione atto a garantire l'esecuzione di tutti i lavori richiesti dall'Ufficio per il suo fabbisogno interno o per quello delle istituzioni della Comunità. Detti lavori saranno eseguiti dal personale linguistico in servizio a Lussemburgo che figura nell'organico della Commissione. In caso di necessità, si potrà ricorrere anche alle prestazioni temporanee di traduttori indipendenti. Il personale di traduzione distaccato presso l'Ufficio delle pubblicazioni nel quadro del servizio di traduzione a medio e lungo termine era, nel 1991, di 18 LA e 9 C. Gli stanziamenti corrispondenti sono iscritti nel titolo A-1.
A-2 4 0	Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna della Commissione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 60 000 ECU.
A-2 4 1	
A-2 4 1 0	Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o radio-onde: telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenza, videoconferenza, trasmissione di dati, ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 122 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 4 1	*(seguito)*			
A-2 4 1 1	Acquisto e posa di attrezzature e materiali di telecomunicazioni Stanziamenti non dissociati	10 229 000	9 598 000 (1)	9 165 000,—
	Totale dell'articolo A-2 4 1	26 773 000	24 986 000	22 796 000,—
A-2 4 2	***Utilizzazione e attrezzatura degli studi radiofonici e televisivi*** Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	1 500 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 4	36 900 000	34 919 000	31 730 500,—
	CAPITOLO A-2 5			
A-2 5 0	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	8 171 000	8 171 000	7 691 552,03
A-2 5 1	***Spese di riunione dei comitati***			
A-2 5 1 0	Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari Stanziamenti non dissociati	6 534 000	6 534 000	7 457 000,—
A-2 5 1 1	Spese di riunione dei comitati la cui consultazione non costituisce un elemento obbligatorio della procedura di formazione degli atti comunitari Stanziamenti non dissociati	2 019 000	2 019 000	1 932 500,—
	Totale dell'articolo A-2 5 1	8 553 000	8 553 000	9 389 500,—

(1) Uno stanziamento di 64 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 4 — AFFRANCATURA, TELECOMUNICAZIONI E STUDI RADIOFONICI E TELEVISIVI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
A-2 4 1	*(seguito)*
A-2 4 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, impianti, riparazioni, documentazione, ecc.
A-2 4 2	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione diretta degli studi della Commissione: spese per il personale e spese relative all'acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature e materiale necessario alla gestione degli studi.
A-2 5 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti governativi e altri, chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché alle spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente (nelle sedi provvisorie delle istituzioni o negli uffici esterni). Esso è inoltre destinato a coprire le spese relative alla preparazione delle conferenze tripartite e delle riunioni del comitato permanente dell'occupazione nonché all'assistenza a taluni negoziati internazionali (segnatamente gli onorari degli esperti). L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-2 5 1	Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti convocati nel quadro del funzionamento dei comitati istituiti dal trattato e dai regolamenti del Consiglio e della Commissione nonché alle spese relative allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dalle infrastrutture esistenti (nelle sedi provvisorie delle istituzioni o negli uffici esterni). I rimborsi agli esperti vengono effettuati sulla base delle decisioni prese dalla Commissione. L'elenco di tali comitati figura all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 5 2	***Comitati e commissioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio***			
A-2 5 2 0	Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio Stanziamenti non dissociati	550 000	537 000	502 000,—
A-2 5 2 1	Altre commissioni funzionanti nel quadro della Comunità europea del carbone e dell'acciaio Stanziamenti non dissociati	873 000	873 000	877 999,90
	Totale dell'articolo A-2 5 2	1 423 000	1 410 000	1 379 999,90
A-2 5 3	***Organi specializzati nella sicurezza del lavoro***			
A-2 5 3 0	Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive Stanziamenti non dissociati	260 000	251 000	235 000,—
A-2 5 3 1	Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sui luoghi di lavoro Stanziamenti non dissociati	290 000	277 000	259 999,34
	Totale dell'articolo A-2 5 3	550 000	528 000	494 999,34
A-2 5 4	***Foro della gioventù delle Comunità europee*** Stanziamenti non dissociati	1 200 000	1 195 000	810 000,—
A-2 5 5	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni***			
A-2 5 5 0	Conferenze, congressi e riunioni organizzati dall'istituzione Stanziamenti non dissociati	358 000	358 000	214 823,88

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-2 5 2	
A-2 5 2 0	Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18. Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20. Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nonché quelle per ricevimenti e di rappresentanza sostenute dal presidente del comitato consultivo nell'esercizio delle sue funzioni.
A-2 5 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 46, 54 e 55. Stanziamento destinato a coprire le spese per gli esperti e l'organizzazione delle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti nel quadro delle attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
A-2 5 3	
A-2 5 3 0	Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale nei giorni 9 e 10 maggio 1957 relativa al mandato e al regolamento interno dell'organo permanente per la sicurezza delle miniere carbonifere (GU n. 28 del 31. 8. 1957, pag. 487/57). Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 18). Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e accessorie dei membri e degli esperti, le spese relative allo svolgimento di riunioni, agli esperimenti pratici sul materiale di salvataggio e gli impianti di sicurezza, nonché le spese delle campagne di sicurezza.
A-2 5 3 1	Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15). Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni del comitato consultivo e dei suoi sottogruppi, nonché quelle relative agli esperimenti pratici sul materiale che rientrano nelle funzioni di tale comitato.
A-2 5 4	Stanziamento destinato a coprire le spese del Foro della gioventù delle Comunità europee: — spese di funzionamento del segretariato permanente (personale, affitto di uffici e di sale per conferenze, spese varie); — spese di viaggio, di soggiorno e accessorie dei delegati che partecipano alle riunioni del Foro; — spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nell'ambito del segretariato.
A-2 5 5	Stanziamenti destinati a coprire l'insieme delle spese relative all'organizzazione o alla partecipazione a conferenze, congressi, ecc. (tranne per alcune spese che — qualora le conferenze si tengano in una delle sedi provvisorie della Comunità o presso uffici esterni — potrebbero rientrare nell'infrastruttura esistente).
A-2 5 5 0	Stanziamento destinato a coprire le spese relative a conferenze, congressi e riunioni che la Commissione dovrà organizzare in appoggio all'esecuzione delle diverse politiche. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 6 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-2 5 5	*(seguito)*			
A-2 5 5 1	Spese per la partecipazione dell'istituzione a conferenze, congressi e riunioni Stanziamenti non dissociati	403 000	403 000	216 566,40
A-2 5 5 2	Conferenze, congressi e riunioni relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-2 5 5 3	Conferenze, congressi e riunioni organizzati dall'istituzione per funzionari controllori ed amministratori di fondi degli Stati membri Stanziamenti non dissociati	750 000	733 000	500 000,—
A-2 5 5 4	Conferenze, congressi e riunioni connessi alle attività delle associazioni di giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari della Comunità Stanziamenti non dissociati	270 000	20 000	
	Totale dell'articolo A-2 5 5	1 781 000	1 514 000	931 390,28
A-2 5 6	***Spese per preconsultazioni sindacali*** Stanziamenti non dissociati	275 000	249 000	265 400,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 5	21 953 000	21 620 000	20 962 841,55
	CAPITOLO A-2 6			
A-2 6 0	***Studi e consulenze*** Stanziamenti non dissociati	2 775 000	2 948 000	1 891 382,03
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 6	2 775 000	2 948 000	1 891 382,03

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-2 6 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
A-2 5 5	*(seguito)*
A-2 5 5 1	Stanziamento destinato a coprire le varie spese per conferenze, congressi e riunioni ai quali partecipa la Commissione.
A-2 5 5 2	Voce prevista per consentire l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese varie per conferenze, congressi e riunioni organizzati nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
A-2 5 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni, corsi di formazione e tirocini per i funzionari degli Stati membri che controllano le operazioni finanziate dai fondi comunitari o che collaborano al sistema delle statistiche comunitarie. I quattro quinti di questo stanziamento sono destinati a coprire le spese concernenti le attività nel settore dei fondi strutturali; un quinto è destinato a coprire le spese nel settore della politica agricola comune e negli altri settori del bilancio. Un importo di 100 000 ECU verrà destinato a seminari di formazione per i funzionari delle dogane e degli organismi che gestiscono fondi comunitari dei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania.
A-2 5 5 4	*Ex voce A-3 0 9 0 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese generate dalle iniziative in materia di controllo finanziario che la Commissione intraprende per coordinare le attività delle associazioni di giuristi europei ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità a livello nazionale e transnazionale. Esso copre, in particolare, le spese relative al funzionamento delle associazioni, all'organizzazione di seminari, riunioni, studi e conferenze, alle azioni di formazione e di altro tipo destinate a promuovere e a sviluppare dette associazioni.
A-2 5 6	Stanziamento destinato a coprire le spese relative a riunioni di consultazione preliminare fra i rappresentanti sindacali europei in modo da poter definire e armonizzare le loro posizioni sullo sviluppo delle politiche della Comunità.
A-2 6 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti altamente qualificati nei casi in cui la Commissione non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc. Esso può coprire anche l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-2 9 — IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO — AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-2 9			
A-2 9 0	***Spese relative alla gestione delle azioni a compartecipazione finanziaria*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	1 430 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-2 9	p.m.	1 430 000	0,—
	Totale del titolo A-2	**235 445 855**	**221 578 000**	**212 455 454,—**

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-29 — IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO — AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Articolo Voce	Commento
A-290	Articolo destinato a coprire le spese relative agli immobili e alle attrezzature nonché le spese varie di funzionamento concernenti le azioni a compartecipazione finanziaria per le quali le spese di personale sono, come le spese d'intervento, imputate alla sottosezione B6.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-30			
A-300	***Sovvenzioni della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento***			
A-3000	Sovvenzione all'Agenzia di approvvigionamento Stanziamenti non dissociati	1 850 000	1 705 000	1 688 000,—
A-3009	Stanziamenti accantonati destinati a eventuali adeguamenti delle retribuzioni versate dall'Agenzia di approvvigionamento Stanziamenti non dissociati	40 000	15 000	0,—
	Totale dell'articolo A-300	1 890 000	1 720 000	1 688 000,—
A-301	***Istituto europeo per gli studi sull'Asia meridionale e sudorientale*** Stanziamenti non dissociati	100 000	p.m.	100 000,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(0,—)*

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO

Articolo Voce	Commento
A-300	
A-3000	Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare gli articoli da 52 a 54. Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo VI. Nella 23ª sessione del 1° e 2 febbraio 1960, il Consiglio della Comunità europea per l'energia atomica ha proposto all'unanimità che la Commissione differisca non soltanto la riscossione del canone — destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica — ma anche la sua introduzione stessa. Da allora, nel bilancio della Commissione, figura una sovvenzione destinata a equilibrare lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica. Lo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica si ripartisce come segue: Entrate: — sovvenzione della Comunità 1 850 000 — altre entrate 28 000 Totale 1 878 000 Spese: — personale 1 603 350 — spese amministrative 274 650 Totale 1 878 000
A-3009	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6). Stanziamento a carattere puramente di accantonamento che può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci secondo la procedura prevista a tal fine dal regolamento finanziario. Esso è destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio deciderà in corso d'esercizio.
A-301	All'articolo A-401 è iscritto un «p.m.» (1991: p.m.). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle spese per la creazione dell'Istituto europeo per gli studi sull'Asia meridionale e sudorientale.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 0 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 0 2	***Sovvenzioni a favore delle azioni per l'America latina***			
A-3 0 2 0	Istituto «Europa - America latina» Stanziamenti non dissociati	1 250 000	1 000 000	900 000,—
	Totale dell'articolo A-3 0 2	1 250 000	1 000 000	900 000,—
A-3 0 3	***Sovvenzioni a favore della tutela dei diritti dell'uomo***			
A-3 0 3 0	Sovvenzioni a favore delle attività di organizzazioni non governative che perseguono scopi umanitari e si battono per la tutela dei diritti dell'uomo Stanziamenti non dissociati	2 800 000	1 795 000	1 795 000,—
A-3 0 3 1	Sovvenzione a favore della Fondazione europea per la libertà d'espressione Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	200 000,—
A-3 0 3 2	Foro europeo dei migranti Stanziamenti non dissociati	500 000		
	Totale dell'articolo A-3 0 3	3 500 000	1 995 000	1 995 000,—
A-3 0 4	***Sovvenzioni a organizzazioni d'interesse europeo*** Stanziamenti non dissociati	1 010 000	1 000 000	826 100,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-302	
A-3020	Stanziamento destinato a coprire la concessione delle sovvenzioni necessarie al funzionamento dell'Istituto «Europa - America latina».
A-303	
A-3030	*Ex voce A-3030 (in parte)* Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, dell'11 giugno 1986, contro il razzismo e la xenofobia (GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato alla concessione di sovvenzioni a organizzazioni che perseguono scopi umanitari e di affermazione dei diritti dell'uomo, in particolare la Fondazione europea dei diritti dell'uomo. Esso copre altresì i costi amministrativi relativi alla gestione della voce e all'ispezione di progetti che hanno beneficiato di sovvenzioni. Questo contributo è destinato alla realizzazione di progetti da intraprendere in paesi terzi (paesi in via di sviluppo, paesi dell'Europa centrale e orientale e altri), nonché nella Comunità, sotto forma di sovvenzioni volte a: — sostenere centri di riabilitazione per le vittime di torture e altre organizzazioni che offrono un aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo, assegnando ad essi una quota di finanziamento a carico della presente voce uguale a quella concessa in passato, — formare il personale incaricato di far rispettare i diritti dell'uomo (giudici, avvocati, amministratori, responsabili per l'addestramento dei quadri di polizia e delle forze di sicurezza, insegnanti, ecc.), — promuovere il rispetto dei diritti del bambino e assistere i bambini che siano vittime di violazioni dei diritti umani, — promuovere la formazione presso organizzazioni specializzate nella difesa dei diritti dell'uomo. Viene data priorità ai progetti volti ad offrire un aiuto concreto e diretto. Nella misura del possibile, vengono presi in considerazione i progetti particolarmente meritevoli relativi ad attività di ricerca e a seminari a livello universitario.
A-3031	Stanziamento destinato al sostegno delle iniziative della Fondazione europea per la libertà d'espressione.
A-3032	*Ex voce A-3030 (in parte)* Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, dell'11 giugno 1986, contro il razzismo e la xenofobia (GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1), in particolare il punto 3. Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e il programma di lavoro del Foro europeo dei migranti.
A-304	Stanziamento destinato a coprire la concessione di aiuti a organizzazioni, movimenti, circoli o attività a carattere europeo. Questo contributo della Comunità è destinato a sostenere gli sforzi che le associazioni e gli enti locali a livello comunale e regionale compiono per favorire una migliore strutturazione a livello europeo, nonché a finanziare le attività da essi svolte.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-304	*(seguito)*			
A-305	***Partecipazione a manifestazioni che presentano un interesse per la Comunità***			
A-3050	Partecipazione all'organizzazione di congressi e manifestazioni occasionali			
	Stanziamenti non dissociati	150 000	100 000	99 900,—
A-3051	Presenza comunitaria ai Giochi olimpici 1992 a Albertville e a Barcellona			
	Stanziamenti non dissociati	7 000 000	5 000 000	500 000,—
A-3052	Anno europeo del turismo			
	Stanziamenti non dissociati	—	—	4 599 802,62
A-3053	Conferenza di Bruxelles «Negoziati GATT»			
	Stanziamenti non dissociati	—	—	1 000 000,—
A-3054	Partecipazione della Comunità ai Giochi paraolimpici del 1992			
	Stanziamenti non dissociati	1 000 000		
A-3055	Partecipazione della Comunità all'Esposizione universale di Siviglia			
	Stanziamenti non dissociati	4 200 000	4 652 000	3 377 198,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(82 000)*	*(98 000)*	*(122 802,—)*
A-3056	Partecipazione della Comunità all'esposizione internazionale di Genova			
	Stanziamenti non dissociati	1 154 000	928 000	
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(126 000)*	*(192 000)*	
A-3057	Partecipazione della Comunità all'esposizione internazionale di Taejon (Corea del Sud)			
	Stanziamenti non dissociati	250 000		

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-30 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-304	*(seguito)* Il presente articolo comprende gli aiuti concessi al Movimento europeo, a movimenti di tendenze politiche diverse, al Consiglio degli enti locali europei, al Comitato permanente di collegamento tra le associazioni europee dell'istruzione (Please: Permanent liaison Committee of European Associations in education), all'Accademia per la sicurezza e la cooperazione europea (ASCE), e alle associazioni europee senza scopi di lucro di natura plurisettoriale. Tali organizzazioni contribuiscono in modo considerevole all'Europa dei cittadini creando un collegamento tra le istituzioni comunitarie e i cittadini.
A-305	
A-3050	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Commissione alle spese per l'organizzazione di congressi, manifestazioni occasionali, azioni a carattere europeo o a carattere scientifico che presentino un reale interesse per la Comunità.
A-3051	Seconda relazione del comitato ad hoc sull'Europa dei cittadini approvata dal Consiglio europeo di Milano il 28-29 giugno 1985. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di progetti intesi a rafforzare l'immagine della Comunità garantendo una reale presenza comunitaria ai Giochi olimpici 1992 a Albertville e a Barcellona segnatamente mediante la partecipazione alle cerimonie di apertura e chiusura nonché mediante azioni intese a conferire un'identità comunitaria agli atleti degli Stati membri. A tale scopo, si utilizzerà la bandiera della Comunità europea, in particolare al momento della consegna delle medaglie.
A-3054	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Commissione all'organizzazione dei Giochi paraolimpici del 1992 che si svolgeranno parallelamente ai giochi di Albertville e di Barcellona e ad assicurarvi la presenza della Comunità.
A-3055	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4055, ammonta a 4 282 000 ECU (1991: 4 750 000 ECU). Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 16 dicembre 1988, «Partecipazione della Commissione delle Comunità europee all'Esposizione universale di Siviglia, Spagna, nel 1992» [COM (88) 793 def.]. Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Commissione all'Esposizione universale di Siviglia nel 1992. Per tale partecipazione è previsto un importo totale di 11 700 000 ECU scaglionato tra il 1989 e il 1992. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 80 000 ECU.
A-3056	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4056, ammonta a 1 280 000 ECU (1991: 1 120 000 ECU). Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 18 aprile 1990, relativa alla partecipazione della Commissione delle Comunità europee all'esposizione «Cristoforo Colombo: la nave e il mare» che si terrà a Genova nel 1992 [SEC (90) 773]. Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Commissione all'esposizione di Genova del 1992. Per tale partecipazione è previsto un importo totale di 2 400 000 ECU scaglionato tra il 1991 e il 1992.
A-3057	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Commissione all'esposizione internazionale del 1993 a Taejon (Corea del Sud). Per tale partecipazione è previsto un importo totale di 1 500 000 ECU, scaglionato tra il 1992 e il 1993.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 0 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 0 5	*(seguito)*				
A-3 0 5 8	Conferenza regionale delle donne	Stanziamenti non dissociati	p.m.		
		Totale dell'articolo A-3 0 5	13 754 000 *(208 000)*	10 680 000 *(290 000)*	9 576 900,62 *(122 802,—)*
A-3 0 6	***Gemellaggi fra città della Comunità***	Stanziamenti non dissociati	3 550 000	3 000 000	2 613 398,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)		*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(386 307,79)*
A-3 0 7	***Sovvenzioni a istituti d'istruzione superiore***	Stanziamenti non dissociati	600 000	560 000	504 000,—
A-3 0 8	***Ricerche sull'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, nonché sulla regione balcanica***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	100 000	0,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)		*(—)*	*(p.m.)*	*(0,—)*
A-3 0 9	***Altre sovvenzioni***				
A-3 0 9 0	Altre sovvenzioni	Stanziamenti non dissociati	444 000	417 000	542 000,—
A-3 0 9 1	Forum delle donne	Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	
		Totale dell'articolo A-3 0 9	744 000	717 000	542 000,—
		TOTALE DEL CAPITOLO A-3 0	26 398 000 *(208 000)*	20 772 000 *(290 000)*	18 745 398,62 *(509 109,79)*

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 0 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 0 5	*(seguito)*
A-3 0 5 8	*Nuova voce* Voce destinata a coprire la convocazione di una conferenza regionale che riunisca per la prima volta le donne dell'Europa dei Dodici e osservatrici dall'Europa centrale e orientale.
A-3 0 6	All'articolo A-4 0 6 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 3 milioni di ECU). Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 aprile 1988, sui gemellaggi fra enti territoriali della Comunità europea (GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 376). Stanziamento destinato a coprire la promozione dei gemellaggi tra enti territoriali delle regioni meno favorite, sia per la loro posizione geografica, sia per l'uso poco diffuso delle loro lingue, sia per il fatto che soltanto di recente sono entrate nella Comunità. Esso deve ugualmente consentire il miglioramento qualitativo dei gemellaggi, orientandoli verso gli obiettivi concreti della costruzione europea. La promozione avviene sotto forma di sovvenzioni alle città gemellate o alle organizzazioni preposte ai gemellaggi. Tale programma è messo in opera in cooperazione con gli organi degli enti territoriali, la cui vocazione specifica è la promozione dei gemellaggi in seno alla Comunità europea. Nella selezione delle città, si terrà conto dei criteri democratici (elezioni libere delle municipalità).
A-3 0 7	*Ex articolo A-3 0 7 ed ex voce A-3 2 9 1* Stanziamento destinato a coprire: — il contributo finanziario all'Istituto europeo di amministrazione pubblica; — i contributi finanziari a istituti d'istruzione superiore che organizzino corsi sull'integrazione europea, — gli aiuti finanziari a reti universitarie di studio dell'integrazione europea. Stanziamento destinato a finanziare anche l'Istituto di studi federalisti «Altiero Spinelli» con sede a Ventotene.
A-3 0 8	All'articolo A-4 0 8 è iscritto un «—» (1991, importo globale: 100 000 ECU).
A-3 0 9	
A-3 0 9 0	*Ex voce A-3 0 9 0 (in parte)* Stanziamento destinato a consentire la concessione di varie sovvenzioni specifiche che non rientrano negli articoli A-3 0 3, A-3 0 4 e A-3 0 7 né nella voce A-3 0 5 0.
A-3 0 9 1	Stanziamento destinato a consentire il funzionamento del Forum delle donne.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 1 — EDIFICI E MATERIALE DESTINATI AD ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-3 1			
A-3 1 1	***Nuovo edificio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro***			
	Stanziamenti non dissociati	—	p.m.	3 500 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 1	—	p.m.	3 500 000,—
	CAPITOLO A-3 2			
A-3 2 0	***Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione***			
	Stanziamenti non dissociati	2 350 000	2 010 000	2 075 000,—
A-3 2 1	***Azioni di formazione e di perfezionamento per interpreti di conferenza***			
	Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	347 775,17
A-3 2 2	***Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù***			
	Stanziamenti non dissociati	540 000	440 000	420 000,—
A-3 2 3	***Borse di studio per allievi provenienti da famiglie di emigrati che frequentano i quattro ginnasi europei esistenti nella Comunità***			
	Stanziamenti non dissociati	150 000	300 000	300 000,—
A-3 2 4	***Istituto universitario europeo di Firenze***			
A-3 2 4 0	Sovvenzione all'Istituto universitario europeo di Firenze			
	Stanziamenti non dissociati	3 250 000	3 035 000	2 650 000,—

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 1 — EDIFICI E MATERIALE DESTINATI AD ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE

Articolo Voce	Commento
A-3 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani universitari, ai tirocini per interpreti e traduttori intesi ad agevolare le assunzioni nel quadro linguistico, nonché ai soggiorni di formazione di breve durata aperti ai funzionari degli Stati membri. Gli stanziamenti coprono le indennità e contributi sociali dei tirocinanti, le spese di viaggio di inizio e fine tirocinio, le spese dei viaggi effettuati nel quadro dei tirocini, nonché le spese di accoglienza e ricevimento, pasti e documentazione. Dopo il 1987, sono resi disponibili per giovani diplomati altri posti di tirocinante «sul luogo di lavoro» presso le delegazioni della Commissione con sede nei paesi in fase di sviluppo ACP, asiatici e latinoamericani. Essi sono assegnati nei paesi meno cari onde ridurre al minimo le spese e rendere il piano efficace sotto il profilo dei costi. Una speciale attenzione è accordata all'accoglienza dei tirocinanti dei paesi ACP e dei paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina nella prospettiva del 1992.
A-3 2 1	Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario al programma, organizzato nell'ambito della Conferenza permanente dei direttori degli istituti universitari di traduzione e d'interpretazione (CIUTI), o in un istituto qualificato di insegnamento superiore o postuniversitario, per la formazione di interpreti di conferenza. È altresì destinato a coprire la concessione di borse di studio ad interpreti affinché possano acquisire lingue di lavoro supplementari. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 220 000 ECU.
A-3 2 2	Stanziamento destinato a coprire la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù a titolo di sostegno per l'elaborazione e l'esecuzione dei loro programmi d'attività in un contesto europeo.
A-3 2 3	Stanziamento destinato alla concessione di sussidi a scuole per emigrati (ungheresi, lettoni, estoni, ucraini) nella Comunità europea finanziate da privati allo scopo di concedere borse di studio anche ai giovani desiderosi di mantenere un legame con la propria patria e in tal modo d'impegnarsi attivamente per la diffusione dell'idea europea.
A-3 2 4	
A-3 2 4 0	Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo (GU n. C 29 del 9. 2. 1976, pag. 1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2. Stanziamento destinato a coprire: — le spese di materiale e di funzionamento accademico dell'Istituto universitario europeo di Firenze, nonché il finanziamento di una biblioteca europea; — il contributo finanziario a favore di un determinato numero di progetti di ricerca messi in atto presso l'Istituto universitario europeo di Firenze;

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 2 4	*(seguito)*				
A-3 2 4 0	*(seguito)*				
A-3 2 4 2	Archivi storici delle Comunità	Stanziamenti non dissociati	900 000	800 000	700 000,—
		Totale dell'articolo A-3 2 4	4 150 000	3 835 000	3 350 000,—
A-3 2 5	***Sovvenzione al Collegio d'Europa di Bruges***	Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 170 000	700 000,—
A-3 2 6	***Scuole europee e altre***				
A-3 2 6 0	Scuole europee	Stanziamenti non dissociati	81 483 696	72 799 253	65 334 000,—
A-3 2 6 1	Insegnamento per minorati	Stanziamenti non dissociati	p.m.		
A-3 2 6 8	Altri istituti scolastici	Stanziamenti non dissociati	140 000	139 000	130 000,—
		Totale dell'articolo A-3 2 6	81 623 696	72 938 253	65 464 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 2 4	*(seguito)*
A-3 2 4 0	*(seguito)* — il finanziamento di un certo numero di borse di studio «Jean Monnet», di una cattedra «Jean Monnet» e di un seminario estivo dedicato al diritto comunitario e alla protezione dei diritti dell'uomo; — le spese di accoglienza dei ricercatori che preparano tesi di laurea in relazione con i progressi dell'Unione europea.
A-3 2 4 2	Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 1). Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 14). Contratto sottoscritto tra la Commissione e l'Istituto europeo di Firenze il 17 dicembre 1984. Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sull'organizzazione degli archivi (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 2). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione (spese di personale e di funzionamento) degli archivi storici da parte dell'Istituto europeo di Firenze. Esso copre altresì l'acquisto di documenti di valore storico appartenenti a privati e ad organizzazioni pubbliche o private.
A-3 2 5	*Ex voci da A-3 2 5 0 a A-3 2 5 3* Stanziamento destinato a coprire: — il contributo finanziario della Commissione alle spese di funzionamento del Collegio d'Europa; — il contributo finanziario alle spese relative alla biblioteca del Collegio d'Europa, e in particolare alla sua informatizzazione; — le spese relative al finanziamento di una cattedra «Jean Monnet» nel campo degli studi economici europei; — le spese relative al sostegno comunitario alle pubblicazioni scientifiche, ai colloqui e ai seminari del Collegio d'Europa.
A-3 2 6	
A-3 2 6 0	Statuto della Scuola europea, del 12 aprile 1957. Protocollo, del 13 aprile 1962, relativo alla creazione di scuole europee, e protocollo supplementare del 15 dicembre 1975. Regolamento finanziario adottato dal consiglio superiore delle scuole europee il 18 ottobre 1988.
A-3 2 6 1	*Nuova voce* Questa voce serve a permettere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire la sovvenzione ad un organismo specializzato in materia d'inserimento sociale delle persone minorate legate all'istituzione.
A-3 2 6 8	Stanziamento destinato a coprire in parte le spese per l'istruzione di bambini che, per motivi pedagogici imperiosi, non sono o non sono più ammessi nelle scuole europee o che, per ragioni relative alla sede di servizio del padre o della madre, che sono funzionari (uffici esterni), non possono seguire le lezioni in una scuola europea. Esso copre altresì un'eventuale sovvenzione ad un organismo specializzato nell'inserimento sociale dei minorati collegato all'istituzione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 2 9	***Istituzioni di studi e di ricerca sull'unione europea***				
A-3 2 9 0	Accademia del diritto europeo	Stanziamenti non dissociati	500 000	50 000	
A-3 2 9 2	Osservatorio dell'Europa del sud	Stanziamenti non dissociati	100 000		
	Totale dell'articolo A-3 2 9		600 000	50 000	
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 2		91 413 696	81 243 253	72 656 775,17
	CAPITOLO A-3 4				
A-3 4 0	***Gazzetta ufficiale***	Stanziamenti non dissociati	29 000 000	29 200 000	25 750 000,—
A-3 4 1	***Pubblicazioni***				
A-3 4 1 0	Pubblicazioni a carattere generale	Stanziamenti non dissociati	1 900 000	2 054 000	0,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)		*(700 000)*	*(446 000)*	*(2 750 000,—)*

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 2 — GIOVENTÙ E ISTRUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Commento
A-3 2 9	
A-3 2 9 0	Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 aprile 1989, sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo in merito al controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 (GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 361). Stanziamento destinato a coprire l'applicazione di questa risoluzione, che suggerisce la creazione di un'Accademia di diritto europeo, per permettere di completare i vari tipi di formazione offerti a livello universitario mediante una formazione permanente degli operatori giuridici.
A-3 2 9 2	*Nuova voce* Stanziamento destinato alla creazione di un Osservatorio dell'Europa del Sud che dovrà permettere di approfondire l'analisi delle conseguenze dell'Unione europea, soprattutto dal punto di vista economico, per le regioni del sud dell'Europa.
A-3 4 0	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 191. Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 385/58), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23). Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 390/58), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23). Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19). Stanziamento destinato a far fronte alle spese di pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 4 500 000 ECU.
A-3 4 1	
A-3 4 1 0	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4 4 1 0, ammonta a 2 600 000 ECU (1991: 2 500 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'edizione: — delle pubblicazioni previste dai trattati o dai regolamenti del Consiglio; — dei periodici, raccolte e altre pubblicazioni della Commissione; — degli opuscoli e pubblicazioni relativi alla diffusione delle conoscenze tecniche ed economiche. Le spese di editoria comprendono tutte le spese relative ai lavori di preparazione e di elaborazione (compresi i contratti d'autore), l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, la redazione, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa e la distribuzione, nonché le spese necessarie per garantire l'edizione elettronica. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 700 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 4 1	*(seguito)*			
A-3 4 1 2	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	275 000	275 000	275 000,—
	Totale dell'articolo A-3 4 1	2 175 000 *(700 000)*	2 329 000 *(446 000)*	275 000,— *(2 750 000,—)*
A-3 4 2	***Ufficio delle pubblicazioni*** Stanziamenti non dissociati	37 200 000	34 104 325	31 958 363,67
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 4	68 375 000 *(700 000)*	65 633 325 *(446 000)*	57 983 363,67 *(2 750 000,—)*
	CAPITOLO A-3 5			
A-3 5 0	***Informazioni economiche e gestione dell'unione economica e monetaria***			
A-3 5 0 0	Indagini europee armonizzate nel settore della congiuntura e sfruttamento dei loro risultati d'inchieste Stanziamenti non dissociati	2 300 000	2 529 000	2 591 171,69
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(250 000)*	*(221 000)*	*(158 703,87)*

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 4 — PUBBLICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI

Articolo Voce	Commento
A-3 4 1	*(seguito)*
A-3 4 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa e diffusione degli opuscoli, le spese di diffusione delle cognizioni tecniche ed economiche nonché le spese necessarie per garantire l'edizione elettronica. Esso è altresì destinato alle spese di promozione dell'insieme delle pubblicazioni della Commissione, escluse le pubblicazioni dell'Istituto statistico. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 70 000 ECU.
A-3 4 2	Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE, del 16 gennaio 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19), in particolare gli articoli 5 e 7. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU. n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 124. L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti dell'Ufficio delle pubblicazioni ripresi in dettaglio all'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 4 602 500 ECU.
A-3 5 0	
A-3 5 0 0	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4 5 0 0, ammonta a 2 550 000 ECU (1991: 2 750 000 ECU). Stanziamento destinato a realizzare o a continuare le seguenti inchieste e allo sfruttamento dei dati raccolti: — decisioni prese dalla Commissione il 15 novembre 1961: — inchiesta mensile di congiuntura presso i capi di aziende della Comunità (prosecuzione dal 1962); — inchiesta di congiuntura nel settore della costruzione (prosecuzione dal 1963); — inchiesta di congiuntura sugli investimenti (prosecuzione dal 1966); — inchiesta di congiuntura nel settore del commercio al minuto; — inchiesta ad hoc su argomenti di attualità; — decisione del Consiglio del 15 settembre 1970: — inchiesta di congiuntura della Comunità economica europea presso i consumatori (1972).

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 5 0	*(seguito)*			
A-3 5 0 1	Azioni di preparazione e di sostegno alla realizzazione dell'unione economica e monetaria			
	Stanziamenti non dissociati	410 000	p.m.	
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(40 000)*	*(250 000)*	
	Totale dell'articolo A-3 5 0	2 710 000	2 529 000	2 591 171,69
		(290 000)	*(471 000)*	*(158 703,87)*
A-3 5 1	***Attività di protezione commerciale, comprese verifiche e perizie***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 040 000)*	*(700 000)*	*(700 000,—)*
A-3 5 2	***Azioni nel settore della concorrenza***			
A-3 5 2 0	Studi e consulenze settoriali nel settore della concorrenza			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	487 791,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(800 000)*	*(725 000)*	*(12 075,—)*
A-3 5 2 1	Controllo delle concentrazioni tra imprese			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(650 000)*	*(600 000)*	

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 5 0	*(seguito)*
A-3 5 0 1	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4 5 0 1, ammonta a 450 000 ECU (1991: 250 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad azioni di preparazione e di sostegno concernenti la messa in opera dell'unione economica e monetaria.
A-3 5 1	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto all'articolo A-4 5 1, ammonta a 1 040 000 ECU (1991: 700 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113. Regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1). Decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18). Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione dei controlli in loco (presso produttori, esportatori e importatori) necessari allo svolgimento delle indagini.
A-3 5 2	
A-3 5 2 0	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4 5 2 0, ammonta a 800 000 ECU (1991: 725 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65, 66 e 95. Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 85, 86, 90, 92 e 93 . Direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, sugli aiuti alla costruzione navale (GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55). Decisione n. 322/89/CECA della Commissione, del 1° febbraio 1989, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8). Direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27). Voce destinata a coprire le spese per studi sulla struttura dei settori e dei mercati nei vari Stati membri, nonché sulle loro tendenze e la loro evoluzione sul piano della concentrazione delle imprese e della concorrenza.
A-3 5 2 1	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4 5 2 1, ammonta a 650 000 ECU (1991: 600 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 85, 86, 90, 92 e 93. Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 5).

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 5 2	*(seguito)*			
A-3 5 2 1	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo A-3 5 2	p.m. *(1 450 000)*	p.m. *(1 325 000)*	487 791,— *(12 075,—)*
A-3 5 3	***Coordinamento della lotta contro le frodi***			
A-3 5 3 0	Unità di coordinamento della lotta contro le frodi Stanziamenti non dissociati	46 000	p.m.	11 644,46
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(154 000)*	*(200 000)*	*(180 723,19)*
A-3 5 3 1	Controlli, studi, analisi nel quadro della lotta contro le frodi Stanziamenti non dissociati	5 655 000	5 200 000	6 997 499,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(3 117 000)*	*(3 431 000)*	*(1 170 057,34)*
A-3 5 3 2	TAFI (Azione antifrodi tessili) Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*		
	Totale dell'articolo A-3 5 3	5 701 000 *(3 271 000)*	5 200 000 *(3 631 000)*	7 009 143,46 *(1 350 780,53)*
A-3 5 4	***Armonizzazione fiscale e rete informatica di comunicazioni doganali per combattere le frodi*** Stanziamenti non dissociati	2 860 000	1 200 000	0,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(3 640 000)*	*(2 000 000)*	*(1 997 097,80)*

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 5 2	*(seguito)*
A-3 5 2 1	*(seguito)* Tale controllo consiste in un'analisi, effettuata in stretta collaborazione con gli Stati membri, dei casi di concentrazioni di imprese notificati alla Commissione.
A-3 5 3	
A-3 5 3 0	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4 5 3 0, ammonta a 200 000 ECU (1991: 200 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Unità di coordinamento della lotta contro le frodi incaricata dalla Commissione di: — raggruppare, analizzare e trasferire tutte le informazioni nel settore delle frodi; — coordinare e seguire le azioni intraprese dai suoi servizi; — organizzare e partecipare, se del caso, ai controlli e alle inchieste in loco; — concepire, sviluppare e gestire le infrastrutture comuni, in particolare quelle informatiche; — rappresentarla, nel settore delle frodi, presso gli Stati membri e le istituzioni comunitarie; — assumere qualsiasi iniziativa tendente a migliorare la formazione del personale e a intensificare le relazioni con le amministrazioni nazionali.
A-3 5 3 1	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto alla voce A-4 5 3 1, ammonta a 8 772 000 ECU (1991: 8 631 000 ECU). Regolamento (CEE) n. 4045/89, del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle nuove azioni in materia di lotta contro le frodi e concernente l'attuazione e la semplificazione della regolamentazione comunitaria. Esso è destinato altresì a coprire le spese connesse alle iniziative che l'Unità di coordinamento per la lotta contro le frodi prenderà al di fuori delle basi giuridiche summenzionate per coordinare e seguire le azioni dei servizi della Commissione, per organizzare e partecipare a controlli e inchieste in loco, e per rafforzare la cooperazione con le amministrazioni nazionali in materia di scambi di informazioni.
A-3 5 3 2	*Nuova voce* Alla voce A-4 5 3 2 è iscritto un «p.m.».
A-3 5 4	L'importo globale, tenendo conto dello stanziamento iscritto all'articolo A-4 5 4, ammonta a 6 500 000 ECU (1991: 3 200 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alla rete informatica di comunicazioni doganali e fiscali per combattere le frodi e garantire l'applicazione delle disposizioni nel settore doganale e fiscale. Esso copre inoltre: — le spese relative allo sviluppo di Scent (Systems customs enforcement network), sistema rapido e affidabile di trasferimento di informazioni riguardanti casi reali o presunti di frode tramite le moderne tecnologie informatiche;

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-3 5 4	*(seguito)*			
A-3 5 5	***Rete europea di documentazione, coordinamento e ricerca nel quadro della lotta contro la frode e la criminalità al di là delle frontiere*** Stanziamenti non dissociati	750 000		
A-3 5 6	***Studi e consulenze relativi ai prelievi obbligatori*** Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	
	TOTALE DEL CAPITOLO A-3 5	12 521 000 *(9 691 000)*	9 429 000 *(8 127 000)*	10 088 106,15 *(4 218 657,20)*
	Totale del titolo A-3	**198 707 696** *(10 599 000)*	**177 077 578** *(8 863 000)*	**162 973 643,61** *(7 477 766,99)*

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-3 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-3 5 4	*(seguito)* — le spese relative alle azioni per armonizzare la fiscalità indiretta; — la divulgazione nelle forme e nei tempi richiesti delle informazioni doganali necessarie alle istituzioni comunitarie, alle amministrazioni nazionali, alle associazioni europee di commercio, agli importatori, esportatori e altre persone interessate; — le spese relative alla creazione del sistema Cis (Customs information network), un sistema d'informazione doganale in materia di lotta antidroga; — le spese relative alla diffusione della base di dati Infoya (Yacht-information), per i controlli antidroga specifici relativi alle imbarcazioni da diporto.
A-3 5 5	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato al cofinanziamento di una rete europea di documentazione, coordinamento e ricerca nel quadro della lotta contro la frode e la criminalità al di là delle frontiere.
A-3 5 6	Stanziamento destinato a coprire la preparazione e l'attuazione di un programma d'azione della Comunità e di cooperazione degli Stati membri in materia di prelievi obbligatori. Esso copre inoltre le spese relative a studi specializzati, in particolare sugli effetti interagenti «Mercato interno — prelievi obbligatori».

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-4

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-40 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-40			
A-401	***Istituto europeo per gli studi sull'Asia meridionale e sudorientale*** (A-301)			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
A-405	***Partecipazione a manifestazioni che presentano un interesse per la Comunità*** (A-305)			
A-4055	Partecipazione della Comunità all'Esposizione universale di Siviglia *(A-3055)*			
	Stanziamenti non dissociati	82 000	98 000	122 802,—
A-4056	Partecipazione della Comunità all'esposizione internazionale di Genova *(A-3056)*			
	Stanziamenti non dissociati	126 000	192 000	
	Totale dell'articolo A-405	208 000	290 000	122 802,—
A-406	***Gemellaggi fra città della Comunità*** (A-306)			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	386 307,79

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-4

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO A-40 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO

Articolo Voce	Commento
A-401	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.
A-405	
A-4055	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione. Esso si articola come segue: — personale 41 000 — pubblicazioni / informazione — — infrastruttura: — diretta 20 000 — quota della parte A per 1 impiego intra muros 16 000 — altri 5 000 Totale 82 000
A-4056	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione. Esso si articola come segue: — personale 64 000 — pubblicazioni / informazione — — infrastruttura: — diretta 25 000 — quota della parte A per 2 impieghi intra muros 31 000 — altri 6 000 Totale 126 000
A-406	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

CAPITOLO A-4 4 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-4 0 8	***Ricerche sull'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, nonché sulla regione balcanica*** (A-3 0 8) Stanziamenti non dissociati	—	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 0	208 000	290 000	509 109,79
	CAPITOLO A-4 4			
A-4 4 1	***Pubblicazioni*** (A-3 4 1)			
A-4 4 1 0	Pubblicazioni a carattere generale *(A-3 4 1 0)* Stanziamenti non dissociati	700 000	446 000	2 750 000,—
	Totale dell'articolo A-4 4 1	700 000	446 000	2 750 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 4	700 000	446 000	2 750 000,—

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 0 — SOVVENZIONI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO *(seguito)*

CAPITOLO A-4 4 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Commento	
A-4 4 1		
A-4 4 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	457 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	55 000
	— quota della parte A per 12 impieghi intra muros	188 000
	— altri	—
	Totale	700 000

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-4 5			
A-4 5 0	***Informazioni economiche e gestione dell'unione economica e monetaria*** (A-3 5 0)			
A-4 5 0 0	Indagini europee armonizzate nel settore della congiuntura e sfruttamento dei loro risultati d'inchieste *(A-3 5 0 0)* Stanziamenti non dissociati	250 000	221 000	158 703,87
A-4 5 0 1	Azioni di preparazione e di sostegno alla realizzazione dell'unione economica e monetaria *(A-3 5 0 1)* Stanziamenti non dissociati	40 000	250 000	
	Totale dell'articolo A-4 5 0	290 000	471 000	158 703,87
A-4 5 1	***Attività di protezione commerciale, comprese verifiche e perizie*** (A-3 5 1) Stanziamenti non dissociati	1 040 000	700 000	700 000,—

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-45 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI

Articolo Voce	Commento	
A-450		
A-4500	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	219 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota della parte A per 2 impieghi intra muros	31 000
	— altri	—
	Totale	250 000
A-4501	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	—
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	40 000
	— quota della parte A	—
	— altri	—
	Totale	40 000
A-451	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	300 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	50 000
	— quota della parte A per 4 impieghi intra muros	60 837
	— altri	629 163
	Totale	1 040 000
	Un importo di 300 000 ECU è destinato a coprire le spese per l'assunzione di agenti ausiliari destinati al servizio antidumping della Commissione.	

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-4 5 2	***Azioni nel settore della concorrenza*** (A-3 5 2)			
A-4 5 2 0	Studi e consulenze settoriali nel settore della concorrenza *(A-3 5 2 0)* Stanziamenti non dissociati	800 000	725 000	12 075,—
A-4 5 2 1	Controllo delle concentrazioni tra imprese *(A-3 5 2 1)* Stanziamenti non dissociati	650 000	600 000	
	Totale dell'articolo A-4 5 2	1 450 000	1 325 000	12 075,—
A-4 5 3	***Coordinamento della lotta contro le frodi*** (A-3 5 3)			
A-4 5 3 0	Unità di coordinamento della lotta contro le frodi *(A-3 5 3 0)* Stanziamenti non dissociati	154 000	200 000	180 723,19

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
A-4 5 2		
A-4 5 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	706 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	15 000
	— quota della parte A per 5 impieghi intra muros	79 000
	— altri	—
	Totale	800 000
A-4 5 2 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	480 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	60 000
	— quota della parte A per 7 impieghi intra muros	110 000
	— altri	—
	Totale	650 000
A-4 5 3		
A-4 5 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	—
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota della parte A	—
	— altri	154 000
	Totale	154 000

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-4 5 3	*(seguito)*			
A-4 5 3 1	Controlli, studi, analisi nel quadro della lotta contro le frodi *(A-3 5 3 1)* Stanziamenti non dissociati	3 117 000	3 431 000	1 170 057,34
A-4 5 3 2	TAFI *(A-3 5 3 2)* Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	Totale dell'articolo A-4 5 3	3 271 000	3 631 000	1 350 780,53
A-4 5 4	***Armonizzazione fiscale e rete informatica di comunicazioni doganali per combattere le frodi*** (A-3 5 4) Stanziamenti non dissociati	3 640 000	2 000 000	1 997 097,80
	TOTALE DEL CAPITOLO A-4 5	9 691 000	8 127 000	4 218 657,20
	Totale del titolo A-4	**10 599 000**	**8 863 000**	**7 477 766,99**

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-4 5 — CONTROLLI, INDAGINI E MEZZI DI ANALISI NEI SETTORI ECONOMICO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ALTRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
A-4 5 3	*(seguito)*	
A-4 5 3 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 693 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	535 000
	— quota della parte A per 13,5 impieghi intra muros	212 000
	— altri	677 000
	Totale	3 117 000
A-4 5 3 2	*Nuova voce*	
	Voce destinata a coprire le spese del personale esterno intra muros.	
A-4 5 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 929 000
	— pubblicazioni / informazione	100 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	1 176 000
	— quota della parte A per 22 impieghi intra muros	345 000
	— altri	90 000
	Totale	3 640 000

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

Allegato

Spese di appoggio e di sostegno

Numero di persone

(uomini/anno)

Nomenclatura			Denominazione	1990 (esecuzione)	1991 (bilancio)	1992
1992	1991	1990				
A-4 0 1	A-4 0 1	3 0 1	Istituto europeo per gli studi sull'Asia meridionale e sudorientale	0	0	0
A-4 0 5 5	A-4 0 5 5	3 0 5 5	Partecipazione della Comunità all'Esposizione universale di Siviglia	2	1	1
A-4 0 5 6	A-4 0 5 6		Partecipazione della Comunità all'esposizione internazionale di Genova		2	2
A-4 0 6	A-4 0 6	3 0 6	Gemellaggi fra città della Comunità	5	6	0
A-4 0 8	A-4 0 8	3 0 8	Ricerche sull'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, nonché sulla regione balcanica	0	0	0
A-4 4 1 0	A-4 4 1 0	3 4 1 0	Pubblicazioni a carattere generale	0	13	12
A-4 5 0 0	A-4 5 0 0	3 5 0	Indagini europee armonizzate nel settore della congiuntura e sfruttamento dei loro risultati d'inchieste	2,5	1,5	2
A-4 5 0 1	A-4 5 0 1		Azioni di preparazione e di sostegno alla realizzazione dell'unione economica e monetaria		0	0
A-4 5 1	A-4 5 1	3 5 1	Attività di protezione commerciale, comprese verifiche e perizie	0	0,4	4
A-4 5 2 0	A-4 5 2 0	3 5 2 0	Studi e consulenze settoriali nel settore della concorrenza	1	3,5	5
A-4 5 2 1	A-4 5 2 1		Controllo delle concentrazioni tra imprese		5	7
A-4 5 3 0	A-4 5 3 0	3 5 3 0	Unità di coordinamento della lotta contro le frodi	0	0	0
A-4 5 3 1	A-4 5 3 1	3 5 3 1	Controlli, studi, analisi nel quadro della lotta contro le frodi	5	9,3	13,5
A-4 5 3 2			TAFI			0
A-4 5 4	A-4 5 4	3 5 4	Armonizzazione fiscale e rete informatica di comunicazioni doganali per combattere le frodi	6	18,5	22
			Totale	**21,5**	**60,2**	**68,5**

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-5

INFORMATICA

CAPITOLO A-5 0 — INFORMATICA

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-5 0				
A-5 0 0	***Servizi informatici centrali***				
A-5 0 0 0	Centro di calcolo	Stanziamenti non dissociati	20 529 000	20 100 000 (1)	16 313 999,21
A-5 0 0 1	Sviluppo di programmi	Stanziamenti non dissociati	1 994 000		
A-5 0 0 2	Altri servizi esterni	Stanziamenti non dissociati	1 000 000		
A-5 0 0 3	Basi di documentazione	Stanziamenti non dissociati	1 400 000		
		Totale dell'articolo A-5 0 0	24 923 000	20 100 000	16 313 999,21
A-5 0 1	***Servizi informatici decentrati***				
A-5 0 1 0	Sistemi locali	Stanziamenti non dissociati	16 201 000	15 660 000	15 077 032,85
A-5 0 1 1	Sviluppo di programmi	Stanziamenti non dissociati	2 320 000		

(1) Uno stanziamento di 156 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-5

INFORMATICA

CAPITOLO A-50 — INFORMATICA

Articolo Voce	Commento
A-500	
A-5000	*Ex articolo A-210* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto o al noleggio dei calcolatori, delle unità periferiche e dei programmi. Esso copre anche le spese di manutenzione, logistica, documentazione, nonché per forniture, personale tecnico esterno, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 445 000 ECU.
A-5001	*Nuovo articolo A-214 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo sviluppo di sistemi d'informazione in appalto, compresa la documentazione e la formazione connesse con questi sistemi d'informazione. Esso serve altresì ad acquisire conoscenze ed esperienze in materia di qualità, sicurezza, tecnologia o gestione delle applicazioni informatiche. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 7 000 ECU.
A-5002	*Ex articoli A-212 (in parte), A-213 (in parte) e A-216 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'accesso a basi esterne, ai servizi d'ufficio, alla diffusione esterna delle basi di dati, ai canoni versati alle organizzazioni internazionali, all'introduzione di dati, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato 50 000 ECU.
A-5003	*Ex articoli A-213 (in parte), A-215 e A-216 (in parte)* Stanziamento destinato a finanziare le attività di sintesi metodica dei testi da introdurre nelle basi di dati della Commissione, nonché le operazioni di introduzione di dette informazioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 31 000 ECU.
A-501	
A-5010	*Ex articolo A-211* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto o al noleggio dei calcolatori distribuiti all'esterno del centro informatico, dei terminali, dei personal computer, degli apparecchi di trasmissione dati e dei programmi. Esso copre anche manutenzione, logistica, documentazione, installazione, forniture, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 350 000 ECU.
A-5011	*Ex articolo A-214 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo sviluppo di sistemi d'informazione in appalto, compresa la documentazione e la formazione connesse con questi sistemi d'informazione. Esso serve altresì ad acquisire conoscenze ed esperienze in materia di qualità, sicurezza, tecnologia o gestione delle applicazioni informatiche. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 6 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-5 0 — INFORMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-5 0 1	*(seguito)*			
A-5 0 1 2	Altri servizi esterni Stanziamenti non dissociati	350 000		
A-5 0 1 3	Attività e servizi informatici relativi al sistema d'informazione contabile e finanziaria della Commissione Stanziamenti non dissociati	1 680 000		
	Totale dell'articolo A-5 0 1	20 551 000	23 463 000	24 081 156,93
	TOTALE DEL CAPITOLO A-5 0	45 474 000	43 563 000	40 395 156,14
	Totale del titolo A-5	**45 474 000**	**43 563 000**	**40 395 156,14**

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-5 0 — INFORMATICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-5 0 1	*(seguito)*
A-5 0 1 2	*Ex articoli A-2 1 2 (in parte), A-2 1 3 (in parte) e A-2 1 6 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'accesso a basi esterne, ai servizi d'ufficio, alla diffusione esterna delle basi di dati, ai canoni versati alle organizzazioni internazionali, all'introduzione di dati, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 25 000 ECU.
A-5 0 1 3	*Ex articoli A-2 1 2 (in parte), A-2 1 3 (in parte) e A-2 1 4 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative a: — sviluppo dell'applicazione «gestione bancaria e gestione di tesoreria»; — compiti specifici relativi allo sviluppo di tutte le applicazioni e funzioni da realizzare per la creazione del sistema informatico di gestione finanziaria; — analisi e sviluppo delle applicazioni contabili «entrate» e «gestione terzi»; — analisi e sviluppo delle applicazioni di «resoconto», quadri di comando e stati finanziari relativi all'esecuzione del bilancio, alla contabilità generale, al consolidamento e al rendimento dei conti, alla gestione bancaria e alla tesoreria; — formazione degli utenti del sistema Sincom.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-6

SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-6 0			
A-6 0 0	***Spese per il personale fuori Comunità***			
A-6 0 0 0	Stipendi, indennità, assegni fissi legati agli stipendi e rimborsi spese concernenti i funzionari e agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	63 419 000 (1)	60 457 682	54 574 000,—
A-6 0 0 1	Retribuzione degli altri agenti e delle altre prestazioni di servizio Stanziamenti non dissociati	21 185 000 (2)	20 626 000	19 300 000,—
A-6 0 0 2	Perfezionamento professionale Stanziamenti non dissociati	1 035 250 (3)	1 095 000	350 000,—

(1) Uno stanziamento di 3 023 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 1 031 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 55 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-6

SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ

CAPITOLO A-60 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ

Articolo Voce	Commento
A-600	
A-6000	*Ex articolo A-180* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e in particolare l'allegato X. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2749/66). Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2751/66). Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 75. Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico: — gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi; — i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali; — il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti a loro favore, perché essi possano costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine; — gli altri assegni e indennità varie; — le ore straordinarie; — le indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti. Esso copre altresì le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei.
A-6001	*Ex articolo A-181* Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire: — le retribuzioni, le ore straordinarie e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari e degli agenti locali; — il ricorso al personale interinale; — le prestazioni di servizi che devono essere affidati all'esterno (lavori di traduzione, riproduzione, dattilografia e altri) nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Commissione.
A-6002	*Ex articolo A-182* Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire: — le spese per le azioni di perfezionamento e aggiornamento professionale (corsi di lingue, corsi al momento dell'entrata in servizio, miglioramento delle conoscenze professionali, informazione sull'utilizzazione dei metodi moderni, seminari, corsi di formazione nel settore dell'informatica);

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-6 0 0	*(seguito)*			
A-6 0 0 2	*(seguito)*			
A-6 0 0 3	Spese varie di assunzione Stanziamenti non dissociati	11 000 (1)	12 000	1 000,—
A-6 0 0 4	Indennità di funzione, spese di rappresentanza e spese per i servizi medici e sociali Stanziamenti non dissociati	3 989 000 (2)	4 142 000	1 600 000,—
A-6 0 0 5	Spese per missioni Stanziamenti non dissociati	3 338 000 (3)	3 468 000	2 000 000,—
A-6 0 0 6	Funzionari nazionali ed esperti in formazione in delegazione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
A-6 0 0 9	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	1 115 000 (4)	1 076 256	0,—
	Totale dell'articolo A-6 0 0	94 092 250	90 876 938	77 825 000,—

(1) Uno stanziamento di 1 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 207 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 173 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 54 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-60 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-600	*(seguito)*
A-6002	*(seguito)* — le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria; — le spese di analisi risultanti dall'esame del funzionamento e delle strutture dei servizi; — le spese per l'informazione del personale. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
A-6003	*Ex articolo A-183* Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con le procedure di assunzione e in particolare: — le spese di pubblicità; — le spese di viaggio e di soggiorno, nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati; — le spese per l'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine, correzioni delle prove d'esame); — le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.
A-6004	*Ex articolo A-184* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Le spese sostenute per rispettare gli obblighi di rappresentanza a nome della Commissione nell'interesse del servizio danno luogo ad un rimborso. Non possono venire incluse in tale categoria le spese di rappresentanza nei confronti di funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire anche le spese a carattere sociale (mense, servizio medico, relazioni sociali tra i membri del personale, ecc.). L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.
A-6005	*Ex articolo A-185* Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporti, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale della Commissione.
A-6006	*Ex articolo A-186* Voce prevista ai fini dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese relative al soggiorno di giovani funzionari nazionali ed esperti nelle delegazioni della Commissione.
A-6009	*Ex articolo A-189* Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento della retribuzione dei funzionari e altri agenti delle Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6). Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato soltanto previo storno verso altri articoli o voci. Esso è destinato a coprire gli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio deciderà nel corso dell'esercizio.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-6 0 1	***Spese di funzionamento amministrativo relative al personale fuori Comunità***				
A-6 0 1 0	Affitti e spese degli immobili	Stanziamenti non dissociati	25 180 750 (1)	25 413 000	21 601 000,—
A-6 0 1 1	Costruzione e acquisto di immobili	Stanziamenti non dissociati	827 750 (2)	150 000	387 751,—
A-6 0 1 2	Mobilio e materiale da ufficio	Stanziamenti non dissociati	4 588 500 (3)	5 402 000	2 364 000,—
A-6 0 1 3	Materiale da trasporto	Stanziamenti non dissociati	2 621 500 (4)	2 630 000	2 100 000,—
A-6 0 1 4	Spese per la documentazione e la biblioteca	Stanziamenti non dissociati	557 750 (5)	586 000	500 000,—
A-6 0 1 5	Cancelleria e materiale per ufficio	Stanziamenti non dissociati	971 500 (6)	1 054 000	800 000,—
A-6 0 1 6	Altre spese di funzionamento amministrativo	Stanziamenti non dissociati	1 764 500 (7)	1 962 000	1 300 000,—
A-6 0 1 7	Mobilio ed equipaggiamento di alloggi	Stanziamenti non dissociati	2 260 250 (8)	2 543 000	1 560 000,—

(1) Uno stanziamento di 1 087 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 19 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(3) Uno stanziamento di 118 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(4) Uno stanziamento di 105 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(5) Uno stanziamento di 25 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(6) Uno stanziamento di 40 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(7) Uno stanziamento di 65 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(8) Uno stanziamento di 78 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-6 0 1	
A-6 0 1 0	*Ex articolo A-2 8 0* Stanziamento destinato a coprire gli affitti e i premi di assicurazione; le spese di riscaldamento, elettricità, acqua e gas; le spese di manutenzione e di riparazione; di movimentazione dei materiali e di trasloco dei servizi, i lavori di sistemazione; le spese relative alla sicurezza delle persone e dei beni, nonché altre spese correnti, in particolare le tasse per la nettezza urbana e la raccolta delle immondizie e infine la segnaletica. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
A-6 0 1 1	*Ex articolo A-2 8 1* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'acquisto (o affitto-acquisto) o per la costruzione di immobili per uffici o abitazioni, comprese le spese per studi preliminari e quelle per onorari vari.
A-6 0 1 2	*Ex articolo A-2 8 2* Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, rinnovo, noleggio, affitto-acquisto, manutenzione e riparazione del mobilio e delle attrezzature, in particolare il materiale audiovisivo, di archivi, di biblioteca, d'interpretazione, di burotica (macchine di trattamento testi, fotocopiatrici, minicalcolatori, microcopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, materiale di telecomunicazione, ecc.), nonché l'acquisto di software. Esso comprende anche le spese di impianti e materiale per minorati. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.
A-6 0 1 3	*Ex articolo A-2 8 3* Stanziamento destinato a coprire spese relative all'acquisto, al rinnovo, al noleggio, all'affitto-acquisto, la manutenzione, la gestione e alla riparazione del materiale da trasporto, compresa l'utensileria. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
A-6 0 1 4	*Ex articolo A-2 8 4* Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, compresi gli aggiornamenti, nonché le spese relative agli abbonamenti a giornali, periodici e pubblicazioni varie. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 15 000 ECU.
A-6 0 1 5	*Ex articolo A-2 8 5* Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.
A-6 0 1 6	*Ex articolo A-2 8 6* Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di uniformi per gli uscieri, autisti e guardiani, le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto), le spese per riunioni interne (rinfreschi, eventuali colazioni), le spese di partecipazione a conferenze e colloqui nonché le tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche. Esso copre anche le spese per studi, inchieste e consulenze, nonché le spese di trasporto e sdoganamento e tutte le altre piccole spese non previste in modo specifico agli altri articoli. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.
A-6 0 1 7	*Ex articolo A-2 8 7* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'allegato X.

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
A-6 0 1	*(seguito)*				
A-6 0 1 7	*(seguito)*				
A-6 0 1 8	Affrancatura e telecomunicazioni	Stanziamenti non dissociati	3 890 750 (1)	4 133 000	3 500 000,—
A-6 0 1 9	Spese per pubblicazione e per l'informazione	Stanziamenti non dissociati	39 250 (2)	5 000	150 000,—
		Totale dell'articolo A-6 0 1	42 702 500	43 878 000	34 262 751,—
		TOTALE DEL CAPITOLO A-6 0	136 794 750	134 754 938	112 087 751,—
		Totale del titolo A-6	**136 794 750**	**134 754 938**	**112 087 751,—**

(1) Uno stanziamento di 175 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.
(2) Uno stanziamento di 1 000 ECU è iscritto al capitolo A-10 0.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-6 0 — SPESE PER IL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO FUORI COMUNITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
A-6 0 1	*(seguito)*
A-6 0 1 7	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU.
A-6 0 1 8	*Ex articolo A-2 8 8* Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza e di relazioni e pubblicazioni, nonché le spese di spedizione di pacchi e altro per via aerea, marittima e per ferrovia; le spese fisse di abbonamento (telefono, telegrafo, telex), le linee telefoniche, le spese per le comunicazioni (telefono, telegrafo, telex), nonché i canoni di manutenzione, le spese per la riparazione e manutenzione del materiale, l'acquisto di guide telefoniche, ecc. Esso copre inoltre i canoni di abbonamento per le linee di comunicazione fra edifici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 10 000 ECU.
A-6 0 1 9	*Ex articolo A-2 8 9* Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla redazione, alla pubblicazione ed alla diffusione dell'informazione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.

COMMISSIONE
Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO A-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-10 0	7 110 000	6 690 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 0	7 110 000	6 690 000	0,—

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

TITOLO A-10

ALTRE SPESE

CAPITOLO A-10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce			Commento	
			Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).	
			Gli stanziamenti di questo capitolo sono semplicemente accantonati e non possono essere utilizzati che dopo il loro storno ad altri capitoli del bilancio, in conformità della procedura prevista a tal fine nel regolamento finanziario.	
			Il totale degli stanziamenti si articola come segue:	
1.	Voce	A-2 2 1 0	Attrezzatura iniziale — Mobilio	258 000
2.	Voce	A-2 2 1 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio	46 000
3.	Voce	A-2 2 3 0	Attrezzatura iniziale — Mezzi di trasporto	5 000
4.	Voce	A-2 2 3 1	Rinnovo di mezzi di trasporto	149 000
5.	Voce	A-2 2 3 3	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto	246 000
6.	Voce	A-2 2 5 1	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione	3 000
7.	Voce	A-2 2 5 5	Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo	10 000
8.	Voce	A-2 2 5 6	Base multilingue di dati terminologici (Eurodicautom)	116 000
9	Voce	A-2 2 5 7	Acquisto di dizionari, enciclopedie e altre opere per il servizio di traduzione	20 000
10.	Voce	A-6 0 0 0	Stipendi, indennità, assegni fissi legati agli stipendi e rimborsi spese concernenti i funzionari e agenti temporanei	3 023 000
11.	Voce	A-6 0 0 1	Retribuzione degli altri agenti e delle altre prestazioni di servizio	1 031 000
12.	Voce	A-6 0 0 2	Perfezionamento professionale	55 000
13.	Voce	A-6 0 0 3	Spese varie di assunzione	1 000
14.	Voce	A-6 0 0 4	Indennità di funzione, spese di rappresentanza e spese per i servizi medici e sociali	207 000
15.	Voce	A-6 0 0 5	Spese per missioni	173 000
16.	Voce	A-6 0 0 9	Stanziamento accantonato	54 000
17.	Voce	A-6 0 1 0	Affitti e spese degli immobili	1 087 000
18.	Voce	A-6 0 1 1	Costruzione e acquisto di immobili	19 000
19.	Voce	A-6 0 1 2	Mobilio e materiale da ufficio	118 000
20.	Voce	A-6 0 1 3	Materiale da trasporto	105 000
21.	Voce	A-6 0 1 4	Spese per la documentazione e la biblioteca	25 000
22.	Voce	A-6 0 1 5	Cancelleria e materiale per ufficio	40 000
23.	Voce	A-6 0 1 6	Altre spese di funzionamento amministrativo	65 000
24.	Voce	A-6 0 1 7	Mobilio ed equipaggiamento di alloggi	78 000
25.	Voce	A-6 0 1 8	Affrancatura e telecomunicazioni	175 000
26.	Voce	A-6 0 1 9	Spese per pubblicazione e per l'informazione	1 000
			Totale	7 110 000

COMMISSIONE

Parte A
(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

CAPITOLO A-10 2 — RISERVA DESTINATA A COPRIRE LE EVENTUALI INSUFFICIENZE DI STANZIAMENTI CONVERTITI IN MONETA NAZIONALE DOVUTE ALLA DIFFERENZA FRA IL TASSO DI CONVERSIONE DELL'ECU UTILIZZATO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E I TASSI DI CONVERSIONE NELLE MONETE NAZIONALI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO A-10 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 1	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO A-10 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO A-10 2	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo A-10	**7 110 000**	**6 690 000**	**0,—**
	Totale della parte A	**1 872 707 101**	**1 719 450 213**	**1 509 966 455,50**

COMMISSIONE

Parte A

(Stanziamenti di funzionamento)

CAPITOLO A-10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

CAPITOLO A-10 2 — RISERVA DESTINATA A COPRIRE LE EVENTUALI INSUFFICIENZE DI STANZIAMENTI CONVERTITI IN MONETA NAZIONALE DOVUTE ALLA DIFFERENZA FRA IL TASSO DI CONVERSIONE DELL'ECU UTILIZZATO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E I TASSI DI CONVERSIONE NELLE MONETE NAZIONALI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE

Articolo Voce	Commento

ALLEGATO I

ELENCO DEI COMITATI
CHE FUNZIONANO NEL QUADRO DELL'ARTICOLO A-2 5 1

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Elenco dei comitati

Voce A-2 5 1 0: Spese di riunione dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari.

Voce A-2 5 1 1: Spese di riunione dei comitati la cui consultazione non costituisce un elemento obbligatorio della procedura di formazione degli atti comunitari.

Gruppo 1: Esperti governativi e altri che beneficiano del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Gruppo 2: Esperti non governativi che beneficiano del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Gruppo 3: Esperti governativi che beneficiano unicamente del rimborso delle spese di viaggio.

Gruppo 4: Esperti governativi e altri: i primi beneficiano soltanto del rimborso delle spese di viaggio, gli altri delle spese di viaggio e di soggiorno.

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Relazioni esterne		
Comitato ristretto per gli accordi di cooperazione «Stati membri-paesi terzi»	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo relativo al regime applicabile alle importazioni	A-2 5 1 0	3
Comitato dei tessili	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni	A-2 5 1 0	3
Comitati misti con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera)	A-2 5 1 0	3
Comitato di collegamento «acciaio»	A-2 5 1 0	3
Commissione mista dell'accordo concernente i prodotti dell'orologeria tra la CEE e la Svizzera	A-2 5 1 0	3
Comitato misto di cooperazione CEE-Canada	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-India	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Bangladesh	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Pakistan	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Sri Lanka	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Brasile	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Argentina	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Uruguay	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Messico	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-ASEAN	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Ungheria	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Patto andino	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-America centrale	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Romania	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Cina	A-2 5 1 0	3

COMMISSIONE
Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Commissione mista CEE-Yemen	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Paraguay	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Mongolia	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Turchia	A-2 5 1 0	3
Comitato dell'assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo	A-2 5 1 0	3
Comitato di riassicurazione per i crediti all'esportazione a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale	A-2 5 1 0	4
Commissione mista CEE-Andorra	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Cile	A-2 5 1 0	3
Comitato dei tessili CEE-Cina	A-2 5 1 0	3
Comitato dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3973/86 concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania, la Siria, Malta e Cipro	A-2 5 1 0	3
Comitato per l'assistenza finanziaria a favore di Israele e dei territori occupati	A-2 5 1 0	4
Commissione mista CEE-Bulgaria	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Costa d'Avorio	A-2 5 1 0	3
Comitato di gestione dell'assistenza all'Unione Sovietica	A-2 5 1 0	3
Comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica dell'Ungheria e della Polonia	A-2 5 1 0	3
Comitato contro le pratiche commerciali illecite	A-2 5 1 0	3
Comitato del regime delle esportazioni	A-2 5 1 0	3
Comitato di gestione dei contingenti	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo paesi dell'Europa orientale	A-2 5 1 0	3
Commissione mista dell'accordo tra la Svizzera e la CEE relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile	A-2 5 1 0	3
Consiglio congiunto CEE-Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Cecoslovacchia	A-2 5 1 0	3
Comitato di cooperazione CEE-San Marino	A-2 5 1 0	3
Affari economici e finanziari		
Comitato monetario (nonché supplenti e gruppi di lavoro)	A-2 5 1 0	1
Comitato di politica economica (gruppo di lavoro e composizioni ristrette):	A-2 5 1 0	3
— composizione ristretta «medio termine»		
— composizione ristretta «bilancio»		
Mercato interno e affari industriali		
Comitato scientifico per l'alimentazione umana	A-2 5 1 0	2
Comitato consultivo per i prodotti alimentari	A-2 5 1 1	2
Comitati per l'adeguamento al progresso tecnico:	A-2 5 1 0	3
— materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva		
— apparecchi di sollevamento o di manutenzione		

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
— apparecchi a pressione e metodi di controllo dei medesimi		
— concimi		
— detergenti		
— generatori aerosol		
— sostanze e preparati pericolosi		
— trattori agricoli o forestali		
— veicoli a motore		
— apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria		
— strumenti di misurazione e metodi di controllo metrologico		
— direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore delle specialità medicinali		
— direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei medicinali veterinari		
— attrezzature e macchine per cantieri		
Comitato consultivo per i dispositivi medici	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo per le macchine	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo relativo alle attestazioni di specificità di prodotti alimentari	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente per i medicinali per uso umano	A-2 5 1 0	3
Gruppo di coordinamento (diplomi)	A-2 5 1 1	3
Comitato consultivo per il sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica	A-2 5 1 1	4
Comitato permanente per i prodotti alimentari	A-2 5 1 0	3
Comitato farmaceutico	A-2 5 1 0	3
Comitato per le specialità medicinali	A-2 5 1 0	3
Comitato per i medicinali veterinari	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo per gli appalti pubblici	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo per la liberalizzazione dell'accesso agli appalti	A-2 5 1 1	4
Comitato di alti funzionari della sanità pubblica	A-2 5 1 0	3
Comitato dell'accordo «acciaio» CE-USA	A-2 5 1 0	3
Comitato per le norme e per le regolamentazioni tecniche	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la politica comunitaria del sistema «legno»	A-2 5 1 1	4
Comitato consultivo per la formazione medica	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione dei dentisti	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione delle ostetriche	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione dei veterinari	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione dei farmacisti	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo «Pedip»	A-2 5 1 0	4

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Comitato permanente per i prodotti per la costruzione	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo responsabile dell'attuazione della direttiva 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia	A-2 5 1 0	4
Concorrenza		
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo in materia di operazioni di concentrazione tra imprese	A-2 5 1 0	3
Occupazione e affari sociali		
Comitato per il Fondo sociale europeo	A-2 5 1 0	1
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	A-2 5 1 0	1
Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori	A-2 5 1 0	1
Comitato paritetico dell'aviazione civile	A-2 5 1 0	2
Comitato di regolamentazione concernente l'attuazione di misure per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi	A-2 5 1 0	3
Comitato per il sostegno finanziario speciale a favore della Grecia nel settore sociale	A-2 5 1 0	3
Comitato paritetico per i problemi sociali nella navigazione interna	A-2 5 1 0	2
Comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima	A-2 5 1 0	2
Comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli	A-2 5 1 0	2
Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini	A-2 5 1 0	2
Comitato paritetico per l'industria della calzatura	A-2 5 1 0	2
Comitato paritetico per i trasporti stradali	A-2 5 1 0	2
Comitato paritetico per i trasporti marittimi	A-2 5 1 0	2
Comitato paritetico per le ferrovie	A-2 5 1 0	2
Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (convocato anche dalla direzione generale ambiente, tutela dei consumatori e sicurezza nucleare)	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo per l'integrazione sociale ed economica delle persone minorate (Helios)	A-2 5 1 0	3
Gruppo di collegamento tripartito (Helios)	A-2 5 1 0	4
Comitati di regolamentazione concernenti:		
— l'attuazione delle misure destinate a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	A-2 5 1 0	3
— le prescrizioni minime di sicurezza e di sanità:		
— per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di macchine, apparecchi e impianti	A-2 5 1 0	3

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
— relative al lavoro su attrezzature a schermo di visualizzazione	A-2 5 1 0	3
— per i luoghi di lavoro	A-2 5 1 0	3
— le prescrizioni minime per l'utilizzazione da parte dei lavoratori delle attrezzature di protezione individuale	A-2 5 1 0	3
— la manutenzione di carichi pesanti che comportano rischi lombari per i lavoratori	A-2 5 1 0	3
Comitato paritario delle telecomunicazioni	A-2 5 1 0	2
Comitato paritario dei trasporti aerei	A-2 5 1 0	2
Comitato consultivo per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo per le azioni comunitarie a favore degli anziani	A-2 5 1 0	3
Istruzione / Formazione professionale / Gioventù		
Comitato consultivo «Gioventù per l'Europa»	A-2 5 1 0	3
Comitato «Comett»	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo «Erasmus»	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale (Petra)	A-2 5 1 0	3
Comitato «Lingua»	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo «Eurotecnet»	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo per la formazione professionale, e gruppo direttivo	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la formazione professionale continua nella Comunità europea (Force)	A-2 5 1 0	4
Comitato «Tempus»	A-2 5 1 0	4
Agricoltura		
Comitato ad hoc MCS (meccanismo complementare applicabile agli scambi)	A-2 5 1 0	4
Comitato scientifico per l'alimentazione animale	A-2 5 1 0	4
Comitato scientifico per gli antiparassitari	A-2 5 1 0	4
Comitato scientifico veterinario	A-2 5 1 0	4
Comitati consultivi professionali concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli:		
— cereali	A-2 5 1 1	2
— riso (sezione specializzata del comitato consultivo dei cereali)	A-2 5 1 1	2
— carni suine	A-2 5 1 1	2
— pollame	A-2 5 1 1	2
— uova	A-2 5 1 1	2
— latte e prodotti lattiero-caseari	A-2 5 1 1	2
— carni bovine	A-2 5 1 1	2
— ortofrutticoli freschi e trasformati	A-2 5 1 1	2
— vitivinicolo	A-2 5 1 1	2

COMMISSIONE
Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
— grassi		
[due sezioni specializzate:		
a) olive e prodotti derivati	A-2 5 1 1	2
b) semi oleosi e prodotti derivati]	A-2 5 1 1	2
— zucchero (e gruppo paritetico)	A-2 5 1 1	2
— piante vive e prodotti della floricoltura	A-2 5 1 1	2
— tabacco greggio (e gruppo paritetico)	A-2 5 1 1	2
— lino e canapa (e gruppo paritetico)	A-2 5 1 1	2
— luppolo (e gruppo paritetico)	A-2 5 1 1	2
— bachi da seta (sezione specializzata del comitato consultivo del lino e della canapa)	A-2 5 1 1	2
— sementi (e sezione «armonizzazione delle legislazioni»)	A-2 5 1 1	2
— alimenti per animali (e sezione «ravvicinamento delle legislazioni»)	A-2 5 1 1	2
— cotone	A-2 5 1 1	2
— carni bovine e caprine	A-2 5 1 1	2
— sughero	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo per i problemi della politica di strutture agricole	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo veterinario	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo per la diffusione delle informazioni agricole	A-2 5 1 1	2
Comitato zootecnico permanente	A-2 5 1 0	3
Comitato del regolamento (CEE) n. 598/91 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica	A-2 5 1 0	3
Comitato garanzia Unione Sovietica	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente dell'agricoltura biologica	A-2 5 1 0	3
Comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli:		
— cereali	A-2 5 1 0	3
— carni suine	A-2 5 1 0	3
— pollame e uova	A-2 5 1 0	3
— latte e prodotti lattiero-caseari	A-2 5 1 0	3
— ortofrutticoli	A-2 5 1 0	3
— vino	A-2 5 1 0	3
— zucchero	A-2 5 1 0	3
— grassi	A-2 5 1 0	3
— carni bovine	A-2 5 1 0	3
— prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	A-2 5 1 0	3
— piante vive e prodotti della floricoltura	A-2 5 1 0	3
— tabacco	A-2 5 1 0	3
— luppolo	A-2 5 1 0	3
— sementi	A-2 5 1 0	3
— lino e canapa	A-2 5 1 0	3

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
— foraggi essiccati	A-2 5 1 0	3
— ovini e caprini	A-2 5 1 0	3
Riunione congiunta dei comitati di gestione agricola (1)	A-2 5 1 0	3
Riunioni congiunte dei comitati di gestione:		
— agromonetario (1)	A-2 5 1 0	3
— meccanismi degli scambi (1)	A-2 5 1 0	3
— condizioni di concorrenza in agricoltura (1)	A-2 5 1 0	3
Comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente per la ricerca agricola	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente per gli alimenti per animali	A-2 5 1 0	3
Comitato fitosanitario permanente	A-2 5 1 0	3
Comitato veterinario permanente	A-2 5 1 0	3
Comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola	A-2 5 1 0	3
Comitato per il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (e gruppo «irregolarità»)	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente forestale	A-2 5 1 0	3
Comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo	A-2 5 1 0	3
Comitato di applicazione per le bevande alcoliche	A-2 5 1 0	3
Comitato di applicazione per le bevande aromatizzate a base di vino	A-2 5 1 0	3
Trasporti		
Comitato consultivo per i trasporti	A-2 5 1 1	1
Comitato specializzato per le tariffe stradali internazionali	A-2 5 1 0	3
Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico dei tachigrafi	A-2 5 1 0	4
Comitato per la tariffazione dell'uso delle infrastrutture di trasporto	A-2 5 1 1	3
Comitato consultivo relativo agli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	A-2 5 1 1	4
Comitato Comac (sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale)	A-2 5 1 1	4
Comitato consultivo per la contabilità delle aziende ferroviarie	A-2 5 1 1	3
Comitato consultivo per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie	A-2 5 1 1	3
Comitato per le infrastrutture dei trasporti	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi	A-2 5 1 0	3
Comitato per la realizzazione di una rete europea di treni ad alta velocità	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per lo sviluppo delle ferrovie della Comunità	A-2 5 1 1	3
Comitato consultivo per l'introduzione del regime definitivo per l'organizzazione del mercato dei trasporti di merci su strada	A-2 5 1 1	3

(1) Comitati che, trattando problemi comuni a tutti i prodotti, settori o domini, sono, quando si riuniscono, la riunione congiunta di diversi comitati di gestione.

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Sviluppo		
Comitato per il Fondo europeo di sviluppo	A-2 5 1 0	3
Comitato per l'aiuto alimentare	A-2 5 1 0	3
Comitato «Mediterraneo del Sud e dell'Est»	A-2 5 1 0	3
Comitato per i paesi in via di sviluppo — America latina e Asia	A-2 5 1 0	3
Ambiente e sicurezza nucleare		
Comitato consultivo sulle azioni per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose	A-2 5 1 1	2
Comitato per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti	A-2 5 1 1	4
Comitati per l'adeguamento al progresso tecnico:		
— eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e preparazioni pericolose	A-2 5 1 0	4
— acque di balneazione	A-2 5 1 0	3
— trattamento delle acque reflue urbane	A-2 5 1 0	3
— conservazione dell'avifauna selvatica	A-2 5 1 0	3
— acque destinate al consumo umano	A-2 5 1 0	3
— procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità	A-2 5 1 1	3
— emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri	A-2 5 1 0	3
— rifiuti tossici e nocivi	A-2 5 1 0	4
— rischi d'incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali	A-2 5 1 0	4
— protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo relativo ai valori limite e valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione	A-2 5 1 0	3
Comitato di gestione sulla valutazione sistematica dei prodotti chimici	A-2 5 1 1	4
Comitato consultivo sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo per la protezione della natura (ACNAT)	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo per la gestione delle zone costiere	A-2 5 1 1	4
Comitato per l'ambiente	A-2 5 1 0	2
Comitato di gestione del programma speciale per il controllo dei prodotti chimici	A-2 5 1 1	4
Comitato per la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione	A-2 5 1 1	3
Comitato di gestione dei rifiuti	A-2 5 1 1	4
Comitato consultivo «scambio rapido di informazioni»	A-2 5 1 1	4
Comitato di gestione per la direttiva sulle sostanze nocive	A-2 5 1 0	4
Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (convocato anche della direzione generale occupazione, affari sociali ed istruzione)	A-2 5 1 1	2

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Comitato di autorità competenti in materia di rischi d'incidenti rilevanti	A-2 5 1 0	3
Comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici	A-2 5 1 1	4
Comitato delle autorità competenti per la direttiva sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati	A-2 5 1 0	3
Comitato delle autorità competenti per la direttiva sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati	A-2 5 1 0	3
Comitato di regolamentazione per il sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica	A-2 5 1 0	3
Comitato di gestione del regolamento sullo strumento finanziario per l'ambiente (Life)	A-2 5 1 0	3
Comitato di gestione del regolamento (CEE) n. 3322/88 relativo a taluni clorofluorocarboni (CFC) e alogeni che riducono la fascia di ozono	A-2 5 1 0	3
Politica dei consumatori		
Comitato scientifico di cosmetologia	A-2 5 1 0	2
Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico:		
— sicurezza dei giocattoli	A-2 5 1 0	3
— metodi d'analisi nel settore dei tessili	A-2 5 1 0	4
— delle direttive «prodotti cosmetici»	A-2 5 1 0	4
Consiglio consultivo dei consumatori	A-2 5 1 1	1
Comitato consultivo «incidenti nelle abitazioni e durante le attività ricreative»	A-2 5 1 1	4
Comitato consultivo «scambio rapido di informazioni»	A-2 5 1 1	4
Comitato consultivo per la sicurezza dei prodotti e dei servizi	A-2 5 1 1	4
Affari scientifici, ricerca e sviluppo		
Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom	A-2 5 1 0	1
Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (Irdac)	A-2 5 1 0	2
Comitato consultivo per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità	A-2 5 1 0	4
Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (Crest) (il sottocomitato «statistica» è convocato dall'Istituto statistico)	A-2 5 1 0	4
Comitato per il coordinamento dei reattori veloci:	A-2 5 1 1	1
— «sicurezza» e sottogruppi	A-2 5 1 1	3
— «incidente esteso a tutto il nocciolo»	A-2 5 1 1	3
— «codici e norme» e sottogruppi	A-2 5 1 1	3
Comitato di gestione COST 74 «radar stratotroposferici»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST B1 «criteri per la scelta e la definizione dei volontari sani o malati per le fasi I e II dello studio di nuovi medicinali»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST B2 «settore del software per la medicina nucleare»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 811 «miglioramento dei mezzi di controllo dell'ipodermosi bovina e caprina»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 812 «ceppi attivi a bassa temperatura di nematodi parassiti degli insetti»	A-2 5 1 0	4

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Comitato di gestione COST 813 «malattie e disfunzioni in vivai forestali»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 501 «materiali avanzati per componenti di impianti di conversione d'energia»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 508 «meccanica del legno»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 509 «corrosione e protezione dei metalli a contatto con il cemento»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 510 «materiali avanzati per temperature superiori a 1 500 °C — messa a punto del metodo di prova»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 511 «interazione tra i sistemi microbici e i materiali industriali»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 514 «impatto degli elevati tassi di CO_2, dei mutamenti climatici e degli inquinanti atmosferici sulla fisiologia degli alberi (ICAT)»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 65 «aspetti idrogeologici della protezione delle falde freatiche nelle zone carsiche»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 814 «sviluppo delle colture nelle zone umide e fredde d'Europa»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 815 «chemioterapia antiparassitaria»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 92 «aspetti metabolici e fisiologici delle fibre alimentari»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 93 «trattamento termico continuato degli alimenti»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 94 «trattamento dei prodotti ortofrutticoli dopo la raccolta»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 75 «tecniche dei radar avanzati»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST C1 «controllo del comportamento semirigido dei collegamenti strutturali del genio civile»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 503 «metallurgia delle polveri»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 504 «tecnologia avanzata della colata e della solidificazione»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 506 «applicazioni industriali di leghe leggere»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST 507 «definizione d'una metodologia e d'una banca dati termodinamica per la realizzazione di leghe leggere»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST A2 «migrazione»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST A3 «management e nuove tecnologie»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST A4 «ambiente sociale»	A-2 5 1 0	4
Comitato di gestione COST A5 «geing and technology»	A-2 5 1 0	4
Comitato tecnico ad hoc «scienze sociali»	A-2 5 1 0	4
Comitato tecnico ad hoc «chimica»	A-2 5 1 0	4
Comitato tecnico ad hoc «materiali»	A-2 5 1 0	4
Comitato tecnico ad hoc «meteorologia»	A-2 5 1 0	4
Comitato tecnico ad hoc «foreste e prodotti forestali»	A-2 5 1 0	4
Comitato tecnico ad hoc «trasporti»	A-2 5 1 0	4
Comitato tecnico ad hoc «telecomunicazioni»	A-2 5 1 0	4
Telecomunicazioni, industrie dell'informazione e innovazione		
Comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica	A-2 5 1 1	3

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Comitato per l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie (e gruppi di lavoro)	A-2 5 1 1	1
Comitato consultivo del programma per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione	A-2 5 1 1	3
Comitato per l'approvazione delle attrezzature di telecomunicazioni (Acte)	A-2 5 1 1	3
Gruppo di alti funzionari per le telecomunicazioni	A-2 5 1 1	3
Gruppo di alti funzionari della posta	A-2 5 1 1	3
Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni	A-2 5 1 1	3
Pesca		
Comitato scientifico e tecnico per la pesca	A-2 5 1 0	1
Comitato consultivo per la pesca	A-2 5 1 1	2
Comitato di gestione per i mercati dei prodotti della pesca	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente per le strutture della pesca	A-2 5 1 0	3
Comitato di gestione per le risorse della pesca	A-2 5 1 0	3
Comitato di controllo per l'applicazione della politica comune della pesca	A-2 5 1 0	3
Istituzioni finanziarie e diritto delle società		
Comitato consultivo bancario	A-2 5 1 1	3
Comitato di contatto in materia di valori mobiliari	A-2 5 1 1	3
Comitato di contatto delle direttive contabili	A-2 5 1 1	3
Comitato di contatto «gruppo europeo di interesse economico»	A-2 5 1 1	3
Comitato di contatto in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari	A-2 5 1 1	3
Comitato sui servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari	A-2 5 1 1	3
Comitato delle assicurazioni	A-2 5 1 1	3
Comitato di contatto in materia della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite	A-2 5 1 1	3
Politica regionale		
Consiglio consultivo degli enti locali e regionali e sezioni regionali e locali	A-2 5 1 1	2
Consiglio consultivo dei programmi integrati mediterranei	A-2 5 1 0	3
Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni	A-2 5 1 0	1
Energia		
Comitato consultivo di gestione per i progetti dimostrativi: — liquefazione e gassificazione di combustibili solidi (compresi i progetti pilota industriali) — sfruttamento di fonti energetiche alternative — risparmi di energia	A-2 5 1 0	4

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
— sostituzione degli idrocarburi con combustibili solidi		
Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico per i risparmi di petrolio greggio realizzabili con l'impiego di componenti di carburanti sostitutivi	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo sull'efficacia dell'impiego dell'elettricità	A-2 5 1 0	4
Comitato per la promozione di tecnologie energetiche per l'Europa (Thermie)	A-2 5 1 0	4
Organismo di controllo del transito di elettricità (OSTE)	A-2 5 1 0	4
Bilanci		
Comitato consultivo per le risorse proprie	A-2 5 1 0	3
Statistiche		
Gruppo per la protezione dei dati personali	A-2 5 1 1	3
Comitato consultivo della nomenclatura statistica delle attività economiche	A-2 5 1 1	3
Comitato per la statistica del commercio esterno (Nimexe, metodi, gruppi di lavoro)	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente per la statistica agraria	A-2 5 1 0	3
Comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri	A-2 5 1 0	3
Comitato del programma statistico delle Comunità europee (DGINS)	A-2 5 1 0	3
Comitato sul segreto statistico	A-2 5 1 0	3
Comitato per l'armonizzazione della determinazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato	A-2 5 1 0	3
Comitato europeo dell'informazione statistica, economica e sociale	A-2 5 1 0	4
Comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti	A-2 5 1 0	4
Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES)	A-2 5 1 0	4
Dogana e imposizione indiretta		
Comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo per l'imposta sul valore aggiunto	A-2 5 1 1	3
Comitato per la nomenclatura	A-2 5 1 0	3
Comitato per i regimi doganali economici	A-2 5 1 0	3
Comitato per il valore in dogana	A-2 5 1 0	3
Comitato per le franchigie doganali	A-2 5 1 0	3
Comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette	A-2 5 1 1	3
Commissione mista CEE-Svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità, e gruppo di lavoro	A-2 5 1 0	3
Comitato del transito comunitario	A-2 5 1 0	3
Comitato Matthaeus	A-2 5 1 1	3

COMMISSIONE

Parte A — Allegato I
(Elenco dei comitati)

Settore di attività e denominazione	Voce	Gruppo
Comitato per l'origine	A-2 5 1 0	3
Comitato «ricupero»	A-2 5 1 0	3
Comitato per la regolamentazione doganale generale	A-2 5 1 0	3
Comitato per la cooperazione doganale CEE-Turchia	A-2 5 1 0	3
Comitati per la cooperazione doganale (diversi da quello CEE-Turchia)	A-2 5 1 0	3
Comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili	A-2 5 1 0	3
Comitato per la mutua assistenza doganale	A-2 5 1 1	3
Comitato per il regime di circolazione intracomunitaria temporanea	A-2 5 1 0	3
Comitato per la circolazione delle merci	A-2 5 1 0	3
Comitati doganali con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera)	A-2 5 1 0	3
Commissione mista CEE-Associazione europea di libero scambio (e gruppi di lavoro):	A-2 5 1 0	3
— transito comune		
— documento unico		
Comitato per i depositi doganali e le zone franche	A-2 5 1 0	3
Comitato delle accise	A-2 5 1 1	3
Comitato per la cooperazione amministrativa	A-2 5 1 1	3
Comitato del documento amministrativo unico	A-2 5 1 0	3
Comitato della circolazione dei bagagli dei viaggiatori aerei e marittimi	A-2 5 1 0	3
Comitato dei beni culturali	A-2 5 1 0	3
Comitato del codice doganale	A-2 5 1 0	3
Comitato doganale CEE-Cecoslovacchia (e sottocomitato)	A-2 5 1 1	3
Comitato doganale CEE-Ungheria (e sottocomitato)	A-2 5 1 1	3
Comitato doganale CEE-Polonia	A-2 5 1 1	3
Sottocomitato doganale CEE-Bulgaria	A-2 5 1 1	3
Sottocomitato doganale CEE-Romania	A-2 5 1 1	3
Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale		
Comitato per il commercio e la distribuzione	A-2 5 1 1	2
Comitato consultivo nel settore del turismo	A-2 5 1 1	4
Comitato per il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese	A-2 5 1 0	3

ALLEGATO II

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 40			
400	***Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti***	1 126 182	1 015 218	925 779,62
401	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni***	1 003 793	896 953	826 461,73
402	***Provento del prelievo eccezionale sulle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dal servizio nette dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione***	278 000	135 154	255 438,15
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	2 407 975	2 047 325	2 007 679,50
	Totale del titolo 4	**2 407 975**	**2 047 325**	**2 007 679,50**
	TOTALE GENERALE	**2 407 975**	**2 047 325**	**2 007 679,50**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento
401	Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio delle pubblicazioni, trattenuti mensilmente sugli stipendi in conformità al disposto dell'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, per il finanziamento del regime delle pensioni.
402	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione della CEE e della CEEA nonché dell'Alta Autorità che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4). Decisione 81/1062/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica la decisione del Consiglio del 4 giugno 1973 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni sono cessate il 4 gennaio 1973 e la decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958 relativa alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Corte di giustizia della CECA (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 11). L'importo iscritto è calcolato in base alla legislazione vigente fino al 30 giugno 1991, fatte salve disposizioni legislative future.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1	**SPESE PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	21 803 900	20 008 325	18 154 595,96
1 2	PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI	p.m.	p.m.	0,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	263 100	260 000	220 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	15 500	14 000	7 020,—
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	40 000		
1 6	SERVIZIO SOCIALE	230 000	212 000	232 494,80
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	2 000	2 000	3 000,—
	Totale del titolo 1	**22 354 500**	**20 496 325**	**18 617 110,76**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 463 900	4 078 000	4 014 295,39
2 1	INFORMATICA	3 160 000	3 025 000	2 911 666,37
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	996 200	817 400	792 027,14
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	540 400	720 400	597 358,91
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	5 533 000	4 827 200	4 917 853,22
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	40 000	40 000	23 180,64
2 6	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	**14 733 500**	**13 508 000**	**13 256 381,67**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
3 4	PUBBLICAZIONI	112 000	100 000	84 949,16
	Totale del titolo 3	**112 000**	**100 000**	**84 949,16**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**37 200 000**	**34 104 325**	**31 958 441,59**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 11			
110	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1100	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	14 871 000	13 613 796	12 224 144,95
1101	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	1 696 800	1 488 155	1 394 648,40
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	1 908 500	1 748 978	1 568 422,75
1103	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	118 000	118 008	106 985,06
	Totale dell'articolo 110	18 594 300	16 968 937	15 294 201,16
111	***Altri agenti***			
1110	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	70 000	65 000	146 790,67
1112	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 111	70 000	65 000	146 790,67
112	***Perfezionamento professionale del personale, aggiornamento e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	60 000	50 000	98 884,86
113	***Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
1130	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	505 700	489 475	330 962,60

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Commento
1 1 0	
1 1 0 0	Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e agenti temporanei previsti nella tabella dell'organico.
1 1 0 1	Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ossia: — assegno di famiglia, — assegno per figli a carico, — indennità scolastica dei funzionari e agenti temporanei.
1 1 0 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità dovuta ai funzionari che soddisfano le condizioni previste.
1 1 0 3	Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari permanenti e temporanei di categoria C assegnati ad un impiego di dattilografo, stenodattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.
1 1 1	
1 1 1 0	Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni degli agenti ausiliari delle diverse categorie assunti per ovviare al surplus di lavoro, alle assenze per malattia, ad altre assenze momentanee ed al lavoro ad orario ridotto nell'ambito dell'Ufficio delle pubblicazioni.
1 1 1 2	Voce destinata a coprire la remunerazione nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi assicurativi per la sicurezza sociale degli agenti locali.
1 1 2	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato a coprire le spese per i corsi volti al miglioramento delle conoscenze professionali, all'aggiornamento professionale e all'informazione del personale sull'utilizzo dei metodi moderni, ecc.
1 1 3	
1 1 3 0	Stanziamento destinato a coprire la quota del datore di lavoro nell'assicurazione contro i rischi di malattia.

COMMISSIONE

Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
113	*(seguito)*			
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	100 000	91 167	82 125,46
1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	2 000	4 000	465,75
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 113	607 700	584 642	413 553,81
114	***Assegni e indennità varie***			
1140	Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti non dissociati	4 000	4 200	566,58
1141	Spese di viaggio per ferie annuali Stanziamenti non dissociati	266 600	253 700	218 850,11
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1143	Indennità forfettarie di funzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	1 200	1 000	0,—
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1147	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio Stanziamenti non dissociati	33 000	33 000	20 027,65
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 114	304 800	291 900	239 444,34

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	*Commento*
113	*(seguito)*
1131	Stanziamento destinato a coprire: — la quota del datore di lavoro nell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di incidente; — le spese supplementari risultanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.
1132	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
1133	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Voce destinata a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
114	
1140	Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso. Conformemente alle disposizioni dello statuto: — è accordato un assegno per la nascita di un figlio; — nel caso di decesso di un funzionario, l'istituzione assume l'onere per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del funzionario.
1141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 26. Il funzionario o l'agente temporaneo ha diritto, per sé stesso, per il coniuge e le persone a carico, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine: — una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è superiore a 50 chilometri e inferiore a 725 chilometri; — due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è di almeno 725 chilometri.
1144	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di trasferta.
1147	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 56 bis e 56 ter. Stanziamento destinato a coprire le indennità per servizio continuato o a turni o permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
115	***Lavoro straordinario***			
	Stanziamenti non dissociati	50 000	50 000	99 892,30
117	***Prestazioni di complemento***			
1174	Correttori indipendenti			
	Stanziamenti non dissociati	1 250 000	1 250 000	1 357 500,—
1175	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno			
	Stanziamenti non dissociati	65 500	65 000	310 082,96
	Totale dell'articolo 117	1 315 500	1 315 000	1 667 582,96
118	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)			
	Stanziamenti non dissociati	5 000	11 000	5 000,—
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento			
	Stanziamenti non dissociati	75 000	120 000	60 000,—
1183	Spese di trasloco			
	Stanziamenti non dissociati	60 000	60 000	42 316,13
1184	Indennità giornaliere temporanee			
	Stanziamenti non dissociati	80 000	110 000	60 000,—
	Totale dell'articolo 118	220 000	301 000	167 316,13
119	***Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori			
	Stanziamenti non dissociati	23 000	25 500	26 929,73

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C e D nonché dagli agenti locali, non ricompensati.
117	
1174	Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di assicurazione, di trasferta, di soggiorno e di missione dei correttori indipendenti, come pure le relative spese amministrative. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
1175	Stanziamento destinato a coprire le spese per: — il ricorso a personale avventizio; — i lavori di riproduzione, in particolare per pubblicazioni esaurite nell'ambito del servizio di «document delivery», di redazione di documenti interni e di dattilografia da affidare all'esterno, perché non possono essere eseguiti dai servizi dell'Ufficio delle pubblicazioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 15 000 ECU.
118	
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (e ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio.
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari e alle ore di lavoro straordinario dei funzionari.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
119	*(seguito)*			
1191	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	558 600	356 346	0,—
	Totale dell'articolo 119	581 600	381 846	26 929,73
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	21 803 900	20 008 325	18 154 595,96
	CAPITOLO 12			
129	***Adeguamenti delle pensioni e indennità varie***			
1291	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 129	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	263 100	260 000	220 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	263 100	260 000	220 000,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

CAPITOLO 13 — MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento
119	*(seguito)*
1191	Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altri articoli o voci conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Esso è destinato a coprire gli adeguamenti delle retribuzioni che potrebbero derivare dalle decisioni che il Consiglio prenderà nel corso dell'esercizio.
129	
1291	Questa voce ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altri articoli o voci conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Essa è destinata a coprire gli adeguamenti delle retribuzioni che potrebbero derivare dalle decisioni che il Consiglio prenderà nel corso dell'esercizio.
130	Stanziamento destinato a coprire le spese di missione e di trasferta dei funzionari dell'Ufficio delle pubblicazioni.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 14			
140	***Ristoranti, mense e bar***			
1400	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	12 500	12 500	4 800,—
1401	Spese per la trasformazione corrente e il rinnovamento corrente degli impianti di ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	3 000	1 500	2 220,—
	Totale dell'articolo 140	15 500	14 000	7 020,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	15 500	14 000	7 020,—
	CAPITOLO 15			
152	***Mobilità del personale tra le istituzioni comunitarie e i settori pubblico e privato***			
1520	Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	40 000		
1521	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	Totale dell'articolo 152	40 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	40 000		
	CAPITOLO 16			
161	***Relazioni sociali tra i membri del personale*** Stanziamenti non dissociati	11 500	11 000	10 500,—
162	***Altri interventi sociali*** Stanziamenti non dissociati	21 000	19 000	18 500,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
140	
1400	Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della mensa nonché le spese di manutenzione e riparazione degli impianti esistenti.
1401	Stanziamento destinato a coprire le spese per la trasformazione corrente e il rinnovamento corrente degli impianti della mensa.
152	
1520	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio delle pubblicazioni di funzionari di Stati membri e di altri esperti, o per la consulenza di breve durata, in particolare al fine di intensificare la cooperazione con gli uffici delle pubblicazioni nazionali e l'apporto di competenza specifica per adeguare la presentazione e la commercializzazione delle pubblicazioni ai diversi spazi culturali.
1521	*Nuova voce* Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38. Voce destinata a coprire il rimborso degli oneri supplementari che il comando comporta per i funzionari della Comunità, nonché le spese relative ad azioni di formazione.
161	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dell'Ufficio delle pubblicazioni alle spese di animazione del «foyer» e di altre azioni culturali e sportive a Lussemburgo.
162	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dell'Ufficio delle pubblicazioni alle sovvenzioni a favore delle attività sociali di Lussemburgo. Esso copre anche le spese d'accoglienza e quelle d'assistenza giuridica a favore del personale.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
163	***Centro per l'infanzia*** Stanziamenti non dissociati	197 500	182 000	203 494,80
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	230 000	212 000	232 494,80
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
1701	Spese per ricevimenti e di rappresentanza del personale Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	3 000,—
	Totale dell'articolo 170	2 000	2 000	3 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	2 000	2 000	3 000,—
	Totale del titolo 1	**22 354 500**	**20 496 325**	**18 617 110,76**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 16 — SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
163	Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva dell'Ufficio delle pubblicazioni alle spese del centro per l'infanzia (6,17 %) e al trasporto scolastico. Le spese di funzionamento del centro per l'infanzia sono integralmente a carico dei genitori.
170	
1701	Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 20			
200	***Affitti*** Stanziamenti non dissociati	2 840 000	2 820 000	2 667 409,11
201	***Assicurazioni*** Stanziamenti non dissociati	16 000	16 000	12 000,—
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento*** Stanziamenti non dissociati	550 500	505 000	485 077,44
203	***Pulizia e manutenzione*** Stanziamenti non dissociati	490 500	450 000	384 999,76
204	***Sistemazione dei locali*** Stanziamenti non dissociati	60 000	30 000	126 000,—
205	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	482 900	245 000	329 227,09
206	***Acquisto di beni immobiliari*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
207	***Costruzione di immobili*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
208	***Altre spese preliminari alla costruzione di immobili o all'acquisto di beni immobiliari*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
209	***Altre spese relative agli immobili*** Stanziamenti non dissociati	24 000	12 000	9 581,99
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	4 463 900	4 078 000	4 014 295,39

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
200	Stanziamento destinato a coprire l'affitto degli edifici occupati dall'Ufficio delle pubblicazioni.
201	Stanziamento destinato all'adempimento dei contratti stipulati dalla Commissione con le compagnie di assicurazione per gli immobili occupati dall'Ufficio delle pubblicazioni.
202	Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua e di elettricità nonché per il riscaldamento.
203	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di pulizia degli edifici, calcolate in base ai contratti di manutenzione esistenti (compresi gli impianti d'aria condizionata e gli ascensori). Esso copre altresì l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura e bucato, le riparazioni necessarie agli impianti e le spese per ridipingere i locali.
204	Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione e di spostamento delle divisioni interne negli edifici.
205	Stanziamento destinato a coprire le spese per la sicurezza degli immobili, in particolare dei contratti di sorveglianza degli edifici, dell'acquisto, del noleggio e della manutenzione del materiale di sorveglianza e antincendio nonché le spese connesse con i controlli legali degli impianti.
209	Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia d'immobili, in particolare le tasse per la nettezza urbana, la disinfestazione, la raccolta delle immondizie e della carta.

COMMISSIONE

Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 21 — INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 21			
210	***Gestione informatica***			
	Stanziamenti non dissociati	1 720 000	1 550 000	1 558 891,08
212	***Prestazioni del personale addetto alla gestione informatica***			
	Stanziamenti non dissociati	210 000		
213	***Lavori di gestione informatica affidati a terzi***			
	Stanziamenti non dissociati	90 000	75 000	29 994,73
214	***Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti speciali affidati a terzi***			
	Stanziamenti non dissociati	1 140 000	1 400 000	1 322 780,56
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	3 160 000	3 025 000	2 911 666,37
	CAPITOLO 22			
220	***Impianti tecnici e materiale da ufficio***			
2200	Attrezzatura iniziale in materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	75 000	75 000	133 500,—
2201	Rinnovo del materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	98 000	98 000	77 344,03
2202	Noleggio di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	400 000	250 000	166 549,93
2203	Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	215 000	190 000	198 147,67
2204	Materiale per ufficio			
	Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	14 500,—
	Totale dell'articolo 220	813 000	638 000	590 041,63
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale in mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000	135 000,—

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 21 — INFORMATICA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
210	Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese di gestione: — acquisto, noleggio e manutenzione di calcolatori, package e software e noleggio di un sistema di composizione; — acquisto di materiale, fornitura e documentazione. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 175 000 ECU.
212	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno di gestione (operatori, operatori alla consolle, preparatori di procedure meccanizzate, ingegneri sistemisti, operatori per trattamento dei dati ecc.).
213	Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai lavori di gestione e di sviluppo affidati all'esterno.
214	Stanziamento destinato a coprire le spese: — di manutenzione e di sviluppo del software; — di realizzazione di progetti informatici.
220	
2200	Stanziamento destinato a coprire gli acquisti complementari di attrezzature necessarie per i diversi reparti.
2201	Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di attrezzature e di impianti tecnici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 3 000 ECU.
2202	Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di telescriventi, di telecopiatrici, di macchine per fotocopie e di impianti tecnici dei diversi reparti, compresa la tiratura delle copie.
2203	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione dell'attrezzatura dei diversi reparti, compreso l'acquisto dei relativi pezzi di ricambio.
2204	Stanziamento destinato a coprire le spese relative al materiale di burotica.
221	
2210	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di scaffali e di materiale di classificazione e al completamento del mobilio.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
221	*(seguito)*			
2211	Rinnovo del mobilio Stanziamenti non dissociati	6 000	6 000	4 998,—
2212	Noleggio di mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, utilizzazione e riparazioni del mobilio Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	1 200,—
	Totale dell'articolo 221	108 000	108 000	141 198,—
223	***Materiale da trasporto***			
2230	Attrezzatura iniziale in materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2231	Rinnovo del materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	20 000,—
2232	Noleggio di materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	0,—
2233	Manutenzione, utilizzazione e riparazioni del materiale da trasporto Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	29 000,—
	Totale dell'articolo 223	55 000	55 000	49 000,—
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri Stanziamenti non dissociati	5 000	2 500	4 100,—
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	5 000	5 000	0,—
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	3 500	2 500	3 200,—
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	700	700	450,—
2254	Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	4 500	4 200	4 037,51
2255	Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo Stanziamenti non dissociati	1 500	1 500	0,—
	Totale dell'articolo 225	20 200	16 400	11 787,51
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	996 200	817 400	792 027,14

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
221	*(seguito)*
2211	Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di materiale vetusto o accidentalmente deteriorato. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 500 ECU.
2213	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.
223	
2232	Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiale da trasporto.
2233	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli di servizio.
225	
2250	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di dizionari, lessici, ecc. e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.
2252	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti ai giornali e ai periodici.
2253	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti alle agenzie di stampa.
2254	Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* indispensabili per la conservazione delle annate di riferimento.
2255	Stanziamento destinato a coprire gli abbonamenti per l'informazione rapida su schermo.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 23				
230	***Cancelleria e forniture d'ufficio***	Stanziamenti non dissociati	455 000	645 000	536 660,70
232	***Oneri finanziari***				
2320	Spese bancarie	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2329	Altre spese finanziarie	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo 232	p.m.	p.m.	0,—
233	***Spese di contenzioso***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
234	***Risarcimento danni***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
235	***Altre spese di funzionamento***				
2350	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2351	Tenute di servizio e abiti da lavoro	Stanziamenti non dissociati	18 000	13 000	14 398,21
2352	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	2 000,—
2353	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi	Stanziamenti non dissociati	65 000	60 000	44 000,—
2359	Altre spese di funzionamento	Stanziamenti non dissociati	400	400	300,—
		Totale dell'articolo 235	85 400	75 400	60 698,21

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
230	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio e prodotti per i reparti tecnici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 100 000 ECU.
235	
2350	Voce destinata a coprire le diverse assicurazioni (responsabilità civile, assicurazione contro il furto, ecc.).
2351	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle uniformi per gli autisti e gli uscieri, nonché degli indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e del reparto «spedizione».
2352	Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione.
2359	Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste in altre voci di questo articolo.

COMMISSIONE

Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
239	***Prestazioni tra istituzioni***			
2392	Prestazioni della Commissione (servizio traduzione a medio e lungo termine) a favore dell'Ufficio delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 239	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 23	540 400	720 400	597 358,91
	CAPITOLO 24			
240	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	5 213 000	4 557 200	4 642 654,10
241	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	320 000	270 000	275 199,12
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	5 533 000	4 827 200	4 917 853,22
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	23 180,64

COMMISSIONE

Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Articolo Voce	Commento
239	
2392	Accordo dell'8 dicembre 1972, tra la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, in merito all'aggregazione all'Ufficio del servizio traduzione a medio e a lungo termine. Conformemente alle disposizioni di tale accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, la Commissione si è impegnata a mettere a disposizione dell'Ufficio delle pubblicazioni una capacità di traduzione tale da garantire l'esecuzione di tutti i lavori richiesti dall'Ufficio delle pubblicazioni per le sue proprie necessità o per quelle delle istituzioni della Comunità. Tali lavori saranno effettuati dai traduttori che prestano servizio a Lussemburgo, compresi nella tabella dell'organico della Commissione.
240	Stanziamento destinato a coprire le spese di distribuzione in generale (confezione, apposizione degli indirizzi, spedizione e inoltro) della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, delle altre pubblicazioni e dell'affrancatura della corrispondenza. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 4 milioni di ECU.
241	Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telegrafo, telex, reti di trasmissione dati) e le spese di impianto, di manutenzione e di riparazione del materiale e delle linee. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 4 000 ECU.
250	Stanziamento destinato a coprire, in particolare, le spese delle due riunioni annuali tra l'Ufficio delle pubblicazioni, gli uffici d'informazione nelle capitali e i rappresentanti degli uffici di vendita nazionali. Esso copre anche le spese per la convocazione all'Ufficio delle pubblicazioni di agenti della rete di vendita negli Stati membri e nei paesi terzi in vista della loro formazione per l'utilizzazione dei sistemi informatici dell'Ufficio e per la commercializzazione di prodotti elettronici.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 26 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
255	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni***			
2550	Conferenze, congressi e riunioni organizzati dall'istituzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 255	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	40 000	40 000	23 180,64
	CAPITOLO 26			
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	**14 733 500**	**13 508 000**	**13 256 381,67**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 26 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
260	Articolo destinato alla copertura delle spese per studi e consulenze specialmente nel settore dell'elaborazione e del marketing delle pubblicazioni.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 34 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 34			
341	***Pubblicazioni***			
3410	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	10 000		
3412	Spese di divulgazione e di promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	102 000	100 000	84 949,16
	Totale dell'articolo 341	112 000	100 000	84 949,16
	TOTALE DEL CAPITOLO 34	112 000	100 000	84 949,16
	Totale del titolo 3	**112 000**	**100 000**	**84 949,16**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 34 — PUBBLICAZIONI

Articolo Voce	Commento
341	
3410	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire le spese per la partecipazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ad operazioni di coedizione con editori dei settori pubblico e privato. Esso copre anche la ristampa di pubblicazioni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 200 000 ECU.
3412	Stanziamento destinato a coprire le spese per le azioni intraprese dall'Ufficio delle pubblicazioni nell'ambito delle operazioni di promozione delle vendite di pubblicazioni, inclusa la realizzazione di cataloghi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 5 000 ECU.

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**37 200 000**	**34 104 325**	**31 958 441,59**

COMMISSIONE
Parte A — Allegato II
(Ufficio delle pubblicazioni)

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE

PARTE B

STANZIAMENTI OPERATIVI

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B1

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1	**PRODOTTI VEGETALI**			
B1-1 0	CEREALI E RISO	6 423 000 000	5 332 000 000	3 884 595 584,61
B1-1 1	ZUCCHERO	2 110 000 000	1 946 000 000	1 388 286 958,48
B1-1 2	GRASSI	5 551 000 000	6 041 000 000	4 645 203 282,68
B1-1 3	PIANTE PROTEICHE	893 000 000	896 000 000	834 792 709,38
B1-1 4	PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA	664 000 000	682 000 000	580 280 168,93
B1-1 5	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	1 570 000 000	1 460 000 000	1 253 024 668,72
B1-1 6	PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO	1 775 000 000	1 581 000 000	745 180 160,46
B1-1 7	TABACCO	1 307 000 000	1 341 000 000	1 232 134 440,04
B1-1 8	ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI	146 000 000	99 000 000	84 123 713,42
	Totale del titolo B1-1	**20 439 000 000**	**19 378 000 000**	**14 647 621 686,72**
B1-2	**PRODOTTI ANIMALI**			
B1-2 0	LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	5 695 000 000	5 534 000 000	4 955 854 876,41
B1-2 1	CARNI BOVINE	4 636 000 000	2 326 000 000	2 833 218 327,73
B1-2 2	CARNI OVINE E CAPRINE	1 821 000 000	1 707 000 000	1 452 340 418,18
B1-2 3	CARNI SUINE	263 000 000	280 000 000	246 899 226,17
B1-2 4	UOVA E POLLAME	259 000 000	273 000 000	178 487 820,54
B1-2 5	ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI	22 000 000	4 000 000	364 883,02
	Totale del titolo B1-2	**12 696 000 000**	**10 124 000 000**	**9 667 165 552,05**
B1-3	**SPESE CONNESSE**			
B1-3 0	RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI	672 000 000	724 000 000	511 490 068,77
B1-3 1	IMPORTI COMPENSATIVI «ADESIONE» CONCESSI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI	37 000 000	35 000 000	36 622 900,53
B1-3 2	IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI O CONCESSI PER GLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI	36 000 000	210 000 000	270 885 932,38
B1-3 3	RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE	298 000 000	283 000 000	85 570 674,77
B1-3 4	INTERESSI DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI IN SEGUITO ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE	96 000 000	60 000 000	66 565 655,94

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-3 5	DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGLI INDIGENTI DELLA COMUNITÀ	150 000 000	150 000 000	136 942 030,27
B1-3 6	AZIONI DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA	24 000 000	21 000 000	3 000 000,—
B1-3 7	LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E STANZIAMENTI RESIDUI	p.m.	p.m.	– 377 870 873,38
B1-3 8	AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	394 000 000	334 000 000	0,—
	Totale del titolo B1-3	**1 707 000 000**	**1 817 000 000**	**733 206 389,28**
B1-4	**RITIRO DEI SEMINATIVI**			
B1-4 0	RITIRO DEI SEMINATIVI	180 000 000	100 000 000	21 152 744,68
	Totale del titolo B1-4	**180 000 000**	**100 000 000**	**21 152 744,68**
B1-5	**RISERVA MONETARIA**			
B1-5 0	RISERVA MONETARIA	1 000 000 000	1 000 000 000	0,—
	Totale del titolo B1-5	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0,—**
	Totale della sottosezione B1	**36 022 000 000**	**32 419 000 000**	**25 069 146 372,73**

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-1

PRODOTTI VEGETALI

CAPITOLO B1-10 — CEREALI E RISO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-10			
B1-100	***Restituzioni per i cereali***			
B1-1000	Restituzioni per il frumento tenero in chicchi e la farina di frumento tenero Stanziamenti non dissociati	2 132 000 000	1 616 000 000	1 202 886 898,84
B1-1001	Restituzioni per l'orzo in chicchi e il malto Stanziamenti non dissociati	1 057 000 000	943 000 000	739 193 630,27
B1-1002	Restituzioni per il frumento duro in chicchi, farina, semole e semolini Stanziamenti non dissociati	298 000 000	379 000 000	212 945 227,38
B1-1003	Restituzioni per altri cereali Stanziamenti non dissociati	361 000 000	298 000 000	288 407 634,66
	Totale dell'articolo B1-100	3 848 000 000	3 236 000 000	2 443 433 391,15
B1-101	***Interventi sotto forma di ammasso di cereali***			
B1-1010	Indennità di fine campagna Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-1011	Spese tecniche relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	544 000 000	455 000 000	245 649 936,28
B1-1012	Spese finanziarie relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	171 000 000	112 000 000	47 351 551,31

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-1

PRODOTTI VEGETALI

CAPITOLO B1-10 — CEREALI E RISO

Articolo Voce	Commento
	Le spese della politica agricola comune a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono costituite da restituzioni finanziate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1) e da spese d'intervento finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dello stesso regolamento; le condizioni di finanziamento sono definite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1). Gli stanziamenti iscritti in conto al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, sono determinati di norma: — in funzione della regolamentazione vigente per i mercati agricoli; — sulla base di ipotesi di evoluzione di questi mercati.
B1-100	Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1704/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 4).
B1-1000	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1001	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1002	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1003	Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-101	Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1704/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 4).
B1-1010	Voce destinata a coprire le spese di indennità di fine campagna conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1011	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche derivanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1012	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie derivanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 0 — CEREALI E RISO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1 0 1	*(seguito)*			
B1-1 0 1 3	Altre spese di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	– 118 000 000	– 129 000 000	– 286 847 235,05
B1-1 0 1 4	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	1 893 000 000	1 499 000 000	1 245 210 949,59
B1-1 0 1 9	Altri interventi sotto forma di ammasso Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 338,30
	Totale dell'articolo B1-1 0 1	2 490 000 000	1 937 000 000	1 251 364 863,83
B1-1 0 2	***Interventi diversi dall'ammasso di cereali***			
B1-1 0 2 0	Aiuti per la produzione di frumento duro Stanziamenti non dissociati	551 000 000	495 000 000 (1)	419 475 581,89
B1-1 0 2 1	Restituzione alla produzione per la fecola di patate Stanziamenti non dissociati	176 000 000	172 000 000	59 108 024,69
B1-1 0 2 2	Altre restituzioni alla produzione Stanziamenti non dissociati	299 000 000	294 000 000	216 735 774,26
B1-1 0 2 3	Premio per l'incorporo di cereali nell'alimentazione animale Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-1 0 2 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	67 000 000	7 000 000 (2)	– 768 147,36
	Totale dell'articolo B1-1 0 2	1 093 000 000	968 000 000	694 551 233,48

(1) Uno stanziamento di 5.milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 45 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-10 — CEREALI E RISO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-101	*(seguito)*
B1-1013	Voce destinata a coprire le altre spese d'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75; si tratta per lo più del divario fra il valore contabile e quello di vendita.
B1-1014	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-1019	Voce destinata a coprire le misure particolari e le misure speciali di intervento effettuate conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sempreché non si tratti di acquisti e di misure consecutive.
B1-102	Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1705/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 6).
B1-1020	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti alla produzione di frumento duro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1021	Stanziamento destinato a coprire le spese per le restituzioni alla produzione della fecola di patate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1022	Stanziamento destinato a coprire le altre restituzioni alla produzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1023	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 aprile 1988, che stabilisce le norme generali per l'incorporo di cereali nell'alimentazione animale [COM (88) 120-III def., pag. 30]. Voce destinata a coprire i premi per l'incorporo dei cereali nell'alimentazione animale, in modo da renderli maggiormente competitivi nei confronti dei prodotti di sostituzione importati.
B1-1029	Regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28). Regolamento (CEE) n. 3809/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce le modalità relative alle scorte di granturco esistenti in Portogallo al 1° gennaio 1991 (GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 9). Stanziamento destinato a coprire, segnatamente: a) le spese per le sovvenzioni accordate per le importazioni in Italia, via mare, di cereali da foraggio provenienti dagli altri Stati membri in dipendenza della riduzione dei prelievi di cui beneficiano le stesse importazioni dai paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75; b) gli aiuti concessi ai produttori portoghesi di cereali immessi sul mercato direttamente dal produttore stesso o da questi venduti ad un organismo d'intervento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3653/90; c) gli aiuti concessi alle imprese commerciali e di trasformazione con sede in Portogallo conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3809/90.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-10 — CEREALI E RISO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-103	***Prelievo di corresponsabilità e aiuto ai piccoli produttori***			
B1-1030	Prelievo di corresponsabilità Stanziamenti non dissociati	−1 161 000 000	−653 000 000	−672 940 427,38
B1-1031	Aiuto ai piccoli produttori Stanziamenti non dissociati	38 000 000	80 000 000	66 341 105,32
B1-1032	Prelievo di corresponsabilità supplementare Stanziamenti non dissociati	p.m.	−326 000 000	−42 150 183,54
B1-1033	Rimborso del prelievo di corresponsabilità supplementare Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	58 897 383,99
B1-1034	Rimborso del prelievo di corresponsabilità nel quadro del regime temporaneo di ritiro dei seminativi Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	Totale dell'articolo B1-103	−1 123 000 000	−899 000 000	−589 852 121,61
B1-104	***Restituzioni per il riso*** Stanziamenti non dissociati	95 000 000	69 000 000	29 142 362,26
B1-105	***Interventi sotto forma di ammasso di riso***			
B1-1050	Spese tecniche relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	3 000 000	21 000 000 (1)	55 955 855,50 (1)
B1-1051	Spese finanziarie relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	2 000 000		

(1) Importo comune delle voci da B1-1050 a B1-1069.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-10 — CEREALI E RISO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-103	Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/91 (GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 92).
B1-1030	Voce destinata ad accogliere il «gettito» del prelievo di corresponsabilità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1031	Stanziamento destinato a coprire le spese connesse all'aiuto a favore dei piccoli produttori, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75; scopo dell'aiuto è compensare l'incidenza del prelievo di corresponsabilità applicabile ai cereali sul reddito dei piccoli produttori.
B1-1032	Voce destinata ad accogliere il «gettito» del prelievo supplementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-1033	Voce destinata a coprire le spese di rimborso del prelievo supplementare in caso di superamento del quantitativo massimo garantito inferiore al 3 %, a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Questo regime di rimborso è soppresso a decorrere dalla campagna 1990/1991.
B1-1034	*Nuova voce* Regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991/1992 e che prevede, per detta campagna, misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto nel regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1). Voce destinata a coprire le spese di rimborso del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1703/91. L'articolo B1-4001 prevede stanziamenti per la concessione dei premi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, lettera a) del detto regolamento.
B1-104	*Ex voce B1-1040* Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1713/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 15) e (CEE) n. 1714/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 16). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-105	Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1713/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 15) e (CEE) n. 1714/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 16).
B1-1050	*Ex voce B1-1041 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche sostenute per acquisti al pubblico ammasso, conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1051	*Ex voce B1-1041 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie sostenute per acquisti al pubblico ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 0 — CEREALI E RISO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1 0 5	*(seguito)*			
B1-1 0 5 2	Altre spese relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	– 15 000 000		
B1-1 0 5 3	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	11 000 000		
B1-1 0 5 9	Altri interventi di ammasso Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	Totale dell'articolo B1-1 0 5	1 000 000	21 000 000	55 955 855,50
B1-1 0 6	***Interventi per il riso diversi dall'ammasso***			
B1-1 0 6 0	Restituzioni alla produzione per l'amido e per l'industria della birra Stanziamenti non dissociati	p.m.		
B1-1 0 6 1	Sovvenzioni alla spedizione nella Riunione Stanziamenti non dissociati	6 000 000		
B1-1 0 6 2	Aiuti alla produzione di riso Indica Stanziamenti non dissociati	13 000 000		
B1-1 0 6 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	Totale dell'articolo B1-1 0 6	19 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 0	6 423 000 000	5 332 000 000	3 884 595 584,61

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 0 — CEREALI E RISO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 0 5	*(seguito)*
B1-1 0 5 2	*Ex voce B1-1 0 4 1 (in parte)* Voce destinata a coprire le altre spese di pubblico ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76; si tratta per lo più del divario fra il valore contabile e quello di vendita.
B1-1 0 5 3	*Ex voce B1-1 0 4 1 (in parte)* Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-1 0 5 9	*Ex voce B1-1 0 4 1 (in parte)* Voce destinata a coprire le spese relative ad altre azioni di ammasso del riso.
B1-1 0 6	Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1713/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 15) e (CEE) n. 1714/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 16).
B1-1 0 6 0	*Ex voce B1-1 0 4 1 (in parte)* Voce destinata a coprire gli aiuti alla produzione per l'amido e per la fabbricazione di birra, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1 0 6 1	*Ex voce B1-1 0 4 1 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni per la fornitura di riso comunitario al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1 0 6 2	*Ex voce B1-1 0 4 1 (in parte)* Stanziamento destinato a coprire gli aiuti alla produzione di talune varietà di riso di tipo o profilo Indica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.
B1-1 0 6 9	*Ex voce B1-1 0 4 2* Voce destinata a coprire le spese relative ad altre azioni d'intervento per il riso.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-1 1			
B1-1 1 0	***Restituzioni per lo zucchero e l'isoglucosio*** Stanziamenti non dissociati	1 389 000 000	1 248 000 000	925 894 739,73
B1-1 1 1	***Interventi per lo zucchero***			
B1-1 1 1 0	Rimborso delle spese d'ammasso Stanziamenti non dissociati	563 000 000	565 000 000	383 325 274,93
B1-1 1 1 1	Ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	0,—
B1-1 1 1 2	Restituzioni per l'utilizzazione nelle industrie chimiche Stanziamenti non dissociati	87 000 000	85 000 000	42 862 108,70
B1-1 1 1 3	Misure di aiuto allo smercio dello zucchero greggio Stanziamenti non dissociati	27 000 000	24 000 000	10 946 962,14
B1-1 1 1 4	Sovvenzione all'importazione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-1 1 1 5	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-1 1 1 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	43 000 000	23 000 000	25 257 872,98
	Totale dell'articolo B1-1 1 1	721 000 000	698 000 000	462 392 218,75
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 1	2 110 000 000	1 946 000 000	1 388 286 958,48

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 1 — ZUCCHERO

Articolo Voce	Commento
	In contropartita delle spese previste dal capitolo B1-1 1 gli interessati versano da un lato dei contributi per l'ammasso e dall'altro dei contributi alla produzione, che coprono gran parte delle spese per le restituzioni. I contributi alla produzione e all'ammasso di zucchero sono valutati a 680 237 000 ECU e i contributi alla produzione di isoglucosio a 5 207 000 ECU. È stato inoltre previsto un contributo complementare stimato a 162 034 000 ECU.
B1-1 1 0	Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91 (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Lo stanziamento include l'importo delle restituzioni all'esportazione per i quantitativi corrispondenti a quelli risultanti dall'applicazione del protocollo «zucchero» allegato alla convenzione di Lomé e dell'accordo specifico con l'India; l'importo previsto per il 1992 è di circa 587 milioni di ECU.
B1-1 1 1	Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 21).
B1-1 1 1 0	Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese d'ammasso conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 3	Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da provvedimenti per lo zucchero prodotto nei dipartimenti d'oltremare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 4	Voce destinata a coprire le spese relative alle sovvenzioni per le importazioni di zucchero, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
B1-1 1 1 5	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Voce destinata a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-1 1 1 9	Stanziamento destinato a coprire altre spese, in particolare quelle sostenute conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 e dell'articolo 46, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — GRASSI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-1 2			
B1-1 2 0	***Restituzioni per l'olio d'oliva***			
	Stanziamenti non dissociati	52 000 000	107 000 000	134 909 639,87
B1-1 2 1	***Aiuti alla produzione e azioni specifiche connesse con la produzione di olio d'oliva***			
B1-1 2 1 0	Aiuti alla produzione			
	Stanziamenti non dissociati	859 000 000	1 250 000 000	520 891 972,51
B1-1 2 1 1	Azioni relative alla produzione			
	Stanziamenti non dissociati	40 000 000	40 000 000	25 194 078,65
	Totale dell'articolo B1-1 2 1	899 000 000	1 290 000 000	546 086 051,16
B1-1 2 2	***Aiuti al consumo e azioni specifiche relative al consumo di olio d'oliva***			
B1-1 2 2 0	Aiuti al consumo			
	Stanziamenti non dissociati	743 000 000	564 000 000	457 524 862,22
B1-1 2 2 1	Azioni relative al consumo			
	Stanziamenti non dissociati	30 000 000	30 000 000	4 673 991,89
	Totale dell'articolo B1-1 2 2	773 000 000	594 000 000	462 198 854,11
B1-1 2 3	***Interventi sotto forma di ammasso di olio d'oliva***			
B1-1 2 3 0	Spese tecniche di ammasso pubblico			
	Stanziamenti non dissociati	5 000 000	7 000 000	9 191 173,—
B1-1 2 3 1	Spese finanziarie di ammasso pubblico			
	Stanziamenti non dissociati	4 000 000	3 000 000	5 810 948,95
B1-1 2 3 2	Altre spese di ammasso pubblico			
	Stanziamenti non dissociati	−26 000 000	−15 000 000	−42 501 225,34

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — GRASSI

Articolo Voce	Commento
B1-1 2 0	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). Stanziamento destinato a coprire le spese di restituzione all'esportazione di olio d'oliva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 1	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori d'olio d'oliva (GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1).
B1-1 2 1 0	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti alla produzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, ridotti delle trattenute operate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del citato regolamento (azioni specifiche) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 154/75.
B1-1 2 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 154/75 e dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, che prevede una serie di azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola.
B1-1 2 2	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27).
B1-1 2 2 0	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti netti al consumo di olio d'oliva nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, ridotti delle trattenute operate conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6 del citato regolamento (azioni di informazione o altre azioni volte a promuovere il consumo di olio d'oliva comunitario).
B1-1 2 2 1	Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6 (azioni di informazione o altre azioni per la promozione del consumo di olio d'oliva comunitario), del regolamento n. 136/66/CEE, compreso un contributo massimo di 4 424 000 ECU al fondo di propaganda del Consiglio oleicolo internazionale.
B1-1 2 3	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27).
B1-1 2 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche per l'ammasso pubblico effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 3 1	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie per l'ammasso pubblico effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 3 2	Voce *destinata a coprire* le altre spese per l'ammasso pubblico effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — GRASSI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1 2 3	*(seguito)*				
B1-1 2 3 3	Deprezzamento delle scorte	Stanziamenti non dissociati	p.m.	55 000 000	1 688 369,05
B1-1 2 3 9	Altri interventi sotto forma di ammasso	Stanziamenti non dissociati	p.m.	15 000 000	62 243,39
	Totale dell'articolo B1-1 2 3		– 17 000 000	65 000 000	– 25 748 490,95
B1-1 2 4	***Altri interventi per l'olio d'oliva*** [1]	Stanziamenti non dissociati	52 000 000	51 000 000	50 746 064,91
B1-1 2 5	***Restituzioni per i semi oleosi***	Stanziamenti non dissociati	25 000 000	29 000 000	976 866,23
B1-1 2 6	***Aiuti alla produzione di semi oleosi***				
B1-1 2 6 0	Aiuti alla produzione di colza e di ravizzone	Stanziamenti non dissociati	1 732 000 000	1 878 000 000	1 613 864 809,21
B1-1 2 6 1	Aiuti alla produzione di girasole	Stanziamenti non dissociati	1 399 000 000	1 417 000 000	1 240 344 330,57
B1-1 2 6 2	Aiuti alla produzione di soia	Stanziamenti non dissociati	547 000 000	553 000 000	581 265 172,16
B1-1 2 6 3	Aiuti alla produzione di semi di lino	Stanziamenti non dissociati	70 000 000	56 000 000	37 605 246,29
B1-1 2 6 9	Altri aiuti	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 019 700,63

(1) Il totale degli importi per gli articoli da B1-1 2 0 a B1-1 2 4 ammonta a 1 756 milioni di ECU per il 1992 e a 2 107 milioni di ECU per il 1991.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — GRASSI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 2 3	*(seguito)*
B1-1 2 3 3	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Voce destinata a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-1 2 3 9	Voce destinata a coprire altre spese, in particolare quelle effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 (contratti di ammasso) del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 4	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla concessione di una restituzione alla produzione dell'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 5	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). Stanziamento destinato a coprire le spese di restituzioni all'esportazione di semi oleosi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 6	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27).
B1-1 2 6 0	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti alla produzione di colza e di ravizzone, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 6 1	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti alla produzione di girasole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 6 2	Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35). Stanziamento destinato a coprire le spese dell'aiuto per i semi di soia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85.
B1-1 2 6 3	Regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1728/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 40). Stanziamento destinato a coprire le spese dell'aiuto per i semi di lino, conformemente alle disposizoni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76.
B1-1 2 6 9	Regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1729/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 42).

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — GRASSI *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 3 — PIANTE PROTEICHE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1 2 6	*(seguito)*				
B1-1 2 6 9	*(seguito)*				
	Totale dell'articolo B1-1 2 6		3 749 000 000	3 905 000 000	3 474 099 258,86
B1-1 2 7	***Interventi sotto forma di ammasso di semi oleosi***				
B1-1 2 7 0	Spese tecniche di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	p.m.	161 436,24
B1-1 2 7 1	Spese finanziarie di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	p.m.	106 775,45
B1-1 2 7 2	Altre spese di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	– 13 000 000	p.m.	– 980 436,24
B1-1 2 7 3	Deprezzamento delle scorte	Stanziamenti non dissociati	28 000 000	p.m.	2 647 263,04
	Totale dell'articolo B1-1 2 7		18 000 000	p.m.	1 935 038,49
B1-1 2 8	***Altri interventi per i semi oleosi*** [1]	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 2		5 551 000 000	6 041 000 000	4 645 203 282,68
	CAPITOLO B1-1 3				
B1-1 3 0	***Aiuti alla produzione per piselli, fave e favette***	Stanziamenti non dissociati	476 000 000	536 000 000	536 407 151,73

[1] Il totale degli importi per gli articoli da B1-1 2 5 a B1-1 2 8 ammonta a 3 792 milioni di ECU per il 1992 e a 3 943 milioni di ECU per il 1991.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 2 — GRASSI *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 3 — PIANTE PROTEICHE

Articolo Voce	Commento
B1-1 2 6	*(seguito)*
B1-1 2 6 9	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire altre spese, segnatamente le spese dell'aiuto per i semi di canapa, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3698/88.
B1-1 2 7	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27).
B1-1 2 7 0	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche di ammasso pubblico effettuato a norma dell'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 7 1	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie di ammasso pubblico effettuato a norma dell'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 7 2	Voce destinata a coprire le altre spese di ammasso pubblico effettuato a norma dell'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 2 7 3	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-1 2 8	Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). Articolo destinato a coprire le eventuali spese di indennità di pronta commercializzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE.
B1-1 3 0	Regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1625/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11), in particolare l'articolo 3.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 3 — PIANTE PROTEICHE *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 4 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1 3 1	***Aiuti alla produzione per foraggi disidratati***	Stanziamenti non dissociati	416 000 000	359 000 000	297 969 032,79
B1-1 3 2	***Aiuti alla produzione per i lupini***	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	416 524,86
B1-1 3 9	***Altri interventi***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 3		893 000 000	896 000 000	834 792 709,38
	CAPITOLO B1-1 4				
B1-1 4 0	***Lino tessile e canapa***				
B1-1 4 0 0	Aiuti alla produzione di lino tessile	Stanziamenti non dissociati	25 000 000	33 000 000	35 288 468,11
B1-1 4 0 1	Azioni specifiche	Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	3 920 827,24
B1-1 4 0 2	Aiuti alla produzione di canapa	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	1 065 886,65
B1-1 4 0 9	Altri interventi	Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	0,—
	Totale dell'articolo B1-1 4 0		33 000 000	41 000 000	40 275 182,—
B1-1 4 1	***Cotone***	Stanziamenti non dissociati	630 000 000	640 000 000	539 846 542,19
B1-1 4 2	***Bachi da seta***	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	158 444,74

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-13 — PIANTE PROTEICHE *(seguito)*

CAPITOLO B1-14 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA

Articolo Voce	Commento
B1-131	Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 15), in particolare l'articolo 5.
B1-132	Regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1625/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11), in particolare l'articolo 3.
B1-140	Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'oganizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1732/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 3).
B1-1400	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti alla produzione di lino tessile conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, ridotte delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento, per le azioni di informazione miranti a promuovere l'impiego del lino tessile.
B1-1401	Stanziamento destinato a coprire le spese per le azioni d'informazione volte ad incoraggiare l'uso di lino tessile conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
B1-1402	Stanziamento destinato a finanziare gli aiuti alla produzione di canapa conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
B1-1409	Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi per il lino tessile e la canapa; secondo la regolamentazione vigente, si tratta degli aiuti all'ammasso privato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
B1-141	Regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto per il cotone (GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7). Stanziamento destinato a coprire le spese di aiuto alla produzione del cotone in massa conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/81.
B1-142	Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3911/87 (GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 36). Regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 5). Il regolamento (CEE) n. 827/68 ha istituito un'organizzazione comune dei mercati per i bachi da seta e le uova dei bachi da seta.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 4 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA *(seguito)*

CAPITOLO B1-1 5 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1 4 2	*(seguito)*			
B1-1 4 9	***Altri***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 4	664 000 000	682 000 000	580 280 168,93
	CAPITOLO B1-1 5			
B1-1 5 0	***Ortofrutticoli freschi***			
B1-1 5 0 0	Restituzioni all'esportazione			
	Stanziamenti non dissociati	82 000 000	98 000 000	67 009 925,92
B1-1 5 0 1	Compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro e spese di acquisto e per operazioni di distribuzione gratuita			
	Stanziamenti non dissociati	334 000 000	327 000 000	304 377 079,54
B1-1 5 0 2	Compensazioni finanziarie per la promozione degli agrumi comunitari			
	Stanziamenti non dissociati	13 000 000	20 000 000	34 346 453,72
B1-1 5 0 3	Compensazioni finanziarie volte a favorire la trasformazione degli agrumi			
	Stanziamenti non dissociati	192 000 000	197 000 000	229 815 385,54
B1-1 5 0 4	Schedario agrumicolo			
	Stanziamenti non dissociati	8 000 000	8 000 000	
B1-1 5 0 5	Misure di risanamento della produzione			
	Stanziamenti non dissociati	42 000 000	49 000 000	

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-14 — PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA *(seguito)*

CAPITOLO B1-15 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo Voce	Commento
B1-142	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.
B1-150	Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/91 (GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 12).
B1-1500	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per gli ortofrutticoli freschi conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
B1-1501	Stanziamento destinato a coprire le spese: — per compensazioni finanziarie assegnate alle organizzazioni di produttori, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e per gli acquisti in caso di crisi grave, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 dello stesso regolamento; — per le operazioni di trasformazione e di distribuzione di prodotti che sono stati ritirati o acquistati conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 di detto regolamento.
B1-1502	Regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/89 (GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 22). Stanziamento destinato a coprire le spese per le compensazioni finanziarie risultanti dalle azioni di promozione delle arance e dei mandarini comunitari conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69.
B1-1503	Regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61). Stanziamento destinato a coprire le spese per la trasformazione di talune varietà di arance, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, e le spese dovute all'applicazione di provvedimenti specifici destinati a favorire la commercializzazione di prodotti trasformati a base di limoni in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/77.
B1-1504	Regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 59). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'istituzione dello schedario agrumicolo comunitario.
B1-1505	Regolamento (CEE) n. 1196/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 55). Regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalle azioni di estirpazione nel settore frutticolo.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-15 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-150	*(seguito)*			
B1-1506	Misure promozionali Stanziamenti non dissociati	21 000 000	20 000 000	
B1-1507	Frutta a guscio Stanziamenti non dissociati	140 000 000	35 000 000	34 537 021,63
B1-1509	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	293 608,49
	Totale dell'articolo B1-150	832 000 000	754 000 000	670 379 474,84
B1-151	***Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli***			
B1-1510	Restituzioni all'esportazione Stanziamenti non dissociati	32 000 000	21 000 000	13 587 247,90
B1-1511	Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodoro Stanziamenti non dissociati	416 000 000	403 000 000	354 320 074,55
B1-1512	Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di frutta Stanziamenti non dissociati	139 000 000	121 000 000	200 087 481,01 (1)
B1-1513	Aiuti e interventi per i prodotti trasformati a base di uve secche Stanziamenti non dissociati	119 000 000	127 000 000	
B1-1514	Aiuti alle conserve di ananassi Stanziamenti non dissociati	10 000 000	8 000 000	6 154 425,11
B1-1515	Aiuti ai legumi da granella Stanziamenti non dissociati	22 000 000	26 000 000	8 495 965,31

(1) Importo comune delle voci B1-1512 e B1-1513.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-15 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-150	*(seguito)*
B1-1506	Regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53). Regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalle azioni di promozione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1035/72, esclusa la frutta a guscio.
B1-1507	Regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire gli aiuti specifici alle organizzazioni di produttori che costituiscono un capitale d'esercizio, l'aiuto comunitario ai piani di miglioramento della qualità e la partecipazione al finanziamento di azioni intese a incrementare e migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità della frutta a guscio e/o delle carrube, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
B1-1509	Voce destinata a coprire altre spese e in particolare quelle per le eventuali indennità accordate conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
B1-151	Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1).
B1-1510	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 426/86.
B1-1511	Stanziamento destinato a coprire le spese per premi alla trasformazione di pomodori conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.
B1-1512	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti alla produzione di ortofrutticoli diversi dai pomodori e dalle uve secche conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.
B1-1513	Stanziamento destinato a coprire le spese di aiuto alla trasformazione e di intervento per le uve secche conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 426/86.
B1-1514	Regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12). Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dall'aiuto alle conserve di ananassi conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77.
B1-1515	Regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76). Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti all'ettaro per il mantenimento delle colture di ceci, lenticchie e vecce.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-15 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

CAPITOLO B1-16 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-151	*(seguito)*			
B1-1519	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-151	738 000 000	706 000 000	582 645 193,88
B1-152	***Altri interventi*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-15	1 570 000 000	1 460 000 000	1 253 024 668,72
	CAPITOLO B1-16			
B1-160	***Restituzioni per i prodotti del settore vitivinicolo*** Stanziamenti non dissociati	58 000 000	59 000 000	54 654 771,34
B1-161	***Interventi per i prodotti del settore vitivinicolo***			
B1-1610	Aiuti sotto forma di ammasso di vino e di mosto di uve Stanziamenti non dissociati	32 000 000	31 000 000	39 897 464,70
B1-1611	Distillazione del vino Stanziamenti non dissociati	422 000 000	442 000 000	267 359 215,84
B1-1612	Distillazione obbligatoria di sottoprodotti della vinificazione Stanziamenti non dissociati	88 000 000	106 000 000	68 288 721,97
	Totale dell'articolo B1-161	542 000 000	579 000 000	375 545 402,51
B1-162	***Presa in consegna dell'alcole ottenuto con le distillazioni obbligatorie***			
B1-1620	Spese tecniche Stanziamenti non dissociati	8 000 000	5 000 000	7 927 502,55

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-15 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI *(seguito)*

CAPITOLO B1-16 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo Voce	Commento
B1-152	*Nuovo articolo* Articolo destinato a coprire altre spese.
B1-160	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per i prodotti del settore vitivinicolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-161	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6).
B1-1610	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti: — all'ammasso privato del vino e dei mosti d'uva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché l'aiuto all'ammasso complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 42 di detto regolamento; — al ricollocamento dei vini da pasto conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 di detto regolamento.
B1-1611	Stanziamento destinato a coprire le spese di distillazione del vino conformemente alle disposizioni degli articoli 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1612	Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-162	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6).
B1-1620	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche per gli acquisti di alcole all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 6 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-1 6 2	*(seguito)*			
B1-1 6 2 1	Spese finanziarie Stanziamenti non dissociati	3 000 000	2 000 000	2 969 864,21
B1-1 6 2 2	Altre spese Stanziamenti non dissociati	60 000 000	34 000 000	– 3 054 466,44
B1-1 6 2 3	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	365 000 000	287 000 000	158 846 611,20
	Totale dell'articolo B1-1 6 2	436 000 000	328 000 000	166 689 511,52
B1-1 6 3	***Aiuti all'utilizzazione dei mosti*** Stanziamenti non dissociati	153 000 000	157 000 000	117 409 142,90
B1-1 6 4	***Premi per l'abbandono definitivo di talune superfici vitate*** Stanziamenti non dissociati	573 000 000	445 000 000	25 720 479,60
B1-1 6 5	***Altri interventi*** Stanziamenti non dissociati	13 000 000	13 000 000	5 160 852,59
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-1 6	1 775 000 000	1 581 000 000	745 180 160,46

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 6 — PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-1 6 2	*(seguito)*
B1-1 6 2 1	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie per gli acquisti di alcole all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 2 2	Stanziamento destinato a coprire le altre spese di ammasso dell'alcole a norma degli articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87; si tratta del divario tra il valore contabile e il valore di vendita del prodotto.
B1-1 6 2 3	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-1 6 3	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6). Stanziamento destinato a coprire le spese degli aiuti per l'utilizzazione di mosti, in particolare: — da trasformare in succo d'uva destinato ad essere consumato tal quale; — concentrati per l'arricchimento di taluni vini o per l'alimentazione degli animali; — concentrati o non concentrati, destinati alla fabbricazione di «British», «Irish» e «home-made wines», conformemente alle disposizioni degli articoli 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B1-1 6 4	Regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1327/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88.
B1-1 6 5	Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6). Stanziamento destinato a coprire, in particolare: — le misure d'intervento prese conformemente alle disposizioni dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 822/87 per i prodotti diversi dai vini da tavola; — le misure derogatorie prese in seguito a calamità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 78 di detto regolamento; — le misure destinate a favorire l'ampliamento dei mercati dei vini da tavola conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 di detto regolamento; — le misure di promozione del consumo di succo d'uva conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 4 di detto regolamento; — le misure diverse dalla distillazione prese conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 48 di detto regolamento.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-17 — TABACCO

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-17				
B1-170	***Restituzioni per il tabacco***	Stanziamenti non dissociati	64 000 000	69 000 000	61 869 078,45
B1-171	***Premi per il tabacco***	Stanziamenti non dissociati	1 107 000 000	1 135 000 000	1 080 840 497,64
B1-172	***Interventi sotto forma di ammasso di tabacco***				
B1-1720	Spese tecniche di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	40 000 000	19 000 000	19 510 185,53
B1-1721	Spese finanziarie di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	4 000 000	5 000 000	3 239 280,13
B1-1722	Altre spese di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	10 000 000	7 000 000	2 212 443,81
B1-1723	Deprezzamento delle scorte	Stanziamenti non dissociati	82 000 000	106 000 000	64 462 954,48
		Totale dell'articolo B1-172	136 000 000	137 000 000	89 424 863,95
B1-173	***Altri interventi per il tabacco***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		TOTALE DEL CAPITOLO B1-17	1 307 000 000	1 341 000 000	1 232 134 440,04

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-17 — TABACCO

Articolo Voce	Commento
B1-170	Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per il tabacco conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-171	Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11). Stanziamento destinato a coprire le spese per i premi concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-172	Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11).
B1-1720	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche per l'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-1721	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie per l'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-1722	Stanziamento destinato a coprire le altre spese connesse con l'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.
B1-1723	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-173	Regolamento (CEE) n. 339/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano (GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 4). Articolo destinato a coprire i premi per il non trapianto di tabacco della varietà Beneventano, conformemente al regolamento (CEE) n. 339/77.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-18 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-18				
B1-180	***Sementi***	Stanziamenti non dissociati	86 000 000	73 000 000	73 547 695,03
B1-181	***Luppolo***	Stanziamenti non dissociati	15 000 000	15 000 000	10 576 018,39
B1-182	***Alcole etilico di origine agricola***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-183	***Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità — Comparto «prodotti vegetali»***				
B1-1830	Poseidom	Stanziamenti non dissociati	42 000 000	11 000 000	0,—
B1-1831	Poseima	Stanziamenti non dissociati	1 500 000		
B1-1832	Poseican	Stanziamenti non dissociati	1 500 000		
		Totale dell'articolo B1-183	45 000 000	11 000 000	0,—
B1-184	***Olive da tavola***	Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)		

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-40.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-18 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI

Articolo Voce	Commento
B1-180	Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39). Stanziamento destinato a coprire le spese per aiuti alla produzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.
B1-181	Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2780/90 (GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli aiuti per ettaro concessi ai produttori conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.
B1-182	*Ex articolo B1-183* Proposta modificata di un regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 luglio 1983, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU n. C 214 del 10. 8. 1983, pag. 7).
B1-183	Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le spese sostenute nel settore agricolo per effetto delle nuove misure intese a compensare la situazione geografica decentrata di alcune regioni. Esso comprende le misure relative al settore dei prodotti vegetali. Per quanto riguarda i prodotti animali, le misure sono raggruppate nell'articolo B1-2 5 1.
B1-1830	*Ex articolo B1-184* Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 maggio 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli (GU n. C 149 dell'8. 6. 1991, pag. 6).
B1-1831	*Nuova voce* Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1).
B1-1832	*Nuova voce* Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5).
B1-184	*Nuovo articolo* Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 agosto 1990, recante misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola (GU n. C 213 del 28. 8. 1990, pag. 14).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-18 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-189	*Altri*			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-18	146 000 000	99 000 000	84 123 713,42
	Totale del titolo B1-1	**20 439 000 000**	**19 378 000 000**	**14 647 621 686,72**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 8 — ALTRI SETTORI O PRODOTTI VEGETALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-2

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO B1-2 0 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-2 0				
B1-2 0 0	***Restituzioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari***				
B1-2 0 0 0	Restituzioni per il burro e il butteroil	Stanziamenti non dissociati	438 000 000	800 000 000 (1)	443 268 690,53
B1-2 0 0 1	Restituzioni per il latte scremato in polvere	Stanziamenti non dissociati	140 000 000	238 000 000 (2)	203 292 690,83
B1-2 0 0 2	Restituzioni per i formaggi	Stanziamenti non dissociati	703 000 000	511 000 000 (3)	518 802 641,96
B1-2 0 0 3	Restituzioni per gli altri prodotti lattieri	Stanziamenti non dissociati	1 055 000 000	1 047 000 000	765 407 050,03
	Totale dell'articolo B1-2 0 0		2 336 000 000	2 596 000 000	1 930 771 073,35
B1-2 0 1	***Interventi sotto forma di ammasso di latte scremato in polvere***				
B1-2 0 1 0	Ammasso privato	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2 0 1 1	Spese tecniche di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	10 000 000	2 000 000	4 162 864,53
B1-2 0 1 2	Spese finanziarie di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	28 000 000	3 000 000	2 966 523,87
B1-2 0 1 3	Altre spese di ammasso pubblico	Stanziamenti non dissociati	− 28 000 000	− 34 000 000	− 2 700 541,78
B1-2 0 1 4	Deprezzamento delle scorte	Stanziamenti non dissociati	57 000 000	18 000 000	390 268 355,89
	Totale dell'articolo B1-2 0 1		67 000 000	− 11 000 000	394 697 202,51

(1) Uno stanziamento di 16 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 23 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-2

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo Voce	Commento
B1-200	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19). Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le restituzioni all'esportazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-201	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19).
B1-2010	Voce destinata a coprire le spese di aiuto per l'ammasso privato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2011	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2012	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2013	Voce destinata a coprire le altre spese di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2014	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-202	***Interventi sotto forma di aiuti all'utilizzazione di latte scremato***			
B1-2020	Aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	663 000 000	668 000 000	508 000 745,01
B1-2021	Aiuti al latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	53 000 000	120 000 000	40 703 552,48
B1-2022	Aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame ad eccezione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2023	Aiuti al latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame ad eccezione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 204 275,29
B1-2024	Aiuti al latte scremato trasformato in caseina Stanziamenti non dissociati	513 000 000	479 000 000	295 420 506,40
B1-2025	Aiuti al latte in polvere contenente il 10 % di materie grasse, destinato all'alimentazione dei vitelli Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2029	Altri aiuti Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-202	1 229 000 000	1 267 000 000	843 920 528,60
B1-203	***Interventi sotto forma di ammasso del burro e della crema***			
B1-2030	Ammasso privato Stanziamenti non dissociati	68 000 000	68 000 000	58 852 832,79
B1-2031	Spese tecniche di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	31 000 000	13 000 000	9 334 900,81
B1-2032	Spese finanziarie di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	41 000 000	79 000 000	137 907 650,04
B1-2033	Altre spese connesse all'ammasso Stanziamenti non dissociati	24 000 000	– 79 000 000	– 40 571 291,32
B1-2034	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	538 000 000	253 000 000	414 973 722,17
	Totale dell'articolo B1-203	702 000 000	334 000 000	580 497 814,49

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-202	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19).
B1-2020	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti all'alimentazione dei vitelli concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2021	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti concessi all'alimentazione dei vitelli conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2022	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti all'alimentazione del bestiame, ad eccezione dei vitelli, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2023	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti concessi all'alimentazione del bestiame, ad eccezione dei vitelli, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2024	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2025	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti al latte in polvere parzialmente scremato destinato ai vitelli, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2029	Voce destinata a coprire le spese per gli aiuti concessi per utilizzazioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-203	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19).
B1-2030	Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti a favore dell'ammasso privato accordati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2031	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche risultanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2032	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie risultanti dagli acquisti all'ammasso pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2033	Stanziamento destinato a coprire le altre spese di ammasso pubblico nonché le altre spese (in particolare di sovvenzione per impieghi specifici), conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2034	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-204	***Altre misure relative ai grassi butirrici***			
B1-2040	Aiuti al consumo di burro e a beneficiari di assistenza sociale Stanziamenti non dissociati	25 000 000	26 000 000	10 688 353,51
B1-2049	Altre misure Stanziamenti non dissociati	669 000 000	492 000 000	514 172 821,87
	Totale dell'articolo B1-204	694 000 000	518 000 000	524 861 175,38
B1-205	***Interventi per altri prodotti lattiero-caseari***			
B1-2050	Ammasso di formaggi Stanziamenti non dissociati	119 000 000	120 000 000	106 434 094,20
B1-2059	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-205	119 000 000	120 000 000	106 434 094,20
B1-206	***Altre misure concernenti il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari***			
B1-2060	Partecipazione della sezione garanzia ai premi di non commercializzazione del latte e ai premi di riconversione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 52 080,85
B1-2061	Latte alle scuole Stanziamenti non dissociati	214 000 000	206 000 000	187 508 097,76
B1-2062	Azione di sviluppo del mercato Stanziamenti non dissociati	56 000 000	56 000 000	58 434 506,82
B1-2063	Miglioramento della qualità del latte Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	21 285 130,24
B1-2064	Altre misure nell'ambito del programma di ampliamento del mercato dei prodotti lattiero-caseari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 314 861,25

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-204	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19).
B1-2040	Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalle misure speciali per la riduzione delle eccedenze di grassi butirrici conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-2049	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti per utilizzazioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.
B1-205	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1631/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 21).
B1-2050	Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dal complesso degli interventi per l'ammasso di formaggi, da una parte, l'ammasso pubblico o privato di Grana Padano, di Parmigiano Reggiano e Provolone conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68, dall'altra, gli aiuti per l'ammasso privato dei formaggi da riporto conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 dello stesso regolamento.
B1-206	
B1-2060	Regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3). Voce destinata a coprire la parte a carico della sezione garanzia delle spese relative ai premi per la non commercializzazione del latte e per la riconversione delle mandrie bovine a orientamento lattiero conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77. La sezione garanzia provvede al finanziamento del 60 % delle spese, essendo il rimanente 40 % imputato alla sezione orientamento. Poiché il regime non viene più applicato, soltanto le spese residue sono iscritte in questa voce.
B1-2061	Regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1).
B1-2062	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23), in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato a coprire azioni di promozione, pubblicità, espansione del mercato e marketing.
B1-2063	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23), in particolare l'articolo 4. Voce destinata a coprire le azioni per il miglioramento della qualità del latte.
B1-2064	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23), in particolare l'articolo 4. Voce destinata a coprire spese specifiche connesse con il prelievo di corresponsabilità.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-206	*(seguito)*			
B1-2066	Premio per la cessazione definitiva della produzione lattiera Stanziamenti non dissociati	207 000 000	303 000 000	173 485 151,60
B1-2067	Compensazione per la sospensione temporanea delle quote Stanziamenti non dissociati	394 000 000	469 000 000	481 069 315,—
B1-2069	Altre misure Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-206	871 000 000	1 034 000 000	923 044 981,82
B1-207	***Partecipazione finanziaria dei produttori di latte***			
B1-2070	Prelievo lineare Stanziamenti non dissociati	– 323 000 000	– 324 000 000	– 313 662 123,69
B1-2071	Prelievo supplementare Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 34 643 991,04
	Totale dell'articolo B1-207	– 323 000 000	– 324 000 000	– 348 306 114,73
B1-208	***Misure a favore dei piccoli produttori*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 65 879,21

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-206	*(seguito)*
B1-2066	Regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1638/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 34).
B1-2067	Regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6).
B1-207	
B1-2070	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23). I fondi provenienti da tale partecipazione finanziaria sono destinati: — a finanziare misure specifiche, conformemente ai programmi annuali stabiliti per campagna: — misure intese a promuovere i prodotti lattiero-caseari, — ricerca, — latte per le scuole, — grasso butirrico per gelati, — grasso butirrico per prodotti della pasticceria e della panetteria; — a contribuire alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, compreso il finanziamento delle seguenti misure considerate come prioritarie: — miglioramento delle condizioni di esportazione dei prodotti lattiero-caseari, — misure di smercio del burro, — aiuti per il latte scremato in polvere, — vendite speciali di latte scremato in polvere in settori diversi da quello degli alimenti per vitelli.
B1-2071	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 29), in particolare l'articolo 5 quater. Questo prelievo, a carico dei produttori e degli acquirenti di latte vaccino, è operativo in tutte le regioni degli Stati membri nel corso di otto periodi consecutivi di 12 mesi ciascuno, a partire dal 2 aprile 1984. Il prelievo è pari al 115 % del prezzo indicativo del latte, per tutti i quantitativi di latte e/o di equivalente latte consegnati che, nel corso dei 12 mesi considerati, siano in eccedenza rispetto ad un quantitativo di riferimento. In caso di vendita diretta al consumo, il prelievo dovuto è pari al 75 % del prezzo indicativo del latte per tutti i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che, nel corso dei 12 mesi considerati, siano in eccedenza rispetto ad un quantitativo di riferimento.
B1-208	Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23), in particolare l'articolo 2 bis.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 0 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-2 0 8	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 0	5 695 000 000	5 534 000 000	4 955 854 876,41
	CAPITOLO B1-2 1			
B1-2 1 0	***Restituzioni per le carni bovine*** Stanziamenti non dissociati	1 517 000 000	1 157 000 000	1 110 054 042,40
B1-2 1 1	***Interventi sotto forma di ammasso di carni bovine***			
B1-2 1 1 0	Ammasso privato Stanziamenti non dissociati	100 000 000	114 000 000	86 808 679,41
B1-2 1 1 1	Spese tecniche relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	332 000 000	32 000 000	70 363 197,33
B1-2 1 1 2	Spese finanziarie relative all'ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	133 000 000	7 000 000	14 088 925,45
B1-2 1 1 3	Altre spese di ammasso pubblico Stanziamenti non dissociati	– 184 000 000	– 126 000 000	– 55 234 187,36
B1-2 1 1 4	Deprezzamento delle scorte Stanziamenti non dissociati	1 949 000 000	385 000 000	881 677 314,73
	Totale dell'articolo B1-2 1 1	2 330 000 000	412 000 000	997 703 929,56
B1-2 1 2	***Interventi diversi dall'ammasso di carni bovine***			
B1-2 1 2 0	Premi per le vacche nutrici Stanziamenti non dissociati	363 000 000	328 000 000 (1)	292 380 368,78

(1) Uno stanziamento di 4 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-20 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI *(seguito)*

CAPITOLO B1-21 — CARNI BOVINE

Articolo Voce	Commento
B1-208	*(seguito)* Poiché l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77 non è più applicabile, possono essere imputate a quest'articolo soltanto le spese residue.
B1-210	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-211	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16).
B1-2110	Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2111	Stanziamento destinato a coprire le spese tecniche relative agli acquisti di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2112	Stanziamento destinato a coprire le spese finanziarie relative agli acquisti di ammasso pubblico conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2113	Voce destinata a coprire le altre spese d'ammasso pubblico, in particolare il divario tra il valore contabile e quello di vendita conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2114	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte «di nuova costituzione».
B1-212	
B1-2120	Regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 (GU n. L 119 dell' 11. 5. 1990, pag. 34).

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 2 — CARNI OVINE E CAPRINE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-2 1 2	*(seguito)*			
B1-2 1 2 1	Premio speciale Stanziamenti non dissociati	426 000 000	429 000 000	401 473 152,15
B1-2 1 2 2	Premi per la nascita di vitelli Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	31 967 270,25
B1-2 1 2 3	Premi per la macellazione di bovini adulti diversi dalle vacche Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 360 435,41
B1-2 1 2 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
	Totale dell'articolo B1-2 1 2	789 000 000	757 000 000	725 460 355,77
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 1	4 636 000 000	2 326 000 000	2 833 218 327,73
	CAPITOLO B1-2 2			
B1-2 2 0	***Restituzioni per le carni ovine e caprine*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
B1-2 2 1	***Interventi sotto forma di ammasso di carni ovine e caprine***			
B1-2 2 1 0	Ammasso privato Stanziamenti non dissociati	43 000 000	69 000 000	0,—
B1-2 2 1 9	Altri interventi Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-2 2 1	43 000 000	69 000 000	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 2 — CARNI OVINE E CAPRINE

Articolo Voce	Commento
B1-2 1 2	*(seguito)*
B1-2 1 2 1	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16). Stanziamento destinato a coprire i premi speciali a favore dei produttori di carni bovine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 1 2 2	Regolamento (CEE) n. 1346/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché alla concessione di un premio nazionale complementare in Italia (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1). Poiché il regime non viene più applicato, soltanto le spese residue sono iscritte in questa voce.
B1-2 1 2 3	Regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1). Poiché il regime non viene più applicato, soltanto le spese residue sono iscritte in questa voce.
B1-2 1 2 9	Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16). Voce destinata a coprire altri interventi, segnatamente quelli effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.
B1-2 2 0	Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41). Articolo destinato a coprire le spese per le restituzioni all'esportazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
B1-2 2 1	Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41).
B1-2 2 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di ammasso privato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
B1-2 2 1 9	Voce destinata a coprire altre spese di ammasso, in particolare le spese di ammasso conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 2 — CARNI OVINE E CAPRINE *(seguito)*

CAPITOLO B1-2 3 — CARNI SUINE

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-2 2 2	***Interventi diversi da quelli sotto forma di ammasso di carni ovine e caprine***				
B1-2 2 2 0	Premi per pecora e capra	Stanziamenti non dissociati	1 757 000 000	1 509 000 000	
B1-2 2 2 1	Premi di macellazione	Stanziamenti non dissociati	21 000 000	129 000 000	1 452 340 418,18 (1)
B1-2 2 2 9	Altri interventi	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
		Totale dell'articolo B1-2 2 2	1 778 000 000	1 638 000 000	1 452 340 418,18
		TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 2	1 821 000 000	1 707 000 000	1 452 340 418,18
	CAPITOLO B1-2 3				
B1-2 3 0	***Restituzioni per le carni suine***	Stanziamenti non dissociati	193 000 000	230 000 000	174 000 230,60
B1-2 3 1	***Interventi per le carni suine***	Stanziamenti non dissociati	45 000 000	50 000 000	72 898 995,57
B1-2 3 9	***Altri interventi***	Stanziamenti non dissociati	25 000 000	p.m.	
		TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 3	263 000 000	280 000 000	246 899 226,17

(1) Importo comune delle voci B1-2 2 2 0 e B1-2 2 2 1.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-22 — CARNI OVINE E CAPRINE *(seguito)*

CAPITOLO B1-23 — CARNI SUINE

Articolo Voce	Commento
B1-222	Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consigio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41).
B1-2220	Stanziamento destinato a coprire i premi al reddito conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
B1-2221	Stanziamento destinato a coprire i premi di macellazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
B1-2229	Voce destinata a coprire altri interventi, in particolare quelli effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (escluse le spese di ammasso, vedi voce B1-2219).
B1-230	Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 45). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
B1-231	Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 45). Stanziamento destinato a coprire le spese di ammasso, conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
B1-239	Regolamento (CEE) 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 45). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altre misure, decise in applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-24 — UOVA E POLLAME

CAPITOLO B1-25 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-24				
B1-240	***Restituzioni per le uova***	Stanziamenti non dissociati	47 000 000	53 000 000	33 116 219,04
B1-241	***Restituzioni per il pollame***	Stanziamenti non dissociati	212 000 000	220 000 000	145 371 601,50
B1-249	***Altri interventi***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-24		259 000 000	273 000 000	178 487 820,54
	CAPITOLO B1-25				
B1-250	***Transumanza***	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	364 883,02
B1-251	***Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità — Comparto «prodotti animali»***				
B1-2510	Poseidom	Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	0,—
B1-2511	Poseima	Stanziamenti non dissociati	10 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-24 — UOVA E POLLAME

CAPITOLO B1-25 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI

Articolo Voce	Commento
B1-240	Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29), in particolare l'articolo 9.
B1-241	Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1988, pag. 29), in particolare l'articolo 9.
B1-249	Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 128 del 11. 5. 1989, pag. 29). Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29). Articolo destinato a coprire le spese relative ad altre misure, decise in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
B1-250	Regolamento (CEE) n. 764/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, che istituisce un aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia (GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 4).
B1-251	Gli stanziamenti di quest'articolo sono destinati a coprire le spese, nel settore agricolo, determinate dalle nuove misure volte a compensare la situazione geografica decentrata di alcune regioni. Esso comprende le misure adottate nel settore dei prodotti animali. Per quanto riguarda i prodotti vegetali, le misure sono raggruppate nell'articolo B1-1 8 3.
B1-2510	*Ex articolo B1-251* Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 maggio 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare in ordine a taluni prodotti agricoli (GU n. C 149 dell'8. 6. 1991, pag. 6).
B1-2511	*Nuova voce* Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 5 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-2 5 1	*(seguito)*			
B1-2 5 1 2	Poseican			
	Stanziamenti non dissociati	8 000 000		
	Totale dell'articolo B1-2 5 1	21 000 000	3 000 000	0,—
B1-2 5 3	***Azioni di lotta contro le epizoozie***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		
B1-2 5 9	***Altri***			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-2 5	22 000 000	4 000 000	364 883,02
	Totale del titolo B1-2	**12 696 000 000**	**10 124 000 000**	**9 667 165 552,05**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-2 5 — ALTRE AZIONI A FAVORE DEI PRODOTTI ANIMALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-2 5 1	*(seguito)*
B1-2 5 1 2	*Nuova voce* Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontanza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5).
B1-2 5 3	*Nuovo articolo* Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19). Articolo destinato a coprire le spese derivanti dalle misure di lotta contro l'afta epizootica in casi di grave epidemia, conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 15 della decisione 90/424/CEE.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-3

SPESE CONNESSE

CAPITOLO B1-3 0 — RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

CAPITOLO B1-3 1 — IMPORTI COMPENSATIVI «ADESIONE» CONCESSI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-3 0			
B1-3 0 0	***Restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche***			
	Stanziamenti non dissociati	72 000 000	58 000 000	42 278 361,77
B1-3 0 1	***Restituzioni per talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli***			
	Stanziamenti non dissociati	600 000 000	666 000 000	469 211 707,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 0	672 000 000	724 000 000	511 490 068,77
	CAPITOLO B1-3 1			
B1-3 1 0	***Importi compensativi «adesione» concessi per gli scambi intracomunitari***			
	Stanziamenti non dissociati	37 000 000	35 000 000 (1)	36 622 900,53
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 1	37 000 000	35 000 000	36 622 900,53

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-3

SPESE CONNESSE

CAPITOLO B1-30 — RESTITUZIONI PER TALUNE MERCI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

CAPITOLO B1-31 — IMPORTI COMPENSATIVI «ADESIONE» CONCESSI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Articolo Voce	Commento
B1-300	Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-301	Regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4). Stanziamento destinato a coprire le restituzioni alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli conformemente al regolamento (CEE) n. 3033/80.
B1-310	Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23). Stanziamento destinato a coprire gli importi compensativi «adesione» conformemente alle disposizioni degli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 2 — IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI O CONCESSI PER GLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI

CAPITOLO B1-3 3 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-3 2			
B1-3 2 0	***Importi compensativi monetari per gli scambi intracomunitari***			
B1-3 2 0 0	Importi compensativi monetari all'importazione concessi dagli Stati membri importatori (a moneta deprezzata) Stanziamenti non dissociati	10 000 000	56 000 000	205 910 576,—
B1-3 2 0 1	Importi compensativi monetari all'importazione concessi dagli Stati membri esportatori per conto degli Stati membri importatori (a moneta deprezzata) Stanziamenti non dissociati	p.m.	197 000 000	158 817 784,92
B1-3 2 0 2	Importi compensativi monetari all'importazione riscossi dagli Stati membri importatori (a moneta apprezzata) Stanziamenti non dissociati	– 21 000 000	– 7 000 000	– 19 287 793,32
B1-3 2 0 3	Importi compensativi monetari all'esportazione concessi dagli Stati membri esportatori (a moneta apprezzata) Stanziamenti non dissociati	26 000 000	6 000 000	15 318 399,08
B1-3 2 0 4	Importi compensativi monetari all'esportazione riscossi dagli Stati membri esportatori (a moneta deprezzata) Stanziamenti non dissociati	– 3 000 000	– 105 000 000	– 165 909 493,67
	Totale dell'articolo B1-3 2 0	12 000 000	147 000 000	194 849 473,01
B1-3 2 1	***Importi compensativi monetari per gli scambi extracomunitari***			
B1-3 2 1 0	Frazione degli importi compensativi monetari concessi all'importazione (negli Stati membri a moneta deprezzata) superiore al prelievo all'importazione Stanziamenti non dissociati	p.m.	54 000 000	76 172 460,02
B1-3 2 1 1	Importi compensativi monetari concessi all'esportazione dagli Stati membri esportatori (a moneta apprezzata) Stanziamenti non dissociati	24 000 000	9 000 000	– 136 000,65
	Totale dell'articolo B1-3 2 1	24 000 000	63 000 000	76 036 459,37
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 2	36 000 000	210 000 000	270 885 932,38
	CAPITOLO B1-3 3			
B1-3 3 0	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in cereali*** Stanziamenti non dissociati	156 000 000	128 000 000	56 464 971,07

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-32 — IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI O CONCESSI PER GLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI

CAPITOLO B1-33 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE

Articolo Voce	Commento
B1-320	Regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9).
B1-3200	Importi compensativi monetari per le importazioni sono concessi per le importazioni negli Stati membri a moneta deprezzata.
B1-3201	Importi compensativi monetari per le importazioni negli Stati membri a moneta deprezzata possono essere concessi dagli Stati membri esportatori, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85. Si tratta quasi esclusivamente di importazioni nel Regno Unito provenienti dagli altri Stati membri.
B1-3202	Importi compensativi monetari per le importazioni sono riscossi per l'importazione negli Stati membri a moneta apprezzata, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85.
B1-3203	Importi compensativi monetari all'esportazione sono concessi sulle esportazioni dagli Stati membri a moneta apprezzata, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85.
B1-3204	Importi compensativi monetari all'esportazione sono riscossi per le esportazioni dagli Stati membri a moneta deprezzata, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85.
B1-321	Regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9).
B1-3210	La parte degli importi compensativi che supera il prelievo all'importazione è a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1677/85.
B1-3211	Stanziamento destinato a coprire gli importi compensativi monetari concessi per le esportazioni verso i paesi terzi. Gli importi compensativi monetari che gli Stati membri a moneta deprezzata deducono dalle restituzioni ai paesi terzi conformemente al regolamento (CEE) n. 1677/85 continuano ad essere presi in considerazione mediante deduzione delle restituzioni nei settori interessati, dato che la contabilizzazione separata incontra grandi difficoltà di applicazione.
B1-330	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6), in particolare l'articolo 5.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-33 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE *(seguito)*

CAPITOLO B1-34 — INTERESSI DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI IN SEGUITO ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE

CAPITOLO B1-35 — DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGLI INDIGENTI DELLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-331	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in riso*** Stanziamenti non dissociati	18 000 000	17 000 000	9 137 735,34
B1-332	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in zucchero*** Stanziamenti non dissociati	7 000 000	2 000 000	2 806 115,44
B1-333	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in oli vegetali/olio d'oliva*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 366 133,03
B1-334	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in latte scremato in polvere*** Stanziamenti non dissociati	96 000 000	92 000 000	14 384 891,39
B1-335	***Restituzioni per le azioni di aiuto alimentare in butteroil*** Stanziamenti non dissociati	21 000 000	44 000 000	1 410 828,50
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-33	298 000 000	283 000 000	85 570 674,77
	CAPITOLO B1-34			
B1-340	***Interessi da versare agli Stati membri in seguito alla riforma del sistema di finanziamento delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia*** Stanziamenti non dissociati	96 000 000	60 000 000	66 565 655,94
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-34	96 000 000	60 000 000	66 565 655,94
	CAPITOLO B1-35			
B1-350	***Distribuzione di prodotti agricoli agli indigenti della Comunità*** Stanziamenti non dissociati	150 000 000	150 000 000	136 942 030,27
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-35	150 000 000	150 000 000	136 942 030,27

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-33 — RESTITUZIONI PER AZIONI COMUNITARIE DI AIUTO ALIMENTARE *(seguito)*

CAPITOLO B1-34 — INTERESSI DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI IN SEGUITO ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE

CAPITOLO B1-35 — DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGLI INDIGENTI DELLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Commento
B1-331	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), in particolare l'articolo 5.
B1-332	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), in particolare l'articolo 5.
B1-333	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), in particolare l'articolo 5.
B1-334	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), in particolare l'articolo 5.
B1-335	Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), in particolare l'articolo 5.
B1-340	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1), in particolare l'articolo 5 bis. Stanziamento destinato a consentire l'eventuale pagamento di interessi, calcolati in base ai fondi nazionali mobilitati per il prefinanziamento delle spese dei servizi e organismi pagatori, agli Stati membri che incontrassero difficoltà nella messa in atto del nuovo sistema.
B1-350	Regolamento (CEE) n. 3730/87, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 6 — AZIONI DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

CAPITOLO B1-3 7 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E STANZIAMENTI RESIDUI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-3 6			
B1-3 6 0	***Azioni di lotta contro le frodi nel settore del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia*** Stanziamenti non dissociati	21 000 000 (1)	21 000 000	3 000 000,—
B1-3 6 1	***Sistema centralizzato di controllo dell'evoluzione dei mercati agricoli*** Stanziamenti non dissociati	3 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-3 6	24 000 000	21 000 000	3 000 000,—
	CAPITOLO B1-3 7			
B1-3 7 0	***Liquidazione degli esercizi precedenti e stanziamenti residui*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	– 377 870 873,38

(1) Uno stanziamento di 15 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-36 — AZIONI DI LOTTA CONTRO LE FRODI NEL SETTORE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

CAPITOLO B1-37 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E STANZIAMENTI RESIDUI

Articolo Voce	Commento
B1-360	Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agraria comune, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11). Stanziamento destinato a coprire: — una partecipazione alle spese determinate dal potenziamento e dall'ampliamento dei servizi di controllo; — una partecipazione alle spese per il recupero delle somme indebitamente pagate; — un cofinanziamento delle spese e/o l'impegno al pagamento di spese contrattuali nei casi che lo giustifichino (ad esempio, controllo nei settori delle restituzioni all'esportazione, dei mancati pagamenti, degli interventi sotto forma di ammasso, ecc.). Esso copre inoltre l'attuazione di nuove azioni di controllo necessarie per il funzionamento di organizzazioni di mercato specificamente determinate. La Commissione intende presentare tre nuove iniziative relative ai seguenti aspetti: — il rafforzamento, mediante società di vigilanza, dei controlli sull'importazione di merci nei paesi terzi in caso di versamento di restituzioni differenziate; — l'istituzione, in ciascuno Stato membro, di un registro degli imprenditori agricoli ai fini degli aiuti in base alla superficie; — l'identificazione delle mandrie bovine, ovine e caprine. Le ultime due misure formeranno l'oggetto di una proposta al Consiglio e la prima di un regolamento della Commissione.
B1-361	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti da un'armonizzazione dei sistemi informatici della Commissione e degli Stati membri, necessaria per permettere un rapido scambio di dati sugli sviluppi dei mercati agricoli nonché sulle conseguenze finanziarie degli stessi.
B1-370	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-37 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E STANZIAMENTI RESIDUI *(seguito)*

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-370	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-37	p.m.	p.m.	−377 870 873,38
	CAPITOLO B1-38			
B1-380	***Differenziazione dei meccanismi dei mercati agricoli***			
B1-3800	Aiuto a favore dei piccoli produttori di seminativi Stanziamenti non dissociati	40 000 000	p.m.	0,—
B1-3801	Incentivazione della produzione di cereali tradizionali Stanziamenti non dissociati	12 000 000	11 000 000	0,—
B1-3802	Aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone Stanziamenti non dissociati	21 000 000	16 000 000	0,—
B1-3803	Riscatto di quote lattiere Stanziamenti non dissociati	p.m.	202 000 000	0,—
B1-3804	Premio per le vacche nutrici nelle mandrie miste Stanziamenti non dissociati	40 000 000	41 000 000	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-37 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E STANZIAMENTI RESIDUI *(seguito)*

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Articolo Voce	Commento
B1-370	*(seguito)* Articolo destinato a coprire l'applicazione dell'articolo 102 del regolamento finanziario, secondo il quale le differenze eventuali tra le spese imputate ai conti un esercizio e quelle riconosciute dalla Commissione in occasione della liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono contabilizzate come spese a titolo dell'esercizio durante il quale si effettua la liquidazione.
	Comunicazione della Commissione, del 20 ottobre 1989, «Linee direttrici per azioni di sviluppo rurale connesse al funzionamento dei mercati agricoli» [SEC (89) 1717 def.]. Capitolo destinato a coprire le spese connesse al sostegno da fornire all'economia del mondo rurale in seguito alla riconversione della politica agricola comune.
B1-380	
B1-3800	Regolamento (CEE) n. 1346/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/91 della Commissione (GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 86). Regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1346/90, che intende attenuare gli effetti degli stabilizzatori sui piccoli agricoltori la cui principale fonte di reddito agricolo è costituita dalle grandi colture.
B1-3801	Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 23 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire gli aiuti alla produzione di taluni cereali minori, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75.
B1-3802	Regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone (GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1152/90, che intende attenuare l'incidenza degli stabilizzatori sul reddito dei piccoli produttori di cotone.
B1-3803	Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le normi generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quarter del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90 (GU n. L 119 dell'1. 5. 1990, pag. 27). Voce destinata a coprire le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84, che intende mediante l'instaurazione di un nuovo sistema di riscatto delle quote lattiere, aumentare le quote di latte prodotto dai piccoli produttori. Gli Stati membri possono concedere ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera un'indennità da versare prima del 7 gennaio 1990.
B1-3804	Regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1357/80, che mira ad estendere il beneficio del regime di premio per le vacche nutrici a tutti i produttori che detengono una mandria mista e la cui quota di produzione latteria non supera un determinato limite.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-380	*(seguito)*			
B1-38 05	Premio per le pecore nelle zone svantaggiate e di montagna Stanziamenti non dissociati	253 000 000	64 000 000	0,—
B1-38 09	Altri Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo B1-380	366 000 000	334 000 000	0,—
B1-381	***Misure di promozione della qualità*** Stanziamenti non dissociati	20 000 000	p.m.	
B1-382	***Informazione sullo sviluppo rurale*** Stanziamenti non dissociati	8 000 000	p.m.	
B1-389	***Altre attività di sviluppo rurale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-38	394 000 000	334 000 000	0,—
	Totale del titolo B1-3	**1 707 000 000**	**1 817 000 000**	**733 206 389,28**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-38 — AZIONI DI SVILUPPO RURALE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-380	*(seguito)*
B1-3805	Regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1323/90, che intende attenuare gli effetti degli stabilizzatori mediante la concessione di un aiuto specifico per pecora o capra ai produttori di carni ovine e caprine, situati in zone svantaggiate o di montagna.
B1-3809	Voce destinata a coprire le spese risultanti da altre azioni di differenziazione dei meccanismi dei mercati agricoli.
B1-381	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 dicembre 1990, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari (GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 4). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1990, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 9). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti da iniziative intese a promuovere la politica di qualità dei prodotti agricoli delle derrate alimentari.
B1-382	Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 giugno 1990, relativa a creare un schema modello di informazione sulle iniziative in materia di sviluppo rurale e sui mercati agricoli (Miriam) (GU n. C 158 del 28. 6. 1990, pag. 11). Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dall'applicazione di tale proposta.
B1-389	Articolo destinato a coprire le spese sostenute in ordine ad altre azioni di sviluppo rurale connesse alle operazioni sui mercati agricoli.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-4

RITIRO DEI SEMINATIVI

CAPITOLO B1-4 0 — RITIRO DEI SEMINATIVI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-4 0			
B1-4 0 0	***Regime classico di ritiro dei seminativi — Parte della sezione garanzia*** Stanziamenti non dissociati	180 000 000	100 000 000	21 152 744,68 (1)
B1-4 0 1	***Regime temporaneo di ritiro dei seminativi*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-4 0	180 000 000	100 000 000	21 152 744,68
	Totale del titolo B1-4	**180 000 000**	**100 000 000**	**21 152 744,68**

(1) Parte della sezione garanzia (50 %) dell'articolo 3 9 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-4

RITIRO DEI SEMINATIVI

CAPITOLO B1-4 0 — RITIRO DEI SEMINATIVI

Articolo Voce	Commento
B1-4 0 0	Decisioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988. Decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29), in particolare l'articolo 3. Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria della Comunità agli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91. La partecipazione finanziaria è versata secondo le modalità finanziarie del FEAOG, sezione garanzia. Le spese sono imputabili per il 50 % a carico del FEAOG, sezione garanzia. Il 50 % a carico del FEAOG, sezione orientamento, figura all'articolo B2-2 2 0.
B1-4 0 1	*Nuovo articolo* Regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991/1992 e che prevede, per detta campagna, misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto nel regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1). Articolo destinato a coprire le spese per la concessione dei premi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1703/91. La voce B1-1 0 3 4 prevede gli stanziamenti per il rimborso del prelievo di corresponsabilità cerealicolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, lettera b) del detto regolamento.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-5

RISERVA MONETARIA

CAPITOLO B1-5 0 — RISERVA MONETARIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO B1-5 0			
B1-5 0 0	***Riserva monetaria*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000 000	1 000 000 000	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-5

RISERVA MONETARIA

CAPITOLO B1-5 0 — RISERVA MONETARIA

Articolo Voce	Commento
B1-5 0 0	Decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29), in particolare l'articolo 10. Questa riserva è iscritta a titolo di accantonamento per far fronte alle conseguenze di movimenti significativi e imprevisti del tasso di cambio sul mercato tra il dollaro e l'ecu rispetto alla parità utilizzata nel bilancio (1 dollaro = 0,75 ECU). Essa non è inclusa nella linea direttrice agricola. In caso di evoluzione favorevole della parità tra il dollaro e l'ecu, le economie realizzate nella sezione garanzia saranno trasferite alla riserva monetaria a concorrenza di 1 miliardo di ECU. In caso contrario, saranno effettuati storni dalla riserva alle linee della sezione garanzia interessate dall'evoluzione sfavorevole. Soltanto a partire da quel momento si ricorrerà alle risorse proprie necessarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-5 0 — RISERVA MONETARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
B1-5 0 0	*(seguito)*			
	TOTALE DEL CAPITOLO B1-5 0	1 000 000 000	1 000 000 000	0,—
	Totale del titolo B1-5	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0,—**
	Totale della sottosezione B1	**36 022 000 000**	**32 419 000 000**	**25 069 146 372,73**

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-5 0 — RISERVA MONETARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B1-5 0 0	*(seguito)*

È prevista una franchigia di 400 milioni di ECU, al di sotto della quale i trasferimenti alla riserva monetaria o gli storni da tale riserva non hanno luogo.

Osservazioni generali

a) **Totale degli stanziamenti relativi al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia**

Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (sottosezione B1)	36 039 000 000 (1) (2)	32 516 000 000 (1) (3)	25 069 146 372,73 (4)
Altri stanziamenti disciplinati dalle modalità di finanziamento della sezione garanzia (5):			
— Fondo di garanzia per la pesca (capitolo B2-9 0)	29 000 000	27 000 000	23 596 834,52
— Rimborso agli Stati membri di spese a titolo del deprezzamento delle scorte agricole e dello smaltimento specifico di burro delle scorte pubbliche (capitolo B0-1 0)	810 000 000	810 000 000	1 360 707 370,11
Totale della sezione garanzia	36 878 000 000 (1) (2)	33 353 000 000 (1) (3)	26 453 450 577,36 (4)

(1) Gli stanziamenti iscritti a titolo della riserva monetaria, pari a 1 miliardo di ECU, sono disponibili esclusivamente alle condizioni specificate nel commento dell'articolo B1-5 0 0.

(2) Di cui 17 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(3) Di cui 97 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(4) Di cui il 50 % dell'importo relativo al ritiro dei seminativi dalla produzione.

(5) Esclusi gli stanziamenti relativi all'articolo B2-2 2 0.

b) **Entrate derivanti dalla politica agricola**

La politica comune dei mercati è all'origine delle entrate che costituiscono risorse proprie della Comunità, ossia:

— prelievi agricoli	1 353 120 000
— contributi «zucchero» e «isoglucosio»	847 478 000
Totale	2 200 598 000

c) **Concessioni puntuali**

Le concessioni puntuali della Comunità a taluni paesi terzi e le concessioni commerciali generali comportano conseguenze di bilancio che occorre fare risultare.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

Articolo Voce	Commento
	Il costo approssimativo per il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, di alcune di queste concessioni, figura qui di seguito con indicazione degli elementi suscettibili di comportare una riduzione delle spese di bilancio. *Zucchero* La Comunità importa ogni anno circa 1 300 000 tonnellate di zucchero, in applicazione del protocollo «zucchero» allegato alla convenzione di Lomé e dell'accordo specifico con l'India; avendo eccedenze di zucchero, essa ne deve esportare una quantità equivalente, il cui costo in base alle restituzioni alle esportazioni (incluso nell'articolo B1-1 1 0) può essere stimato a 588 milioni di ECU per il 1992. *Burro* Nel 1992 la Comunità prevede di importare, a prelievo ridotto, 55 000 tonnellate di burro dalla Nuova Zelanda. Il costo dell'esportazione di un quantitativo equivalente è stimato a 112 milioni di ECU (inclusi nell'articolo B1-2 0 0), con un costo netto di 86 milioni di ECU, se si tiene conto dei prelievi riscossi. *Carni bovine* Le importazioni a dazio ridotto o nullo ammontano a circa 500 000 tonnellate; essendo autosufficiente, la Comunità dovrà esportarne un quantitativo equivalente il cui costo per il 1992 può essere stimato a circa 1 030 milioni di ECU (incluso nell'articolo B1-2 1 0), con un costo netto di 890 milioni di ECU, se si tiene conto dei prelievi riscossi. *Cereali* Le importazioni a dazio ridotto o nullo di un quantitativo di 18 milioni di tonnellate (in equivalente cereali) di prodotti di sostituzione dei cereali (in particolare, di manioca e di granturco «gluten feed») costituiscono per questo settore eccedentario una fonte di spese per le restituzioni che si aggireranno per il 1992 sui 2 350 milioni di ECU (incluso nell'articolo B1-1 0 0), con un costo netto di 2 990 milioni di ECU, se si tiene conto dei prelievi riscossi. Occorre rilevare che l'applicazione di dazi ridotti o nulli all'importazione di questi prodotti risulta dai negoziati dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. La Comunità ha accettato dei dazi contro il deconsolidamento dei costi per l'importazione dei cereali. Questo deconsolidamento consente alla Comunità di sostenere il settore dei cereali a un costo di bilancio inferiore a quello che sarebbe altrimenti necessario. *Olio d'oliva* In virtù degli accordi negoziati dalla Comunità in seguito all'ampliamento, essa dovrebbe importare dalla Tunisia 46 000 tonnellate di olio d'oliva. Il costo per l'esportazione di un quantitativo equivalente può essere stimato a 53 milioni di ECU per il 1992 (incluso nell'articolo B1-1 2 0), con un costo netto di 47 milioni di ECU, se si tiene conto dei prelievi riscossi.

SOTTOSEZIONE B2

AZIONI STRUTTURALI E PESCA

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1	**FONDI STRUTTURALI**						
B2-1 0	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO	2 631 513 000	2 422 640 000	2 183 000 000	1 901 000 000	1 925 434 497,04	1 825 341 198,04
B2-1 1	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA	69 065 000	35 028 000	52 400 000	12 000 000	48 497 015,59	983 177,95
B2-1 2	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	6 921 844 000	6 722 754 000	5 940 000 000	5 573 000 000	5 227 571 400,62	4 554 107 902,53
B2-1 3	FONDO SOCIALE EUROPEO	4 689 863 000	4 505 178 000	4 027 000 000	3 897 000 000	3 504 785 923,72	3 211 975 638,73
B2-1 4	INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO	192 000 000	221 000 000	195 000 000	110 000 000		
B2-1 5	INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
B2-1 6	INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	1 216 000 000	856 000 000	785 000 000	736 000 000		
B2-1 7	INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO SOCIALE EUROPEO	472 000 000	312 000 000	285 000 000	172 000 000		
B2-1 8	MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI	347 000 000	240 000 000				
B2-1 9	AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90	1 046 000 000	725 000 000	900 000 000	450 000 000		
	Totale del titolo B2-1	**17 585 285 000**	**16 039 600 000**	**14 367 400 000**	**12 851 000 000**	**10 706 288 836,97**	**9 592 407 917,25**
B2-2	**ALTRE AZIONI STRUTTURALI**						
B2-2 0	PROGRAMMA SPECIFICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE A FAVORE DEL PORTOGALLO	127 700 000	121 600 000	119 800 000	114 400 000	108 800 000,—	101 000 000,—
B2-2 1	ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE	8 540 000	6 440 000	9 325 000	6 825 000	7 008 719,81	4 625 893,16

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-2 2	RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE AGRICOLA E AIUTI AL REDDITO	280 000 000	280 000 000	300 000 000	300 000 000	42 305 489,36	42 305 489,36
	Totale del titolo B2-2	**416 240 000**	**408 040 000**	**429 125 000**	**421 225 000**	**158 114 209,17**	**147 931 382,52**
B2-3	**PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI**						
B2-3 0	PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI	465 620 000	301 120 000	332 689 000	289 689 000	225 481 714,—	191 712 558,40
	Totale del titolo B2-3	**465 620 000**	**301 120 000**	**332 689 000**	**289 689 000**	**225 481 714,—**	**191 712 558,40**
B2-5	**ALTRE AZIONI AGRICOLE**						
B2-5 1	SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO	164 713 000	174 020 000	157 987 000	140 687 000	116 065 008,75	102 058 869,21
	Totale del titolo B2-5	**164 713 000**	**174 020 000**	**157 987 000**	**140 687 000**	**116 065 008,75**	**102 058 869,21**
B2-6	**ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE**						
B2-6 0	ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE	35 014 000	33 500 000	30 884 000	30 184 000	28 037 368,85	23 760 467,56
B2-6 1	REGIONI PERIFERICHE E ATTIVITÀ COMPROMESSE	50 000 000	45 000 000	40 000 000	10 000 000		
	Totale del titolo B2-6	**85 014 000**	**78 500 000**	**70 884 000**	**40 184 000**	**28 037 368,85**	**23 760 467,56**
B2-7	**TRASPORTI E TURISMO**						
B2-7 0	TRASPORTI	151 082 000	120 400 000	125 817 000	97 817 000	66 370 387,34	22 826 954,84
B2-7 1	TURISMO	5 642 000	5 642 000	4 000 000	4 000 000	3 919 916,—	3 919 916,—
	Totale del titolo B2-7	**156 724 000**	**126 042 000**	**129 817 000**	**101 817 000**	**70 290 303,34**	**26 746 870,84**
B2-9	**POLITICA COMUNE DELLA PESCA E DEL MARE**						
B2-9 0	FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA	29 000 000	29 000 000	27 000 000	27 000 000	23 596 834,52	23 596 834,52

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 1	ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI	101 000 000	101 000 000	168 000 000	168 000 000	173 064 784,04	173 064 784,04
B2-9 2	OPERAZIONI D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE, CONTROLLI	23 700 000	16 700 000	23 300 000	12 800 000	15 820 121,—	2 609 496,10
B2-9 3	FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA	271 200 000	151 500 000	213 873 000	137 973 000	179 930 544,55	96 569 000,03
	Totale del titolo B2-9	**424 900 000**	**298 200 000**	**432 173 000**	**345 773 000**	**392 412 284,11**	**295 840 114,69**
	Totale della sottosezione B2	**19 298 496 000**	**17 425 522 000**	**15 920 075 000**	**14 190 375 000**	**11 696 689 725,19**	**10 380 458 180,47**

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-1

FONDI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 0						
B2-1 0 0	***Azioni strutturali specifiche direttamente connesse alla politica dei mercati e azioni scadute***						
	Stanziamenti dissociati	69 000 000	104 000 000	87 000 000	133 000 000	204 160 897,60	242 545 559,52

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-1

FONDI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-10 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Commento
B2-100	Regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/89 (GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 22). Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1). Direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9), integrata dalle decisioni 74/517/CEE (GU n. L 290 del 29. 10. 1974, pag. 7) e 74/518/CEE (GU n. L 290 del 29. 10. 1974, pag. 8). Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15). Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 1362/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno (GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 1760/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali (GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità (GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 763/85 (GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto (GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 457/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che istituisce un regime di premi alla cessazione delle attività viticole in Francia e in Italia (GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 23). Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/90 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 1938/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania (GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2113/87 (GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 2968/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1983, che instaura un'azione comune a favore dell'accelerazione delle operazioni collettive di irrigazione in Grecia (GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativo alla concessione per le campagne viticole dal 1985/1986 — 1989/1990 di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate (GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1327/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 0 0	*(seguito)*						
B2-1 0 1	***Quadri comunitari di sostegno***						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-10 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-100	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 69 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	134 058 000	46 000 000	35 000 000	22 000 000	15 150 000	15 908 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	87 000 000	87 000 000				
Stanziamenti 1992	69 000 000		69 000 000			
Totale	290 058 000	133 000 000	104 000 000	22 000 000	15 150 000	15 908 000

B2-101	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi stutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 0 1	*(seguito)*						
B2-1 0 1 0	Obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	1 366 513 000	1 144 640 000	1 130 000 000	954 000 000	1 721 273 599,44 (1)	1 582 795 638,52 (1)
B2-1 0 1 1	Obiettivo n. 5 b) Stanziamenti dissociati	417 000 000	326 000 000	247 000 000	208 000 000		

(1) Importo comune alle voci da B2-1 0 1 0 a B2-1 0 1 2.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-10 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-101	*(seguito)*
	Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1).
B2-1010	Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea nelle regioni interessate all'obiettivo prioritario n. 1 della riforma dei Fondi strutturali.
	Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 366 513 000 di ECU.
	Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	432 746 000	90 000 000	86 000 000	72 000 000	65 000 000	119 746 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	40 900 000	20 000 000	12 000 000	8 900 000		
Stanziamenti 1991	1 130 000 000	844 000 000	140 000 000	120 000 000	10 000 000	16 000 000
Stanziamenti 1992	1 366 513 000		906 640 000	291 873 000	102 000 000	66 000 000
Totale	2 970 159 000	954 000 000	1 144 640 000	492 773 000	177 000 000	201 746 000

B2-1011	Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo all'obiettivo prioritario n. 5 b) della riforma dei Fondi strutturali.
	Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 417 milioni di ECU.
	Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	22 692 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	3 500 000	4 692 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	2 100 000	1 000 000	1 000 000	100 000		
Stanziamenti 1991	247 000 000	202 000 000	44 000 000	1 000 000		
Stanziamenti 1992	417 000 000		276 000 000	81 000 000	60 000 000	
Totale	688 792 000	208 000 000	326 000 000	86 600 000	63 500 000	4 692 000

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 0 1	*(seguito)*						
B2-1 0 1 2	Obiettivo n. 5 a) Stanziamenti dissociati	779 000 000	848 000 000	719 000 000	606 000 000		
	Totale dell'articolo B2-1 0 1	2 562 513 000	2 318 640 000	2 096 000 000	1 768 000 000	1 721 273 599,44	1 582 795 638,52
B2-1 0 2	***Azioni di lotta contro le frodi nel campo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 631 513 000	2 422 640 000	2 183 000 000	1 901 000 000	1 925 434 497,04	1 825 341 198,04
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 0	2 631 513 000	2 422 640 000	2 183 000 000	1 901 000 000	1 925 434 497,04	1 825 341 198,04

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 0 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-1 0 1 *(seguito)*

B2-1 0 1 2 Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo all'obiettivo prioritario n. 5 a) della riforma dei Fondi strutturali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 779 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	237 950 000	85 000 000	60 000 000	50 000 000	35 000 000	7 950 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	5 600 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000	100 000	
Stanziamenti 1991	719 000 000	518 000 000	90 500 000	45 000 000	30 000 000	35 500 000
Stanziamenti 1992	779 000 000		696 000 000	52 000 000	31 000 000	
Totale	1 741 550 000	606 000 000	848 000 000	148 000 000	96 100 000	43 450 000

B2-1 0 2 Articolo destinato a coprire:

— l'assistenza tecnica prestata agli Stati membri nella lotta contro le frodi;

— le spese relative:

  — al potenziamento dei mezzi di controllo di cui dispone la Commissione,

  — ad indagini ad hoc nei casi debitamente giustificati.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 1						
B2-1 1 0	***Quadri comunitari di sostegno***						
B2-1 1 0 0	Obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	39 065 000	20 028 000	33 400 000	7 400 000	48 497 015,59 (1)	983 177,95 (1)
B2-1 1 0 1	Obiettivo n. 5 a) Stanziamenti dissociati	30 000 000	15 000 000	19 000 000	4 600 000		

(1) Importo comune alle voci B2-1 1 0 0 e B2-1 1 0 1.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA

Articolo Voce	Commento
B2-1 1 0	Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1).
B2-1 1 0 0	Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea nelle regioni interessate all'obiettivo prioritario n. 1 della riforma dei Fondi strutturali. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 39 065 000 di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	30 514 000	4 200 000	7 000 000	14 000 000	5 314 000	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	200 000	200 000				
Stanziamenti 1991	33 400 000	3 000 000	8 000 000	16 000 000	6 400 000	
Stanziamenti 1992	39 065 000		5 028 000	10 000 000	12 000 000	12 037 000
Totale	103 179 000	7 400 000	20 028 000	40 000 000	23 714 000	12 037 000

B2-1 1 0 1	Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo all'obiettivo prioritario n. 5 a) della riforma dei Fondi strutturali.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 1 0	*(seguito)*						
B2-1 1 0 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-1 1 0	69 065 000	35 028 000	52 400 000	12 000 000	48 497 015,59	983 177,95
B2-1 1 1	***Azioni di lotta contro le frodi nel campo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	69 065 000	35 028 000	52 400 000	12 000 000	48 497 015,59	983 177,95
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 1	69 065 000	35 028 000	52 400 000	12 000 000	48 497 015,59	983 177,95

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 1 — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-1 1 0 *(seguito)*

B2-1 1 0 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 30 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	17 000 000	2 200 000	6 000 000	3 000 000	5 800 000	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	400 000	400 000				
Stanziamenti 1991	19 000 000	2 000 000	6 000 000	8 000 000	3 000 000	
Stanziamenti 1992	30 000 000		3 000 000	8 000 000	10 000 000	9 000 000
Totale	66 400 000	4 600 000	15 000 000	19 000 000	18 800 000	9 000 000

B2-1 1 1 Articolo destinato a coprire:

— l'assistenza tecnica prestata agli Stati membri nella lotta contro le frodi;

— le spese relative:

  — al potenziamento dei mezzi di controllo di cui dispone la Commissione,

  — ad indagini ad hoc nei casi debitamente giustificati.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 2						
B2-1 2 0	***Quadri comunitari di sostegno***						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Articolo Voce	Commento
B2-1 2 0	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 C. Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3325/80 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi ed italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 2618/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 23), modificato dal regolamento (CEE) n. 218/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 28), modificato dal regolamento (CEE) n. 3637/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 12). Regolamento (CEE) n. 215/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 219/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 3636/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 3638/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dall'attuazione della politica comunitaria della pesca (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 3300/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi di telecomunicazioni progrediti (programma Star) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma Valoren) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 2 0	*(seguito)*						
B2-1 2 0 0	Obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	5 453 038 000	5 418 031 000	4 547 000 000	4 266 000 000	5 227 571 400,62 (1)	4 554 107 902,53 (1)
B2-1 2 0 1	Obiettivo n. 2 Stanziamenti dissociati	1 072 806 000	1 016 723 000	1 139 000 000	1 069 000 000		

(1) Importo comune alle voci da B2-1 2 0 0 a B2-1 2 0 2.

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B2-1 2 0 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15).

B2-1 2 0 0 Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea nelle regioni interessate all'obiettivo prioritario n. 1 della riforma dei Fondi strutturali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 453 038 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	6 769 604 000	1 992 500 000	1 325 000 000	1 325 000 000	1 325 000 000	802 104 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 547 000 000	2 273 500 000	1 364 000 000	909 500 000		
Stanziamenti 1992	5 453 038 000		2 729 031 000	1 650 007 000	1 074 000 000	
Totale	16 769 642 000	4 266 000 000	5 418 031 000	3 884 507 000	2 399 000 000	802 104 000

B2-1 2 0 1 Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo all'obiettivo prioritario n. 2 della riforma dei Fondi strutturali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 072 806 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	711 300 000	499 500 000	139 000 000	72 800 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 139 000 000	569 500 000	342 000 000	227 500 000		
Stanziamenti 1992	1 072 806 000		535 723 000	331 083 000	206 000 000	
Totale	2 923 106 000	1 069 000 000	1 016 723 000	631 383 000	206 000 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 2 0	*(seguito)*						
B2-1 2 0 2	Obiettivo n. 5 b) Stanziamenti dissociati	396 000 000	288 000 000	254 000 000	238 000 000		
	Totale dell'articolo B2-1 2 0	6 921 844 000	6 722 754 000	5 940 000 000	5 573 000 000	5 227 571 400,62	4 554 107 902,53
B2-1 2 1	***Azione di lotta contro le frodi nel settore del Fondo europeo di sviluppo regionale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	6 921 844 000	6 722 754 000	5 940 000 000	5 573 000 000	5 227 571 400,62	4 554 107 902,53
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 2	6 921 844 000	6 722 754 000	5 940 000 000	5 573 000 000	5 227 571 400,62	4 554 107 902,53

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 2 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-1 2 0 *(seguito)*

B2-1 2 0 2 Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo all'obiettivo prioritario n. 5 b) della riforma dei Fondi strutturali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 396 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	77 700 000	62 500 000	15 200 000			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	254 000 000	175 500 000	75 800 000	2 700 000		
Stanziamenti 1992	396 000 000		197 000 000	121 000 000	78 000 000	
Totale	727 700 000	238 000 000	288 000 000	123 700 000	78 000 000	

B2-1 2 1 Articolo destinato a coprire:

— l'assistenza tecnica prestata agli Stati membri nella lotta contro le frodi;

— le spese relative:

  — al potenziamento dei mezzi di controllo di cui dispone la Commissione,

  — ad indagini specifiche nei casi debitamente giustificati.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 3						
B2-1 3 0	***Quadri comunitari di sostegno***						
B2-1 3 0 0	Obiettivo n. 1 Stanziamenti dissociati	2 409 669 000	2 504 401 000	2 076 000 000	2 009 000 000	3 504 785 923,72 (1)	3 211 975 638,73 (1)
B2-1 3 0 1	Obiettivo n. 2 Stanziamenti dissociati	382 194 000	381 777 000	388 000 000	375 000 000		

(1) Importo comune alle voci da B2-1 3 0 0 a B2-1 3 0 3.

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-13 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo Voce	Commento
B2-130	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 123 e 130 D. Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/568/CEE (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 3823/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 23) e (CEE) n. 3824/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21).
B2-1300	Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea nelle regioni interessate all'obiettivo prioritario n. 1 della riforma dei Fondi strutturali. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 409 669 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 469 474 000	703 000 000	389 474 000	377 000 000		
Stanziamenti d'impegno riportati del 1990	174 515 000	101 500 000	56 000 000	17 015 000		
Stanziamenti 1991	2 076 000 000	1 204 500 000	664 000 000	207 500 000		
Stanziamenti 1992	2 409 669 000		1 394 927 000	776 268 000	238 474 000	
Totale	6 129 658 000	2 009 000 000	2 504 401 000	1 377 783 000	238 474 000	

B2-1301	Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo all'obiettivo prioritario n. 2 della riforma dei Fondi strutturali.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 3 0	*(seguito)*						
B2-1 3 0 1	*(seguito)*						
B2-1 3 0 2	Obiettivi n. 3 e n. 4 Stanziamenti dissociati	1 733 000 000	1 514 000 000	1 478 000 000	1 431 000 000		
B2-1 3 0 3	Obiettivo n. 5 b) Stanziamenti dissociati	165 000 000	105 000 000	85 000 000	82 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 3 0	***(seguito)***
B2-1 3 0 1	***(seguito)***

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 382 194 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	218 000 000	140 000 000	30 000 000	48 000 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	17 250 000	10 000 000	5 500 000	1 750 000		
Stanziamenti 1991	388 000 000	225 000 000	124 500 000	38 500 000		
Stanziamenti 1992	382 194 000		221 777 000	125 417 000	35 000 000	
Totale	1 005 444 000	375 000 000	381 777 000	213 667 000	35 000 000	

B2-1 3 0 2 Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo agli obiettivi prioritari n. 3 e n. 4 della riforma dei Fondi strutturali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 733 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	746 000 000	569 000 000	37 000 000	140 000 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	8 221 000	5 000 000	2 000 000	1 221 000		
Stanziamenti 1991	1 478 000 000	857 000 000	474 000 000	147 000 000		
Stanziamenti 1992	1 733 000 000		1 001 000 000	561 000 000	171 000 000	
Totale	3 965 221 000	1 431 000 000	1 514 000 000	849 221 000	171 000 000	

B2-1 3 0 3 Stanziamento volto a sostenere la realizzazione degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato che istituisce la Comunità economica europea contribuendo all'obiettivo prioritario n. 5 b) della riforma dei Fondi strutturali.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 3 0	*(seguito)*						
B2-1 3 0 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-1 3 0	4 689 863 000	4 505 178 000	4 027 000 000	3 897 000 000	3 504 785 923,72	3 211 975 638,73
B2-1 3 1	***Azioni di lotta contro le frodi nel settore del Fondo sociale europeo*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	4 689 863 000	4 505 178 000	4 027 000 000	3 897 000 000	3 504 785 923,72	3 211 975 638,73
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 3	4 689 863 000	4 505 178 000	4 027 000 000	3 897 000 000	3 504 785 923,72	3 211 975 638,73

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 3 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 3 0	*(seguito)*
B2-1 3 0 3	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 165 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	29 000 000	18 000 000	11 000 000			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	85 000 000	64 000 000	12 000 000	9 000 000		
Stanziamenti 1992	165 000 000		82 000 000	65 000 000	18 000 000	
Totale	279 000 000	82 000 000	105 000 000	74 000 000	18 000 000	

B2-1 3 1 Articolo destinato a coprire:

— l'assistenza tecnica agli Stati membri nella lotta contro le frodi;

— le spese relative:

  — al potenziamento dei mezzi di controllo di cui dispone la Commissione,

  — alle indagini ad hoc in casi debitamente giustificati.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 4						
B2-1 4 0	***Iniziative comunitarie — Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento — Settore agricolo*** Stanziamenti dissociati	192 000 000	221 000 000	195 000 000	110 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Commento
	Prima del 30 settembre, la Commissione deve informare l'autorità di bilancio in merito al livello d'esecuzione dei vari programmi di iniziative comunitarie, nonché alle necessità per l'anno seguente.
B2-1 4 0	*Ex articolo B2-1 4 0 (in parte)* Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1). Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39). Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7). Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5). Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le precedenti azioni comuni decise conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 e il cui finanziamento non è previsto dall'articolo B2-1 0 0. Esso copre anche gli interventi a titolo dei programmi d'iniziative comunitarie, nonché il prefinanziamento nel 1992 delle misure strutturali previste dalle decisioni 89/687/CEE (Poseidom), 91/314/CEE (Poseican) e 91/315/CEE (Poseima).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 4 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	192 000 000	221 000 000	195 000 000	110 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 4	192 000 000	221 000 000	195 000 000	110 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 4 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 4 0	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 192 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	462 273 000	20 000 000	92 000 000	90 000 000	73 000 000	187 273 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	195 000 000	90 000 000	54 000 000	30 000 000	12 000 000	9 000 000
Stanziamenti 1992	192 000 000		75 000 000	40 000 000	36 000 000	41 000 000
Totale	849 273 000	110 000 000	221 000 000	160 000 000	121 000 000	237 273 000

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 5 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA

CAPITOLO B2-1 6 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-1 5						
B2-1 5 0	***Iniziative comunitarie — Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento — Settore della pesca*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	CAPITOLO B2-1 6						
B2-1 6 0	***Iniziative comunitarie — Fondo europeo di sviluppo regionale*** Stanziamenti dissociati	1 216 000 000	856 000 000	785 000 000	736 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 5 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO — SETTORE DELLA PESCA

CAPITOLO B2-1 6 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Articolo Voce	Commento
B2-1 5 0	*Ex articolo B2-1 4 1 (in parte)*
B2-1 6 0	*Ex articolo B2-1 4 2 (in parte)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 C. Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3325/80 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi ed italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 2618/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 23), modificato dal regolamento (CEE) n. 218/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 28), modificato dal regolamento (CEE) n. 3637/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 12). Regolamento (CEE) n. 215/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 5).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 6 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 6 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 6 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 6 0	*(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 219/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 3636/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40).

Regolamento (CEE) n. 3638/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dall'attuazione della politica comunitaria della pesca (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 17).

Regolamento (CEE) n. 3300/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi di telecomunicazioni progrediti (programma Star) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma Valoren) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 6).

Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15).

Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39).

Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5).

Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10).

Oltre a finanziare azioni intraprese dal 1975 al 1988 o da avviare nel quadro dei regolamenti in vigore in tale periodo, lo stanziamento è destinato a coprire gli interventi a titolo dei programmi di iniziative comunitarie, nonché il prefinanziamento nel 1992 delle misure strutturali previste dalle decisioni 89/687/CEE (Poseidom), 91/314/CEE (Poseican) e 91/315/CEE (Poseima).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 6 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 7 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 6 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 216 000 000	856 000 000	785 000 000	736 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 6	1 216 000 000	856 000 000	785 000 000	736 000 000		
	CAPITOLO B2-1 7						
B2-1 7 0	***Iniziative comunitarie — Fondo sociale europeo***						
	Stanziamenti dissociati	472 000 000	312 000 000	285 000 000	172 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 6 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 7 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo Voce	Commento

B2-1 6 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 216 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	520 604 000	343 000 000	101 000 000	51 000 000	25 604 000	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	785 000 000	393 000 000	236 000 000	156 000 000		
Stanziamenti 1992	1 216 000 000		519 000 000	472 000 000	225 000 000	
Totale	2 521 604 000	736 000 000	856 000 000	679 000 000	250 604 000	

B2-1 7 0 *Ex articolo B2-1 4 3 (in parte)*

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 123 e 130 D.

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

Oltre al finanziamento delle azioni avviate tra il 1975 ed il 1988 o ancora da avviare nel quadro dei regolamenti vigenti in tale periodo, lo stanziamento è destinato a coprire gli interventi a titolo dei programmi di iniziative comunitarie.

Il 38 % degli stanziamenti del programma Horizon è destinato ai gruppi svantaggiati.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 7 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 7 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	472 000 000	312 000 000	285 000 000	172 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 7	472 000 000	312 000 000	285 000 000	172 000 000		
	CAPITOLO B2-1 8						
B2-1 8 0	***Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento***						
B2-1 8 0 1	Settore agricolo Stanziamenti dissociati	63 000 000	61 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 7 — INIZIATIVE COMUNITARIE — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI

Articolo Voce | Commento

B2-1 7 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 472 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	77 000 000	55 000 000	18 000 000	4 000 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	17 797 000	10 000 000	7 797 000			
Stanziamenti 1991	285 000 000	107 000 000	150 000 000	28 000 000		
Stanziamenti 1992	472 000 000		136 203 000	237 000 000	98 797 000	
Totale	851 797 000	172 000 000	312 000 000	269 000 000	98 797 000	

B2-1 8 0 Prima del 30 settembre, la Commissione deve informare l'autorità di bilancio in merito al livello d'esecuzione dei varie misure transitorie e azioni innovatrici, nonché alle necessità per l'anno seguente.

B2-1 8 0 1 *Ex articolo B2-1 4 0 (in parte)*

Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 0	*(seguito)*						
B2-1 8 0 1	*(seguito)*						
B2-1 8 0 2	Settore della pesca Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B2-1 8 0	63 000 000	61 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 0	*(seguito)*
B2-1 8 0 1	*(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1).

Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39).

Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7).

Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171, del 29. 6. 1991, pag. 5).

Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171, del 29. 6. 1991, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le precedenti azioni comuni decise conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 e il cui finanziamento non è previsto dall'articolo B2-1 0 0.

Esso copre anche gli interventi a titolo delle disposizioni transitorie, delle azioni innovatrici, nonché il prefinanziamento nel 1992 delle misure strutturali previste dalle decisioni 89/687/CEE (Poseidom), 91/314/CEE (Poseican) e 91/315/CEE (Poseima).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 63 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	63 000 000		61 000 000	2 000 000		
Totale	63 000 000		61 000 000	2 000 000		

B2-1 8 0 2 *Ex articolo B2-1 4 1 (in parte)*

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 1	***Fondo europeo di sviluppo regionale***						
	Stanziamenti dissociati	190 000 000	124 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 1	*Ex articolo B2-1 4 2 (in parte)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 A e 130 C. Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3325/80 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi ed italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 2618/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 23), modificato dal regolamento (CEE) n. 218/84 (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 28), modificato dal regolamento (CEE) n. 3637/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 12). Regolamento (CEE) n. 215/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 219/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento (GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 3636/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 3638/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dall'attuazione della politica comunitaria della pesca (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 3300/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi di telecomunicazioni progrediti (programma Star) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma Valoren) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 1	*(seguito)*						
B2-1 8 2	***Fondo sociale europeo*** Stanziamenti dissociati	94 000 000	55 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-1 8 1 *(seguito)*

Decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39).

Decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5).

Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10).

Oltre a finanziare azioni intraprese dal 1975 al 1988 o da avviare nel quadro dei regolamenti in vigore in tale periodo, lo stanziamento è destinato a coprire gli interventi a titolo delle disposizioni transitorie, delle azioni innovatrici, nonché il prefinanziamento nel 1992 delle misure strutturali previste dalla decisione 89/687/CEE (Poseidom), 91/314/CEE (Poseican) e 91/315/CEE (Poseima).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 190 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	190 000 000		124 000 000	66 000 000		
Totale	190 000 000		124 000 000	66 000 000		

B2-1 8 2 *Ex articolo B2-1 4 3 (in parte)*

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 123 e 130 D.

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/568/CEE (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 40).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 3823/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 23) e (CEE) n. 3824/85 (GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21).

Oltre al finanziamento delle azioni avviate tra il 1975 ed il 1988 o ancora da avviare nel quadro dei regolamenti vigenti in tale periodo, lo stanziamento è destinato a coprire gli interventi a titolo delle misure transitorie e delle azioni innovatrici.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 9 — AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 8 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	347 000 000	240 000 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 8	347 000 000	240 000 000				
	CAPITOLO B2-1 9						
B2-1 9 0	***Azioni strutturali a titolo del regolamento (CEE) n. 3575/90*** Stanziamenti dissociati	1 046 000 000	725 000 000	900 000 000	450 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 8 — MISURE TRANSITORIE E AZIONI INNOVATRICI *(seguito)*

CAPITOLO B2-1 9 — AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90

Articolo Voce	Commento
B2-1 8 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 94 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	94 000 000		55 000 000	39 000 000		
Totale	94 000 000		55 000 000	39 000 000		

B2-1 9 0	*Ex articolo B2-1 5 0* Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15). Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarde il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 9 — AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90 *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-1 9 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 046 000 000	725 000 000	900 000 000	450 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-1 9	1 046 000 000	725 000 000	900 000 000	450 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	17 585 285 000	16 039 600 000	14 367 400 000	12 851 000 000	10 706 288 836,97	9 592 407 917,25
	Totale del titolo B2-1	**17 585 285 000**	**16 039 600 000**	**14 367 400 000**	**12 851 000 000**	**10 706 288 836,97**	**9 592 407 917,25**

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-1 9 — AZIONI STRUTTURALI A TITOLO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90 *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-1 9 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni decise conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3575/90. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 046 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	900 000 000	450 000 000	202 000 000	248 000 000		
Stanziamenti 1992	1 046 000 000		523 000 000	314 000 000	209 000 000	
Totale	1 946 000 000	450 000 000	725 000 000	562 000 000	209 000 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-2

ALTRE AZIONI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-2 0 — PROGRAMMA SPECIFICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE A FAVORE DEL PORTOGALLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-2 0						
B2-2 0 0	***Programma specifico per lo sviluppo industriale a favore del Portogallo (Pedip) — Apporto addizionale***						
	Stanziamenti dissociati	127 700 000	121 600 000	119 800 000	114 400 000	108 800 000,—	101 000 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	127 700 000	121 600 000	119 800 000	114 400 000	108 800 000,—	101 000 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-2 0	127 700 000	121 600 000	119 800 000	114 400 000	108 800 000,—	101 000 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-2

ALTRE AZIONI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-2 0 — PROGRAMMA SPECIFICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE A FAVORE DEL PORTOGALLO

Articolo Voce	Commento

B2-2 0 0 *Ex articolo B2-4 0 0*

Regolamento (CEE) n. 2053/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di sviluppo industriale (Pedip) (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 21).

Lo stanziamento è destinato a finanziare i contributi comunitari.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 127 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	76 300 000	54 500 000	21 800 000			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	119 800 000	59 900 000	35 950 000	23 950 000		
Stanziamenti 1992	127 700 000		63 850 000	38 310 000	25 540 000	
Totale	323 800 000	114 400 000	121 600 000	62 260 000	25 540 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-2 1						
B2-2 1 0	***Preparazione e attuazione dei quadri comunitari di sostegno e di assistenza tecnica***						
	Stanziamenti dissociati	5 600 000	3 500 000	6 355 000	3 855 000	5 837 598,81	3 898 286,05
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(7 145 000)*	*(7 145 000)*	*(7 145 000)*	*(7 145 000)*	*(1 733 000,—)*	*(1 733 000,—)*
B2-2 1 1	***Valutazione degli interventi a finalità strutturali***						
	Stanziamenti dissociati	940 000	940 000	900 000	900 000	445 460,—	1 946,
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(100 000)*	*(100 000)*	*(100 000)*	*(100 000)*	*(30 000,—)*	*(30 000,-*

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE

Articolo Voce	Commento

B2-2 1 0 *Ex articolo B2-4 1 0*

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 2 0, ammonta a 12 745 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 10 645 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 13 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 11 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 A, 130 B e 130 D.

Regolamento (CEE) n. 2052/88, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 130 A, 130 B e 130 D del trattato, nonché degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, tale intervento è destinato a soddisfare esigenze specifiche degli Stati membri che presentano un interesse diretto per la Comunità. Si intende così rafforzare il coordinamento e la coerenza degli interventi dei vari Fondi e strumenti comunitari nonché di altre misure connesse all'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno miranti a potenziare la coesione economica e sociale.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di studi, analisi, azioni pilota o innovatrici, interventi organizzativi, incontri di divulgazione e d'informazione, scambi di esperienze, valutazione delle modalità ottimali di sorveglianza e di controllo, da effettuarsi su iniziativa della Commissione.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	9 882 000	2 855 000	2 030 000	4 997 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	6 355 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 355 000	
Stanziamenti 1992	5 600 000		470 000	1 490 000	2 000 000	1 640 000
Totale	21 837 000	3 855 000	3 500 000	8 487 000	4 355 000	1 640 000

B2-2 1 1 *Ex articolo B2-4 1 1*

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 2 1, ammonta a 1 040 000 ECU (1991: 1 milione di ECU).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, tale azione è destinata a consentire di misurare l'efficacia delle politiche strutturali a livello dei quadri comunitari di sostegno mediante un'adeguata valutazione.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-2 1 1	*(seguito)*						
B2-2 1 2	***Sorveglianza dei programmi eseguiti nell'ambito dell'intervento dei Fondi strutturali***						
	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	2 070 000	2 070 000	725 661,—	725 661,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(230 000)*	*(230 000)*	*(230 000)*	*(230 000)*	*(70 000,—)*	*(70 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	2 070 000	2 070 000	725 661,—	725 661,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	6 540 000	4 440 000	7 255 000	4 755 000	6 283 058,81	3 900 232,16
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-2 1	8 540 000 *(7 475 000)*	6 440 000 *(7 475 000)*	9 325 000 *(7 475 000)*	6 825 000 *(7 475 000)*	7 008 719,81 *(1 833 000,—)*	4 625 893,16 *(1 833 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-2 1 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-2 1 1 *(seguito)*

Il suo scopo è fornire i punti di riferimento necessari alla sorveglianza ed al controllo dell'efficacia mediante metodologie di valutazione, analisi, misure d'impatto e supporti adeguati.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di studi, perizie, analisi, valutazioni.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 940 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	474 000	474 000				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	900 000	426 000	474 000			
Stanziamenti 1992	940 000		466 000	474 000		
Totale	2 314 000	900 000	940 000	474 000		

B2-2 1 2 *Ex articolo B2-4 1 2*

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 2 2, ammonta a 2 230 000 ECU (1991: 2 300 000 ECU).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dell'analisi e della valutazione della sorveglianza e dell'impatto delle misure intraprese in relazione all'intervento dei Fondi strutturali nei vari Stati membri.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-2 2 — RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE AGRICOLA E AIUTI AL REDDITO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-2 2						
B2-2 2 0	***Ritiro dei seminativi dalla produzione agricola*** Stanziamenti non dissociati	180 000 000	180 000 000	100 000 000	100 000 000	42 305 489,36	42 305 489,36
B2-2 2 1	***Aiuti al reddito*** Stanziamenti non dissociati	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	280 000 000	280 000 000	300 000 000	300 000 000	42 305 489,36	42 305 489,36
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-2 2	280 000 000	280 000 000	300 000 000	300 000 000	42 305 489,36	42 305 489,36
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	282 000 000	282 000 000	302 070 000	302 070 000	43 031 150,36	43 031 150,36
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	134 240 000	126 040 000	127 055 000	119 155 000	115 083 058,81	104 900 232,16
	Totale del titolo B2-2	**416 240 000** *(7 475 000)*	**408 040 000** *(7 475 000)*	**429 125 000** *(7 475 000)*	**421 225 000** *(7 475 000)*	**158 114 209,17** *(1 833 000,—)*	**147 931 382,52** *(1 833 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-2 2 — RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE AGRICOLA E AIUTI AL REDDITO

Articolo Voce	Commento
B2-2 2 0	*Ex articolo B2-5 0 0* Decisioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988. Decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29), in particolare l'articolo 3. Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria della Comunità agli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91. La partecipazione finanziaria è versata secondo le modalità finanziarie del FEAOG, sezione garanzia. Il 50 % delle spese sono a carico della sezione garanzia (articolo B1-4 0 0) e il 50 % a carico della sezione orientamento.
B2-2 2 1	*Ex articolo B2-5 0 1* Regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria delle Comunità agli aiuti concessi conformemente alle disposizioni del titolo 2 del regolamento (CEE) n. 768/89. La partecipazione finanziaria è versata secondo le modalità finanziarie del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-3

PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

CAPITOLO B2-3 0 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-3 0						
B2-3 0 0	***Programmi integrati mediterranei — Preparazione*** Stanziamenti dissociati	—	p.m.	—	3 000 000	0,—	570 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-3

PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

CAPITOLO B2-30 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

Articolo Voce	Commento
B2-300	*Ex articolo B2-800* Decisione 84/70/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nel territorio dell'Ogliastra, Nuoro, regione Sardegna, Italia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 85/80/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 1). Decisione 84/71/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nelle zone interne della regione Corsica, Francia, preparatoria all'attuazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 8), modificata da ultimo dalla decisione 85/81/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 6). Decisione 84/72/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nel dipartimento dell'Hérault, Francia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 13), modificata da ultimo dalla decisione 85/82/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 11). Decisione 84/73/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nell'isola di Lesbo, nomo di Lesbo, Grecia, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 85/83/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 15). Decisione 84/74/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel settore della pesca e dell'acquicoltura, in Grecia, di un'azione pilota preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 85/84/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 20). Decisione 84/75/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio, per il settore della pesca e dell'acquicoltura, nelle regioni Linguadoca-Rossiglione, Provenza-Costa Azzurra, Corsica e Aquitania, Francia, di un'azione pilota preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 28), modificata da ultimo dalla decisione 85/85/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 24). Decisione 84/76/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio in Italia, per il settore della pesca e dell'acquicoltura, di un'azione pilota preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 33), modificata da ultimo dalla decisione 85/86/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 28). Decisione 84/77/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota nelle zone interne della provincia di Viterbo, regione Lazio, Italia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/87/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 32). Decisione 84/78/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel nomo di Giannina, Grecia, di un'azione pilota preliminare alla realizzazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 42), modificata da ultimo dalla decisione 85/88/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 36). Decisione 84/79/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel nomo dell'Euritania, Grecia, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 47), modificata da ultimo dalla decisione 85/89/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 41). Decisione 84/80/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nel territorio di Prespa, nel nomo di Florina, Grecia, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 51), modificata da ultimo dalla decisione 85/90/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 46). Decisione 84/81/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, relativa all'avvio nell'isola di Lemno, nomo di Lesbo, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 56), modificata da ultimo dalla decisione 85/91/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 51). Decisione 84/82/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1983, riguardante l'avvio di un'azione pilota in alcune zone rurali della regione Abruzzo, Italia, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati (GU n. L 44 del 15. 2. 1984, pag. 61), modificata da ultimo dalla decisione 85/92/CEE (GU n. L 37 dell'8. 2. 1985, pag. 56). Articolo destinato al finanziamento degli interventi impegnati precedentemente (in particolare studi, valutazione delle condizioni di fattibilità delle azioni da intraprendere, azioni pilota di sperimentazione e di dimostrazione esistenti, azioni di informazione e di formazione) in vista di preparare l'attuazione dei programmi integrati mediterranei.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-30 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-300	*(seguito)*						
B2-301	***Programmi integrati mediterranei — Apporto addizionale***						
	Stanziamenti dissociati	465 000 000	300 000 000	330 000 000	285 000 000	225 324 960,—	190 782 516,05
B2-302	***Programmi integrati mediterranei — Assistenza tecnica***						
	Stanziamenti dissociati	620 000	1 120 000	2 689 000	1 689 000	156 754,—	360 042,35
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 311 000)*	*(1 311 000)*	*(1 311 000)*	*(1 311 000)*	*(187 000,—)*	*(187 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-3 0 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-3 0 0 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	5 135 000	3 000 000	p.m.	2 135 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	—	—				
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	5 135 000	3 000 000	p.m.	2 135 000		

B2-3 0 1 *Ex articolo B2-8 0 1*

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 465 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	274 600 000	125 000 000	149 600 000			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	330 000 000	160 000 000	90 400 000	79 600 000		
Stanziamenti 1992	465 000 000		60 000 000	183 400 000	170 000 000	51 600 000
Totale	1 069 600 000	285 000 000	300 000 000	263 000 000	170 000 000	51 600 000

B2-3 0 2 *Ex articolo B2-8 0 2*

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 3 2, ammonta a 1 931 000 di ECU in stanziamenti d'impegno e a 2 431 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 4 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 3 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-3 0 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-3 0 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	465 620 000	301 120 000	332 689 000	289 689 000	225 481 714,—	191 712 558,40
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-3 0	465 620 000 *(1 311 000)*	301 120 000 *(1 311 000)*	332 689 000 *(1 311 000)*	289 689 000 *(1 311 000)*	225 481 714,— *(187 000,—)*	191 712 558,40 *(187 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	465 620 000	301 120 000	332 689 000	289 689 000	225 481 714,—	191 712 558,40
	Totale del titolo B2-3	**465 620 000** *(1 311 000)*	**301 120 000** *(1 311 000)*	**332 689 000** *(1 311 000)*	**289 689 000** *(1 311 000)*	**225 481 714,—** *(187 000,—)*	**191 712 558,40** *(187 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-30 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-302 *(seguito)*

L'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85 recita:

«La Commissione mette a disposizione degli Stati membri che lo desiderino, al livello ritenuto utile, l'aiuto tecnico necessario. Lo Stato membro interessato e la Commissione definiscono di concerto la natura e le modalità dell'aiuto».

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione del lavoro d'informazione, l'attuazione delle valutazioni del funzionamento e l'esecuzione dei programmi, la predisposizione delle strutture necessarie par la gestione ed il controllo dei programmi, il ricorso a perizie specifiche e la messa a disposizione delle amministrazioni nazionali o regionali competenti, su loro richiesta, dell'assistenza specializzata necessaria per risolvere i problemi connessi con la complessità dell'impostazione integrata dei programmi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 620 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	993 000	405 000	500 000	88 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 689 000	1 284 000	500 000	500 000	405 000	
Stanziamenti 1992	620 000		120 000	300 000	200 000	
Totale	4 302 000	1 689 000	1 120 000	888 000	605 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-5

ALTRE AZIONI AGRICOLE

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-5 1						
B2-5 1 0	***Realizzazione del mercato interno nel settore agricolo***						
B2-5 1 0 0	Programmi di eradicazione delle malattie Stanziamenti non dissociati	70 000 000 (1)	70 000 000 (1)	70 000 000	70 000 000	41 123 000,—	41 123 000,—
B2-5 1 0 1	Altre azioni Stanziamenti dissociati	19 000 000	20 000 000	15 096 000	8 096 000	4 828 341,87	4 828 341,87
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 904 000)*	*(1 904 000)*	*(1 904 000)*	*(1 904 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*

(1) Uno stanziamento di 25 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-5

ALTRE AZIONI AGRICOLE

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	Gli stanziamenti iscritti in questo articolo sono destinati al finanziamento delle azioni necessarie per la realizzazione del mercato unico nel settore del commercio intra ed extracomunitario di animali, di vegetali e dei rispettivi derivati.
B2-5 1 0 0	Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44). Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che promuove un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina classica (GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5), modificata da ultimo dalla decisione 87/488/CEE (GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26). Decisione 86/649/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo (GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5), modificata dalla decisione 89/577/CEE (GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 21). Decisione 86/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna (GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9). Decisione 87/58/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della turbercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51). Decisione 89/145/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo (GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 55). Decisione 90/217/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 24). Decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini (GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 123). Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata dalla decisione 91/133/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18). Decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità (GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37).
B2-5 1 0 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 5 0, ammonta a 20 904 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 21 904 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 17 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 10 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dalla direttiva 91/499/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 107). Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69). Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di barbabietola (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48). Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48). Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)*
	Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
	Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
	Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
	Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione delle sementi di piante oleose e di piante da fibra (GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
	Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 26), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1), in particolare l'articolo 9.
	Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2).
	Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà e delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
	Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
	Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/336/CEE (GU n. L 185 del 11. 7. 1991, pag. 31).
	Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di pollame (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23).
	Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
	Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, nonché di carni fresche provenienti da paesi terzi (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28), modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE (GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45).
	Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31), modificata da ultimo dalla direttiva 91/132/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 1).
	Direttiva 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite originari dei paesi terzi (GU n. L 352 del 28. 12. 1974, pag. 45).
	Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE (GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 36).
	Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 90/168/CEE (GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 49).
	Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67), modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE (GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 33).
	Decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78), modificata dalla decisione 85/212/CEE (GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 32).
	Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)* Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58). Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48). Direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30). Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32). Decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 20), prorogata dalla decisione 87/65/CEE (GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 54). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48). Decisione 83/73/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1983, relativa all'istituzione di una zona tampone nella regione di Evros (Grecia) e alla partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di lotta contro l'afta epizootica in questa regione (GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 28), modificata da ultimo dalla decisione 88/308/CEE (GU n. L 136 del 2. 6. 1988, pag. 16). Decisione 85/34/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1984, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della febbre catarrale maligna degli ovini manifestatasi in Grecia (GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 37). Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46), modificata da ultimo dalla decisione 89/358/CEE (GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 39). Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 89/165/CEE (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 57). Decisione 85/466/CEE della Commissione, del 18 settembre 1985, relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 260 del 2. 10. 1985, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 90/11/CEE (GU n. L 7 del 10. 1. 1990, pag. 12). Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11), modificata dalla direttiva 90/423/CEE (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13), in particolare gli articoli 11 e 14. Direttiva 85/649/CEE del Consiglio, del 31 dicembre 1985, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 228). Direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 45). Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37). Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43). Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55). Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36). Decisione 87/65/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1987, che proroga l'azione prevista dalla decisione 81/859/CEE relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 54). Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10), modificata dalla direttiva 90/120/CEE (GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 37). Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382, del 31. 12. 1988, pag. 3).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)*
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 gennaio 1989, che istituisce un certificato per cani e gatti che effettuano permanenze inferiori ad un anno negli Stati membri e che stabilisce misure comunitarie per la realizzazione di progetti pilota per il controllo e l'eradicazione della rabbia (GU n. C 85 del 6. 4. 1989, pag. 8).
	Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37).
	Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione e all' immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87).
	Decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19).
	Decisione 89/531/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus aftoso e che definisce la funzione e i compiti di tale laboratorio (GU n. L 279 del 28. 9. 1989, pag. 32).
	Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che abilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 ottobre 1989, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione, destinati al consumo umano (GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 25).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 ottobre 1989, che stabilisce norme sanitarie generali per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale e norme sanitarie specifiche per taluni prodotti di origine animale (GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 29).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 ottobre 1989, relativo alle norme di polizia sanitaria disciplinanti la messa in commercio dei roditori nella Comunità (GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 57).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. C 29 del 8. 2. 1990, pag. 10).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. C 31 del 9. 2. 1990, pag. 8).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1989, relativo alla commercializzazione di piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi (GU n. C 46 del 27. 2. 1990, pag. 4), modificata il 25 ottobre 1991 (GU n. C 296 del 15. 11. 1991, pag. 10).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1989, relativo alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (GU n. C 52 del 3. 3. 1990, pag. 16), modificata il 4 novembre 1991 (GU n. C 307 del 27. 11. 1991, pag. 15).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1989, relativo alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto destinati alla produzione di frutta (GU n. C 54 del 6. 3. 1990, pag. 5), modificata il 25 ottobre 1991 (GU n. C 296 del 15. 11. 1991, pag. 11).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 febbraio 1990, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 8).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 febbraio 1990, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di pollame (GU n. 84 del 2. 4. 1990, pag. 71), modificata il 4 ottobre 1991 (GU n. C 276 del 23. 10. 1991, pag. 10).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 febbraio 1990, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne (GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 89), modificata il 25 ottobre 1991 (GU n. C 296 del 15. 11. 1991, pag. 8).
	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 febbraio 1990, che stabilisce norme sanitarie per l'immissione sul mercato della Comunità di animali e di prodotti d'origine animale non soggetti a normative comunitarie specifiche (GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 102).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)* Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 febbraio 1990, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte (GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 112), modificata il 30 ottobre 1991 (GU n. C 306 del 26. 11. 1991, pag. 7). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 febbraio 1990, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate, di preparazioni di carni e di carni tritate destinate ad usi industriali (GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 120), modificata il 16 ottobre 1991 (GU n. C 288 del 6. 11. 1991, pag. 3). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 marzo 1990, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di latte alimentare trattato termicamente (GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 130), modificata l'11 novembre 1991 (GU n. C 308 del 28. 11. 1991, pag. 14). Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19), modificata dalla decisione 91/133/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18). Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17). Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42). Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55). Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 60). Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 settembre 1990, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU n. C 244 del 28. 9. 1990, pag. 1). Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni provenienti da paesi terzi di pollame e di uova ad incubare (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6). Risoluzione del Consiglio, del 15 ottobre 1990, sulle misure da prendere nel settore veterinario nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. C 288 del 16. 11. 1990, pag. 1). Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71). Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51). Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41). Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura (GU n. L 46 del 19. 12. 1991, pag. 1). Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1). Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35). Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1). Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 0	*(seguito)*						
B2-5 1 0 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-5 1 0	89 000 000 *(1 904 000)*	90 000 000 *(1 904 000)*	85 096 000 *(1 904 000)*	78 096 000 *(1 904 000)*	45 951 341,87 *(0,—)*	45 951 341,87 *(0,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 0	*(seguito)*
B2-5 1 0 1	*(seguito)*

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56), modificata dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15).

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28).

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 33).

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., che istituisce un regime di aiuti a favore dell'apicoltura per la lotta contro gli effetti e la propagazione della varroatosi delle api [COM(...) ... def.].

Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario alle azioni intese ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nei rispettivi settori nonché le spese a sostegno di tali azioni (per esempio: formazione, coordinamento, tirocini, realizzazione di filmati didattici).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 19 milioni ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	15 096 000	8 096 000	7 000 000			
Stanziamenti 1992	19 000 000		13 000 000	6 000 000		
Totale	34 096 000	8 096 000	20 000 000	6 000 000		

Le eventuali entrate provenienti da queste attività vengono riutilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 1	***Controlli nel settore agricolo***						
B2-5 1 1 0	Azioni di controllo e di lotta contro le frodi						
	Stanziamenti non dissociati	36 000 000	36 000 000	36 036 000	36 036 000	35 538 059,57	35 538 059,57
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(364 000)*	*(364 000)*	*(364 000)*	*(364 000)*	*(133 000,—)*	*(133 000,—)*
B2-5 1 1 1	Altri controlli nel settore agricolo						
	Stanziamenti dissociati	4 000 000	3 800 000	519 000	19 000	111 640,49	111 640,49
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(2 500 000)*	*(2 500 000)*	*(5 881 000)*	*(5 881 000)*	*(3 406 000,—)*	*(3 406 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 1	
B2-5 1 1 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-2 5 1 0, ammonta a 36 364 000 ECU (1991: 36 400 000 ECU). Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 200/90 (GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 6). Regolamento (CEE) n. 765/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia (GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 22). Stanziamento destinato a coprire le spese contrattuali e le sovvenzioni agli Stati membri per l'apprestamento di idonei strumenti di controllo nei rispettivi settori. Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati a 1 442 189 ECU.
B2-5 1 1 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-2 5 1 1, ammonta a 6 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 6 300 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 6 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 5 900 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento degli strumenti di controllo dell'applicazione della regolamentazione comunitaria nel settore ortofrutticolo (GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39). Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 32). La Commissione deve effettuare indagini e controlli negli Stati membri per verificare la corretta applicazione della normativa comunitaria, nell'intento di garantire un'applicazione uniforme e oculata delle disposizioni regolamentari nel settore agricolo e in particolare di quelle che comportano un finanziamento da parte della Comunità (per esempio: classificazione delle carcasse, tenore di acqua delle carcasse di pollame, zonazione di vigneti, ecc.). È inoltre necessario accertare la fondatezza delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia con ogni mezzo che consenta di evitare pagamenti indebiti (controlli in loco, telematica, telerilevamento, ecc.). Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati a 5 499 978 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 1	*(seguito)*						
B2-5 1 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-5 1 1	40 000 000 *(2 864 000)*	39 800 000 *(2 864 000)*	36 555 000 *(6 245 000)*	36 055 000 *(6 245 000)*	35 649 700,06 *(3 539 000,—)*	35 649 700,06 *(3 539 000,—)*
B2-5 1 2	***Rete comunitaria d'informazione contabile*** Stanziamenti dissociati	7 200 000	6 500 000	7 200 000	6 500 000	7 294 021,—	4 673 384,96
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(200 000)*	*(200 000)*	*(200 000)*	*(200 000)*	*(285 000,—)*	*(285 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

B2-5 1 1 *(seguito)*

B2-5 1 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	519 000	19 000	500 000			
Stanziamenti 1992	4 000 000		3 300 000	700 000		
Totale	4 519 000	19 000	3 800 000	700 000		

B2-5 1 2 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 5 2, ammonta a 7 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 6 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 7 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 6 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni forfettarie e lo sviluppo di strumenti per il trattamento, l'analisi e la diffusione dei dati e dei risultati contabili delle aziende agricole.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 2	*(seguito)*						
B2-5 1 3	***Ristrutturazione dei sistemi d'indagini agricole***						
	Stanziamenti dissociati	5 100 000	5 800 000	4 900 000	100 000	5 310 928,84	5 310 928,84
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(600 000)*	*(600 000)*	*(600 000)*	*(600 000)*	*(183 000,—)*	*(183 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-5 1 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 187 000	3 200 000	3 750 000	1 237 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	7 200 000	3 300 000	150 000	3 750 000		
Stanziamenti 1992	7 200 000		2 600 000	558 200	4 041 800	
Totale	22 587 000	6 500 000	6 500 000	5 545 200	4 041 800	

B2-5 1 3 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 5 3, ammonta a 5 700 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 6 400 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 5 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Decisione 81/518/CEE del Consiglio, del 6 luglio 1981, relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Italia (GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 89/624/CEE (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 8).

Decisione 85/360/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia (GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 53), modificata dalla decisione 90/386/CEE (GU n. L 190 del 21. 7. 1990, pag. 47).

Decisione 88/390/CEE del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativa ad un aiuto specifico per lo sviluppo delle statistiche agricole in Irlanda (GU n. L 186 del 16. 7. 1988, pag. 39), modificata dalla decisione 89/623/CEE (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 5).

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per il miglioramento dei sistemi di statistica agricola in Grecia, in Irlanda e in Italia;

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di rimborso per servizi prestati nel quadro dell'esecuzione di indagini e di studi statistici o economici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e di consultazioni di basi di dati;

— le sovvenzioni, le spese contrattuali o di rimborso per servizi prestati nel quadro di lavori di modellizzazione nel settore agricolo, e di previsione, a breve e medio termine, dell'evoluzione dei mercati e delle strutture agricole.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 3	*(seguito)*						
B2-5 1 4	***Formazione e informazione*** Stanziamenti dissociati	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 513 180,—	2 513 180,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(105 000,—)*	*(105 000,—)*
B2-5 1 5	***Foreste*** Stanziamenti dissociati	15 413 000	23 920 000	18 636 000	14 636 000	16 819 437,16	5 433 933,66
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 364 000)*	*(1 364 000)*	*(1 364 000)*	*(1 364 000)*	*(176 000,—)*	*(176 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-5 1 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 900 000	100 000	3 500 000	1 300 000		
Stanziamenti 1992	5 100 000		2 300 000	2 500 000	300 000	
Totale	10 000 000	100 000	5 800 000	3 800 000	300 000	

B2-5 1 4 All'articolo B8-2 5 4 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 3 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 2 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Stanziamento destinato a coprire, mediante una sovvenzione, una parte delle spese di funzionamento e delle spese operative (seminari, diffusione dell'informazione, scambi, interpretazione ecc.) sostenute per azioni di formazione e d'informazione di varie organizzazioni che si occupano della formazione e dell'istruzione degli agricoltori e dei lavoratori del settore agricolo, di cui 386 000 ECU per il Centro europeo per la promozione e la formazione nell'ambiente agricolo e rurale (CEPFAR) ed il Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 000 000	2 700 000	300 000			
Stanziamenti 1992	3 000 000		2 700 000	300 000		
Totale	6 000 000	2 700 000	3 000 000	300 000		

B2-5 1 5 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 5 5, ammonta a 16 777 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 25 284 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 20 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 16 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1613/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 8).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 5	*(seguito)*						
B2-5 1 6	***Accordi internazionali*** Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 526 399,82	2 526 399,82

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-5 1 5 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1614/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione nel settore forestale (Efics) (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 12).

Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14).

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 ottobre 1991, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. C 300 del 21. 11. 1991, pag. 12).

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 novembre 1991, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 7).

Stanziamento destinato, nel quadro delle azioni contro l'inquinamento atmosferico e gli incendi, a coprire:

— la partecipazione finanziaria al costo dei progetti e dei programmi presentati dagli Stati membri;

— le spese di attuazione del programma per un'utilizzazione sintetica delle cognizioni acquisite in materia di inquinamento atmosferico e relativi effetti sulle foreste.

Inoltre, nel quadro del sistema europeo d'informazione e di comunicazione nel settore forestale Efics (European forestry information and communication system), lo stanziamento copre le spese contrattuali di attuazione, controllo, raccolta e diffusione delle informazioni.

È altresì imputato all'articolo la partecipazione della Comunità al finanziamento della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, firmata dalla Comunità il 14 novembre 1979 e ratificata il 15 luglio 1982 (programma internazionale concertato per la valutazione e la sorveglianza degli effetti sull'inquinamento atmosferico sulle foreste).

Detto stanziamento copre inoltre l'allestimento di un dispositivo di coordinamento per l'estinzione degli incendi, specie nell'Europa comunitaria meridionale, oltreché alla predisposizione di catasti delle regioni forestali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 15 413 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	30 504 000	14 449 640	11 273 880	2 140 158	1 222 902	1 417 420
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	18 636 000	186 360	12 486 120	2 609 040	1 677 240	1 677 240
Stanziamenti 1992	15 413 000		160 000	12 080 000	1 360 000	1 813 000
Totale	64 553 000	14 636 000	23 920 000	16 829 198	4 260 142	4 907 660

B2-5 1 6 Decisione 86/304/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1986, relativa alla firma della convenzione sul commercio del grano del 1986 e della convenzione sugli aiuti alimentari del 1986, le quali costituiscono l'accordo internazionale sul grano del 1986, nonché al deposito di una dichiarazione di applicazione provvisoria di dette convenzioni (GU n. L 195 del 17. 7. 1986, pag. 1).

Decisione 87/401/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU n. L 214 del 4. 8. 1987, pag. 1).

Decisione 88/106/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativa alla firma e conclusione dell'accordo internazionale del 1987 sullo zucchero (GU n. L 58 del 3. 3. 1988, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-5 1 6	*(seguito)*						
B2-5 1 7	***Programma comunitario in materia di conservazione delle risorse genetiche vegetali*** Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000				
B2-5 1 8	***Contributo comunitario alla fiera internazionale di bestiame del 1992 a Salamanca*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	111 000 000	111 000 000	108 636 000	108 636 000	91 951 550,59	91 951 550,59
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	53 713 000	63 020 000	49 351 000	32 051 000	24 113 458,16	10 107 318,62
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-5 1	164 713 000 *(6 932 000)*	174 020 000 *(6 932 000)*	157 987 000 *(10 313 000)*	140 687 000 *(10 313 000)*	116 065 008,75 *(4 288 000,—)*	102 058 869,21 *(4 288 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	111 000 000	111 000 000	108 636 000	108 636 000	91 951 550,59	91 951 550,59
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	53 713 000	63 020 000	49 351 000	32 051 000	24 113 458,16	10 107 318,62
	Totale del titolo B2-5	**164 713 000** *(6 932 000)*	**174 020 000** *(6 932 000)*	**157 987 000** *(10 313 000)*	**140 687 000** *(10 313 000)*	**116 065 008,75** *(4 288 000,—)*	**102 058 869,21** *(4 288 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-5 1 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-5 1 6	*(seguito)* Decisione 91/367/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, concernente la conclusione della convenzione sul commercio del grano del 1986 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, che costituiscono l'accordo internazionale sul grano del 1986, prorogato sino al 30 giugno 1993 (GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 43). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 ottobre 1991, relativa all'adesione alla FAO della Comunità europea in occasione della XXVI sessione della Conferenza della FAO (GU n. C 292 del 9. 11. 1991, pag. 8). Stanziamento destinato a coprire il contributo della Comunità agli accordi internazionali menzionati.
B2-5 1 7	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a instaurare una politica a lungo termine e duratura che permetta una gestione da parte dei settori formale e informale in materia di risorse genetiche.
B2-5 1 8	*Nuovo articolo* Articolo destinato a coprire un contributo finanziario della Comunità europea per la fiera internazionale di bestiame che si svolgerà a Salamanca nel 1992.

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-6

ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-6 0						
B2-6 0 0	***Promozione di azioni di cooperazione interregionale***						
	Stanziamenti dissociati	6 000 000	5 700 000	5 000 000	5 000 000	4 999 999,50	2 798 933,19
B2-6 0 1	***Centri di innovazione e promozione industriale***						
	Stanziamenti dissociati	7 514 000	6 300 000	6 084 000	5 384 000	5 464 077,65	3 388 242,67
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 116 000)*	*(1 116 000)*	*(1 116 000)*	*(1 116 000)*	*(490 000,—)*	*(490 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-6

ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE

Articolo Voce	Commento

B2-6 0 0 *Ex voce B2-6 0 0 1*

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 2.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 novembre 1985, sull'Europa dei cittadini (GU n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 27).

Decisione 88/487/CEE della Commissione, del 24 giugno 1988, relativa all'istituzione di un Consiglio consultivo degli enti regionali e locali (GU n. L 247 del 6. 9. 1988, pag. 23).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di cooperazione, di informazione e di contatto fra regioni della Comunità. La creazione di un consiglio consultivo degli enti regionali e locali dovrà servire a potenziare l'avvio di questo tipo di attività che la Comunità dovrà realizzare con la collaborazione delle associazioni interregionali esistenti.

Una parte di tale stanziamento dovrebbe inoltre servire a favorire gli scambi transfrontalieri di informazioni (simposi, riunioni di lavoro, seminari) tra i responsabili dei comuni ovvero gli organismi comunali all'interno della Comunità.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 6 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 620 000	3 000 000	1 620 000			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000		
Stanziamenti 1992	6 000 000		2 580 000	1 820 000	1 600 000	
Totale	15 620 000	5 000 000	5 700 000	3 320 000	1 600 000	

B2-6 0 1 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 6 1, ammonta a 8 630 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 7 416 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 7 200 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 6 500 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Proposta modificata di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 luglio 1988, concernente un'azione comunitaria per la costituzione e il potenziamento di centri di impresa e innovazione e della loro rete (GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 65).

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute da enti pubblici o privati, nonché da associazioni o organismi cooperativi o da cooperative operaie nelle zone considerate, per i lavori di allestimento, organizzazione e avvio dei centri d'innovazione e di promozione industriale, nonché a finanziare le iniziative di miglioramento dei metodi e delle procedure relativi al loro funzionamento.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-60 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-601	*(seguito)*						
B2-602	***Studi***						
B2-6020	Studi di carattere regionale Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 800 000	1 800 000	1 465 090,—	1 465 090,—
B2-6021	Studio preliminare relativo al sostegno comunitario per progetti di conservazione a Lisbona e Palermo Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	500 000	500 000	450 350,—	450 350,—
B2-6022	Studi sulla partecipazione dei lavoratori alla politica regionale delle strutture, in particolare nelle regioni in crisi strutturale Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-60 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-601 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 514 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 417 000	2 151 000	2 000 000	1 800 000	1 466 000	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	6 084 000	3 233 000	2 000 000	851 000		
Stanziamenti 1992	7 514 000		2 300 000	3 000 000	2 214 000	
Totale	21 015 000	5 384 000	6 300 000	5 651 000	3 680 000	

B2-602

B2-6020 Risoluzione del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativa agli orientamenti in materia di politica regionale comunitaria (GU n. C 36 del 9. 2. 1979, pag. 10).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 1982, sulla prima relazione periodica sulla situazione socio-economica e lo sviluppo delle regioni della Comunità (GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 34).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 giugno 1986, sulla seconda relazione periodica sulla situazione socio-economica e lo sviluppo delle regioni della Comunità (GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 165).

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 1986, sull'efficacia degli strumenti nazionali di politica regionale — Conclusioni relative a una nuova politica regionale (GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 156).

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 luglio 1988, sulla terza relazione periodica della Commissione sulla situazione socio-economica e lo sviluppo delle regioni della Comunità (GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 178).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 maggio 1989, sulle ripercussioni del completamento del mercato interno sulla situazione socio-economica delle regioni meno favorite della Comunità (GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 360).

Stanziamento destinato a finanziare gli studi per l'approfondimento dei problemi regionali a livello comunitario e delle soluzioni che dovrebbero esservi apportate nell'ambito delle politiche regionali della Comunità.

B2-6021 Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 giugno 1988, sulla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 160).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 giugno 1988, sulla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona (GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 163).

Voce destinata a coprire le spese relative alla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari agli studi preliminari e al risanamento del centro storico della città di Palermo e alla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-6 0 2	*(seguito)*						
B2-6 0 2 3	Studi preliminari relativi al sostegno comunitario dei progetti di conservazione delle città europee Stanziamenti dissociati	1 500 000	1 500 000				
B2-6 0 2 4	Misure nell'ambito dell'assetto territoriale Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000				
B2-6 0 2 5	Conseguenze finanziarie del «Mid-Term Review» Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B2-6 0 2	4 500 000	4 500 000	2 800 000	2 800 000	1 915 440,—	1 915 440,—
B2-6 0 3	***Studi e misure comuni a favore delle regioni transfrontaliere*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	657 851,70	657 851,70
B2-6 0 4	***Contributo comunitario al Fondo internazionale per l'Irlanda*** Stanziamenti non dissociati	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000,—	15 000 000,—
B2-6 0 5	***Progetti pilota relativi al sostegno comunitario a favore dei progetti di salvaguardia a Lisbona e Palermo*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	20 000 000	20 000 000	19 800 000	19 800 000	17 573 291,70	17 573 291,70
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	15 014 000	13 500 000	11 084 000	10 384 000	10 464 077,15	6 187 175,86
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-6 0	35 014 000 *(1 116 000)*	33 500 000 *(1 116 000)*	30 884 000 *(1 116 000)*	30 184 000 *(1 116 000)*	28 037 368,85 *(490 000,—)*	23 760 467,56 *(490 000,—)*

CAPITOLO B2-6 0 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-6 0 2	*(seguito)*
B2-6 0 2 3	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire il contributo degli strumenti finanziari comunitari al restauro dei centri storici di un certo numero di città europee.
B2-6 0 2 4	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire misure adottate nell'ambito dell'assetto territoriale.
B2-6 0 2 5	*Nuova voce* Voce destinata a finanziare gli studi necessari ad approfondire le conseguenze del «Mid-Term Review».
B2-6 0 3	Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15), in particolare l'articolo 10. Articolo che dovrà consentire alla Commissione di promuovere il coordinamento transfrontaliero dello sviluppo regionale, di concerto con regioni situate da una parte e dall'altra delle frontiere interne della Comunità, partecipando al finanziamento di studi e azioni pilota necessari alla preparazione di programmi transfrontalieri. La promozione dovrà abbracciare progetti in tutti i settori che siano di particolare importanza per cittadini, istituzioni e economia nelle regioni di frontiera in vista della realizzazione del mercato interno del 1992.
B2-6 0 4	Stanziamento destinato a permettere di coprire il contributo della Comunità al finanziamento del Fondo internazionale per l'Irlanda, istituito dall'accordo angloirlandese del novembre 1985 e destinato a promuovere il progresso socioeconomico e a favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra le popolazioni irlandesi.
B2-6 0 5	Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 giugno 1988, sulla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 160). Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 giugno 1988, sulla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona (GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 163). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla partecipazione degli strumenti finanziari comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo e alla salvaguardia del patrimonio architettonico di Lisbona.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-6 1 — REGIONI PERIFERICHE E ATTIVITÀ COMPROMESSE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-6 1						
B2-6 1 0	***Perifra (regioni periferiche e attività compromesse)*** Stanziamenti dissociati	50 000 000	45 000 000	40 000 000	10 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	50 000 000	45 000 000	40 000 000	10 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-6 1	50 000 000	45 000 000	40 000 000	10 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	20 000 000	20 000 000	19 800 000	19 800 000	17 573 291,70	17 573 291,70
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	65 014 000	58 500 000	51 084 000	20 384 000	10 464 077,15	6 187 175,86
	Totale del titolo B2-6	**85 014 000** *(1 116 000)*	**78 500 000** *(1 116 000)*	**70 884 000** *(1 116 000)*	**40 184 000** *(1 116 000)*	**28 037 368,85** *(490 000,—)*	**23 760 467,56** *(490 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-6 1 — REGIONI PERIFERICHE E ATTIVITÀ COMPROMESSE

Articolo Voce	Commento

B2-6 1 0

Anche nel 1991 gli eventi eccezionali verificatisi nell'Europa centrale e orientale hanno provocato notevoli problemi nelle regioni sensibili della Comunità [regioni periferiche, regioni che risentono delle nuove concessioni commerciali a favore dei paesi compresi nel programma Phare (Pologne-Hongrie: actions pour la reconversion économique) e regioni che si trovano davanti a gravi problemi strutturali dovuti, da un lato, alla conversione dell'industria bellica alla produzione civile e, dall'altro, alla riduzione delle installazioni militari].

Analogamente ai programmi integrati mediterranei, sono pertanto necessarie azioni specifiche che consentano alle regioni e ai settori interessati di superare queste inattese difficoltà.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 50 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	40 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000		
Stanziamenti 1992	50 000 000		25 000 000	25 000 000		
Totale	90 000 000	10 000 000	45 000 000	35 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-7

TRASPORTI E TURISMO

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-7 0						
B2-7 0 0	***Sostegno finanziario ai progetti in materia di infrastrutture dei trasporti all'interno della Comunità***						
	Stanziamenti dissociati	140 682 000	110 000 000	118 000 000 (1)	90 000 000 (2)	60 000 000,—	16 456 567,50

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 10 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 2 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-7

TRASPORTI E TURISMO

CAPITOLO B2-70 — TRASPORTI

Articolo Voce	Commento
B2-700	Regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, relativo all'attuazione del programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti nel 1992 (GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 1). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 dicembre 1990, relativa allo sviluppo di una rete europea di treni ad alta velocità (GU n. C 51 del 27. 2. 1991, pag. 6). Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1990, sullo sviluppo della rete europea di treni a grande velocità (GU n. C 33 dell'8. 2. 1991, pag. 1). Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., relativa alla concessione di un sostegno finanziario nel quadro di un programma a medio termine per le infrastrutture di trasporto, a norma degli articoli 75 e 84 del trattato (GU n. C ... del ..., pag. ...). Stanziamento destinato alla concessione di sovvenzioni o di bonifici di interesse in favore di progetti di infrastrutture d'interesse comunitario, per promuoverne o accelerarne la realizzazione negli Stati membri. Sarà utilizzato secondo i criteri concordati dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3359/90 per progetti nel contesto dei seguenti obiettivi: — Contributo per la rete di treni a grande velocità: — Parigi-Londra-Bruxelles-Amsterdam-Colonia e collegamenti con altri Stati membri, — Siviglia-Madrid-Barcellona-Lione-Torino-Milano -Venezia e da lì a Tarvisio e a Trieste, — Porto-Lisbona-Madrid; — Transito alpino (linea del Brennero); — Contributo per la rete di trasporto combinato di interesse comunitario; — Collegamenti stradali attraverso i Pirenei (Somport); — Asse stradale per l'Irlanda (strada costiera A5/A55 Galles del Nord) e ampliamento della linea frontaliera ferroviaria Nord-Sud Dublino-Belfast; — Collegamento con la Scandinavia; — Miglioramento dei collegamenti terrestri in Grecia.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 0	*(seguito)*						
B2-7 0 1	***Sostegno finanziario ai progetti in materia d'infrastrutture dei trasporti per agevolare il transito attraverso paesi terzi***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B2-7 0 2	***Interventi specifici, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti***						
	Stanziamenti non dissociati	2 050 000	2 050 000	1 794 000	1 794 000	1 936 122,—	1 936 122,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(206 000)*	*(206 000)*	*(206 000)*	*(206 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-7 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 140 682 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	248 083 000	42 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	71 083 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	118 000 000 (1)	48 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000
Stanziamenti 1992	140 682 000		45 000 000	25 000 000	25 000 000	45 682 000
Totale	506 765 000	90 000 000 (2)	110 000 000	90 000 000	90 000 000	126 765 000

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 10 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamenti di 2 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

B2-7 0 1 Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alla seconda fase dei negoziati tra la Comunità economica europea, l'Austria, la Svizzera e la Iugoslavia nel settore dei trasporti.

B2-7 0 2 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 7 2, ammonta a 2 306 000 di ECU (1991: 2 milioni di ECU).

Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47), modificata da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE (GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 29).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa alla sicurezza stradale (GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 giugno 1990, relativa al miglioramento della sicurezza dei traghetti passeggeri (GU n. C 206 del 18. 8. 1990, pag. 3).

Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 1990, relativa all'armonizzazione delle norme e delle procedure tecniche nel settore dell'aviazione civile (GU n. C 270 del 26. 10. 1990, pag. 3).

Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi nell'ambito della Comunità (GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 giugno 1991, concernente un programma di azione comunitaria in materia di sicurezza stradale (GU n. C 178 del 9. 7. 1991,pag. 1).

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla promozione della sicurezza stradale, marittima e aerea.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 2	*(seguito)*						
B2-7 0 3	***Osservazione e funzionamento dei mercati dei trasporti delle merci*** Stanziamenti non dissociati	1 750 000	1 750 000	1 673 000	1 673 000	1 388 508,80	1 388 508,80
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(227 000)*	*(227 000)*	*(227 000)*	*(227 000)*	*(182 000,—)*	*(182 000,—)*
B2-7 0 4	***Azioni preparatorie*** Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	2 850 000	2 850 000	2 315 786,54	2 315 786,54
B2-7 0 5	***Azioni specifiche nel settore dei trasporti marittimi*** Stanziamenti non dissociati	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	729 970,—	729 970,—

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-7 0 2	*(seguito)* Una parte delle attività volte al conseguimento di questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6 4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati a 373 486 ECU.
B2-7 0 3	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 7 3, ammonta a 1 977 000 ECU (1991: 1 900 000 ECU). Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri (GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3915/90 (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 9). Risoluzione del Consiglio, dell'8 dicembre 1988, concernente la proroga del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili tra gli Stati membri (GU n. C 328 del 21. 12. 1988, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 10). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 gennaio 1991, relativa al sistema europeo di osservazione dei mercati dei trasporti terrestri di merci (GU n. C 29 del 5. 2. 1991, pag. 8). Stanziamento destinato a coprire le spese relative: — alla realizzazione di un meccanismo di osservazione e di previsione del mercato dei trasporti di merci per migliorarne il funzionamento e adeguarlo meglio alle attuali esigenze economiche; — al finanziamento dei contratti stipulati con le amministrazioni degli Stati membri per la raccolta e il trattamento dei dati relativi ai trasporti di merci.
B2-7 0 4	Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 aprile 1986, sulla costruzione di centri di trasporto integrato (GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 180). Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per ottenere le informazioni e valutare i progetti d'interesse comunitario e le spese di studi specifici attinenti al completamento del grande mercato nel settore dei trasporti. Queste azioni servono anche a promuovere la cooperazione tra i centri di trasporto integrato (traffico di merci) ai sensi di questa risoluzione del Parlamento. Si invita la Commissione a presentare proposte volte a incoraggiare i trasporti combinati, che rendono ottimale la redditività delle persone e dei beni che circolano all'interno della Comunità e, in particolare, migliorano i collegamenti tra gli Stati membri geograficamente isolati e gli altri Stati membri della Comunità.
B2-7 0 5	Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 21). Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1987, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso al traffico transoceanico con i paesi dell'Africa occidentale e centrale. Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 3 agosto 1989, «Un avvenire per l'industria comunitaria dei trasporti marittimi» [COM (89) 266 def.]. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1989, che istituisce un registro navale comunitario e prevede l'uso della bandiera comunitaria per le unità adibite alla navigazione marittima (GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 11), modificata il 27 febbraio 1991 (GU n. C 73 del 19. 3. 1991, pag. 11). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1989, concernente una definizione comune di «armatore comunitario» (GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 16), modificata il 27 febbraio 1991 (GU n. C 73 del 19. 3. 1991, pag. 25). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1989, che applica il principio della libera prestazione di servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 17), modificata il 27 febbraio 1991 (GU n. C 73 del 19. 3. 1991, pag. 27).

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

CAPITOLO B2-7 1 — TURISMO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 0 6	***Azioni di realizzazione di linee pilota di trasporto combinato*** Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	10 400 000	10 400 000	7 817 000	7 817 000	6 370 387,34	6 370 387,34
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	140 682 000	110 000 000	118 000 000	90 000 000	60 000 000,—	16 456 567,50
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-7 0	151 082 000 *(433 000)*	120 400 000 *(433 000)*	125 817 000 *(433 000)*	97 817 000 *(433 000)*	66 370 387,34 *(182 000,—)*	22 826 954,84 *(182 000,—)*
	CAPITOLO B2-7 1						
B2-7 1 0	***Azioni nel settore del turismo*** Stanziamenti non dissociati	4 892 000	4 892 000	4 000 000 (1)	4 000 000 (1)	3 919 916,—	3 919 916,—

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 200 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 0 — TRASPORTI *(seguito)*

CAPITOLO B2-7 1 — TURISMO

Articolo Voce	Commento
B2-7 0 6	*Nuovo articolo* Risoluzione del Consiglio, del 31 ottobre 1990, relativa all'intervento comunitario a favore di linee di trasporto combinato (GU n. C ... del ..., pag. ...). Stanziamento destinato al finanziamento di studi e di azioni pilota in preparazione dello sviluppo delle linee di transporto combinato che servono i principali mercati utilizzando materiali efficienti, con una migliore qualità del servizio e una gestione efficace dei terminali.
B2-7 1 0	Risoluzione del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa ad una politica comunitaria del turismo (GU n. C 115 del 30. 4. 1984, pag. 1). Decisione 86/664/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 52). Raccomandazione 86/665/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa all'informazione standardizzata negli alberghi esistenti (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 54). Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 60). Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente una migliore distribuzione stagionale e geografica del turismo (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 1). Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59). Comunicazione della Commissione, del 26 settembre 1990, «Azioni comunitarie a favore del turismo rurale» [COM (90) 438 def.]. Decisione 90/665/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1990, concernente la realizzazione di un programma biennale 1991-1992 per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo (GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 89). Proposta di decisione del Consiglio, presentate dalla Commissione in data 26 marzo 1991, per un piano di azioni comunitarie a favore del turismo [COM (91) 97 def.]. Stanziamento destinato al finanziamento oppure al cofinanziamento di misure specifiche, studi e inchieste per la realizzazione del piano di azioni comunitarie a favore del turismo nei prossimi anni, che è stato approvato dalla Commissione il 26 marzo 1991, nonché per la fase successiva di alcune azioni avviate nell'anno europeo del turismo. Un importo di almeno 530 000 ECU sarà utilizzato per finanziare una rete d'informazione sui progetti di turismo ecologico in Europa.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 1 — TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-7 1 1	***Promozione del turismo europeo nei paesi terzi*** Stanziamenti non dissociati	750 000	750 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	5 642 000	5 642 000	4 000 000	4 000 000	3 919 916,—	3 919 916,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-7 1	5 642 000	5 642 000	4 000 000	4 000 000	3 919 916,—	3 919 916,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	16 042 000	16 042 000	11 817 000	11 817 000	10 290 303,34	10 290 303,34
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	140 682 000	110 000 000	118 000 000	90 000 000	60 000 000,—	16 456 567,50
	Totale del titolo B2-7	**156 724 000** *(433 000)*	**126 042 000** *(433 000)*	**129 817 000** *(433 000)*	**101 817 000** *(433 000)*	**70 290 303,34** *(182 000,—)*	**26 746 870,84** *(182 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-7 1 — TURISMO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-7 1 1	*Nuovo articolo* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 marzo 1991, per quanto concerne la promozione del turismo europeo presso i paesi terzi [COM (91) 97 def.]. Stanziamento destinato al finanziamento di azioni pilota da eseguire nel 1992.

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-9

POLITICA COMUNE DELLA PESCA E DEL MARE

CAPITOLO B2-90 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-90						
B2-900	***Restituzioni per i prodotti della pesca***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B2-901	***Interventi per i prodotti della pesca***						
	Stanziamenti non dissociati	29 000 000	29 000 000	27 000 000	27 000 000	23 596 834,52	23 596 834,52

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

TITOLO B2-9

POLITICA COMUNE DELLA PESCA E DEL MARE

CAPITOLO B2-90 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA

Articolo Voce	Commento
B2-900	Regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi (GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48). Regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1). Articolo destinato a coprire le restituzioni all'esportazione di prodotti della pesca conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
B2-901	Regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che stabilisce le regole generali relative alla concessione di un compenso finanziario per alcuni prodotti della pesca (GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che stabilisce le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per alcuni prodotti della pesca (GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/88 (GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca (GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3507/89 (GU n. L 342 del 24. 11. 1989, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3507/89 (GU n. L 342 del 24. 11. 1989, pag. 13). Regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che fissa le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine dell'Atlantico (GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 3460/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo (GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/89 (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 22). Regolamento (CEE) n. 314/86 della Commissione, dell'11 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca (GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/89 (GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 30). Regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63). Regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera (GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33). Regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 0 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA *(seguito)*

CAPITOLO B2-9 1 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 0 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	29 000 000	29 000 000	27 000 000	27 000 000	23 596 834,52	23 596 834,52
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-9 0	29 000 000	29 000 000	27 000 000	27 000 000	23 596 834,52	23 596 834,52
	CAPITOLO B2-9 1						
B2-9 1 0	***Spese connesse con accordi internazionali in materia di pesca*** Stanziamenti dissociati	101 000 000 (1)	101 000 000 (1)	168 000 000 (2)	168 000 000 (2)	173 064 784,04	173 064 784,04

(1) Uno stanziamento di 169 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 62 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-90 — FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PESCA *(seguito)*

CAPITOLO B2-91 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI

Articolo Voce	Commento
B2-901	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1).
B2-910	Regolamento (CEE) n. 2210/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico (GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 2212/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi (GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 16); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 420/91 (GU n. L 53 del 27. 2. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2213/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi (GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/90 (GU n. L 125 del 15. 5. 1990, pag. 1). Decisione 81/1053/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativa alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Canada (GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 53). Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1983, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con taluni paesi terzi della regione dei Caraibi, le cui acque sono tradizionalmente frequentate dai pescatori della Comunità. Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea (GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1); accordo modificato da ultimo dalla decisione 90/227/CEE (GU n. L 125 del 15. 5. 1990, pag. 43). Decisione 83/652/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1983, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e il governo del Canada riguardante le loro relazioni in materia di pesca (GU n. L 371 del 31. 12. 1983, pag. 34). Regolamento (CEE) n. 477/84 del Consiglio, del 21 febbraio 1984, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe (GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1295/91 (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1966/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativo alle conclusioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale (GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/90 (GU n. L 125 del 15. 5. 1990, pag. 17).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 1 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 1 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 1 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-9 1 0	*(seguito)*
	Regolamento (CEE) n. 223/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 8).
	Regolamento (CEE) n. 224/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativo alla conclusione di un protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 13); accordo modificato da ultimo dalla decisione 89/650/CEE (GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 80).
	Regolamento (CEE) n. 780/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 25); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3465/89 (GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 1).
	Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1986, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con il Kenia, la Somalia e la Tanzania.
	Regolamento (CEE) n. 1580/87 del Consiglio, del 2 giugno 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia che fissa delle disposizioni per la sua applicazione (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3940/90 (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 15).
	Regolamento (CEE) n. 1708/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle (GU n. L 160 del 20. 6. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3193/90 (GU n. L 306 del 6. 11. 1990, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2143/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/90 (GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 1).
	Decisione del Consiglio, del 24 novembre 1987, che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di pesca con Gibuti.
	Regolamento (CEE) n. 3620/87 del Consiglio, del 30 novembre 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola (GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3942/90 (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 33).
	Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1987, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con il Gabon, il Ghana e la Liberia.
	Regolamento (CEE) n. 4143/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania e che fissa disposizioni per la sua applicazione (GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1177/91 (GU n. L 117 del 10. 5. 1991, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 1494/88 del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 18).
	Regolamento (CEE) n. 2054/88 del Consiglio, del 23 giugno 1988, relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione (GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 1); accordo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 721/91 (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 10).
	Decisione del Consiglio, del 26 settembre 1988, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con lo Sri Lanka, le Maldive e la Nigeria.
	Decisione del Consiglio, del 13 aprile 1989, che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di pesca con Malta.
	Regolamento (CEE) n. 1616/89 del Consiglio, del 5 giugno 1989, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 1).
	Decisione del Consiglio, del 23 aprile 1990, che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di pesca con la Namibia.
	Regolamento (CEE) n. 1237/90 del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Sierra Leone sulla pesca al largo della Sierra Leone (GU n. L 125 del 15. 5. 1990, pag. 27).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 1 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 1 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 1 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-9 1 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 2321/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde (GU n. L 212 del 9. 8. 1990, pag. 1). Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con l'Argentina, il Cile, la Colombia, il Messico, il Perù e l'Uruguay. Regolamento (CEE) n. 3939/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Côte d'Ivoire sulla pesca al largo della Côte d'Ivoire (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3941/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 24). Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi di pesca che la Comunità ha negoziato o intende negoziare con taluni paesi (segnatamente: Guinea-Bissau, Senegal, Guinea equatoriale, Guinea, São Tomé e Principe, Marocco, Mauritania, Capo Verde, Seicelle, Madagascar, Angola, Mozambico, Gambia, Dominica, Somalia, Kenia, Tanzania, Comore, Gabon, Sierra Leone, Maurizio, Sri Lanka, Maldive, Costa d'Avorio, Liberia, Namibia, Canada, Groenlandia, Gibuti, Ghana, Nigeria, Malta, Argentina, Cile, Colombia, Messico, Perù e Uruguay), nonché le spese amministrative e di missioni relative. Esso copre altresì le spese derivanti: — dal contributo annuo al programma di ripopolamento delle riserve di salmoni del Mar Baltico attuato dalla Svezia, — dai contributi della Comunità ai bilanci delle organizzazioni internazionali, nonché dalle spese specifiche da rimborsare al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 1 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI *(seguito)*

CAPITOLO B2-9 2 — OPERAZIONI D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE, CONTROLLI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 1 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati			168 000 000	168 000 000	173 064 784,04	173 064 784,04
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	101 000 000	101 000 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-9 1	101 000 000	101 000 000	168 000 000	168 000 000	173 064 784,04	173 064 784,04
	CAPITOLO B2-9 2						
B2-9 2 0	***Controllo e coordinamento delle operazioni di sorveglianza effettuate dagli Stati membri***						
	Stanziamenti non dissociati	700 000	700 000	700 000	700 000	489 930,—	489 930,—

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 1 — ASSUNZIONE A CARICO DELLA COMUNITÀ DI TALUNI ONERI FINANZIARI DERIVATI DA ACCORDI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DI ALTRI STATI *(seguito)*

CAPITOLO B2-9 2 — OPERAZIONI D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE, CONTROLLI

Articolo Voce	Commento

B2-9 1 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 101 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	270 000 000 (1)		270 000 000			
Totale	270 000 000		270 000 000 (1)			

(1) Di cui 169 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B2-9 2 0 Regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).

Tale azione dovrebbe consentire lo sviluppo progressivo di un sistema di controllo delle attività di pesca da parte degli Stati membri e Commissione, con l'intervento in particolare dei rispettivi ispettori.

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative, comprese le missioni.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 2 — OPERAZIONI D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE, CONTROLLI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 2 1	***Partecipazione finanziaria alle operazioni di controllo e di sorveglianza nelle acque marittime di taluni Stati membri*** Stanziamenti dissociati	22 000 000	15 000 000	22 000 000	11 500 000	14 830 191,—	1 619 566,10
B2-9 2 2	***Controllo e sorveglianza nelle acque marittime internazionali*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	600 000	600 000	500 000,—	500 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 700 000	1 700 000	1 300 000	1 300 000	989 930,—	989 930,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	22 000 000	15 000 000	22 000 000	11 500 000	14 830 191,—	1 619 566,10
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-9 2	23 700 000	16 700 000	23 300 000	12 800 000	15 820 121,—	2 609 496,10

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 2 — OPERAZIONI D'ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA IN MARE, CONTROLLI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-9 2 1

Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), e in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea in merito all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque.

Decisione 87/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità allo sviluppo dei mezzi di sorveglianza e di controllo necessari all'applicazione del regime comunitario di conservazione delle risorse di pesca (GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 31), modificata dalla decisione 89/648/CEE (GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 67).

Decisione 87/279/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per quanto riguarda i mezzi di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo (GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 33).

Decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca (GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64).

Azione che ha per obiettivo l'eliminazione delle carenze dei mezzi di controllo di cui dispongono gli Stati membri favorendo l'acquisto e lo sviluppo di moderne attrezzature d'ispezione, di trasmissione e di registrazione dei dati.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 22 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	24 148 000	7 500 000	7 648 000	9 000 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	22 000 000	4 000 000	5 352 000	12 648 000		
Stanziamenti 1992	22 000 000		2 000 000	10 000 000	10 000 000	
Totale	68 148 000	11 500 000	15 000 000	31 648 000	10 000 000	

B2-9 2 2

Regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 45).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai controlli comunitari nelle acque marittime internazionali.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B2-9 3						
B2-9 3 0	***Misure strutturali per la pesca e il mare***						
B2-9 3 0 0	Riorientamento dell'attività di pesca						
	Stanziamenti dissociati	32 000 000	16 000 000	20 000 000	15 000 000	4 957 520,52	1 936 489,98
B2-9 3 0 1	Adeguamento e ammodernamento						
	Stanziamenti dissociati	224 000 000	111 000 000	182 273 000	94 373 000	173 505 074,69	78 889 291,27
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 000 000)*	*(1 000 000)*	*(627 000)*	*(627 000)*	*(2 111 000,—)*	*(2 111 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA

Articolo Voce	Commento
B2-9 3 0	
B2-9 3 0 0	Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire gli aiuti comunitari alle campagne di pesca sperimentali, alle associazioni temporanee di imprese, alle società miste e alle operazioni di reimpiego. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 32 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	13 740 000	13 740 000				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	20 000 000	1 260 000	14 350 000	4 390 000		
Stanziamenti 1992	32 000 000		1 650 000	25 000 000	5 350 000	
Totale	65 740 000	15 000 000	16 000 000	29 390 000	5 350 000	

B2-9 3 0 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-2 9 3, ammonta a 225 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno e a 112 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 182 900 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 95 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione, del 24 gennaio 1989, relativo allo schedario delle navi da pesca della Comunità (GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5). Stanziamento destinato a includere gli stanziamenti per le previste azioni di adeguamento e di ammodernamento delle strutture della pesca che comprendono aiuti per: — la ristrutturazione e il rinnovo della flotta da pesca, — l'ammodernamento della flotta da pesca, — l'adattamento delle capacità, — lo sviluppo dell'acquicoltura e la sistemazione della fascia costiera, — l'attrezzatura dei porti da pesca, — la prospezione dei mercati, — alcune misure specifiche.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 3 0	*(seguito)*						
B2-9 3 0 1	*(seguito)*						
B2-9 3 0 2	Ristrutturazione dell'industria della piccola pesca Stanziamenti dissociati	8 000 000	3 200 000	5 000 000	5 000 000		
B2-9 3 0 3	Azioni specifiche mediterranee Stanziamenti dissociati	5 000 000	2 100 000	5 000 000	5 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B2-9 3 0 *(seguito)*

B2-9 3 0 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 224 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	355 372 000	80 000 000	60 000 000	120 000 000	95 372 000	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	182 273 000	14 373 000	26 000 000	53 500 000	60 000 000	27 400 000
Stanziamenti 1992	224 000 000		25 000 000	55 000 000	68 000 000	76 000 000
Totale	761 645 000	94 373 000	111 000 000	228 500 000	223 372 000	103 400 000

B2-9 3 0 2 Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1).

Stanziamento destinato a finanziare un aiuto per il miglioramento della struttura della flotta costiera nella Comunità, in particolare per l'ammodernamento delle piccole unità di pesca.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	5 000 000				
Stanziamenti 1992	8 000 000		3 200 000	3 000 000	1 800 000	
Totale	13 000 000	5 000 000	3 200 000	3 000 000	1 800 000	

B2-9 3 0 3 Regolamento (CEE) n. 3499/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a finanziare l'istituzione di un regime comunitario per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche nel Mediterraneo.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 3 0	*(seguito)*						
B2-9 3 0 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B2-9 3 0	269 000 000 *(1 000 000)*	132 300 000 *(1 000 000)*	212 273 000 *(627 000)*	119 373 000 *(627 000)*	178 462 595,21 *(2 111 000,—)*	80 825 781,25 *(2 111 000,—)*
B2-9 3 1	***Azioni di modernizzazione e ristrutturazione*** Stanziamenti dissociati	—	15 000 000	—	15 000 000	0,—	12 979 311,27

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-9 3 0	***(seguito)***
B2-9 3 0 3	***(seguito)***

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	5 000 000				
Stanziamenti 1992	5 000 000		2 100 000	2 100 000	800 000	
Totale	10 000 000	5 000 000	2 100 000	2 100 000	800 000	

B2-9 3 1 Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativo ad una azione comune di ristrutturazione, di ammodernamento e di sviluppo del settore della pesca, nonché di sviluppo del settore dell'acquicoltura (GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3733/85 (GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78).

Regolamento (CEE) n. 378/84 della Commissione, del 13 febbraio 1984, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquicoltura (GU n. L 46 del 12. 2. 1984,pag. 11).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, di progetti d'investimento concernenti il rinnovo e l'ammodernamento delle flotte, l'allevamento di pesci, di crostacei e molluschi, nonché la costruzione di strutture artificiali.

Questa azione si è conclusa il 31 dicembre 1986.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 3 1	*(seguito)*						
B2-9 3 2	***Ristrutturazione dell'industria di trasformazione delle sardine*** Stanziamenti dissociati	—	2 000 000	—	2 000 000	0,—	1 295 958,17
B2-9 3 3	***Associazioni di produttori nel settore della pesca*** Stanziamenti dissociati	600 000	600 000	500 000	500 000	390 129,34	390 129,34

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-9 3 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	31 522 000	15 000 000	15 000 000	1 522 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	—	—				
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	31 522 000	15 000 000	15 000 000	1 522 000		

B2-9 3 2 Regolamento (CEE) n. 3722/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo a un regime di aiuti strutturali per la riconversione delle fabbriche di conserve di sardine (GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 38).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un aiuto forfettario alla riconversione delle industrie di conservazione delle sardine della Comunità a dieci, a causa dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 262 000	2 000 000	2 000 000	262 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	—	—				
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	4 262 000	2 000 000	2 000 000	262 000		

B2-9 3 3 Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 671/84 della Commissione, del 15 marzo 1984, relativo alle domande di finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 28).

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 3 3	*(seguito)*						
B2-9 3 4	***Studi di natura biologica nel settore della pesca*** Stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 077 820,—	1 077 820,—
B2-9 3 5	***Progetti speciali per la protezione della biologia marina*** Stanziamenti dissociati	500 000	500 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B2-9 3 3 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei prodotti della pesca (GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1).

L'azione consiste in un regime di aiuti all'avviamento destinati a incoraggiare la costituzione delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	374 000	374 000				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	500 000	126 000	374 000			
Stanziamenti 1992	600 000		226 000	374 000		
Totale	1 474 000	500 000	600 000	374 000		

B2-9 3 4 Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati in materia di analisi e valutazione biologica, da commissionare ad esperti o ad organismi esterni, nonché quelle per la loro pubblicazione e diffusione.

B2-9 3 5 Vengono stanziati fondi per progetti speciali di protezione nel settore della biologia marina volti a creare aree nelle quali la pesca sia severamente limitata o proibita del tutto. Il primo di questa serie di progetti riguarda il Mare del Nord. La Commissione dovrà adottare le misure necessarie al fine di realizzare tale progetto, compresi gli studi e le valutazioni relative.

COMMISSIONE

Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B2-9 3 5	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 077 820,—	1 077 820,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	270 100 000	150 400 000	212 773 000	136 873 000	178 852 724,55	95 491 180,03
	TOTALE DEL CAPITOLO B2-9 3	271 200 000 *(1 000 000)*	151 500 000 *(1 000 000)*	213 873 000 *(627 000)*	137 973 000 *(627 000)*	179 930 544,55 *(2 111 000,—)*	96 569 000,03 *(2 111 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	31 800 000	31 800 000	197 400 000	197 400 000	198 729 368,56	198 729 368,56
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	393 100 000	266 400 000	234 773 000	148 373 000	193 682 915,55	97 110 746,13
	Totale del titolo B2-9	**424 900 000** *(1 000 000)*	**298 200 000** *(1 000 000)*	**432 173 000** *(627 000)*	**345 773 000** *(627 000)*	**392 412 284,11** *(2 111 000,—)*	**295 840 114,69** *(2 111 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	460 842 000	460 842 000	639 723 000	639 723 000	361 575 664,55	361 575 664,55
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	18 837 654 000	16 964 680 000	15 280 352 000	13 550 652 000	11 335 114 060,64	10 018 882 515,92
	Totale della sottosezione B2	**19 298 496 000** *(18 267 000)*	**17 425 522 000** *(18 267 000)*	**15 920 075 000** *(21 275 000)*	**14 190 375 000** *(21 275 000)*	**11 696 689 725,19** *(9 091 000,—)*	**10 380 458 180,47** *(9 091 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B2
(Azioni strutturali e pesca)

CAPITOLO B2-9 3 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B2-9 3 5	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	500 000		500 000			
Totale	500 000	p.m.	500 000			

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B3

FORMAZIONE, POLITICA DELLA GIOVENTÙ, CULTURA, INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1	**ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ**						
B3-1 0	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ	267 891 000	266 891 000	206 906 000	204 706 000	153 268 404,86	145 903 304,19
	Totale del titolo B3-1	**267 891 000**	**266 891 000**	**206 906 000**	**204 706 000**	**153 268 404,86**	**145 903 304,19**
B3-2	**CULTURA**						
B3-2 0	CULTURA	12 382 000	12 382 000	9 352 000	9 352 000	8 794 168,13	8 794 168,13
	Totale del titolo B3-2	**12 382 000**	**12 382 000**	**9 352 000**	**9 352 000**	**8 794 168,13**	**8 794 168,13**
B3-3	**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**						
B3-3 0	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	82 355 000	66 093 000	56 884 000	43 884 000	31 958 867,70	29 905 225,84
	Totale del titolo B3-3	**82 355 000**	**66 093 000**	**56 884 000**	**43 884 000**	**31 958 867,70**	**29 905 225,84**
B3-4	**ALTRE AZIONI SOCIALI**						
B3-4 0	DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO	53 063 000	53 063 000	29 196 000	29 196 000	17 476 612,60	17 476 612,60
B3-4 1	PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE	40 991 000	59 726 000	32 972 000	37 370 000	31 545 901,60	34 312 155,63
B3-4 2	FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO	10 585 000	10 585 000	8 770 000	8 770 000	6 800 000,—	6 800 000,—
B3-4 3	SANITÀ	29 073 000	31 573 000	17 156 000	15 156 000	13 780 248,70	10 182 182,23
B3-4 4	DROGHE	5 973 000	5 973 000	5 418 000	5 418 000	3 338 815,25	3 338 815,25
	Totale del titolo B3-4	**139 685 000**	**160 920 000**	**93 512 000**	**95 910 000**	**72 941 578,15**	**72 109 765,71**
	Totale della sottosezione B3	**502 313 000**	**506 286 000**	**366 654 000**	**353 852 000**	**266 963 018,84**	**256 712 463,87**

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-1

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-1 0						
B3-1 0 0	***Azioni in materia d'istruzione e di gioventù***						
B3-1 0 0 0	Azioni generali in materia d'istruzione e di gioventù Stanziamenti non dissociati	8 585 000	8 585 000	8 585 000 (1)	8 585 000 (1)	8 502 806,11	8 502 806,11
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(400 000)*	*(400 000)*	*(505 000)*	*(505 000)*	*(392 000,—)*	*(392 000,—)*
B3-1 0 0 1	Dimensione europea nella scuola Stanziamenti non dissociati	1 050 000	1 050 000	800 000	800 000	799 961,—	799 961,—

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-1

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	
B3-1 0 0 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 1 0, ammonta a 8 985 000 ECU (1991: 9 090 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 128. Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, concernente un programma d'azione in materia di istruzione (GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 19 settembre 1983, sulle misure relative all'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione nell'istruzione (GU n. C 256 del 24. 9. 1983, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, su un programma d'azione riguardante la parità delle possibilità tra ragazze e ragazzi in materia d'istruzione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1). Decisione 88/231/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1988, che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (Helios) (GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 38). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 24 maggio 1988, concernente la dimensione europea nell'insegnamento (GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 5). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 24 maggio 1988, sull'istruzione in materia ambientale (GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 8). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'intensificazione dell'azione ai fini della parità di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione nel contesto della formazione iniziale e continua dei docenti (GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 6). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1990, concernente la rete Eurydice d'informazione sull'istruzione nella Comunità europea (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 23). Risoluzione del Consiglio e dei ministri riuniti in sede di Consiglio, del 26 giugno 1991, su azioni prioritarie nel settore della gioventù (GU n. C 208 del 9. 8. 1991, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 25 novembre 1991, sulla ricerca e le statistiche in materia di istruzione nella Comunità europea (GU n. C 321 del 12. 12. 1991, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 25 novembre 1991, sul controllo della qualità dell'insegnamento superiore (GU n. C 321 del 12. 12. 1991, pag. 2). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni nel campo della corrispondenza dei sistemi di istruzione in Europa, dell'uguaglianza delle possibilità di accesso all'istruzione (minorati, analfabeti, persone che hanno subito diversi insuccessi scolastici), nonché dello sviluppo di azioni a favore dei giovani. L'importo attribuito al programma Arion è di 1 200 000 ECU, quello attribuito alle piattaforme educative di 450 000 ECU.
B3-1 0 0 1	*Ex voci B3-1 0 0 1 e B3-1 0 0 2* Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 25 novembre 1991, concernenti un'azione pilota per le associazioni scolastiche multilaterali nella Comunità europea (GU n. C 321 del 12. 12. 1991, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli scambi di giovani tra istituti scolastici e di formazione. L'accesso a tale programma non dovrà essere precluso per motivi esclusivamente connessi alla nazionalità. Essa copre altresì le spese relative a progetti di scambio di insegnanti di livello scolastico. Un importo di 50 000 ECU è riservato al Parlamento europeo dei giovani.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 0	*(seguito)*						
B3-1 0 0 3	Istruzione interculturale Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Totale dell'articolo B3-1 0 0	12 635 000 *(400 000)*	12 635 000 *(400 000)*	12 385 000 *(505 000)*	12 385 000 *(505 000)*	9 302 767,11 *(392 000,—)*	9 302 767,11 *(392 000,—)*
B3-1 0 1	***Scambi di giovani***						
B3-1 0 1 0	Scambi di giovani lavoratori Stanziamenti non dissociati	—	—	5 946 000	5 946 000	5 498 487,26	5 498 487,26
	(Spese di appoggio e di sostegno)			*(54 000)*	*(54 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*
B3-1 0 1 1	Gioventù per l'Europa Stanziamenti non dissociati	10 000 000	10 000 000	6 446 000 (1)	6 446 000 (1)	6 478 040,—	6 478 040,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(54 000)*	*(54 000)*	*(54 000)*	*(54 000)*	*(18 000,—)*	*(18 000,—)*
B3-1 0 1 2	Azioni prioritarie nel settore della gioventù Stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 000 000	200 000	200 000	400 000,—	400 000,—

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 0	*(seguito)*
B3-1 0 0 3	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 128.
	Risoluzione del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa ad un programma di azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2).
	Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 settembre 1981, sull'istruzione dei figli dei lavoratori migranti (GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 127).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 marzo 1984, sull'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora (GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 144).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 maggio 1984, sulla situazione degli zingari nella Comunità (GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 153).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 aprile 1985, sull'applicazione della direttiva 77/486/CEE sull'istruzione dei figli dei lavoratori migranti (GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 61).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 aprile 1987, sull'applicazione della direttiva 77/486/CEE sull'istruzione dei figli dei lavoratori migranti (GU n. C 125 del 11. 5. 1987, pag. 167).
	Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti (GU n. C 153 del 21. 6. 1989, pag. 1).
	Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi (GU n. C 153 del 21. 6. 1989, pag. 3).
	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni d'istruzione interculturale e di scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti (2 milioni di ECU), dei figli di zingari e girovaghi (700 000 ECU) e dei figli di battellieri, circensi e giostrai (300 000 ECU). A livello comunitario, tali azioni consistono segnatamente in un sostegno ad esperienze pilota, a colloqui e studi, alla creazione e all'animazione di reti di informazione e di documentazione nonché all'animazione, coordinamento e alla valutazione delle attività.
	Le possibilità di estensione di tali azioni agli Stati terzi europei saranno studiate di concerto con altre istituzioni interessate (Consiglio d'Europa e Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa).
B3-1 0 1	
B3-1 0 1 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 1 1 0, ammontava nel 1991 a 6 milioni di ECU.
	Le azioni avviate fino al 1991 a titolo del presente articolo sono ora finanziate nel quadro del programma Petra (voce B3-1 0 2 1).
B3-1 0 1 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 1 1 1, ammonta a 10 054 000 ECU (1991: 6 500 000 ECU).
	Decisione 91/395/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che adotta il programma «Gioventù per l'Europa» (seconda fase) (GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 25).
	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle azioni previste dal programma, l'1 % degli stanziamenti per azioni di carattere agricolo e rurale.
B3-1 0 1 2	*Ex voci B3-1 0 1 2 e B3-1 0 1 3*
	Memorandum della Commissione per il Consiglio ed il Parlamento europeo, del 17 ottobre 1990, «I giovani nella Comunità europea» [COM (90) 469 def.].
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 1991, sulle politiche comunitarie e i loro effetti sulla gioventù (GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 469).
	Risoluzione del Consiglio e dei ministri riuniti in sede di Consiglio, del 26 giugno 1991, su azioni prioritarie nel settore della gioventù (GU n. C 208 del 9. 8. 1991, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 1	*(seguito)*						
B3-1 0 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-1 0 1	15 000 000 *(54 000)*	15 000 000 *(54 000)*	12 592 000 *(108 000)*	12 592 000 *(108 000)*	12 376 527,26 *(18 000,—)*	12 376 527,26 *(18 000,—)*
B3-1 0 2	***Azioni in materia di formazione e di orientamento professionale***						
B3-1 0 2 0	Azioni generali in materia di formazione e orientamento professionale						
	Stanziamenti non dissociati	2 980 000	2 980 000	2 795 000	2 795 000	3 374 961,89	3 374 961,89
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(605 000)*	*(605 000)*	*(605 000)*	*(605 000)*	*(553 000,—)*	*(553 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 1	*(seguito)*
B3-1 0 1 2	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire in particolare: — la cooperazione fra le strutture degli Stati membri responsabili per il lavoro dei giovani (750 000 ECU), — l'informazione dei giovani (250 000 ECU), — il sostegno alle iniziative di interesse comunitario promosse dalle organizzazioni giovanili (200 000 ECU), — la promozione dello spirito d'iniziativa e della creatività dei giovani, — la cooperazione nella formazione di animatori della gioventù, in particolare nella sua dimensione europea (1 milione di ECU), — gli scambi di giovani con i paesi mediterranei (200 000 ECU), — gli scambi con i giovani dell'Europa centrale e orientale, nonché con quelli dell'America latina (1 500 000 ECU). Esso copre altresì sovvenzioni accordate nel quadro delle manifestazioni culturali che comportano scambi di giovani tra gli Stati membri e gli Stati europei che hanno concluso con la Comunità accordi di associazione. È urgentemente necessario migliorare tra i giovani la conoscenza del patrimonio proprio degli Stati che si stanno integrando nella Comunità attraverso accordi di associazione, in particolare degli Stati dell'Europa centrale e orientale quali la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia. Voce destinata altresì a finanziare il programma d'azione a favore dell'infanzia nella Comunità.
B3-1 0 2	
B3-1 0 2 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 1 2 0, ammonta a 3 585 000 ECU (1991: 3 400 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 118 e 128. Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che stabilisce principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63). Risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativa alla formazione in alternanza dei giovani (GU n. C 1 del 3. 1. 1980, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 12 luglio 1982, concernenti provvedimenti volti a migliorare la preparazione dei giovani al lavoro ed a facilitarne il passaggio dagli studi alla vita attiva (GU n. C 193 del 28. 7. 1982, pag. 1). Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56). Conclusioni del Consiglio, del 26 maggio 1987, sulla formazione professionale delle donne (GU n. C 178 del 7. 7. 1987, pag. 3). Raccomandazione della Commissione, del 24 novembre 1987, relativa alla formazione professionale delle donne (GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35). Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16). Risoluzione del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente la formazione professionale continua (GU n. C 148 del 15. 6. 1989, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 1989, sull'insegnamento e la formazione iniziale nel settore tecnico e professionale (GU n. C 27 del 6. 2. 1990, pag. 4). Direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 33). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti 34, lettera d), 62, 63, 64 e 67.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 2	*(seguito)*						
B3-1 0 2 0	*(seguito)*						
B3-1 0 2 1	Petra (formazione professionale e preparazione alla vita adulta e professionale dei giovani)						
	Stanziamenti non dissociati	28 696 000	28 696 000	14 862 000 (1)	14 862 000 (1)	8 965 000,—	8 965 000,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(200 000)*	*(200 000)*	*(138 000)*	*(138 000)*	*(155 000,—)*	*(155 000,—)*
B3-1 0 2 2	Eurotecnet (innovazione in materia di formazione professionale risultante dal cambiamento tecnologico)						
	Stanziamenti dissociati	2 851 000	2 851 000	2 146 000 (2)	2 146 000 (2)	1 763 847,50	1 352 914,89
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(54 000)*	*(54 000)*	*(54 000)*	*(54 000)*	*(48 000,—)*	*(48 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 400 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 250 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 2	*(seguito)*
B3-1 0 2 0	*(seguito)* Stanziamento destinato a finanziare azioni nei settori della formazione professionale iniziale e continua e di qualificazione professionale.
B3-1 0 2 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 1 2 1, ammonta a 28 896 000 ECU (1991: 15 milioni di ECU). Decisione 87/569/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1987, concernente un programma d'azione per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale (GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31), modificata dalla decisione 91/387/CEE (GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 69). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 24 maggio 1988, sul secondo programma operativo della Comunità europea (1982-1987) riguardante la transizione dei giovani dalla scuola alla vita adulta e di lavoro (GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 1). Stanziamento destinato a finanziare il coordinamento e l'animazione delle reti d'iniziative e progetti avviati nell'ambito del programma Petra.
B3-1 0 2 2	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 1 2 2, ammonta a 2 905 000 ECU (1991: 2 200 000 ECU). Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1983, concernente le misure relative alla formazione professionale per l'introduzione delle nuove tecnologie di informazione (GU n. C 166 del 25. 6. 1983, pag. 1). Decisione 89/657/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che stabilisce un programma d'azione volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale in conseguenza del mutamento tecnologico nella Comunità europea (Eurotecnet) (GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29). Stanziamento destinato a finanziare il coordinamento e l'animazione dei progetti avviati nell'ambito del programma Eurotecnet (European technical network). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 851 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	411 000	411 000				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 146 000 (1)	1 735 000	411 000			
Stanziamenti 1992	2 851 000		2 440 000	411 000		
Totale	5 408 000	2 146 000 (1)	2 851 000	411 000		

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 250 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 2	*(seguito)*						
B3-1 0 2 3	Force (sviluppo della formazione professionale continua)						
	Stanziamenti non dissociati	19 269 000	19 269 000	12 846 000 (1)	12 846 000 (1)		
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(154 000)*	*(154 000)*	*(154 000)*	*(154 000)*		
	Totale dell'articolo B3-1 0 2	53 796 000	53 796 000	32 649 000	32 649 000	14 103 809,39	13 692 876,78
		(1 013 000)	*(1 013 000)*	*(951 000)*	*(951 000)*	*(756 000,—)*	*(756 000,—)*
B3-1 0 3	***Comett (Cooperazione tra università e imprese per la formazione nel campo delle tecnologie)***						
	Stanziamenti dissociati	52 560 000	51 560 000	43 843 000	41 643 000	39 817 281,89	32 863 113,83
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(200 000)*	*(200 000)*	*(157 000)*	*(157 000)*	*(40 000,—)*	*(40 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 milione di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 2	*(seguito)*
B3-1 0 2 3	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 1 2 3, ammonta a 19 423 000 ECU (1991: 13 milioni di ECU). Decisione 90/267/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, che stabilisce un programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (Force) (GU n. C 156 del 21. 6. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni previste dal programma Force (Formazione professionale continua).
B3-1 0 3	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 1 3, ammonta a 52 760 000 ECU in stanziamenti d'impegno e 51 760 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 44 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 41 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235. Decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, recante adozione della seconda fase del programma di cooperazione tra università e imprese per la formazione nel campo delle tecnologie (Comett II) (1990-1994) (GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28). Decisione del Consiglio, del 22 maggio 1989, relativa ad un'apertura di Comett II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio. Stanziamento destinato all'attuazione delle misure previste nella decisione relativa all'adozione del programma Comett (Action programme of the Community in education and training for technology). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 52 560 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 242 000	4 242 000				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	43 843 000	37 401 000	6 442 000			
Stanziamenti 1992	52 560 000		45 118 000	7 442 000		
Totale	100 645 000	41 643 000	51 560 000	7 442 000		

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati terzi, iscritte all'articolo 6 0 7 dello stato delle entrate, determinano l'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

Le eventuali entrate danno luogo a reimpiego.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-10 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-104	***Erasmus (mobilità degli studenti)***						
	Stanziamenti non dissociati	80 000 000	80 000 000	69 793 000	69 793 000	59 800 885,22	59 800 885,22
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(207 000)*	*(207 000)*	*(207 000)*	*(207 000)*	*(199 000,—)*	*(199 000,—)*
B3-105	***Lingua (conoscenza delle lingue straniere)***						
	Stanziamenti non dissociati	38 000 000	38 000 000	21 892 000	21 892 000	5 823 333,99	5 823 333,99
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(110 000)*	*(110 000)*	*(108 000)*	*(108 000)*	*(150 000,—)*	*(150 000,—)*
B3-106	***Misure comunitarie a favore delle lingue e culture delle minoranze regionali ed etniche***						
	Stanziamenti non dissociati	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 098 600,—	1 098 600,—
B3-107	***Scambio di esperienze per quel che riguarda la penuria di esperti e le nuove necessità in materia di esperti***						
	Stanziamenti non dissociati	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 995 200,—	1 995 200,—
B3-108	***Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale***						
	Stanziamenti non dissociati	10 800 000	10 800 000	10 352 000	10 352 000	8 950 000,—	8 950 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 4	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 1 4, ammonta a 80 207 000 ECU (1991: 70 milioni di ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128. Decisione 87/327/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (Erasmus) (GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20), modificata dalla decisione 89/663/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 23). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 25 novembre 1991, sulla cooperazione per ulteriore rafforzamento della mobilità nell'istruzione superiore (GU n. C 321 del 12. 12. 1991, pag. 2). Stanziamento destinato al sostegno totale o parziale delle azioni previste nel programma Erasmus (European Community action scheme for the mobility of university students). Criteri sociali e geografici rigorosi saranno applicati nella ripartizione e nell'attribuzione delle borse di mobilità. Le entrate provenienti dai contributi degli Stati terzi, iscritte all'articolo 6 0 8 dello stato delle entrate, determinano l'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
B3-1 0 5	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 1 5, ammonta a 38 110 000 ECU (1991: 22 milioni di ECU). Decisione 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, che istituisce un programma d'azione per promuovere la conoscenza di lingue straniere nella Comunità europea (Lingua) (GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 24). Stanziamento destinato a finanziare totalmente o in parte le azioni previste nel programma Lingua.
B3-1 0 6	Risoluzione del Parlamento europeo, del 30 ottobre 1987, sulle lingue e culture delle minoranze regionali ed etniche della Comunità europea (GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 160). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di scambi e visite, progetti pilota, seminari, simposi e relazioni nonché borse di studio e di materiale didattico.
B3-1 0 7	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235. Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti 62 e 69. Stanziamento destinato a finanziare inchieste e ricerche comparative e ad accelerare i progetti di ricerca e i progetti pilota.
B3-1 0 8	Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire la sovvenzione destinata al Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75, compresa la trasformazione di due agenti locali in D 2.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 8	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
B3-1 0 8	*(seguito)*		
	Le entrate e spese previsionali per l'esercizio sono le seguenti:		
	Entrate:		
	— capitolo 1 «Sovvenzione della Comunità economica europea»		10 800 000
	— capitolo 2 «Entrate varie»		38 000
		Totale	10 838 000
	Spese:		
	— capitolo 1 «Personale»		5 328 000
	— capitolo 2 «Spese amministrative»		940 000
	— capitolo 3 «Spese operative»		4 560 000
	— capitolo 9 «Spese non specificatamente previste»		10 000
		Totale	10 838 000

Effettivi autorizzati

Categoria	Numero	
	1991	1992
A	19	19
LA	10	10
B	15	15
C	24	24
D	1	3
Agenti locali	2	—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-1 0 9	***Fondazione europea per la formazione nei paesi dell'Europa centrale e orientale*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	212 480 000	212 480 000	160 917 000	160 917 000	111 687 275,47	111 687 275,47
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	55 411 000	54 411 000	45 989 000	43 789 000	41 581 129,39	34 216 028,72
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-1 0	267 891 000 *(1 984 000)*	266 891 000 *(1 984 000)*	206 906 000 *(2 036 000)*	204 706 000 *(2 036 000)*	153 268 404,86 *(1 555 000,—)*	145 903 304,19 *(1 555 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	212 480 000	212 480 000	160 917 000	160 917 000	111 687 275,47	111 687 275,47
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	55 411 000	54 411 000	45 989 000	43 789 000	41 581 129,39	34 216 028,72
	Totale del titolo B3-1	**267 891 000** *(1 984 000)*	**266 891 000** *(1 984 000)*	**206 906 000** *(2 036 000)*	**204 706 000** *(2 036 000)*	**153 268 404,86** *(1 555 000,—)*	**145 903 304,19** *(1 555 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-1 0 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-1 0 9	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire azioni a favore dell'insegnamento professionale nei paesi dell'Europa centrale e orientale (in modo da permettere il varo di attività preparatorie in anticipo rispetto alla futura Fondazione europea per la formazione).

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-2

CULTURA

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-2 0						
B3-2 0 0	***Salvaguardia e promozione del patrimonio architettonico e culturale europeo***						
	Stanziamenti non dissociati	6 000 000	6 000 000	4 734 000	4 734 000	8 794 168,13 (1)	8 794 168,13 (1)
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(266 000)*	*(266 000)*	*(266 000)*	*(266 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*
B3-2 0 1	***Azioni particolari***						
	Stanziamenti non dissociati	4 871 000	4 871 000	3 471 000 (2)	3 471 000 (2)		
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(248 000)*	*(248 000)*	*(249 000)*	*(249 000)*		

(1) Importo comune agli articoli B3-2 0 0 e B3-2 0 1.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 300 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-2

CULTURA

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 0	*Ex voce B3-2 0 0 0* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 2 0, ammonta a 6 266 000 ECU (1991: 5 milioni di ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 117, 118 e 128. Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 giugno 1985, relativa all'organizzazione annuale della manifestazione «Città europea della cultura» (GU n. C 153 del 22. 6. 1985, pag. 2). Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, sulla conservazione del patrimonio architettonico europeo (GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 1). Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, sulla conservazione degli oggetti e delle opere d'arte (GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 3). Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1988, relative alle future azioni prioritarie in materia di cultura (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 2). Risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1989, relativa alla promozione del libro e della lettura (GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1989, relative al libro e alla lettura nella prospettiva del completamento del mercato interno nel 1992 (GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 3). Conclusioni dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1990, sulla futura eleggibilità a «Città europea della cultura» e su una manifestazione speciale «Mese della cultura europea» (GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire, secondo modalità adeguate a ciascun progetto pilota, un contributo comunitario alla conservazione del patrimonio culturale, in particolare di siti e monumenti che verranno scelti successivamente nei diversi Stati membri, nonché ad assicurare, aggiungendosi al finanziamento nazionale previsto, un progresso più rapido dei lavori programmati dalle autorità greche (restaurazione e conservazione del Partenone e dell'Acropoli di Atene e dei monasteri sacri del monte Athos). Azione destinata a permettere che il patrimonio architettonico della Comunità resti accessibile ai cittadini, nonché a permettere la partecipazione della Comunità alla costruzione di un monumento europeo rispettivamente in Polonia, in Ungheria e in Cecoslovacchia mediante un suo contributo simbolico.
B3-2 0 1	*Ex voci da B3-2 0 0 1 a B3-2 0 0 3* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 2 1, ammonta a 5 119 000 ECU (1991: 3 720 000 ECU). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sulle reti culturali europee (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 1). Conclusioni dei ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sulla promozione di attività nel settore del teatro nel 1993 (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire: — il finanziamento di manifestazioni culturali varie di interesse europeo in tutti i settori artistici; — il finanziamento dell'organizzazione delle manifestazioni culturali e artistiche che devono svolgersi nella «Città europea della cultura»; — azioni nel settore del teatro, del cinema, della musica, delle arti figurative, ecc.; — la promozione della traduzione di opere letterarie, in particolare da e verso le lingue meno usate, comprese le lingue cosiddette «minoritarie»;

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-2 0 1	*(seguito)*						
B3-2 0 2	***Cooperazione culturale con i paesi terzi***						
	Stanziamenti non dissociati	1 511 000	1 511 000	1 147 000	1 147 000		
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(133 000)*	*(133 000)*		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	12 382 000	12 382 000	9 352 000	9 352 000	8 794 168,13	8 794 168,13
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-2 0	12 382 000 *(514 000)*	12 382 000 *(514 000)*	9 352 000 *(648 000)*	9 352 000 *(648 000)*	8 794 168,13 *(0,—)*	8 794 168,13 *(0,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	12 382 000	12 382 000	9 352 000	9 352 000	8 794 168,13	8 794 168,13
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B3-2	**12 382 000** *(514 000)*	**12 382 000** *(514 000)*	**9 352 000** *(648 000)*	**9 352 000** *(648 000)*	**8 794 168,13** *(0,—)*	**8 794 168,13** *(0,—)*

CAPITOLO B3-2 0 — CULTURA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-2 0 1	*(seguito)* — il finanziamento di diverse manifestazioni culturali di interesse europeo in tutti i settori artistici, tra cui i concerti e le registrazioni dell'orchestra dei giovani della Comunità e dell'orchestra barocca europea. Esso copre altresì l'assegnazione di borse di formazione professionale («borse comunitarie») a giovani artisti. Un importo di 500 000 ECU è riservato per il finanziamento di azioni di sensibilizzazione sull'importanza del ruolo svolto dagli artisti nella vita quotidiana dei cittadini comunitari. Di questi, 250 000 ECU per azioni comunitarie che permettano ai giovani artisti di collaborare e di presentare le loro opere; a tal fine vengono portate avanti o ampliate reti esistenti come Germination o rese possibili nuove reti.
B3-2 0 2	*Ex voce B3-2 0 0 4* All'articolo B8-3 2 2 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 1 280 000 ECU). Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, sulla conservazione del patrimonio architettonico europeo (GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 1). . Stanziamento destinato a coprire la promozione di una cooperazione culturale con i paesi terzi associati alla Comunità. La Comunità parteciperà, in cooperazione con tali paesi, a operazioni di restauro e di conservazione del patrimonio architettonico europeo, conformemente alle disposizioni della risoluzione sopracitata.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-3 0						
B3-3 0 0	***Audiovisivo***						
B3-3 0 0 0	Media (misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva)						
	Stanziamenti dissociati	48 262 000	32 000 000	32 459 000	19 459 000	11 091 999,70	9 038 357,84
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(541 000)*	*(541 000)*	*(541 000)*	*(541 000)*	*(808 000,—)*	*(808 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO B3-30 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Commento
B3-300	
B3-3000	*Ex articolo B3-300* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-330, ammonta a 48 803 000 ECU in stanziamenti d'impegno e 32 541 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 33 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 20 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995) (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 37). Conformemente agli obiettivi di tale decisione, questo stanziamento è destinato a consentire di: — contribuire all'attuazione di un contesto favorevole nel quale le imprese di produzione di programmi audiovisivi della Comunità svolgano un ruolo motore accanto a quelle degli altri paesi europei; — stimolare e potenziare la capacità di offerta competitiva dei prodotti audiovisivi europei tenendo conto in particolare del ruolo e delle esigenze delle piccole e medie imprese, degli interessi legittimi di tutti i professionisti che prendono parte alla creazione originale di tali prodotti e della situazione dei paesi aventi minor capacità di produzione audiovisiva e o un'area geografica e linguistica ristretta in Europa; — moltiplicare gli scambi intraeuropei di film e di programmi audiovisivi e sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare in Europa in vista di una maggior redditività degli investimenti, di una più vasta diffusione e di un maggiore impatto sul pubblico; — migliorare la posizione occupata dalle imprese europee di produzione e di distribuzione sui mercati mondiali; — favorire l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare europee, e il loro impiego nella produzione e nella distribuzione di opere audiovisive, nonché il loro uso; — favorire un approccio globale dell'audiovisivo che consenta di tener conto dell'interdipendenza dei vari settori. Un importo di 3 milioni di ECU è riservato al sostegno di un progetto di rete televisiva di informazione plurilingue (Euronews). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 48 262 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 055 000	4 055 000				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	32 459 000	15 404 000	12 000 000	5 055 000		
Stanziamenti 1992	48 262 000		20 000 000	19 000 000	9 262 000	
Totale	84 776 000	19 459 000	32 000 000	24 055 000	9 262 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 0	*(seguito)*						
B3-3 0 0 2	Azioni promozionali a favore dell'iniziativa Euroradio Stanziamenti non dissociati	145 000	145 000				
	Totale dell'articolo B3-3 0 0	48 407 000 *(541 000)*	32 145 000 *(541 000)*	32 459 000 *(541 000)*	19 459 000 *(541 000)*	11 091 999,70 *(808 000,—)*	9 038 357,84 *(808 000,—)*
B3-3 0 1	***Informazione***						
B3-3 0 1 0	Azioni generali d'informazione Stanziamenti non dissociati	14 636 000	14 636 000	12 030 000 (1)	12 030 000 (1)	12 614 841,95	12 614 841,95
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(3 120 000)*	*(3 120 000)*	*(3 200 000)*	*(3 200 000)*	*(2 079 000,—)*	*(2 079 000,—)*
B3-3 0 1 2	Antenne d'informazione Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000				
	Totale dell'articolo B3-3 0 1	16 136 000 *(3 120 000)*	16 136 000 *(3 120 000)*	12 030 000 *(3 200 000)*	12 030 000 *(3 200 000)*	12 614 841,95 *(2 079 000,—)*	12 614 841,95 *(2 079 000,—)*
B3-3 0 2	***Paesi terzi*** Stanziamenti non dissociati	3 906 000	3 906 000	4 043 000 (1)	4 043 000 (1)	1 389 414,52	1 389 414,52
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(282 000)*	*(282 000)*	*(282 000)*	*(282 000)*	*(2 169 000,—)*	*(2 169 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato lo stanziamento dell'ex voce B3-3 0 2 0 di 3 300 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-3 0 0	*(seguito)*
B3-3 0 0 2	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire azioni di sostegno per l'avvio di una rete «euromondiale», di diffusione di notizie di attualità via radio.
B3-3 0 1	
B3-3 0 1 0	*Ex articolo B3-3 0 1 ed ex voce B3-3 0 2 0 (in parte)* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 3 1, ammonta a 17 756 000 ECU (1991: 15 230 000 ECU). Stanziamento destinato a garantire, in conformità con gli orientamenti contenuti nel programma d'informazione prioritario della Commissione, un'informazione effettiva dell'opinione pubblica europea, in particolare dei moltiplicatori e dei gruppi bersaglio specifici, al fine di promuovere una migliore comprensione degli obiettivi, delle realtà e dei metodi dell'azione comunitaria. Il 12,5 % dello stanziamento è destinato al servizio informazioni «Donne» (DG X), che fornisce alle donne un'informazione specifica e costante sugli aspetti della politica comunitaria che le riguardano: redazione, stampa e diffusione della lettera e della rivista *Femmes d'Europe*, di materiale audiovisivo e pubblicitario, come pure l'organizzazione di conferenze e seminari. Esso copre altresì l'elaborazione di una serie di guide che descrivono tutti i programmi d'azione e tutte le altre possibilità di sovvenzione della Comunità il più rapidamente possibile. Tali guide saranno tradotte in tutte le lingue ufficiali della Comunità, dovranno essere vendute al massimo al prezzo di costo e saranno aggiornate ogni anno. L'importo delle entrate riutilizzabili è valutato 200 000 ECU e comprende, tra l'altro, il ricavato della vendita di spazi pubblicitari, di altro materiale d'informazione scritta, audiovisiva o informatizzata e di materiale promozionale.
B3-3 0 1 2	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle reti di antenne d'informazione e di documentazione per soddisfare la crescente domanda d'informazione sull'attività della Comunità da parte del pubblico. Tali antenne, in forma di organizzazioni pubbliche o private o di una combinazione delle due, completeranno gli sforzi degli uffici di rappresentanza della Commissione.
B3-3 0 2	*Ex voce B3-3 0 2 0 (in parte) ed ex articolo B3-3 0 3 (in parte) e B3-3 0 5* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 3 2, ammonta a 4 188 000 ECU (1991: 4 325 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni volte ad aumentare l'influenza dell'azione comunitaria sull'opinione pubblica dei paesi terzi e sottolineare il ruolo sempre più importante della Comunità a livello internazionale. Si tratta di potenziare l'impegno in materia di risposta, informazione e comunicazione e di promuovere l'immagine della Comunità presso un certo numero di gruppi del pubblico e di moltiplicatori strategici. Esso copre altresì il finanziamento di azioni d'informazione nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-30 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-303	***Azione generale di comunicazione***						
	Stanziamenti non dissociati	6 956 000	6 956 000	6 152 000	6 152 000	5 986 611,53	5 986 611,53
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(473 000)*	*(473 000)*	*(473 000)*	*(473 000)*	*(156 000,—)*	*(156 000,—)*
B3-304	***L'integrazione europea nell'università***						
	Stanziamenti non dissociati	2 750 000	2 750 000	2 200 000	2 200 000	876 000,—	876 000,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(113 000,—)*	*(113 000,—)*
B3-305	***Programma prioritario di pubblicazioni***						
	Stanziamenti non dissociati	4 200 000	4 200 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-3 0 3	*Ex articoli B3-1 0 9, B3-3 0 3 e B3-3 0 4 (in parte) ed ex voce B3-3 0 2 0 (in parte)* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 3 3, ammonta a 7 429 000 ECU (1991: 6 625 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire le spese che permettono un impegno polivalente della Commissione in materia di comunicazione, campagne e manifestazioni popolari legate ad avvenimenti comunitari, nonché dell'associazione ad avvenimenti sportivi. Tali operazioni traggono ispirazione dal contenuto giuridico e politico della nozione di cittadinanza europea. Le azioni previste servono ad integrare l'impegno comunitario per consolidare il sentimento di appartenenza alla Comunità dei cittadini europei. L'importo delle entrate riutilizzabili è valutato 100 000 ECU e comprende, tra l'altro, il ricavato della vendita di spazi pubblicitari, nonché di altro materiale d'informazione scritta, audiovisiva o informatizzata e di materiale promozionale.
B3-3 0 4	*Ex voce B3-1 0 0 5* All'articolo B8-3 3 4 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 2 200 000 ECU). Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 aprile 1989, sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 (GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 361). Stanziamento destinato a coprire le spese dell'«Azione Jean Monnet, insegnamento sull'integrazione europea nell'università», volta a potenziare, in vista del mercato interno del 1992, azioni per incoraggiare le università a creare e sviluppare corsi sull'integrazione europea. Esso copre altresì il finanziamento dell'Università di Francoforte sull'Oder.
B3-3 0 5	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'edizione di pubblicazioni su temi significativi d'attualità riguardanti la dimensione interna ed esterna dell'organizzazione di uno spazio comunitario che integra l'azione politica, legislativa e gestionale della Commissione e rivolto a un pubblico competente nonché ai moltiplicatori d'opinione e alle amministrazioni nazionali. Le spese di edizione comprendono tutte le spese relative ai lavori di preparazione ed elaborazione (compresi i contratti d'autore), l'uso di documentazione, la riproduzione di documenti, la redazione, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la promozione di opere, la stampa e la distribuzione, le spese necessarie per garantire l'edizione elettronica, nonché le spese di gestione e le spese di acquisto dati.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-3 0 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-3 0 6	***L'Europa nello sport*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	34 093 000	34 093 000	24 425 000	24 425 000	20 866 868,—	20 866 868,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	48 262 000	32 000 000	32 459 000	19 459 000	11 091 999,70	9 038 357,84
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-3 0	82 355 000 *(4 416 000)*	66 093 000 *(4 416 000)*	56 884 000 *(4 496 000)*	43 884 000 *(4 496 000)*	31 958 867,70 *(5 325 000,—)*	29 905 225,84 *(5 325 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	34 093 000	34 093 000	24 425 000	24 425 000	20 866 868,—	20 866 868,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	48 262 000	32 000 000	32 459 000	19 459 000	11 091 999,70	9 038 357,84
	Totale del titolo B3-3	**82 355 000** *(4 416 000)*	**66 093 000** *(4 416 000)*	**56 884 000** *(4 496 000)*	**43 884 000** *(4 496 000)*	**31 958 867,70** *(5 325 000,—)*	**29 905 225,84** *(5 325 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-30 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-306	*Nuovo articolo* Articolo destinato a finanziare programmi di scambi a favore dello sport dilettantistico e di scambi di esperienze sullo sport e i suoi effetti sociali.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-4

ALTRE AZIONI SOCIALI

CAPITOLO B3-40 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-40						
B3-400	***Dialogo sociale e spazio sociale europeo***						
B3-4000	Relazioni industriali e dialogo sociale Stanziamenti non dissociati	8 393 000	8 393 000	6 399 000	6 399 000	5 859 766,93	5 859 766,93
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(500 000)*	*(500 000)*	*(1 101 000)*	*(1 101 000)*	*(379 000,—)*	*(379 000,—)*
B3-4001	Istituto sindacale europeo Stanziamenti non dissociati	2 232 000	2 232 000	2 080 000	2 080 000	1 999 920,—	1 999 920,—
B3-4002	Sovvenzione alla preparazione di incontri tra le organizzazioni dei lavoratori della Comunità Stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	400 080,—	400 080,—
B3-4003	Ufficio tecnico sindacale europeo Stanziamenti non dissociati	890 000	890 000	830 000	830 000	800 000,—	800 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

TITOLO B3-4

ALTRE AZIONI SOCIALI

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 0	
B3-4 0 0 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 4 0, ammonta a 8 893 000 ECU (1991: 7 500 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 B. Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, concernente un programma d'azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 marzo 1989, sulla dimensione sociale del mercato interno (GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61), in particolare i punti 23 e 25. Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [COM (89) 568 def.], in particolare i punti 2, 3, 6 e 7. Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti da 44 a 46. Conclusioni dei Consigli europei di Rodi, Hannover, Madrid, Dublino, Strasburgo e Roma. Nel quadro dell'attuazione della carta sociale europea e dei diritti sociali fondamentali (sviluppo del dialogo sociale europeo a livello interprofessionale e settoriale in applicazione dell'articolo 118 B del trattato e realizzazione del programma d'azione sociale), questo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti finanziari nei suddetti settori, compresa la valorizzazione dei risultati, garantendone l'estensione a livello nazionale.
B3-4 0 0 1	Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1). Uno degli obiettivi definiti da questo programma è di «aiutare le organizzazioni sindacali che partecipano ai lavori della Comunità a creare un Istituto sindacale europeo». L'istituto è destinato ad aiutare le organizzazioni sindacali a studiare le realtà comunitarie per informare e formare i loro membri.
B3-4 0 0 2	Libro bianco della Commissione, del 14 giugno 1985, destinato al Consiglio europeo (Milano, 28 e 29 giugno 1985) «Il completamento del mercato interno» [COM (85) 310 def.]. Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [COM (89) 568 def.], in particolare il punto 7. Stanziamento destinato a coprire le spese concernenti azioni di informazione e misure di formazione nell'ottica della realizzazione del mercato interno e dell'integrazione dei lavoratori, organizzate in particolare dall'Accademia sindacale *europea* e dal Centro europeo dei lavoratori.
B3-4 0 0 3	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 A e 118 A. Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, concernente un programma d'azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1). Libro bianco della Commissione, del 14 giugno 1985, per il Consiglio europeo (Milano, 28 e 29 giugno 1985) «Il completamento del mercato interno» [COM (85) 310 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167). Tale stanziamento consentirà all'Ufficio di offrire un sostegno tecnico ai rappresentanti di coloro che operano in materia di norme tecniche europee, fornendo le conoscenze necessarie che consentano loro di presentare un parere ragionato al comitato consultivo sulla sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul lavoro.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 0	*(seguito)*						
B3-4 0 0 4	Sovvenzioni destinate a riunioni transnazionali di rappresentanti dei lavoratori provenienti da imprese che operano nella Comunità su base transfrontaliera Stanziamenti non dissociati	14 000 000	14 000 000				
B3-4 0 0 5	Progetto pilota: rilevamento di imprese da parte dei dipendenti Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B3-4 0 0	30 515 000 *(500 000)*	30 515 000 *(500 000)*	14 309 000 *(1 101 000)*	14 309 000 *(1 101 000)*	9 059 766,93 *(379 000,—)*	9 059 766,93 *(379 000,—)*
B3-4 0 1	***Mercato del lavoro e occupazione***						
B3-4 0 1 0	Mercato del lavoro e occupazione Stanziamenti non dissociati	13 145 000	13 145 000	8 485 000 (1)	8 485 000 (1)	5 904 754,25	5 904 754,25
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 500 000)*	*(1 500 000)*	*(3 215 000)*	*(3 215 000)*	*(1 032 000,—)*	*(1 032 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 milione di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 0	*(seguito)*
B3-4 0 0 4	*Nuova voce* Finché non entrerà in vigore la proposta di direttiva della Commissione sui diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese transfrontaliere, tale stanziamento è destinato a finanziare le riunioni transnazionali di rappresentanti dei lavoratori provenienti da imprese che operano nella Comunità su base transfrontaliera. Esso copre altresì gli scambi transfrontalieri di informazioni e, in particolare, le spese per interpreti, le spese di viaggio, ecc. Le sovvenzioni vanno richieste dai rappresentanti dei lavoratori direttamente all'ufficio competente della Commissione.
B3-4 0 0 5	*Nuova voce* Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 gennaio 1991, sullo statuto della società cooperativa europea e delle altre imprese dell'economia sociale in generale (GU n. C 48 del 25. 2. 1991, pag. 114). Stanziamento destinato a coprire l'elaborazione e l'attuazione di un progetto pilota transregionale e europeo volto a consentire ai dipendenti di un'impresa in fallimento di rilevarla alle migliori condizioni possibili.
B3-4 0 1	
B3-4 0 1 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 4 1 0, ammonta a 14 645 000 ECU (1991: 11 700 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 46. Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 49, 117, 118 e 118 B. Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) n. 312/76 (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 2), in particolare l'articolo 23. Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, concernente un programma di azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1), in particolare la priorità n. 9. Risoluzione del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa ad un programma di azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2), in particolare il paragrafo 1, lettera a). Risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1979, sulla ristrutturazione del tempo di lavoro (GU n. C 2 del 4. 1. 1980, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, riguardante un'azione comunitaria per combattere la disoccupazione (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 23 gennaio 1984, concernente la promozione dell'occupazione giovanile (GU n. C 29 del 4. 2. 1984, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, sul contributo delle iniziative locali per la creazione di posti di lavoro al fine di combattere la disoccupazione (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, sulle azioni volte a combattere la disoccupazione femminile (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4). Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1984, su un'azione per combattere la disoccupazione di lunga durata (GU n. C 2 del 4. 1. 1985, pag. 3). Conclusioni del Consiglio, del 13 giugno 1985, relative ad un programma di azioni specifiche per l'occupazione (GU n. C 165 del 4. 7. 1985, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-40 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-401	*(seguito)*						
B3-4010	*(seguito)*						
B3-4011	Sedoc (compensazione delle offerte e delle domande di lavoro)						
	Stanziamenti non dissociati	2 424 000	2 424 000	668 000	668 000	258 137,42	258 137,42
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(332 000)*	*(332 000)*	*(41 000,—)*	*(41 000,—)*
B3-4012	Azioni per l'uguaglianza tra uomini e donne						
	Stanziamenti non dissociati	4 979 000	4 979 000	4 234 000	4 234 000	2 253 954,—	2 253 954,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(466 000)*	*(466 000)*	*(466 000)*	*(466 000)*	*(546 000,—)*	*(546 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	***(seguito)***
B3-4 0 1 0	***(seguito)***
	Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa ad un programma d'azione per l'aumento dell'occupazione (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2).
	Risoluzione del Consiglio e dei ministri del lavoro e degli affari sociali, riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 1989, concernente la creazione di un osservatorio europeo dell'occupazione (GU n. 328 del 30. 12. 1989, pag. 1).
	Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 4).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare la parte I e il punto 26.
	Stanziamento destinato a coprire la promozione di progetti specifici di incoraggiamento alla creazione di posti di lavoro nel contesto della realizzazione del mercato interno entro il 1992, processo che inevitabilmente non avrà solo conseguenze positive per taluni settori e regioni.
	Esso è anche destinato a finanziare programmi di riciclaggio per gli agenti doganali.
	È altresì imputato alla voce il sostegno di azioni volte al reinserimento sul mercato del lavoro di persone già oggetto di una condanna.
	Alcuni stanziamenti devono essere assegnati a donne, in quanto le iniziative locali di occupazione sono, nella Comunità, il solo programma di sovvenzioni destinate a imprese fondate da donne. L'esperienza dimostra peraltro che il sostegno della Comunità alle donne interessate facilita l'accesso ad altri programmi di aiuto nazionali o a prestiti bancari.
B3-4 0 1 1	Alla voce B8-3 4 1 1 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 1 milione di ECU).
	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 49, 117, 118 e 118 B.
	Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) n. 312/76 (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 2), in particolare l'articolo 23.
	Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, concernente un programma di azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1), in particolare la priorità n. 9.
	Risoluzione del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa ad un programma di azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2), in particolare il paragrafo 1, lettera a).
	Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 3044/89 del Consiglio, del 6 ottobre 1989, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1990 e 1991 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 2).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per l'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare il punto 20.
	L'obiettivo dello stanziamento, nel quadro del completamento del mercato interno, è quello di istituire un sistema informatico articolato che, a vantaggio dei lavoratori, assicuri il rispetto del principio della libera circolazione e funzioni in modo trasparente e non discriminatorio, con particolare riferimento all'accesso all'occupazione per i cittadini comunitari in un paese diverso da quello d'origine.
B3-4 0 1 2	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 4 1 2, ammonta a 5 445 000 ECU (1991: 4 700 000 ECU).
	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 119.
	Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19).
	Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40).
	Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24).
	Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, relativa alla creazione di un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini (GU n. L 20 del 28. 1. 1982, pag. 35).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-40 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-401	*(seguito)*						
B3-4012	*(seguito)*						
B3-4013	Azioni a favore dei disoccupati dell'industria tessile e dell'abbigliamento						
	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
B3-4014	Eurosportelli sociali						
	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 2	*(seguito)* Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34). Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40). Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 ottobre 1987, che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi legali e professionali di sicurezza sociale [COM (87) 494 def.]. Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 maggio 1988, sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento tra donne e uomini (GU n. C 176 del 5. 7. 1988, pag. 5). Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 settembre 1990, concernente le misure da adottare per incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici incinte, puerpere o in periodo di allattamento (GU n. C 281 del 9. 11. 1990, pag. 3), modificata l'8 gennaio 1991 (GU n. C 25 dell'1. 2. 1991, pag. 9). Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1). La Commissione partecipa ad azioni di studio e d'informazione condotte in materia dalle strutture nazionali, che si occupano dell'uguaglianza, e mette in atto azioni in collegamento con il comitato consultivo per l'uguaglianza tra donne e uomini. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dell'attuazione del terzo programma, in particolare le reti, le iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro, le altre azioni e gli altri progetti. Esso copre altresì la parte più importante dell'azione comunitaria per la parità delle opportunità tra donne e uomini.
B3-4 0 1 3	Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare la parte I. Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 ottobre 1990, sull'eventuale rinnovo dell'accordo multifibre o sul regime che a esso subentrerà dopo il 1991 (GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 147). Stanziamento destinato a predisporre lo strumento per far fronte ai possibili effetti della disoccupazione e della riconversione che colpirà la manodopera di questo settore, soprattutto nelle regioni comunitarie che registrano un ritardo nell'ammodernamento industriale, mediante il finanziamento di progetti o iniziative specifiche.
B3-4 0 1 4	*Ex voce B3-4 1 1 2* Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 marzo 1989, sulla dimensione sociale del mercato interno (GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61). Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [COM (89) 568 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, su un programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti 7 e 35.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 0 1	*(seguito)*						
B3-4 0 1 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 0 1	22 548 000 *(1 966 000)*	22 548 000 *(1 966 000)*	14 887 000 *(4 013 000)*	14 887 000 *(4 013 000)*	8 416 845,67 *(1 619 000,—)*	8 416 845,67 *(1 619 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	53 063 000	53 063 000	29 196 000	29 196 000	17 476 612,60	17 476 612,60
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 0	53 063 000 *(2 466 000)*	53 063 000 *(2 466 000)*	29 196 000 *(5 114 000)*	29 196 000 *(5 114 000)*	17 476 612,60 *(1 998 000,—)*	17 476 612,60 *(1 998 000,—)*
	CAPITOLO B3-4 1						
B3-4 1 0	***Protezione sociale***						
B3-4 1 0 0	Azioni e studi — Sicurezza sociale Stanziamenti non dissociati	900 000	900 000	600 000	600 000	468 291,33	468 291,33
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(198 000,—)*	*(198 000,—)*
B3-4 1 0 1	Azioni a favore delle famiglie compresa la protezione dell'infanzia Stanziamenti non dissociati	1 100 000	1 100 000	2 329 000	2 329 000	1 729 382,67	1 729 382,67
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(400 000)*	*(400 000)*	*(571 000)*	*(571 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 0 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo Voce	Commento
B3-4 0 1	*(seguito)*
B3-4 0 1 4	*(seguito)* Stanziamento destinato a finanziare la creazione di «eurosportelli sociali» destinati ai lavoratori (dipendenti o autonomi), alle persone in cerca di lavoro, alle imprese e ai centri di formazione, soprattutto nelle regioni di frontiera e periferiche.
B3-4 1 0	
B3-4 1 0 0	Alla voce B8-3 5 0 0 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 600 000 ECU). Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 24 luglio 1986, «Problemi di sicurezza sociale — Temi di interesse comune» [COM (86) 410 def.]. Comunicazione della Commissione, del 29 novembre 1989, sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [COM (89) 568 def.]. Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti 36, 37, 39, 42 e 43. Proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 giugno 1991, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 13). Progetto di comunicazione della Commissione sui regimi complementari di sicurezza sociale. Le azioni intendono sviluppare la riflessione sui fenomeni che incidono sulla sicurezza sociale attraverso studi, riunioni e seminari. Stanziamento destinato a coprire gli aiuti finanziari nei settori precitati.
B3-4 1 0 1	*Ex voce B3-4 1 0 1 (in parte)* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 5 0 1, ammonta a 1 500 000 ECU (1991: 2 900 000 ECU). Conclusioni del Consiglio e dei ministri incaricati della famiglia, riuniti in sede di Consiglio, del 29 settembre 1989, in merito alle politiche familiari (GU n. C 277 del 31. 10. 1989, pag. 2). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare da i punti 84 a 86.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 1	*(seguito)*						
B3-4 1 0 2	Helios (azione comunitaria a favore dei minorati)						
	Stanziamenti dissociati	8 000 000	8 000 000	5 922 000 (1)	5 922 000 (2)	6 356 506,16	5 559 731,76
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 300 000)*	*(1 300 000)*	*(1 578 000)*	*(1 578 000)*	*(142 000,—)*	*(142 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 400 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 200 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	*(seguito)*
B3-4 1 0 1	*(seguito)* Tali azioni hanno per obiettivo: — l'informazione, in particolare per l'elaborazione e la presentazione di informazioni regolari sulla demografia e sulle misure riguardanti la famiglia (struttura dei nuclei familiari, attività femminile, evoluzione della natalità, informazione e sensibilizzazione alla protezione dell'infanzia, ecc.) con l'appoggio della rete di esperti istituita dalla Commissione, nonché di studi tematici; — la considerazione dell'aspetto familiare nell'attuazione delle politiche comunitarie pertinenti (libera circolazione dei cittadini, parità tra uomini e donne); — lo scambio regolare di informazioni a livello comunitario che riguarda: — le misure per garantire l'attuazione delle politiche intese a garantire pari opportunità a uomini e donne, — le misure a favore delle famiglie, — le misure relative alla protezione dei bambini e degli adolescenti, — il sostegno ad azioni europee nel campo del volontariato.
B3-4 1 0 2	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 5 0 2, ammonta a 9 300 000 ECU (1991: 7 500 000 ECU). Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che stabilisce il primo programma d'azione comunitaria per il riadattamento professionale dei minorati (GU n. C 80 del 9. 7. 1974, pag. 30). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativa all'integrazione sociale dei minorati (GU n. C 347 del 31. 12. 1981, pag. 1). Raccomandazione 86/379/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 43). Conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 14 maggio 1987, relative ad un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei minorati nell'ambito della scuola (GU n. C 211 dell'8. 8. 1987, pag. 1). Decisione 88/231/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1988, che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (Helios) (GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 38). Conclusioni del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernenti l'occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. C 173 dell'8. 7. 1989, pag. 1). Decisione 89/658/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, concernente l'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito del programma Helios (GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 35). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale (GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 2). Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti 98, da 100 a 102, e da 105 a 108. Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 febbraio 1991, recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro, dei lavoratori con ridotte capacità motorie (GU n. C 68 del 16. 3. 1991, pag. 7). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 ottobre 1991, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei minorati — Helios II (1992-1996) (GU n. C 293 del 12. 11. 1991, pag. 2). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1991, in merito ad un programma d'azione comunitaria relativo alla partecipazione delle persone con ridotte capacità motorie alla circolazione (GU n. C 18 del 24. 1. 1992, pag. 1).

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 2	*(seguito)*						
B3-4 1 0 3	Azioni di lotta contro la povertà						
	Stanziamenti dissociati	16 500 000	14 420 000	10 179 000 (1)	8 479 000 (2)	9 813 144,16	10 552 256,20
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(500 000)*	*(500 000)*	*(1 821 000)*	*(1 821 000)*	*(181 000,—)*	*(181 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 600 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 400 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B3-4 1 0 *(seguito)*

B3-4 1 0 2 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, nell'ambito del programma Helios (Handicapped people in the European Community living independently in an open society), di una rete di progetti locali, del coordinamento dei centri di riadattamento, del sistema Handynet (Handicapped people network), dello sviluppo di un programma di documentazione e d'informazione, nonché di un programma di scambi e di seminari per le organizzazioni non governative a vocazione europea.

Con l'aumento dei fondi stanziati vengono promossi soprattutto misure e progetti condotti da organizzazioni non governative.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 208 000	2 422 000	400 000	200 000	186 000	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 922 000 (1)	3 500 000	1 763 000	400 000	259 000	
Stanziamenti 1992	8 000 000		5 837 000	1 163 000	1 000 000	
Totale	17 130 000	5 922 000 (2)	8 000 000	1 763 000	1 445 000	

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 400 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 200 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

B3-4 1 0 3 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 5 0 3, ammonta a 17 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno e a 14 920 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 12 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 10 300 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Decisione 85/8/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ad un'azione comunitaria specifica di lotta contro la povertà (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 24).

Decisione 89/457/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma d'azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 10).

Risoluzione del Consiglio e dei ministri degli affari sociali, riuniti in sede di Consiglio, del 29 settembre 1989, riguardante la lotta contro l'esclusione sociale (GU n. C 277 del 31. 10. 1989, pag. 1).

Relazione finale della Commissione, del 13 febbraio 1991, sul secondo programma europeo di lotta contro la povertà [COM (91) 29 def.].

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 aprile 1991, sugli orientamenti della politica di bilancio per il 1992 (GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 72), in particolare il punto 4, lettera b).

Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario per esperienze modello condotte negli Stati membri, nel quadro del programma per l'integrazione economica e sociale dei meno favoriti (terzo programma di lotta contro la povertà).

Esso copre altresì il finanziamento delle azioni di aiuto alle persone senzatetto.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 3	*(seguito)*						
B3-4 1 0 4	Azioni a favore degli anziani Stanziamenti non dissociati	4 339 000	4 339 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B3-4 1 0 *(seguito)*

B3-4 1 0 3 *(seguito)*

Esso è volto anche a coprire i costi per l'elaborazione di statistiche più accurate del fenomeno della povertà, in particolare mediante una stretta cooperazione tra l'Eurostat e gli uffici statistici nazionali, nonché il proseguimento dei lavori esplorativi avviati sul tema dell'inserimento in ambiente urbano.

Stanziamento altresì destinato ad aiuti, studi, spese per seminari, riunioni, informazione e diffusione.

Un importo di 2 500 000 ECU è destinato a coprire la concessione di aiuti diretti al di fuori del programma, al fine di salvaguardare i risultati finora conseguiti (in particolare del programma d'azione 1985-1989), in particolare i programmi di scambio e di sostegno (famiglie monoparentali, disoccupazione a lungo termine, programmi integrati per le aree rurali) e la creazione e il consolidamento del dialogo con organizzazioni non governative.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 16 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	9 718 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 718 000	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	10 179 000 (1)	3 479 000	3 000 000	3 000 000	700 000	
Stanziamenti 1992	16 500 000		9 920 000	3 000 000	2 000 000	580 000
Totale	36 397 000	8 479 000 (2)	14 420 000	7 500 000	4 418 000	580 000

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 600 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 400 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

B3-4 1 0 4 *Ex voce B3-4 1 0 1 (in parte)*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167).

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 11 ottobre 1990, recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani (GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 146).

Decisione 91/49/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani (GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 29).

Tale misura si propone di:

— contribuire alla definizione di strategie preventive destinate a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'invecchiamento della popolazione,

— individuare forme innovative di solidarietà tra le generazioni e di intregrazione degli anziani, con la partecipazione di tutti gli organismi economici e sociali interessati,

— valorizzare e dimostrare il contributo che gli anziani possono fornire allo sviluppo della Comunità,

— proclamare il 1993 «Anno europeo degli anziani».

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 0 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 1 0	30 839 000 *(2 200 000)*	28 759 000 *(2 200 000)*	19 030 000 *(3 970 000)*	17 330 000 *(3 970 000)*	18 367 324,32 *(521 000,—)*	18 309 661,96 *(521 000,—)*
B3-4 1 1	***Libera circolazione***						
B3-4 1 1 0	Azioni a favore dei migranti compresi gli immigrati non europei						
	Stanziamenti dissociati	5 428 000	4 128 000	1 584 000	2 184 000	1 578 731,94	1 109 682,93
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(222 000)*	*(222 000)*	*(616 000)*	*(616 000)*	*(526 000,—)*	*(526 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 0	*(seguito)*
B3-4 1 0 4	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire la preparazione delle attività nel contesto dell'Anno europeo; un importo di almeno 2 milioni di ECU sarà destinato al finanziamento di azioni e progetti pilota per l'integrazione degli anziani nella società, in conformità delle succitate risoluzioni del Parlamento europeo.
B3-4 1 1	
B3-4 1 1 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 5 1 0, ammonta a 5 650 000 ECU in stanziamenti d'impegno e 4 350 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 2 200 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 2 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 49 e 118. Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1985, sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni (GU n. C 186 del 26. 7. 1985, pag. 3). Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 1987, «Libera circolazione dei lavoratori e accesso ad impieghi nella pubblica amministrazione degli Stati membri — Azioni della Commissione in materia di applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4, del trattato CEE» (GU n. C 72 del 18. 3. 1988, pag. 2). Decisione 88/384/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1988, che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi (GU n. L 183 del 14. 7. 1988, pag. 35). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1). Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno (GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 26). Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 28). Direttiva 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 30). Conformemente alle disposizioni degli orientamenti del programma d'azione sociale, la Commissione concede un aiuto finanziario ad enti che rappresentano i lavoratori migranti o svolgono azioni a loro favore (accoglienza, informazione, assistenza), concede inoltre aiuti finanziari per la costruzione e la sistemazione delle abitazioni degli immigrati e promuove misure a favore dei giovani immigrati nelle aree ad alta densità demografica. Nell'ambito di tale voce sarebbe inoltre opportuno finanziare in particolare azioni e progetti per l'assistenza e l'inserimento di immigrati provenienti da paesi terzi, azioni e progetti che andrebbero eseguiti principalmente dalle organizzazioni non governative. Conformemente alla sua comunicazione del 9 dicembre 1987, la Commissione intende garantire una corretta applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 del trattato per quanto concerne l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione rientranti in settori considerati prioritari nella Comunità. Stanziamento destinato a coprire sovvenzioni, contratti di studio, seminari e reti d'informazione.

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 1	*(seguito)*						
B3-4 1 1 0	*(seguito)*						
B3-4 1 1 1	Azioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti						
	Stanziamenti dissociati	1 913 000	1 839 000	1 851 000	1 556 000	1 966 791,34	1 455 386,74
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(444 000)*	*(444 000)*	*(444 000)*	*(444 000)*	*(328 000,—)*	*(328 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B3-4 1 1 *(seguito)*

B3-4 1 1 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 428 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Escercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 354 078	1 200 000	900 000	1 254 078		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 584 000	984 000	300 000	300 000		
Stanziamenti 1992	5 428 000		2 928 000	2 000 000	400 000	
Totale	10 366 078	2 184 000	4 128 000	3 554 078	400 000	

B3-4 1 1 1 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 5 1 1, ammonta a 2 357 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 2 283 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 2 295 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 2 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3427/89 (GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 1), in particolare gli articoli da 80 a 83.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1305/89 (GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, la commissione amministrativa, composta di un rappresentante per ogni Stato membro, ha i seguenti compiti principali:

— trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione e far effettuare tutte le traduzioni di documenti in rapporto con l'applicazione dei regolamenti;

— promuovere la collaborazione tra Stati membri, in particolare allo scopo di accelerare la liquidazione delle prestazioni;

— raccogliere gli elementi da far rientrare nel calcolo degli oneri a carico delle istituzioni degli Stati membri in virtù degli stessi regolamenti;

— presentare alla Commissione proposte volte a completare e migliorare la normativa esistente.

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e diffusione delle informazioni, nonché al finanziamento di seminari e riunioni.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 1	*(seguito)*						
B3-4 1 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B3-4 1 1	7 341 000 *(666 000)*	5 967 000 *(666 000)*	3 435 000 *(1 060 000)*	3 740 000 *(1 060 000)*	3 545 523,28 *(854 000,—)*	2 565 069,67 *(854 000,—)*
B3-4 1 2	***Supporto finanziario speciale in campo sociale a favore della Grecia***						
	Stanziamenti dissociati	2 811 000	25 000 000	10 507 000	16 300 000	9 633 054,—	13 437 424,—

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 1 1	*(seguito)*
B3-4 1 1 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 913 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Escercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 851 000	1 556 000	295 000			
Stanziamenti 1992	1 913 000		1 544 000	369 000		
Totale	3 764 000	1 556 000	1 839 000	369 000		

B3-4 1 2 Regolamento (CEE) n. 815/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, relativo a un sostegno finanziario eccezionale a favore della Grecia nel settore sociale (GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4130/88 (GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 1).

Stanziamento destinato a cofinanziare spese pubbliche per la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento degli edifici e l'attrezzatura di centri di formazione professionale e di centri di riabilitazione per tirocini pratici integrativi della specializzazione professionale per il personale curante, nonché le spese di assistenza tecnica, di valutazione e di controllo.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 1 2	*(seguito)*						
B3-4 1 3	***Programma in materia di alloggio e condizioni abitative*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	6 339 000	6 339 000	2 929 000	2 929 000	2 197 674,—	2 197 674,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	34 652 000	53 387 000	30 043 000	34 441 000	29 348 227,60	32 114 481,63
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 1	40 991 000 *(2 866 000)*	59 726 000 *(2 866 000)*	32 972 000 *(5 030 000)*	37 370 000 *(5 030 000)*	31 545 901,60 *(1 375 000,—)*	34 312 155,63 *(1 375 000,—)*
	CAPITOLO B3-4 2						
B3-4 2 0	***Sovvenzioni alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro*** Stanziamenti non dissociati	10 585 000	10 585 000	8 770 000	8 770 000	6 800 000,—	6 800 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 1 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

Articolo Voce | Commento

B3-4 1 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 811 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	36 657 000	8 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	3 657 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	20 420 972	4 300 000	5 000 000	3 000 000	3 500 000	4 620 972
Stanziamenti 1991	10 507 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	507 000
Stanziamenti 1992	2 811 000		1 000 000	1 000 000	500 000	311 000
Totale	70 395 972	16 300 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	9 095 972

B3-4 1 3 *Nuovo articolo*

Articolo destinato a finanziare una serie di studi nel settore degli alloggi, la realizzazione di progetti pilota nonché l'assistenza a grandi organizzazioni europee operanti nel settore.

B3-4 2 0 Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1).

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15).

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro rientra nell'ambito del programma d'azione in materia di ambiente, che la prevede espressamente, e nel programma di azione sociale.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 2 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	10 585 000	10 585 000	8 770 000	8 770 000	6 800 000,—	6 800 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 2	10 585 000	10 585 000	8 770 000	8 770 000	6 800 000,—	6 800 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 2 — FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B3-4 2 0 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni per la Fondazione, compresi la creazione di quattro nuovi posti (1 B 5 e 3 C 5) nonché la rivalorizzazione dei posti esistenti (4 A 5 in A 4, 2 LA 5 in LA 4, 2 A 6 in A 5, 3 A 7 in A 6, 2 C 3 in C 2 e 1 D 2 in D 1) al fine di soddisfare i requisiti del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 che modifica le disposizioni della Fondazione in materia di personale come richiesto dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

Le entrate e spese previsionali per l'esercizio sono le seguenti:

Entrate:

— capitolo 1 «Sovvenzione della Comunità economica europea»		10 585 000
— capitolo 2 «Entrate varie»		200 000
	Totale	10 785 000

Spese:

— capitolo 1 «Personale»		4 150 000
— capitolo 2 «Spese amministrative»		2 525 000
— capitolo 3 «Spese operative — Miglioramento delle condizioni di vita»		1 645 000
— capitolo 4 «Spese operative — Miglioramento delle condizioni di lavoro»		2 465 000
	Totale	10 785 000

Effettivi autorizzati

Categoria	Numero	
	1991	1992
A	15	15
LA	9	9
B	9	10
C	19	22
D	7	7
Agenti locali	—	—

Tale stanziamento comprende un importo di 1 585 000 ECU destinato a coprire le spese derivanti dal necessario ampliamento degli edifici della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

In considerazione della crescente importanza della dimensione sociale del mercato interno e del ruolo riconosciuto della Fondazione nel fornire la consulenza e le informazioni necessarie, tale aumento è d'importanza fondamentale per mantenere l'elevato livello di efficienza che, con il sostegno di entrambe le parti dell'industria, la Fondazione ha raggiunto nell'impiego delle sue risorse per un importante programma di lavoro e nel far fronte alle domande in rapida crescita delle istituzioni comunitarie e delle parti sociali.

Il finanziamento supplementare destinato a completare l'ampliamento degli edifici della Fondazione in fase di costruzione ha carattere eccezionale. Le modifiche dell'organigramma sono volte fra l'altro a far fronte alle esigenze del controllo finanziario nella Fondazione, per quanto concerne le lingue greca e italiana, attualmente soddisfatte da agenti temporanei, e ad adeguare l'organigramma ai nuovi regolamenti della Fondazione in materia di personale.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B3-4 3						
B3-4 3 0	***Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini***						
B3-4 3 0 0	Misure di lotta contro il cancro						
	Stanziamenti dissociati	11 500 000	14 000 000	8 631 000	6 631 000	7 618 886,35	4 020 819,88
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(2 024 000)*	*(2 024 000)*	*(2 369 000)*	*(2 369 000)*	*(1 375 000,—)*	*(1 375 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	
B3-4 3 0 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 6 0 0, ammonta a 13 524 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 16 024 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 11 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 9 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 2. Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985. Conclusioni del Consiglio europeo del 2 e 3 dicembre 1985. Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1986. Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 luglio 1986, concernente un programma di azioni delle Comunità europee contro il cancro (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19). Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1988, sul rinnovo periodico di «settimane europee» contro il cancro. Conclusioni del Consiglio europeo, del 5 e 6 dicembre 1988, sul varo di una campagna d'informazione concertata di lunga durata in tutti gli Stati membri sulla prevenzione, diagnosi precoce e cura del cancro. Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 aprile 1989, in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco (GU n. C 124 del 19. 5. 1989, pag. 5), modificata il 19 aprile 1990 (GU n. C 116 dell'11. 5. 1990, pag. 7) e il 17 maggio 1991 (GU n. C 167 del 27. 6. 1991, pag. 3). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 luglio 1989, relativa al divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico (GU n. C 189 del 26. 7. 1989, pag. 1). Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 1). Decisione 90/238/Euratom, CECA, CEE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1990, che adotta un piano d'azione 1990-1994 nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro» (GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31). Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette (GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 36). Stanziamento destinato a coprire le spese per studi e il costo delle azioni d'informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di formazione del personale sanitario in materia di prevenzione del cancro. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 11 500 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 041 000	2 631 000	1 410 000			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 631 000	4 000 000	4 631 000			
Stanziamenti 1992	11 500 000		6 959 000	3 541 000		
Totale	24 172 000	6 631 000	14 000 000	3 541 000		

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 1	Misure di lotta contro l'AIDS e altre malattie trasmissibili Stanziamenti non dissociati	2 629 000	2 629 000	1 629 000	1 629 000	849 459,60	849 459,60
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(371 000)*	*(371 000)*	*(371 000)*	*(371 000)*	*(250 000,—)*	*(250 000,—)*
B3-4 3 0 3	Misure di lotta contro l'abuso di alcool Stanziamenti non dissociati	972 000	972 000	729 000	729 000	717 864,70	717 864,70
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(368 000)*	*(368 000)*	*(371 000)*	*(371 000)*	*(245 000,—)*	*(245 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	***(seguito)***
B3-4 3 0 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 6 0 1, ammonta a 3 milioni di ECU (1991: 2 milioni di ECU). Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 13 settembre 1984, «Cooperazione sul piano comunitario in materia di problemi legati alla salute» [COM (84) 502 def.]. Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio del 29 maggio 1989, concernente la sindrome immunodeficitaria acquisita (AIDS) (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 21). Comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 1987 sulla lotta contro l'AIDS [COM (87) 63 def.]. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 maggio 1987, concernente l'AIDS (GU n. C 178 del 7. 7. 1987, pag. 1). Decisione 87/551/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1987, che adotta un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991) (GU n. L 334 del 24. 11. 1987, pag. 20). Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1988, relative all'AIDS (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 8). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 1988, in materia di AIDS (GU n. C 28 del 3. 2. 1989, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 1988, in materia di AIDS e luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3. 2. 1989, pag. 2). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, sulla prevenzione dell'AIDS nei tossicodipendenti per via parenterale (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 3). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, concernente la sensibilizzazione del personale sanitario (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 6). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, relative al miglioramento del sistema generale di raccolta di dati epidemiologici, compresa l'applicazione della nuova definizione dell'AIDS (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 7). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, concernenti le future attività di prevenzione e di controllo dell'AIDS a livello comunitario (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 8). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 dicembre 1989, relativa alla lotta contro l'AIDS (GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 3). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1990, sull'assistenza medica e psicosociale in relazione all'epidemia di AIDS (doc. 7264/90 SAN 45). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, concernenti l'AIDS (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 21). Decisione 91/317/CEE del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, riguardante l'adozione di un piano d'azione 1991-1993 nel quadro del programma «l'Europa contro l'AIDS» (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 26). Stanziamento destinato a coprire le spese per studi, le spese per l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la formazione del personale sanitario in materia di prevenzione dell'AIDS. Esso copre altresì le sovvenzioni e le spese per le riunioni.
B3-4 3 0 3	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 6 0 3, ammonta a 1 340 000 ECU (1991: 1 100 000 ECU). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcool (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 3). Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni e le spese per studi, riunioni ed azioni d'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e formazione del personale sanitario in materia di prevenzione dell'alcolismo.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 0	*(seguito)*						
B3-4 3 0 4	Protezione sanitaria dei cittadini						
	Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	731 000	731 000	857 111,56	857 111,56
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(200 000)*	*(200 000)*	*(429 000)*	*(429 000)*	*(269 000,—)*	*(269 000,—)*
	Totale dell'articolo B3-4 3 0	16 601 000 *(2 963 000)*	19 101 000 *(2 963 000)*	11 720 000 *(3 540 000)*	9 720 000 *(3 540 000)*	10 043 322,21 *(2 139 000,—)*	6 445 255,74 *(2 139 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 0	***(seguito)***
B3-4 3 0 4	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-3 6 0 4, ammonta a 1 700 000 ECU (1991: 1 160 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 117 e 118. Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, concernente un programma di azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1). Direttiva 77/312/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo (GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 10). Risoluzione del Consiglio del 13 dicembre 1977. Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22. 7. 1978, pag. 17). Risoluzione del Consiglio del 16 novembre 1978. Scambio di lettere 82/725/CECA, CEE, Euratom tra le Comunità europee e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che fissa le modalità di cooperazione tra queste due organizzazioni (GU n. L 300 del 28. 10. 1982, pag. 20). Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 13 settembre 1984, «Cooperazione sul piano comunitario in materia di problemi legati alla sanità» [COM (84) 502 def.]. Decisione dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 3 e 4 maggio 1985, che adotta un certo numero di azioni nel campo della sanità pubblica. Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, concernente un programma d'azione della Comunità nel campo della tossicologia ai fini della protezione sanitaria (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986, relativa all'adozione di un libretto sanitario europeo d'urgenza (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 4). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 1986, relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi mediante massima riduzione dell'esposizione all'alluminio (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 16). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, il 23 novembre 1988, sull'educazione alla salute nelle scuole (GU n. C 3 del 5. 1. 1989, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria su nutrizione e salute (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria per la lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 4). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa al miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 6). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, in merito alle malattie cardiovascolari nella Comunità (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 19). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relative alla salubrità degli alimenti, delle bevande e delle acque destinate al consumo umano (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 19). Dichiarazione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, relativa alla lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive (GU n. C 170 del 29. 6. 1991, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 novembre 1991, relativa alle scelte fondamentali nel settore della politica sanitaria (GU n. C 304 del 23. 11. 1991, pag. 5). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 novembre 1991, sulla salute e l'ambiente (GU n. C 304 del 23. 11. 1991, pag. 6). Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni e le spese di studi e riunioni, nonché il costo delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico e della formazione di personale sanitario.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 1	***Sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro***						
B3-4 3 1 0	Protezione sanitaria, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese sovvenzioni all'Ufficio internazionale del lavoro						
	Stanziamenti non dissociati	4 372 000	4 372 000	5 036 000 (1)	5 036 000 (1)	3 528 926,49	3 528 926,49
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 200 000)*	*(1 200 000)*	*(1 464 000)*	*(1 464 000)*	*(1 423 000,—)*	*(1 423 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 1	
B3-4 3 1 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 6 1, ammonta a 5 572 000 ECU (1991: 6 500 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 118 A e 118 B. Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta Autorità della CECA ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro. Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12). Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 12). Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE (GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74). Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1). Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 12). Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25), modificata dalla direttiva 91/382/CEE (GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 16). Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28) (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE). Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute nel luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1). Comunicazione della Commissione sul suo programma nel campo della sicurezza, dell'igiene e della sanità sul luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3). Decisione 88/383/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1988, che prevede il miglioramento dell'informazione nel settore della sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro (GU n. L 183 del 14. 7. 1988, pag. 34). Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 44). Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1). Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9). Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1). Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13). Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18). Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18). Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 9).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 1	***(seguito)***						
B3-4 3 1 0	*(seguito)*						
B3-4 3 1 1	Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 1	***(seguito)***
B3-4 3 1 0	*(seguito)*
	Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, concernente le prescrizioni minime di salute e di sicurezza relative al lavoro su unità videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 14).
	Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva specifica ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il ... 1990, riguardante le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU n. C 183 del 24. 7. 1990, pag. 6), modificata il 28 febbraio 1991 (GU n. C 74 del 20. 3. 1991, pag. 11).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1990, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da adottare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. C 213 del 28. 8. 1990, pag. 2), modificata il 9 aprile 1991 (GU n. C 112 del 27. 4. 1991, pag. 4).
	Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 1990, sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 (GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 167), in particolare i punti da 78 a 81 e 83.
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 novembre 1990, concernente la protezione operazionale dei lavoratori esterni esposti alle radiazioni ionizzanti durante il loro intervento negli impianti che utilizzano queste radiazioni (GU n. C 321 del 21. 12. 1990, pag. 2).
	Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1990, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (GU n. C 32 del 7. 2. 1991, pag. 7).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1990, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi della direttiva 89/391/CEE) (GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 46), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 279 del 26. 10. 1991, pag. 13).
	Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 19).
	Decisione 91/388/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa a un programma di azioni per l'anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1992) (GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 77).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 dicembre 1991, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 21).
	Proposta modificata di direttiva del Consiglio il 20 dicembre 1991, recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e del trasporto in condizione di sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta verso il luogo di lavoro (GU n. C 15 del 21. 1. 1992, pag. 18).
	Stanziamento destinato a coprire la sovvenzione versata al Centro internazionale d'informazione dell'Ufficio internazionale del lavoro.
	Esso copre inoltre le sovvenzioni e le spese di studi e riunioni, nonché il costo delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico e la formazione di personale sanitario.
	Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a sostegno degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).
	Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 193 966 ECU.
B3-4 3 1 1	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 settembre 1991, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU n. C 271, del 16. 10. 1991, pag. 3).

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 3 1	*(seguito)*						
B3-4 3 1 2	Soccorsi alle vittime dei sinistri del settore carbosiderurgico e aiuti agli orfani Stanziamenti non dissociati	400 000	400 000	400 000	400 000	208 000,—	208 000,—
	Totale dell'articolo B3-4 3 1	4 772 000 *(1 200 000)*	4 772 000 *(1 200 000)*	5 436 000 *(1 464 000)*	5 436 000 *(1 464 000)*	3 736 926,49 *(1 423 000,—)*	3 736 926,49 *(1 423 000,—)*
B3-4 3 2	***Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro*** Stanziamenti non dissociati	7 700 000	7 700 000	p.m.	p.m.		
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(0,—)*	*(0,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	17 573 000	17 573 000	8 525 000	8 525 000	6 161 362,35	6 161 362,35
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	11 500 000	14 000 000	8 631 000	6 631 000	7 618 886,35	4 020 819,88
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 3	29 073 000 *(4 163 000)*	31 573 000 *(4 163 000)*	17 156 000 *(5 004 000)*	15 156 000 *(5 004 000)*	13 780 248,70 *(3 562 000,—)*	10 182 182,23 *(3 562 000,—)*
	CAPITOLO B3-4 4						
B3-4 4 0	***Misure di lotta contro l'abuso di droghe*** Stanziamenti non dissociati	5 973 000	5 973 000	5 418 000	5 418 000	3 338 815,25	3 338 815,25
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(500 000)*	*(500 000)*	*(582 000)*	*(582 000)*	*(390 000,—)*	*(390 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 3 — SANITÀ *(seguito)*

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE

Articolo Voce	Commento
B3-4 3 1	*(seguito)*
B3-4 3 1 2	Decisione dell'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in seguito alla catastrofe di Marcinelle del 1953. Soccorso una tantum, versato alle vedove, agli orfani e agli ascendenti delle vittime di incidenti collettivi del settore minerario e siderurgico. *Aiuto per la formazione scolastica degli orfani* Borse di studio accordate dalla Fondazione Paul Finet, istituita dall'Alta Autorità nel 1965, a orfani di minatori e di lavoratori del settore siderurgico deceduti a seguito di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale.
B3-4 3 2	*Ex voce A-3 0 5 4* All'articolo B8-3 6 2 è iscritto un «p.m.» (1991: p.m.). Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul posto di lavoro (GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 17 maggio 1991, recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione concernente una decisione del Consiglio relativa a un programma di azioni per l'Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1992) (GU n. C 158 del 17. 6. 1991, pag. 342). Decisione 91/388/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa a un programma di azioni per l'anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1992) (GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 77). Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione delle azioni che derivano da detta proposta e, in particolare, alla creazione delle strutture nazionali necessarie alla realizzazione del progetto.
B3-4 4 0	*Ex voci B3-1 0 0 6 e B3-4 3 0 2* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-3 7 0, ammonta a 6 473 000 ECU (1991: 6 milioni di ECU). *Misure di lotta contro l'abuso di droghe* Conclusioni del Consiglio europeo, del 28 e 29 giugno 1985, sulla necessità della messa in opera di un programma di lotta contro l'abuso di droghe. Conclusioni del Consiglio europeo, del 26 e 27 giugno 1986, sulla necessità della messa in atto di un programma di lotta contro l'abuso di droga.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 4 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 4 0	*(seguito)* Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, concernente una rete europea di dati sanitari per quanto riguarda l'abuso di droga (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 1989, concernenti l'affidabilità degli esami delle secrezioni fisiologiche per scoprire l'uso di droghe illecite (GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 2). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1989, concernenti l'attuazione di azioni coordinate di prevenzione delle tossicomanie e di assunzione a carico dei tossicomani (GU n. C 31 del 9. 2. 1990, pag. 1). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, concernenti la riduzione della domanda di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope (GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 20). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1990, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU n. C 21 del 29. 1. 1991, pag. 17). Conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, sul seguito delle azioni relative alla riduzione della domanda di droga (GU n. C 170 del 29. 6. 1991, pag. 2). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 novembre 1991, sul trattamento ed il reinserimento dei tossicodipendenti soggetti a provvedimenti penali (GU n. C 304 del 23. 11. 1991, pag. 7). Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del ..., concernente un programma d'azioni comunitarie biennale di lotta contro la droga [COM (...) ...]. Stanziamento destinato a coprire le sovvenzioni, le spese di studi, e riunioni e il costo delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico e della formazione di personale sanitario specializzato nelle prevenzione della tossicomania. Esso copre inoltre l'informazione a favore dei giovani per prevenire la tossicodipendenza. Articolo destinato a consentire un maggiore coordinamento delle diverse azioni e dei diversi programmi scientifici e tecnici nei settori seguenti: economia, ricerca medica, agricola, chimica e biologica, tecniche di osservazione e d'informazione. È altresì imputata all'articolo l'istituzione di un servizio di coordinamento europeo per la lotta contro la criminalità organizzata direttamente o indirettamente associata alla produzione e al traffico di droga; tale servizio dovrebbe essere insediato in seno alla Direzione generale della Commissione per il mercato interno e gli affari industriali. I compiti di detto servizio sarebbero i seguenti: a) analisi e studio del fenomeno della grande criminalità su base europea, in particolare in termini di economia, movimento di beni, capitali e persone; b) coordinamento e istituzione di una rete di contatti per ciascuno Stato membro grazie a contatti regolari con la polizia e le autorità giudiziarie degli Stati interessati e lo scambio di dati; c) richiesta, promozione e preparazione di tabelle comparative che consentano di definire una strategia preventiva segnatamente nei settori di cui alla lettera a); d) elaborazione di proposte in vista dell'introduzione e della definizione del concetto di reato comunitario. Le varie difficoltà in cui si imbattono gli organismi responsabili della lotta contro la droga sono rese ancora più ardue dalla mancanza di informazioni e di dati precisi — statistici e di altro genere — in materia, come pure dalla mancanza di un coordinamento tra i vari organismi che raccolgono tali dati. Un'altra carenza è data altresì dalla loro mancata diffusione. Occorre pertanto creare un organismo europeo atto a fissare, raccogliere e coordinare tutti i dati e le informazioni che possano servire alla lotta contro la droga. Questo organismo, questo ufficio europeo d'informazione, deve essere dotato altresì dei mezzi per la diffusione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni che avrà centralizzato, al fine di offrire uno strumento a tutti gli organismi e alle persone che si occupano della lotta contro la droga. Esso costituisce una parte dei mezzi finanziari che consentono l'attuazione della politica comunitaria di lotta contro la droga. A questo titolo, concorre alle azioni che risultano da tale politica unitamente agli stanziamenti iscritti agli altri articoli del capitolo B2-4 4 e all'articolo B7-5 0 8. *Repressione del traffico di stupefacenti* Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 56).

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 4 0	*(seguito)*						
B3-4 4 1	***Osservatorio europeo delle droghe ed azioni preparatorie***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 4 0	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intense a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1). Conclusioni del Consiglio europeo, del 14 e 15 dicembre 1990, riguardanti il piano europeo di lotta contro la droga. Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione della regolamentazione comunitaria sul commercio dei precursori (sostanze che servono per fabbricare la droga) in particolare per quanto riguarda la cooperazione amministrativa per la ricerca delle operazioni regolari, nonché per la raccolta e la gestione dei dati specifici in materia. Esso copre inoltre le spese relative al potenziamento dei controlli antidroga alle frontiere esterne della Comunità, conformemente al mandato del Consiglio europeo. Esso permette, infine, di mantenere gli impegni internazionali della Comunità nei settori menzionati (comprese le relazioni con diversi organismi specializzati). Esso costituisce una parte dei mezzi finanziari che consentono l'attuazione della politica comunitaria di lotta contro la droga. A questo titolo, concorre alle azioni che risultano da tale politica unitamente agli stanziamenti iscritti agli altri articoli del capitolo B2-4 4 e all'articolo B7-5 0 8.
B3-4 4 1	*Nuovo articolo* Conclusioni del Consiglio europeo, del 14 e 15 dicembre 1990, riguardanti il piano europeo di lotta contro la droga. Articolo destinato a coprire spese di studio, di know-how, di pubblicazioni e di informazione, nonché alcuni progetti preparatori per l'attuazione dell'Osservatorio europeo delle droghe, il cui principio della creazione è stato deciso dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 1990. Esso è destinato altresì a coprire spese per prestazioni di servizi ed alcuni contratti con imprese comunitarie soprattutto in vista dell'attuazione della rete di centri di raccolta, trattamento e diffusione di informazione sulle droghe, destinato a costituire parte integrante dell'Osservatorio europeo delle droghe.

COMMISSIONE

Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B3-4 4 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	5 973 000	5 973 000	5 418 000	5 418 000	3 338 815,25	3 338 815,25
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B3-4 4	5 973 000 *(500 000)*	5 973 000 *(500 000)*	5 418 000 *(582 000)*	5 418 000 *(582 000)*	3 338 815,25 *(390 000,—)*	3 338 815,25 *(390 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	93 533 000	93 533 000	54 838 000	54 838 000	35 974 464,20	35 974 464,20
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	46 152 000	67 387 000	38 674 000	41 072 000	36 967 113,95	36 135 301,51
	Totale del titolo B3-4	**139 685 000** *(9 995 000)*	**160 920 000** *(9 995 000)*	**93 512 000** *(15 730 000)*	**95 910 000** *(15 730 000)*	**72 941 578,15** *(7 325 000,—)*	**72 109 765,71** *(7 325 000,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	352 488 000	352 488 000	249 532 000	249 532 000	177 322 775,80	177 322 775,80
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	149 825 000	153 798 000	117 122 000	104 320 000	89 640 243,04	79 389 688,07
	Totale della sottosezione B3	**502 313 000** *(16 909 000)*	**506 286 000** *(16 909 000)*	**366 654 000** *(22 910 000)*	**353 852 000** *(22 910 000)*	**266 963 018,84** *(14 205 000,—)*	**256 712 463,87** *(14 205 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B3
(Azioni sociali)

CAPITOLO B3-4 4 — DROGHE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B3-4 4 1	*(seguito)* Esso costituisce una parte dei mezzi finanziari che consentono l'attuazione della politica comunitaria di lotta contro la droga. A questo titolo, concorre alle azioni che risultano da tale politica unitamente agli stanziamenti iscritti agli altri articoli del capitolo B2-4 4 e all'articolo B7-5 0 8.

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B4

ENERGIA, CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E AMBIENTE

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1	**ENERGIA**						
B4-1 0	POLITICA ENERGETICA	181 315 000	140 970 000	150 730 000	113 530 000	63 060 318,—	110 334 345,47
	Totale del titolo B4-1	**181 315 000**	**140 970 000**	**150 730 000**	**113 530 000**	**63 060 318,—**	**110 334 345,47**
B4-2	**CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM**						
B4-2 0	CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM	9 166 000	6 016 000	6 927 000	6 927 000	427 307,05	427 307,05
	Totale del titolo B4-2	**9 166 000**	**6 016 000**	**6 927 000**	**6 927 000**	**427 307,05**	**427 307,05**
B4-3	**AMBIENTE**						
B4-3 0	AZIONI PER L'AMBIENTE	31 600 000	47 504 000	57 477 000	42 352 000	31 669 286,65	21 607 998,04
B4-3 1	AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE	1	1 350 001	6 000 000	9 500 000	2 715 113,45	2 390 416,50
B4-3 2	STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE	72 500 000	22 700 000	30 000 000	15 000 000		
B4-3 3	PROTEZIONE CIVILE E AIUTO ALLE VITTIME DI CATASTROFI	2 040 000	2 040 000	1 085 000	1 085 000	431 669,—	431 669,—
B4-3 4	AIUTI URGENTI	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 100 000,—	7 100 000,—
	Totale del titolo B4-3	**111 140 001**	**78 594 001**	**99 562 000**	**72 937 000**	**41 916 069,10**	**31 530 083,54**
	Totale della sottozione B4	**301 621 001**	**225 580 001**	**257 219 000**	**193 394 000**	**105 403 694,15**	**142 291 736,06**

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-1

ENERGIA

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-1 0						
B4-1 0 0	***Azioni nel settore delle nuove tecnologie energetiche***						
B4-1 0 0 0	Thermie (tecnologie europee per il controllo dell'energia)						
	Stanziamenti dissociati	161 460 000	70 515 000	130 855 000 (1)	10 355 000 (2)	44 999 540,—	0,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(4 645 000)*	*(4 645 000)*	*(4 645 000)*	*(4 645 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 10 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-1

ENERGIA

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 0	
B4-1 0 0 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-4 1 0 0, ammonta a 166 105 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 75 160 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 135 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 15 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 3640/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29). Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2008/90 del Consiglio, del 29 giugno 1990, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 1). Decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) (GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10). Il programma Thermie (Tecnologie europee per il controllo dell'energia) ha lo scopo di contribuire non solo al conseguimento degli obiettivi energetici ma anche a raggiungere altri grandi scopi di particolare interesse per la Comunità: miglioramento della coesione economica e sociale, potenziamento della base tecnologica dell'industria, conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente. Nel programma sono previste due grandi linee d'azione. La prima è la promozione di progetti di innovazione e di diffusione, attraverso un sostegno finanziario concesso per la loro attuazione. La seconda consta di una serie di attività di consolidamento per garantire la diffusione dei risultati e per agevolare l'utilizzazione dei progetti andati a buon fine. Il programma concerne i seguenti settori: — utilizzazione razionale dell'energia, — fonti di energia non esauribili, — carbone e altri combustibili solidi, — idrocarburi. La partecipazione finanziaria della Comunità, limitata ad un massimo del 40 % del costo ammissibile del progetto, consentirà l'esecuzione di progetti che, ricorrendo a tecniche, processi o prodotti di carattere innovativo oppure a nuove applicazioni di tecniche note, si collocano da un lato a valle della fase della ricerca per la loro dimensione industriale e per l'esigenza di prospettive di redditività economica e, dall'altro, a monte della fase d'investimento per il rischio intrinseco ancora troppo elevato per gli imprenditori. Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dal sostegno finanziario ad imprese o organismi della Comunità per l'esecuzione di progetti relativi al programma Thermie. Esso copre anche le spese per nuove azioni nel settore dell'utilizzazione razionale dell'energia e per la consulenza e l'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese («autobus dell'energia»), nonché il prefinanziamento di 5 milioni di ECU (stanziamenti d'impegno) nel 1992 di interventi nel campo dell'energia previsti nella decisione 91/315/CEE.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-100	*(seguito)*						
B4-1000	*(seguito)*						
B4-1001	Sostegno finanziario allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	17 000 000	p.m.	26 000 000	1 853 220,—	34 455 960,20
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(—)*	*(—)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(435 360,—)*	*(435 360,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-1 0 0 *(seguito)*

B4-1 0 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 161 460 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	44 999 540	5 200 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 799 540
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	130 855 000 (1)	5 155 000	39 000 000	15 000 000	15 000 000	56 700 000
Stanziamenti 1992	161 460 000		21 515 000	27 500 000	30 500 000	81 945 000
Totale	337 314 540	10 355 000 (2)	70 515 000	52 500 000	55 500 000	148 444 540

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 10 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

B4-1 0 0 1 Alla voce B8-4 1 0 1 è iscritto un «—» (1991, importo globale: «p.m.» in impegno, 26 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25).

Il programma si prefigge di sostenere le imprese promotrici, attraverso la concessione di contributi finanziari rimborsabili in caso di sfruttamento commerciale dei risultati, allo scopo di sviluppare nuove tecniche nelle attività di sfruttamento, esplorazione, immagazzinamento e trasporto degli idrocarburi. Per i progetti approvati, il programma prevede un intervento comunitario non superiore al 40 %.

Stanziamento destinato a promuovere le attività di sviluppo tecnologico direttamente collegate con l'esplorazione, lo sfruttamento, l'immagazzinamento o il trasporto degli idrocarburi.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-100	*(seguito)*						
B4-1001	*(seguito)*						
B4-1002	Sostegno finanziario per la promozione dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	40 000 000	p.m.	62 500 000	4 657 132,—	67 627 156,13
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(—)*	*(—)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(3 467 447,75)*	*(3 467 447,75)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-100 *(seguito)*

B4-1001 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	54 143 297	26 000 000	17 000 000	8 000 000	3 143 297	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	54 143 297	26 000 000	17 000 000	8 000 000	3 143 297	

B4-1002 Alla voce B8-4102 è iscritto un «—» (1991, importo globale: «p.m.» in impegno, 62 500 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento (CEE) n. 3640/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29).

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dal sostegno finanziario ad imprese od organismi comunitari per la realizzazione di progetti dimostrativi e alla conclusione dei loro risultati nel settore:

— della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi;

— delle nuove tecnologie di combustione dei combustibili solidi, dell'utilizzazione industriale dei residui di combustibili solidi nonché delle nuove tecniche d'uso dell'elettricità e delle trasmissioni, distribuzione e deposito del calore;

— delle fonti energetiche nuove e rinnovabili con particolare riguardo all'energia geotermica, l'energia solare, l'energia eolica, l'energia idroelettrica, nonché la biomassa e la valorizzazione energetica dei rifiuti. In questi settori è opportuno annoverare anche i progetti di produzione di energia mediante fermentazione di concime nelle tenute agricole, sia in associazione che in cooperazione, che permettano di apportare un contributo alla soluzione dei problemi ambientali derivanti da un'eccessiva discarica di concime.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-100	*(seguito)*						
B4-1002	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-100	161 460 000 *(4 645 000)*	127 515 000 *(4 645 000)*	130 855 000 *(4 645 000)*	98 855 000 *(4 645 000)*	51 509 892,— *(3 902 807,75)*	102 083 116,33 *(3 902 807,75)*
B4-102	***Azioni nel settore del trasporto delle materie radioattive***						
	Stanziamenti non dissociati	250 000	250 000	470 000	470 000	449 900,—	449 900,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(30 000)*	*(30 000)*	*(30 000)*	*(30 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*
B4-103	***Azioni destinate a migliorare il bilancio energetico della Comunità***						
B4-1030	Altener (fonti di energia nuove e rinnovabili)						
	Stanziamenti dissociati	1 200 000	1 300 000	1 500 000	1 000 000	609 853,—	470 653,90
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(360 000)*	*(360 000)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(182 024,—)*	*(182 024,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 0	*(seguito)*
B4-1 0 0 2	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	176 075 764	62 500 000	40 000 000	40 000 000	25 000 000	8 575 764
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	176 075 764	62 500 000	40 000 000	40 000 000	25 000 000	8 575 764

B4-1 0 2	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-4 1 2, ammonta a 280 000 ECU (1991: 500 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75 (che stabilisce norme comuni applicabili ai trasporti internazionali). Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare il capo III (protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione esposti alle radiazioni ionizzanti). Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU n. C 185 del 14. 8. 1975, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle azioni svolte sulla base di contratti di studio e di indagini concernenti gli imballaggi per il trasporto, la valutazione delle conseguenze di un incidente di criticità durante le operazioni di deposito e di trasporto delle materie radioattive, il problema della contaminazione degli imballaggi e il ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi nazionali nel settore dei trasporti di materie radioattive.
B4-1 0 3	
B4-1 0 3 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-4 1 3 0, ammonta a 1 560 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 1 660 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 1 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 1 milione di ECU in stanziamenti di pagamento). Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 23 gennaio 1986, «Orientamento comunitario di sviluppo delle fonti nuove e rinnovabili di energia» [COM (86) 12 def.]. Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 3	*(seguito)*						
B4-1 0 3 0	*(seguito)*						
B4-1 0 3 1	Save (promozione dell'efficienza energetica)						
	Stanziamenti dissociati	5 000 000	2 200 000	5 000 000	2 800 000	104 650,—	2 452,38
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(—)*	*(—)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(55 000,—)*	*(55 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 3	*(seguito)*
B4-1 0 3 0	*(seguito)*

Risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1986, concernente un orientamento comunitario di sviluppo delle fonti nuove e rinnovabili di energia (GU n. C 316 del 9. 12. 1986, pag. 1).

Raccomandazione 88/349/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, riguardante lo sviluppo dello sfruttamento delle energie rinnovabili nella Comunità (GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 46).

Raccomandazione 88/611/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1988, sulla promozione della collaborazione fra le imprese di servizio pubblico e gli autoproduttori di energia elettrica (GU n. L 335 del 7. 12. 1988, pag. 29).

Il programma Altener (Alternative energy) comprende tre parti: l'eliminazione degli ostacoli alla commercializzazione delle fonti di energie nuove e rinnovabili con provvedimenti di carattere regolamentare ed amministrativo, il rafforzamento della competitività delle fonti di energie nuove e rinnovabili mediante azioni specifiche di sostegno e il miglioramento degli scambi di informazioni mediante la creazione di una rete adeguata.

Stanziamento destinato a sostenere questi tre tipi di azioni relative a tutte le energie nuove e rinnovabili, in particolare l'energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica, la biomassa e la valorizzazione energetica dei rifiuti. Le azioni non mirano allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie nuove.

Esso copre altresì:

— le spese relative agli studi preparatori per le azioni a carattere regolamentare ed amministrativo,

— le spese di partecipazione alle azioni di rafforzamento della competitività delle fonti di energie nuove e rinnovabili (formazione, centri di prova e di selezione, azioni pilota, standardizzazione),

— le spese di preparazione di pubblicazioni e di organizzazione di riunioni, di creazione di basi di dati, di software e di altri strumenti informatici destinati a migliorare la circolazione dell'informazione,

— le spese relative alla cooperazione con i paesi terzi.

È altresì imputato alla voce il finanziamento di progetti pilota sull'impiego di biocarburanti.

Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).

Detti lavori del centro comune di ricerca sono valutati 2 828 571 ECU.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 025 099	700 000	300 000	25 099		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 500 000	300 000	900 000	300 000		
Stanziamenti 1992	1 200 000		100 000	800 000	300 000	
Totale	3 725 099	1 000 000	1 300 000	1 125 099	300 000	

B4-1 0 3 1 *Ex voce B4-1 0 3 1 ed ex articolo B4-1 0 6*

Alla voce B8-4 1 3 1 è iscritto un « — » (1991, importo globale: 5 milioni di ECU in stanziamenti di impegno, 2 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Decisione 91/565/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1991, sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma Save) (GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-103	*(seguito)*						
B4-1031	*(seguito)*						
B4-1032	Studi nel settore energetico e osservazione dei mercati						
	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	2 000 000 (1)	2 000 000 (1)	1 374 958,—	1 374 958,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(0,—)*	*(0,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-40.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-1 0 3 *(seguito)*

B4-1 0 3 1 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad azioni miranti a ridurre la crescita della domanda energetica mediante un impiego più efficace dell'energia e a contribuire così all'attuazione dell'obiettivo di politica energetica fissato dal Consiglio, il 16 settembre 1986, e al controllo dei problemi di protezione dell'ambiente. Le azioni specifiche per un rafforzamento dell'efficacia energetica [programma Save (Specific actions for vigorous energy efficiency)] comprendono tre parti: azioni a carattere regolamentare ed amministrativo, azioni di sostegno agli Stati membri e azioni di rafforzamento delle reti di informazione.

Voce destinata a sostenere questi tre tipi di azione in tutti i settori dell'uso razionale dell'energia; le azioni non mirano allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie nuove.

Essa copre anche:

— le spese relative agli studi, alle analisi descrittive e all'assistenza tecnica per le azioni a carattere regolamentare ed amministrativo,

— le spese di partecipazione alle azioni di miglioramento dell'efficienza energetica (formazione, azioni pilota, normalizzazione, programma Pace, creazione di una rete di informazione),

— le spese per la preparazione di pubblicazioni e per l'organizzazione di riunioni, per la creazione di basi di dati, di software e di altri strumenti informatici destinati a migliorare la circolazione delle informazioni.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	102 198	102 198				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	2 697 802	1 200 000	802 198	300 000	
Stanziamenti 1992	5 000 000		1 000 000	2 000 000	2 000 000	
Totale	10 102 198	2 800 000	2 200 000	2 802 198	2 300 000	

B4-1 0 3 2 *Ex voci B4-1 0 3 2 e B4-1 0 5 0*

Alla voce B8-4 1 3 2 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 2 milioni di ECU).

Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1989, sull'effetto serra e la Comunità (GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 4).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, dell'8 febbraio 1990, «Energia e ambiente» [COM(89) 369 def.].

Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 16).

Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 30).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 3	*(seguito)*						
B4-1 0 3 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-1 0 3	8 200 000 *(360 000)*	5 500 000 *(360 000)*	8 500 000 *(p.m.)*	5 800 000 *(p.m.)*	2 089 461,— *(237 024,—)*	1 848 064,28 *(237 024,—)*
B4-1 0 4	***Programmazione energetica e misure di accompagnamento***						
B4-1 0 4 0	Programmazione energetica Stanziamenti dissociati	3 362 000	2 282 000	8 405 000 (1)	7 405 000	7 661 480,—	5 602 322,73
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(595 000)*	*(595 000)*	*(467 644,—)*	*(467 644,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 milione di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 3	*(seguito)*
B4-1 0 3 2	*(seguito)*
	Quest'azione ha per obiettivo di proseguire l'osservazione dei mercati dell'energia che comprendono le strutture, le tendenze, gli sviluppi e le previsioni relative all'offerta, alla domanda ed ai prezzi delle varie energie, con un accento particolare sulla necessità di proteggere l'ambiente, di valutare l'entità delle emissioni inquinanti ed individuare le possibili opzioni per ridurle. Stanziamento destinato a coprire: — le spese per condurre azioni ed inchieste, — le spese di organizzazione e di partecipazione a seminari e a «workshops», — le spese di studi e di ricerche intese a facilitare: — la determinazione della situazione e delle prospettive del mercato energetico, — l'elaborazione di proposte della Commissione nel settore della politica energetica in generale.
B4-1 0 4	
B4-1 0 4 0	Alla voce B8-4 1 4 0 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 9 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 8 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Decisione del Consiglio del 30 ottobre 1978. Conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 1979. Comunicazione della Commissione del 7 marzo 1980. Comunicazione della Commissione del 2 ottobre 1981. Comunicazione della Commissione del 10 giugno 1982. Raccomandazione del Consiglio del 15 giugno 1982. Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 1982. Raccomandazione 82/604/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, concernente l'incentivazione degli investimenti nel settore dell'utilizzazione razionale dell'energia (GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 9). Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1). Questa azione si prefigge: — di promuovere la programmazione energetica destinata specificamente ad alcune regioni e città della Comunità; — di migliorare l'uso e lo sfruttamento delle risorse energetiche in ambiente rurale; — di incentivare l'assistenza tecnica, la formazione, le analisi, le sovvenzioni e la diffusione delle conoscenze. Stanziamento destinato a coprire: — l'esecuzione dei lavori e delle indagini per stabilire i bilanci energetici e relative spese di gestione e di accompagnamento; — le spese per lo svolgimento di studi; — le spese di organizzazione e di partecipazione alla formazione di pianificatori nel campo dell'energia; — le spese di assistenza tecnica da parte della Commissione; — le spese di organizzazione di seminari o di conferenze; — la concessione di sovvenzioni ad organismi ed istituti che si occupano della realizzazione di progetti di pianificazione energetica.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-10 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-104	*(seguito)*						
B4-1040	*(seguito)*						
B4-1041	Scambi e trasferimenti di tecnologie con i paesi terzi nel settore dell'energia						
	Stanziamenti dissociati	8 043 000	5 423 000	2 500 000	1 000 000	1 349 585,—	350 942,13
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(20 000,—)*	*(20 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-1 0 4 *(seguito)*

B4-1 0 4 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 362 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	9 390 929	4 400 000	880 000	800 000	790 929	2 520 000
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 405 000 (1)	3 005 000	800 000	800 000	560 000	3 240 000
Stanziamenti 1992	3 362 000		602 000	1 000 000	1 000 000	760 000
Totale	21 157 929	7 405 000	2 282 000	2 600 000	2 350 929	6 520 000

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 milione di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

B4-1 0 4 1 Alla voce B8-4 1 4 1 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 2 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 1 milione di ECU in stanziamenti di pagamento).

Risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991, sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi e le organizzazioni extraeuropee (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 49).

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 ottobre, sulla collaborazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e i paesi terzi dell'Europa (GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 38).

L'obiettivo di tale azione riguarda la promozione di una programmazione energetica mirata, la fornitura di assistenza tecnica, formazione, analisi e sovvenzioni, una migliore diffusione delle tecnologie del settore energetico che sono state sperimentate nella Comunità, una maggiore informazione in materia e la promozione della cooperazione industriale nel settore dell'energia con i paesi terzi, compresi i paesi dell'Europa centrale e orientale, le Repubbliche sovietiche e i paesi in via di sviluppo.

Voce destinata a coprire le spese:

— di analisi tecnologiche settoriali per i principali settori di consumo al fine di disporre del miglior quadro possibile delle potenzialità dei risparmi di energia o di introduzione di energie rinnovabili, prima del trasferimento tecnologico vero e proprio;

— di organizzazione, in particolare di incontri tra industriali della Comunità e dei paesi terzi e di partecipazione a seminari di informazione;

— di finanziamento di studi di «fattibilità preliminare» per consentire agli industriali europei di realizzare azioni congiunte di diffusione tecnologica nei paesi terzi, azioni di studio del mercato, di valutazione degli ostacoli e di ricerca di partners, di creazione di joint venture, di promozione di progetti dimostrativi e di valutare le fonti di finanziamento;

— di sovvenzioni ad organismi ed istituzioni che operano scambi e transferimenti di tecnologie con i paesi terzi nel settore dell'energia;

— azioni di informazione e di formazione di tecnici e/o di ingegneri.

È previsto un progetto tecnologico di ampia portata volto a far sì che nel prossimo secolo il fabbisogno energetico dei paesi dell'Africa e dell'Europa sia in gran parte soddisfatto mediante ricorso all'energia solare.

È previsto il coinvolgimento di un «centro di eccellenza» (vedi voce B6-8 2 0 0).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 4	*(seguito)*						
B4-1 0 4 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-1 0 4	11 405 000 *(p.m.)*	7 705 000 *(p.m.)*	10 905 000 *(595 000)*	8 405 000 *(595 000)*	9 011 065,— *(487 644,—)*	5 953 264,86 *(487 644,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 4	*(seguito)*
B4-1 0 4 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 043 00 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 726 398	700 000		1 000 000	26 398	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 500 000	300 000		1 200 000	1 000 000	
Stanziamenti 1992	8 043 000		5 423 000	2 000 000	620 000	
Totale	12 269 398	1 000 000	5 423 000	4 200 000	1 646 398	

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 5	***Studi e azioni pilota nel settore dell'energia pulita***						
B4-1 0 5 1	Studi e azioni pilota nel settore dell'energia pulita Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B4-1 0 5	p.m.	p.m.				
B4-1 0 7	***Carta dell'energia***						
B4-1 0 7 0	Carta dell'energia Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 5	
B4-1 0 5 1	*Nuova voce* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

B4-1 0 7	
B4-1 0 7 0	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa per la Carta dell'energia.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-1 0 7	*(seguito)*						
B4-1 0 7 1	Carta dell'energia — Garanzia ai prestiti e agli investimenti Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B4-1 0 7	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 250 000	2 250 000	2 470 000	2 470 000	1 824 858,—	1 824 858,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	179 065 000	138 720 000	148 260 000	111 060 000	61 235 460,—	108 509 487,47
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-1 0	181 315 000 *(5 035 000)*	140 970 000 *(5 035 000)*	150 730 000 *(5 270 000)*	113 530 000 *(5 270 000)*	63 060 318,— *(4 627 475,75)*	110 334 345,47 *(4 627 475,75)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 250 000	2 250 000	2 470 000	2 470 000	1 824 858,—	1 824 858,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	179 065 000	138 720 000	148 260 000	111 060 000	61 235 460,—	108 509 487,47
	Totale del titolo B4-1	**181 315 000** *(5 035 000)*	**140 970 000** *(5 035 000)*	**150 730 000** *(5 270 000)*	**113 530 000** *(5 270 000)*	**63 060 318,—** *(4 627 475,75)*	**110 334 345,47** *(4 627 475,75)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-1 0 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-1 0 7	*(seguito)*
B4-1 0 7 1	*Nuova voce*

Questa voce costituisce la struttura di bilancio per la concessione della garanzia ai prestiti connessi e agli investimenti effettuati nel settore energetico nell'ambito dell'attuazione della Carta dell'energia.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-2

CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-2 0						
B4-2 0 0	***Sopralluoghi e altre missioni relative al controllo di sicurezza***						
	Stanziamenti non dissociati	2 500 000	2 500 000	2 350 000 (1)	2 350 000 (1)	0,—	0,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(—)*	*(—)*	*(—)*	*(—)*	*(2 250 000,—)*	*(2 250 000,—)*
B4-2 0 1	***Spese per tirocini, formazione degli ispettori, per riunioni, convocazioni in generale***						
	Stanziamenti non dissociati	125 000	125 000	98 000	98 000	0,—	0,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(7 000)*	*(7 000)*	*(7 000)*	*(7 000)*	*(120 000,—)*	*(120 000,—)*
B4-2 0 2	***Spese relative all'acquisto di apparecchiature, a prestazioni di servizi e a lavori specifici***						
B4-2 0 2 0	Prelievi di campioni e analisi, materiale, lavori specifici, prestazione di servizi e trasporti						
	Stanziamenti non dissociati	2 125 000	2 125 000	1 879 000	1 879 000	427 307,05	427 307,05
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(421 000)*	*(421 000)*	*(421 000)*	*(421 000)*	*(3 371 856,65)*	*(3 371 856,65)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-2

CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

Articolo Voce	Commento
B4-2 0 0	All'articolo B8-4 2 0 è iscritto un «—» (1991, importo globale: 2 350 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo VII. Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dai controlli relativi alle materie nucleari, alle ispezioni, alle missioni, e dal sostegno alle attività di ispezione, dall'affitto di uffici, di automobili e di altri mezzi di trasporto nonché da missioni concernenti la radioprotezione. Sono inoltre imputati a questo articolo 30 000 ECU anticipati all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). L'entrata derivante dal rimborso da parte dell'AIEA di questa somma dà luogo ad un reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Lo stanziamento copre anche le spese di assicurazione.
B4-2 0 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-4 2 1, ammonta a 132 000 ECU (1991: 105 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo VII. Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da corsi e tirocini di formazione professionale per ispettori sul controllo di sicurezza, nonché dai corsi specializzati sulla protezione sanitaria. Sono altresì imputate all'articolo le spese per riunioni relative: — all'esecuzione degli accordi di verifica conclusi con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, — alle modalità di sequestro di inventari delle materie e all'uso di apparecchi, di sigilli, ecc., — alla convocazione di consulenti in materia di controllo di sicurezza, nonché gli oneri di rappresentanza.
B4-2 0 2	
B4-2 0 2 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-4 2 2 0, ammonta a 2 546 000 ECU (1991: 2 300 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo VII. Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo fisico e chimico mediante prelievi di campioni e analisi. Esso copre inoltre le spese relative all'acquisto, alla manutenzione e al rinnovo di materiale tecnico ed informatico (nonché dei pezzi di ricambio e degli accessori), tutte le prestazioni tecniche (elaborazione di programmi di informatica e tutti i lavori relativi, comprese le spese di contratto per l'acquisizione di dati) indispensabili per far fronte agli obblighi definiti al capitolo VII del trattato nonché quelli che derivano dagli accordi internazionali. Sono inoltre imputati a questo articolo 30 000 ECU anticipati all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). L'entrata derivante dal rimborso da parte dell'AIEA di questa somma dà luogo a un reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-20 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-202	*(seguito)*						
B4-2020	*(seguito)*						
B4-2021	Spese relative agli impianti di grandi dimensioni per il trattamento e la manipolazione del plutonio						
	Stanziamenti dissociati	4 416 000	1 266 000	2 600 000	2 600 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-2 0 2	*(seguito)*
B4-2 0 2 0	*(seguito)* Questo stanziamento copre, inoltre, le spese riguardanti i lavori tecnici, scientifici e la prestazione di servizi e consulenze necessari per individuare un numero elevato di tecniche e di misure di controllo di materie fissili, eseguire le relative ricerche e provvedere al loro sviluppo e alla loro applicazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 77 e 81 del trattato. Lo stanziamento copre inoltre le spese relative all'acquisto o al noleggio di adeguati mezzi di trasporto, negli impianti nucleari della Comunità: — di strumenti ed apparecchi di misura non distruttiva, — di attrezzature specificate ad alto rendimento per la constatazione visuale, — di campioni da prelevare per analisi distruttive, — di sorgenti ionizzanti per le misure non distruttive, nonché le spese di manutenzione dei veicoli appartenenti al controllo di sicurezza e gli acquisti di periodici, riviste, libri riguardanti il controllo di sicurezza nucleare e le applicazioni relative. Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 12 211 978 ECU.
B4-2 0 2 1	Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capo VII. Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'installazione e all'acquisto di apparecchiature di controllo nelle due fabbriche di ritrattamento di UP3-La Hague e di Thorp-Sellafield, e nelle fabbriche di produzione di elementi di combustibili misti (U/PU) Siemens a Hanau e Marcoule, Francia. Esso copre anche le spese relative all'installazione ed al funzionamento dei laboratori di misura e di analisi a UP3 e a Thorp. Sono imputate a questa voce le spese relative all'acquisto, alla manutenzione e al rinnovo del materiale informatico, nonché le prestazioni di subappalto a ditte esterne per la realizzazione di programmi informatici. Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 3 160 932 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-2 0 2	*(seguito)*						
B4-2 0 2 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-2 0 2	6 541 000 *(421 000)*	3 391 000 *(421 000)*	4 479 000 *(421 000)*	4 479 000 *(421 000)*	427 307,05 *(3 371 856,65)*	427 307,05 *(3 371 856,65)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	4 750 000	4 750 000	6 927 000	6 927 000	427 307,05	427 307,05
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	4 416 000	1 266 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-2 0	9 166 000 *(428 000)*	6 016 000 *(428 000)*	6 927 000 *(428 000)*	6 927 000 *(428 000)*	427 307,05 *(5 741 856,65)*	427 307,05 *(5 741 856,65)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	4 750 000	4 750 000	6 927 000	6 927 000	427 307,05	427 307,05
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	4 416 000	1 266 000				
	Totale del titolo B4-2	**9 166 000** *(428 000)*	**6 016 000** *(428 000)*	**6 927 000** *(428 000)*	**6 927 000** *(428 000)*	**427 307,05** *(5 741 856,65)*	**427 307,05** *(5 741 856,65)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-2 0 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-2 0 2	*(seguito)*
B4-2 0 2 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 416 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	(1)					
Stanziamenti 1992	4 416 000		1 266 000	2 250 000	900 000	
Totale	4 416 000	(1)	1 266 000	2 250 000	900 000	

(1) Stanziamenti non dissociati.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-3

AMBIENTE

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-30						
B4-300	***Aca (azioni comunitarie per l'ambiente)***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	3 600 000	4 433 000	3 433 000	5 656 990,—	3 435 680,40
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(567 000)*	*(567 000)*	*(485 161,72)*	*(485 161,72)*
B4-301	***Acnat (azioni comunitarie di conservazione della natura)***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	5 800 000	9 629 000 (1)	5 529 000 (2)	3 534 390,—	2 290 453,60
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(1 371 000)*	*(1 371 000)*	*(323 441,14)*	*(323 441,14)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 3 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-40.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 milione di ECU a partire dal capitolo B0-40.

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-3

AMBIENTE

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento

B4-300

All'articolo B8-4 3 0 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 5 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 4 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8).

Tali azioni hanno lo scopo di:

— favorire lo sviluppo di tecnologie «pulite», di tecniche di riciclaggio dei rifiuti e di risanamento dei siti contaminat , nonché la messa a punto di metodi di misurazione della qualità dell'ambiente e di tecniche di smaltimento dei rifiuti;

— contribuire alla protezione di zone d'importanza particolare per la conservazione della natura nella Comunità, alla conservazione o al ripristino di specie minacciate di estinzione e alla protezione dei terreni minacciati da incendi, al processo di erosione o dalla desertificazione.

Stanziamento destinato esclusivamente a coprire i pagamenti dovuti ai precedenti impegni.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 536 233	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	636 233
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 433 000	1 233 000	1 400 000	1 050 000	750 000	
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	11 969 233	3 433 000	3 600 000	2 550 000	1 750 000	636 233

B4-301

All'articolo B8-4 3 1 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 11 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 6 900 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).

Regolamento (CEE) n. 3907/91 del Consiglio, del 19 novembre 1991, riguardante azioni comunitarie per la salvaguardia della natura (Acnat) (GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 17).

Le azioni Acnat hanno l'obiettivo di contribuire alla protezione di zone particolarmente rilevanti per la conservazione della natura nella Commissione, nonché al mantenimento o al ristabilimento di specie in pericolo.

Stanziamento destinato esclusivamente a coprire i pagamenti dovuti ai precedenti impegni.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 1	*(seguito)*						
B4-3 0 2	***Medspa (azioni comunitarie per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea)***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	8 450 000	11 841 000	9 000 000	7 825 575,—	1 055 145,10
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(1 159 000)*	*(1 159 000)*	*(1 018 200,—)*	*(1 018 200,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	10 232 513	2 779 000	3 000 000	2 600 000	1 100 000	753 513
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	9 629 000 (1)	2 750 000	2 800 000	2 100 000	900 000	1 079 000
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	19 861 513	5 529 000 (2)	5 800 000	4 700 000	2 000 000	1 832 513

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 3 milioni di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 milione di ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

B4-3 0 2

All'articolo B8-4 3 2 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 13 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 10 159 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 24 aprile 1984, sulla protezione dell'ambiente nel Bacino mediterraneo (GU n. C 133 del 21. 5. 1984, pag. 12).

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 563/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (Medspa) (GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le spese concernenti il programma Medspa (Mediterranean special programme of action) unicamente per i pagamenti risultanti dai precedenti impegni.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 2	*(seguito)*						
B4-3 0 3	***Norspa (azione comunitaria per la protezione dell'ambiente delle zone costiere e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico e della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico)***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	3 554 000	5 500 000 (1)	4 125 000 (2)	0,—	820 191,40

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 3 200 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 100 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B4-3 0 2 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	6 770 430	3 000 000	2 650 000	1 120 430		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	11 841 000	6 000 000	5 800 000	41 000		
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	18 611 430	9 000 000	8 450 000	1 161 430		

Le eventuali entrate daranno luogo a reimpiego.

B4-3 0 3

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1).

Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 7).

Risoluzione del Consiglio, del 28 giugno 1988, sulla protezione del Mare del Nord e di altre acque nella Comunità (GU n. C 209 del 9. 8. 1988, pag. 3).

Regolamento (CEE) n. 3908/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente delle zone costiere e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico e della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico (Norspa) (GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 28).

Stanziamento destinato esclusivamente a coprire i pagamenti dovuti ai precedenti impegni.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-303	*(seguito)*						
B4-304	***Legislazione ambientale*** Stanziamenti dissociati	21 500 000	16 000 000	18 324 000 (1) (2)	12 515 000 (1) (3)	10 579 708,08 (4)	9 933 903,97 (4)
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(6 200 000)*	*(6 200 000)*	*(5 626 000)*	*(5 626 000)*	*(5 614 493,68)*	*(5 614 493,68)*

(1) Stanziamenti dissociati: 16 640 000 ECU in stanziamenti d'impegno e 10 831 000 ECU in stanziamenti di pagamento; stanziamenti non dissociati: 1 684 000 ECU.
(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 3 300 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(3) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 400 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.
(4) Stanziamenti dissociati: 8 676 395,95 ECU in stanziamenti e 8 030 591 ECU in pagamenti; stanziamenti non dissociati: 1 903 312,83 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B4-3 0 3 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 178 960	778 957	400 003			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 500 000 (1)	2 346 043	3 153 957			
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	6 678 960	3 125 000 (2) (3)	3 553 960			

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 3 200 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

(2) Compresa la detrazione di 1 milione di ECU (storno interno).

(3) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 100 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

B4-3 0 4 *Ex voci da B4-3 0 4 0 a B4-3 0 4 9 (B4-3 0 4 2 in parte), B4-3 0 6 2 e B4-3 0 8 0 ed ex articolo B4-3 0 9*

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B4-4 3 4, ammonta a 27 700 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 22 200 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 23 950 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 18 141 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1).

Protezione e gestione dello spazio, dell'ambiente e delle risorse naturali

Questa azione comprende le misure comunitarie miranti all'integrazione degli aspetti ambientali nell'agricoltura.

Attuazione della politica comunitaria relativa ai controlli di emissioni degli impianti e prodotti industriali

Tali azioni mirano:

— all'attuazione di disposizioni di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento proveniente da impianti e prodotti industriali,

— all'individuazione degli agenti inquinanti, alla normalizzazione ed all'armonizzazione dei metodi,

— ad interventi complementari necessari alla protezione dell'ambiente.

Inoltre sono previsti il proseguimento dei programmi di confronto relativi al controllo delle emissioni industriali e di taluni prodotti, delle operazioni di taratura comparata per garantire la comparabilità delle misure effettuate ed il miglioramento dei metodi di misura impiegati negli Stati membri e per garantire l'attuazione, con i paesi terzi, di una politica coordinata dell'ambiente.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-304	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-304	*(seguito)* *Protezione e gestione delle acque* Questa azione si prefigge l'attuazione di misure preventive in materia di inquinamento dell'ambiente marino, di misure di lotta contro l'inquinamento e di altri interventi complementari necessari alla protezione del suddetto ambiente. Essa deve consentire di assolvere agli impegni internazionali assunti a nome della Commissione e ad altri impegni internazionali in materia. L'azione riguarda anche l'attuazione di misure preventive e di lotta contro l'inquinamento delle acque interne e qualsiasi altro intervento complementare necessario alla protezione dell'ambiente. Essa riguarda anche le azioni che mirano alla protezione, alla conservazione e al miglioramento delle zone costiere e azioni che mettono in relazione il turismo e l'ambiente, compresi i progetti pilota sulla pianifacazione del territorio. Essa riguarda inoltre gli interventi relativi alla protezione, alla conservazione e al miglioramento degli ecosistemi connessi con l'ambiente acquatico. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle iniziative che saranno adottate per conseguire gli obiettivi politici definiti dal Consiglio europeo di Hannover, dalla risoluzione del Consiglio del 28 giugno 1988 e dal seminario ministeriale di Francoforte (politica in materia di acque degli anni'90). Esso copre anche le spese relative all'attuazione delle decisioni adottate in materia di riduzione dell'inquinamento del Reno (programma d'azione «Reno»). *Lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti, protezione dei suoli* Questa azione comprende: — la lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti; — il flusso specifico di rifiuti; — la protezione dei suoli: — il rafforzamento della problematica «protezione dei suoli» nella normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente, — il sostegno a progetti specifici destinati a salvaguardare la qualità dei suoli (erosione, contaminazione, utilizzazione) e diffusione delle esperienze. *Prodotti, impianti industriali e biotecnologie* Questa azione mira alla valutazione obiettiva dei rischi riguardo all'impatto delle sostanze chimiche sull'uomo e sull'ambiente. *Ambiente urbano* Queste azioni si prefiggono di proseguire i programmi di confronto e di scambio di informazioni sui risultati dei provvedimenti adottati tra le reti di sorveglianza e di controllo della qualità dell'aria richiesti dalle direttive in vigore, le operazioni di taratura comparata per garantire la comparabilità delle misure effettuate dalle reti e dai laboratori nazionali, il miglioramento dei metodi di misura utilizzati nel programma Emep della Commissione economica per l'Europa a Ginevra e di garantire l'attuazione, con i paesi terzi europei, di una politica ambientale coordinata. *Ambiente globale* Questa azione propone i seguenti obiettivi: — la salvaguardia dello strato di ozono, — la relazione tra energia ed ambiente, in particolare le misure relative all'effetto serra, — la protezione delle foreste tropicali, — la protezione della diversità biologica, — la protezione dell'Antartico e altri problemi ambientali di carattere globale. Per il 1992, lo stanziamento potrà coprire anche i lavori preparatori e la partecipazione della Comunità alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo che si terrà nel 1992 a Rio de Janeiro. *Preparazione, applicazione e controllo della legislazione comunitaria* L'azione si prefigge di accelerare l'attuazione di alcune normative comunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-304	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B4-3 0 4 *(seguito)*

Economia ed ambiente

L'azione si prefigge l'attuazione di una politica integrata di sviluppo economico e di protezione dell'ambiente, che prevede, in particolare, l'impiego di strumenti economici e l'applicazione del principio «chi inquina paga» nonché la promozione di soluzioni alternative in materia di sviluppo economico, incentrate su una minore protezione dell'ambiente.

Prodotti ecologici e audit in materia ambientale

Questa azione comporta lo sviluppo di criteri, di norme, di procedure e di azioni a livello comunitario in materia di audit ambientale; l'incitamento al dialogo tra la pubblica amministrazione, l'industria, gli altri settori privati (finanza, assicurazioni) e le società di protezione dell'ambiente in materia di audit; la preparazione di una proposta di direttiva sull'audit in materia di ambiente.

Istruzione, formazione e perfezionamento

Questa azione intende sviluppare l'istruzione e la formazione in quanto strumenti per conseguire gli obiettivi della protezione dell'ambiente.

Politica comunitaria relativa alla protezione degli animali utilizzati a scopi sperimentali

Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1).

Quest'azione ha per obiettivo di proteggere gli animali utilizzati a scopi sperimentali, di partecipare all'elaborazione di norme internazionali di cattura più umane sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e di contribuire allo sviluppo di trappole non crudeli (150 000 ECU).

Sono imputati a questo articolo gli studi e le analisi descrittive, la consulenza di esperti qualificati ed i costi delle prestazioni di servizi.

Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).

Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 5 848 881 ECU.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 21 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	15 830 844	7 000 000	3 000 000	3 300 000	2 530 844	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	18 324 000 (1)	5 515 000	2 940 000	2 800 000	2 700 000	4 369 000
Stanziamenti 1992	21 500 000		10 060 000	3 100 000	3 000 000	5 340 000
Totale	55 654 844	12 515 000 (2)	16 000 000	9 200 000	8 230 844	9 709 000

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 3 300 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

(2) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 1 400 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-305	***Convenzioni internazionali***						
	Stanziamenti non dissociati	1 350 000	1 350 000	1 100 000	1 100 000	912 672,22	912 672,22
B4-306	***Sensibilizzazione — Sovvenzioni***						
B4-3060	Azioni in materia di protezione dell'ambiente						
	Stanziamenti non dissociati	4 550 000	4 550 000	2 900 000 (1)	2 900 000 (1)	1 454 718,91	1 454 718,91

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 500 000 ECU a partire dal capitolo B0-40.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-305	Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 19 giugno 1989, che autorizza la Commissione a partecipare ai negoziati per il protocollo della convenzione di Barcellona del 1976 relativo alla protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento provocato dalle attività di prospezione e di sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti [SEC (89) 928 def.]. Decisione del Consiglio, del 19 settembre 1989, che autorizza la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati volti a completare l'allegato IV della convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico per quanto riguarda taluni composti organoclorati. Decisione 90/160/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativa alla conclusione della convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio (GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 18). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Comunità al finanziamento delle convenzioni internazionali in materia ambientale qui di seguito menzionate: — convenzione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino d'origine tellurica (firmata dalla Comunità il 26 giugno 1975 e ratificata l'8 agosto 1978); — convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico (accordo di Berna) (firmata dalla Comunità il 3 dicembre 1976 e ratificata il 26 settembre 1978); — convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (programma Emep) (firmata dalla Comunità il 14 novembre 1979 e ratificata il 15 luglio 1982, protocollo Emep firmato dalla Comunità il 28 settembre 1984); — convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (stipulata dalla Comunità il 3 dicembre 1981); — convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (firmata dalla Comunità il 23 giugno 1979 e ratificata il 1° agosto 1983); — convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono la cui conclusione è stata decisa dal Consiglio il 14 ottobre 1988 con decisione 88/540/CEE (GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8); — convenzione mondiale di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (firmata dalla Comunità nel marzo del 1990); — convenzione di Ratisbona relativa alla cooperazione idro-economica nel bacino del Danubio (firmata il 1° dicembre 1987). Lo stanziamento copre anche il finanziamento delle seguenti azioni: — realizzazione del piano d'azione per il Mediterraneo (Piano blu, programmi di azioni prioritarie, programma Medpol per la sorveglianza continua e la ricerca sull'inquinamento nel Mediterraneo), la cui parte giuridica è costituita dalla convenzione quadro di Barcellona e dai protocolli ad essa allegati; — lavori del gruppo d'intervento incaricato di preparare uno studio internazionale sul Mare del Nord la cui creazione è stata decisa nel corso della seconda conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord svoltasi il 24 e 25 novembre 1987 a Londra; — azioni intraprese (conformemente all'articolo 130 R, paragarafo 5 del trattato che istituisce la Comunità economica europea) in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di ambiente, in particolare con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; — preparazione di nuove convenzioni internazionali sull'ambiente.
B4-306	
B4-3060	Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1). Questa azione è destinata a procurare un aiuto agli organismi europei di protezione degli animali e a ridurre il numero di animali utilizzati per scopi sperimentali.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-306	*(seguito)*						
B4-3060	*(seguito)*						
B4-3061	Sovvenzioni alle organizzazioni europee in materia ambientale Stanziamenti non dissociati	950 000	950 000	900 000	900 000	599 000,—	599 000,—
B4-3062	Pubblicazioni e altre attività di sensibilizzazione in materia di ambiente Stanziamenti non dissociati	400 000	400 000				
B4-3063	Azioni relative al Centro europeo di sperimentazione alternativa all'impiego di animali Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Totale dell'articolo B4-306	6 900 000	6 900 000	4 800 000	4 800 000	2 053 718,91	2 053 718,91
B4-307	***Radioprotezione*** Stanziamenti non dissociati	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 106 232,44	1 106 232,44
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(350 000)*	*(350 000)*	*(350 000)*	*(350 000)*	*(735 979,56)*	*(735 979,56)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 6	*(seguito)*
B4-3 0 6 0	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle azioni generali di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'ambiente. Un importo di: — 450 000 ECU è destinato a coprire un contributo finanziario per l'«Animal Welfare», — 500 000 ECU è destinato a sovvenzionare l'Accademia di ecologia urbana di Berlino nonché le spese di partecipazione di una delegazione della Comunità alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, che si terrà nel settembre 1992 a Rio de Janeiro.
B4-3 0 6 1	Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1). Quest'azione ha per obiettivo di promuovere le organizzazioni europee rappresentative, operanti nel settore dell'ambiente, le cui attività coprono la totalità o una parte degli Stati membri e i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Stanziamento destinato a coprire un contributo forfettario per il funzionamento di dette organizzazioni.
B4-3 0 6 2	*Nuova voce* Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire in particolare il finanziamento di pubblicazioni, seminari ed esposizioni che contribuiscono a definire la politica comunitaria in materia di ambiente e sensibilizzano il pubblico sui problemi ambientali.
B4-3 0 6 3	*Ex voce B4-3 0 8 1* Le azioni relative al Centro europeo di sperimentazione alternativa all'impiego di animali hanno per obiettivo: — incoraggiare, sul piano comunitario e internazionale, lo sviluppo e il controllo di validità di metodi di prova alternativi; — coordinare le attività di ricerca in ambito comunitario, operando come centro per lo scambio d'informazioni relativamente a tali attività; — coordinare i controlli di validità di detti metodi, il che implica l'armonizzazione dei protocolli di prova, la valutazione del grado di comparabilità, nonché l'analisi e la valutazione dei risultati; — creare e gestire una banca dati sui metodi di prova alternativi; — favorire il dialogo tra l'amministrazione, l'industria e le società per la protezione degli animali ai fini dello sviluppo e del controllo di validità di tali metodi a livello internazionale; — diventare il «punto focale» a livello mondiale per tali metodi alternativi, organizzando seminari, conferenze, gruppi di lavoro, ecc. Une parte delle attività volte a conseguire tale obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2, e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 2 667 188 ECU.
B4-3 0 7	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-4 3 7, ammonta a 2 200 000 ECU (1991: 2 200 000 ECU). Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 2, lettera b) e gli articoli da 30 a 39. Direttiva 84/466/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e trattamenti medici (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-30 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-307	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 7	*(seguito)* Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto riguarda le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4). Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11), modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 1). Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU n. L 101 del 13. 4. 1989, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 2219/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 4). Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 31). Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1). Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 78). Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 21). Questa azione corrisponde ai compiti specifici nel campo della protezione sanitaria contro la radioattività. Essa riguarda in particolare: — i lavori connessi all'applicazione delle direttive che fissano le norme di base e le relative modifiche in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche (articoli da 30 a 33 del trattato), — la consultazione comunitaria sui progetti di trattamento di residui radioattivi (articolo 37), — il controllo del grado di radioattività dell'ambiente e altre missioni (articoli 35 e 36), — le attività di formazione. Stanziamento destinato a coprire le attività di radioprotezione nei pressi delle centrali nucleari e quelle connesse al loro smantellamento, la radioprotezione della popolazione relativamente al deposito di residui radioattivi e le iniziative comunitarie in materia di dosimetria individuale e collettiva e di dosimetria ambientale. Esso copre anche le attività miranti alla radioprotezione della popolazione nei confronti dei beni di consumo contenenti sostanze radioattive, dei radiofarmaci, delle radiazioni mediche e della radioattività naturale. Sono altresì imputati a questo articolo i costi connessi con i problemi della contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e le spese relative allo scambio rapido di informazioni in caso di situazioni di emergenza radiologica. Stanziamento destinato anche a coprire le spese per iniziative di cooperazione comunitaria in materia di protezione e di assistenza in caso di incidente nucleare nonché le spese di cooperazione con i paezi terzi. Sono altresì imputati a questo articolo anche il finanziamento degli acquisti di attrezzature e materiale necessari per la gestione tecnica di tutte queste attività, l'acquisizione di opere e di periodici scientifici, i contributi finanziari, le spese per studi, inchieste e prestazioni tecniche, l'organizzazione di riunioni e seminari, la creazione di basi di dati e l'acquisizione di software e di altri strumenti informatici, le spese di missione a carattere operativo nonché il costo dei compiti scientifici e tecnici che l'attuazione ed il controllo dell'applicazione del trattato e degli atti comportano. Une parte delle attività volte a conseguire tale obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1 e B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 0 7	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	10 100 000	10 100 000	7 750 000	7 750 000	4 072 623,57	4 072 623,57
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	21 500 000	37 404 000	49 727 000	34 602 000	27 596 663,08	17 535 374,47
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 0	31 600 000 *(6 550 000)*	47 504 000 *(6 550 000)*	57 477 000 *(9 073 000)*	42 352 000 *(9 073 000)*	31 669 286,65 *(8 177 276,10)*	21 607 998,04 *(8 177 276,10)*
	CAPITOLO B4-3 1						
B4-3 1 0	***Agenzia europea dell'ambiente***						
B4-3 1 0 1	Sovvenzioni all'Agenzia europea dell'ambiente Stanziamenti non dissociati	1	1	6 000 000	6 000 000	0,—	0,—
B4-3 1 0 2	Corine (Coordinamento di informazioni sull'ambiente) Stanziamenti dissociati	—	1 350 000	p.m.	3 500 000	2 715 113,45	2 390 416,50

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 0 — AZIONI PER L'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento
B4-3 0 7	*(seguito)* Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 2 548 333 ECU.
B4-3 1 0	
B4-3 1 0 1	Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo alla creazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1). L'Agenzia ha il compito di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni obiettive, stabili e comparabili a livello europeo in modo che essi possano adottare le misure necessarie per orientare e per applicare le politiche ambientali. Stanziamento destinato a coprire una sovvenzione all'Agenzia con l'obiettivo di: — creazione e funzionamento dell'Agenzia europea dell'ambiente, nonché di un'antenna utenza che agisca come relais e serva d'informazione per le istituzioni comunitarie; — funzionamento della rete.
B4-3 1 0 2	Decisione 85/338/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'adozione del programma di lavoro della Commissione riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità (GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 14), modificata dalla decisione 90/150/CEE (GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 38). Il programma Corine (Coordination des informations sur l'environnement) ha l'obiettivo di migliorare la comparabilità delle statistiche e dei dati sull'ambiente nella Comunità e negli Stati membri e fornire un'informazione operativa per i servizi della Commissione. Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 473 151 ECU. Il programma Corine essendo finito, lo stanziamento copre solo la liquidazione degli impegni.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 1 0	*(seguito)*						
B4-3 1 0 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B4-3 1 0	1	1 350 001	6 000 000	9 500 000	2 715 113,45	2 390 416,50
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1	1	6 000 000	6 000 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	—	1 350 000	p.m.	3 500 000	2 715 113,45	2 390 416,50
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 1	1	1 350 001	6 000 000	9 500 000	2 715 113,45	2 390 416,50
	CAPITOLO B4-3 2						
B4-3 2 0	***Life (strumento finanziario per l'ambiente)***						
	Stanziamenti dissociati	72 500 000	22 700 000	30 000 000	15 000 000		
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(3 000 000)*	*(3 000 000)*				

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 1 — AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE *(seguito)*

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento
B4-3 1 0	*(seguito)*
B4-3 1 0 2	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 875 031	3 500 000	1 350 000	25 031		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	4 875 031	3 500 000	1 350 000	25 031		

B4-3 2 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-4 4 0, ammonta a 75 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 25 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 30 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 15 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 gennaio 1991, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GU n. C 44 del 20. 2. 1991, pag. 4), modificata il 1° ottobre 1991 (GU n. C 277 del 24. 10. 1991, pag. 5). Regolamento (CEE) n. 563/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (Medspa) (GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3907/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, riguardante azioni comunitarie per la salvaguardia della natura (Acnat) (GU n. L 370, del 31. 12. 1991, pag. 17).

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B4-3 2 0	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	72 500 000	22 700 000	30 000 000	15 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 2	72 500 000 *(3 000 000)*	22 700 000 *(3 000 000)*	30 000 000	15 000 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 2 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B4-3 2 0 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3908/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'azione per la protezione dell'ambiente delle zone costiere e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico e della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico (Norspa) (GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 28).

Conformemente alle disposizioni delle risoluzioni del Parlamento del 1983 e del 1987 e delle conclusioni del Consiglio europeo di Dublino nel giugno 1990, viene creato uno strumento finanziario per l'ambiente volto alla prevenzione dei principali rischi che minacciano l'ambiente a livello europeo.

Nel 1991, questa azione comprendeva stanziamenti di impegno relativi alle azioni (da fondersi con Life) Ace, Acnat, Medspa e Norspa che ammontavano a 37 603 000 ECU.

L'articolo include inoltre stanziamenti di 6 milioni di ECU (Agenzia dell'ambiente).

Questo stanziamento non è imputato sul raddoppio dei Fondi strutturali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 72 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	30 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000
Stanziamenti 1992	72 500 000		17 700 000	14 500 000	13 000 000	27 300 000
Totale	102 500 000	15 000 000	22 700 000	19 500 000	16 000 000	29 300 000

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 3 — PROTEZIONE CIVILE E AIUTO ALLE VITTIME DI CATASTROFI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-3 3						
B4-3 3 0	***Protezione civile***						
B4-3 3 0 0	Cooperazione comunitaria in materia di protezione civile Stanziamenti non dissociati	2 040 000	2 040 000	1 085 000	1 085 000	431 669,—	431 669,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(315 000)*	*(315 000)*	*(315 000)*	*(315 000)*	*(386 976,39)*	*(386 976,39)*
	Totale dell'articolo B4-3 3 0	2 040 000 *(315 000)*	2 040 000 *(315 000)*	1 085 000 *(315 000)*	1 085 000 *(315 000)*	431 669,— *(386 976,39)*	431 669,— *(386 976,39)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 040 000	2 040 000	1 085 000	1 085 000	431 669,—	431 669,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 3	2 040 000 *(315 000)*	2 040 000 *(315 000)*	1 085 000 *(315 000)*	1 085 000 *(315 000)*	431 669,— *(386 976,39)*	431 669,— *(386 976,39)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 3 — PROTEZIONE CIVILE E AIUTO ALLE VITTIME DI CATASTROFI

Articolo Voce	Commento
B4-3 3 0	
B4-3 3 0 0	*Ex voci B4-3 0 4 2 (in parte) e B4-3 3 0 0* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-4 5 0 0, ammonta a 2 355 000 ECU (1991: 1 400 000 ECU). Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (GU n. C 162 dell'8. 7. 1978, pag. 1). Decisione 86/85/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose (GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 33), modificata da ultimo dalla decisione 88/346/CEE (GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 32). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'instaurazione di una cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23. 2. 1989, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1990, relativa alla prevenzione degli incidenti che provocano l'inquinamento dei mari (GU n. C 206 del 18. 8. 1990, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 23 novembre 1990, relativa alla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 23 novembre 1990, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo (GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 3). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (GU n. C 198 del 27. 7. 1991, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di attuazione della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile e le azioni relative alla preparazione e alla lotta contro l'inquinamento marino dovuto ad incidenti. Esso copre anche le prestazioni di servizi, la consulenza di esperti qualificati, gli studi e le analisi descrittive e i contributi finanziari. Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 2 496 674 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-3 4 — AIUTI URGENTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B4-3 4						
B4-3 4 0	***Aiuti urgenti***						
B4-3 4 0 0	Aiuti alle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi Stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 100 000,—	7 100 000,—
	Totale dell'articolo B4-3 4 0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 100 000,—	7 100 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 100 000,—	7 100 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B4-3 4	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 100 000,—	7 100 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	17 140 001	17 140 001	19 835 000	19 835 000	11 604 292,57	11 604 292,57
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	94 000 000	61 454 000	79 727 000	53 102 000	30 311 776,53	19 925 790,97
	Totale del titolo B4-3	**111 140 001** *(9 865 000)*	**78 594 001** *(9 865 000)*	**99 562 000** *(9 388 000)*	**72 937 000** *(9 388 000)*	**41 916 069,10** *(8 564 252,49)*	**31 530 083,54** *(8 564 252,49)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	24 140 001	24 140 001	29 232 000	29 232 000	13 856 457,62	13 856 457,62
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	277 481 000	201 440 000	227 987 000	164 162 000	91 547 236,53	128 435 278,44
	Totale della sottosezione B4	**301 621 001** *(15 328 000)*	**225 580 001** *(15 328 000)*	**257 219 000** *(15 086 000)*	**193 394 000** *(15 086 000)*	**105 403 694,15** *(18 933 584,89)*	**142 291 736,06** *(18 933 584,89)*

COMMISSIONE

Sottosezione B4

(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

CAPITOLO B4-34 — AIUTI URGENTI

Articolo Voce	Commento
B4-340	
B4-3400	*Ex voce B4-3301* Stanziamento destinato a fornire soccorsi immediati a popolazioni della Comunità vittime di catastrofi. Esso copre anche le spese di controllo e di valutazione delle azioni comunitarie.

SOTTOSEZIONE B5

**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI,
MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1	**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**						
B5-1 0	PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	19 225 000	19 590 000	11 807 000	12 657 000	6 819 494,—	6 664 727,35
	Totale del titolo B5-1	**19 225 000**	**19 590 000**	**11 807 000**	**12 657 000**	**6 819 494,—**	**6 664 727,35**
B5-2	**AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE**						
B5-2 0	ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI	18 650 000	18 650 000	22 400 000	22 400 000	23 219 925,—	23 219 925,—
	Totale del titolo B5-2	**18 650 000**	**18 650 000**	**22 400 000**	**22 400 000**	**23 219 925,—**	**23 219 925,—**
B5-3	**MERCATO INTERNO**						
B5-3 0	AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO	80 214 000	62 410 000	74 047 000	53 647 000	51 305 899,29	38 690 638,07
B5-3 1	AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE	11 985 000	11 200 000	9 647 000	10 942 000	9 650 395,22	9 812 468,62
B5-3 2	POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE	27 480 000	22 480 000	19 783 000	15 783 000	23 562 717,55	19 170 367,39
B5-3 3	AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA	4 164 000	4 164 000	3 800 000	3 800 000	4 380 000,—	4 380 000,—
	Totale del titolo B5-3	**123 843 000**	**100 254 000**	**107 277 000**	**84 172 000**	**88 899 012,06**	**72 053 474,08**
B5-4	**INDUSTRIA**						
B5-4 0	AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	39 623 000	38 250 000	40 172 000	27 472 000	26 633 261,83	25 610 512,20
B5-4 1	AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE	7 464 000	8 680 000	5 200 000	1 240 000	4 107 132,10	4 699 562,74
	Totale del titolo B5-4	**47 087 000**	**46 930 000**	**45 372 000**	**28 712 000**	**30 740 393,93**	**30 310 074,94**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-5	**INNOVAZIONE, MERCATO DELL'INFORMAZIONE**						
B5-5 0	MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE	36 162 000	33 700 000	28 783 000	20 783 000	45 113 955,03	24 631 369,43
	Totale del titolo B5-5	**36 162 000**	**33 700 000**	**28 783 000**	**20 783 000**	**45 113 955,03**	**24 631 369,43**
B5-6	**INFORMAZIONI STATISTICHE**						
B5-6 0	POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	36 368 000	31 600 000	30 583 000	27 783 000	23 393 752,—	13 548 598,36
	Totale del titolo B5-6	**36 368 000**	**31 600 000**	**30 583 000**	**27 783 000**	**23 393 752,—**	**13 548 598,36**
	Totale della sottosezione B5	**281 335 000**	**250 724 000**	**246 222 000**	**196 507 000**	**218 186 532,02**	**170 428 169,16**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-1

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-1 0						
B5-1 0 0	***Azioni e accesso alle vie legali***						
	Stanziamenti non dissociati	2 100 000	2 100 000	1 059 000 (1)	1 059 000 (1)	669 636,—	669 636,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(300 000)*	*(300 000)*	*(641 000)*	*(641 000)*	*(652 652,—)*	*(652 652,—)*
B5-1 0 1	***Rappresentanza***						
	Stanziamenti non dissociati	2 500 000	2 500 000	2 100 000	2 100 000	2 632 474,—	2 632 474,—
B5-1 0 2	***Informazione del consumatore e prove comparative***						
	Stanziamenti non dissociati	3 425 000	3 425 000	1 500 000 (1)	1 500 000 (1)	431 110,—	431 110,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(150 000)*	*(150 000)*	*(371 000)*	*(371 000)*	*(130 000,—)*	*(130 000,—)*

(1) Lo storno n. 1/1991 ha rafforzato questo stanziamento di 150 000 ECU a partire dal capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-1

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo Voce	Commento
B5-1 0 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 1 0, ammonta a 2 400 000 ECU (1991: 1 700 000 ECU). Risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 1987, sull'accesso dei consumatori all'autorità giudiziaria (GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 2). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1). Piano d'azione triennale, del 3 maggio 1990, di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992) [COM (90) 98 def.]. Stanziamento destinato a coprire la partecipazione al finanziamento di azioni a carattere generale a favore dei consumatori (congressi, simposi, conferenze, seminari e qualsiasi operazione di sensibilizzazione) nonché di studi di prezzi al consumo, di progetti di comunicazione e di progetti pilota che favoriscano l'accesso dei consumatori alla giustizia, la consulenza fornita ai consumatori e il regolamento di controversie transfrontaliere.
B5-1 0 1	Risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1), in particolare i punti 39, 43 e 47. Risoluzione del Consiglio, del 19 maggio 1981, riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1), in particolare i punti 38, 40, 45 e 49. Risoluzione del Consiglio, del 23 giugno 1986, concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore (GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, concernente il rafforzamento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. C 293 del 17. 11. 1988, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di produzione del consumatore (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1). Decisione 90/55/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1989, che istituisce il consiglio consultivo dei consumatori (GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 40). Piano d'azione triennale, del 3 maggio 1990, di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992) [COM (90) 98 def.]. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle sovvenzioni alle associazioni rappresentative dei consumatori per: — il miglioramento delle strutture e della gestione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori a livello comunitario per incoraggiarne la funzione europea; — la rappresentanza dei consumatori nei lavori di normalizzazione europea nel quadro del Comitato europeo di normalizzazione e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; — il rafforzamento della rappresentanza dei consumatori degli Stati membri del sud dell'Europa e dell'Irlanda, ivi comprese le strutture di informazione e di assistenza ai consumatori.
B5-1 0 2	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 1 2, ammonta a 3 575 000 ECU (1991: 1 871 000 ECU). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 giugno 1986, sull'educazione del consumatore nell'istruzione elementare e secondaria (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 21). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle priorità future per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1). Piano d'azione triennale, del 3 maggio 1990, di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992) [COM (90) 90 def.].

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1 0 2	*(seguito)*						
B5-1 0 3	***Applicazione delle direttive*** Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	487 000	487 000	491 280,—	491 280,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(613 000)*	*(613 000)*	*(613 000)*	*(613 000)*	*(340 000,—)*	*(340 000,—)*
B5-1 0 4	***Studi*** Stanziamenti non dissociati	1 700 000	1 700 000	1 158 000	1 158 000	509 511,—	509 511,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(242 000)*	*(242 000)*	*(356 277,76)*	*(356 277,76)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-1 0 2	*(seguito)* Direttive e altri atti del Consiglio e della Commissione concernenti la sicurezza, la salute e la tutela degli interessi giuridici del consumatore. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di due grandi tipi di azione: — l'informazione del consumatore attraverso i centri di informazione transfrontalieri («eurosportelli dei consumatori»), la pubblicazione di opuscoli e prospetti, la produzione di audiovisivi e di film, destinati ad accrescere il ruolo attivo dei consumatori nel mercato unico; — la realizzazione di prove comparate sui prodotti di consumo a livello comunitario e la diffusione dei loro risultati. Esso copre anche alcune azioni destinate a migliorare la formazione del consumatore (bambino o adulto) e la sua informazione attraverso le etichette.
B5-1 0 3	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 1 3, ammonta a 1 613 000 ECU (1991: 1 100 000 ECU). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle priorità future per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1). Piano d'azione triennale, del 3 maggio 1990, di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992) [COM (90) 90 def.]. Direttive ed altri atti del Consiglio e della Commissione concernenti la sicurezza, la salute e la tutela degli interessi giuridici del consumatore. Questa azione ha per obiettivo: — il controllo di recezione corretta nel diritto nazionale delle direttive nei seguenti campi: prodotti cosmetici (adeguamenti e modifiche regolari), etichettatura di prodotti tessili (adeguamento e modifiche regolari), informazione del consumatore (indicazione dei prezzi, etichettatura e prodotti alimentari), prassi commerciale (pubblicità ingannevole, vendita a domicilio, credito al consumatore) nonché imitazioni pericolose, sicurezza dei giocattoli, ecc.; — le procedure di infrazione; — l'esame di denunce e di altri casi singoli di cattiva applicazione delle normative in questi settori; — in particolare per quanto riguarda la direttiva 88/378/CEE (giocattoli), la gestione di una direttiva tipo «nuovo approccio» che implica sorveglianza dei lavori di normalizzazione, relazioni sul funzionamento a livello comunitario nazionale, adeguamento del testo attuale, contatto tra organismi di certificazione, procedura di salvaguardia. Stanziamento destinato a coprire spese di raccolta e di analisi di dati, di ricerca e di studi tecnici di valutazione, di inchieste.
B5-1 0 4	All'articolo B8-5 1 4 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 1 400 000 ECU). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle priorità future per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1). Piano d'azione triennale, del 3 maggio 1990, di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992) [COM (90) 90 def.]. Gli studi e le consulenze derivanti dai temi d'azione prioritari, indicati nei programmi della Comunità concernenti i consumatori, hanno come obiettivo in particolare: — la protezione dei consumatori contro i rischi che possono colpire la loro salute e la loro sicurezza; — la protezione degli interessi economici dei consumatori e la trasparenza del mercato (inchiesta sui prezzi); — il miglioramento della situazione giuridica del consumatore (assistenza, consulenza, diritto di ricorso); — il miglioramento della formazione e dell'informazione del consumatore; — l'integrazione dei consumatori nell'elaborazione delle politiche comunitarie. Stanziamento destinato a coprire il costo di ricerca e di studio.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1 0 5	***Sicurezza dei prodotti***						
	Stanziamenti non dissociati	2 500 000	2 500 000	503 000 (1)	503 000 (1)	164 695,—	164 695,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(197 000)*	*(197 000)*	*(197 000)*	*(197 000)*	*(34 250,—)*	*(34 250,—)*
B5-1 0 6	***Ehlass (azioni di sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti di consumo)***						
	Stanziamenti dissociati	1 000 000	1 365 000	5 000 000	4 850 000	323 967,—	1 746 821,35
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(0,—)*	*(0.—)*
B5-1 0 7	***Sicurezza dei bambini***						
	Stanziamenti dissociati	1 000 000	1 000 000	—	1 000 000	1 596 821,—	19 200,—

(1) Uno stanziamento di 300 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-1 0 5	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 1 5, ammonta a 2 697 000 ECU (1991: 700 000 ECU). Decisione 89/45/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema comunitario di rapido scambio di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51), modificata dalla decisione 90/352/CEE (GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 49). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 aprile 1989, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU n. C. 193 del 31. 7. 1989, pag. 1), modificata l'11 giugno 1990 (GU n. C 156 del 27. 6. 1990, pag. 8). Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1). Piano d'azione triennale, del 3 maggio 1990, di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992) [COM (90) 90 def.]. Direttive e atti del Consiglio concernenti la sicurezza e la salute dei consumatori. Stanziamento destinato a finanziare un sistema comunitario di monitoraggio per la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore nel mercato unico: sistemi di scambio rapido di informazione sui rischi, perizie e ricerche, raccolta di informazioni statistiche sugli incidenti, conferenze e colloqui, valutazione generale del controllo dei prodotti pericolosi e degli incidenti. Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi alla Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 1 837 044 ECU.
B5-1 0 6	All'articolo B8-5 1 6 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 5 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 4 850 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Decisione 90/534/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema (GU n. L 296 del 27. 10. 1990, pag. 64). Stanziamento destinato a proseguire l'esecuzione del programma in attesa che sia presa una decisione definitiva in merito all'instaurazione di un sistema permanente. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 milione di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	215 000	213 946	1 054			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	4 636 054	363 946			
Stanziamenti 1992	1 000 000		1 000 000			
Totale	6 215 000	4 850 000	1 365 000			

B5-1 0 7	Conclusioni del Consiglio, del 10 giugno 1987, sulla campagna comunitaria sulla sicurezza dei bambini (doc. 7058/87/consum. 27). Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-10 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-107	*(seguito)*						
B5-108	***Istituzione di un ispettorato comunitario per il controllo dei generi alimentari ai fini della protezione umana e animale***						
	Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	p.m.	p.m.		
B5-109	***Campagna «Info 1992»***						
	Stanziamenti dissociati	3 000 000	3 000 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-10 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-107 *(seguito)*

Tale misura mira essenzialmente a sensibilizzare il pubblico e ad aprire così la strada ad interventi specifici di prevenzione degli incidenti in cui siano coinvolti bambini. A tal fine la Commissione concede sovvenzioni per l'organizzazione, sul piano nazionale ed europeo, di campagne di informazione e sensibilizzazione e commissiona studi per prodotti concepiti in funzione delle suddette esigenze di sicurezza.

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi per convegni, studi e attività di informazione.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 milione di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 585 550	1 000 000	p.m. (1)			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	—	—				
Stanziamenti 1992	1 000 000		1 000 000			
Totale	2 585 550	1 000 000	1 000 000			

(1) Il saldo degli impegni da liquidare sarà pagato mediante stanziamenti a partire da storni.

B5-108 *Ex articolo B5-109*

Stanziamento destinato a finanziare azioni preparatorie per la creazione di un ispettorato alimentare comunitari per il controllo dei generi alimentari e la protezione dei consumatori, con compiti di coordinamento, indagine, monitoraggio e relazionamento da svolgere in stretta collaborazione con gli Stati membri.

B5-109 *Nuovo articolo*

Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-1 0 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-1 0 9	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	14 225 000	14 225 000	6 807 000	6 807 000	4 898 706,—	4 898 706,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	5 000 000	5 365 000	5 000 000	5 850 000	1 920 788,—	1 766 021,35
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-1 0	19 225 000 *(1 260 000)*	19 590 000 *(1 260 000)*	11 807 000 *(2 064 000)*	12 657 000 *(2 064 000)*	6 819 494,— *(1 513 179,76)*	6 664 727,35 *(1 513 179,76)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	14 225 000	14 225 000	6 807 000	6 807 000	4 898 706,—	4 898 706,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	5 000 000	5 365 000	5 000 000	5 850 000	1 920 788,—	1 766 021,35
	Totale del titolo B5-1	**19 225 000** *(1 260 000)*	**19 590 000** *(1 260 000)*	**11 807 000** *(2 064 000)*	**12 657 000** *(2 064 000)*	**6 819 494,—** *(1 513 179,76)*	**6 664 727,35** *(1 513 179,76)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-10 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-109	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente :

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	3 000 000		3 000 000			
Totale	3 000 000		3 000 000			

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-2

AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-2 0						
B5-2 0 0	***Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali all'Italia in seguito al terremoto del novembre 1980***						
	Stanziamenti non dissociati	14 800 000	14 800 000	18 300 000	18 300 000	20 400 000,—	20 400 000,—
B5-2 0 1	***Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali alla Grecia in seguito ai terremoti di febbraio e marzo 1981***						
	Stanziamenti non dissociati	850 000	850 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000,—	1 300 000,—
B5-2 0 2	***Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali alla Grecia in seguito ai terremoti del settembre 1986***						
	Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 519 925,—	1 519 925,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-2

AIUTI ALLA RICOSTRUZIONE

CAPITOLO B5-20 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI

Articolo Voce	Commento
B5-200	Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21). Un abbuono di 3 punti del tasso d'interesse annuo, per una durata massima di 12 anni, può essere concesso ai prestiti erogati entro il limite di 1 miliardo di ECU in capitale, per investimenti realizzati nelle zone colpite dal terremoto avvenuto in Italia nel mese di novembre 1980, sia dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie che a titolo del nuovo strumento comunitario.
B5-201	Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27), entrata in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1981. Un abbuono di 3 punti del tasso d'interesse annuo, per una durata massima di 12 anni, può essere concesso ai prestiti erogati entro il limite di 80 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati in Grecia nelle zone colpite dai terremoti di febbraio e marzo 1981, sia dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie che a titolo del nuovo strumento comunitario.
B5-202	Decisione 88/561/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1988, relativa ad un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle zone sinistrate dai terremoti verificatisi in Grecia nel settembre 1986 (GU n. L 309 del 15. 11. 1988, pag. 32). Un abbuono di 3 punti del tasso d'interesse annuo, per una durata massima di 12 anni, può essere concesso ai prestiti erogati entro il limite di 100 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati in Grecia nelle zone colpite dal terremoto del settembre 1986 dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-2 0 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-2 0 3	***Abbuoni d'interesse per i prestiti legati alla ricostruzione della Valtellina*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	18 650 000	18 650 000	22 400 000	22 400 000	23 219 925,—	23 219 925,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-2 0	18 650 000	18 650 000	22 400 000	22 400 000	23 219 925,—	23 219 925,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	18 650 000	18 650 000	22 400 000	22 400 000	23 219 925,—	23 219 925,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B5-2	**18 650 000**	**18 650 000**	**22 400 000**	**22 400 000**	**23 219 925,—**	**23 219 925,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-20 — ABBUONO D'INTERESSE A FAVORE DI PRESTITI CONCESSI IN SEGUITO A CATASTROFI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-203	Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 1987, «Interventi straordinari della Comunità a favore delle zone dell'Italia settentrionale e in particolare della Valtellina colpite dalle calamità naturali dei mesi di luglio e agosto 1987» [COM (87) 723 def.]. Le zone colpite abbisognano di prestiti supplementari della Banca europea per gli investimenti e/o del nuovo strumento comunitario, bonificati da una dotazione del bilancio comunitario per la ricostruzione delle infrastrutture (strade, ferrovie, rete fognaria) e delle spese necessarie per l'assetto del territorio, conformemente a quanto proposto dalla Commissione nella sua comunicazione.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-3

MERCATO INTERNO

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-3 0						
B5-3 0 0	***Azioni relative al completamento del mercato interno***						
	Stanziamenti dissociati	40 837 000	23 633 000	36 948 000	16 548 000	25 637 246,74	13 121 814,39
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(24 000 000)*	*(24 000 000)*	*(24 052 000)*	*(24 052 000)*	*(16 335 679,42)*	*(16 335 679,42)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-3

MERCATO INTERNO

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO

Articolo Voce	Commento

B5-3 0 0

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 3 0, ammonta a 64 837 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 47 633 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 61 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 40 600 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 8 A, 100 A e 100 B.

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).

Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1).

Libro bianco della Commissione, del 14 giugno 1985, destinato al Consiglio europeo (Milano, 28 e 29 giugno 1985) «Il completamento del mercato interno» [COM (85) 310 def.].

Direttive del Consiglio adottate per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per il riconoscimento delle qualifiche professionali e nel settore degli appalti pubblici.

Stanziamento destinato a coprire le spese derivate dalle azioni che contribuiscono al completamento del mercato interno: ravvicinamento delle norme e realizzazione di un sistema d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche; ravvicinamento delle legislazioni nei settori dei prodotti alimentari, delle specialità farmaceutiche, dei prodotti chimici e della sicurezza; apertura degli appalti pubblici; promozione del mercato dei servizi; lavori relativi alla proprietà intellettuale; attuazione di una politica audiovisiva; libera circolazione delle persone e diritti dei cittadini.

A ciò si aggiungono le azioni nell'ambito delle nuove responsabilità della Commissione, in particolare in materia di tutela della salute.

Una parte delle attività volte a conseguire tale obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).

Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 2 422 139 ECU.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 40 837 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	33 298 163	7 948 000	12 000 000	13 350 163		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	36 948 000	8 600 000	5 000 000	5 000 000	18 348 000	
Stanziamenti 1992	40 837 000		6 633 000	25 843 000	6 271 000	2 090 000
Totale	111 083 163	16 548 000	23 633 000	44 193 163	24 619 000	2 090 000

Le entrate derivanti dalle quote d'iscrizione a conferenze e dalla vendita di pubblicazioni rispettivamente organizzate ed edite a carico degli stanziamenti del presente articolo, danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 1	***Partecipazione della Comunità alle spese di funzionamento della Farmacopea europea***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B5-3 0 2	***Ufficio comunitario dei marchi***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)	p.m. (1)	200 000	200 000	0,—	0,—
B5-3 0 3	***Servizi finanziari e diritto delle società***						
B5-3 0 3 0	Azioni di sostegno allo sviluppo di un mercato dei servizi finanziari e del diritto delle società europee						
	Stanziamenti dissociati	500 000	400 000	p.m.	p.m.	454 652,55	354 823,68
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(500 000)*	*(500 000)*	*(500 000)*	*(500 000)*	*(45 086,95)*	*(45 086,95)*

(1) Uno stanziamento di 200 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-30 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-301	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113. Direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 38). Direttiva 89/342/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 14). Direttiva 89/343/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 16). Direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani (GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44). Articolo destinato a coprire l'eventuale contributo della Comunità alle spese amministrative della Farmacopea europea al posto degli Stati membri.
B5-302	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 25 novembre 1980, sul marchio comunitario (GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 1), modificata il 9 agosto 1984 (GU n. C 230 del 31. 8. 1984, pag. 1). Articolo destinato a coprire i primi costi d'esercizio attinenti all'Ufficio comunitario dei marchi mediante una sovvenzione che ne equilibri il bilancio.
B5-303	
B5-3030	*Ex articolo B5-303* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-533, ammonta a 1 milione di ECU in stanziamenti d'impegno e a 900 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 500 000 ECU). Libro bianco della Commissione, del 14 giugno 1985, destinato al Consiglio europeo (Milano, 28 e 29 giugno 1985), «Il completamento del mercato interno» [COM (85) 310 def.], segnatamente per quanto riguarda le istituzioni finanziarie e la cooperazione tra società europee. Direttive e regolamenti adottati dal Consiglio in tale settore. Stanziamento destinato a coprire le spese relative a provvedimenti destinati a rafforzare o a sviluppare il mercato dei servizi finanziari, a promuovere (segnatamente sotto il profilo fiscale) la cooperazione tra imprese europee, a sviluppare il coordinamento delle legislazioni nel settore del diritto delle società e a facilitare la costituzione di società per azioni europee e di gruppi europei d'interesse economico. Possono essere imputate alla presente voce anche spese relative agli aspetti esterni delle direttive in vigore nel settore delle istituzioni finanziarie, agli accordi con i paesi terzi relativi al reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari, ai negoziati internazionali, allo spazio economico europeo, all'assistenza ai paesi terzi per l'instaurazione di un'economia di mercato, all'applicazione delle disposizioni comunitarie e internazionali nel settore della lotta contro il riciclaggio di capitali.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-30 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-303	*(seguito)*						
B5-3030	*(seguito)*						
B5-3031	Sistemi di pagamento nel mercato interno						
	Stanziamenti dissociati	1 050 000	550 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-30 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-303 *(seguito)*

B5-3030 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	560 275		350 000	210 275		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	500 000		50 000	440 000	10 000	
Totale	1 060 275	p.m.	400 000	650 275	10 000	

Le entrate provenienti, in particolare, dall'organizzazione di conferenze o dalla vendita di pubblicazioni a titolo oneroso danno luogo a reimpiego, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-3031 *Nuova voce*

Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 55).

Atti relativi ai nuovi sistemi di pagamento.

Questa azione mira al miglioramento dei sistemi di pagamento nel mercato interno, in particolare tra Stati membri, soprattutto là dove tali sistemi non si sono ancora sviluppati, e alla promozione dell'uso dell'ecu nelle operazioni transfrontaliere; alla riduzione dei costi e dei tempi di tali operazioni attraverso il loro adeguamento alla dimensione del mercato interno, segnatamente nella prospettiva dell'unione economica e monetaria; alla realizzazione dei mezzi tecnici per l'instaurazione di uno o più sistemi di pagamento secondo le linee indicate nelle comunicazioni della Commissione di cui sopra attraverso la conclusione di contratti di prestazione di servizi, la partecipazione a progetti di ricerca tecnologica e a progetti pilota, la concessione di finanziamenti per l'avviamento e l'assistenza allo sviluppo di infrastrutture.

Essa è effettuata in collaborazione con rappresentanti delle banche centrali e degli istituti di credito, dei consumatori, delle piccole e medie imprese e del commercio.

Le entrate provenienti, in particolare, dalla partecipazione finanziaria della Commissione a detti progetti, danno luogo a reimpiego, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 3	*(seguito)*						
B5-3 0 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B5-3 0 3	1 550 000 *(500 000)*	950 000 *(500 000)*	p.m. *(500 000)*	p.m. *(500 000)*	454 652,55 *(45 086,95)*	354 823,68 *(45 086,95)*
B5-3 0 4	***Azioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori*** Stanziamenti non dissociati	35 400 000	35 400 000	34 970 000	34 970 000	22 500 000,—	22 500 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-30 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-303	*(seguito)*
B5-3031	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 050 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente :

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	1 050 000		550 000	400 000	100 000	
Totale	1 050 000		550 000	400 000	100 000	

B5-304

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 385/58), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 390/58), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23).

Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/440/CEE (GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1).

Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1).

Decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 1), in particolare l'accordo relativo agli appalti pubblici.

Direttiva 80/767/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1).

Decisione 87/565/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1987, relativa alle conclusione del protocollo che modifica l'accordo del GATT sugli appalti pubblici (GU n. L 345 del 9. 12. 1987, pag. 24).

Direttiva 88/295/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e proroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1).

Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1).

Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1990, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. C 23 del 31. 1. 1991, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 4	*(seguito)*						
B5-3 0 5	***Unione doganale ed imposte***						
B5-3 0 5 0	Unione doganale, imposte indirette e codice doganale Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	300 000,—	300 000,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(197 895,—)*	*(197 895,—)*
B5-3 0 5 1	Programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (Matthaeus) e delle amministrazioni fiscali Stanziamenti non dissociati	2 427 000	2 427 000	1 929 000	1 929 000	2 414 000,—	2 414 000,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(273 000)*	*(273 000)*	*(771 000)*	*(771 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*
	Totale dell'articolo B5-3 0 5	2 427 000 *(273 000)*	2 427 000 *(273 000)*	1 929 000 *(771 000)*	1 929 000 *(771 000)*	2 714 000,— *(197 895,—)*	2 714 000,— *(197 895,—)*
B5-3 0 6	***Sovvenzione all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali*** Stanziamenti non dissociati	p.m. (1)	p.m. (1)				

(1) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 4	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla raccolta e alla pubblicazione, sotto qualsiasi forma, dei bandi d'appalto pubblici comunitari e dei paesi terzi. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 600 000 ECU.
B5-3 0 5	
B5-3 0 5 0	*Ex articolo B5-3 0 5* Alla voce B8-5 3 5 0 è iscritto un «p.m.» (1991: p.m.). Sulla base del rapporto dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di una comunicazione alla Commissione e al Parlamento europeo, approfondimento di taluni aspetti dello studio messi in evidenza dal rapporto, in particolare per quanto concerne le relazioni tra le imposte indirette e la dogana. Una parte della attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 343 556 ECU. Voce destinata a coprire le spese che risultano dalla redazione delle disposizioni d'applicazione relative al codice doganale, in particolare: — la traduzione in tutte le lingue della Comunità; — la revisione dei testi, la stampa delle pubblicazioni in forma appropriata e la distribuzione alle amministrazioni nazionali e agli altri abbonati.
B5-3 0 5 1	*Ex articolo A-3 5 5* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5 3 5 1, ammonta a 2 700 000 ECU (1991: 2 700 000 ECU). Decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 novembre 1991, relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (GU n. C 299 del 20. 11. 1991, pag. 25). Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dagli Stati membri per gli scambi di funzionari delle dogane e delle imposte indirette chiamati ad applicare il diritto comunitario nel quadro del mercato interno e alle frontiere esterne della Comunità.
B5-3 0 6	*Nuovo articolo* Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 novembre 1990, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU n. C 330 del 31. 12. 1990, pag. 1), modificata il 12 novembre 1991 (GU n. C 310 del 30. 11. 1991, pag. 7).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 0 6	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	37 827 000	37 827 000	37 099 000	37 099 000	25 214 000,—	25 214 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	42 387 000	24 583 000	36 948 000	16 548 000	26 091 899,29	13 476 638,07
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-3 0	80 214 000 *(24 773 000)*	62 410 000 *(24 773 000)*	74 047 000 *(25 323 000)*	53 647 000 *(25 323 000)*	51 305 899,29 *(16 578 661,37)*	38 690 638,07 *(16 578 661,37)*
	CAPITOLO B5-3 1						
B5-3 1 0	***Promozione delle esportazioni comunitarie verso il Giappone*** Stanziamenti dissociati	7 935 000	7 150 000	6 547 000	7 842 000	7 420 456,—	7 582 529,40
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(250 000)*	*(250 000)*	*(1 453 000)*	*(1 453 000)*	*(79 000,—)*	*(79 000,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 0 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE

Articolo Voce	Commento
B5-3 0 6	*(seguito)* Articolo destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali con una sovvenzione per il pareggio del bilancio. Per il 1992 si tratta principalmente delle spese di avviamento dell'attività dell'Agenzia.
B5-3 1 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 4 0, ammonta a 8 185 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 7 400 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 8 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 9 295 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 7 febbraio 1986, «Relazioni Comunità-Giappone» [COM (86) 60 def.]. Conclusioni del Consiglio del 10 marzo 1986. Comunicazione della Commissione, del 9 luglio 1987, «Relazioni Comunità-Giappone» [COM (87) 344 def.]. Conclusioni del Consiglio del 20 luglio 1987. Comunicazione della Commissione, del 15 marzo 1988, «Relazioni tra la Comunità ed il Giappone» [COM (88) 136-I def.]. Comunicazione della Commissione, del 15 marzo 1988, «Relazioni tra la Comunità ed il Giappone — Recenti sviluppi» [COM (88) 136-II def.]. Conclusioni del Consiglio del 25 aprile 1988. Stanziamento destinato a coprire le spese relative a: — un programma di formazione, da realizzarsi in Giappone o nella Comunità, destinato a familiarizzare dirigenti di imprese europee con la lingua, la cultura e la struttura del mercato giapponese [Executive training programme (ETP)]; — azioni specifiche settoriali e altre misure, decise previa consultazione dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali europei a Tokio, volte ad instaurare contatti diretti tra industriali europei e giapponesi, allo scopo di incentivare lo sviluppo delle relazioni commerciali con il Giappone; — l'elaborazione di relazioni e studi su taluni aspetti specifici del mercato giapponese e alla diffusione dei risultati di questi studi per mezzo di seminari d'informazione, pubblicazione di documentazione e traduzioni di testi fondamentali che presentino un interesse commerciale generale; — altre attività a carattere promozionale intese a migliorare la conoscenza del mercato giapponese e a sviluppare gli scambi tra Comunità e Giappone; — misure intese a migliorare le relazioni commerciali tra la Comunità e il Giappone mediante seminari d'informazione, studi e conferenze sulle politiche comunitarie, mettendo in contatto dirigenti europei e giapponesi.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 1 0	*(seguito)*						
B5-3 1 1	***Misure specifiche per azioni sui mercati dei paesi terzi***						
B5-3 1 1 0	Misure specifiche per azioni sui mercati dei paesi terzi Stanziamenti non dissociati	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	1 733 807,66	1 733 807,66
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(200 000)*	*(200 000)*	*(200 000)*	*(200 000)*	*(293 996,—)*	*(293 996,—)*
B5-3 1 1 1	Misure specifiche concernenti i mercati dei paesi terzi nei settori tessile, dell'abbigliamento e delle calzature Stanziamenti non dissociati	800 000	800 000	600 000	600 000		
	Totale dell'articolo B5-3 1 1	3 400 000 *(200 000)*	3 400 000 *(200 000)*	3 100 000 *(200 000)*	3 100 000 *(200 000)*	1 733 807,66 *(293 996,—)*	1 733 807,66 *(293 996,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-3 1 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 935 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	11 250 936	5 999 000	3 300 000	1 951 936		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	6 547 000	1 843 000	2 500 000	1 500 000	704 000	
Stanziamenti 1992	7 935 000		1 350 000	2 685 000	2 100 000	1 800 000
Totale	25 732 936	7 842 000	7 150 000	6 136 936	2 804 000	1 800 000

Le eventuali entrate provenienti dalla partecipazione finanziaria di terzi alle attività promozionali, in particolare al programma ETP, danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-3 1 1

B5-3 1 1 0 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5 4 1 0, ammonta a 2 800 000 ECU (1991: 2 700 000 ECU).

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla promozione delle esportazioni delle imprese comunitarie nei mercati dei paesi terzi mediante l'organizzazione di missioni commerciali, ricerche di mercato, partecipazione a fiere commerciali, diffusione di informazioni e l'organizzazione di programmi di formazione specifica.

B5-3 1 1 1 Stanziamento destinato anche a coprire le spese per la promozione delle esportazioni da parte di ditte della Comunità verso i paesi terzi nel settore dell'industria tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e della conciatura mediante missioni commerciali, ricerche di mercato, partecipazione a fiere campionarie, diffusione d'informazione e programmi speciali di formazione.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 1 2	***Misure specifiche per azioni con gli Stati Uniti*** Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	p.m.	p.m.	496 131,56	496 131,56
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(—)*	*(—)*	*(500 000)*	*(500 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*
B5-3 1 4	***Sistema centralizzato di gestione dei contingenti tessili*** Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	4 050 000	4 050 000	3 100 000	3 100 000	2 229 939,22	2 229 939,22
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	7 935 000	7 150 000	6 547 000	7 842 000	7 420 456,—	7 582 529,40
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-3 1	11 985 000	11 200 000	9 647 000	10 942 000	9 650 395,22	9 812 468,62
		(450 000)	*(450 000)*	*(2 153 000)*	*(2 153 000)*	*(372 996,—)*	*(372 996,—)*
	CAPITOLO B5-3 2						
B5-3 2 0	***Azioni d'incentivazione delle imprese (piccole e medie imprese)*** Stanziamenti dissociati	25 000 000	20 000 000	16 953 000	12 953 000	21 279 611,55	17 639 694,13
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(13 747 000)*	*(13 747 000)*	*(13 747 000)*	*(13 747 000)*	*(4 160 929,08)*	*(4 160 929,08)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE

Articolo Voce	Commento
B5-3 1 2	All'articolo B8-5 4 2 è iscritto un «—» (1991, importo globale: 500 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad un'azione destinata a migliorare le relazioni commerciali con gli Stati Uniti attraverso l'organizzazione di seminari di informazione rivolti ai responsabili americani delle decisioni, e riguardanti le politiche comunitarie. Esso copre altresì il finanziamento di studi, perizie e/o consulenze.
B5-3 1 4	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per l'installazione di un sistema centralizzato e automatizzato di gestione dei contingenti all'importazione dei prodotti tessili.
B5-3 2 0	*Ex voce B5-3 2 0 0* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 5 0, ammonta a 38 747 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 33 747 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 30 700 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 26 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1986, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese (PMI) (GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa ad un programma di azione per l'aumento dell'occupazione (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2). Risoluzione del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa al miglioramento del contesto industriale ed alla promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese nella Comunità (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6). Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità (GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33). Raccomandazione 90/246/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 55). Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1991, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese, comprese quelle artigianali (GU n. C 146 del 5. 6. 1991, pag. 3). Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 32). Stanziamento destinato a coprire le spese di definizione e attuazione graduale di una politica comunitaria di incentivazione delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, comprese le cooperative, le mutue e le associazioni, in vista della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale e conformemente agli obiettivi generali del Consiglio europeo e alle risoluzioni indicate in precedenza.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 0	*(seguito)*						
B5-3 2 1	***Azioni nel settore dell'economia sociale***						
	Stanziamenti dissociati	950 000	950 000	1 200 000	1 200 000	798 356,—	45 923,26
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(175 055,18)*	*(175 055,18)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 2 0	*(seguito)*

Le azioni da finanziare riguardano:

— il miglioramento dell'ambiente delle imprese;

— l'informazione e il sostegno delle piccole e medie imprese attraverso la rete Euro Info Centre (eurosportelli impresa), attraverso pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione, partecipazioni alle fiere commerciali, e attraverso azioni miranti a migliorare la competitività e l'adattabilità delle piccole e medie imprese nella prospettiva dell'instaurazione del grande mercato, specie per quanto riguarda le esigenze comunitarie in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fra l'altro attraverso la partecipazione a programmi nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e del marketing;

— la promozione della cooperazione tra imprese tramite l'Ufficio per il ravvicinamento delle imprese (BRE) come pure attraverso la Business Cooperation Network (BC-Net), azioni pilota come l'europartenariat e Interprise e azioni specifiche nel settore dei subappalti;

— la valutazione e lo sviluppo della politica d'impresa.

Tali spese sono totalmente o parzialmente a carico della Commissione. Esse comportano tra l'altro, la realizzazione di studi, di indagini, di azioni pilota, di sovvenzioni e prestazione di servizi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 25 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	21 281 345	10 000 000	11 264 000	17 345		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	16 953 000	2 953 000	1 900 000	12 100 000		
Stanziamenti 1992	25 000 000		6 836 000	10 000 000	8 164 000	
Totale	63 234 345	12 953 000	20 000 000	22 117 345	8 164 000	

Le eventuali entrate danno luogo a reimpiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-3 2 1

All'articolo B8-5 5 1 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 1 200 000 ECU).

Risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa ad un programma d'azione per l'aumento dell'occupazione (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 18 dicembre 1989, sulle imprese dell'economia sociale e sulla realizzazione del mercato europeo senza frontiere [SEC (89) 2187 def.].

Stanziamento destinato a coprire le spese per progetti aventi lo scopo di studiare le incidenze dell'instaurazione del mercato interno per le imprese dell'economia sociale e di migliorare il loro accesso alle azioni comunitarie.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 1	*(seguito)*						
B5-3 2 2	***Azioni nel settore del commercio e della distribuzione***						
	Stanziamenti non dissociati	700 000	700 000	800 000	800 000	484 750,—	484 750,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(115 240,40)*	*(115 240,40)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-3 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 950 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	927 488	927 488				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 200 000	272 512	150 000	777 488		
Stanziamenti 1992	950 000		800 000	150 000		
Totale	3 077 488	1 200 000	950 000	927 488		

B5-3 2 2 All'articolo B8-5 5 2 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 800 000 ECU).

Decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981, relativa alla creazione di un comitato per il commercio e la distribuzione (GU n. L 165 del 23. 6. 1981, pag. 24).

Libro bianco della Commissione, del 14 giugno 1985, per il Consiglio europeo (Milano, 28 e 29 giugno 1985) «Il completamento del mercato interno» [COM (85) 310 def.].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 12 gennaio 1987, «Una prospettiva per l'Europa: le carte elettroniche di pagamento» [COM (86) 754 def.].

Raccomandazione 87/598/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1987, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni tra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori) (GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 72).

Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 55).

Risoluzione del Consiglio, del 14 novembre 1989, sul commercio interno nell'ambito del mercato interno (GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 2).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, dell'11 marzo 1991, «Verso un mercato unico della distribuzione — Il commercio interno nella Comunità, il settore commerciale e il completamento del mercato interno» [COM (91) 41 def.].

Stanziamento destinato a coprire le spese legate alle seguenti azioni:

— instaurazione di un sistema d'informazione specifica destinata alla stampa specializzata delle organizzazioni professionali del commercio negli Stati membri,

— contributo all'elaborazione delle statistiche del commercio,

— sistema informatizzato delle disposizioni giuridiche concernenti il commercio adottate dagli Stati membri,

— studio sull'incidenza del mercato unico e delle nuove tecnologie sul modo d'esercizio della funzione commerciale,

— tavole rotonde negli Stati membri in collaborazione con gli esperti governativi e gli operatori economici per una migliore sensibilizzazione di questo settore per l'istaurazione del mercato interno,

— inclusione del commercio e della distribuzione nelle politiche e nei programmi comunitari intesi a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Queste azioni mirano ad aiutare il commercio ad adattare le sue strutture ed i suoi meccanismi alle necessità e opportunità derivanti dal ridimensionamento legato all'instaurazione del grande mercato e a contribuire al rafforzamento delle organizzazioni professionali europee del settore.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 2 3	***«Casa dell'Europa» — Centro per la promozione e gli scambi della cultura europea (Centri di scambio culturale)*** Stanziamenti non dissociati	—	—	p.m.	p.m.	200 000,—	200 000,—
B5-3 2 4	***Aiuti alle organizzazioni delle piccole e medie imprese*** Stanziamenti non dissociati	830 000	830 000	830 000	830 000	800 000,—	800 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 530 000	1 530 000	1 630 000	1 630 000	1 484 750,—	1 484 750,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	25 950 000	20 950 000	18 153 000	14 153 000	22 077 967,55	17 685 617,39
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-3 2	27 480 000 *(13 747 000)*	22 480 000 *(13 747 000)*	19 783 000 *(13 747 000)*	15 783 000 *(13 747 000)*	23 562 717,55 *(4 451 224,66)*	19 170 367,39 *(4 451 224,66)*
	CAPITOLO B5-3 3						
B5-3 3 0	***Sovvenzione all'Eurotech Insur*** Stanziamenti non dissociati	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B5-3 3 1	***Sovvenzioni per incentivare un'attività europea di capitale a rischio a favore delle piccole e medie imprese*** Stanziamenti non dissociati	4 164 000	4 164 000	3 800 000	3 800 000	4 380 000,—	4 380 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 2 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA

Articolo Voce	Commento
B5-3 2 3	Comunicazione della Commissione, del 17 dicembre 1987, «Rilancio dell'azione culturale nella Comunità europea» [COM (87) 603 def.], in particolare l'allegato I, paragrafo 3 e l'allegato III, paragrafo 2. La «Casa dell'Europa» è un progetto pilota fondato sugli orientamenti culturali della Commissione definiti nella sua comunicazione. Detto progetto pilota è inteso a sviluppare il pluralismo culturale nel quadro della regionalizzazione europea attraverso la creazione di centri («Case dell'Europa») aperti ad attività commerciali, didattiche e culturali transregionali.
B5-3 2 4	Risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1), in particolare la priorità n. 9, ossia «sviluppare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità». Il programma è rivolto principalmente alle piccole e medie imprese della Comunità. Stanziamento, che fa da pendant alla voce B3-4 0 0 1, destinato a coprire un contributo alle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle piccole e medie imprese, per consentire ai loro membri di avere una formazione e un'informazione adeguate in materia di affari europei.
B5-3 3 0	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 dicembre 1986, «Ingegneria finanziaria» [COM (86) 723 def.]. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 28 marzo 1988, relativa alla promozione e al finanziamento della cooperazione tecnologica e industriale transnazionale [COM (88) 114 def.]. Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, «Lancio di un'azione pilota Eurotech Capital» (E/1783/88). Articolo destinato a coprire il finanziamento di un progetto pilota [Innovation Insurance Facility, (IIF)] nel quadro di Eurotech Insur, mirante a incentivare l'offerta e la domanda di polizze d'assicurazione innovatrici destinate a coprire in parte le perdite che possono derivare da investimenti in progetti di alta tecnologia situati in una fase preliminare all'introduzione sul mercato.
B5-3 3 1	Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, del 19 marzo 1985, «Potenziamento della base tecnologica e della competitività dell'industria comunitaria» [COM (85) 84 def.]. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 dicembre 1986, «Ingegneria finanziaria» [COM (86) 723 def.]. Comunicazione della Commissione, del 10 maggio 1988, «Una politica comunitaria per le imprese» [COM (88) 241/2 def.]. Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, «Lancio di un'azione pilota Eurotech Capital» (E/1783/88). Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, «Eurotech Capital, venture consort, fondo di avviamento» (E/1781/91).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-3 3 1	*(seguito)*						
B5-3 3 2	***Analisi, azioni preparatorie e sovvenzioni ai progetti di grandi infrastrutture europee*** Stanziamenti non dissociati	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	4 164 000	4 164 000	3 800 000	3 800 000	4 380 000,—	4 380 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-3 3	4 164 000	4 164 000	3 800 000	3 800 000	4 380 000,—	4 380 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	47 571 000	47 571 000	45 629 000	45 629 000	33 308 689,22	33 308 689,22
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	76 272 000	52 683 000	61 648 000	38 543 000	55 590 322,84	38 744 784,86
	Totale del titolo B5-3	**123 843 000** *(38 970 000)*	**100 254 000** *(38 970 000)*	**107 277 000** *(41 223 000)*	**84 172 000** *(41 223 000)*	**88 899 012,06** *(21 402 882,03)*	**72 053 474,08** *(21 402 882,03)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-3 3 — AZIONI NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-3 3 1	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento del «venture consort» e di altri progetti pilota volti ad incoraggiare il finanziamento di progetti transnazionali ad alta tecnologia sviluppati in priorità da piccole e medie imprese innovatrici, nonché di lavori relativi alla preparazione e al seguito delle azioni stesse.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-4

INDUSTRIA

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-4 0						
B5-4 0 0	***Azioni preparatorie nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni***						
B5-4 0 0 1	Piano d'azione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni						
	Stanziamenti dissociati	4 150 000	3 600 000	4 722 000	3 222 000	1 305 400,—	1 875 421,43
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 278 000)*	*(1 278 000)*	*(1 278 000)*	*(1 278 000)*	*(2 708 611,78)*	*(2 708 611,78)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-4

INDUSTRIA

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
B5-4 0 0	
B5-4 0 0 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5 6 0 1, ammonta a 5 428 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 4 878 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 6 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 4 500 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Risoluzione del Consiglio, del 18 novembre 1991, concernente l'elettronica, l'informatica e le tecnologie della comunicazione (GU n. C 325 del 14. 12. 1991, pag. 2). Questa azione è destinata a: — adattare i servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione ai fabbisogni socioeconomici specifici, — promuovere nella Comunità i mercati di punta, — accelerare i trasferimenti tecnologici tra i produttori di informatica e gli utenti industriali, — adattare le tecnologie dell'informazione alle esigenze specifiche di altri settori ad alta tecnologia. Stanziamento destinato a coprire le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 0	*(seguito)*						
B5-4 0 0 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B5-4 0 0	4 150 000 *(1 278 000)*	3 600 000 *(1 278 000)*	4 722 000 *(1 278 000)*	3 222 000 *(1 278 000)*	1 305 400,— *(2 708 611,78)*	1 875 421,43 *(2 708 611,78)*
B5-4 0 1	***Azioni nel settore delle telecomunicazioni e della normalizzazione***						
B5-4 0 1 0	Definizione ed attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni						
	Stanziamenti dissociati	13 773 000	13 650 000	14 221 000	11 221 000	13 160 976,76	8 777 946,17
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(3 250 000)*	*(3 250 000)*	*(3 779 000)*	*(3 779 000)*	*(4 177 429,73)*	*(4 177 429,73)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-4 0 0 *(seguito)*

B5-4 0 0 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 150 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 284 449	2 400 000	700 000	184 449		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 722 000	822 000	1 700 000	1 300 000	900 000	
Stanziamenti 1992	4 150 000		1 200 000	1 400 000	1 000 000	550 000
Totale	12 156 449	3 222 000	3 600 000	2 884 449	1 900 000	550 000

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-4 0 1

B5-4 0 1 0 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5 6 1 0, ammonta a 17 023 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 16 900 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 18 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 15 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 3300/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che istituisce un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi di telecomunicazione progrediti (programma Star) (GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 1).

Direttiva 86/529/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1986, riguardante l'adozione di specifiche tecniche comuni relative alla serie di norme sui MAC/packet per la diffusione televisiva diretta via satellite (GU n. L 311 del 6. 11. 1986, pag. 28).

Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31).

Direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 85).

Comunicazione della Commissione, del 30 giugno 1987, «Verso una economia europea dinamica — Libro verde (Green paper) sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi ed apparati di telecomunicazione» [COM (87) 290 def.].

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 1	*(seguito)*						
B5-4 0 1 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 0 1	*(seguito)*
B5-4 0 1 0	*(seguito)*
	Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1).
	Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1).
	Direttiva 90/544/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 28).
	Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 25 gennaio 1991, recante orientamenti per programmi operativi nel quadro di un'iniziativa comunitaria per lo sviluppo regionale nel settore dei servizi e delle reti di comunicazione dati (Telematique) (GU n. C 33 dell'8. 2. 1991, pag. 7).
	Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 febbraio 1991, sull'apprestamento della rete aperta (ONP) di telecomunicazione nel settore delle linee affittate (GU n. C 58 del 7. 3. 1991, pag. 10).
	Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1).
	Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 45).
	Raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 47).
	Stanziamento destinato a coprire:
	— le spese inerenti all'attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni, ad eccezione delle spese coperte dal programma Race (voce B6-5 2 2 1) o dal programma Star (articolo B2-2 0 0),
	— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.
	Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).
	Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 32 513 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 1	*(seguito)*						
B5-4 0 1 0	*(seguito)*						
B5-4 0 1 1	Normalizzazione e certificazione nel settore delle tecnologie dell'informazione						
	Stanziamenti dissociati	9 000 000	9 000 000	9 438 000	6 438 000	7 410 461,81	7 454 034,92
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(562 000)*	*(562 000)*	*(562 000)*	*(562 000)*	*(567 622,—)*	*(567 622,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-40 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-401 *(seguito)*

B5-4010 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 13 773 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	28 543 864	9 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	4 543 864
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	14 221 000	2 221 000	5 100 000	3 000 000	2 000 000	1 900 000
Stanziamenti 1992	13 773 000		2 550 000	4 523 000	3 000 000	3 700 000
Totale	56 537 864	11 221 000	13 650 000	13 523 000	8 000 000	10 143 864

Le eventuali entrate e i contributi degli Stati terzi nel quadro dell'accordo Cost possono essere reimpiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-4011 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5611, ammonta a 9 562 000 ECU (1991: 10 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 7 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).

Direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21).

Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31).

Conformemente all'obiettivo generale riguardante la realizzazione del mercato europeo, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco delle norme e la creazione di norme europee nei casi appropriati, l'azione ha lo scopo di:

— far eseguire, nel quadro specifico delle tecnologie dell'informazione, i lavori necessari per consentire l'applicazione armonizzata delle norme internazionali nella Comunità,

— far avviare i lavori destinati a controllare e certificare la conformità dei prodotti e dei servizi a queste norme,

— promuovere l'applicazione delle norme negli appalti pubblici,

— garantire il coordinamento di varie azioni intese a preparare e a potenziare l'attuazione delle norme (guide di applicazione, dimostrazioni, ecc.),

— incrementare la partecipazione europea negli organismi internazionali di normalizzazione,

— prendere ogni opportuno provvedimento di normalizzazione, in applicazione del Libro bianco, per quanto riguarda tecnologie e servizi di nuovo tipo (carte di pagamento, apparecchiature audiovisive, informatica domestica, ecc.) o macchine di tipo progredito per impianti produttivi.

Il finanziamento comunitario è destinato a definire e ad attuare l'azione di normalizzazione mediante concertazione con i principali partecipanti: l'industria, gli istituti di normalizzazione nazionali ed europei, gli enti che si occupano degli appalti pubblici negli Stati membri, gli utilizzatori nonché i responsabili della politica industriale.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 1	*(seguito)*						
B5-4 0 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B5-4 0 1	22 773 000 *(3 812 000)*	22 650 000 *(3 812 000)*	23 659 000 *(4 341 000)*	17 659 000 *(4 341 000)*	20 571 438,57 *(4 745 051,73)*	16 231 981,09 *(4 745 051,73)*
B5-4 0 2	***Sviluppo di servizi di comunicazione***						
B5-4 0 2 1	Insis (sistema d'informazione interistituzionale) Stanziamenti dissociati	6 050 000	5 300 000	5 591 000	3 391 000	3 708 703,31	2 778 667,22
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(2 700 000)*	*(2 700 000)*	*(3 409 000)*	*(3 409 000)*	*(2 920 024,97)*	*(2 920 024,97)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-4 0 1 *(seguito)*

B5-4 0 1 1 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire:

— gli obblighi finanziari derivanti dai contratti da stipulare con gli organismi europei di normalizzazione (Istituto europeo delle poste e telecomunicazioni, Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni, Comitato europeo di normalizzazione e Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica),

— l'acquisto e l'utilizzazione delle apparecchiature e l'affitto dei locali corrispondenti in vista dei progetti dimostrativi,

— i lavori di controllo e di certificazione della conformità alle norme ed i progetti dimostrativi,

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 9 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	17 268 964	4 400 000	4 000 000	5 000 000	3 000 000	868 964
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	9 438 000	2 038 000	3 000 000	2 500 000	1 000 000	900 000
Stanziamenti 1992	9 000 000		2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Totale	35 706 964	6 438 000	9 000 000	10 500 000	6 000 000	3 768 964

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-4 0 2

B5-4 0 2 1 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5 6 2 1, ammonta a 8 750 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 8 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 9 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 6 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Decisione 82/869/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa al coordinamento delle attività degli Stati membri e delle istituzioni della Comunità allo scopo di studiare la necessità e curare la preparazione di proposte per un sistema comunitario interistituzionale di informazione (GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 40).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-40 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-402	*(seguito)*						
B5-4021	*(seguito)*						
B5-4022	Caddia (sistema di trasmissione di dati doganali, agricoli e del commercio estero)						
	Stanziamenti dissociati	1 300 000	2 900 000	3 000 000	1 500 000	781 191,01	162 398,12
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(5 000 000)*	*(5 000 000)*	*(5 000 000)*	*(5 000 000)*	*(4 718 452,21)*	*(4 718 452,21)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-40 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-402 *(seguito)*

B5-4021 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative all'attuazione del sistema d'informazione interistituzionale Insis (Inter institutional information system) allo scopo di migliorare l'efficacia delle istituzioni comunitarie e di creare un effetto trainante per accelerare la creazione di reti numeriche integrate di interesse generale e di servizi d'avanguardia per la trasmissione di informazioni e di dati fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie,

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 6 050 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 246 815	2 791 000	1 700 000	2 300 000	455 815	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 591 000	600 000	2 000 000	1 200 000	1 000 000	791 000
Stanziamenti 1992	6 050 000		1 600 000	2 200 000	1 000 000	1 250 000
Totale	18 887 815	3 391 000	5 300 000	5 700 000	2 455 815	2 041 000

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-4022 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5 6 2 2, ammonta a 6 300 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 7 900 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 8 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 6 500 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Decisione 85/214/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativa al coordinamento delle azioni degli Stati membri e della Commissione per la realizzazione di un programma a lungo termine di impiego della telematica nei sistemi d'informazione comunitari sulle importazioni e le esportazioni e sulla gestione ed il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo (GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 35).

Decisione 86/23/CEE del Consiglio, del 4 febbraio 1986, relativa allo sviluppo coordinato di procedure amministrative informatizzate (progetto CD) (GU n. L 33 dell'8. 2. 1986, pag. 28).

Decisione 87/288/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1987, concernente la proroga del periodo di validità delle decisioni 85/214/CEE e 86/23/CEE (GU n. L 145 del 5. 6. 1987, pag. 86).

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative alle azioni di coordinamento necessarie per la specifica, l'attuazione e l'utilizzazione di sistemi telematici comunitari da parte degli Stati membri e della Commissione. Lo scopo del programma Caddia (Cooperation on automation of data and documentation on imports/exports and agriculture) è soprattutto quello di sfruttare le nuove tecnologie per migliorare l'efficacia del sistema d'informazione di dimensione comunitaria utilizzato per attuare l'unione doganale e la politica agricola comune, e per la raccolta e lo sfruttamento delle statistiche del commercio estero,

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-40 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-402	*(seguito)*						
B5-4022	*(seguito)*						
B5-4023	Tedis (trasferimento elettronico di dati per uso commerciale)						
	Stanziamenti dissociati	5 100 000	2 950 000	3 000 000	1 000 000	83 735,97	2 245 483,56
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 000 000)*	*(1 000 000)*	*(1 000 000)*	*(1 000 000)*	*(414 800,—)*	*(414 800,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 0 2	*(seguito)*
B5-4 0 2 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 300 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 758 241	1 200 000	1 200 000	1 200 000	158 241	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 000 000	300 000	1 200 000	1 000 000	400 000	100 000
Stanziamenti 1992	1 300 000		500 000	400 000	250 000	150 000
Totale	8 058 241	1 500 000	2 900 000	2 600 000	808 241	250 000

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-4 0 2 3

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-5 6 2 3, ammonta a 6 100 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 3 950 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 4 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 2 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Decisione 87/499/CEE del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35), modificata dalla decisione 89/241/CEE (GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46).

Decisione 91/385/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che istituisce la seconda fase del programma Tedis (Trade electronic data interchange systems) (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 66).

Stanziamento destinato a coprire:

— le azioni di attuazione della fase principale del programma Tedis,

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 2	*(seguito)*						
B5-4 0 2 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B5-4 0 2	12 450 000 *(8 700 000)*	11 150 000 *(8 700 000)*	11 591 000 *(9 409 000)*	5 891 000 *(9 409 000)*	4 573 630,29 *(8 053 277,18)*	5 186 548,90 *(8 053 277,18)*
B5-4 0 3	***Completamento delle azioni precedenti***						
	Stanziamenti dissociati	—	600 000	—	500 000	0,—	2 133 767,81

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 0 2	*(seguito)*
B5-4 0 2 3	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 139 616	800 000	200 000	139 616		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 000 000	200 000	750 000	800 000	600 000	650 000
Stanziamenti 1992	5 100 000		2 000 000	1 400 000	1 000 000	700 000
Totale	9 239 616	1 000 000	2 950 000	2 339 616	1 600 000	1 350 000

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-4 0 3

Decisione 82/878/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la fase preparatoria per un programma comunitario di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione (GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 37).

Decisione 84/254/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, che modifica la decisione 79/783/CEE che stabilisce un programma pluriennale (1979-1983) nel settore dell'informatica (GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 27) (seconda parte del programma).

Decisione 84/559/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1984, che modifica la decisione 79/783/CEE per quanto riguarda le azioni generali nel settore dell'informatica (GU n. L 308 del 27. 11. 1984, pag. 49).

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni per condurre a termine l'esecuzione delle decisioni suddette.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 3	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 0 3	*(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 123 056	500 000	600 000	23 056		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	—	—				
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	1 123 056	500 000	600 000	23 056		

In taluni casi, in particolare in caso di sfruttamento commerciale, il sostegno finanziario comunitario può essere rimborsabile. Tali rimborsi saranno contabilizzati alla voce 6 1 4 1 dello stato delle entrate.

Le altre eventuali entrate, nonché i contributi agli Stati terzi nel quadro degli accordi Cost, possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 0 4	***Eureka ed altri***						
B5-4 0 4 0	Partecipazione alla segreteria di Eureka Stanziamenti dissociati	250 000	250 000	200 000	200 000	182 792,97 (1)	182 792,97 (1)
	Totale dell'articolo B5-4 0 4	250 000	250 000	200 000	200 000	182 792,97	182 792,97
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati					182 792,97	182 792,97
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	39 623 000	38 250 000	40 172 000	27 472 000	26 450 468,86	25 427 719,23
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-4 0	39 623 000 *(13 790 000)*	38 250 000 *(13 790 000)*	40 172 000 *(15 028 000)*	27 472 000 *(15 028 000)*	26 633 261,83 *(15 506 940,69)*	25 610 512,20 *(15 506 940,69)*
	CAPITOLO B5-4 1						
B5-4 1 1	***Azioni nel settore industriale*** Stanziamenti dissociati	7 464 000	8 680 000	5 000 000	800 000	3 417 365,33 (1)	3 417 365,33 (1)
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(3 000 000)*	*(3 000 000)*	*(3 000 000)*	*(3 000 000)*	*(3 528 826,26)*	*(3 528 826,26)*

(1) Stanziamenti non dissociati nel 1990.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 0 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Articolo Voce	Commento

B5-4 0 4

B5-4 0 4 0 Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Comunità al finanziamento delle spese del bilancio amministrativo della segreteria di Eureka (European research coordination Agency).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 250 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	200 000	200 000				
Stanziamenti 1992	250 000		250 000			
Totale	450 000	200 000	250 000			

B5-4 1 1 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 7 1, ammonta a 10 464 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 11 680 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 8 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 3 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 46 e 47.

Conclusioni del Consiglio del 28 e 29 giugno 1985.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 26 febbraio 1986, «Il miglioramento della competitività e delle strutture industriali della Comunità» [COM (86) 40 def.].

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 1 1	*(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 16 novembre 1990, su «La politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale — Orientamenti per una soluzione comunitaria» [COM (90) 556 def.].

Stanziamento destinato a permettere alla Commissione:

— di raccogliere i dati indispensabili ad una approfondita conoscenza dell'evoluzione dei settori industriali comunitari e della strategia industriale dei paesi terzi, ivi compreso uno studio (come richiesto dal Parlamento nel 1991) sulle conseguenze, per l'investimento industriale europeo, dei problemi di disponibilità e costo del capitale e dell'orientamento a breve termine dei mercati finanziari europei,

— di presentare periodicamente un quadro previsionale dell'industria comunitaria e di presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sulla politica industriale della Comunità,

— di attuare la politica industriale delineata nella comunicazione della Commissione sulla politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale, le cui conclusioni sono state approvate dal Consiglio alla fine del 1990. Ciò comporta uno sforzo costante per strutturare in modo coerente i vari aspetti del contesto industriale e per promuovere un costante adeguamento ai cambiamenti strutturali nell'ambito di un mercato sempre più integrato e concorrenziale,

— di svolgere i compiti assegnati dai trattati, in particolare dagli articoli 46 e 47 del trattato CECA, e soprattutto far eseguire analisi tecnico-economiche e finanziarie nel settore della siderurgia,

— di contribuire in termini finanziari ai costi d'esercizio di un organismo istituito in Giappone congiuntamente dal ministero giapponese dell'industria e del commercio industriale e dalla Commissione allo scopo di promuovere la cooperazione industriale tra l'industria comunitaria e quella giapponese,

— in conformità di una serie di relazioni sulla politica industriale approvate dal Parlamento europeo nel 1991, di promuovere il dialogo con tutte le parti interessate dei settori chiave, in particolare mediante la costituzione di fori consultivi nei settori soggetti a cambiamenti strutturali, inclusa la difesa, gli autoveicoli, il tessile e l'aerospaziale nonché l'Agenzia marittima europea.

Un importo di 2 milioni di ECU viene riservato all'elaborazione e alla presentazione del «Panorama dell'industria comunitaria».

Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).

Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 30 071 ECU.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 464 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	800 000	4 200 000			
Stanziamenti 1992	7 464 000		4 480 000	2 392 000	592 000	
Totale	12 464 000	800 000	8 680 000	2 392 000	592 000	

Le entrate provenienti da tasse di iscrizione per la partecipazione a conferenze e dalla vendita di pubblicazioni, rispettivamente organizzate o pubblicate con gli stanziamenti di questa linea di bilancio, possono essere riutilizzate conformemente all'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-4 1 2	***Controlli nel settore dell'industria siderurgica*** Stanziamenti dissociati	—	—	—	240 000	689 766,77	1 282 197,41
B5-4 1 3	***Strumento economico-finanziario speciale per il settore tessile*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	200 000	200 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	200 000	200 000	3 417 365,33	3 417 365,33
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	7 464 000	8 680 000	5 000 000	1 040 000	689 766,77	1 282 197,41
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-4 1	7 464 000 *(3 000 000)*	8 680 000 *(3 000 000)*	5 200 000 *(3 000 000)*	1 240 000 *(3 000 000)*	4 107 132,10 *(3 528 826,26)*	4 699 562,74 *(3 528 826,26)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	200 000	200 000	3 600 158,30	3 600 158,30
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	47 087 000	46 930 000	45 172 000	28 512 000	27 140 235,63	26 709 916,64
	Totale del titolo B5-4	**47 087 000** *(16 790 000)*	**46 930 000** *(16 790 000)*	**45 372 000** *(18 028 000)*	**28 712 000** *(18 028 000)*	**30 740 393,93** *(19 035 766,95)*	**30 310 074,94** *(19 035 766,95)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-4 1 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-4 1 2	L'azione si è conclusa nel 1991.
B5-4 1 3	*Ex voce B5-3 2 0 1* Articolo destinato a finanziare l'elaborazione e l'attuazione di una serie di azioni concrete per la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore tessile e dell'abbigliamento in Portogallo, Spagna, Grecia e nell'ex Repubblica democratica tedesca, nonché di misure per il miglioramento delle infrastrutture e del clima industriale atte a favorire la realizzazione di tali obiettivi.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-5

INNOVAZIONE, MERCATO DELL'INFORMAZIONE

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-5 0						
B5-5 0 0	***Impact (azioni comunitarie nel settore dell'informazione)***						
	Stanziamenti dissociati	10 000 000	9 500 000	p.m. (1)	p.m. (2)	20 537 594,68	14 395 570,07
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(462 072,64)*	*(462 072,64)*

(1) Uno stanziamento di 6 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 14 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-5

INNOVAZIONE, MERCATO DELL'INFORMAZIONE

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE

Articolo Voce	Commento

B5-5 0 0 All'articolo B8-5 8 0 è iscritto un «p.m.» (1991: p.m.).

Decisione 88/524/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1988, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi d'informazione (GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 39).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 gennaio 1991, che istituisce un programma per un mercato dei servizi d'informazione (GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 65).

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese risultanti dalla prosecuzione delle azioni avviate nel quadro della prima fase [(Impact 1) (Information market policy actions)] del piano d'azione per lo sviluppo di un mercato dei servizi dell'informazione,

— le spese risultanti dalla preparazione e dall'attuazione della seconda fase (Impact 2) del piano d'azione per lo sviluppo di un mercato dei servizi dell'informazione,

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	22 071 543	12 000 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000	71 543
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 002 000 (1)	1 002 000	2 500 000	1 000 000	500 000	
Stanziamenti 1992	10 000 000		3 000 000	6 500 000	500 000	
Totale	37 073 543	13 002 000 (1)	9 500 000	11 000 000	3 500 000	71 543

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-5 0 1	***Promozione e sviluppo delle azioni multilingui***						
	Stanziamenti dissociati	4 000 000	3 300 000	4 767 000	4 767 000	4 832 768,20	6 440 769,17
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(733 000)*	*(733 000)*	*(733 000)*	*(733 000)*	*(166 106,95)*	*(166 106,95)*
B5-5 0 2	***Sprint (azioni comunitarie nel settore dell'innovazione e del trasferimento delle tecnologie)***						
	Stanziamenti dissociati	19 762 000	17 600 000	21 362 000	13 362 000	16 545 590,64	1 094 950,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(2 200 000)*	*(2 200 000)*	*(2 638 000)*	*(2 638 000)*	*(911 177,26)*	*(911 177,26)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-5 0 1

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 8 1, ammonta a 4 733 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 4 033 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 5 500 000 ECU).

Decisione della Commissione, del 24 luglio 1985, che istituisce un quarto piano d'azione per il miglioramento del trasferimento dell'informazione fra le lingue europee [SEC (85) 1088 def.].

Decisione della Commissione, del ... 1991, relativa al quinto programma d'azione per il miglioramento del trasferimento dell'informazione fra le lingue europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla promozione del trasferimento dell'informazione fra le lingue europee, in particolare:

— lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di traduzione automatizzata e di altri strumenti per l'elaborazione di testi multilingui allo scopo soprattutto di sopprimere le barriere linguistiche,

— l'accesso dell'economia europea alle fonti d'informazione disponibili unicamente nelle lingue non europee,

— la realizzazione di proiezioni riguardanti l'industria delle lingue,

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 868 577	3 055 000	500 000	313 577		
Riporti stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 767 000	1 712 000	1 500 000	700 000	500 000	355 000
Stanziamenti 1992	4 000 000		1 300 000	1 200 000	800 000	700 000
Totale	12 635 577	4 767 000	3 300 000	2 213 577	1 300 000	1 055 000

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-5 0 2

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 8 2, ammonta a 21 962 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 19 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 24 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 16 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Decisione 83/624/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983, relativa ad un programma per lo sviluppo transnazionale delle infrastrutture di supporto all'innovazione ed al trasferimento di tecnologie (1983-1985) (GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 87/307/CEE (GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 45).

Decisione 89/286/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, relativa all'attuazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie (1989-1993) (programma Sprint) (GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 12).

Il programma Sprint (Strategic programme for innovation and technology transfer) mira al:

— potenziamento dell'infrastruttura europea di servizi per l'innovazione,

— supporto a progetti pilota di interesse comunitario di trasferimento di innovazioni,

— miglioramento dell'ambiente dell'innovazione.

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese relative all'attuazione della fase principale del programma Sprint,

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-5 0 2	*(seguito)*						
B5-5 0 3	***Diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione tecnologica***						
	Stanziamenti dissociati	2 400 000	3 300 000	2 654 000	2 654 000	3 198 001,51	2 700 080,19
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(346 000)*	*(346 000)*	*(346 000)*	*(346 000)*	*(300 957,60)*	*(300 957,60)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-5 0 2 *(seguito)*

— le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 19 762 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	16 078 322	8 362 000	5 000 000	2 000 000	716 322	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	21 362 000	5 000 000	8 000 000	4 000 000	2 500 000	1 862 000
Stanziamenti 1992	19 762 000		4 600 000	8 012 000	4 000 000	3 150 000
Totale	57 202 322	13 362 000	17 600 000	14 012 000	7 216 322	5 012 000

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

B5-5 0 3 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 8 3, ammonta a 2 746 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 3 646 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 3 milioni di ECU).

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 55.

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 41.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 12 a 15.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che fissa il regime di diffusione delle conoscenze applicabili ai programmi di ricerca per la Comunità economica europea (GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1).

Questa azione mira a:

— garantire l'accesso totale, effettivo e rapido ai risultati delle ricerche e degli studi scientifici o tecnici finanziati o coordinati dalla Comunità, soprattutto mediante pubblicazioni periodiche o non periodiche, elettroniche o di tipo tradizionale, conferenze specializzate, seminari ed esposizioni;

— promuovere una migliore divulgazione dei risultati della ricerca nei settori contemplati dai trattati;

— valorizzare i risultati della ricerca svolta dalla Comunità;

— garantire la protezione dei risultati della ricerca.

Stanziamento destinato a coprire le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature.

Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).

Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 2 559 295 ECU.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-5 0 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	36 162 000	33 700 000	28 783 000	20 783 000	45 113 955,03	24 631 369,43
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-5 0	36 162 000 *(3 279 000)*	33 700 000 *(3 279 000)*	28 783 000 *(3 717 000)*	20 783 000 *(3 717 000)*	45 113 955,03 *(1 840 314,45)*	24 631 369,43 *(1 840 314,45)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	36 162 000	33 700 000	28 783 000	20 783 000	45 113 955,03	24 631 369,43
	Totale del titolo B5-5	**36 162 000** *(3 279 000)*	**33 700 000** *(3 279 000)*	**28 783 000** *(3 717 000)*	**20 783 000** *(3 717 000)*	**45 113 955,03** *(1 840 314,45)*	**24 631 369,43** *(1 840 314,45)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-5 0 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-5 0 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	5 268 288	2 000 000	1 500 000	1 300 000	468 288	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 654 000	654 000	1 200 000	500 000	300 000	
Stanziamenti 1992	2 400 000		600 000	1 000 000	500 000	300 000
Totale	10 322 288	2 654 000	3 300 000	2 800 000	1 268 288	300 000

Le entrate derivanti dalle licenze concesse dalla Commissione per le invenzioni, brevettabili e non frutto della ricerca comunitaria (azione indiretta), sono iscritte all'articolo 6 2 4 dello stato delle entrate.

Le eventuali entrate possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-6

INFORMAZIONI STATISTICHE

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B5-6 0						
B5-6 0 0	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi alle disposizioni dell'atto unico europeo***						
	Stanziamenti dissociati	16 000 000	14 600 000	12 125 000	8 525 000	8 277 426,—	5 148 308,91
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(3 875 000)*	*(3 875 000)*	*(3 875 000)*	*(3 875 000)*	*(2 707 121,—)*	*(2 707 121,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

TITOLO B5-6

INFORMAZIONI STATISTICHE

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Articolo Voce	Commento
B5-6 0 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 9 0, ammonta a 19 875 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 18 475 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 16 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 12 400 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5, 213 e 235. Atto unico europeo (GU n. L 169 del 29. 6. 1987, pag. 1). Direttiva 82/606/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 22), modificata da ultimo dalla direttiva 91/534/CEE (GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 36). Regolamento (CEE) n. 1612/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso ed al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni (GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1). Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità di informazioni statistiche coperte dal segreto (GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 24 luglio 1990, relativa all'attuazione di un programma pluriennale (1990-1993) destinato a sviluppare statistiche regolari sull'ambiente (GU n. C 209 del 22. 8. 1990, pag. 29). Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1). Decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19). Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21). Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 1). Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca nel quadro dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1). Detti lavori del Centro comune di ricerca sono valutati 415 881 ECU. Stanziamento destinato a coprire i programmi statistici settoriali connessi alle disposizioni dell'atto unico europeo: — statistiche sulla convergenza economica nel quadro del mercato interno, — statistiche nel quadro dell'unione economica e monetaria, — statistiche nel quadro della coesione economica (Fondi strutturali), — statistiche nel quadro della politica sociale, — statistiche nel quadro della ricerca e sviluppo, — statistiche nel quadro dell'ambiente. Esso copre altresì le sovvenzioni e le spese contrattuali o di rimborso per prestazioni fornite nell'ambito delle politiche comunitarie. È altresì imputata all'articolo la realizzazione dei programmi di specializzazione e di formazione permanente per i funzionari di alto livello dei settori della statistica e dell'analisi economica in Europa: organizzazione dei corsi e seminari di formazione nonché partecipazione di esperti a detti corsi e seminari; sovvenzioni a centri di formazione.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 0	*(seguito)*						
B5-6 0 1	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali a supporto delle politiche comunitarie***						
	Stanziamenti dissociati	13 800 000	11 800 000	13 325 000	14 025 000	10 965 200,—	5 338 281,64
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(4 075 000)*	*(4 075 000)*	*(4 075 000)*	*(4 075 000)*	*(5 019 596,54)*	*(5 019 596,54)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-6 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento è infine destinato a coprire la fornitura, su richiesta della Commissione o di altri organi comunitari, dei dati statistici necessari ai fini dell'accertamento, del controllo e della valutazione delle spese comunitarie. In tal modo si migliorano i presupposti per l'esecuzione di una politica finanziaria e di bilancio (elaborazione del bilancio, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, in un'ottica di medio-lungo termine, si raccolgono i dati per il finanziamento della Comunità dopo il 1992.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 16 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	6 090 159	6 090 159				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	12 125 000	2 434 841	9 690 159			
Stanziamenti 1992	16 000 000		4 909 841	11 090 159		
Totale	34 215 159	8 525 000	14 600 000	11 090 159		

B5-6 0 1 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 9 1, ammonta a 17 875 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 15 875 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 17 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 18 100 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5, 213 e 235.

Regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/87 (GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3).

Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7).

Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29), modificata dalla direttiva 89/462/CEE (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124).

Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 1629/88 del Consiglio, del 27 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 per quanto riguarda la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83).

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-6 0 1	*(seguito)* Decisione 88/654/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989 a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 125). Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 1). Decisione 90/665/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1990, concernente la realizzazione di un programma biennale 1991-1992 per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo (GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 89). Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21). Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU n. L 365 del 31. 12. 1991, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3881/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU n. L 365 del 31. 12. 1991, pag. 19). Stanziamento destinato a coprire i programmi statistici settoriali a supporto delle politiche comunitarie: — statistiche nel quadro della politica agricola comune, — statistiche nel quadro della politica industriale (compresa la Comunità europea del carbone e dell'acciaio), — statistiche nel quadro della politica dell'energia, — statistiche nel quadro della politica della pesca, — statistiche nel quadro della politica trasporti e turismo, — statistiche nel quadro della politica delle relazioni commerciali internazionali, — statistiche nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Esso copre altresì le spese connesse alla realizzazione dello stesso genere di azioni nei paesi terzi nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Sono altresì imputate all'articolo le spese impegnate nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo: le spese di riunioni d'informazione reciproca, sovvenzioni, spese contrattuali o a titolo di rimborso per i servizi resi nel quadro dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità. Lo stanziamento copre altresì la fornitura, su richiesta della Commissione o di altri organi comunitari, dei dati statistici necessari ai fini dell'accertamento, del controllo e della valutazione delle spese comunitarie. In tal modo si migliorano i presupposti per l'esecuzione di una politica finanziaria e di bilancio (elaborazione del bilancio, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, in un'ottica di medio-lungo termine, si raccolgono i dati per il finanziamento della Comunità dopo il 1992.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-60 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 1	*(seguito)*						
B5-6 0 2	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento della Comunità***						
	Stanziamenti dissociati	4 200 000	4 200 000	3 018 000	3 118 000	2 263 568,—	776 180,60
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 800 000)*	*(1 800 000)*	*(2 982 000)*	*(2 982 000)*	*(3 635 702,64)*	*(3 635 702,64)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-6 0 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 13 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 592 960	8 592 960				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	13 325 000	5 432 040	7 892 960			
Stanziamenti 1992	13 800 000		3 907 040	9 892 960		
Totale	35 717 960	14 025 000	11 800 000	9 892 960		

B5-6 0 2 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 9 2, ammonta a 6 milioni di ECU (1991: 6 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 6 100 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5, 213 e 235.

Decisione 88/524/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1988, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 39).

Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26).

Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1).

Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21).

Stanziamento destinato a coprire i programmi statistici settoriali connessi al funzionamento della Comunità:

— statistiche delle risorse finanziarie della Comunità,

— statistiche nel quadro della politica dell'informazione.

Esso copre le sovvenzioni e spese contrattuali o di rimborso per prestazioni fornite nel quadro delle politiche comunitarie.

Sono altresì imputate all'articolo le spese derivanti dall'acquisto di dati e dall'accesso dei servizi della Commissione alle banche di dati esterne.

Lo stanziamento copre altresì le spese di cooperazione con gli Stati membri nel quadro di contatti con gli istituti nazionali e i centri di studi per la formazione di specialisti necessari all'esecuzione del programma. Tali spese sono cofinanziate dagli Stati membri e dalla Commissione.

È imputata inoltre all'articolo la fornitura, su richiesta della Commissione o di altri organi comunitari, dei dati statistici necessari ai fini dell'accertamento, del controllo e della valutazione delle spese comunitarie. In tal modo si migliorano i presupposti per l'esecuzione di una politica finanziaria e di bilancio (elaborazione del bilancio, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, in un'ottica di medio-lungo termine, si raccolgono i dati per il finanziamento della Comunità dopo il 1992.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-60 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 2	*(seguito)*						
B5-6 0 3	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento delle istituzioni***						
	Stanziamenti dissociati	2 368 000	1 000 000	2 115 000	2 115 000	1 887 558,—	2 285 827,21
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(885 000)*	*(885 000)*	*(885 000)*	*(885 000)*	*(1 110 364,—)*	*(1 110 364,—)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B5-6 0 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 126 465	2 656 000	1 470 465			
Stanziamento d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 018 000	462 000	2 556 000			
Stanziamenti 1992	4 200 000		173 535	4 026 465		
Totale	11 344 465	3 118 000	4 200 000	4 026 465		

L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 700 000 ECU.

B5-6 0 3 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-5 9 3, ammonta a 3 253 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 1 885 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 3 milioni di ECU).

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5, 213 e 235.

Decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6).

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che stalibisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (GU n. L 286 del 9. 10. 1987, pag. 3).

Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1).

Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21).

Stanziamento destinato a coprire i programmi statistici settoriali connessi al funzionamento delle istituzioni:

— statistiche sull'infrastruttura e il funzionamento dell'Istituto statistico delle Comunità europee,

— gestione del personale.

Esso copre le sovvenzioni e le spese contrattuali o di rimborso per le prestazioni fornite nel quadro delle politiche comunitarie.

Sono ugualmente imputati all'articolo l'insieme dei lavori relativi all'informatizzazione delle applicazioni di natura settoriale nonché alla realizzazione di servizi d'interesse generale: questi ultimi fanno ampio ricorso al campo delle nuove tecnologie e dei lavori svolti nel quadro della normalizzazione. Riguardano la raccolta e la diffusione dell'informazione statistica, l'automatizzazione dell'elaborazione dei rapporti statistici (pubblicazione assistita da computer), i nuovi metodi di analisi e di trattamento statistico (queste operazioni specifiche e irriducibili non possono essere imputate alla parte A dello stato delle spese della presente sezione), le sovvenzioni, le spese contrattuali o a titolo di rimborso per i servizi resi nel quadro dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità.

Lo stanziamento copre inoltre le spese impegnate nel quadro della conoscenza degli indicatori legati ai coefficienti correttori negli Stati membri e nei paesi terzi in applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 3	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-60 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B5-603	*(seguito)* È anche imputata all'articolo la fornitura, su richiesta della Commissione o di altri organi comunitari, dei dati statistici necessari ai fini dell'accertamento, del controllo e della valutazione delle spese comunitarie. In tal modo si migliorano i presupposti per l'esecuzione di una politica finanziaria e di bilancio (elaborazione del bilancio, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, in un'ottica di medio-lungo termine, si raccolgono i dati per il finanziamento della Comunità dopo il 1992.

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B5-6 0 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	36 368 000	31 600 000	30 583 000	27 783 000	23 393 752,—	13 548 598,36
	TOTALE DEL CAPITOLO B5-6 0	36 368 000 *(10 635 000)*	31 600 000 *(10 635 000)*	30 583 000 *(11 817 000)*	27 783 000 *(11 817 000)*	23 393 752,— *(12 472 784,18)*	13 548 598,36 *(12 472 784,18)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	36 368 000	31 600 000	30 583 000	27 783 000	23 393 752,—	13 548 598,36
	Totale del titolo B5-6	**36 368 000** *(10 635 000)*	**31 600 000** *(10 635 000)*	**30 583 000** *(11 817 000)*	**27 783 000** *(11 817 000)*	**23 393 752,—** *(12 472 784,18)*	**13 548 598,36** *(12 472 784,18)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	80 446 000	80 446 000	75 036 000	75 036 000	65 027 478,52	65 027 478,52
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	200 889 000	170 278 000	171 186 000	121 471 000	153 159 053,50	105 400 690,64
	Totale della sottosezione B5	**281 335 000** *(70 934 000)*	**250 724 000** *(70 934 000)*	**246 222 000** *(76 849 000)*	**196 507 000** *(76 849 000)*	**218 186 532,02** *(56 264 927,37)*	**170 428 169,16** *(56 264 927,37)*

COMMISSIONE

Sottosezione B5
(Consumatori, mercato interno, industria e innovazione)

CAPITOLO B5-6 0 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B5-6 0 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 368 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	803 486	803 486				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 115 000	1 311 514	784 000	19 486		
Stanziamenti 1992	2 368 000		216 000	2 152 000		
Totale	5 286 486	2 115 000	1 000 000	2 171 486		

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B6

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

COMMISSIONE

Sottosezione B6

(Ricerca e sviluppo tecnologico)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO**						
B6-1 1	PERSONALE	155 856 000	155 856 000	143 000 000	143 000 000	137 897 114,07	138 597 395,05
B6-1 2	MEZZI DI ESERCIZIO	48 097 000	46 604 551	46 417 374	46 146 371	55 994 803,42	56 362 948,39
	Totale del titolo B6-1	**203 953 000**	**202 460 551**	**189 417 374**	**189 146 371**	**193 891 917,49**	**194 960 343,44**
B6-3	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**						
B6-3 1	TECNOLOGIE TRAINANTI	7 589 000	2 277 000				
B6-3 2	GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI	23 341 000	7 003 000				
B6-3 3	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI	5 598 000	5 598 000				
B6-3 5	RICERCA ESPLORATIVA	841 000	253 000				
	Totale del titolo B6-3	**37 369 000**	**15 131 000**				
B6-4	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994**						
B6-4 1	COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI	p.m.	15 945 000	29 927 949	39 638 585	27 061 406,81	38 984 318,98
B6-4 2	SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE	20 000 000	18 000 000	16 419 560	13 505 303	10 116 477,90	12 754 030,90
B6-4 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI	p.m.	1 016 000	1 229 117	1 803 741	4 648 897,45	3 414 984,81
B6-4 4	ESERCIZIO DELL'HFR	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	1 532 974,32	1 288 414,53
	Totale del titolo B6-4	**20 000 000**	**34 961 000**	**47 576 626**	**55 947 629**	**43 359 756,48**	**56 441 749,22**

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991**						
B6-5 1	QUALITÀ DELLA VITA	5 700 000	51 700 000	61 922 438	65 000 000	106 724 569,90	57 430 147,68
B6-5 2	VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	90 100 000	409 138 470	358 370 000	502 031 000	603 536 952,15	533 448 262,46
B6-5 3	AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI	48 600 000	162 800 000	255 962 765	212 095 000	187 123 055,04	128 322 992,99
B6-5 4	SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE	10 800 000	68 700 000	133 301 370	78 700 000	85 389 855,66	39 585 461,03
B6-5 5	ENERGIA	49 300 000	127 802 483	202 252 556	247 600 000	333 379 119,46	284 755 447,18
B6-5 6	SCIENZA E TECNICA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO	p.m.	9 800 000	7 113 502	17 000 000	13 884 711,85	17 615 768,27
B6-5 7	SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE	3 400 000	18 500 000	23 504 328	23 400 000	42 282 663,75	18 305 093,02
B6-5 8	MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA	35 000 000	64 817 517	87 264 169	69 800 000	68 020 773,56	58 185 150,28
	Totale del titolo B6-5	**242 900 000**	**913 258 470**	**1 129 691 128**	**1 215 626 000**	**1 440 341 701,37**	**1 137 648 322,91**
B6-6	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**						
B6-6 1	TECNOLOGIE TRAINANTI	998 689 000	334 665 000	2 000 000	2 000 000		
B6-6 2	GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI	671 298 000	211 120 000	15 000 000	2 000 000		
B6-6 3	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI	180 679 000	51 600 000	p.m.	p.m.		
	Totale del titolo B6-6	**1 850 666 000**	**597 385 000**	**17 000 000**	**4 000 000**		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7	**AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**						
B6-7 1	DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI	30 000 000	8 425 000	p.m.	p.m.		
	Totale del titolo B6-7	**30 000 000**	**8 425 000**	**p.m.**	**p.m.**		
B6-8	**ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994**						
B6-8 0	SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA	5 412 000	4 300 000	4 650 000	4 500 000	23 855 379,63	15 616 106,27
B6-8 1	SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE	68 700 000	57 100 000	46 300 000	32 590 000	15 327 852,31	5 033 959,58
B6-8 2	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	107 000 000	69 200 000	43 000 000	25 270 000	28 976 456,71	19 707 485,28
B6-8 3	AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE	49 000 000	22 000 000				
	Totale del titolo B6-8	**230 112 000**	**152 600 000**	**93 950 000**	**62 360 000**	**68 159 688,65**	**40 357 551,13**
	Totale della sottosezione B6	**2 615 000 000**	**1 924 221 021**	**1 485 337 459**	**1 532 954 079**	**1 745 753 063,99**	**1 429 407 966,70**

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-1

CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-1 1						
B6-1 1 1	***Spese relative al personale collegato all'istituzione***						
	Stanziamenti dissociati	155 856 000	155 856 000	143 000 000	143 000 000	137 897 114,07	138 597 395,05

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-1

CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE

Articolo Voce	Commento
	I crediti della presente sottosezione non coprono solo le spese di intervento e di personale statutario, ma anche le altre spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dalle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico. L'importo delle entrate eventualmente riutilizzabile di cui ai titoli da B6-1 a B6-4 conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), è valutato 6 milioni di ECU.
B6-1 1 1	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 K. Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8. Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15). Stanziamento destinato a coprire le spese di personale corrispondente all'organico del Centro comune di ricerca. Poiché esiste una differenza tra l'organico nominale e l'organico effetivo del personale (inerente al funzionamento di un centro di ricerca), tale stanziamento consente anche di far fronte alle spese per visitatori scientifici, borsisti e personale distaccato. Il personale è utilizzato per l'esecuzione dei compiti affidati al Centro comune di ricerca, ed in particolare: — l'esecuzione dei programmi specifici ai sensi dell'articolo 130 K del trattato CEE e dell'articolo 7 del trattato Euratom (sulla base del programma quadro 1992-1994 della ricerca e dello sviluppo tecnologico); — le attività di ricerca esplorativa; — le attività necessarie all'esecuzione dei lavori affidati al Centro comune di ricerca da altri servizi della Commissione (in particolare a norma dell'articolo 8 del trattato Euratom); — le attività necessarie all'esecuzione dei lavori affidati al Centro comune di ricerca da «terzi», compreso l'esercizio dell'HFR (high-flux reactor). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 sarà in linea di massima, pagato nel corso dell'esercizio. Gli stanziamenti per il personale destinati all'esecuzione del programma quadro sono valutati 105 076 000 ECU. Gli stanziamenti per il personale destinati alle altre attività del Centro comune di ricerca sono valutati 50 780 000 ECU. Per quanto riguarda il personale distaccato presso terzi, compreso l'esercizio dell'HFR, è opportuno tener conto del fatto che tali spese danno luogo ad un rimborso fino a concorrenza delle entrate incassate; tale rimborso, oggetto di commento a livello delle voci 6 2 2 0 e 6 2 2 2 dello stato delle entrate, comporta la riduzione delle risorse proprie necessarie al finanziamento del Centro comune di ricerca.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 1 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	155 856 000	155 856 000	143 000 000	143 000 000	137 897 114,07	138 597 395,05
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-1 1	155 856 000	155 856 000	143 000 000	143 000 000	137 897 114,07	138 597 395,05
	CAPITOLO B6-1 2						
B6-1 2 1	***Infrastruttura amministrativa e tecnica***						
	Stanziamenti dissociati	26 370 200	25 005 000	24 523 825	25 115 650	29 664 362,20	28 146 488,68

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 1 — PERSONALE *(seguito)*

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO

Articolo Voce	Commento

B6-1 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 155 856 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 086 240	4 086 240	p.m.			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	143 000 000	138 913 760	4 086 240			
Stanziamenti 1992	155 856 000		151 769 760	4 086 240		
Totale	302 942 240	143 000 000	155 856 000	4 086 240		

B6-1 2 1

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 K.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8.

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15).

Questo articolo riguarda tutte le spese di infrastruttura amministrativa e tecnica, comprese quelle della direzione generale del Centro comune di ricerca, effettuate a sostegno dei suoi istituti.

Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche delle unità interessate di Gel, Ispra, Karlsruhe e Petten, compresa la direzione generale del Centro comune di ricerca suddivisa tra Bruxelles e Ispra (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

La ripartizione tra le attività del Centro comune di ricerca (programma quadro, sostegno scientifico e tecnico ai servizi della Commissione, prestazione di servizi per conto terzi, ecc.), di questa infrastruttura amministrativa e tecnica figura nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione. Tale ripartizione è effettuata in proporzione al personale teorico assegnato alla ricerca (personale detto di prima linea, direttamente assegnato alla ricerca e personale corrispondente ai diversi supporti scientifici e tecnici).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 2 1	*(seguito)*						
B6-1 2 2	***Supporti scientifici*** Stanziamenti dissociati	21 726 800	21 599 551	20 559 749	19 552 441	26 330 441,22 (1)	28 216 459,71 (1)

(1) Importo comune agli articoli B6-1 2 2 e B6-1 2 3.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-1 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 26 370 200 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	13 987 680	6 993 840	5 245 380	1 748 460		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	24 523 825	18 121 810	4 801 511	960 302	640 202	
Stanziamenti 1992	26 370 200		14 958 109	8 483 618	1 757 084	1 171 389
Totale	64 881 705	25 115 650	25 005 000	11 192 380	2 397 286	1 171 389

Le spese che saranno effettuate nel quadro di questo articolo per le attività per conto terzi danno luogo a rimborso, eventualmente su più esercizi, sino a concorrenza delle entrate incassate; i rimborsi, che sono oggetto di commento alle voci 6 2 2 0 e 6 2 2 2 dello stato delle entrate, comporteranno la riduzione delle risorse proprie necessarie al finanziamento del Centro comune di ricerca.

B6-1 2 2

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 K.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8.

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15).

Questo articolo riguarda tutte le spese per il sostegno scientifico e tecnico degli istituti del Centro comune di ricerca [laboratori, centro di calcolo, sostegno nucleare, dispositivi di irraggiamento (reattori, ciclotrone, acceleratori di particelle), celle calde, uffici studio, magazzini, ecc.] comprese quelle direttamente concesse con il finanziamento delle divisioni scientifiche.

L'utilizzazione prevista, da parte delle attività interessate del Centro comune di ricerca (programma quadro, sostegno scientifico e tecnico ai servizi della Commissione, prestazioni di servizi per conto terzi, ecc.), di questi sostegni scientifici e tecnica figura nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 2 2	*(seguito)*						
B6-1 2 3	***Grandi impianti*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	1 333 800	1 478 280		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-1 2 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 21 726 800 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	5 326 034	2 663 017	1 997 263	665 754		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	21 893 549	18 367 704	2 644 383	528 877	352 585	
Stanziamenti 1992	21 726 800		16 957 905	3 523 235	975 895	269 765
Totale	48 946 383	21 030 721	21 599 551	4 717 866	1 328 480	269 765

Le spese che saranno effettuate nel quadro di questo articolo per le attività per conto terzi danno luogo a rimborso, eventualmente su più esercizi, sino a concorrenza delle entrate incassate; i rimborsi, che sono oggetto di commento alle voci 6 2 2 0 e 6 2 2 2 dello stato delle entrate, comporteranno la riduzione delle risorse proprie necessarie al finanziamento del Centro comune di ricerca.

B6-1 2 3 *Nuovo articolo*

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 K.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 8.

Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1988, relativa alle attività che saranno intraprese dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4).

Decisione 88/521/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1988-1991) (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 29).

Decisione 88/522/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1988-1991) (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 33).

Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 37).

Questo articolo, riguardava nel 1991 la parte delle spese effettuate per il reattore HFR (High-Flux Reactor) nel quadro degli esperimenti condotti in questo impianto per gli obiettivi del programma quadro (ex capitolo B6-2 5) e delle attività per conto terzi di cui al capitolo B6-4 3.

Inoltre, questo grande impianto, è oggetto di un programma complementare (assimilato a una prestazione per conto terzi) che figura al capitolo B6-4 4.

L'utilizzazione prevista da parte delle attività interessate del Centro comune di ricerca (programma quadro, sostegno scientifico e tecnico ai servizi della Commissione, prestazione di servizi per conto terzi, ecc.), di questo grande impianto figura nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese.

Le spese effettuate nel quadro di questo articolo per le attività per conto terzi darebbero luogo a rimborso, eventualmente su più esercizi, sino a concorrenza delle entrate incassate; i rimborsi, che sono oggetto di commento alle voci 6 2 2 0 e 6 2 2 2 dello stato delle entrate, comporteranno la riduzione delle risorse proprie necessarie al finanziamento del Centro comune di ricerca.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-1 2 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	48 097 000	46 604 551	46 417 374	46 146 371	55 994 803,42	56 362 948,39
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-1 2	48 097 000	46 604 551	46 417 374	46 146 371	55 994 803,42	56 362 948,39
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	203 953 000	202 460 551	189 417 374	189 146 371	193 891 917,49	194 960 343,44
	Totale del titolo B6-1	**203 953 000**	**202 460 551**	**189 417 374**	**189 146 371**	**193 891 917,49**	**194 960 343,44**

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-1 2 — MEZZI DI ESERCIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-1 2 3	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-3

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994

CAPITOLO B6-3 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-3 1						
B6-3 1 2	***Tecnologie industriali e dei materiali***						
B6-3 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali Stanziamenti dissociati	3 560 000	1 068 000				
B6-3 1 2 2	Misure e prove Stanziamenti dissociati	4 029 000	1 209 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-3

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994

CAPITOLO B6-3 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI

Articolo Voce	Commento
B6-3 1 2	
B6-3 1 2 1	*Nuova voce* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15). Questa voce riguarda le attività di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca nel settore della scienza e della tecnologia delle industrie manifatturiere e dei materiali avanzati che comprende due obiettivi, e precisamente i materiali avanzati e l'ambiente sul posto di lavoro. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 560 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	3 560 000		1 068 000	1 869 000	373 800	249 200
Totale	3 560 000		1 068 000	1 869 000	373 800	249 200

B6-3 1 2 2	*Nuova voce* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15). Questa voce riguarda le attività di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca nel settore dei metodi di misura e dei materiali di riferimento, che comprende due obiettivi, e precisamente: — misure e materiali di riferimento, — affidabilità delle strutture ed energie rinnovabili. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-3 1 2	*(seguito)*						
B6-3 1 2 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-3 1 2	7 589 000	2 277 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	7 589 000	2 277 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 1	7 589 000	2 277 000				
	CAPITOLO B6-3 2						
B6-3 2 1	***Ambiente***						
B6-3 2 1 1	Ambiente Stanziamenti dissociati	9 134 000	2 740 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

Articolo Voce | Commento

B6-3 1 2 *(seguito)*

B6-3 1 2 2 *(seguito)*

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 029 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	4 029 000		1 209 000	2 115 000	423 000	282 000
Totale	4 029 000		1 209 000	2 115 000	423 000	282 000

B6-3 2 1

B6-3 2 1 1 *Nuova voce*

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifidi di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15).

Questa voce riguarda le attività svolte dal Centro comune di ricerca nel settore dell'ambiente, che comprende tre obiettivi, e precisamente:

— protezione dell'ambiente;

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-3 2 1	*(seguito)*						
B6-3 2 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-3 2 1	9 134 000	2 740 000				
B6-3 2 3	***Energia***						
B6-3 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare						
	Stanziamenti dissociati	12 806 000	3 842 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-3 2 1	*(seguito)*
B6-3 2 1 1	*(seguito)* — applicazioni delle tecniche del telerilevamento; — rischi industriali. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di concordanza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e crediti operativi). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 9 134 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	9 134 000		2 740 000	4 795 500	959 100	639 400
Totale	9 134 000		2 740 000	4 795 500	959 100	639 400

B6-3 2 3	
B6-3 2 3 2	*Nuova voce* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15). Questa voce riguarda le attività di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca nel settore della fissione/sicurezza nucleare, che comprende quattro obiettivi, e precisamente: — sicurezza dei reattori, comprese le azioni a compartecipazione finanziaria, — gestione dei residui radioattivi, — controllo e gestione delle materie fissili, — sicurezza degli attinidi nel ciclo del combustibile nucleare. Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione evidenzia i vari mezzi impiegati per realizzare le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-3 2 3	*(seguito)*						
B6-3 2 3 2	*(seguito)*						
B6-3 2 3 3	Fusione termonucleare controllata						
	Stanziamenti dissociati	1 401 000	421 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-3 2 3	*(seguito)*
B6-3 2 3 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 12 806 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	12 806 000		3 842 000	6 723 000	1 344 600	896 400
Totale	12 806 000		3 842 000	6 723 000	1 344 600	896 400

B6-3 2 3 3 *Nuova voce*

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234. del 7. 9. 1991, pag. 15).

Questa voce copre le attività di ricerca eseguite dal Centro comune di ricerca nel campo della fusione termonucleare controllata che comprende un obiettivo e precisamente la tecnologia e la sicurezza dei reattori a fusione.

Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

La tabella di concordanza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e crediti operativi).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-3 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-3 2 3	*(seguito)*						
B6-3 2 3 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-3 2 3	14 207 000	4 263 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	23 341 000	7 003 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 2	23 341 000	7 003 000				
	CAPITOLO B6-3 3						
B6-3 3 1	***Capitale umano e mobilità*** Stanziamenti dissociati	5 598 000	5 598 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-3 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI

Articolo Voce	Commento
B6-3 2 3	*(seguito)*
B6-3 2 3 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 401 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	1 401 000		421 000	735 000	147 000	98 000
Totale	1 401 000		421 000	735 000	147 000	98 000

B6-3 3 1	*Nuovo articolo* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15). Questo articolo copre le attività svolte dal Centro comune di ricerca nel settore del capitale umano e della mobilità: concerne l'inserimento di giovani ricercatori in gruppi di ricerca diretti da ricercatori sperimentati del Centro; i settori di ricerca interessati saranno sistematicamente dei settori avanzati e orientati verso il futuro (tecnologie di punta, accesso ad impianti unici, ecc.). Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti a questo tipo di attività: essenzialmente, copertura di borse e indennità per i giovani ricercatori, spese di informazione e pubblicazioni e spese di missioni di giovani ricercatori. I costi di gestione (1 persona per istituto) e quelli di soggiorno («bench fees») di 1 275 000 ECU sono ripresi tra mezzi di realizzazione, infrastrutture amministrative e tecniche.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-3 5 — RICERCA ESPLORATIVA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-3 3 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	5 598 000	5 598 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 3	5 598 000	5 598 000				
	CAPITOLO B6-3 5						
B6-3 5 1	***Ricerca esplorativa*** Stanziamenti dissociati	841 000	253 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-3 5 — RICERCA ESPLORATIVA

Articolo Voce	Commento

B6-3 3 1 *(seguito)*

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione evidenzia i vari mezzi attuati per realizzare queste attività (personale, vari mezzi di realizzazione e stanziamenti operativi).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 598 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	5 598 000		5 598 000			
Totale	5 598 000		5 598 000			

B6-3 5 1 *Nuovo articolo*

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15).

Questo articolo riguarda le attività di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca nel settore della ricerca esplorativa destinata a migliorare il livello qualitativo dei laboratori nei settori scientifici prescelti e ad esaminare nuove idee.

Stanziamento destinato a coprire le spese specifiche della ricerca in questione (acquisti di qualsiasi genere e contratti).

Altri settori di ricerca e altri filoni da esplorare che saranno definiti in corso di esercizio e selezionati previo parere del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca riceveranno un finanziamento supplementare mediante storni di stanziamenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Questo articolo sarà alimentato prelevando fondi da altri capitoli che fanno parte del programma quadro, nel limite del 5 % della loro dotazione originaria.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-3 5 — RICERCA ESPLORATIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-3 5 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	841 000	253 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 5	841 000	253 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	37 369 000	15 131 000				
	Totale del titolo B6-3	**37 369 000**	**15 131 000**				

CAPITOLO B6-35 — RICERCA ESPLORATIVA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-351 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 841 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	841 000		253 000	441 000	88 200	58 800
Totale	841 000		253 000	441 000	88 200	58 800

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-4

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-4 1						
B6-4 1 2	***Completamento dei programmi comuni 1980-1983 e 1984-1987*** Stanziamenti dissociati	p.m.	300 000	p.m.	6 000 000	0,—	5 426 248,47
B6-4 1 3	***Completamento del programma comune 1988-1991*** Stanziamenti dissociati	p.m.	15 645 000	29 927 949	33 638 585	27 061 406,81	33 558 070,51

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-4

CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI

Articolo Voce | Commento

B6-4 1 2

Ex articoli B6-4 1 1 e B6-4 1 2

Programma comune 1980-1983

Decisione 80/317/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 marzo 1980, che adotta un programma di ricerca da svolgere presso il Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1980-1983) (GU n. L 72 del 18. 3. 1980, pag. 11).

Il programma comune 1980-1983 comprendeva i cinque temi, e precisamente: sicurezza nucleare, nuove energie, studi e protezione dell'ambiente, misure nucleari e supporto specifico alle attività della Commissione.

Programma comune 1984-1987

Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21).

Il programma comune 1984-1987 comprendeva cinque temi, e precisamente: le tecnologie industriali, la fusione termonucleare, la fissione nucleare, le energie non nucleari e l'ambiente.

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione del programma in questione e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi 1991 e precedenti.

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti tra queste categorie di spese.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 028 452	1 734 326	220 594	73 532		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	4 600 000	4 265 674	79 406	254 920		
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	6 628 452	6 000 000	300 000	328 452		

B6-4 1 3

Ex titolo B6-2

Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1988, relativa alle attività che saranno intraprese dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 2 — SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 1 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	15 945 000	29 927 949	39 638 585	27 061 406,81	38 984 318,98
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 1	p.m.	15 945 000	29 927 949	39 638 585	27 061 406,81	38 984 318,98
	CAPITOLO B6-4 2						
B6-4 2 1	***Sostegno ai servizi della Commissione***						
	Stanziamenti dissociati	20 000 000	18 000 000	16 419 560	13 505 303	10 116 477,90	12 754 030,90

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 1 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 2 — SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Articolo Voce	Commento

B6-4 1 3 *(seguito)*

Decisione 88/522/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1988-1991) (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 33).

Il programma comune 1988-1991 comprendeva tre temi, e precisamente: qualità della vita, modernizzazione dei settori industriali ed energia, cui va aggiunta la ricerca esplorativa.

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione del programma in questione e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi 1991 e precedenti.

La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti tra queste categorie di spese.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	25 807 879	12 903 940	8 750 022	4 153 917		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	29 927 949	20 734 645	6 894 978	1 378 996	919 330	
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	55 735 828	33 638 585	15 645 000	5 532 913	919 330	

B6-4 2 1 Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8, primo capoverso.

Risoluzione del Consiglio, del 29 guigno 1988, concernente le attività che devono essere svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4).

Decisione 88/503/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1988, recante adozione di un progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie (GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 12).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 2 — SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 2 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 2 — SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-4 2 1	*(seguito)* Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta i programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15). Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai lavori che la Commissione affida al Centro comune di ricerca al fine di fornire un sostegno scientifico e tecnico specializzato ad alcuni servizi (acquisti di qualsiasi genere e contratti). Si tratta in particolare di sostegni: — alla politica agricola comune, — alla politica di protezione dell'ambiente, — alla politica sociale (protezione contro le radiazioni, sicurezza nei luoghi di lavoro), — alla politica di sviluppo (applicazioni del telerilevamento), — alla politica energetica (controllo di sicurezza nucleare, risparmi e fonti alternative di energia), — alla cooperazione internazionale (assistenza e cooperazione tecnica), — all'Ufficio comunitario di riferimento, — alle altre politiche comuni. Le attività di telerilevamento agricolo affettuate a sostegno della politica agraria comune vengono eseguite nel quadro del progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie. Le attività di sostegno per l'Ufficio comunitario di riferimento, valutate 950 000 ECU in stanziamenti d'impegno e 950 000 ECU in stanziamenti di pagamento vengono eseguite nel quadro di un programma di ricerca e sviluppo nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche i cui stanziamenti sono iscritti alla voce B6-5 3 3 1. La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, evidenzia i vari mezzi impiegati per svolgere le suddette attività di ricerca (personale, vari mezzi di esercizio e stanziamenti operativi).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 2 — SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 2 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	20 000 000	18 000 000	16 419 560	13 505 303	10 116 477,90	12 754 030,90
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 2	20 000 000	18 000 000	16 419 560	13 505 303	10 116 477,90	12 754 030,90
	CAPITOLO B6-4 3						
B6-4 3 1	***Lavori per terzi — Stanziamenti operativi diretti***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 691 339,79	2 658 602,49

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 2 — SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI

Articolo Voce | Commento

B6-4 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 20 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 805 144	3 902 572	2 926 929	975 643		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	16 419 560	9 602 731	5 112 622	1 022 524	681 683	
Stanziamenti 1992	20 000 000		9 960 449	7 148 163	2 031 633	859 755
Totale	44 224 704	13 505 303	18 000 000	9 146 330	2 713 316	859 755

B6-4 3 1

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 1.

Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1988, concernente le attività che devono essere svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4).

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 10).

Questo articolo riguarderà gli stanziamenti necessari alle spese specifiche dei lavori eseguiti per conto terzi, che sono oggetto, caso per caso, di una valutazione assieme ai terzi interessati.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche proprie di ogni contratto con un terzo, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 3.

I servizi previsti sono in particolare i seguenti:

— forniture, prestazione di servizi e di lavori svolti a titolo oneroso in genere,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 3 1	*(seguito)*						
B6-4 3 2	***Lavori per terzi — Fondo per anticipi***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	1 016 000	1 229 117	1 803 741	957 557,66	756 382,32

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-4 3 1	*(seguito)* — sfruttamento, a favore degli Stati membri, di impianti o esecuzione di attività di ricerca complementare ai programmi specifici di ricerca, — esecuzione di attività di ricerca o prestazione di servizi nell'ambito dei circoli industriali per i quali i partecipanti provenienti dall'industria devono pagare un diritto di iscrizione e quote annue, — irraggiamento nel ciclotrone, — decontaminazione chimica, — radioprotezione, — metallografia, — contratti di collaborazione nel settore dei residui radioattivi, — formazione, — clienti esterni del centro informatico di Ispra, — irraggiamento per conto terzi esterni (non incluso nel programma complementare) nel reattore HFR (High-flux reactor) presso lo stabilimento di Petten. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.
B6-4 3 2	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 1. Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1988, concernente le attività che devono essere svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4). Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca per conto terzi (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 10). Stanziamento destinato a coprire il seguito delle operazioni effettuate nel corso del programma comune 1988-1991 nel quadro di un fondo per anticipi che dovrebbe consentire al Centro comune di ricerca di procedere ad alcuni investimenti destinati a creare nuovi mercati e a condurre azioni di marketing. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 452 862	726 431	544 823	181 608		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	1 000 000	400 000	420 000	180 000		
Stanziamenti 1991	1 229 117	677 310	51 177	300 378	200 252	
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	3 681 979	1 803 741	1 016 000	661 986	200 252	

Queste spese danno luogo ad un rimborso, eventualmente su più esercizi, sino a concorrenza delle entrate incassate; i rimborsi, che sono oggetto di commento alla voce 6 2 2 2 dello stato delle entrate, comporteranno la riduzione delle risorse proprie

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 3 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	1 016 000	1 229 117	1 803 741	4 648 897,45	3 414 984,81
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 3	p.m.	1 016 000	1 229 117	1 803 741	4 648 897,45	3 414 984,81
	CAPITOLO B6-4 4						
B6-4 4 1	***HFR — Programma complementare 1992-1994***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 3 — PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI *(seguito)*

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR

Articolo Voce	Commento
B6-4 3 2	*(seguito)* necessarie per il finanziamento del Centro comune di ricerca. Parimenti, le entrate constatate a titolo del personale adibito ai lavori per conto terzi danno luogo ad un rimborso delle spese imputate all'articolo B6-1 1 1 e le entrate constatate a titolo dei mezzi di esercizio impiegati per questi lavori danno luogo ad un rimborso delle spese imputate al capitolo B6-1 2.
B6-4 4 1	*Nuovo articolo* Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 1. Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1988, concernente le attività che devono essere svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4). Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 37). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 luglio 1991, che adotta un programma complementare di ricerca e sviluppo tecnologico che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 19). Questo programma complementare riguarda l'esercizio dell'HFR (High-flux reactor) installato presso lo stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca, per l'esecuzione dei progetti di ricerca della Germania e dei Paesi Bassi, che finanziano tale attività nella misura del 50 % ciascuno (una parte del contributo dei Paesi Bassi è prevista sotto forma di prestazione di servizi vari). A partire dall'esercizio 1988 la gestione dell'HFR forma oggetto di un programma complementare assimilato ad una prestazione per conto terzi, le cui entrate sono iscritte alle voci 6 2 2 0 e 6 2 2 1. Le spese totali per il 1992 sono stimate a 19 469 402 ECU in stanziamenti d'impegno ed a 15 729 133 ECU in stanziamenti di pagamento, cui si aggiungono 2 400 000 ECU per prestazione di servizi effettuati dai Paesi Bassi. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, eventuali entrate superiori alle previsioni possono essere utilizzate per coprire spese supplementari; queste entrate devono essere iscritte alla voce 6 2 2 1. Esse riguardano spese specifiche stimate a 13 029 573 ECU in stanziamenti d'impegno e a 9 289 304 ECU in stanziamenti di pagamento. Le spese specifiche daranno luogo a entrate provenienti dalla Germania e dai Paesi Bassi, stimate rispettivamente a 7 714 786,50 ECU e 5 314 786,50 ECU in stanziamenti d'impegno e a 5 844 652 ECU e 3 444 652 ECU in stanziamenti di pagamento; inoltre, i Paesi Bassi forniranno, sotto forma di prestazioni di servizi, l'equivalente di 2 400 000 ECU in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento, per cui il loro contributo sarà pari al 50 % del totale. Inoltre, le spese per il personale, iscritte all'articolo B6-1 1 1, sono stimate a 6 439 829 ECU in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento. Le spese per il personale daranno luogo a entrate che saranno a carico per il 50 % della Germania e per il 50 % dei Paesi Bassi. Queste entrate, iscritte alla voce 6 2 2 0, daranno luogo al rimborso delle spese imputate all'articolo B6-1 1 1. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-4 4 2	***HFR — Completamento dei programmi complementari precedenti***						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	1 532 974,32	1 288 414,53
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	1 532 974,32	1 288 414,53
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-4 4	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	1 532 974,32	1 288 414,53
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	20 000 000	34 961 000	47 576 626	55 947 629	43 359 756,48	56 441 749,22
	Totale del titolo B6-4	**20 000 000**	**34 961 000**	**47 576 626**	**55 947 629**	**43 359 756,48**	**56 441 749,22**

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-4 4 — ESERCIZIO DELL'HFR *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-4 4 2	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 1. Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21). Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1988, concernente le attività che devono essere svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) (GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 4). Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 37). Articolo destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione del programma in questione e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi 1991 e precedenti. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Un'entrata di 1 414 840 ECU in stanziamenti d'impegno è prevista a titolo di saldo della dotazione del programma 1988-1991. Le entrate destinate ai pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare a titolo dei programmi complementari HFR (precedenti al 1992) sono stimate a 4 700 000 ECU nel 1991: esse sono iscritte alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-5

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 1						
B6-5 1 1	***Salute***						
B6-5 1 1 1	Ricerca medica Stanziamenti dissociati	p.m.	6 700 000	7 021 655	12 500 000	17 372 722,27	15 886 254,36

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-5

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA

Articolo Voce	Commento
	Il presente commento e applicabile a tutte le linee di bilanci del titolo B6-5.
	Gli stanziamenti iscritti agli articoli o alle voci del presente titolo sono destinati essenzialmente a coprire le spese per contratti, sostenute per l'esecuzione dei programmi corrispondenti. Si tratta in particolare di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione, di consulenza, di direzione di progetto, di servizi, di coordinamento, di borse di studio, di formazione e di mobilità del personale scientifico, di partecipazione ad accordi internazionali, di fornitura di apparecchiature, di infrastrutture e di materiali.
	Essi coprono anche le spese di personale, le spese di infrastruttura, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni, nonché altre spese di funzionamento derivanti da ciascuna azione. In particolare sono coperte:
	a) le missioni, le spese connesse con la partecipazione dei ricercatori associati distaccati dagli Stati membri, il personale ausiliario, le spese di rappresentanza;
	b) le spese di funzionamento amministrativo (in particolare riunioni dei comitati di gestione e dei gruppi di lavoro, convocazione di esperti e consulenti, spese di funzionamento delle reti eventuali, spese connesse con l'organizzazione di conferenze, spese di partecipazione a seminari organizzati da terzi, spese per pubblicazioni e diffusione);
	c) le spese di funzionamento tecnico (in particolare l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di hardware per la gestione computerizzata, compreso il software necessario).
	La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti tra queste categorie di spese.
	Per alcune di queste azioni è previsto un contributo finanziario da parte di Stati terzi europei o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (in particolare Cost). Tale eventuale contributo sarà iscritto all'articolo 6 0 2 delle entrate e potrà dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
	Le eventuali entrate provenienti da terzi partecipanti alla sovvenzione dei progetti con la Comunità (imprese dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio, consorzi industriali, ecc.), iscritte all'articolo 6 0 4 delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario.
	L'apertura degli stanziamenti supplementari sarà effettuata alla voce B6-8 0 0 4.
	Le eventuali entrate provenienti dall'iscrizione dei partecipanti a seminari, conferenze, ecc., organizzati dalla Commissione possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera g) del regolamento finanziario.
B6-5 1 1	
B6-5 1 1 1	Decisione 82/616/CEE del Consiglio, del 17 agosto 1982, che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e della sanità pubblica — Azione concertata (1982-1986) (GU n. L 248 del 24. 8. 1982, pag. 12).
	Decisione 87/551/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1987, che adotta un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991) (GU n. L 334 del 24. 11. 1987, pag. 20).
	Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 1 1	*(seguito)*						
B6-5 1 1 1	*(seguito)*						
B6-5 1 1 2	Analisi del genoma umano Stanziamenti dissociati	600 000	6 100 000	12 000 000	4 000 000	2 979 506,31	28 421,82

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 1 1	*(seguito)*
B6-5 1 1 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	22 264 758	9 691 000	4 594 000	4 596 000	3 383 758	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	7 021 655	2 809 000	2 106 000	1 404 000	702 655	
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	29 286 413	12 500 000	6 700 000	6 000 000	4 086 413	

B6-5 1 1 2

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, relativa al programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1).

Decisione 90/395/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore sanitario: analisi del genoma umano (1990-1991) (GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 8).

Questo programma mira a consentire di rilevare quanto più precocemente possibile la predisposizione a determinate malattie, allo scopo di prevenirne l'insorgere o gli effetti, grazie allo studio del genoma umano.

Esso verrà realizzato mediante azioni cofinanziate e/o concertate; esso verte sui seguenti temi: miglioramento della mappa cromosomica umana, costituzione di una biblioteca sul genoma umano, ricerca di base sulle tecnologie genetiche d'avanguardia (dosaggio, clonazione, vettori di geni, rilevamento di geni) (2 agenti: 1 A e 1 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 1 1	*(seguito)*						
B6-5 1 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 1 1	600 000	12 800 000	19 021 655	16 500 000	20 352 228,58	15 914 676,18
B6-5 1 2	***Radioprotezione***						
B6-5 1 2 1	Radioprotezione Stanziamenti dissociati	p.m.	3 900 000	4 200 000	10 500 000	16 736 249,13	17 954 645,18

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 1 1	*(seguito)*
B6-5 1 1 2	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 600 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 951 084	1 600 000	1 060 000	220 000	71 084	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	12 000 000	2 400 000	4 800 000	3 600 000	1 200 000	
Stanziamenti 1992	600 000		240 000	180 000	180 000	
Totale	15 551 084	4 000 000	6 100 000	4 000 000	1 451 084	

B6-5 1 2	
B6-5 1 2 1	Decisione 80/342/Euratom del Consiglio, del 18 marzo 1980, che adotta un programma di ricerca e di insegnamento (1980-1984) per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della biologia — protezione sanitaria (programma radioprotezione) (GU n. L 78 del 25. 3. 1980, pag. 19). Decisione 85/200/Euratom del Consiglio, del 12 marzo 1985, che adotta un programma pluriennale di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1985-1989) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 23). Decisione 88/29/Euratom del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica il programma pluriennale di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1985-1989) (GU n. L 16 del 21. 1. 1988, pag. 44). Decisione 89/416/Euratom del Consiglio, del 20 giugno 1989, che adotta un programma di ricerca e formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1990-1991) (GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 50). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 1 2	*(seguito)*						
B6-5 1 2 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 1 2	p.m.	3 900 000	4 200 000	10 500 000	16 736 249,13	17 954 645,18
B6-5 1 3	***Ambiente***						
B6-5 1 3 1	Step (scienza e tecnologia in materia di protezione dell'ambiente) ed Epoch (climatologia e rischi naturali) Stanziamenti dissociati	5 100 000	35 000 000	38 700 783	38 000 000	69 636 092,19	23 560 826,32

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 1 2	*(seguito)*
B6-5 1 2 1	*(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	14 813 843	8 000 000	2 900 000	2 800 000	1 113 843	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 200 000	2 500 000	1 000 000	700 000		
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	19 013 843	10 500 000	3 900 000	3 500 000	1 113 843	

B6-5 1 3

B6-5 1 3 1 Decisione 81/213/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — Azioni indirette e concertate (1981-1985) (GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 1).

Decisione 84/139/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1984, che rivede il programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — (1981-1985), adottato con la decisione 81/213/CEE (GU n. L 71 del 14. 3. 1984, pag. 13).

Decisione 86/234/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1986, che adotta programmi pluriennali di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (1986-1990) (GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 31).

Decisione 89/625/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989, relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente Step e Epoch (1989-1992) (GU n. L 359 del 8. 12. 1989, pag. 9).

La decisione 89/625/CEE è volta a contribuire all'attuazione dell'azione 1.3 del programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991). Il programma Step riguarda gli argomenti di ricerca specifici in materia di protezione dell'ambiente, di eredità culturale, di rischi tecnologici gravi e di sicurezza antincendio; il programma Epoch riguarda gli argomenti corrispondenti alla voce «climatologia e rischi naturali».

Il programma Step (Science and technology for environmental protection) è articolato in nove settori di ricerca:

— ambiente e salute;

— valutazione dei rischi connessi con i prodotti chimici;

— fenomeni atmosferici e qualità dell'aria;

— qualità delle acque;

— protezione dei suoli e delle acque sotterranee;

— ricerca sugli ecosistemi;

— protezione e conservazione del patrimonio culturale europeo;

— tecnologie per la protezione dell'ambiente;

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 1 3	*(seguito)*						
B6-5 1 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 1 3	5 100 000	35 000 000	38 700 783	38 000 000	69 636 092,19	23 560 826,32
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	5 700 000	51 700 000	61 922 438	65 000 000	106 724 569,90	57 430 147,68
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 1	5 700 000	51 700 000	61 922 438	65 000 000	106 724 569,90	57 430 147,68

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 1 — QUALITÀ DELLA VITA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 1 3	*(seguito)*
B6-5 1 3 1	*(seguito)*

— rischi tecnologici gravi e sicurezza antincendio.

Il programma Epoch (European programme on climatology and natural hazards) comporta quattro settori di ricerca:

— climi del passato e cambiamenti di clima;

— fenomeni e modelli di clima;

— effetti del clima e relativi rischi;

— rischio sismico.

I due programmi saranno attuati mediante contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria, attività di coordinamento (incluse le azioni concertate), attività d'insegnamento e di formazione, studi e valutazioni.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 28 agenti (17 A, 2 B e 9 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	77 741 479	26 060 000	22 600 000	16 800 000	8 700 000	3 581 479
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	38 700 783	11 940 000	10 000 000	8 500 000	5 000 000	3 260 783
Stanziamenti 1992	5 100 000		2 400 000	1 400 000	900 000	400 000
Totale	121 542 262	38 000 000	35 000 000	26 700 000	14 600 000	7 242 262

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 2						
B6-5 2 1	***Tecnologie dell'informazione***						
B6-5 2 1 1	Esprit (tecnologie dell'informazione) Stanziamenti dissociati	57 200 000	313 000 000	267 070 000	360 000 000	525 998 333,78	419 965 653,87
	Totale dell'articolo B6-5 2 1	57 200 000	313 000 000	267 070 000	360 000 000	525 998 333,78	419 965 653,87

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Commento
B6-5 2 1	
B6-5 2 1 1	Decisione 84/130/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1984, relativa ad un programma europeo di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione (Esprit) (GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 54). Decisione 88/279/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1988, relativa ad un programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie dell'informazione (Esprit) (GU n. L 118 del 6. 5. 1988, pag. 32). Il programma Esprit (European strategic programme for research in information technologies) era stato impostato per un periodo di dieci anni sulla base di tre obiettivi: — sviluppare, a favore dell'industria europea delle tecnologie dell'informazione, le tecnologie necessarie alla propria sopravvivenza negli anni 1990, tenuto conto delle carenze registrate in questo settore da talune regioni svantaggiate della Comunità, — promuovere una collaborazione europea in materia di ricerca e di sviluppo a livello precompetitivo, — contribuire allo sviluppo di norme internazionali. A tal fine, la Comunità partecipa ai costi di ricerca e di sviluppo nei settori seguenti: — microelettronica e peri-informatica, — sistemi di trattamento delle informazioni, — integrazione delle tecnologie dell'informazione. È prevista un'azione di ricerca fondamentale per conferire una dimensione comunitaria a certi settori di ricerca a lungo termine. Essa sarà intesa, tra l'altro, a promuovere la formazione professionale altamente qualificata e ad incoraggiare i centri di ricerca delle tecnologie d'informazione di alta qualità ad orientarsi a livello internazionale. Inoltre, il programma prevede azioni complementari come l'IES (Information exchange system) e il coordinamento con i programmi nazionali ed altri programmi comunitari. L'ampliamento segue le linee della prima fase e attribuisce inoltre maggiore importanza alla partecipazione delle piccole e medie imprese e al trasferimento delle tecnologie. Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 239 agenti (121 A, 44 B e 74 C) fino al 30 novembre 1992. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 57 200 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	606 340 683	261 110 000	190 000 000	100 000 000	50 000 000	5 230 683
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	267 070 000	98 890 000	80 000 000	60 000 000	20 000 000	8 180 000
Stanziamenti 1992	57 200 000		43 000 000	12 000 000	2 200 000	
Totale	930 610 683	360 000 000	313 000 000	172 000 000	72 200 000	13 410 683

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 2 2	***Telecomunicazioni***						
B6-5 2 2 1	Race (tecnologie di telecomunicazioni avanzate per l'Europa)						
	Stanziamenti dissociati	17 100 000	75 100 000	80 280 000	118 000 000	47 425 194,75	84 823 252,43
	Totale dell'articolo B6-5 2 2	17 100 000	75 100 000	80 280 000	118 000 000	47 425 194,75	84 823 252,43

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 2 2	
B6-5 2 2 1	Decisione 88/28/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente un programma comunitario nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni — Programma di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di telecomunicazioni avanzate per l'Europa (Programma RACE) (GU n. L 16 del 21. 1. 1988, pag. 35). Lo scopo del programma Race (Research and development in advanced communications technologies for Europe) è di: — promuovere lo sviluppo di una base tecnologica adeguata per lo sviluppo delle reti e dei servizi avanzati di telecomunicazione per gli anni 1990 mediante attività di ricerca e sviluppo ripartite a livello precompetitivo svolte dai centri di ricerca delle poste, telegrafi e telefoni, dall'industria e dalle università; — conseguire il livello di sviluppo precompetitivo necessario per poter dimostrare la fattibilità e il funzionamento delle comunicazioni integrate a banda larga (hardware e software); — fornire un supporto ai lavori della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico in materia di formulazione di specifiche e norme. Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 99 agenti (55 A, 10 B e 34 C) fino al 31 maggio 1992. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 17 100 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	156 957 097	80 000 000	40 000 000	28 000 000	8 398 338	558 759
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	80 280 000	38 000 000	20 000 000	15 000 000	7 280 000	
Stanziamenti 1992	17 100 000		15 100 000	1 000 000	1 000 000	
Totale	254 337 097	118 000 000	75 100 000	44 000 000	16 678 338	558 759

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-52 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-523	***Nuovi servizi di interesse comune***						
B6-5231	Delta (tecnologie di punta nel settore dell'istruzione e della formazione) Stanziamenti dissociati	p.m.	120 419	p.m.	2 831 000	2 983 443,—	5 473 451,45
B6-5232	Drive (informazione e telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali) Stanziamenti dissociati	p.m.	7 800 000	2 020 000	14 000 000	22 694 298,62	16 911 663,25
B6-5233	Aim (Informatica avanzata in medicina) Stanziamenti dissociati	p.m.	1 118 051	p.m.	4 500 000	4 435 682,—	6 274 241,46

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-52 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-523	
B6-5231	Decisione 88/417/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, riguardante un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie dell'insegnamento — Sviluppo dell'apprendimento in Europa mediante tecnologie avanzate (Delta) — Azione esplorativa (GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 20). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 951 419	2 831 000	120 419			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	2 951 419	2 831 000	120 419			

B6-5232	Decisione 88/416/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, concernente un programma della Comunità nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali (Drive) (GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	20 490 036	12 710 000	6 000 000	1 780 036		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	1 273 500	700 000	500 000	73 500		
Stanziamenti 1991	2 020 000	590 000	1 300 000	130 000		
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	23 783 536	14 000 000	7 800 000	1 983 536		

B6-5233	Decisione 88/577/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1988, riguardante un'azione comunitaria nel campo della tecnologia delle informazioni e telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria — Informatica avanzata in medicina (Aim) — Azione esplorativa (GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 22). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 2 3	*(seguito)*						
B6-5 2 3 3	*(seguito)*						
B6-5 2 3 4	Euret (tecnologie nel campo dei trasporti) Stanziamenti dissociati	15 800 000	12 000 000	9 000 000	2 700 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-52 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo / Voce — Commento

B6-523 *(seguito)*

B6-5233 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 118 051	2 000 000	1 118 051			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	3 118 051	4 500 000 (1)	1 118 051			

(1) Di cui 2 500 000 ECU di eccedenza degli stanziamenti di pagamento.

B6-5234 Decisione 90/11/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dei trasporti (Euret) (1990-1993) (GU n. L 8 dell'11. 1. 1991, pag. 16).

La realizzazione del grande mercato interno è indissociabile da un sistema comunitario di trasporti che sappia adeguarsi alle esigenze future e rispondere all'aumento della domanda che esso comporterà, in volume e in qualità, in tutti i settori dei trasporti. Questa situazione può riflettersi in due gravi pericoli:

— i sistemi di trasporto possono incidere sullo sviluppo e sulla trasformazione economica della Comunità se non rispondono adeguatamente alle esigenze del mercato e del suo ambiente sociale;

— la competitività delle industrie di trasporto sarà sempre più compromessa se esse non offriranno prodotti rispondenti ai bisogni e collocabili su un mercato interno comunitario di notevoli dimensioni.

È necessario quindi in questo campo un programma di ricerca comunitario che integri le attività svolte a livello nazionale ed europeo.

Il programma deve in particolare avviare o favorire attività di ricerca di ampia portata che gli Stati membri non potrebbero svolgere da soli o che essi già svolgono ma in forma dispersiva e senza l'auspicabile efficacia. Inoltre, coordinando talune ricerche e promuovendo azioni di cooperazione o azioni congiunte, il programma deve facilitare l'adozione di norme comuni per i sistemi di trasporto di tipo internazionale.

Il programma Euret (European research for transport) comporta tre sottoprogrammi:

— ottimizzazione dello sfruttamento delle reti di trasporto,

— logistica,

— riduzione degli effetti esterni nocivi.

I sottoprogrammi comprendono a loro volta azioni nei seguenti settori: trasporti via terra guidati, trasporti su strada, trasporti marittimi e trasporti aerei.

Questo programma risponde all'esigenza di conferire una dimensione europea ad azioni di ricerca tradizionalmente caratterizzate dalle singole strutturazioni nazionali. Diverse azioni concertate Cost hanno evidenziato questa necessità in modo significativo senza tuttavia apportare la concezione e l'incentivazione d'insieme consentite da un programma comunitario.

Le azioni di questo programma sono costituite soprattutto da azioni a compartecipazione finanziaria della durata da tre a quattro anni.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 6 agenti (4 A, 1 B e 1 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 2 3	*(seguito)*						
B6-5 2 3 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 2 3	15 800 000	21 038 470	11 020 000	24 031 000	30 113 423,62	28 659 356,16
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	90 100 000	409 138 470	358 370 000	502 031 000	603 536 952,15	533 448 262,46
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 2	90 100 000	409 138 470	358 370 000	502 031 000	603 536 952,15	533 448 262,46
	CAPITOLO B6-5 3						
B6-5 3 1	***Scienze e tecnologie delle industrie manifatturiere e dei materiali d'avanguardia***						
B6-5 3 1 1	Brite (ricerca tecnologica di base e applicazioni delle nuove tecnologie)						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	12 400 000	p.m.	25 500 000	0,—	26 299 310,13

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 2 — VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI

Articolo Voce	Commento
B6-5 2 3	*(seguito)*
B6-5 2 3 4	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 15 800 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	9 000 000	2 700 000	4 500 000	1 450 000	350 000	
Stanziamenti 1992	15 800 000		7 500 000	4 700 000	3 600 000	
Totale	24 800 000	2 700 000	12 000 000	6 150 000	3 950 000	

B6-5 3 1	
B6-5 3 1 1	Decisione 85/196/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente un programma pluriennale di ricerca e di sviluppo della Comunità economica europea nel campo della ricerca tecnologica di base e delle applicazioni delle nuove tecnologie (Brite) (1985-1988) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 8), modificata dalla decisione 88/108/CEE (GU n. L 59 del 4. 3. 1988, pag. 23). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 3 1	*(seguito)*						
B6-5 3 1 1	*(seguito)*						
B6-5 3 1 2	Brite/Euram (tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati)						
	Stanziamenti dissociati	34 600 000	114 900 000	210 171 763	160 395 000	154 627 342,08	79 859 981,37

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 3 1	*(seguito)*
B6-5 3 1 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	44 373 662	25 500 000	12 400 000	6 000 000	473 662	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	44 373 662	25 500 000	12 400 000	6 000 000	473 662	

B6-5 3 1 2

Decisione 89/237/CEE del Consiglio, del 14 marzo 1989, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità economica europea nei settori delle tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati (Brite/Euram) (1989-1992) (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989, pag. 18).

La ricerca si prefigge di dotare l'industria europea di una base tecnologica affinché diventi o rimanga competitiva sul mercato mondiale in importanti settori di attività industriale.

Le sezioni da 1 a 4 nel programma rappresentano la prosecuzione dei programmi Brite (Basic research in industrial technologies in Europe) e Euram (European research on advanced materials) e sono giustificate dall'impegno necessario di ricerca e sviluppo orientato verso l'industria nei campi definiti nonché dall'interesse che ha dimostrato la globalità dei settori industriali coinvolti.

La ricerca tecnologica di base, oggetto del programma, consiste nella ricerca applicata che produce risultati di interesse in vari settori industriali e diverse tecnologie, piuttosto che risultati direttamente applicabili ad un solo nuovo prodotto, processo o settore industriale. Si tratta essenzialmente di ricerca a lungo termine e a carattere preconcorrenziale.

L'azione riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico a carattere preconcorrenziale nel campo della produzione e dell'applicazione di nuovi materiali.

Essa comprende:

1) le tecnologie dei materiali avanzati, in particolare i materiali metallici e i materiali compositi a matrice metallica, i materiali per applicazioni magnetiche, ottiche, elettriche e di superconduttività, i materiali non metallici per alte temperature, i polimeri e i materiali compositi a matrice organica e i materiali per applicazioni speciali;

2) i metodi di concezione e di garanzia della qualità per i prodotti e i processi, in particolare la qualità, l'affidabilità e la stabilità nell'industria, la garanzia della qualità dei processi e dei prodotti nonché il carattere riciclabile dei prodotti;

3) le applicazioni di tecnologie di fabbricazione, in particolare le tecniche di fabbricazione d'avanguardia e i processi di fabbricazione per i materiali flessibili non inquinanti e a basso consumo energetico;

4) le tecnologie dei processi di fabbricazione, in particolare le tecniche di superficie, la formatura, i processi chimici e le tecnologie delle particelle e delle polveri non inquinanti e a basso consumo energetico.

La parte corrispondente alla sezione 5 del programma riguarda le attività specifiche relative all'aeronautica. Questa parte è stata considerata come un'attività pilota per gli anni 1989-1990.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 59 agenti (37 A, 7 B e 15 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 3 1	*(seguito)*						
B6-5 3 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 3 1	34 600 000	127 300 000	210 171 763	185 895 000	154 627 342,08	106 159 291,50
B6-5 3 2	***Materie prime e riciclaggio***						
B6-5 3 2 1	Materie prime primarie, secondarie e rinnovabili Stanziamenti dissociati	10 000 000	22 700 000	24 500 000	12 700 000	17 542 753,29	10 882 856,10

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 3 1 *(seguito)*

B6-5 3 1 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 34 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	150 806 526	76 326 000	36 448 000	21 450 000	14 300 000	2 282 526
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	210 171 763	84 069 000	63 052 000	40 000 000	20 000 000	3 050 763
Stanziamenti 1992	34 600 000		15 400 000	9 650 000	6 700 000	2 850 000
Totale	395 578 289	160 395 000	114 900 000	71 100 000	41 000 000	8 183 289

B6-5 3 2

B6-5 3 2 1 Decisione 82/402/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982, che adotta un programma di ricerca e di sviluppo (1982-1985) nel settore delle materie prime (GU n. L 174 del 21. 6. 1982, pag. 23), modificata dalla decisione 83/332/CEE, Euratom (GU n. L 181 del 6. 7. 1983, pag. 24) e dalla decisione 83/634/CEE (GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 33).

Decisione 86/235/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1986, che adotta un programma di ricerca nel settore dei materiali (materie prime e materiali avanzati) (1986-1989) (GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 36).

Decisione 89/626/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990-1992) (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 16).

L'obiettivo principale del programma consiste nel rafforzare la posizione concorrenziale sui mercati mondiali delle imprese industriali comunitarie del settore delle materie prime e del riciclo. L'attuazione di un programma di ricerca e di sviluppo contribuirà a costituire la base tecnologica necessaria per la realizzazione di sviluppi strategici ed innovatori nei settori dell'approvvigionamento e del trattamento delle materie prime, sia minerali che rinnovabili, e del riciclo.

Materie prime primarie:

— prospezione (genesi dei minerali, metodi geochimici, metodi geofisici, telerilevamento e correlazione multidati, tecnologia di perforazione),

— tecnologia mineraria (sviluppo di nuovi metodi di estrazione, miglioramento di quelli esistenti, frantumazione della roccia, sistemi ausiliari, sistemi di carico e trasporto, elaborazione modelli e simulazione di operazioni in miniera, attrezzature specifiche per miniere di piccole dimensioni),

— trasformazione del minerale e metallurgia estrattiva (innovazione e intensificazione dei processi, trasformazione di metalli ad elevato grado di purezza e composti plurielementi, minerale per uso industriale, trattamento di residui e rifiuti metallurgici, simulazione ed elaborazione di modelli e controllo automatico della trasformazione dei minerali e metallurgia estrattiva).

Riciclo di metalli non ferrosi e strategici:

— caratterizzazione e classifica dei materiali secondari e separazione concentrazione e fisiche,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 3 2	*(seguito)*						
B6-5 3 2 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 3 2	10 000 000	22 700 000	24 500 000	12 700 000	17 542 753,29	10 882 856,10

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 3 2	*(seguito)*
B6-5 3 2 1	*(seguito)*

— processi pirometallurgici avanzati,
— processi idrometallurgici avanzati,
— tecnologie di affinazione e strumentazione di controllo dei processi.

Materie prime rinnovabili, silvicoltura e prodotti del legno (compreso il sughero):

— risorse forestali:
  — miglioramento delle piante,
  — pianificazione e gestione silvicole,
  — protezione della foresta,
— tecnologia del legno del sughero:
  — valutazione della qualità,
  — tecnologia di processo,
— fabbricazione di pasta di legno e carta:
  — miglioramento del processo di fabbricazione della pasta, sbiancatura,
  — miglioramento della produzione e del rivestimento della carta.

Riciclo di residui:

— campioniatura, analisi e classificazione dei rifiuti; statistiche sui rifiuti,
— tecnologie di riciclo,
— produzione di energia dai residui.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 17 agenti (10 A, 2 B e 5 C).
Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 milioni di ECU.
Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi *stanziamenti di pagamento*	27 124 061	5 350 000	9 350 000	7 350 000	3 464 338	1 609 723
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	24 500 000	7 350 000	7 350 000	4 900 000	2 450 000	2 450 000
Stanziamenti 1992	10 000 000		6 000 000	2 250 000	1 500 000	250 000
Totale	61 624 061	12 700 000	22 700 000	14 500 000	7 414 338	4 309 723

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 3 3	***Norme tecniche, metodi di misurazione e materiali di riferimento***						
B6-5 3 3 1	Ufficio comunitario di riferimento (metrologia applicata e analisi chimiche)						
	Stanziamenti dissociati	4 000 000	12 800 000	21 291 002	13 500 000	14 952 959,67	11 280 845,39

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 3 3	
B6-5 3 3 1	Decisione 83/19/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che adotta un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dei materiali di riferimento (Ufficio comunitario di riferimento — BCR) (1983-1987) (GU n. L 26 del 28. 1. 1983, pag. 48). Decisione 88/418/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, che adotta un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e delle analisi chimiche (1988-1992) (GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 29). Lo scopo del programma dell'ufficio comunitario di riferimento è di migliorare la concordanza dei risultati delle misure e delle analisi nei settori che rivestono un'importanza economica a livello comunitario e che rientrano fra gli obiettivi del trattato. I lavori consentiranno anche di mettere a punto i mezzi materiali di taratura (campioni di trasferimento, materiali di riferimento); inoltre si potrà giungere alla definizione di metodi che consentano di ottenere misure esatte. Il programma prevede le seguenti attività: — esecuzione in comune di programmi di misure (comparazioni), analisi chimiche e prove, — miglioramento dei metodi di misura e della loro precisione, — fabbricazione e miglioramento degli strumenti necessari per misure di precisione, in particolare dei campioni di trasferimento, — preparazione dei materiali di riferimento a partire dalla materia prima sino ai campioni imballati, — certificazione di tali materiali a livello comunitario, — conservazione e distribuzione dei materiali di referenza emessi dal programma, — supporto per la formazione di specialisti e per gli scambi di personale scientifico nei settori specifici del programma. I lavori sperimentali verrano effettuati mediante contratti o in collaborazione con il Centro comune di ricerca. Stanziamento destinato a coprire: a) le spese di personale per 32 agenti (19 A, 3 B e 10 C); b) la messa a disposizione da parte del Centro comune di ricerca dei locali e degli agenti necessari per la preparazione e il deposito a cura del Centro comune di ricerca di campioni di riferimento nonché le spese di investimento sostenute dal Centro per il deposito e la spedizione di tali campioni (stimate 950 000 ECU). Potranno essere richiesti per conto terzi, dietro rimborso, analisi o lavori particolari le cui spese saranno imputate a questa voce. L'eventuale contributo finanziario sarà iscritto all'articolo 6 2 3 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari in applicazione dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura di stanziamenti supplementari avverrà alla voce B6-8 0 0 4.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 3 3	*(seguito)*						
B6-5 3 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 3 3	4 000 000	12 800 000	21 291 002	13 500 000	14 952 959,67	11 280 845,39
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	48 600 000	162 800 000	255 962 765	212 095 000	187 123 055,04	128 322 992,99
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 3	48 600 000	162 800 000	255 962 765	212 095 000	187 123 055,04	128 322 992,99
	CAPITOLO B6-5 4						
B6-5 4 1	***Biotecnologie***						
B6-5 4 1 1	Bridge (biotecnologia) Stanziamenti dissociati	6 800 000	28 000 000	58 100 000	30 500 000	29 933 232,06	19 913 107,17

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 3 — AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE

Articolo Voce	Commento
B6-5 3 3	*(seguito)*
B6-5 3 3 1	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	17 813 426	7 113 000	5 640 000	1 830 000	1 020 000	2 210 426
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	21 291 002	6 387 000	5 500 000	4 000 000	3 200 000	2 204 002
Stanziamenti 1992	4 000 000		1 660 000	1 170 000	780 000	390 000
Totale	43 104 428	13 500 000	12 800 000	7 000 000	5 000 000	4 804 428

B6-5 4 1	
B6-5 4 1 1	Decisione 85/195/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1985, che adotta un programma pluriennale di azione di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (1985-1989) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 1). Decisione 88/420/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, recante revisione del programma pluriennale di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 38). Decisione 89/621/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie (1990-1994) — (Bridge) (GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 32).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 4 1	*(seguito)*						
B6-5 4 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 4 1	6 800 000	28 000 000	58 100 000	30 500 000	29 933 232,06	19 913 107,17
B6-5 4 2	***Tecnologie agroindustriali***						
B6-5 4 2 1	Eclair (collaborazione europea che associa l'agricoltura e l'industria grazie alla ricerca) Stanziamenti dissociati	1 600 000	17 200 000	29 000 379	22 500 000	23 611 923,64	9 401 534,76

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 4 1 *(seguito)*

B6-5 4 1 1 *(seguito)*

Il programma Bridge (Biotechnology research for innovation, development and growth in Europe), che è la prosecuzione del programma di Bap (Biotechnology action programme) (1985-1989), è articolato in due azioni. L'azione I «ricerca e formazione», cui sarà destinato il 90 % del bilancio totale, e l'azione II che consiste in misure di accompagnamento raggruppate sotto il termine di «concertazione», cui sarà destinato il restante 10 %.

L'obiettivo principale dell'azione I consisterà nello sviluppare la cooperazione in materia di ricerca fondamentale e di formazione tramite progetti di ricerca adeguati ai bisogni a lungo termine della Comunità. È previsto un notevole impegno in materia di ricerche prenormative e, in particolare, per quanto riguarda la valutazione dei rischi potenziali associati al rilascio di microorganismi modificati con tecniche di ingegneria genetica. Il programma di ricerca e di formazione è suddiviso in quattro parti principali:

— infrastruttura informativa,

— tecnologie abilitanti,

— biologia cellulare,

— ricerca prenormativa.

Esso verà eseguito mediante contratti a compartecipazione finanziaria e contratti di formazione.

L'azione II «concertazione» riguarderà diverse attività successive di appoggio, di informazione e di cooperazione volte ad agevolare l'applicazione efficace dei risultati della biotecnologia agli obiettivi economici e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 28 agenti (14 A, 4 B e 10 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 6 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	29 444 477	13 070 000	7 530 000	2 320 000	1 700 000	4 824 477
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	58 100 000	17 430 000	17 430 000	10 500 000	7 800 000	4 940 000
Stanziamenti 1992	6 800 000		3 040 000	2 080 000	1 000 000	680 000
Totale	94 344 477	30 500 000	28 000 000	14 900 000	10 500 000	10 444 477

B6-5 4 2

B6-5 4 2 1 Decisione 89/160/CEE del Consiglio, del 23 febbraio 1989, concernente un primo programma pluriennale di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basati sulla biotecnologia (1988-1993) (Eclair) (GU n. L 60 del 3. 3. 1989, pag. 48).

Il programma Eclair (European collaborative linkage of agriculture and industry through research) comporta tre tipi d'azione:

— produzioni agricole per impieghi industriali (miglioramento delle produzioni agricole esistenti e messa a punto di prodotti agricoli alternativi),

— aspetti industriali (attuazione di progetti a monte e a valle dell'agricoltura),

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 4 2	*(seguito)*						
B6-5 4 2 1	*(seguito)*						
B6-5 4 2 2	Flair (ricerca agroindustriale riguardante l'alimentazione) Stanziamenti dissociati	1 100 000	6 400 000	12 200 991	7 200 000	10 863 103,98	2 746 492,67

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 4 2 *(seguito)*

B6-5 4 2 1 *(seguito)*

— progetti integrati (possibilità di vertere su diversi temi, ad esempio sotto forma di progetti integrati agroindustriali).

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 13 agenti (7 A, 1 B e 5 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	32 420 497	13 800 000	9 800 000	5 600 000	3 200 000	20 497
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	29 000 379	8 700 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	2 900 379
Stanziamenti 1992	1 600 000		1 600 000			
Totale	63 020 876	22 500 000	17 200 000	11 400 000	9 000 000	2 920 876

B6-5 4 2 2 Decisione 84/304/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1984, che stabilisce un'azione concertata della Comunità economica europea relativa all'effetto dei trattamenti e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo dei prodotti alimentari (GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 46).

Decisione 89/411/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della scienza e della tecnologia alimentare (1989-1993) (Flair) (GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 18).

Malgrado la loro importanza economica in Europa (trasformazione di circa il 70 % della produzione agricola) le industrie agroalimentari dedicano alla ricerca e allo sviluppo mezzi relativamente modesti (dallo 0,2 allo 0,5 % del fatturato).

D'altronde, gli imperativi di sviluppo tecnologico e le necessità dell'economia (creazione di un mercato interno comunitario, coesistenza di piccole e grandi imprese e concorrenza sui mercati esterni) non permettono loro di limitarsi ad una politica meramente difensiva. Tale constatazione ha portato gli Stati a favorire maggiormente un aiuto pubblico alla ricerca e allo sviluppo del settore. Alcune azioni tuttavia, a causa del loro costo, restano fuori dalla portata nazionale.

Il programma Flair (Food-linked agro-industrial research) risponde alla preoccupazione citata e desidera anche evitare doppioni. Esso si basa sull'esperienza e sulle strutture elaborate tramite le azioni concertate Cost 90, 90 bis, 91 e 91 bis. Tenuto conto dei risultati positivi della cooperazione con vari Stati terzi, si raccomanda che essi vengano associati, qualora lo desiderino, alla presente azione. Tale programma si riferisce al programma quadro delle attività scientifiche e tecniche della Comunità, di cui riprende vari obiettivi:

— potenziare la competitività delle imprese comunitarie,

— favorire l'applicazione di nuove tecnologie,

— procurare al consumatore un'alimentazione varia e di buona qualità,

— eliminare gli ostacoli alla circolazione dei prodotti,

— ridurre, possibilmente, il costo delle modalità di protezione della salute pubblica,

— promuovere la cooperazione con altre istanze internazionali nello stesso settore,

— promuovere la produttività e l'efficacia dell'industria alimentare e aumentare la competitività, in particolare tra le piccole e medie imprese della Comunità,

— migliorare la tutela del consumatore e la sua fiducia attraverso una migliore qualità e metodologie più sicure,

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 4 2	*(seguito)*						
B6-5 4 2 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 4 2	2 700 000	23 600 000	41 201 370	29 700 000	34 475 027,62	12 148 027,43
B6-5 4 3	***Concorrenzialità dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole***						
B6-5 4 3 1	Coordinamento della ricerca agricola Stanziamenti dissociati	1 300 000	17 100 000	34 000 000	18 500 000	20 981 595,98	7 524 326,43

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 4 2 *(seguito)*

B6-5 4 2 2 *(seguito)*

— contribuire alla realizzazione del mercato interno tramite il miglioramento e l'armonizzazione delle metodologie di base e delle tecniche di analisi, nonché della loro integrazione nei paesi membri.

Le azioni del programma si basano essenzialmente su azioni a costi ripartiti.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 5 agenti (2 A, 1 B e 2 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 317 498	3 540 000	1 640 000	2 460 000	677 498	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	12 200 991	3 660 000	3 660 000	2 440 000	2 322 502	118 489
Stanziamenti 1992	1 100 000		1 100 000			
Totale	21 618 489	7 200 000	6 400 000	4 900 000	3 000 000	118 489

B6-5 4 3

B6-5 4 3 1 Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130.

Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1).

Decisione 83/641/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che stabilisce programmi di ricerca comuni e programmi coordinati di ricerca agricola (GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 36), modificata da ultimo dalla decisione 87/218/CEE (GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 46).

Decisione 90/84/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole (1989-1993) (GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 9).

Questo nuovo programma quinquennale di ricerche in campo agricolo ha per obiettivo di:

— coordinare a livello comunitario alcune attività nazionali di ricerca volte a consentire un'organizzazione razionale dei mezzi impiegati, un uso costruttivo dei risultati ed un indirizzo conforme agli obiettivi della politica agricola comune;

— realizzare progetti comuni destinati a consolidare od integrare le attività intraprese negli Stati membri in settori di particolare importanza per la Comunità.

Esso verte fondamentalmente sui seguenti temi:

— promozione e sviluppo di prodotti per i quali si registra un disavanzo a livello comunitario;

— miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli e ricerca di nuovi impieghi per i prodotti agricoli tradizionali;

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 4 3	*(seguito)*						
B6-5 4 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 4 3	1 300 000	17 100 000	34 000 000	18 500 000	20 981 595,98	7 524 326,43
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	10 800 000	68 700 000	133 301 370	78 700 000	85 389 855,66	39 585 461,03
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 4	10 800 000	68 700 000	133 301 370	78 700 000	85 389 855,66	39 585 461,03

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 4 — SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 4 3 *(seguito)*

B6-5 4 3 1 *(seguito)*

— definizione di soluzioni valide che corrispondano alle reali possibilità di ridurre il divario economico e sociale esistente tra le regioni economicamente sviluppate e quelle il cui sviluppo accusa ritardi;

— diminuzione dei costi dei sistemi di produzione agricola;

— elaborazione di piani a lungo termine che permettano di arrivare a sistemi diversi d'impiego dei terreni e delle acque, a tutto vantaggio dell'agricoltura, dell'ambiente e del paesaggio;

— messa a punto di metodi e servizi per diffondere le informazioni d'argomento agricolo cosicché gli agricoltori possano adeguarsi agevolmente e con successo ai cambiamenti connessi all'evoluzione della politica agricola comune.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 8 agenti (4 A, 2 B e 2 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 300 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	24 483 264	8 300 000	5 600 000	5 900 000	2 500 000	2 183 264
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	34 000 000	10 200 000	10 200 000	6 800 000	5 000 000	1 800 000
Stanziamenti 1992	1 300 000		1 300 000			
Totale	59 783 264	18 500 000	17 100 000	12 700 000	7 500 000	3 983 264

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 5						
B6-5 5 1	***Fissione — Sicurezza nucleare***						
B6-5 5 1 1	Fissione — Gestione e deposito dei residui radioattivi Stanziamenti dissociati	11 000 000	21 200 000	26 900 000	21 000 000	30 622 539,12	11 066 725,46
B6-5 5 1 2	Fissione — Smantellamento delle centrali nucleari Stanziamenti dissociati	800 000	5 400 000	11 941 837	8 200 000	12 493 974,61	6 482 039,84

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA

Articolo Voce	Commento
B6-5 5 1	
B6-5 5 1 1	Decisione 80/343/Euratom del Consiglio, del 18 marzo 1980, che adotta un programma per la gestione e il deposito dei residui radioattivi (1980-1984) (GU n. L 78 del 25. 3. 1980, pag. 22). Decisione 85/199/Euratom del Consiglio, del 12 marzo 1985, che adotta un programma di ricerca e sviluppo nel settore della gestione e del deposito dei residui radioattivi (1985-1989) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 20). Decisione 89/664/Euratom del Consiglio, del 15 dicembre 1989, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della gestione e del deposito dei residui radioattivi (1990-1994) (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 28). Il terzo programma quinquennale (1985-1989) di azione a costi ripartiti è seguito da un quarto programma quinquennale (1990-1994) che porta avanti le stesse linee di attività. È strettamente coordinato con le attività svolte dal Centro comune di ricerca nello stesso settore e profondamente integrato con i programmi nazionali sin dall'origine nel 1975. Tale programma comprende, da un lato, studi e ricerche che costituiscono il proseguimento del precedente programma; essi riguardano in particolare la caratterizzazione dei rifiuti preparati per il deposito, lo studio delle barriere di confinamento e le loro prestazioni e la valutazione della sicurezza del deposito. D'altra parte il programma comprende lo studio, la realizzazione e lo sfruttamento di impianti sotterranei dimostrativi. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza e la protezione delle popolazioni e dell'ambiente contro i rischi potenziali associati alla gestione dei residui radioattivi e dello sviluppo delle tecnologie corrispondenti. Il programma verte sui temi seguenti: — gestione dei residui e azioni associate di ricerca e di sviluppo, — costruzione e/o gestione di impianti sotterranei aperti ad attività comunitarie congiunte. Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 14 agenti (7 A, 4 B e 3 C). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 11 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	30 920 723	12 930 000	8 730 000	3 640 000	3 060 000	2 560 723
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	26 900 000	8 070 000	8 070 000	5 380 000	2 690 000	2 690 000
Stanziamenti 1992	11 000 000		4 400 000	3 300 000	2 200 000	1 100 000
Totale	68 820 723	21 000 000	21 200 000	12 320 000	7 950 000	6 350 723

B6-5 5 1 2	Decisione 84/60/Euratom del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che adotta un programma di ricerca nel settore dello smantellamento delle centrali nucleari (GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 23). Decisione 89/239/Euratom del Consiglio, del 14 marzo 1989, che adotta un programma di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari (1989-1993) (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989, pag. 33). Il programma comporta i seguenti temi: — ricerca e sviluppo relativa a tecniche specializzate ed a informazioni di base, — definizione di principi direttivi, — verifica di tecniche nuove nel quadro di operazioni di smantellamento su larga scala.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 5 1	*(seguito)*						
B6-5 5 1 2	*(seguito)*						
B6-5 5 1 3	Teleman (telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati)						
	Stanziamenti dissociati	9 000 000	5 400 000	1 600 097	3 400 000	8 597 495,07	3 217 741,50

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 5 1 *(seguito)*

B6-5 5 1 2 *(seguito)*

Oltre al pubblico e ai lavoratori occupati negli impianti nucleari, il programma interessa in particolare le autorità responsabili della sicurezza nucleare e della radioprotezione, i gerenti di impianti nucleari e, in qualità di potenziali contraenti, enti ed imprese attivi nel settore della ricerca nucleare.

L'obiettivo generale dell'azione è essenzialmente quello di dare un contributo allo sviluppo dell'energia di fissione nucleare. L'obiettivo particolare è la messa a punto di metodi e tecniche per lo smantellamento di impianti nucleari, in grado di garantire la miglior protezione possibile dell'uomo e del suo ambiente.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 5 agenti (3 A, 1 B e 1 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	13 740 778	4 617 000	2 300 000	3 100 000	2 700 000	1 023 778
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	11 941 837	3 583 000	3 100 000	2 100 000	1 800 000	1 358 837
Stanziamenti 1992	800 000			500 000	300 000	
Totale	26 482 615	8 200 000	5 400 000	5 700 000	4 800 000	2 382 615

B6-5 5 1 3 Decisione 89/464/Euratom del Consiglio, del 18 luglio 1989, che adotta un programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica nel settore della telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati (1989-1993) — Teleman (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 16).

Il programma Teleman (Télémanipulation dans des environnements nucléaires dangereux et perturbés) si prefigge di apportare un contributo all'industria nucleare nella manipolazione di quantità crescenti di sostanze radioattive, nel controllare, nel sostituire e smantellare componenti dei reattori e di altri impianti nucleari senza che aumenti la dose di variazione ricevuta dai lavoratori del settore, nonché nel ridurre le conseguenze degli incidenti gravi.

La tecnologia da sviluppare riguarda la telemanipolazione con l'ausilio degli elaborati e dei robot aventi una maggiore autonomia, intelligenza, mobilità e resistenza agli ambienti pericolosi.

Il programma comprende:

— lo sviluppo dei componenti molto specifici per telemanipolazioni e veicoli-robot;

— la fabbricazione di un numero limitato di macchine sperimentali ognuna delle quali destinata ad un determinato ambiente e ad una serie di compiti, nonché la ricerca relativa;

— l'analisi delle prestazioni delle macchine sperimentali e la loro presentazione all'industria in funzione della successiva commercializzazione.

Tra i contraenti potenziali si annoverano organismi impegnati nello sviluppo e nella fornitura di automatismi avanzati e tecnologie militari, nonché università che dispongono di apparecchiature per la costruzione e la prova delle macchine sperimentali.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 4 agenti (2 A, 1 B e 1 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 5 1	*(seguito)*						
B6-5 5 1 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 5 1	20 800 000	32 000 000	40 441 934	32 600 000	51 714 008,80	20 766 506,80
B6-5 5 2	***Fusione termonucleare controllata***						
B6-5 5 2 1	Fusione termonucleare controllata — Programma generale						
	Stanziamenti dissociati	24 400 000	61 602 483	41 900 000	95 000 000	112 778 106,03	123 182 723,38

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 5 1 *(seguito)*

B6-5 5 1 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 9 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	5 976 292	2 200 000	1 699 903	2 000 000	76 389	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 600 097	1 200 000	400 097			
Stanziamenti 1992	9 000 000		3 300 000	2 000 000	2 523 611	1 176 389
Totale	16 576 389	3 400 000	5 400 000	4 000 000	2 600 000	1 176 389

B6-5 5 2

B6-5 5 2 1 Decisione 82/350/Euratom del Consiglio, del 25 maggio 1982, che adotta un programma di ricerca e di insegnamento (1982-1986) nel settore della fusione termonucleare controllata (GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 22).

Decisione 85/201/Euratom del Consiglio, del 12 marzo 1985, che adotta un programma di ricerca e di insegnamento nel campo della fusione termonucleare controllata (1985-1989) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 25).

Decisione 88/448/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1988, che adotta un programma pluriennale di ricerca e di insegnamento nel campo della fusione termonucleare controllata (GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 5).

Il programma (gennaio 1988-marzo 1992) costituisce un elemento di collaborazione a lungo termine, concernente tutte le attività di ricerca e sviluppo nel settore della fusione termonucleare controllata negli Stati membri ed è volto alla costruzione in comune di prototipi di reattori a fusione in vista della loro industrializzazione e commercializzazione.

Il programma completa e sviluppa quelli precedenti e prevede di:

— creare la base, fisica e tecnologica, necessaria al progetto specifico NET; nel settore della fisica e della tecnica del plasma, ciò implica uno sfruttamento totale del JET e di vari Tokamaks specializzati di medie dimensioni già esistenti o in costruzione e, nel settore tecnologico, il potenziamento dell'attuale programma sulla tecnologia della fusione;

— lanciare il progetto particolareggiato NET prima della fine del periodo del programma ma non prima della prossima revisione del programma, qualora esistano allora le necessarie basi di dati;

— prospettare, in vista del reattore, il potenziale di alcune configurazioni alternative.

Dal maggio 1976 è associata a tale programma la Svezia e dal 1978 anche la Svizzera. Il contributo finanziario di questi Stati, per gli accordi di cooperazione conclusi, sarà iscritto all'articolo 6 0 1 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura di stanziamenti supplementari avverrà alla voce B6-8 0 0 4.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 105 agenti (78 A, 24 B e 3 C) fino al 31 marzo 1992.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 5 2	*(seguito)*						
B6-5 5 2 1	*(seguito)*						
B6-5 5 2 2	Fusione termonucleare controllata — Partecipazione all'impresa comune JET						
	Stanziamenti dissociati	3 000 000	3 000 000	69 000 000 (1)	69 000 000 (1)	79 000 000,—	79 000 000,—

(1) Uno stanziamento di 6 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 5 2 *(seguito)*

B6-5 5 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 24 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	176 019 636	82 430 000	39 272 483	26 800 000	22 014 963	5 502 190
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	41 900 000	12 570 000	12 570 000	8 380 000	4 190 000	4 190 000
Stanziamenti 1992	24 400 000		9 760 000	7 320 000	4 880 000	2 440 000
Totale	242 319 636	95 000 000	61 602 483	42 500 000	31 084 963	12 132 190

B6-5 5 2 2 Decisione 78/471/Euratom del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa alla costituzione dell'impresa comune Joint European Torus (JET) Joint Undertaking (GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10).

Decisione 85/201/Euratom del Consiglio, del 12 marzo 1985, che adotta un programma di ricerca e di insegnamento nel campo della fusione termonucleare controllata (1985-1989) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 25).

Decisione 88/448/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1988, che adotta un programma pluriennale di ricerca e di insegnamento nel campo della fusione termonucleare controllata (GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 5).

Il progetto JET (Joint European Torus) ha per obiettivo la costruzione, il funzionamento e l'utilizzazione, come parte del programma «Fusione» e a vantaggio dei partecipanti al programma stesso, di un grande impianto del tipo Tokamak e degli impianti ausiliari, in modo da estendere la gamma dei parametri applicabili agli esperimenti di fusione termonucleare controllata fino a condizioni simili a quelle richieste da un reattore termonucleare.

L'esecuzione di tale progetto è stata affidata all'impresa comune JET, costituita conformemente alle disposizioni del capo V del trattato Euratom.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 dello statuto dell'impresa comune la partecipazione della Comunità è pari all'80 % delle spese (stanziamenti di pagamento) una volta dedotte le entrate proprie.

Due Stati terzi, la Svezia e la Svizzera, contribuiscono alla copertura della partecipazione comunitaria nel quadro degli accordi di cooperazione da essi conclusi con l'Euratom. Il contributo finanziario di questi Stati, per gli accordi di cooperazione conclusi, sarà iscritto all'articolo 6 0 1 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Tale apertura sarà effettuata alla voce B6-8 0 0 4.

Il personale assegnato al JET è composto di 191 agenti temporanei della tabella dell'organico della Commissione destinati alle attività di ricerca (azioni indirette). Tali agenti prestano servizio a Culham.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 5 2	*(seguito)*						
B6-5 5 2 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 5 2	27 400 000	64 602 483	110 900 000	164 000 000	191 778 106,03	202 182 723,38
B6-5 5 3	***Energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia***						
B6-5 5 3 1	Joule (energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia) Stanziamenti dissociati	1 100 000	31 200 000	50 910 622	51 000 000	89 887 004,63	61 806 217,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 5 2 *(seguito)*

B6-5 5 2 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	970			970		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	75 000 000 (1)	75 000 000				
Stanziamenti 1992	3 000 000		3 000 000			
Totale	78 000 970	75 000 000 (1)	3 000 000	970		

(1) Di cui 6 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B6-5 5 3

B6-5 5 3 1 Decisione 85/198/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1985, che adotta un programma di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia non nucleare (1985-1988) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 16).

Decisione 89/326/CEE del Consiglio, del 14 marzo 1989, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'energia — energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia (1989-1992) (programma Joule) (GU n. L 98 del 11. 4. 1989, pag. 13).

Il programma Joule (Joint opportunities for unconventional or long-term energy supply) costituisce una componente del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1987-1991). Esso è iscritto alla linea d'azione 5.3 «Energie non nucleari e utilizzazione razionale dell'energia».

Pur avendo un obiettivo globale connesso con la strategia comunitaria in materia di energia, il programma si prefigge tuttavia obiettivi specifici ben definiti: aumento della gamma delle fonti di energia e della sicurezza di approvvigionamento, riduzione della dipendenza dal petrolio, potenziamento delle capacità tecnologiche e della competitività delle industrie comunitarie, riduzione dell'utilizzazione non efficace dell'energia, diminuzione degli effetti nocivi della produzione e dell'utilizzazione dell'energia sull'ambiente, elaborazione di norme e standard. Esso è incentrato su un numero limitato di azioni precise di elevata tecnicità e specifiche per il conseguimento di questi obiettivi.

Esso è articolato in quattro sottoprogrammi:

— modelli per l'energia e l'ambiente;

— utilizzazione razionale dell'energia;

— energia ricavata da fonti fossili;

— energie rinnovabili.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 5 3	*(seguito)*						
B6-5 5 3 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 5 3	1 100 000	31 200 000	50 910 622	51 000 000	89 887 004,63	61 806 217,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	49 300 000	127 802 483	202 252 556	247 600 000	333 379 119,46	284 755 447,18
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 5	49 300 000	127 802 483	202 252 556	247 600 000	333 379 119,46	284 755 447,18

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 5 — ENERGIA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 5 3	*(seguito)*
B6-5 5 3 1	*(seguito)*

Questo programma garantisce in tal modo la continuità del programma precedente con una forma ed un contenuto aggiornati al fine di perfezionare i progressi promettenti già conseguiti e di raggiungere gli attuali obiettivi prefissati.

Il programma riguarda tanto l'indagine delle potenzialità e l'effettuazione di studi di attuabilità quanto il miglioramento delle attuali tecnologie, lo sviluppo di tecniche, processi e prodotti nuovi nonché la realizzazione di sistemi e di progetti pilota nella prospettiva di giungere alle relative dimostrazione e commercializzazione.

Esso concerne le industrie, le università e i centri di ricerca pubblici e privati.

Il programma viene attuato essenzialmente sotto forma di ricerche per contratto a compartecipazione finanziaria ed anche sotto forma di azione concertata. I progetti vengono svolti per quanto possibile in cooperazione transfrontaliera.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 34 agenti (18 A, 7 B e 9 C) fino al 31 marzo 1992.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	75 316 922	35 727 000	17 600 000	12 818 000	6 500 000	2 671 922
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	50 910 622	15 273 000	12 500 000	10 182 000	8 500 000	4 455 622
Stanziamenti 1992	1 100 000		1 100 000			
Totale	127 327 544	51 000 000	31 200 000	23 000 000	15 000 000	7 127 544

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 6 — SCIENZA E TECNICA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 6						
B6-5 6 1	***Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo***						
B6-5 6 1 1	Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo Stanziamenti dissociati	p.m.	9 800 000	7 113 502	17 000 000	13 884 711,85	17 615 768,27
	Totale dell'articolo B6-5 6 1	p.m.	9 800 000	7 113 502	17 000 000	13 884 711,85	17 615 768,27
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	9 800 000	7 113 502	17 000 000	13 884 711,85	17 615 768,27
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 6	p.m.	9 800 000	7 113 502	17 000 000	13 884 711,85	17 615 768,27

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 6 — SCIENZA E TECNICA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

Articolo Voce	Commento

B6-5 6 1

B6-5 6 1 1

Decisione 82/837/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, che adotta un programma di ricerca e sviluppo nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (1983-1986) (GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 24).

Decisione 87/590/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativa al programma di ricerca e di sviluppo nel settore della scienza e della tecnologia al servizio dello sviluppo (1987-1991) (GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 41).

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	34 449 931	14 866 000	7 800 000	6 700 000	4 300 000	783 931
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	7 113 502	2 134 000	2 000 000	1 300 000	1 200 000	479 502
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	41 563 433	17 000 000	9 800 000	8 000 000	5 500 000	1 263 433

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 7 — SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 7						
B6-5 7 1	***Scienze e tecnologie marine***						
B6-5 7 1 1	Mast (scienza e tecnologia marina) Stanziamenti dissociati	2 200 000	9 100 000	11 504 328	15 200 000	32 799 422,64	13 498 527,37
	Totale dell'articolo B6-5 7 1	2 200 000	9 100 000	11 504 328	15 200 000	32 799 422,64	13 498 527,37
B6-5 7 2	***Pesca***						
B6-5 7 2 1	Programma di ricerca nel settore della pesca Stanziamenti dissociati	1 200 000	9 400 000	12 000 000	8 200 000	9 483 241,11	4 806 565,65

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 7 — SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE

Articolo Voce | Commento

B6-5 7 1

B6-5 7 1 1 Decisione 89/413/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della scienza e tecnologia marina (Mast) (GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 30).

Il programma Mast (Marine science and technology) ha lo scopo di contribuire ad attuare l'azione 7.1 del programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991): migliorare la conoscenza delle acque costiere e dei mari regionali europei, sviluppare l'esplorazione marina sotto il profilo scientifico e tecnologico, migliorare il coordinamento e la cooperazione tra programmi nazionali, consolidare la concorrenzialità industriale ecc. Le ricerche saranno realizzate per mezzo di contratti cofinanziati e del coordinamento tra i programmi nazionali nei seguenti settori:

— ricerca marina di base ed applicata (elaborazione di modelli, oceanografia),

— scienza ed ingegneria delle zone costiere,

— tecnologie marine (strumentazione scientifica, tecnologie di tipo generale, problemi di progettazione di grandi apparecchiature, analisi delle prospettive per gli anni 1990),

— azioni di supporto.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 13 agenti (8 A, 1 B e 4 C) fino al 30 giugno 1992.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	22 424 950	10 600 000	4 580 000	4 200 000	2 800 000	224 950
Stanziamenti d'impegno riportati del 1990						
Stanziamenti 1991	11 504 328	4 600 000	3 420 000	1 300 000	1 000 000	1 184 328
Stanziamenti 1992	2 200 000		1 100 000	800 000	300 000	
Totale	36 129 278	15 200 000	9 100 000	6 300 000	4 100 000	1 429 278

B6-5 7 2

B6-5 7 2 1 Risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1983, concernente l'adattamento delle capacità e il miglioramento della produttività nel settore della pesca (GU n. C 28 del 3. 2. 1983, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa a programmi quadro per attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad un primo programma quadro 1984-1987 (GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3252/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca (GU n. L 314 del 4. 11. 1987, pag. 17).

Decisione 87/534/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1987, che adotta programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca nel settore della pesca per il periodo 1988-1992 (GU n. L 314 del 4. 11. 1987, pag. 20).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 7 — SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 7 2	*(seguito)*						
B6-5 7 2 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 7 2	1 200 000	9 400 000	12 000 000	8 200 000	9 483 241,11	4 806 565,65
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	3 400 000	18 500 000	23 504 328	23 400 000	42 282 663,75	18 305 093,02
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 7	3 400 000	18 500 000	23 504 328	23 400 000	42 282 663,75	18 305 093,02

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 7 — SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 7 2	*(seguito)*
B6-5 7 2 1	*(seguito)*

Per essere efficace il coordinamento delle attività di ricerca deve porsi come obiettivo di massimizzare l'utilità delle attività intraprese negli Stati membri, orientarle in conformità alle esigenze della politica comune della pesca e porre in comune i limitati mezzi di ricerca allo scopo di studiare determinati problemi di particolare rilievo per l'adeguamento strutturale in questo settore.

La Comunità deve parimenti poter sostenere ed integrare le attività intraprese dagli Stati mediante la realizzazione di programmi comuni di ricerca.

Il regolamento prevede un contributo finanziario della Comunità all'attuazione di determinati programmi comuni di ricerca in quattro settori di particolare interesse per la ristrutturazione del settore alieutico.

Il regolamento viene messo in opera mediante sovvenzioni nell'ambito di contratti cofinanziati per progetti di ricerca relativi ai quattro settori da esso previsti, vale a dire:

— la gestione delle risorse alieutiche,

— i metodi di pesca,

— l'acquicoltura,

— la valorizzazione dei prodotti ittici.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 6 agenti (2 A, 2 B e 2 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	16 565 153	4 600 000	4 800 000	3 900 000	2 500 000	765 153
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	12 000 000	3 600 000	3 600 000	2 400 000	2 000 000	400 000
Stanziamenti 1992	1 200 000		1 000 000	200 000		
Totale	29 765 153	8 200 000	9 400 000	6 500 000	4 500 000	1 165 153

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-5 8						
B6-5 8 1	***Incentivazione del rafforzamento del potenziale scientifico e tecnico europeo***						
B6-5 8 1 1	Science (stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei) Stanziamenti dissociati	13 500 000	35 400 000	49 990 814	40 000 000	34 993 397,60	34 483 558,71

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA

Articolo Voce	Commento
B6-5 8 1	
B6-5 8 1 1	Decisione 83/331/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1983, che adotta l'azione comunitaria sperimentale di stimolo dell'efficacia del potenziale scientifico e tecnico della Comunità economica europea (GU n. L 181 del 6. 7. 1983, pag. 20). Decisione 85/197/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1985, che adotta un piano di stimolo delle iniziative di cooperazione e degli scambi scientifici e tecnici in Europa (1985-1988) (GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 13). Decisione 88/419/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, che adotta un piano di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (Science) (GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34). Il programma Science (Stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs européens) sostiene tre tipi d'attività: — misure d'aiuto alla comunicazione scientifica e tecnica intraeuropea: — aiuti alla mobilità dei ricercatori: borse e sovvenzioni di ricerca, singole o comuni, concesse ad un individuo o ad un laboratorio, borse e sovvenzioni di ricerca concesse ad un organismo di ricerca e sviluppo pubblico o privato per favorire gli scambi (segnatamente quelli tra università ed industria), — aiuti alla comunicazione: sostegno a bollettini specializzati di collegamento, costituzione di vere e proprie banche europee di dati scientifici; — misure d'aiuto alla cooperazione scientifica e tecnica europea mediante un sostegno finanziario, di durata limitata, secondo le modalità dei contratti di gemellaggio tra laboratori, ovvero mediante sovvenzioni per progetti e reti di ricerca; — misure d'aiuto alla formazione ed all'impiego di giovani ricercatori nonché alla formazione permanente dei ricercatori: borse e sovvenzioni di ricerca, sovvenzioni per corsi d'alto livello. A questo scopo la Commissione si avvarrà di un'ampia gamma di misure di sostegno finanziario a titolo d'incoraggiamento provvisorio a favore di gruppi nazionali o internazionali: — sovvenzioni di ricerca, borse di studio e sovvenzioni d'altro tipo; — contratti di gemellaggio tra laboratori; — contratti per indagini o studi scientifici. La Commissione studierà e definirà inoltre le modalità per attuare misure atte a favorire la mobilità dei ricercatori e le possibilità di scambi e comunicazioni tra essi. La Commissione svolgerà infine diverse analisi per valutare esigenze ed opportunità scientifiche e tecniche nella Comunità. A questo scopo si farà ricorso a contratti di studio oppure a riunioni di lavoro (conferenze, seminari, giornate di lavoro). Il programma Science deve comprendere iniziative volte a instaurare legami tra gli istituti di ricerca della Comunità e quelli operanti nei paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità. Per sfruttare pienamente il potenziale scientifico e tecnologico dell'Europa è di fondamentale importanza stimolare la capacità inventiva di ricercatori, ingegneri e specialisti nel settore della medicina nei paesi che hanno concluso accordi di associazione, in particolare la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia. Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 18 agenti (10 A, 3 B e 5 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 8 1	*(seguito)*						
B6-5 8 1 1	*(seguito)*						
B6-5 8 1 2	Spes (piano di incentivazione per le scienze economiche) Stanziamenti dissociati	1 000 000	2 200 000	3 401 442 (1)	1 800 000 (2)	2 283 321,48	984 956,20

(1) Uno stanziamento di 4 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 8 1 *(seguito)*

B6-5 8 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 13 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	59 427 982	25 003 000	17 260 000	10 723 545	4 800 000	1 641 437
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	49 990 814	14 997 000	12 000 000	9 000 000	8 000 000	5 993 814
Stanziamenti 1992	13 500 000		6 140 000	3 730 000	2 800 000	830 000
Totale	122 918 796	40 000 000	35 400 000	23 453 545	15 600 000	8 465 251

B6-5 8 1 2 Decisione 89/118/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (Spes) (GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 43) modificata dalla decisione .../.../CEE [proposta del 23 maggio 1990 (GU n. C 155 del 26. 6. 1990, pag. 6)].

Il programma Spes (Stimulation plan for economic science) sostiene tre tipi d'attività:

— misure d'aiuto alla comunicazione scientifica e tecnica intraeuropea:

  — aiuti alla mobilità dei ricercatori: borse e sovvenzioni di ricerca per favorire gli scambi,

  — aiuti alla comunicazione: sostegno a bollettini specializzati di collegamento, costituzione di vere e proprie banche europee di dati scientifici;

— misure d'aiuto alla cooperazione scientifica e tecnica europea mediante un sostegno finanziario, di durata limitata, secondo le modalità dei contratti di «gemellaggio» tra laboratori, ovvero mediante sovvenzioni per progetti e reti di ricerca;

— misure d'aiuto alla formazione ed all'impiego di giovani ricercatori nonché alla formazione permanente dei ricercatori: borse e sovvenzioni di ricerca, sovvenzioni per corsi d'alto livello.

A questo scopo la Commissione si avvarrà di un'ampia gamma di misure di sostegno finanziario a titolo d'incoraggiamento provvisorio a favore di gruppi nazionali o multinazionali:

— sovvenzioni di ricerca, borse di studio, sovvenzioni d'altro tipo;

— contratti di gemellaggio tra laboratori;

— contratti per indagini o studi scientifici.

La Commissione studierà e definirà inoltre le modalità per attuare misure atte a favorire la mobilità dei ricercatori e le possibilità di scambi e comunicazioni tra essi.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 3 agenti (2 A e 1 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 8 1	*(seguito)*						
B6-5 8 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 8 1	14 500 000	37 600 000	53 392 256	41 800 000	37 276 719,08	35 468 514,91
B6-5 8 2	***Utilizzazione dei grandi impianti***						
B6-5 8 2 1	Sostegno a favore dei grandi impianti Stanziamenti dissociati	7 100 000	7 900 000	8 001 279	8 000 000	7 999 946,79	3 959 960,26

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B6-5 8 1 *(seguito)*

B6-5 8 1 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 milione di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 863 010	700 000	800 000	200 000	163 010	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	7 901 442 (1)	2 600 000	800 000	1 400 000	1 201 442	1 900 000
Stanziamenti 1992	1 000 000		600 000	300 000	100 000	
Totale	10 764 452	3 300 000 (2)	2 200 000	1 900 000	1 464 452	1 900 000

(1) Di cui 4 500 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 1 500 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B6-5 8 2

B6-5 8 2 1 Decisione 89/238/CEE del Consiglio, del 14 marzo 1989, che adotta un programma sperimentale comunitario inteso a sostenere e facilitare l'accesso ai grandi impianti ed installazioni scientifici e tecnici d'interesse europeo (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989, pag. 29).

Piano sperimentale che mira ad accordare aiuti finanziari ad organismi che dispongano di grandi impianti scientifici e tecnici e che in cambio consentano agli scienziati della Comunità, estranei all'organismo beneficiario, di accedere liberamente a tali installazioni.

Il finanziamento comunitario permette di coprire una parte dei costi d'esercizio, i costi derivanti dall'adattamento e dalla specializzazione dei grandi impianti in questione, le spese di viaggio, vitto ed alloggio degli scienziati estranei all'organismo beneficiario ed infine le spese relative a riunioni.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 3 agenti (2 A e 1 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 8 2	*(seguito)*						
B6-5 8 2 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 8 2	7 100 000	7 900 000	8 001 279	8 000 000	7 999 946,79	3 959 960,26
B6-5 8 3	***Analisi, stime ed altre azioni di sostegno***						
B6-5 8 3 1	Monitor (Sast, Fast e Spear) (analisi strategica, previsione e valutazione della ricerca e della tecnologia)						
	Stanziamenti dissociati	3 300 000	5 100 000	5 615 634	6 000 000	7 233 511,40	4 774 788,85

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 8 2 *(seguito)*

B6-5 8 2 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 412 660	5 000 000	2 000 000	412 660		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 001 279	3 000 000	2 400 000	1 587 340	1 000 000	13 939
Stanziamenti 1992	7 100 000		3 500 000	2 200 000	1 000 000	400 000
Totale	22 513 939	8 000 000	7 900 000	4 200 000	2 000 000	413 939

B6-5 8 3

B6-5 8 3 1 Decisione 83/519/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente un programma di ricerca della Comunità economica europea in materia di previsione e di valutazione nel settore della scienza e della tecnologia (Fast) 1983-1987 (GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 20).

Decisione 89/414/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, che adotta un programma comunitario nel campo dell'analisi strategica, della previsione e della valutazione della ricerca e della tecnologia (programma Monitor) (GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 38).

Il programma Monitor (1989-1992) ha per obiettivo di contribuire ad identificare nuovi orientamenti e priorità per la politica comune di ricerca e sviluppo tecnologico, ad integrare meglio detta politica con le altre politiche comunitarie ed a migliorare procedure e metodologie utilizzate per valutare i programmi d'azione nel campo della ricerca e dello sviluppo.

Riguarda tre settori di attività strettamente connessi e complementari:

— Sast (Strategic analyses in the field of science and technology): analisi strategiche dell'evoluzione scientifica e tecnologica. Lo scopo di questa iniziativa è di identificare e valutare, per un dato settore della politica di ricerca e di sviluppo tecnologico, quali alternative strategiche si aprano per le Comunità europee tenuto conto dei diversi fattori tecnologici, economici, sociali ed ambientali in gioco, nonché presentare precise raccomandazioni per un intervento comunitario;

— Fast (Forecasting and assessment in science and technology): analisi pluridimensionale dell'evoluzione scientifica e tecnologica volta ad evidenziarne implicazioni e conseguenze a lungo termine per la politica comune di ricerca e di sviluppo e le altre politiche comunitarie, e tempestiva presentazione delle scelte prioritarie per nuovi orientamenti a lungo termine delle iniziative comunitarie nel campo scientifico e tecnologico;

— Spear (Support programme for the evaluation of activities in the field of research): ricerche e studi volti a migliorare metodologie ed efficacia della valutazione delle attività di ricerca e di sviluppo (compreso lo sviluppo d'indicatori) come pure scambi d'informazioni con esperti nel campo della valutazione della ricerca.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 25 agenti (14 A, 2 B e 9 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 8 3	*(seguito)*						
B6-5 8 3 1	*(seguito)*						
B6-5 8 3 2	Doses (sviluppo di sistemi esperti in statistica) Stanziamenti dissociati	500 000	997 517	1 255 000	1 500 000	1 730 349,31	1 290 188,23
	Totale dell'articolo B6-5 8 3	3 800 000	6 097 517	6 870 634	7 500 000	8 963 860,71	6 064 977,08

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 8 3 *(seguito)*

B6-5 8 3 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 300 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 756 930	2 400 000	1 815 000	200 000	280 000	61 930
Stanziamenti d'impegno riportati del 1990						
Stanziamenti 1991	5 615 634	3 600 000	1 685 000	300 000	20 000	10 634
Stanziamenti 1992	3 300 000		1 600 000	900 000	700 000	100 000
Totale	13 672 564	6 000 000	5 100 000	1 400 000	1 000 000	172 564

B6-5 8 3 2 Decisione 89/415/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, recante adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (Doses) (GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 46).

Il programma Doses (Development of statistical expert systems) (1989-1993) ha lo scopo di ottenere il miglioramento delle capacità di produzione e di sfruttamento delle informazioni statistiche utilizzando, tra l'altro, tecniche d'avanguardia di trattamento dell'informazione. Il programma dovrebbe essere di utilità non soltanto per gli esperti di statistica presentando vantaggi e risparmi di produttività, ma anche per gli utilizzatori delle informazioni statistiche migliorando la qualità del servizio.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 1 agente (C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	742 517	500 000	242 517			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 255 000	1 000 000	255 000			
Stanziamenti 1992	500 000		500 000			
Totale	2 497 517	1 500 000	997 517			

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 8 4	***Diffusione e sfruttamento dei risultati della ricerca sicentifica e tecnica europea***						
B6-5 8 4 1	Value (diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica) Stanziamenti dissociati	8 600 000	9 300 000	10 000 000	6 000 000	11 422 302,98	7 886 959,24
B6-5 8 4 2	Eurotra (sistema di traduzione automatica) Stanziamenti dissociati	1 000 000	3 920 000	9 000 000	6 500 000	2 357 944,—	4 804 738,79

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-5 8 4	
B6-5 8 4 1	Decisione 89/412/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, che adotta un programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica (1989-1992) (programma Value) (GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 23). Lo scopo del programma Value (Valorisation et utilisation des résultats de la recherche pour l'Europe) consiste nel garantire: — la diffusione e l'impiego dei risultati delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico, — l'integrazione delle reti di comunicazione fra sistemi informatici nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 20 agenti (9 A, 4 B e 7 C). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 600 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 303 774	4 500 000	2 500 000	1 303 774		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	10 000 000	1 500 000	3 000 000	5 000 000	500 000	
Stanziamenti 1992	8 600 000		3 800 000	2 800 000	1 500 000	500 000
Totale	26 903 774	6 000 000	9 300 000	9 103 774	2 000 000	500 000

B6-5 8 4 2	Decisione 89/410/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, riguardante un programma specifico di completamento di un sistema avanzato di traduzione automatica (Eurotra) (GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 15). Decisione 90/664/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, recante adozione di un programma specifico per la preparazione dello sviluppo di un sistema Eurotra operativo (GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 84). Questo programma specifico ha un triplice scopo: — la creazione delle condizioni di passaggio a un sistema operativo, — l'avanzamento dei lavori sulla lessicografia e sulla terminologia, — i progetti di formazione e cooperazione. Esso implica le seguenti azioni: — la revisione e l'ampliamento dei moduli prodotti dal sistema Eurotra (European translation), nonché la ricerca linguistica specifica per ogni lingua (azioni cofinanziate dagli Stati membri e dalla Commissione), — la ricerca linguistica di interesse generale e la ricerca sulle strutture di sistemi avanzati (azioni cofinanziate dalla Commissione e dai contraenti selezionati sulla base di inviti alla presentazione di offerte), — la produzione di un sistema di sviluppo, di controllo e di ricerca e di azioni intese a creare risorse lessicali e terminologiche riutilizzabili (azione finanziata integralmente dalla Commissione). Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 5 agenti (2 A, 1 B e 2 C) fino al 26 novembre 1992 comprese in particolare le missioni e le spese derivanti dalla partecipazione di ricercatori associati distaccati dagli Stati membri.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-5 8 4	*(seguito)*						
B6-5 8 4 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-5 8 4	9 600 000	13 220 000	19 000 000	12 500 000	13 780 246,98	12 691 698,03
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	35 000 000	64 817 517	87 264 169	69 800 000	68 020 773,56	58 185 150,28
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-5 8	35 000 000	64 817 517	87 264 169	69 800 000	68 020 773,56	58 185 150,28
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	242 900 000	913 258 470	1 129 691 128	1 215 626 000	1 440 341 701,37	1 137 648 322,91
	Totale del titolo B6-5	**242 900 000**	**913 258 470**	**1 129 691 128**	**1 215 626 000**	**1 440 341 701,37**	**1 137 648 322,91**

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-5 8 — MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-5 8 4 *(seguito)*

B6-5 8 4 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 milione di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 423 632	1 423 632				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	9 000 000	5 076 368	2 920 000	1 003 632		
Stanziamenti 1992	1 000 000		1 000 000			
Totale	11 423 632	6 500 000	3 920 000	1 003 632		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-6

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-6 1						
B6-6 1 1	***Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni***						
B6-6 1 1 1	Tecnologia dell'informazione Stanziamenti dissociati	384 402 000	134 925 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-6

AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI

Articolo Voce	Commento
	Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del titolo B6-6. Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28). Gli stanziamenti iscritti agli articoli o alle voci di questo titolo, sono essenzialmente destinati a coprire le spese per contratti relativi all'esecuzione dei programmi corrispondenti. Si tratta, in particolare, di contratti di ricerca, di associazione, di studio, di revisione dei conti, di consulenza, di direzione progetto, di servizi, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzioni, di formazione e mobilità del personale scientifico, di partepazione ad accordi internazionali, di fornitura di apparecchiature, di infrastrutture e di materiale. Essi coprono anche le spese di personale, le spese infrastrutturali, le spese per pubblicazioni e divulgazione, nonché altre spese di funzionamento legate ad ogni azione. Sono coperte in particolare: a) le missioni, le spese legate alla partecipazione di ricercatori associati distaccati dagli Stati membri, di personale di supporto e spese di rappresentanza; b) le spese di funzionamento amminitrativo (in particolare riunioni dei comitati di gestione e gruppi di lavoro, convocazione di esperti e consulenti, spese di funzionamento delle reti eventuali, spese legate all'organizzazione di conferenze, spese di partecipazione a seminari organizzati da terzi, spese per pubblicazioni e divulgazione); c) le spese di funzionamento tecnico (in particolare l'acquisto, l'affitto e la manutenzione dell'hardware per la gestione computerizzata, compreso il software necessario). La tabella di corrispondenza, di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti tra queste categorie di spese. Per alcune azioni è prevista la partecipazione di Stati terzi europei o di organizzazioni appartenenti a Stati terzi che collaborano sul piano europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (in particolare Cost). L'eventuale contributo finanziario sarà iscritto all'articolo 6 0 2 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari all'articolo o alla voce corrispondente conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Le eventuali entrate provenienti da terzi che partecipano ai costi dei progetti con la Comunità (imprese di paesi dell'Associazione europea di libero scambio, consorzi industriali, ecc.) iscritte all'articolo 6 0 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura di stanziamenti complementari sarà iscritta alla voce B6-8 0 0 4. Le eventuali entrate derivanti dall'iscrizione dei partecipanti a seminari, conferenze, ecc. organizzati dalla Commissione possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera g) del regolamento finanziario.
B6-6 1 1	
B6-6 1 1 1	Decisione 91/394/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1991, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della tecnologia dell'informazione (1990-1994) (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 22). Questo programma specifico ha l'obiettio di: — fornire all'industria europea della tecnologia dell'informazione le tecnologie di base per far fronte ai requisiti competitivi mondiali negli anni 1990; — migliorare la capacità ad usare e integrare le tecnologie dell'informazione e incoraggiare il rapido trasferimento verso aree di applicazione selezionate; — avviare l'elaborazione, la realizzazione e l'accettazione di norme internazionali;

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 1 1	*(seguito)*						
B6-6 1 1 1	*(seguito)*						
B6-6 1 1 2	Tecnologie delle telecomunicazioni						
	Stanziamenti dissociati	154 302 000	50 700 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-6 1 1 *(seguito)*

B6-6 1 1 1 *(seguito)*

— promuovere la cooperazione industriale e scientifica attraverso la ricerca e sviluppo precompetitiva e tramite azioni speciali intese ad aumentare il potenziale di tale cooperazione nelle regioni periferiche;

— sviluppare e mantenere fondamenta sufficientemente solide per la ricerca di base su argomenti potenzialmente rilevanti per l'industria a lungo termine.

I settori tecnici del programma sono i seguenti:

— microelettronica,

— sistemi di elaborazione dell'informazione e software,

— sistemi per la casa e per l'ufficio; unità periferiche,

— produzione e progettazione assistita dal computer,

— ricerca di base.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 293 agenti (150 A, 49 B e 94 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 384 402 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	179 458 000 (1)	53 984 000	52 765 000	47 614 000	25 095 000	
Stanziamenti 1992	384 402 000		82 160 000	164 923 000	100 923 000	36 396 000
Totale	563 860 000	53 984 000 (1)	134 925 000	212 537 000	126 018 000	36 396 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 1 1 2 Decisione 91/352/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie delle comunicazioni (1990-1994) (GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 8).

Questo programma specifico ha per obiettivo lo sviluppo di sistemi di comunicazioni a costo ridotto, mobili e ad alte prestazioni.

Questo programma contribuisce allo sviluppo socioeconomico della Comunità, alla riduzione delle disparità economiche tra le zone regionali e le zone urbane/rurali, ad assicurare un funzionamento effettivo del mercato unico europeo ed alla competitività dell'economia europea. È, inoltre, promossa la collaborazione tra gli operatori dei vari settori in modo da migliorare la qualità dei servizi di telecomunicazione, la sicurezza dell'informazione e l'affidabilità. Viene rafforzata la competitività internazionale dell'industria comunitaria delle telecomunicazioni; così gli operatori di rete europei potranno affrontare nelle migliori condizioni possibili nuove sfide tecnologiche e di servizio; i fornitori di servizi potranno migliorare il rapporto costi/utili e introdurre servizi di informazione nuovi o migliorati che oltre ad essere redditizi forniranno il supporto assolutamente necessario ad altri settori produttivi della Comunità. Il programma crea un ambiente aperto di competenza tecnologica nel quale gli utenti delle telecomunicazioni (privati e professionali) potranno sperimentare applicazioni di comunicazioni avanzate ed avvierà l'elaborazione, la realizzazione e l'accettazione di norme internazionali.

I lavori riguardanno principalmente lo sviluppo di reti intelligenti, le comunicazioni di immagini, le nuove generazioni di sistemi di comunicazione mobili, la sicurezza dell'informazione ed esperimenti pratici. Queste esperienze servono per stabilire la fattibilità delle future applicazioni delle tecnologie di comunicazione avanzate.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 1 1	*(seguito)*						
B6-6 1 1 2	*(seguito)*						
B6-6 1 1 3	Sistemi telematici d'interesse generale Stanziamenti dissociati	178 584 000	49 775 000	2 000 000	2 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 1 1	*(seguito)*
B6-6 1 1 2	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 99 agenti (55 A, 10 B e 34 C). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 154 302 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	56 698 000 (1)	21 593 000	14 840 000	13 244 000	7 021 000	
Stanziamenti 1992	154 302 000		35 860 000	60 721 000	43 791 000	13 930 000
Totale	211 000 000	21 593 000 (1)	50 700 000	73 965 000	50 812 000	13 930 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 1 1 3	Decisione 91/353/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici d'interesse generale (1990-1994) (GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 18). La libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi sarà possibile in Europa dopo il 1992 soltanto se tutta una serie di servizi sarà disponibile dove e quando richiesta. I servizi pubblici e le amministrazioni così come la maggior parte delle grandi imprese dovranno poter funzionare effettivamente attraverso le frontiere nazionali. Dei servizi di comunicazione paneuropea, ben funzionanti e poco costosi sono pertanto essenziali per lo sviluppo socioeconomico dell'Europa. Le infrastrutture per l'informazione e lo scambio di dati devono rapidamente raggiungere il livello necessario per rispondere a tale sfida. A tal fine è necessario varare rapidamente azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico per individuare i requisiti, sviluppare un consenso su protocolli e procedure di scambio di dati comuni e per controllare la disponibilità delle opportune tecnologie. Saranno intraprese azioni nei settori delle amministrazioni dei trasporti, dell'assistenza sanitaria, della formazione flessibile e a distanza, delle biblioteche, della linguistica, nonché delle zone rurali. Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 106 agenti (57 A, 17 B e 32 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 1 1	*(seguito)*						
B6-6 1 1 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-6 1 1	717 288 000	235 400 000	2 000 000	2 000 000		
B6-6 1 2	***Tecnologie industriali e dei materiali***						
B6-6 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali Stanziamenti dissociati	264 375 000	93 975 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-6 1 1 *(seguito)*

B6-6 1 1 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 178 584 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	49 416 000 (1)	18 219 000	14 058 000	10 899 000	6 240 000	
Stanziamenti 1992	178 584 000		35 717 000	71 434 000	53 575 000	17 858 000
Totale	228 000 000	18 219 000 (2)	49 775 000	82 333 000	59 815 000	17 858 000

(1) Di cui 47 416 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 16 219 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B6-6 1 2

B6-6 1 2 1 Decisione 91/506/CEE del Consiglio, del 9 settembre 1991, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (1990-1994) (GU n. L 269 del 25. 9. 1991, pag. 30).

Questo programma specifico ha l'obiettivo di rendere nuovamente vitale l'industria europea di trasformazione rafforzandone la base scientifica attraverso lavori di ricerca e sviluppo. In questa prospettiva saranno incoraggiati la ricerca tecnologica di base e l'integrazione delle industrie utilizzatrici delle nuove tecnologie, in particolare lavori prenormativi destinati ad introdurre norme e codici di comportamento. L'importante dimensione ambientale di prodotti e processi sarà trattata in tutti i settori di ricerca.

L'azione verte sulla ricerca e sullo sviluppo tecnologico a carattere precompetitivo nel settore delle tecnologie di produzione e di applicazione dei materiali. Sarà assegnato un supporto a progetti integrati in alcuni settori specifici dove occorre far convergere diverse tecnologie.

Questo programma riguarda i seguenti settori:

— materiali e materie prime,

— progettazione e fabbricazione,

— ricerca nel settore dell'aeronautica.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 11 agenti (5 A, 3 B e 3 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 1 2	*(seguito)*						
B6-6 1 2 1	*(seguito)*						
B6-6 1 2 2	Misure e prove Stanziamenti dissociati	17 026 000	5 290 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 1 2	*(seguito)*
B6-6 1 2 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 264 375 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m. (1)	p.m.				
Stanziamenti 1992	264 375 000		93 975 000	70 000 000	70 000 000	30 400 000
Totale	264 375 000	p.m. (1)	93 975 000	70 000 000	70 000 000	30 400 000

(1) Una riserva globale per il terzo programma quadro è iscritta al capitolo B0-4 0.

B6-6 1 2 2

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 maggio 1990, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle misure e delle prove (1990-1994) (GU n. C 174 del 16. 7. 1990, pag. 35), modificata il 10 dicembre 1991 (GU n. C 4 dell'8. 1. 1992, pag. 6).

L'obiettivo di questo programma specifico è di contribuire ad eliminare alcuni ostacoli agli scambi sul mercato interno armonizzando meglio i metodi di prova, di misura e di analisi.

Questo programma riguarda i seguenti settori:

— supporto ai regolamenti e alle direttive,

— supporto alla normalizzazione e alle prove,

— sviluppo di mezzi di calibratura per la Comunità,

— sviluppo di nuovi metodi di misura.

Specificamente, l'obiettivo è quello di migliorare le tecniche di misura, prova e analisi chimiche non ancora sufficientemente precise nonché di mettere a punto nuovi metodi di misura per far fronte ai nuovi requisiti dell'industria.

Le azioni sono soprattutto di due tipi:

— i progetti di ricerca e sviluppo sulla base di almeno due partner,

— gli esercizi di raffronto tra diversi laboratori degli Stati membri.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 2 agenti (A), attualmente bloccati nella tabella dell'organico fino all'adozione della base giuridica.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 1 2	*(seguito)*						
B6-6 1 2 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-6 1 2	281 401 000	99 265 000	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	998 689 000	334 665 000	2 000 000	2 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-6 1	998 689 000	334 665 000	2 000 000	2 000 000		
	CAPITOLO B6-6 2						
B6-6 2 1	***Ambiente***						
B6-6 2 1 1	Ambiente Stanziamenti dissociati	124 627 000	37 113 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 1 — TECNOLOGIE TRAINANTI *(seguito)*

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

Articolo Voce | Commento

B6-6 1 2 *(seguito)*

B6-6 1 2 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 17 026 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	7 724 000 (1)	3 306 000	1 885 000	1 650 000	883 000	
Stanziamenti 1992	17 026 000		3 405 000	6 810 000	5 108 000	1 703 000
Totale	24 750 000	3 306 000 (1)	5 290 000	8 460 000	5 991 000	1 703 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 1

B6-6 2 1 1 Decisione 91/354/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1990-1994) (GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 29).

Questo programma specifico ha l'obiettivo di contribuire alla realizzazione dell'azione II.3 del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (1990-1994). Il programma specifico assicura la continuità dei precedenti programmi Step ed Epoch, aggiornati sotto il profilo formale e contenutistico onde continuare sviluppi precedenti e raggiungere gli obiettivi odierni.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 1	*(seguito)*						
B6-6 2 1 1	*(seguito)*						
B6-6 2 1 2	Scienze e tecnologie marine Stanziamenti dissociati	34 686 000	9 600 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 2 1	***(seguito)***
B6-6 2 1 1	*(seguito)*

Esso riguarda i seguenti settori:

— partecipazione ai programmi sulla trasformazione globale: trasformazione climatica naturale, trasformazione climatica di origine antropica, effetti delle trasformazioni climatiche, ozono stratosferico, fisica e chimica troposferiche, cicli biogeochimici, dinamica degli ecosistemi;

— tecnologie ed ingegneria ambientali: valutazione della qualità ambientale e controllo, tecnologie per la protezione e il ripristino dell'ambiente;

— ricerca sugli aspetti economici e sociali dei problemi ambientali: valutazione socioeconomica dell'ambiente in trasformazione, impatto socioeconomico delle politiche e della ricerca ambientali;

— rischi tecnologici e naturali: rischi naturali, rischi tecnologici, desertificazione nell'area mediterranea.

Questo programma sarà attuato sulla base di programmi di ricerca a compartecipazione finanziaria, di attività di coordinamento (comprese le azioni concertate), di attività di insegnamento e di formazione, di studi e valutazioni.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 10 agenti (7 A e 3 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 124 627 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m. (1)	p.m.				
Stanziamenti 1992	124 627 000		37 113 000	48 514 000	29 000 000	10 000 000
Totale	124 627 000	p.m. (1)	37 113 000	48 514 000	29 000 000	10 000 000

(1) Una riserva globale per il terzo programma quadro è iscritta al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 1 2

Decisione 91/351/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991, per l'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e tecnologie marine (1990-1994) (GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 1).

Questo programma specifico ha l'obiettivo di contribuire a realizzare l'azione II.3 del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (1990-1994): porre le basi scientifiche e tecniche per l'esplorazione, lo sfruttamento, la gestione e la protezione delle acque costiere compresi i mari polari; migliorare il coordinamento e la cooperazione tra programmi nazionali, consolidare la competitività industriale ecc.

Le ricerche saranno realizzate per mezzo di contratti cofinanziati e del coordinamento tra i programmi nazionali nei seguenti settori:

— scienze marine,

— scienza e ingegneria costiere,

— tecnologie marine,

— iniziative di supporto,

— grandi progetti mirati.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 19 agenti (12 A, 1 B e 6 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 1	*(seguito)*						
B6-6 2 1 2	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-6 2 1	159 313 000	46 713 000	p.m.	p.m.		
B6-6 2 2	***Scienze e tecnologie degli organismi viventi***						
B6-6 2 2 1	Biotecnologia Stanziamenti dissociati	53 851 000	15 325 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 2 1	*(seguito)*
B6-6 2 1 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 34 686 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	11 844 000 (1)	6 073 000	2 663 000	1 954 000	1 154 000	
Stanziamenti 1992	34 686 000		6 937 000	13 874 000	10 406 000	3 469 000
Totale	46 530 000	6 073 000 (1)	9 600 000	15 828 000	11 560 000	3 469 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 2

B6-6 2 2 1 Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 maggio 1990, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia (1990-1994) (GU n. C 174 del 16. 7. 1990, pag. 53), modificata il 18 ottobre 1991 (GU n. C 289 del 7. 11. 1991, pag. 6).

Questo programma specifico ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze biologiche che costituiscono una base comune integrata per applicazioni nel settore dell'agricoltura, dell'industria, della salute, dell'alimentazione e dell'ambiente. Il programma intende ampliare gli obiettivi del programma Bridge ed introdurre nuovi argomenti non coperti dalle attività di ricerca e sviluppo comunitarie in settori essenziali per la comprensione, lo sfruttamento e la protezione dei processi biologici.

Esso riguarda i seguenti settori:

— approcci molecolari: struttura e funzione delle proteine, struttura e funzione dei geni, espressione dei geni;

— biologia della cellula e dell'organismo: rigenerazione cellulare, riproduzione e sviluppo di organismi viventi; metabolismo degli animali, dei vegetali e dei microbi, vie fisiologiche essenziali, sistemi di comunicazione all'interno della materia vivente;

— ecologia e biologia delle popolazioni: conseguenze ecologiche della biotecnologia, conservazione delle risorse genetiche.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 2 agenti (1 A e 1 C), attualmente bloccati nella tabella dell'organico, fino all'adozione della base giuridica.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 2	*(seguito)*						
B6-6 2 2 1	*(seguito)*						
B6-6 2 2 2	Agricoltura ed agroindustria, compresa la pesca						
	Stanziamenti dissociati	90 483 000	38 712 000	15 000 000 (1)	2 000 000 (2)		

(1) Uno stanziamento di 30 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 10 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 2 2	*(seguito)*
B6-6 2 2 1	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 53 851 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	15 449 000 (1)	5 338 000	4 555 000	3 534 000	2 022 000	
Stanziamenti 1992	53 851 000		10 770 000	21 540 000	16 156 000	5 385 000
Totale	69 300 000	5 338 000 (1)	15 325 000	25 074 000	18 178 000	5 385 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 2 2 *Ex voci B6-6 2 2 2 e B6-6 2 2 5*

Decisione 91/504/CEE del Consiglio, del 9 settembre 1991, relativa ad un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrativa per la Comunità economica europea nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, compresa la pesca (1990-1994) (GU n. L 265 del 21. 9. 1991, pag. 33).

Questo programma specifico riguarda i seguenti settori:

— produzione primaria in agricoltura, orticoltura, silvicoltura, pesca a acquicoltura,

— input per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, la pesca e l'acquicoltura,

— trattamento delle materie prime biologiche provenienti dall'agricoltura, dall'orticoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca e dall'acquicoltura,

— utilizzo finale e prodotti finiti.

I risultati positivi ottenuti dalla ricerca in campo agroindustriale devono essere applicati quanto prima possibile in tutti i settori dell'agricoltura.

Lo stanziamento è destinato a coprire la partecipazione della Comunità al finanziamento di progetti dimostrativi e alla diffusione delle cognizioni ottenute grazie ai sette gruppi europei d'interesse economico che hanno operato con finanziamenti comunitari a partire dal 1990.

Conformemente all'impegno preso, la partecipazione della Comunità deve raggiungere il 50 % per consentire la prosecuzione dei progetti.

Esso copre altresì le spese di personale per 10 agenti (4 A, 2 B e 4 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 2	*(seguito)*						
B6-6 2 2 2	*(seguito)*						
B6-6 2 2 3	Biomedicina e salute Stanziamenti dissociati	36 626 000	10 800 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 2 2	*(seguito)*
B6-6 2 2 2	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 90 483 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	45 000 000 (1)	12 000 000	13 712 000	15 000 000	4 288 000	
Stanziamenti 1992	90 483 000		25 000 000	40 000 000	20 000 000	5 483 000
Totale	135 483 000	12 000 000 (2)	38 712 000	55 000 000	24 288 000	5 483 000

(1) Di cui 30 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 10 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 2 3 Decisione 91/505/CEE del Consiglio, del 9 settembre 1991, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biomedicina e della sanità (1990-1994) (GU n. L 267 del 24. 9. 1991, pag. 25).

Questo programma specifico ha l'obiettivo di contribuire a migliorare l'efficacia della ricerca e sviluppo sulla medicina e la salute negli Stati membri, in particolare attraverso il migliore coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo; sfruttare i risultati attraverso la cooperazione comunitaria e la messa in comune delle risorse disponibili.

Esso riguarda i seguenti settori:

— sviluppo di una ricerca coordinata sui sistemi di protezione, assistenza e tutela della salute;

— gravi problemi sanitari e malattie di grande impatto socio-economico;

— analisi del genoma umano,

— ricerca sui temi che si ricollegano alla bioetica.

Questo programma contiene azioni concertate e azioni cofinanziate.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 18 agenti (10 A, 3 B e 5 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 2	*(seguito)*						
B6-6 2 2 3	*(seguito)*						
B6-6 2 2 4	Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo Stanziamenti dissociati	47 871 000	15 050 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 2 2	*(seguito)*
B6-6 2 2 3	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 36 626 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	12 874 000 (1)	4 859 000	3 475 000	2 937 000	1 603 000	
Stanziamenti 1992	36 626 000		7 325 000	14 650 000	10 988 000	3 663 000
Totale	49 500 000	4 859 000 (1)	10 800 000	17 587 000	12 591 000	3 663 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 2 4

Decisione 91/366/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo (1990-1994) (GU n. L 196 del 19. 7. 1991, pag. 31).

Questo programma specifico ha l'obiettivo di accrescere la cooperazione tra ricercatori scientifici europei e quelli dei paesi in via di sviluppo nei settori dell'agricoltura (comprese pesca, acquicoltura e foreste), della medicina, della salute e dell'alimentazione tropicali, preservando al tempo stesso l'ambiente onde consentire ai paesi in via di sviluppo di beneficiare delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnologici disponibili nella Comunità, promuovere lo sviluppo di una capacità autonoma di ricerca e, ai paesi membri della Comunità, di rafforzare le proprie capacità.

Esso riguarda i seguenti settori:

— miglioramento del livello di vita: riduzione del disavanzo alimentare, sviluppo delle produzioni agricole ad alto valore economico;

— miglioramento delle condizioni sanitarie: prevenzione e trattamento delle malattie predominanti nei paesi in via di sviluppo, sistemi di assistenza sanitaria adeguati all'ambiente rurale o urbano dei paesi in via di sviluppo; nutrizione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 20 agenti (11 A, 3 B e 6 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 2	*(seguito)*						
B6-6 2 2 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-6 2 2	228 831 000	79 887 000	15 000 000	2 000 000		
B6-6 2 3	***Energia***						
B6-6 2 3 1	Energie non nucleari Stanziamenti dissociati	117 721 000	34 125 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-6 2 2 *(seguito)*

B6-6 2 2 4 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 47 871 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	16 479 000 (1)	3 408 000	5 476 000	4 981 000	2 614 000	
Stanziamenti 1992	47 871 000		9 574 000	19 148 000	14 362 000	4 787 000
Totale	64 350 000	3 408 000 (1)	15 050 000	24 129 000	16 976 000	4 787 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 3

B6-6 2 3 1 Decisione 91/484/CEE del Consiglio, del 9 settembre 1991, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994) (GU n. L 257 del 14. 9. 1991, pag. 37).

L'obiettivo globale è legato alla strategia energetica della Comunità ma questo programma specifico ha anche degli obiettivi particolari ben definiti: analisi strategica, elaborazione di nuovi metodi, produzione di energia di origine fossile, riduzione delle emissioni, case solari, energia rinnovabile per l'elettricità rurale, energia geotermica, nuove opzioni per il controllo dell'energia, tecnologie di risparmio energetico, ecc. Il programma è impostato in modo da coprire un numero limitato di azioni bersaglio altamente specializzate atte a raggiungere questi obiettivi.

Esso riguarda i seguenti settori:

— analisi strategiche ed elaborazione di modelli: analisi strategiche, attuazione di nuovi metodi;

— produzione energetica di origine fossile con rigetto minimo: produzione energetica di origine fossile con tecnologie avanzate, emmissioni ridotte di rigetti;

— fonti rinnovabili: casa solare, centrali elettriche basate sulle energie rinnovabili, biomasse, energie rinnovabili per l'approvvigionamento rurale in elettricità, in combustibili locali e in acqua, energia geotermica;

— utilizzo e controllo dell'energia: nuove opzioni nella conversione dell'energia, tecnologie che permettono di risparmiare energia, rendimento energetico nel trasporto, compresi i sostituti appropriati ai carburanti convenzionali.

Esso tende a contribuire alla messa a punto di nuove opzioni energetiche economicamente valide e più rispettose dell'ambiente comprese le tecnologie che consentano risparmi di energia.

Interessa le industrie, le università ed i centri di ricerca pubblici e privati.

È attuato essenzialmente mediante ricerche su contratto a compartecipazione finanziaria e, secondariamente sotto forma di azione concertata. I progetti sono eseguiti per quanto possibile in chiave di cooperazione transfrontaliera.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 36 agenti (20 A, 7 B e 9 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 3	*(seguito)*						
B6-6 2 3 1	*(seguito)*						
B6-6 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare						
	Stanziamenti dissociati	24 195 000	5 470 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-6 2 3 *(seguito)*

B6-6 2 3 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 117 721 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	19 569 000 (1)	10 797 000	3 981 000	3 037 000	1 754 000	
Stanziamenti 1992	117 721 000		30 144 000	40 288 000	35 217 000	12 072 000
Totale	137 290 000	10 797 000 (1)	34 125 000	43 325 000	36 971 000	12 072 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 3 2 Decisione 91/626/Euratom del Consiglio, del 28 novembre 1991, che adotta un programma di ricerca e d'insegnamento nel settore della sicurezza della fissione nucleare (1990-1994) (GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 42).

Il programma riguarda i seguenti settori:

— radioprotezione,

— sicurezza dei reattori.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 28 agenti (18 A, 4 B e 6 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 3	*(seguito)*						
B6-6 2 3 2	*(seguito)*						
B6-6 2 3 3	Fusione termonucleare controllata						
	Stanziamenti dissociati	141 238 000	44 925 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-6 2 3 *(seguito)*

B6-6 2 3 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 24 195 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	1 545 000 (1)	891 000	631 000	23 000		
Stanziamenti 1992	24 195 000		4 839 000	9 678 000	7 258 000	2 420 000
Totale	25 740 000	891 000 (1)	5 470 000	9 701 000	7 258 000	2 420 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 2 3 3 Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 ottobre 1990, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della fusione termonucleare controllata (1990-1994) (GU n. C 261 del 16. 10. 1990, pag. 8).

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 115 agenti (88 A, 24 B e 3 C) inclusi 10 agenti (A) per i quali le spese di personale sono attualmente bloccate nella tabella dell'organico fino all'adozione della base giuridica.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-6 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 2 3	*(seguito)*						
B6-6 2 3 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-6 2 3	283 154 000	84 520 000	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	671 298 000	211 120 000	15 000 000	2 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-6 2	671 298 000	211 120 000	15 000 000	2 000 000		
	CAPITOLO B6-6 3						
B6-6 3 1	***Capitale umano e mobilità***						
B6-6 3 1 1	Capitale umano e mobilità Stanziamenti dissociati	180 679 000	51 600 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 2 — GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI *(seguito)*

CAPITOLO B6-6 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI

Articolo Voce | Commento

B6-6 2 3 *(seguito)*

B6-6 2 3 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 141 238 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	46 862 000 (1)	6 748 000	16 677 000	15 414 000	8 023 000	
Stanziamenti 1992	141 238 000		28 248 000	56 495 000	42 371 000	14 124 000
Totale	118 100 000	6 748 000 (1)	44 925 000	71 909 000	50 394 000	14 124 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B6-6 3 1

B6-6 3 1 1 Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 maggio 1990, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore del capitale umano e della mobilità (*1991-1994*) (*GU n. C 174 del 16. 7. 1990*, pag. 85), modificata il 24 giugno 1991 (GU n. C 188 del 19. 7. 1991, pag. 11).

Questo programma specifico ha l'obiettivo di contribuire ad accrescere il capitale umano in termini di ricerca e sviluppo tecnologico di cui gli Stati membri avranno bisogno nel prossimo decennio, nonché di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture scientifiche e tecniche degli Stati membri favorendo la creazione di un'effettiva Comunità scientifica e tecnica europea.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 3 1	*(seguito)*						
B6-6 3 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-6 3 1	*(seguito)*
B6-6 3 1 1	*(seguito)* I ricercatori dei paesi dell'Europa centrale e orientale e delle Repubbliche sovietiche saranno associati al programma. Più specificamente si tratta, nel corso dei cinque anni del programma, di riuscire a formare o sviluppare le conoscenze e le competenze scientifiche e tecniche di circa 5 000 ricercatori europei. Questo programma (formazione alla ricerca e attraverso la ricerca, sviluppo e supporto a reti intraeuropee, nonché promozione dell'accesso ai grandi impianti) riguarda i settori seguenti: — scienze esatte e naturali a livello della ricerca di base, — ricerca applicata e sviluppo tecnologico, — scienze umane e sociali rilevanti per lo sviluppo socioeconomico, — interfacce tra scienza di base e applicazioni tecnologiche. Le azioni concernono essenzialmente la formazione dei giovani all'inizio della loro carriera nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico (livello laurea e post-laurea) e possono interessare anche altre persone che debbono ad un dato momento acquisire nuove specializzazioni particolarmente a seguito della riqualificazione necessaria per seguire la rapida evoluzione scientifica e tecnologica e quella relativa agli scambi e alla cooperazione da seguire in modo permanente. Le ricerche saranno avviate a due livelli: — a favore dei gruppi svantaggiati nella società europea (handicappati, anziani, ecc.), — in vista dello sviluppo di una migliore mobilità su distanze più brevi e a minore velocità. Stanziamento destinato e coprire le spese per il personale relative a 14 agenti (7 A, 2 B e 5 C), attualmente bloccati nella tabella dell'organico fino all'adozione della base giuridica.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-6 3 1	*(seguito)*						
B6-6 3 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-6 3 1	180 679 000	51 600 000	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	180 679 000	51 600 000	p.m.	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-6 3	180 679 000	51 600 000	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 850 666 000	597 385 000	17 000 000	4 000 000		
	Totale del titolo B6-6	**1 850 666 000**	**597 385 000** (1)	**17 000 000** (2)	**4 000 000** (2)		

(1) Una riserva globale per il terzo programma quadro è iscritta al capitolo B0-4 0 per un importo di 11 925 000 ECU in stanziamenti di pagamento.

(2) Una riserva globale per il terzo programma quadro (titoli B6-6 e B6-7) è iscritta al capitolo B0-4 0 per un importo di 613 664 872 ECU in stanziamenti d'impegno e di 200 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-6 3 — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-6 3 1 *(seguito)*

B6-6 3 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 180 679 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m. (1)	p.m.				
Stanziamenti 1992	180 679 000		51 600 000	100 000 000	29 079 000	
Totale	180 679 000	p.m. (1)	51 600 000	100 000 000	29 079 000	

(1) Una riserva globale per il terzo programma quadro è iscritta al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-7

AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994

CAPITOLO B6-7 1 — DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-7 1						
B6-7 1 1	***Divulgazione e valorizzazione dei risultati*** Stanziamenti dissociati	30 000 000	8 425 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-7

AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994

CAPITOLO B6-7 1 — DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

Articolo Voce	Commento
B6-7 1 1	Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28). Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 17 dicembre 1990, relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità (GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 39). L'azione centralizzata di divulgazione e di valorizzazione ha l'obiettivo generale di assicurare la promozione delle attività comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico contribuendo all'utilizzo ottimale dei loro risultati. Le attività di divulgazione possono essere svolte mediante pubblicazioni o in maniera computerizzata; le attività di valorizzazione hanno l'obiettivo di favorire il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze e delle tecnologie derivanti dai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico comunitari. Si dovrebbe anche incoraggiare a livello nazionale e regionale, la creazione o l'ampliamento di attività di centri di raccolta e di diffusione delle informazioni. Stanziamento destinato a coprire le spese per contratti relativi all'esecuzione del progamma. Si tratta in particolare di contratti di ricerca, di associazione di studio, di progetti integrati, di revisione dei conti, di consulenza, di direzione progetto, di servizi di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzioni, di formazione e di mobilità del personale scientifico, di partecipazione ad accordi internazionali, di fornitura di apparecchiature, di infrastrutture e di materiali. Esso copre anche le spese di personale, le spese infrastrutturali, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni, nonché ad altre spese di funzionamento legate ad ogni azione. Sono in particolare coperte: a) le missioni, le spese legate alla partecipazione dei ricercatori associati distaccati dagli Stati membri, il personale di supporto e le spese di rappresentanza; b) le spese di funzionamento amministrativo (in particolare riunioni di comitati di gestione e gruppi di lavoro, convocazione di esperti e consulenti, spese di funzionamento delle reti eventuali, spese legate all'organizzazione di conferenze, spese di partecipazione a seminari organizzati da terzi, spese per pubblicazioni e divulgazione); c) le spese di funzionamento tecnico (in particolare l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di hardware per la gestione informatizzata, compreso il software necessario). La tabella di corrispondenza di cui all'allegato I della presente parte dello stato delle spese della presente sezione contiene la ripartizione indicativa degli stanziamenti tra queste categorie di spese. Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di Stati terzi nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost). L'eventuale contributo finanziario sarà iscritto all'articolo 6 0 2 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari per l'articolo o la voce corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Le eventuali entrate provenienti dai paesi terzi che partecipano al costo dei progetti con la Comunità (aziende di paesi dell'Associazione europea di libero scambio, consorzi industriali, ecc.), iscritte all'articolo 6 0 4 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura degli stanziamenti supplementari sarà effettuata alla voce B6-8 0 0 4. Le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione di terzi a seminari, conferenze, ecc. organizzati dalla Commissione possono essere reimpiegate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera g) del regolamento finanziario. Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale relative a 2 agenti (A), attualmente bloccati nella tabella dell'organico fino all'adozione della base giuridica.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-7 1 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	30 000 000	8 425 000	p.m.	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-7 1	30 000 000	8 425 000	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	30 000 000	8 425 000	p.m.	p.m.		
	Totale del titolo B6-7	**30 000 000**	**8 425 000**	**p.m.** (1)	**p.m.** (1)		

(1) Una riserva globale per il terzo programma quadro (titoli B6-6 e B6-7) è iscritta al capitolo B0-4 0 per un importo di 613 664 872 ECU in stanziamenti d'impegno e di *200 milioni di ECU in* stanziamenti di pagamento.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-7 1 — DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-7 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 30 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m. (1)	p.m.				
Stanziamenti 1992	30 000 000		8 425 000	12 575 000	9 000 000	
Totale	30 000 000	p.m. (1)	8 425 000	12 575 000	9 000 000	

(1) Una riserva globale per il terzo programma quadro è iscritta al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-8

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B6-8 0						
B6-8 0 0	***Sostegno alla politica scientifica e tecnica***						
B6-8 0 0 0	Preparazione dei nuovi programmi e coordinamento delle politiche nazionali Stanziamenti dissociati	5 012 000	3 900 000	4 250 000	4 100 000	3 989 060,36	3 972 155,06

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TITOLO B6-8

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA

Articolo Voce	Commento
	Questo commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del titolo B6-8. Gli stanziamenti iscritti agli articoli o alle voci del presente titolo sono destinati a coprire le spese relative a contratti per l'esecuzione delle azioni corrispondenti. Si tratta di contratti di ricerca, d'associazione di studi, di progetti integrati, di audit, di esperti, di capo-progetto, di servizi di coordinamento, di cooperazione, di borse di studio di sovvenzione, di formazione di mobilità di personale scientifico, di partecipazione ad accordi internazionali, di fornitura di attrezzatura, di infrastrutture e di materiale. Essi coprono anche le spese di personale, le spese di infrastruttura, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni nonché altre spese di funzionamento derivanti da ciascuna azione. In particolare sono coperte: a) le missioni, le spese connesse alla partecipazione di ricercatori associati distaccati dagli Stati membri, il personale di supporto, le spese di rappresentanza; b) le spese di funzionamento amministrativo (in particolare riunioni di comitati di gestione di gruppi di lavoro, convocazione di esperti consulenti, spese di funzionamento di eventuali reti, spese connesse all'organizzazione delle conferenze, spese di partecipazione a seminari organizzati da terzi, spese di pubblicazione di diffusione); c) le spese di funzionamento tecnico (in particolare l'acquisto, la locazione e la manutenzione del materiale di gestione informatizzata, compreso il software necessario). La ripartizione indicativa degli stanziamenti su questi gruppi di spesa risulta dalla tabella di corrispondenza che figura all'allegato della presente parte dello stato delle spese di questa sezione del bilancio generale. È prevista per talune di queste azioni una partecipazione degli Stati terzi europei alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (in particolare Cost). Questo contributo finanziario eventuale sarà iscritto all'articolo 6 0 2 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990 pag. 1). Le entrate eventuali provenienti da terzi che partecipano al costo dei progetti con la Comunità (imprese di paesi dell'Associazione europea del libero scambio, consorzi industriali, ecc.) iscritti all'articolo 6 0 4 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario. L'apertura degli stanziamenti supplementari sarà effettuata alla voce B6-8 0 0 4. Le entrate eventuali provenienti dall'iscrizione delle partecipazioni a seminari, conferenze ecc. organizzati dalla Commissione danno luogo a riutilizzazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera g) del regolamento finanziario.
B6-8 0 0	
B6-8 0 0 0	*Ex voci B6-8 0 0 0, B6-8 0 0 2 e B6-8 1 0 1* *Preparazione di nuovi programmi* Risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia (GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2). Risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974, concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia (GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6). Conclusioni del Consiglio, del 20 dicembre 1979.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 0 0	*(seguito)*						
B6-8 0 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 0 0	*(seguito)*
B6-8 0 0 0	*(seguito)*
	Risoluzione del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa a programmi quadro per attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad un primo programma quadro 1984-1987 (GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1).
	Risoluzione del Consiglio, del 28 settembre 1987.
	Le risoluzioni del Consiglio del 14 gennaio 1974, confermate in occasione delle conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 1979, hanno attribuito alla Commissione compiti precisi per attuare una politica comune nel settore della scienza e della tecnologia.
	Tali compiti sono i seguenti:
	— definire progressivamente gli obiettivi di questa politica assicurando l'esame e il confronto delle politiche nazionali e intraprendendo l'identificazione, l'analisi e il raffronto degli obiettivi degli Stati membri al fine di individuare talune priorità;
	— assicurare lo sviluppo progressivo di questa politica mediante il coordinamento e la realizzazione di azioni di interesse comunitario.
	Il Consiglio, nelle sue risoluzioni del 25 luglio 1983 e del 28 settembre 1987, ha espresso inoltre il suo accordo circa la necessità di un sostegno esteso delle attività scientifiche e tecniche comunitarie e circa l'attuazione di un programma quadro.
	Le azioni previste nel 1991 riguardano i settori seguenti:
	— azioni orizzontali per la preparazione e il controllo del programma quadro,
	— la preparazione di proposte di azioni comunitarie,
	— il sostegno a sviluppi avanzati in scienza e tecnologia a livello europeo,
	— la collaborazione con le organizzazioni internazionali.
	Coordinamento delle politiche nazionali
	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 H.
	Le azioni previste concernono le iniziative della Commissione per promuovere il coordinamento delle politiche e dei programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico degli Stati membri.
	Dette iniziative verteranno sul confronto delle politiche scientifiche e tecnologiche degli Stati membri, sulla concertazione tra gli Stati membri delle misure adottate a livello nazionale (in particolare a livello settoriale) e sull'identificazione di nuovi settori di cooperazione. Esse ricorreranno ad una maggiore informazione tanto sul potenziale scientifico e tecnologico degli Stati membri quanto sui programmi attuati, ad una valutazione globale delle strategie proposte a livello nazionale nel settore scientifico e tecnologico e ad un'armonizzazione progressiva delle misure prese dagli Stati membri per creare le condizioni favorevoli allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.
	Politica strutturale
	Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 A.
	Le azioni previste riguardano le iniziative che la Commissione deve prendere per sostenere e fornire competenze scientifiche e tecniche ai servizi responsabili dell'impiego dei Fondi strutturali al fine di consolidare l'infrastruttura ed il potenziale scientifico e tecnologico della Comunità, ai sensi dell'articolo 130 A del trattato.
	Le misure da prendere riguardano:
	— la fornitura di conoscenze scientifiche e tecnologiche per migliorare la capacità delle regioni meno favorite nel settore della ricerca scientifica e tecnologica [programma Stride (Science and technology for regional innovation and development in Europe)];
	— la realizzazione di una struttura di sostegno che permetta agli Stati membri meno favoriti di realizzare programmi scientifici e tecnologici di sviluppo regionale;
	— l'assistenza a settori specifici quali lo sviluppo rurale e le piccole e medie imprese nella definizione di orientamenti scientifici e tecnologici;
	— l'esame, attraverso studi, seminari e riunioni, delle future iniziative da prendere.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 0 0	*(seguito)*						
B6-8 0 0 0	*(seguito)*						
B6-8 0 0 3	Personale di ricerca messo a disposizione di terzi [articolo 6, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica]						
	Stanziamenti dissociati	400 000	400 000	400 000	400 000	363 298,39	346 015,74

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 0 0 *(seguito)*

B6-8 0 0 0 *(seguito)*

Sorveglianza tecnologica

Si tratta di sperimentare e di istituire un sistema di «sorveglianza tecnologica» e di individuazione di evoluzioni scientifiche e tecnologiche complementare alle attuali attività in materia di prospettive, di analisi strategica e di valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 012 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 197 193	1 100 000	900 000	197 193		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 250 000	3 000 000	1 000 000	250 000		
Stanziamenti 1992	5 012 000		2 000 000	2 000 000	1 012 000	
Totale	11 459 193	4 100 000	3 900 000	2 447 193	1 012 000	

B6-8 0 0 3 Convenzioni ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica concluse tra l'Euratom e i seguenti organismi:

Organismi	Firma della convenzione	Durata	Personale interessato
Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK)	21 marzo 1974 accordo aggiuntivo del 30 dicembre 1988	1° luglio 1973 - 31 dicembre 1993	2 A
Commissariat à l'énergie atomique français (CEA)	21 dicembre 1979 accordo aggiuntivo del 27 maggio 1986	14 gennaio 1980 - 31 dicembre 1991 (1)	1 A
	21 dicembre 1979 accordo aggiuntivo del 27 maggio 1986	1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1991 (1)	1 A

(1) Si discute attualmente l'eventuale prolungamento del contratto.

La Commissione mette a disposizione di tali organismi, su loro richiesta e dietro rimborso delle spese, alcuni esperti destinati allo sviluppo di studi o di ricerche nei loro laboratori nazionali.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 4 agenti (A).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 0 0	*(seguito)*						
B6-8 0 0 3	*(seguito)*						
B6-8 0 0 4	Entrate terzi Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	19 503 020,88	11 297 935,47

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 0 0 *(seguito)*

B6-8 0 0 3 *(seguito)*

Le entrate destinate al rimborso di tali spese sono iscritte alla voce 6 2 1 0 dello stato delle entrate. Le spese eccedenti le previsioni devono essere coperte da entrate supplementari iscritte alla voce 6 2 1 0, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 400 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	17 283	17 283				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	400 000	382 717	17 283			
Stanziamenti 1992	400 000		382 717	17 283		
Totale	817 283	400 000	400 000	17 283		

B6-8 0 0 4 Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Queste entrate sono iscritte nei seguenti articoli da 6 0 1 a 6 0 6, alla voce 6 1 4 2 e agli articoli 6 2 1 e 6 2 3 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 0 0	*(seguito)*						
B6-8 0 0 4	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-8 0 0	5 412 000	4 300 000	4 650 000	4 500 000	23 855 379,63	15 616 106,27
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	5 412 000	4 300 000	4 650 000	4 500 000	23 855 379,63	15 616 106,27
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-8 0	5 412 000	4 300 000	4 650 000	4 500 000	23 855 379,63	15 616 106,27
	CAPITOLO B6-8 1						
B6-8 1 0	***Sostegno alle altre politiche***						
B6-8 1 0 0	Spazio e statistiche agricole Stanziamenti dissociati	6 600 000	5 900 000	6 600 000	2 700 000	807 349,47	434 322,86

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA *(seguito)*

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE

Articolo Voce | Commento

B6-8 0 0 *(seguito)*

B6-8 0 0 4 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.	p.m.	p.m.			

B6-8 1 0

B6-8 1 0 0 *Ex voci B6-8 1 0 0 e B6-8 1 0 9*

Spazio

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 1987, concernente una politica europea nel settore spaziale (GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 78).

Comunicazione della Commissione, del 26 luglio 1988, «La Comunità e lo spazio: un'impostazione coerente» [COM (88) 417 def.].

Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 ottobre 1991, sulla politica spaziale europea (GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 26).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 1	Partecipazione della Comunità al progetto «Spot IV — Vegetazione»						
	Stanziamenti dissociati	3 000 000	1 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 1 0	*(seguito)*
B6-8 1 0 0	*(seguito)*

La comunicazione della Commissione definisce le linee d'azione che guideranno lo sviluppo delle attività comunitarie nel settore dello spazio.

Le attività da finanziare con questa azione sono quelle necessarie alla preparazione ed all'attuazione delle linee d'azione definite nella comunicazione concernente lo spazio nonché di quelle volte alla cooperazione con altre organizzazioni attive in questo settore, in particolare l'Agenzia spaziale europea (ESA), e includono sia l'utilizzo dei dati forniti da satelliti per la definizione e l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, sviluppo regionale, ambiente e cooperazione allo sviluppo, sia l'impiego del telerilevamento nelle statistiche in materia di agricoltura e di sfruttamento del suolo.

Stanziamento destinato a coprire le spese originate dal crescente ruolo della Comunità in questo settore e dalla necessità di garantire il coordinamento e la coerenza delle attività svolte in materia (regime fiscale e doganale, diritto dello spazio, connessioni con il mercato unico, ecc.).

Progetti pilota per sistemi di telerilevamento specifici

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 1987, sulla politica spaziale europea (GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 78).

Comunicazione della Commissione, del 26 luglio 1988, «La Comunità e lo spazio: un'impostazione coerente» [COM (88) 417 def.].

Le attività finanziate dalla presente azione sono gestite, qualora opportuno, dal Centro comune di ricerca in cooperazione con l'Agenzia spaziale europea.

Esse comprendono:

— una partecipazione comunitaria ad un sistema europeo di telerilevamento spaziale operativo,

— una partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo su problemi posti dalla distruzione delle foreste tropicali, mediante la messa a punto di un programma integrato per l'osservazione via satellite delle foreste tropicali, e la raccolta di dati e informazioni sugli ecosistemi tropicali.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 3 agenti (2 A e 1 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 6 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	373 027	200 000	150 000	23 027		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	6 600 000	2 500 000	1 950 000	2 150 000		
Stanziamenti 1992	6 600 000		3 800 000	1 900 000	900 000	
Totale	13 573 027	2 700 000	5 900 000	4 073 027	900 000	

B6-8 1 0 1 *Nuova voce*

Spazio

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 1987, concernente una politica europea nel settore spaziale (GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 78).

Comunicazione della Commissione, del 26 luglio 1988, «La Comunità e lo spazio: un'impostazione coerente» [COM (88) 417 def.].

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 1	*(seguito)*						
B6-8 1 0 2	Idro-idrogeno Stanziamenti dissociati	8 000 000	4 000 000	8 000 000	2 000 000	2 999 519,58	1 099 997,17

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 1 0	*(seguito)*
B6-8 1 0 1	*(seguito)*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 ottobre 1991, sulla politica spaziale europea (GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 26).

La comunicazione della Commissione definisce le linee d'azione che guideranno lo sviluppo delle attività comunitarie nel settore dello spazio.

Le attività da finanziare con questa azione sono quelle necessarie alla preparazione ed all'attuazione delle linee d'azione definite nella comunicazione concernente lo spazio nonché di quelle volte alla cooperazione con altre organizzazioni attive in questo settore, in particolare l'Agenzia spaziale europea (ESA), e includono sia l'utilizzo dei dati forniti da satelliti per la definizione e l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, sviluppo regionale, ambiente e cooperazione allo sviluppo, sia l'impiego del telerilevamento nelle statistiche in materia di agricoltura e di sfruttamento del suolo.

Stanziamento destinato a coprire le spese originate dal crescente ruolo della Comunità in questo settore e dalla necessità di garantire il coordinamento e la coerenza delle attività svolte in materia (regime fiscale e doganale, diritto dello spazio, connessioni con il mercato unico, ecc.).

Progetti pilota per sistemi di telerilevamento specifici

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 1987, sulla politica spaziale europea (GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 78).

Comunicazione della Commissione, del 26 luglio 1988, «La Comunità e lo spazio: un'impostazione coerente» [COM (88) 417 def.].

Le attività finanziate dalla presente azione saranno gestite, qualora opportuno, dal Centro comune di ricerca in cooperazione con l'Agenzia spaziale europea.

Esse comprendono:

— una partecipazione comunitaria ad un sistema europeo di telerilevamento spaziale operativo,

— una partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo su problemi posti dalla distruzione delle foreste tropicali, mediante la messa a punto di un programma integrato per l'osservazione via satellite delle foreste tropicali, e la raccolta di dati e informazioni sugli ecosistemi tropicali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	3 000 000		1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
Totale	3 000 000		1 000 000	1 000 000	500 000	500 000

B6-8 1 0 2 Questa azione continua l'attività preliminare di ricerca lanciata nel 1989 per determinare la fattibilità tecnica ed economica della produzione, del trasporto e dell'utilizzazione dell'idrogeno prodotto dall'elettricità a basso costo. In parallelo col progetto di fattibilità propriamente detto, saranno intrapresi studi sugli aspetti di sicurezza e di diversificazione delle applicazioni in connessione con le esigenze di protezione dell'ambiente.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 2	*(seguito)*						
B6-8 1 0 3	Problemi tecnologici di sicurezza nucleare (codici, norme) e studi nucleari						
	Stanziamenti dissociati	3 500 000	3 000 000	2 580 000	2 360 000	2 417 145,78	2 565 228,33

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 1 0 *(seguito)*

B6-8 1 0 2 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 298 469	500 000	1 000 000	798 469		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 000 000	1 500 000	2 200 000	2 400 000	1 900 000	
Stanziamenti 1992	8 000 000		800 000	4 200 000	3 000 000	
Totale	18 298 469	2 000 000	4 000 000	7 398 469	4 900 000	

B6-8 1 0 3 *Ex voci B6-8 0 0 1 (in parte) e B6-8 1 0 3*

Problemi tecnologici di sicurezza nucleare

Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativa ai problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU n. C 185 del 14. 8. 1975, pag. 1).

Il programma «problemi tecnologici di sicurezza nucleare — codici e norme» è inteso a finanziare gli interventi di sostegno scientifico e tecnico realizzati da funzionari della Commissione a favore di diversi gruppi di esperti degli Stati membri incaricati di studiare i problemi di sicurezza degli impianti nucleari, nell'intento di progredire nella costituzione di una base tecnologica comune che consenta di garantire un livello ottimale di affidabilità ed economia per quanto riguarda i componenti meccanici dei reattori superconvertitori.

Studi nel settore nucleare

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 luglio 1983, concernente il ruolo della Comunità nei settori della sicurezza degli impianti nucleari e della protezione sanitaria delle popolazioni [COM (83) 472 def.].

Si tratta di studi tecnici nei settori seguenti: sicurezza dei reattori già collaudati, sviluppo e sicurezza dei reattori avanzati, reattori delle generazioni future (con una particolare attenzione per la sicurezza passiva), sicurezza degli impianti del ciclo del combustibile.

Queste azioni richiedono studi altamente specializzati, affidati per contratto ad esperti qualificati in questi settori, che non possono essere realizzati dai servizi della Commissione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 8 agenti (4 A, 2 B e 2 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 3	*(seguito)*						
B6-8 1 0 4	Azione nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione						
	Stanziamenti dissociati	4 000 000	4 000 000	6 000 000	4 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 1 0 *(seguito)*

B6-8 1 0 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 412 744	860 000	500 000	52 744		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 580 000	1 500 000	700 000	380 000		
Stanziamenti 1992	3 500 000		1 800 000	1 200 000	500 000	
Totale	7 492 744	2 360 000	3 000 000	1 632 744	500 000	

B6-8 1 0 4 Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 luglio 1990, nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione (GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 18).

Questa azione ha per obiettivo la creazione di un sistema di sicurezza più efficace delle informazioni sotto forma elettronica messa a disposizione delle amministrazioni, delle imprese e degli utenti in generale.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 2 agenti (1 A e 1 B).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	6 000 000	4 000 000	2 000 000			
Stanziamenti 1992	4 000 000		2 000 000	1 500 000	500 000	
Totale	10 000 000	4 000 000	4 000 000	1 500 000	500 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 5	Televisione ad alta definizione Stanziamenti dissociati	31 000 000 (1)	25 000 000 (2)	12 700 000	12 700 000		

(1) Uno stanziamento di 33 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 9 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 1 0	*(seguito)*
B6-8 1 0 5	Decisione 89/337/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1). Decisione 89/630/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1989, sull'azione comune che gli Stati membri devono attuare per l'adozione di uno standard mondiale unico di produzione per la televisione ad alta definizione da parte dell'assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale per le radiocomunicazioni (CCIR) nel 1990 (GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30). Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 luglio 1991, relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 20), modificata il 6 dicembre 1991 (GU n. C 332 del 21. 12. 1991, pag. 13). Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sulla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione via satellite (GU n. C 8 del 14. 1. 1991, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire la partecipazione comunitaria alle attività del gruppo europeo di interesse economico, «Vision 1250», in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione e la manutenzione del materiale di produzione, la creazione di una rete di ricettori e l'organizzazione di dimostrazioni in occasione di avvenimenti mondiali (Giochi olimpici di Barcellona e di Albertville, Esposizione universale di Siviglia). Esso copre altresì un'azione comunitaria intesa a contribuire alla conversione di programmi audiovisivi e di film già prodotti in 35 mm o secondo norme video convenzionali, in video ad alta definizione (norma europea) oppure nel formato 16/9, per diffusione in MAC. Questa azione deve essere coordinata con quelle gestite nel quadro del programma Media intese a stimolare la produzione di programmi ad alta definizione secondo la norma europea. Sono altresì imputate alla voce le spese di personale per 5 agenti (3 A, 1 B e 1 C). Inoltre le spese di personale per 5 agenti (4 A e 1 B) potranno essere sbloccate in funzione del trasferimento alla linea degli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0 per questa azione. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 31 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	12 700 000	12 700 000				
Stanziamenti 1992	64 000 000 (1)		34 000 000	20 000 000	10 000 000	
Totale	76 700 000	12 700 000	34 000 000 (2)	20 000 000	10 000 000	

(1) Di cui 33 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Di cui 9 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 6	Azione di sviluppo tecnologico nel settore dell'integrazione socioeconomica dei minorati e delle persone anziane Stanziamenti dissociati	10 000 000	7 000 000	8 000 000	5 000 000		
B6-8 1 0 7	Completamento dei programmi anteriori a spese ripartite Stanziamenti dissociati	p.m.	5 000 000	420 000	2 830 000	9 103 837,48	934 411,22

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 1 0 *(seguito)*

B6-8 1 0 6 Proposta di risoluzione del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., relativa ad un'azione di sviluppo tecnologico nel settore dell'integrazione socioeconomica dei minorati e delle persone anziane [COM (...) ... def.].

Stanziamento destinato a coprire i progetti preparatori in due settori: il coordinamento e lo sviluppo del consenso, da una parte, e lo studio della qualità e delle potenzialità delle tecnologie, dall'altra parte.

Esso copre ugualmente le spese di personale per 1 agente (A).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 000 000	5 000 000	2 000 000	1 000 000		
Stanziamenti 1992	10 000 000		5 000 000	3 500 000	1 500 000	
Totale	18 000 000	5 000 000	7 000 000	4 500 000	1 500 000	

B6-8 1 0 7 *Ex voci B6-8 0 0 1 (in parte) e B6-8 1 0 7*

Si tratta di azioni mirate il cui proseguimento potrebbe essere previsto nel terzo programma quadro.

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti agli obblighi finanziari della Comunità derivanti dai contratti conclusi con organizzazioni o persone negli Stati membri.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	9 401 540	2 410 000	5 000 000	1 991 540		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	420 000	420 000				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	9 821 540	2 830 000	5 000 000	1 991 540		

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 8	Formazione nel settore della gestione dell'ambiente Stanziamenti dissociati	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		
B6-8 1 0 9	Iniziativa europea per la produzione regionale Stanziamenti dissociati	1 600 000	1 200 000				

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 1 0 *(seguito)*

B6-8 1 0 8 Stanziamento destinato a coprire le spese della scuola dell'ambiente, in particolare le spese per il personale (retribuzione dei docenti, assistenza tecnica, borsisti ecc.), per le attrezzature specifiche (comprese le spese di laboratorio e d'informatica, spostamenti per le esercitazioni pratiche), nonché le spese per l'infrastruttura generale e l'amministrazione della scuola.

I problemi dell'ambiente sono contemplati da numerose regolamentazioni nazionali e/o comunitarie.

È pertanto risultato necessario impartire una formazione adeguata sia agli amministratori pubblici che a quelli privati.

Questa azione contribuirà al miglioramento della collaborazione tra il settore della ricerca e quello della formazione e fornirà una nuova dimensione comunitaria alla problematica della gestione dell'ambiente.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 milione di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000		
Stanziamenti 1992	1 000 000		500 000	500 000		
Totale	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		

B6-8 1 0 9 *Nuova voce*

Stanziamento destinato a facilitare e a finanziare parzialmente la creazione di centri di eccellenza in regioni meno favorite della Comunità, per stimolare la partecipazione a progetti comunitari.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 1 0	*(seguito)*						
B6-8 1 0 9	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B6-8 1 0	68 700 000	57 100 000	46 300 000	32 590 000	15 327 852,31	5 033 959,58
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	68 700 000	57 100 000	46 300 000	32 590 000	15 327 852,31	5 033 959,58
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-8 1	68 700 000	57 100 000	46 300 000	32 590 000	15 327 852,31	5 033 959,58
	CAPITOLO B6-8 2						
B6-8 2 0	***Cooperazione internazionale***						
B6-8 2 0 0	Cooperazione internazionale e Cost						
	Stanziamenti dissociati	50 000 000	44 000 000	40 000 000	24 770 000	28 976 456,71	19 707 485,28

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 1 — SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE *(seguito)*

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo Voce	Commento
B6-8 1 0	*(seguito)*
B6-8 1 0 9	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	1 600 000		1 200 000	400 000		
Totale	1 600 000		1 200 000	400 000		

B6-8 2 0	
B6-8 2 0 0	*Ex voci da B6-8 2 0 0 a B6-8 2 0 2*

Cooperazione internazionale

Accordi di cooperazione o di associazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi in via di sviluppo, industrializzati e con organizzazioni internazionali, nei quali la cooperazione scientifica e tecnologica è considerata parte integrante.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991, sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi e le organizzazioni extraeuropee (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 49).

Quest'azione copre la cooperazione con i paesi della convenzione di Lomé.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 2 0	*(seguito)*						
B6-8 2 0 0	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 2 0	*(seguito)*
B6-8 2 0 0	*(seguito)*
	Si tratta di azioni di ricerca e sviluppo di tipo diverso a seconda che si tratti di paesi in via di sviluppo o di paesi industrializzati.
	L'obiettivo per i paesi in via di sviluppo è quello di creare un legame di cooperazione scientifica e tecnologica grazie all'esecuzione in comune di progetti di ricerca e di azioni a questi correlate in diversi settori scientifici e tecnici d'interesse reciproco.
	L'obiettivo per i paesi industrializzati è invece di giungere ad uno scambio di esperti, di partecipare a riunioni scientifiche organizzate dall'uno o l'altro partner, di organizzare insieme riunioni tecniche, di coordinare progetti di ricerca condotti dalle due parti, nonché di realizzare insieme studi e progetti.
	Questo stanziamento è anche destinato a coprire il finanziamento di tre centri di eccellenza le cui attività riguardano la gestione delle foreste tropicali nella regione amazzonica, progetti di gestione del litorale del delta del Gange e l'energia solare nel Sahel. L'ultimo di questi centri costituisce una parte di un progetto su grande scala nel settore dell'energia solare finanziato al titolo della voce B4-1 0 4 1.
	Il programma di cooperazione internazionale in vigore per i paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo sarà completato da disposizioni relative ai borsisti delle altre parti del Terzo mondo.
	Prestazioni per conto terzi — Cost
	Il Consiglio ha incaricato la Commissione dell'amministrazione e dei lavori di segreteria delle azioni di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) alle quali la Comunità non partecipa in quanto tale. Le spese di personale [4 agenti (C)] sono coperte dai contributi degli Stati partecipanti.
	Le spese sono valutate 200 000 ECU.
	Sostegno alle azioni Cost
	Risoluzione generale della conferenza dei ministri europei della ricerca, del 22 e 23 novembre 1971, sulla ricerca scientifica e tecnica e sui progetti di sviluppo.
	Risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione delle azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia (GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2).
	Decisione del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla cooperazione nel quadro Cost (GU n. C 100 del 21. 4. 1979, pag. 1).
	Comunicazione della Commissione, del 18 aprile 1988, «Cost e la Comunità europea della tecnologia» [COM (88) 191 def.].
	Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente la cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) e le Comunità europee (GU n. C 171 del 6. 7. 1989, pag. 1).
	Risoluzione, del 21 novembre 1991, dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 1).
	Stanziamento destinato a sostenere le azioni di concertazione non incluse nei programmi di ricerca comunitaria attuati nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) attraverso:
	— l'organizzazione di seminari e di riunioni o una partecipazione finanziaria a tale organizzazione;
	— la diffusione dei risultati delle azioni Cost (pubblicazioni, partecipazione a stand di esposizione, materiale audiovisivo, ecc.);
	— studi, borse e contratti specifici che permettano lo sviluppo e l'applicazione pratica di tale cooperazione;
	— la copertura delle spese risultanti dalla convocazione dei delegati degli Stati membri alle riunioni dei comitati di gestione Cost;
	— la copertura delle spese di funzionamento tecnico, in particolare l'acquisto o l'affitto e la manutenzione dell'hardware per la gestione computerizzata, compreso il software necessario;
	— la copertura delle spese di personale supplementare in caso di necessità (contratti di esperti per il coordinamento o l'assistenza tecnica dei progetti).
	Le spese sono valutate 2 200 000 ECU.
	Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 22 agenti (11 A, 2 B e 9 C).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 2 0	*(seguito)*						
B6-8 2 0 0	*(seguito)*						
B6-8 2 0 1	Cooperazione con l'Unione Sovietica nel settore della sicurezza nucleare Stanziamenti dissociati	7 000 000	5 200 000	3 000 000	500 000		
B6-8 2 0 2	Programmi Copernicus, East e Green Stanziamenti dissociati	40 000 000	10 000 000	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 2 0	*(seguito)*
B6-8 2 0 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 50 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	30 949 001	12 770 000	10 000 000	6 000 000	2 179 001	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	40 000 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	4 820 999	3 179 001
Stanziamenti 1992	50 000 000		22 000 000	18 000 000	8 000 000	2 000 000
Totale	120 949 001	24 770 000	44 000 000	32 000 000	15 000 000	5 179 001

B6-8 2 0 1	*Ex voce B6-8 1 0 10* Trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma. Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione Sovietica [SEC (90) 618 def.]. Questa azione intende contribuire alla definizione di orientamenti garantiti scientificamente ed accettati a livello internazionale in materia di sicurezza nucleare. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 000 000	500 000	1 300 000	800 000	400 000	
Stanziamenti 1992	7 000 000		3 900 000	2 300 000	800 000	
Totale	10 000 000	500 000	5 200 000	3 100 000	1 200 000	

B6-8 2 0 2	*Ex articolo B7-6 0 1* Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 luglio 1990, sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e i restanti paesi europei: aspetti connessi con la cooperazione con i paesi dell'Europa centro-orientale (GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 37).

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 2 0	*(seguito)*						
B6-8 2 0 2	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B6-8 2 0	***(seguito)***
B6-8 2 0 2	***(seguito)***

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 ottobre 1991, sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e i paesi terzi europei (GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 38).

Accordi di cooperazione o di associazione conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale e orientale, dei quali è parte integrante la cooperazione scientifica e tecnologica.

Queste azioni sono destinate a integrare le attività avviate nel quadro del programma Phare (Polonia-Ungheria: azioni per la riconversione economica), mediante lo sviluppo di una cooperazione specifica nel campo scientifico e tecnologico tra la Comunità ed i paesi dell'Europa centrale e orientale.

Stanziamento destinato a coprire i programmi Let's go East (Let European technicians and scientists go East), East (European assistance for science and technology) e Green (General research in environment for Eastern Nations), con una destinazione di 20 milioni di ECU al primo di questi programmi e di 20 milioni di ECU per iniziare le attività degli altri due.

Il fine dell'azione Copernicus è la creazione di una rete delle facoltà di scienze e di scienze sociali delle università di tutta Europa, quale base di una Comunità europea di ricerca.

L'azione East ha il fine di accelerare il cambiamento delle strutture di ricerca e di consolidare il potenziale scientifico e tecnologico, dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

L'azione Green ha il fine di acquisire e sviluppare le conoscenze e le risorse nel campo della scienza e della tecnologia per la diminuzione dell'inquinamento derivante dalla produzione industriale e da quella di energia.

Queste azioni verranno effettuate mediante:

— l'organizzazione di seminari e conferenze nonché programmi di mobilità per ricercatori ed esperti sia nella Comunità che nei paesi dell'Europa centrale ed orientale;

— attività comuni di ricerca e sviluppo volte ad aumentare il trasferimento di tecnologia e know-how;

— la costituzione progressiva di reti paneuropee nel campo scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra le università, le imprese e altre organizzazioni;

— la preparazione di ulteriori azioni di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo, in particolare in quei settori che interessano direttamente la popolazione e volte a risanare i sistemi produttivi dei paesi.

Verrà costituito un gruppo di lavoro sotto la responsabilità delle DG XII e XIII della Commissione al fine di coordinare i programmi di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Europa centrale e orientale e di formulare una politica coerente in questo settore.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 8 agenti (5 A e 3 C).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 40 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	40 000 000		10 000 000	20 000 000	10 000 000	
Totale	40 000 000		10 000 000	20 000 000	10 000 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 2 0	*(seguito)*						
B6-8 2 0 3	Sostegno alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale ai programmi specifici nell'ambito del terzo programma quadro Stanziamenti dissociati	10 000 000	10 000 000				
B6-8 2 0 4	Eureka e altri (partecipazione della Comunità europea a progetti scientifici e tecnologici di interesse comunitario) Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 2 0 *(seguito)*

B6-8 2 0 3 *Nuova voce*

Decisioni del Consiglio che adottano programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambito del terzo programma quadro.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla partecipazione di ricercatori provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale alle attività di ricerca della Comunità.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	10 000 000		10 000 000			
Totale	10 000 000		10 000 000			

B6-8 2 0 4 Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 M.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 30 settembre 1985, «Attuazione del memorandum della Commissione "Verso la Comunità tecnologia europea"» [COM (85) 530 def.].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 20 novembre 1986, «Eureka e la Comunità europea della tecnologia» [COM (86) 664 def.].

L'iniziativa Eureka ha concretato la volontà europea di costruire un'Europa tecnologica. I progetti avviati in questo quadro non possono essere realizzati unicamente sotto l'egida della Commissione, che non ha questo compito.

Tuttavia, il trattato precisa che nell'attuazione del programma quadro pluriennale delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico «la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e di sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi».

Come indicato nella comunicazione del 20 novembre 1986, «questo intervento della Comunità richiederà, secondo i casi, una partecipazione finanziaria corrispondente al tipo e all'ampiezza dei lavori considerati».

Tale partecipazione finanziaria si effettuerà:

— nel quadro dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico comunitari compresi nel programma quadro e secondo le procedure in vigore;

— al di fuori dei programmi esistenti ricorrendo a nuovi strumenti che permettono di realizzare eventualmente una collaborazione con uno o più progetti Eureka riguardanti settori non ancora considerati nel programma quadro.

L'iscrizione di un «p.m.» permette di far fronte a questa seconda eventualità.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 2 0	*(seguito)*						
B6-8 2 0 5	Life 2000 (Programma mondiale di ricerca sulle esigenze sanitarie, ambientali ed energetiche del XXI secolo) Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B6-8 2 0	107 000 000	69 200 000	43 000 000	25 270 000	28 976 456,71	19 707 485,28
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	107 000 000	69 200 000	43 000 000	25 270 000	28 976 456,71	19 707 485,28
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-8 2	107 000 000	69 200 000	43 000 000	25 270 000	28 976 456,71	19 707 485,28
	CAPITOLO B6-8 3						
B6-8 3 1	***Tecnologia di produzione pulita*** Stanziamenti dissociati	8 000 000	3 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 2 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *(seguito)*

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE

Articolo Voce	Commento
B6-8 2 0	*(seguito)*
B6-8 2 0 5	*Nuova voce* Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991, sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi e le organizzazioni extraeuropee (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 49). Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.
B6-8 3 1	*Nuovo articolo* Articolo volto a identificare la possibilità di ridurre le emissioni di gas o di liquidi inquinanti dovute ai processi di produzione o alla messa a punto di nuovi prodotti nonché a promuovere azioni per la realizzazione di progetti pilota e dimostrativi. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	8 000 000		3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Totale	8 000 000		3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 3 2	***Tecnologia automobilistica*** Stanziamenti dissociati	10 000 000	4 000 000				
B6-8 3 3	***Tecnologia del carbone pulito*** Stanziamenti dissociati	12 000 000	6 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-8 3 2 *Nuovo articolo*

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 27 luglio 1990, «Libro verde sull'ambiente urbano» [COM (90) 218 def.].

Decisione 91/484/CEE del Consiglio, del 9 settembre 1991, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994) (GU n. L 257 del 14. 9. 1991, pag. 37).

Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore [COM (91) 441 def.].

L'azione riguarda la realizzazione di progetti pilota e di dimostrazione per quanto concerne la riduzione delle emissioni, le economie di energia, il riciclaggio dei materiali e lo sviluppo di materiali adeguati nonché la sicurezza, sulla base in particolare della ricerca svolta nell'ambito dei programmi specifici del terzo programma quadro.

Lo stanziamento è destinato a coprire in particolare lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle economie di energia e della riduzione significativa degli agenti inquinanti, che si tratti di motori o di un tipo di veicolo, come l'automobile elettrica, meglio adeguato al trasporto urbano.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	10 000 000		4 000 000	4 000 000	2 000 000	
Totale	10 000 000		4 000 000	4 000 000	2 000 000	

B6-8 3 3 *Nuovo articolo*

Decisione 91/484/CEE del Consiglio, del 9 settembre 1991, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994) (GU n. L 257 del 14. 9. 1991, pag. 37).

Quest'articolo ha l'obiettivo di realizzare progetti pilota e dimostrativi per la messa a punto di tecniche «più pulite per la combustione del carbone» basate su ricerche effettuate nell'ambito del programma sulle energie non nucleari.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 3 3	*(seguito)*						
B6-8 3 4	***Tecnologia dell'eliminazione dei rifiuti***						
	Stanziamenti dissociati	4 000 000	1 000 000				
B6-8 3 5	***Sistemi di fibre ottiche***						
	Stanziamenti dissociati	5 000 000	3 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B6-8 3 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 12 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	12 000 000		6 000 000	4 000 000	2 000 000	
Totale	12 000 000		6 000 000	4 000 000	2 000 000	

B6-8 3 4 *Nuovo articolo*

Articolo volto o individuare possibilità di ridurre la produzione di rifiuti nei processi industriali e nella messa a punto di nuovi prodotti nonché a permettere la realizzazione di progetti pilota e dimostrativi.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 4 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	4 000 000		1 000 000	2 5000 000	500 000	
Totale	4 000 000		1 000 000	2 5000 000	500 000	

B6-8 3 5 *Nuovo articolo*

Questo articolo ha l'obiettivo di realizzare azioni pilota nel settore dei sistemi delle fibre ottiche nel quadro dello sviluppo della rete europea.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 3 5	*(seguito)*						
B6-8 3 6	***Tecnologia aeronautica avanzata*** Stanziamenti dissociati	7 000 000	4 000 000				
B6-8 3 7	***Coordinamento della ricerca nazionale in materia sanitaria*** Stanziamenti dissociati	3 000 000	1 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-8 3 5 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	5 000 000		3 000 000	1 500 000	500 000	
Totale	5 000 000		3 000 000	1 500 000	500 000	

B6-8 3 6 *Nuovo articolo*

Questo articolo ha l'obiettivo di realizzare azioni pilota nei settori del trasporto aereo e dell'efficacia energetica: maggiore compatibilità ambientale dei velivoli e maggiore affidabilità del servizio e dei sistemi di sicurezza.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	7 000 000		4 000 000	2 000 000	1 000 000	
Totale	7 000 000		4 000 000	2 000 000	1 000 000	

B6-8 3 7 *Nuovo articolo*

Questo articolo ha l'obiettivo di individuare i settori su cui è possibile sviluppare modalità più efficaci di cura delle malattie e di facilitare, in coordinamento con le autorità e le industrie nazionali in campo sanitario, progetti dimostrativi pilota in materia di prove di tossicità, sperimentazione clinica multicentrale e test di sicurezza relativi a nuovi farmaci.

COMMISSIONE

Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B6-8 3 7	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	49 000 000	22 000 000				
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-8 3	49 000 000	22 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	230 112 000	152 600 000	93 950 000	62 360 000	68 159 688,65	40 357 551,13
	Totale del titolo B6-8	**230 112 000**	**152 600 000**	**93 950 000**	**62 360 000**	**68 159 688,65**	**40 357 551,13**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 615 000 000	1 924 221 021	1 477 635 128	1 527 080 000	1 745 753 063,99	1 429 407 966,70
	Totale della sottosezione B6	**2 615 000 000**	**1 924 221 021**	**1 477 635 128**	**1 527 080 000**	**1 745 753 063,99**	**1 429 407 966,70**

COMMISSIONE
Sottosezione B6
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CAPITOLO B6-8 3 — AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B6-8 3 7 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 3 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	3 000 000		1 000 000	1 500 000	500 000	
Totale	3 000 000		1 000 000	1 500 000	500 000	

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B7

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON GLI ALTRI PAESI TERZI

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-1	**FONDO EUROPEO DI SVILUPPO**						
B7-1 0	COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-1 1	COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo B7-1	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
B7-2	**AIUTO ALIMENTARE**						
B7-2 0	AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE	521 150 000	555 800 000	656 007 000	703 847 000	535 390 607,72	489 993 767,21
	Totale del titolo B7-2	**521 150 000**	**555 800 000**	**656 007 000**	**703 847 000**	**535 390 607,72**	**489 993 767,21**
B7-3	**COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA**						
B7-3 0	COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA	581 600 000	363 200 000	463 100 000	329 100 000	378 785 738,75	244 863 187,38
	Totale del titolo B7-3	**581 600 000**	**363 200 000**	**463 100 000**	**329 100 000**	**378 785 738,75**	**244 863 187,38**
B7-4	**COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO**						
B7-4 0	COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO	336 530 000	277 600 000	217 000 000	211 200 000	227 806 952,61	118 459 020,77
	Totale del titolo B7-4	**336 530 000**	**277 600 000**	**217 000 000**	**211 200 000**	**227 806 952,61**	**118 459 020,77**
B7-5	**ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE**						
B7-5 0	ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE	330 219 999	312 619 999	381 342 000	354 142 000	250 284 889,18	212 817 824,02
	Totale del titolo B7-5	**330 219 999**	**312 619 999**	**381 342 000**	**354 142 000**	**250 284 889,18**	**212 817 824,02**

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6	**COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON L'UNIONE SOVIETICA**						
B7-6 0	COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE	1 000 000 000	537 000 000	759 915 000	291 915 000	496 604 020,—	167 572 852,71
B7-6 1	BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
B7-6 2	COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA	p.m.	150 000 000	397 000 000	122 000 000		
B7-6 3	COOPERAZIONE ECONOMICA CON L'UNIONE SOVIETICA	p.m.	p.m.				
	Totale del titolo B7-6	**1 018 000 000**	**705 000 000**	**1 174 915 000**	**431 915 000**	**496 604 020,—**	**167 572 852,71**
B7-7	**COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI TERZI**						
B7-7 0	ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI PIÙ DIRETTAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL GOLFO	p.m.	30 000 000	587 500 000	557 500 000		
	Totale del titolo B7-7	**p.m.**	**30 000 000**	**587 500 000**	**557 500 000**		
	Totale della sottosezione B7	**2 787 499 999**	**2 244 219 999**	**3 479 864 000**	**2 587 704 000**	**1 888 872 208,26**	**1 233 706 652,09**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-1

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-1 0						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-1

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO

Articolo Voce	Commento

Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1).

I capitoli B7-1 0 e B7-1 1 sono destinati a ricevere gli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo non appena sarà iscritto in bilancio, come l'accennano i lavori in corso della Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria.

Le relazioni tra la Comunità e alcuni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono state oggetto di varie convenzioni, l'ultima delle quali è la quarta convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989. Tale convenzione ha creato il settimo Fondo europeo di sviluppo.

Nel quadro del sesto e settimo FES la Comunità si è impegnata alle seguenti spese:

Terza convenzione di Lomé

Mezzi finanziari	Dotazione globale 6° FES + prestiti BEI			Esecuzione 6° FES + prestiti BEI al 31 dicembre 1991 (previsione)	
	Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico	Paesi e territori d'oltremare	Totale	Impegni	Pagamenti
Sovvenzioni	4 996 610 000	58 527 000	5 054 527 000	317 000 000	859 000 000
Prestiti speciali	600 000 000	25 000 000	625 000 000		
Capitali di rischio	600 000 000	15 000 000	615 000 000	63 000 000	—
Stabex	1 449 055 000	4 000 000	1 453 055 000	41 000 000	70 000 000
Sysmin	305 350 000	1 000 000	306 350 000	18 000 000	34 000 000
Totale 6° FES	7 951 015 000	103 527 000	7 747 582 000	439 000 000	963 000 000
Prestiti BEI sulle risorse proprie	1 100 000 000	20 000 000	1 120 000 000	100 000 000	90 000 000
Totale della 3ª convenzione di Lomé	9 051 015 000	123 527 000	9 074 582 000	539 000 000	1 053 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-10 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

Quarta convenzione di Lomé

Mezzi finanziari	Dotazione globale 7° FES + prestiti BEI			Esecuzione 7° FES + prestiti BEI al 31 dicembre 1991 (previsione)	
	Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico	Paesi e territori d'oltremare	Totale	Impegni	Pagamenti
Sovvenzioni	7 995 000 000	106 500 000	8 101 500 000	462 000 000	89 000 000
Prestiti speciali	—	—	—	—	—
Capitali di rischio	825 000 000	25 000 000	850 000 000	80 000 000	80 000 000
Stabex	1 500 000 000	6 000 000	1 506 000 000	380 000 000	380 000 000
Sysmin	480 000 000	2 500 000	482 500 000	—	—
Totale 7° FES	10 800 000 000	140 000 000	10 940 000 000	922 000 000	469 000 000
Prestiti BEI sulle risorse proprie	1 200 000 000	25 000 000	1 225 000 000	150 000 000	35 000 000
Totale della 4ª convenzione di Lomé	12 000 000 000	165 000 000	12 165 000 000	1 072 000 000	504 000 000

Previsioni per il 1992

Mezzi finanziari	5°, 6° e 7° FES + prestiti BEI	
	Impegni	Pagamenti
Sovvenzioni Prestiti speciali	1 173 000 000	1 095 000 000
Capitali di rischio	150 000 000	155 000 000
Stabex	300 000 000	300 000 000
Sysmin	219 000 000	90 000 000
Totale dal 5° al 7° FES	1 842 000 000	1 640 000 000
Prestiti BEI sulle risorse proprie	200 000 000	da 110 a 150 000 000 (1)
Totale della 3ª e 4ª convenzione di Lomé	2 042 000 000	da 1 750 a 1 755 000 000 (1)

(1) I pagamenti sono presentati sotto forma di forcella di valori in considerazione dei problemi incontrati dalla Banca europea per gli investimenti per definire un importo preciso tenuto conto delle difficoltà economiche e finanziarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-1 0 0	*(seguito)*						
B7-1 0 0	***Sovvenzioni*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-1 0 1	***Prestiti speciali*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-1 0 2	***Capitali di rischio*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-1 0 3	***Trasferimento per la stabilizzazione delle entrate da esportazione*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-1 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-1 0 — COOPERAZIONE CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

Tali spese comunitarie sono finanziate al di fuori del bilancio e secondo la seguente chiave di ripartizione ad hoc derivante dall'articolo 1 dell'accordo finanziario interno:

Chiave di ripartizione

Stati membri	Chiave di ripartizione del 7° FES (%)	Contributi da versare
Belgio	3,96	64 944 000
Danimarca	2,08	34 112 000
Germania	26,06	427 384 000
Grecia	1,24	20 336 000
Spagna	6,66	109 224 000
Francia	23,58	386 712 000
Irlanda	0,55	9 020 000
Italia	12,58	206 312 000
Lussemburgo	0,19	3 116 000
Paesi Bassi	5,64	92 496 000
Portogallo	0,88	14 432 000
Regno Unito	16,58	271 912 000
Totale	100	1 640 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-1 1						
B7-1 1 0	***Sovvenzioni*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-1 1 1	***Prestiti speciali*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-1 1 2	***Capitali di rischio*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B7-1 1 3	***Trasferimento per la stabilizzazione delle entrate da esportazioni*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-1 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo B7-1	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-1 1 — COOPERAZIONE CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-2

AIUTO ALIMENTARE

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-20						
B7-200	***Aiuto alimentare in cereali***						
B7-2000	Aiuto alimentare in cereali ed in riso Stanziamenti dissociati	88 200 000	89 900 000	116 900 000	145 200 000	103 628 401,—	119 955 731,42
B7-2005	Aiuto alimentare complementare in cereali Stanziamenti dissociati	43 350 000	65 000 000	49 500 000	59 500 000	44 541 000,—	23 614 459,54

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-2

AIUTO ALIMENTARE

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE

Articolo
Voce

Commento

B7-200

B7-2000

Decisione 86/304/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1986, relativa alla firma della convenzione sul commercio del grano del 1986 e della convenzione sugli aiuti alimentari del 1986, le quali costituiscono l'accordo internazionale sul grano del 1986, nonché al deposito di una dichiarazione di applicazione provvisoria di dette convenzioni (GU n. L 195 del 17. 7. 1986, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della fornitura dei quantitativi di cereali, se del caso sotto forma di sementi, nel quadro della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, a titolo del programma dell'esercizio in corso e, eventualmente, dei programmi precedenti.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 88 200 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	95 650 289	95 650 289				
Stanziamenti d'impegno riportati del 1990						
Stanziamenti 1991	116 900 000	49 549 711	55 700 000	11 650 289		
Stanziamenti 1992	88 200 000		34 200 000	42 800 000	11 200 000	
Totale	300 750 289	145 200 000	89 900 000	54 450 289	11 200 000	

B7-2005

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della fornitura di cereali oppure di prodotti a base di cereali, eventualmente sotto forma di sementi, a paesi in via di sviluppo, e soprattutto a quelli più poveri, a complemento dei quantitativi forniti nel quadro della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 0 0	*(seguito)*						
B7-2 0 0 5	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-2 0 0	131 550 000	154 900 000	166 400 000	204 700 000	148 169 401,—	143 570 190,96
B7-2 0 1	***Aiuto alimentare in prodotti lattiero-caseari***						
B7-2 0 1 0	Aiuto alimentare in latte in polvere e altri prodotti equivalenti						
	Stanziamenti dissociati	58 600 000	83 500 000	100 750 000	129 540 000	88 024 860,02	101 541 776,91

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-2 0 0 *(seguito)*

B7-2 0 0 5 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 43 350 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	66 026 612	39 700 000	26 326 612			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	49 500 000	19 800 000	17 073 388	12 626 612		
Stanziamenti 1992	43 350 000		21 600 000	21 600 000	150 000	
Totale	158 876 612	59 500 000	65 000 000	34 226 612	150 000	

B7-2 0 1

B7-2 0 1 0 Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della fornitura dei quantitativi di latte in polvere o di prodotti equivalenti, ad alto tenore proteico, a titolo del programma dell'esercizio in corso, e dei programmi precedenti, a paesi in via di sviluppo.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-201	*(seguito)*						
B7-2010	*(seguito)*						
B7-2015	Aiuto alimentare in butteroil Stanziamenti dissociati	10 600 000	19 300 000	20 500 000	21 700 000	13 217 127,42	17 433 509,30
	Totale dell'articolo B7-201	69 200 000	102 800 000	121 250 000	151 240 000	101 241 987,44	118 975 286,21

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-201 *(seguito)*

B7-2010 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 58 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	104 627 461	89 240 000	15 387 461			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	100 750 000	40 300 000	50 412 539	10 037 461		
Stanziamenti 1992	58 600 000		17 700 000	29 300 000	11 600 000	
Totale	263 977 461	129 540 000	83 500 000	39 337 461	11 600 000	

B7-2015 Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della fornitura dei quantitativi di butteroil, a titolo del programma dell'esercizio in corso, e dei programmi precedenti, a paesi in via di sviluppo.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		*Pagamenti*				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	19 551 440	13 500 000	6 051 440			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	20 500 000	8 200 000	10 248 560	2 051 440		
Stanziamenti 1992	10 600 000		3 000 000	5 300 000	2 300 000	
Totale	50 651 440	21 700 000	19 300 000	7 351 440	2 300 000	

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-202	***Aiuto alimentare in zucchero*** Stanziamenti dissociati	2 800 000	4 700 000	5 900 000	4 800 000	5 481 877,—	7 739 460,13
B7-203	***Aiuto alimentare in oli vegetali / olio d'oliva*** Stanziamenti dissociati	41 000 000	45 000 000	42 000 000	43 200 000	31 197 999,30	27 118 004,51

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

B7-202

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della fornitura di zucchero, a titolo del programma dell'esercizio in corso e dei programmi anteriori, a paesi in via di sviluppo e ad organismi specializzati.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 425 193	2 400 000	1 025 193			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 900 000	2 400 000	2 974 807	525 193		
Stanziamenti 1992	2 800 000		700 000	1 400 000	700 000	
Totale	12 125 193	4 800 000	4 700 000	1 925 193	700 000	

B7-203

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della fornitura di oli vegetali/olio d'oliva, a titolo del programma dell'esercizio in corso e dei programmi anteriori, a paesi in via di sviluppo.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 41 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	36 162 100	26 400 000	7 600 000	2 162 100		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	42 000 000	16 800 000	21 000 000	4 200 000		
Stanziamenti 1992	41 000 000		16 400 000	20 500 000	4 100 000	
Totale	119 162 100	43 200 000	45 000 000	26 862 100	4 100 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-204	***Aiuto alimentare in altri prodotti***						
	Stanziamenti dissociati	48 000 000	57 800 000	50 000 000	40 300 000	42 455 000,—	31 721 806,68
B7-205	***Spese di trasporto degli aiuti alimentari***						
	Stanziamenti dissociati	214 000 000	175 500 000	114 850 000	104 000 000	184 400 000,—	142 891 441,81

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-204

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della fornitura di prodotti, quali legumi secchi, pesci, biscotti proteinizzati, ecc. decisa conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3972/86.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 48 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	36 026 385	20 300 000	13 000 000	2 726 385		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	50 000 000	20 000 000	25 000 000	5 000 000		
Stanziamenti 1992	48 000 000		19 800 000	23 500 000	4 700 000	
Totale	134 026 385	40 300 000	57 800 000	31 226 385	4 700 000	

B7-205

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il costo del trasporto dell'aiuto alimentare, oltre lo stadio fob.

Esso copre altresì le spese connesse quali l'assicurazione, il carico, lo scarico, il coordinamento o altre spese che non sarebbero incluse nei contratti di trasporto, ma che sono una conseguenza ineluttabile di queste.

Vista la notevole parte dei costi di trasporto nelle spese connesse alla gestione dell'aiuto alimentare, la Commissione è invitata a presentare proposte all'autorità di bilancio, per il primo trimestre 1992, circa le soluzioni sostitutive che potrebbero essere applicate per ridurre i costi di trasporto. Tali proposte devono essere elaborate in base ad analisi costi/benefici, cosa d'altronde auspicata dallo stesso Consiglio.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 0 5	*(seguito)*						
B7-2 0 6	***Altre spese nel quadro degli aiuti alimentari***						
	Stanziamenti non dissociati	5 600 000	5 600 000	5 607 000	5 607 000	5 090 343,—	5 090 343,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(893 000)*	*(893 000)*	*(893 000)*	*(893 000)*	*(640 899,48)*	*(640 899,48)*
B7-2 0 7	***Misure straordinarie***						
B7-2 0 7 0	Riserva straordinaria						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	140 000 000	140 000 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-2 0 5 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 214 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	96 702 583	58 100 000	32 500 000	6 102 583		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	114 850 000	45 900 000	57 400 000	11 550 000		
Stanziamenti 1992	214 000 000		85 600 000	107 000 000	21 400 000	
Totale	425 552 583	104 000 000	175 500 000	124 652 583	21 400 000	

B7-2 0 6

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-7 2 6, ammonta a 6 493 000 ECU (1991: 6 500 000 ECU).

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire l'attuazione di talune misure indispensabili, sia per il coordinamento e l'esecuzione di operazioni di aiuto alimentare attuate in condizioni di particolare difficoltà (urgenza, casi di miseria, condizioni di distribuzione delicate, difficoltà, ecc.) non coperte da altri stanziamenti (trasporto eccezionale, magazzinaggio, disinfezione, designazione di mandatari in loco, ecc.), sia per evitare un rincaro o una distruzione dell'aiuto fornito.

Esso copre altresì le spese rese necessarie dal controllo e dal coordinamento delle operazioni tra l'aggiudicatario e il beneficiario delle condizioni di fornitura, di consegna, di distribuzione e di impiego dei prodotti destinati all'aiuto alimentare, nonché delle condizioni di utilizzazione dei fondi di contropartita ricavati dalla loro vendita, come pure le retribuzioni dei mandatari, ecc.

Sono altresì imputati a questo articolo i costi delle esperienze pilota riguardanti nuovi metodi o tecnologie di trasporto, di condizionamento e di stoccaggio, proposte dal commercio internazionale, nonché le spese per esaminare azioni di aiuto alimentare significative, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3972/86.

B7-2 0 7

B7-2 0 7 0

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Voce destinata a consentire una struttura d'accettazione di bilancio che permetta alla Comunità di mobilitare ingenti quantitativi di aiuti alimentari per far fronte a penurie alimentari eccezionali o a rischi di carestia senza attingere alle regolari assegnazioni di aiuti.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 0 7	*(seguito)*						
B7-2 0 7 0	*(seguito)*						
B7-2 0 7 1	Attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido						
	Stanziamenti dissociati	6 000 000	6 500 000	5 000 000	5 000 000	9 944 000,—	5 477 233,93

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-207 *(seguito)*

B7-2070 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 : p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	(1)					
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	140 000 000	140 000 000				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	140 000 000	140 000 000	p.m.			

(1) Sono in corso disimpegni per un importo di 10 756 791 ECU.

B7-2071 Regolamento (CEE) n. 2507/88 del Consiglio, del 4 agosto 1988, relativo all'attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido (GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a permettere di partecipare a programmi di stoccaggio (compresi, ad esempio, le spese di gestione, dei contratti a termine anche facoltativi, la formazione di tecnici, l'acquisto di imballaggi, nonché di unità mobili di stoccaggio, le spese di manutenzione e di riparazione di magazzini, ecc.) e a sistemi di allarme rapido avviati da organizzazioni internazionali o non governative o anche da paesi in via di sviluppo.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-2 0 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-2 0 7	*(seguito)*						
B7-2 0 7 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-2 0 7	6 000 000	6 500 000	145 000 000	145 000 000	9 944 000,—	5 477 233,93

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-207	*(seguito)*
B7-2071	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 6 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	11 444 721	3 500 000	3 000 000	4 944 721		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000		
Stanziamenti 1992	6 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Totale	22 444 721	5 000 000	6 500 000	8 944 721	2 000 000	

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-209	***Azioni sostitutive alle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione*** Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	7 409 999,98	7 409 999,98
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	8 600 000	8 600 000	10 607 000	10 607 000	12 500 342,98	12 500 342,98
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	512 550 000	547 200 000	645 400 000	693 240 000	522 890 264,74	477 493 424,23
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-20	521 150 000 *(893 000)*	555 800 000 *(893 000)*	656 007 000 *(893 000)*	703 847 000 *(893 000)*	535 390 607,72 *(640 899,48)*	489 993 767,21 *(640 899,48)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	8 600 000	8 600 000	10 607 000	10 607 000	12 500 342,98	12 500 342,98
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	512 550 000	547 200 000	645 400 000	693 240 000	522 890 264,74	477 493 424,23
	Totale del titolo B7-2	**521 150 000** *(893 000)*	**555 800 000** *(893 000)*	**656 007 000** *(893 000)*	**703 847 000** *(893 000)*	**535 390 607,72** *(640 899,48)*	**489 993 767,21** *(640 899,48)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-20 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-209	Regolamento (CEE) n. 1755/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuti alimentari nel settore dell'alimentazione (GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 7). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di progetti di sviluppo agricolo ed alimentare nei paesi che ritenessero di poter rinunciare completamente o in parte all'aiuto alimentare in natura che potrebbe essere loro concesso.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-3

COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-30						
B7-300	***Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'Asia***						
B7-3000	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'Asia Stanziamenti dissociati	275 300 000	154 000 000	238 400 000	153 400 000	174 739 627,—	107 276 463,14
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(5 000 000)*	*(5 000 000)*	*(6 600 000)*	*(6 600 000)*	*(60 373,—)*	*(60 373,—)*
B7-3001	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'Asia Stanziamenti dissociati	11 500 000	7 300 000	8 600 000	9 100 000	5 245 922,—	5 238 270,01
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(400 000)*	*(400 000)*	*(400 000)*	*(400 000)*	*(226 200,—)*	*(226 200,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-3

COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

Articolo Voce | Commento

B7-300

B7-3000 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 3 0 0, ammonta a 280 300 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 159 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 245 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 160 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire le seguenti misure:

— azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare per quelli più poveri, compresi gli interventi relativi all'ambiente, le donne, la lotta contro la droga, la cooperazione regionale, nonché le azioni di prevenzione delle catastrofi e di ricostruzione;

— esecuzione in pagamenti degli impegni assunti nel corso degli esercizi precedenti a favore del Mozambico e dell'Angola.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 275 300 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	818 889 472	105 700 000	80 500 000	80 900 000	66 300 000	485 489 472
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	238 400 000	47 700 000	20 900 000	20 200 000	17 700 000	131 900 000
Stanziamenti 1992	275 300 000		52 600 000	28 500 000	24 500 000	169 700 000
Totale	1 332 589 472	153 400 000	154 000 000	129 600 000	108 500 000	787 089 472

B7-3001 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 3 0 1, ammonta a 11 900 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 7 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 9 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 9 500 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa alla promozione delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.

Risoluzione del Consiglio, del 17 aprile 1986, relativa alla promozione delle esportazioni di beni e servizi dei paesi in via di sviluppo.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire una serie di attività, volte a:

— facilitare la commercializzazione di beni e servizi dei paesi in via di sviluppo;

— aiutare i paesi in via di sviluppo ad aumentare il valore delle loro produzioni esportabili.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-300	*(seguito)*						
B7-3001	*(seguito)*						
B7-3002	Azioni destinate a favorire gli sforzi d'integrazione regionale o subregionale fra paesi in via di sviluppo dell'Asia Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 019 950,21	3 019 950,21
B7-3003	Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'Asia nel settore energetico Stanziamenti dissociati	8 000 000	3 000 000	5 000 000	3 400 000	1 490 100,—	1 206 573,92

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-300 *(seguito)*

B7-3001 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 11 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	26 885 369	8 200 000	4 500 000	3 000 000	2 400 000	8 785 369
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 600 000	900 000	1 700 000	1 200 000	1 000 000	3 800 000
Stanziamenti 1992	11 500 000		1 100 000	2 000 000	1 500 000	6 900 000
Totale	46 985 369	9 100 000	7 300 000	6 200 000	4 900 000	19 485 369

B7-3002 Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa all'integrazione regionale fra paesi in via di sviluppo.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Queste azioni hanno lo scopo di fornire un'assistenza comunitaria agli organismi d'integrazione regionale fra paesi in via di sviluppo dell'Asia, facendoli in particolare beneficiare delle esperienze e dei risultati ottenuti nell'ambito comunitario.

B7-3003 Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1974, relativa agli aiuti finanziari e tecnici a paesi in via di sviluppo non associati.

Risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 1976, relativa al coordinamento ed all'armonizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo all'interno della Comunità.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei lavori di individuazione delle azioni prioritarie e urgenti nel settore dell'energia nonché le spese derivanti da progetti specifici, eventualmente in cofinanziamento, individuati in comune con i paesi beneficiari.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-300	*(seguito)*						
B7-3003	*(seguito)*						
B7-3004	Azioni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'Asia						
	Stanziamenti dissociati	12 600 000	6 400 000	8 100 000	5 200 000	7 225 000,—	4 000 235,12
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(400 000)*	*(400 000)*	*(400 000)*	*(400 000)*	*(115 000,—)*	*(115 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-3 0 0 *(seguito)*

B7-3 0 0 3 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	7 414 250	2 300 000	800 000	700 000	600 000	3 014 250
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	1 100 000	600 000	500 000	500 000	2 300 000
Stanziamenti 1992	8 000 000		1 600 000	900 000	800 000	4 700 000
Totale	20 414 250	3 400 000	3 000 000	2 100 000	1 900 000	10 014 250

B7-3 0 0 4 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 3 0 4, ammonta a 13 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno e a 6 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 8 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 5 600 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1974, relativa agli aiuti finanziari e tecnici a paesi in via di sviluppo non associati.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione di tirocini di breve durata (due o tre mesi) e di azioni di formazione a favore di funzionari cittadini dei paesi terzi e il finanziamento di tirocini raggruppati e/o seminari a favore dei cittadini dei paesi in via di sviluppo dell'Asia, per consentir loro di effettuare tirocini di perfezionamento in istituti specializzati o presso imprese degli Stati membri e dei paesi in via di sviluppo.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-300	*(seguito)*						
B7-3004	*(seguito)*						
B7-3005	Azioni intese a promuovere gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'Asia nell'ambito degli accordi di cooperazione economica e commerciale						
	Stanziamenti dissociati	14 800 000	8 400 000	2 750 000 (1)	3 800 000	2 872 779,91	2 355 102,05

(1) Uno stanziamento di 2 750 000 ECU è iscritto al capitolo B0-40.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-300	*(seguito)*
B7-3004	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 12 600 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	17 135 978	4 700 000	3 600 000	3 000 000	2 500 000	3 335 978
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 100 000	500 000	2 200 000	1 500 000	1 300 000	2 600 000
Stanziamenti 1992	12 600 000		600 000	2 500 000	1 700 000	7 800 000
Totale	37 835 978	5 200 000	6 400 000	7 000 000	5 500 000	13 735 978

B7-3005 Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 dicembre 1990, relativo allo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo (GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 6), modificata il 20 novembre 1991 (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 9).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di vario tipo intese a promuovere gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'Asia legati alla Comunità da accordi di cooperazione economica e commerciale.

Le azioni previste comprendono tra l'altro «joint venture» tra le imprese comunitarie e quelle dei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese di interesse pubblico, assistenza finanziaria sotto forma di prestiti a breve termine o di capitali di rischio rimborsabili soltanto in caso di successo e di fattibilità dell'investimento.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-300	*(seguito)*						
B7-3005	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-300	324 200 000 *(5 800 000)*	181 100 000 *(5 800 000)*	263 850 000 *(7 400 000)*	175 900 000 *(7 400 000)*	194 593 379,12 *(401 573,—)*	123 096 594,45 *(401 573,—)*
B7-301	***Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'America latina***						
B7-3010	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'America latina Stanziamenti dissociati	149 700 000	97 700 000	133 300 000	96 300 000	104 746 000,—	73 696 667,11
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(2 000 000)*	*(2 000 000)*	*(3 700 000)*	*(3 700 000)*	*(48 298,—)*	*(48 298,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-3 0 0 *(seguito)*

B7-3 0 0 5 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 14 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 939 822	2 300 000	2 400 000	4 100 000	139 822	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 500 000 (1)	1 500 000	2 100 000	1 500 000	400 000	
Stanziamenti 1992	14 800 000		3 900 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000
Totale	29 239 822	3 800 000	8 400 000	9 600 000	4 039 822	3 400 000

(1) Di cui 2 750 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B7-3 0 1

B7-3 0 1 0 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 3 1 0, ammonta a 151 700 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 99 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 137 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 100 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire le seguenti misure:

— azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, in particolare per quelli più poveri, compresi gli interventi relativi all'ambiente, le donne, la lotta contro la droga, la cooperazione regionale, nonché le azioni di prevenzione delle catastrofi e di ricostruzione;

— aiuto supplementare a favore dell'America centrale, in particolare in seguito alla conferenza di San Pedro Sula (Honduras);

— trasferimento di know-how nel settore culturale, ad esempio per la ricostruzione e la dinamizzazione di centri storici, da parte di organizzazioni europee competenti in materia.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-301	*(seguito)*						
B7-3010	*(seguito)*						
B7-3011	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'America latina						
	Stanziamenti dissociati	10 700 000	4 900 000	5 700 000	4 700 000	5 444 435,—	2 712 963,06
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(300 000)*	*(300 000)*	*(300 000)*	*(300 000)*	*(191 700,—)*	*(191 700,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

B7-301 *(seguito)*

B7-3010 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 149 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	363 866 356	92 300 000	63 200 000	48 000 000	37 000 000	123 366 356
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	133 300 000	4 000 000	30 100 000	23 000 000	18 000 000	58 200 000
Stanziamenti 1992	149 700 000		4 400 000	33 800 000	25 600 000	85 900 000
Totale	646 866 356	96 300 000	97 700 000	104 800 000	80 600 000	267 466 356

B7-3011 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7311, ammonta a 11 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno e a 5 200 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 6 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 5 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa alla promozione delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.

Risoluzione del Consiglio, del 17 aprile 1986, relativa alla promozione delle esportazioni di beni e servizi dei paesi in via di sviluppo.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire una serie di attività, volte a:

— facilitare la commercializzazione di beni e servizi dei paesi in via di sviluppo;

— aiutare i paesi in via di sviluppo ad aumentare il valore delle loro produzioni esportabili.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 0 1	*(seguito)*						
B7-3 0 1 1	*(seguito)*						
B7-3 0 1 2	Azioni destinate a favorire gli sforzi d'integrazione regionale o subregionale fra paesi in via di sviluppo dell'America latina						
	Stanziamenti non dissociati	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0,—	0,—
B7-3 0 1 3	Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'America latina nel settore energetico						
	Stanziamenti dissociati	5 000 000	2 600 000	3 800 000	2 500 000	2 603 000,—	1 992 078,03

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-301	*(seguito)*
B7-3011	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	18 842 433	4 200 000	2 900 000	2 400 000	2 000 000	7 342 433
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 700 000	500 000	1 000 000	800 000	700 000	2 700 000
Stanziamenti 1992	10 700 000		1 000 000	1 700 000	1 400 000	6 600 000
Totale	35 242 433	4 700 000	4 900 000	4 900 000	4 100 000	16 642 433

B7-3012 Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa all'integrazione regionale fra paesi in via di sviluppo.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire un'assistenza comunitaria agli organismi d'integrazione regionale fra paesi in via di sviluppo dell'America latina, facendoli in particolare beneficiare delle esperienze e dei risultati ottenuti nell'ambito comunitario.

Esso copre altresì un contributo della Comunità europea alle spese delle prime elezioni dirette del Parlamento centroamericano, contributo che verrà stabilito d'intesa tra la Commissione e il Parlamento europeo.

B7-3013 Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1974, relativa agli aiuti finanziari e tecnici a paesi in via di sviluppo non associati.

Risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 1976, relativa al coordinamento ed all'armonizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo all'interno della Comunità.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei lavori di individuazione delle azioni prioritarie e urgenti nel settore dell'energia ed a coprire le spese derivanti da progetti specifici, eventualmente in cofinanziamento, individuati in comune con i paesi beneficiari.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-301	*(seguito)*						
B7-3013	*(seguito)*						
B7-3014	Azioni e soggiorni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'America latina						
	Stanziamenti dissociati	12 700 000	4 500 000	8 200 000	3 300 000	5 119 980,—	3 217 335,33
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(300 000)*	*(300 000)*	*(300 000)*	*(300 000)*	*(102 000,—)*	*(102 000,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-3 0 1	*(seguito)*
B7-3 0 1 3	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	10 488 911	2 300 000	1 600 000	1 300 000	1 100 000	4 188 911
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 800 000	200 000	700 000	600 000	500 000	1 800 000
Stanziamenti 1992	5 000 000		300 000	900 000	800 000	3 000 000
Totale	19 288 911	2 500 000	2 600 000	2 800 000	2 400 000	8 988 911

B7-3 0 1 4	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 3 1 4, ammonta a 13 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno e a 4 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 8 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 3 600 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1974, relativa agli aiuti finanziari e tecnici a paesi in via di sviluppo non associati. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 1991, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6), modificata il 9 ottobre 1991 (GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4). Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione di tirocini di breve durata (due o tre mesi) e di azioni di formazione a favore di cittadini dell'America centrale e dell'America latina e il finanziamento di tirocini raggruppati e/o seminari a favore di cittadini dei paesi in via di sviluppo dell'America centrale e dell'America latina, per consentir loro di effettuare tirocini in istituti specializzati o presso imprese degli Stati membri e dei paesi in via di sviluppo.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-301	*(seguito)*						
B7-3014	*(seguito)*						
B7-3015	Azioni intese a promuovere gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina nell'ambito degli accordi di cooperazione economica e commerciale Stanziamenti dissociati	13 800 000	9 400 000	2 250 000 (1)	2 400 000	6 895 958,63	1 238 846,86

(1) Uno stanziamento di 2 250 000 ECU è iscritto al capitolo B0-40.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce

Commento

B7-301 *(seguito)*

B7-3014 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 12 700 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 697 711	2 200 000	1 500 000	1 300 000	700 000	2 997 711
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	8 200 000	1 100 000	1 600 000	1 500 000	1 100 000	2 900 000
Stanziamenti 1992	12 700 000		1 400 000	2 000 000	1 800 000	7 500 000
Totale	29 597 711	3 300 000	4 500 000	4 800 000	3 600 000	13 397 711

B7-3015 Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 dicembre 1990, relativo allo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo (GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 6), modificata il 20 novembre 1991 (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 9).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di vario tipo intese a promuovere gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina legati alla Comunità da accordi di cooperazione economica e commerciale.

Le azioni previste comprendono tra l'altro «joint venture» tra le imprese comunitarie e quelle dei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, assistenza finanziaria sotto forma di prestiti a breve termine o di capitali di rischio rimborsabili soltanto in caso di successo e di fattibilità dell'investimento.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-301	*(seguito)*						
B7-3015	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-301	197 900 000 *(2 600 000)*	125 100 000 *(2 600 000)*	155 250 000 *(4 300 000)*	111 200 000 *(4 300 000)*	124 809 373,63 *(341 998,—)*	82 857 890,39 *(341 998,—)*
B7-302	***Aiuto per rendere autosufficienti i profughi e gli sfollati*** Stanziamenti dissociati	50 000 000	50 000 000	38 000 000	35 000 000	56 076 000,—	30 342 698,54

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-301 *(seguito)*

B7-3015 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 13 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	10 895 519	900 000	5 000 000	3 000 000	1 995 519	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 500 000 (1)	1 500 000	1 600 000	1 400 000		
Stanziamenti 1992	13 800 000		2 800 000	3 000 000	3 600 000	4 400 000
Totale	29 195 519	2 400 000	9 400 000	7 400 000	5 595 519	4 400 000

(1) Di cui 2 250 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-40.

B7-302 Stanziamento destinato a finanziare misure di aiuto per raggiungere l'autosufficienza di gruppi di profughi, persone spostate dal luogo di origine ed altre persone che hanno lasciato il loro paese di origine o di residenza.

Esso copre altresì, a titolo complementare, misure di sopravvivenza e di rimpatrio.

Talune misure possono essere cofinanziate con le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 0 2	*(seguito)*						
B7-3 0 3	***Sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina***						
	Stanziamenti dissociati	9 500 000	7 000 000	6 000 000	7 000 000	3 306 986,—	8 566 004,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-30 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-302 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 50 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	48 537 097	19 776 000	12 000 000	7 000 000	4 000 000	5 761 097
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	224 000	224 000				
Stanziamenti 1991	38 000 000	15 000 000	9 000 000	6 000 000	3 500 000	4 500 000
Stanziamenti 1992	50 000 000		29 000 000	8 500 000	5 000 000	7 500 000
Totale	136 761 097	35 000 000	50 000 000	21 500 000	12 500 000	17 761 097

B7-303 Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 maggio 1991, relativo ad un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina (ALA) (GU n. C 147 del 6. 6. 1991, pag. 15).

Decisione .../.../CEE della Commissione, del ..., che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio realtivo ad un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina (ALA) (GU n. L ... del ..., pag. ...).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina, analogo al sistema Stabex instaurato dalla convenzione di Lomé.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-3 0 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	8 000 000	8 000 000	3 000 000	3 000 000	3 019 950,21	3 019 950,21
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	573 600 000	355 200 000	460 100 000	326 100 000	375 765 788,54	241 843 237,17
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-3 0	581 600 000 *(8 400 000)*	363 200 000 *(8 400 000)*	463 100 000 *(11 700 000)*	329 100 000 *(11 700 000)*	378 785 738,75 *(743 571,—)*	244 863 187,38 *(743 571,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	8 000 000	8 000 000	3 000 000	3 000 000	3 019 950,21	3 019 950,21
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	573 600 000	355 200 000	460 100 000	326 100 000	375 765 788,54	241 843 237,17
	Totale del titolo B7-3	**581 600 000** *(8 400 000)*	**363 200 000** *(8 400 000)*	**463 100 000** *(11 700 000)*	**329 100 000** *(11 700 000)*	**378 785 738,75** *(743 571,—)*	**244 863 187,38** *(743 571,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-3 0 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-3 0 3	*(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 9 500 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	670 592	670 592				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	6 000 000	6 000 000				
Stanziamenti 1992	9 500 000		7 000 000	2 500 000		
Totale	16 170 592	7 000 000 (1)	7 000 000	2 500 000		

(1) Di cui 329 408 ECU di eccedenza di stanziamenti di pagamento in seguito a storni di stanziamenti effettuati nel corso dell'esercizio 1990.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-4

COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-40						
B7-400	***Cooperazione finanziaria con il Portogallo e la Grecia***						
B7-4000	Aiuti preparatori in vista dell'adesione e aiuto specifico destinato al miglioramento delle strutture agricole in Portogallo Stanziamenti dissociati	—	10 000 000	—	16 000 000	0,—	7 681 463,97
B7-4001	Cooperazione finanziaria con la Grecia Stanziamenti dissociati	p.m.	1 500 000	p.m.	1 400 000	0,—	2 370 125,08

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-4

COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO

Articolo Voce	Commento
B7-400	
B7-4000	Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3598/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, concernente la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese relativo all'attuazione di un aiuto finanziario specifico destinato a migliorare le strutture agricole e della pesca in Portogallo (GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 7). Decisioni del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che prorogano l'applicazione degli accordi sino al 31 dicembre 1986. Stanziamento destinato a finanziare azioni che erano intese a facilitare l'adesione del Portogallo alla Comunità, che sono state oggetto di un accordo sotto forma di scambio di lettere, nonché progetti e programmi di miglioramento delle strutture agricole e della pesca nel Portogallo. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	29 090 948	16 000 000	10 000 000	3 090 948		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	—	—				
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	29 090 948	16 000 000	10 000 000	3 090 948		

B7-4001	Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25). Il protocollo finanziario, firmato il 28 febbraio 1977, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1981, la concessione di: — 225 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti su fondi propri, — 55 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti (30 milioni), di doni (15 milioni) e di prestiti a condizioni speciali (10 milioni).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 0	*(seguito)*						
B7-4 0 0 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-4 0 0	p.m.	11 500 000	p.m.	17 400 000	0,—	10 051 589,05
B7-4 0 1	***Cooperazione finanziaria con Malta***						
	Stanziamenti dissociati	2 000 000	6 000 000	4 000 000	3 000 000	7 629 500,—	1 224 735,71

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-400	*(seguito)*
B7-4001	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 775 881	1 400 000	1 500 000	1 875 881		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	4 775 881	1 400 000	1 500 000	1 875 881		

B7-401

Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, recante conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1).

Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa alla conclusione del protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46).

Il primo protocollo finanziario, firmato il 4 marzo 1976, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1983, la concessione di:

— 16 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti su fondi propri,

— 10 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di aiuti non rimborsabili.

Il secondo protocollo finanziario, firmato il 4 dicembre 1985, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1988, la concessione di:

— 16 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie,

— 13 500 000 ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di aiuti non rimborsabili.

Il terzo protocollo finanziario, firmato il 20 marzo 1989, prevede, per il periodo fino al 31 ottobre 1993, la concessione di:

— 23 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie,

— 15 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di aiuti non rimborsabili e di capitali di rischio.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-401	*(seguito)*						
B7-402	***Aiuto speciale al Libano*** Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	p.m.	p.m.	2 940 000,—	2 940 000,—
B7-403	***Cooperazione finanziaria con la Turchia***						
B7-4030	Terzo protocollo finanziario con la Turchia Stanziamenti dissociati	230 000	2 400 000	p.m.	p.m.	0,—	82 720,—

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	19 114 280	2 700 000	5 100 000	4 500 000	4 000 000	2 814 280
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 000 000	300 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Stanziamenti 1992	2 000 000		200 000	400 000	600 000	800 000
Totale	25 114 280	3 000 000	6 000 000	5 900 000	5 600 000	4 614 280

B7-4 0 2 Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di progetti di ricostruzione nel Libano.

B7-4 0 3

B7-4 0 3 0 Regolamento (CEE) n. 3026/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla conclusione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 1).

Il protocollo finanziario, firmato il 12 maggio 1977, prevedeva, per il periodo fino al 31 ottobre 1981, la concessione di:

— 90 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti su fondi propri,

— 220 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale sotto forma di prestiti a condizioni speciali.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 3	*(seguito)*						
B7-4 0 3 0	*(seguito)*						
B7-4 0 3 1	Quarto protocollo finanziario con la Turchia						
	Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (2)	p.m. (3)	p.m. (2)	0,—	0,—

(1) Uno stanziamento di 75 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 10 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 60 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 3 *(seguito)*

B7-4 0 3 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 230 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	2 170 556		2 170 000	556		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	230 000		230 000			
Totale	2 400 556	p.m.	2 400 000	556		

B7-4 0 3 1 Protocollo finanziario firmato il ... con la Turchia.

Il protocollo finanziario prevede, per il periodo che va fino al ..., la concessione di:

— 225 milioni di ECU sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie,

— 375 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di prestiti a condizioni speciali (325 milioni) e di aiuti non rimborsabili (50 milioni).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 3	*(seguito)*						
B7-4 0 3 1	*(seguito)*						
B7-4 0 3 2	Aiuto speciale alla Turchia Stanziamenti dissociati	p.m.	10 000 000	p.m.	12 000 000	0,—	2 089 853,67

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 3	***(seguito)***
B7-4 0 3 1	***(seguito)***

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	60 000 000 (1)	10 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000
Stanziamenti 1992	75 000 000 (1)		5 000 000	15 000 000	15 000 000	40 000 000
Totale	135 000 000	10 000 000 (1)	10 000 000 (1)	25 000 000	25 000 000	65 000 000

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B7-4 0 3 2

Decisione n. 2/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia del 19 settembre 1980.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di varie azioni di cooperazione, quali la realizzazione di investimenti e l'assistenza tecnica, in particolare nei settori agricolo, sociale, delle piccole e medie imprese e della promozione commerciale.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	26 579 409	12 000 000	10 000 000	4 579 409		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	26 579 409	12 000 000	10 000 000	4 579 409		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 3	*(seguito)*						
B7-4 0 3 3	Cooperazione con la Turchia Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (2)	p.m. (1)	p.m. (3)		
	Totale dell'articolo B7-4 0 3	230 000	12 400 000	p.m.	12 000 000	0,—	2 172 573,67
B7-4 0 4	***Cooperazione finanziaria con Cipro*** Stanziamenti dissociati	7 000 000	5 000 000	5 000 000	3 800 000	170 500,—	256 567,37

(1) Uno stanziamento *di 3 milioni* di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 2 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 800 000 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 3 *(seguito)*

B7-4 0 3 3 Decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, relativa alla conclusione dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3685/64).

Voce destinata a coprire il finanziamento di azioni volte a rafforzare la cooperazione con la Turchia e ad accelerarne la modernizzazione, tra cui: formazione, istruzione, contatti in materia di istruzione e di cultura, seminari e visite di esperti, creazione di un centro di gestione euro-turco.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 000 000 (1)	800 000	1 700 000	500 000		
Stanziamenti 1992	3 000 000 (1)		800 000	1 700 000	500 000	
Totale	6 000 000	800 000 (1)	2 500 000 (1)	2 200 000	500 000	

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

B7-4 0 4 Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37).

Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32).

Il primo protocollo finanziario, firmato il 15 settembre 1977, prevedeva, per il periodo fino al 31 dicembre 1983, la concessione di:

— 20 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti su fondi propri,

— 10 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti, di doni e di prestiti a condizioni speciali.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 4	*(seguito)*						
B7-4 0 5	***Protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale***						
B7-4 0 5 0	Primi e secondi protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale Stanziamenti dissociati	9 000 000	48 000 000	5 000 000	50 500 000	8 132 276,—	33 597 764,73

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 4 *(seguito)*

Il secondo protocollo finanziario, firmato il 20 dicembre 1983, prevedeva, per il periodo fino al 31 dicembre 1988, la concessione di:

— 28 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie,

— 16 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti, di doni e di prestiti a condizioni speciali.

Il terzo protocollo finanziario, firmato il 30 novembre 1989, prevede, per il periodo fino al 31 dicembre 1993, la concessione di:

— 44 milioni di ECU, sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie,

— 18 milioni di ECU, imputabili al bilancio generale, sotto forma di abbuoni d'interessi sui prestiti della Banca europea per gli investimenti, di doni e di capitali di rischio.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 7 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 364 604	3 100 000	1 264 604			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	700 000	2 735 396	1 564 604		
Stanziamenti 1992	7 000 000		1 000 000	3 500 000	2 500 000	
Totale	16 364 604	3 800 000	5 000 000	5 064 604	2 500 000	

B7-4 0 5

B7-4 0 5 0 Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238.

Primi protocolli finanziari

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 0	*(seguito)*						

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-4 0 5	*(seguito)*
B7-4 0 5 0	*(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Secondi protocolli finanziari

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43).

Stati	Primi protocolli		Secondi protocolli	
	Firma	Importo	Firma	Importo
Marocco	27 aprile 1976	74 000 000	10 giugno 1982	109 000 000
Algeria	26 aprile 1976	44 000 000	28 ottobre 1982	44 000 000
Tunisia	25 aprile 1976	54 000 000	28 ottobre 1982	61 000 000
Egitto	18 gennaio 1977	77 000 000	25 maggio 1982	126 000 000
Giordania	18 gennaio 1977	22 000 000	10 giugno 1982	26 000 000
Libano	3 maggio 1977	10 000 000	17 giugno 1982	16 000 000
Siria	18 gennaio 1977	26 000 000	10 giugno 1982	33 000 000
Totale		307 000 000		415 000 000

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 0	*(seguito)*						
B7-4 0 5 1	Terzi e quarti protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale						
	Stanziamenti dissociati	200 000 000	115 000 000	160 000 000 (1)	85 000 000	173 099 870,61	38 884 411,78

(1) Per quanto riguarda le dotazioni previste per i quarti protocolli finanziari, uno stanziamento di 30 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-405 *(seguito)*

B7-4050 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 9 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	191 411 563	49 500 000	45 000 000	40 000 000	30 000 000	26 911 563
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	4 270 000	500 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	570 000
Stanziamenti 1991	5 000 000	500 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 300 000
Stanziamenti 1992	9 000 000		1 000 000	1 800 000	2 500 000	3 700 000
Totale	209 681 563	50 500 000	48 000 000	44 200 000	34 500 000	32 481 563

B7-4051 *Terzi protocolli finanziari*

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32).

Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria (GU n. C 16 del 24. 1. 1991, pag. 9).

Quarti protocolli finanziari

Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 maggio 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, la Repubblica democratica e popolare d'Algeria, il Regno del Marocco e la Repubblica tunisina (GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 4).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-405	*(seguito)*
B7-4051	*(seguito)*

Raccomandazioni di decisioni del Consiglio, presentate dalla Commissione il 31 maggio 1991, relative alla conclusione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese, e la Repubblica araba siriana (GU n. C 162 del 21. 6. 1991, pag. 5).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 34).

Decisione .../CEE del Consiglio, del ..., relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L.. del ..., pag. ..).

Decisione .../CEE del Consiglio, del ..., relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L... del ..., pag. ..).

Decisione .../CEE del Consiglio, del ..., relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L... del ..., pag. ..).

Decisione .../CEE del Consiglio, del ..., relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L... del ..., pag. ..).

Decisione .../CEE del Consiglio, del ..., relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L... del ..., pag. ..).

Decisione .../CEE del Consiglio, del ..., relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria (GU n. L... del ..., pag. ..).

Stanziamento destinato a coprire la messa in atto degli aiuti finanziari «non BEI» previsti nei terzi e quarti protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I terzi protocolli finanziari copriranno il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1991 e i quarti il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1996.

Stati	Terzi protocolli		Quarti protocolli (1)	
	Firma	Importo	Firma	Importo
Marocco	26 maggio 1988	173 000 000	20 giugno 1991	218 000 000
Algeria	26 ottobre 1987	56 000 000	20 giugno 1991	70 000 000
Tunisia	26 ottobre 1987	93 000 000	20 giugno 1991	116 000 000
Egitto	26 ottobre 1987	200 000 000	26 giugno 1991	258 000 000
Giordania	26 ottobre 1987	37 000 000	26 giugno 1991	46 000 000
Libano	2 dicembre 1987	20 000 000	18 settembre 1991	24 000 000
Siria	7 febbraio 1991	36 000 000	17 luglio 1991	43 000 000
Totale		615 000 000		775 000 000

(1) Per il periodo 1991-1996 tale voce incorporerà anche un importo di 300 milioni di ECU destinato a finanziare, a titolo dei quarti protocolli finanziari, operazioni di accompagnamento dei processi di aggiustamento economico in alcuni paesi terzi mediterranei.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 5	*(seguito)*						
B7-4 0 5 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-4 0 5	209 000 000	163 000 000	165 000 000	135 500 000	181 232 146,61	72 482 176,51
B7-4 0 6	***Assistenza finanziaria ai territori della Cisgiordania e di Gaza***						
	Stanziamenti dissociati	12 000 000	8 800 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000,—	2 644 029,02

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 5 *(seguito)*

B7-4 0 5 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 200 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	389 281 102	76 500 000	77 000 000	70 000 000	65 000 000	100 781 102
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	5 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Stanziamenti 1991	190 000 000 (1)	8 000 000	28 000 000	30 000 000	25 000 000	99 000 000
Stanziamenti 1992	200 000 000		9 000 000	29 000 000	24 000 000	138 000 000
Totale	784 781 102	85 000 000	115 000 000	130 000 000	115 000 000	339 781 102

(1) Di cui 30 milioni di ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0 (corrispondente agli impegni in virtù dei quarti protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale).

B7-4 0 6 Stanziamento destinato a coprire il finanziamento d'azioni nei settori della produzione (agricoltura, pesca, industria), dello sviluppo urbano e rurale, della sanità e della formazione a favore della popolazione palestinese dei territori di Cisgiordania e Gaza, che non sono coperti dagli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con gli Stati vicini.

Esso copre anche l'assistenza tecnica necessaria per l'esecuzione delle opere, nonché il costo della formazione e il controllo dei progetti.

Ai progetti nel settore della sanità e dell'igiene va una priorità particolare.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-406	*(seguito)*						
B7-407	***Aiuti a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente***						
B7-4070	Convenzione conclusa fra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000	3 400 000,—	3 400 000,—
B7-4071	Aiuto complementare a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi della Palestina nel Vicino Oriente Stanziamenti non dissociati	26 000 000	26 000 000	24 000 000	24 000 000	22 000 000,—	22 000 000,—
	Totale dell'articolo B7-407	28 000 000	28 000 000	26 700 000	26 700 000	25 400 000,—	25 400 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-406 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 12 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	10 515 031	7 000 000	3 000 000	515 031		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	10 000 000	1 000 000	4 600 000	3 000 000	1 400 000	
Stanziamenti 1992	12 000 000		1 200 000	5 000 000	3 400 000	2 400 000
Totale	32 515 031	8 000 000	8 800 000	8 515 031	4 800 000	2 400 000

B7-407

B7-4070 Decisione 90/222/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (GU n. L 118 del 9. 5. 1990, pag. 36).

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dal contributo della Comunità all'attuazione del programma di aiuto alimentare integrativo destinato ai profughi palestinesi del Vicino Oriente.

B7-4071 Decisione 90/222/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (GU n. L 118 del 9. 5. 1990, pag. 36).

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione della Comunità al finanziamento di programmi educativi e sanitari dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) fissato nel quadro della settima convenzione, firmata il 26 aprile 1990, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-40 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-408	***Azioni destinate a favorire un'impostazione globale nel Mediterraneo***						
B7-4080	Azioni a favore della cooperazione multilaterale e regionale o subregionale nel Mediterraneo						
	Stanziamenti dissociati	64 000 000	33 800 000	3 300 000	1 800 000	1 496 713,—	1 114 489,44
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(200 000)*	*(200 000)*	*(200 000)*	*(200 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*
B7-4081	Cooperazione con i paesi arabi sul piano regionale, compresa l'istituzione di un'università euro-araba						
	Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	500 000	500 000	0,—	0,—
B7-4085	Azioni miranti a promuovere l'investimento e l'apporto di nuovi capitali nei paesi terzi del Mediterraneo						
	Stanziamenti dissociati	10 800 000	5 600 000	1 500 000 (1)	1 500 000	2 938 093,—	172 860,—

(1) Uno stanziamento di 1 500 000 ECU è iscritto al capitolo B0-40.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 8

B7-4 0 8 0 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 4 8 0, ammonta a 64 200 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 34 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 3 500 000 ECU in stanziamenti di impegno, 2 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 febbraio 1991, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU n. C 68 del 16. 3. 1991, pag. 11).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un certo numero di azioni a complemento delle forme esistenti di cooperazione bilaterale con mezzi atti a sostenere la cooperazione multilaterale, regionale o subregionale di cui la Comunità ed i paesi riconoscono l'interesse, in particolare nei settori della cooperazione industriale, commerciale, agricola, energetica, mineraria, scientifica, dell'ambiente (bonifici di prestiti BEI), del turismo e dei trasporti.

Esso copre anche azioni di assistenza tecnica.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 64 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	1 470 322	500 000	970 322			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 300 000	1 300 000	2 000 000			
Stanziamenti 1992	64 000 000		30 829 678	30 000 000	3 170 322	
Totale	68 770 322	1 800 000	33 800 000	30 000 000	3 170 322	

B7-4 0 8 1 Risoluzione del Consiglio, dell'8 febbraio 1977, relativa al dialogo euro-arabo.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle attività definite nell'ambito del dialogo euro-arabo, in particolare la creazione di un'università euro-araba, ad eccezione del finanziamento di progetti. Il contributo comunitario costituisce il complemento alla partecipazione maggioritaria da parte araba a questo insieme di attività.

B7-4 0 8 5 Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 dicembre 1990, relativo allo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo (GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 6), modificata il 20 novembre 1991 (GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 9).

Stanziamento destinato a finanziare azioni di vario tipo, volte a promuovere gli investimenti della Comunità nei paesi mediterranei ad essa legati da accordi di cooperazione o di associazione economica e commerciale.

Le azioni previste comprendono, fra l'altro, azioni «joint venture» tra le imprese comunitarie e quelle dei paesi beneficiari, ivi comprese le imprese di interesse pubblico, nonché un'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti o di capitali di rischio rimborsabili soltanto in caso di fattibilità e di buon esito dell'investimento.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 8	*(seguito)*						
B7-4 0 8 5	*(seguito)*						
B7-4 0 8 6	Osservatorio dei flussi migratori Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Totale dell'articolo B7-4 0 8	76 300 000 *(200 000)*	40 900 000 *(200 000)*	6 300 000 *(200 000)*	4 800 000 *(200 000)*	4 434 806,— *(0,—)*	1 287 349,44 *(0,—)*
B7-4 0 9	***Cooperazione finanziaria con la Iugoslavia***						
B7-4 0 9 1	Terzo protocollo finanziario con la Iugoslavia Stanziamenti dissociati	p.m. (1)	p.m. (2)	p.m. (1)	p.m. (3)		

(1) Uno stanziamento di 15 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 12 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 2 milioni di ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo / Voce — Commento

B7-4 0 8 *(seguito)*

B7-4 0 8 5 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 800 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

	Impegni	Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	4 149 141	1 200 000	2 900 000	49 141		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	3 000 000 (1)	300 000	2 700 000			
Stanziamenti 1992	10 800 000		p.m.	5 000 000	5 000 000	800 000
Totale	17 949 141	1 500 000	5 600 000	5 049 141	5 000 000	800 000

(1) Di cui 1 500 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

B7-4 0 8 6 Stanziamento destinato a coprire l'istituzione di un osservatorio dei flussi migratori nel Mediterraneo che contribuisca ad affrontare la questione dell'immigrazione nella Comunità proveniente dai paesi terzi, anche attraverso scelte inquadrate nel contesto di un impegno per lo sviluppo dei paesi da cui proviene il maggior flusso migratorio.

B7-4 0 9

B7-4 0 9 1 Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1991, relativa alla conclusione del terzo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. C 134 del 24. 5. 1991, pag. 5).

Il terzo protocollo finanziario con la Iugoslavia, firmato in data 24 giugno 1991, prevede, per il periodo sino al 30 giugno 1996, la concessione di:

— 730 milioni di ECU in forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie;

— 77 milioni di ECU imputabili nel bilancio generale in forma di bonifici d'interesse di prestiti della Banca europea per gli investimenti per le infrastrutture dei trasporti.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-4 0 9	*(seguito)*						
B7-4 0 9 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-4 0 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	31 500 000	31 500 000	28 200 000	28 200 000	28 340 000,—	28 340 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	305 030 000	246 100 000	188 800 000	183 000 000	199 466 952,61	90 119 020,77
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-4 0	336 530 000 *(200 000)*	277 600 000 *(200 000)*	217 000 000 *(200 000)*	211 200 000 *(200 000)*	227 806 952,61 *(0,—)*	118 459 020,77 *(0,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	31 500 000	31 500 000	28 200 000	28 200 000	28 340 000,—	28 340 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	305 030 000	246 100 000	188 800 000	183 000 000	199 466 952,61	90 119 020,77
	Totale del titolo B7-4	**336 530 000** *(200 000)*	**277 600 000** *(200 000)*	**217 000 000** *(200 000)*	**211 200 000** *(200 000)*	**227 806 952,61** *(0,—)*	**118 459 020,77** *(0,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-4 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-4 0 9 *(seguito)*

B7-4 0 9 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	15 000 000 (1)	2 000 000	10 000 000	3 000 000		
Stanziamenti 1992	15 000 000 (1)		2 000 000	10 000 000	3 000 000	
Totale	30 000 000	2 000 000 (1)	12 000 000 (1)	13 000 000	3 000 000	

(1) Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-5

ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-5 0						
B7-5 0 0	***Aiuti umanitari***						
B7-5 0 0 0	Aiuto a popolazioni di paesi in via di sviluppo e dei paesi terzi vittime di catastrofi Stanziamenti non dissociati	38 500 000	38 500 000	118 500 000	118 500 000	37 296 716,42	37 296 716,42
B7-5 0 0 1	Azioni umanitarie (diverse dagli aiuti d'urgenza) ai paesi terzi Stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 919 217,—	3 919 217,—
B7-5 0 0 9	Programma speciale di lotta contro la fame nel mondo Stanziamenti dissociati	—	2 300 000	—	3 000 000	0,—	2 681 442,94
	Totale dell'articolo B7-5 0 0	43 500 000	45 800 000	123 500 000	126 500 000	41 215 933,42	43 897 376,36

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-5

ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 0	
B7-5 0 0 0	Stanziamento destinato a consentire alla Comunità di concedere soccorsi d'urgenza a popolazioni di paesi in via di sviluppo e di paesi terzi vittime di calamità, in particolare l'invio di squadre mediche, medicinali, piccolo materiale medico, coperte, tende, supervisori.
B7-5 0 0 1	Stanziamento destinato a consentire alla Comunità, in circostanze particolarmente gravi, di continuare, fra l'altro, l'aiuto alla Polonia e di concedere aiuti, se del caso, a paesi che si trovano in situazioni analoghe. Esso copre altresì l'assegnazione di borse di studio nelle cliniche universitarie della Comunità da assegnare ai cittadini dei paesi destinatari ai fini della formazione del personale specializzato necessario per il superamento dei problemi sanitari locali di carattere urgente, nonché dell'acquisto di attrezzature essenziali.
B7-5 0 0 9	Regolamento (CEE) n. 1993/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo all'esecuzione di un programma speciale di lotta contro la fame nel mondo (GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 6). Questo regolamento è scaduto il 31 dicembre 1984. Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con azioni di sostegno ai paesi beneficiari che hanno iniziato ad aumentare la loro autosufficienza alimentare e con le azioni destinate a salvaguardare il loro patrimonio naturale ed a migliorare le condizioni di sfruttamento. Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	5 348 957	3 000 000	2 300 000	48 957		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	—	—				
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	5 348 957	3 000 000	2 300 000	48 957		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 1	***Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative***						
B7-5 0 1 0	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative Stanziamenti dissociati	110 000 000	95 000 000	104 281 000	87 281 000	89 602 114,—	73 803 183,59
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(700 000)*	*(700 000)*	*(719 000)*	*(719 000)*	*(200 905,04)*	*(200 905,04)*
B7-5 0 1 1	Cofinanziamento degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effettuati dagli organismi internazionali o dalle organizzazioni non governative Stanziamenti dissociati	5 000 000	7 600 000	5 000 000	7 200 000	10 000 000,—	10 354 793,23

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 0 1

B7-5 0 1 0

L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 5 1 0, ammonta a 110 700 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 95 700 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 105 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 88 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento).

Comunicazione della Commissione al Consiglio del 6 ottobre 1975 [COM (75) 504 def.].

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle misure seguenti:

— cofinanziamento con le organizzazioni non governative di azioni a favore delle popolazioni più sfavorite dei paesi in via di sviluppo associati o no e attuazione di tale cofinanziamento;

— contributo al bilancio del comitato di collegamento istituito tra le organizzazioni non governative e la Commissione;

— finanziamento delle azioni di informazione dell'opinione pubblica sui problemi dello sviluppo realizzate negli Stati membri da organizzazioni non governative;

— spese di missioni destinate a controllare l'attuazione delle azioni.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 110 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	97 209 368	35 141 000	25 400 000	15 000 000	9 000 000	12 668 368
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	104 281 000	52 140 000	21 000 000	13 000 000	7 500 000	10 641 000
Stanziamenti 1992	110 000 000		48 600 000	31 700 000	10 000 000	19 700 000
Totale	311 490 368	87 281 000	95 000 000	59 700 000	26 500 000	43 009 368

B7-5 0 1 1

Regolamento (CEE) n. 2508/88 del Consiglio, del 4 agosto 1988, relativo all'attuazione di azioni di cofinanziamento degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effettuati dagli organismi internazionali e dalle organizzazioni non governative (GU n. L 220 dell' 11. 8. 1988, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6).

Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario ad azioni realizzate da organismi internazionali e da organizzazioni non governative e concernenti l'acquisto di prodotti alimentari e di sementi, opportuni strumenti ed attrezzature, nonché il loro trasporto fino a destinazione. L'importo del contributo comunitario all'acquisto ed al trasporto dei prodotti alimentari o delle sementi è pari almeno al 25 % ed al massimo al 75 % dell'importo totale dell'operazione.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 1	*(seguito)*						
B7-5 0 1 1	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-5 0 1	115 000 000 *(700 000)*	102 600 000 *(700 000)*	109 281 000 *(719 000)*	94 481 000 *(719 000)*	99 602 114,— *(200 905,04)*	84 157 976,82 *(200 905,04)*
B7-5 0 2	***Spese risultanti da taluni accordi nel settore della cooperazione e del commercio***						
B7-5 0 2 0	Azioni nel quadro di accordi di cooperazione economica e commerciale con i paesi terzi Stanziamenti dissociati	8 000 000	5 000 000	6 000 000	500 000	8 960 574,94	5 767 764,28
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(2 500 000)*	*(2 500 000)*	*(7 000 000)*	*(7 000 000)*	*(1 573 533,10)*	*(1 573 533,10)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo
Voce

Commento

B7-5 0 1 *(seguito)*

B7-5 0 1 1 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 658 044	5 500 000	3 158 044			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	5 000 000	1 700 000	2 341 956	958 044		
Stanziamenti 1992	5 000 000		2 100 000	2 700 000	200 000	
Totale	18 658 044	7 200 000	7 600 000	3 658 044	200 000	

B7-5 0 2

B7-5 0 2 0 L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 5 2 0, ammonta a 10 500 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 7 500 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 13 milioni ECU in stanziamenti d'impegno, 7 500 000 ECU in stanziamenti di pagamento).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di varie azioni, in particolare nei settori industriale, scientifico e tecnico, energetico, minerario, dei trasporti, delle comunicazioni, del turismo, dell'agricoltura e della pesca, a seguito degli accordi di cooperazione firmati con l'Associazione dei paesi dell'Asia del Sud-Est, l'India, il Pakistan, il Bangladesh, lo Sri Lanka, la Cina, il Messico, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay, l'Argentina, il Cile, il Patto andino, la Iugoslavia, il Canada, la Romania, Israele, lo Yemen, i paesi dell'America centrale, i paesi del Golfo Persico, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la Polonia, l'Unione Sovietica ed eventualmente, altri paesi che hanno firmato accordi di cooperazione durante l'anno.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 2	*(seguito)*						
B7-5 0 2 0	*(seguito)*						
B7-5 0 2 1	Azioni di sostegno nel settore delle relazioni esterne, in particolare per lo svolgimento ed il controllo dei negoziati del GATT (Uruguay Round)						
	Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	200 000	200 000	2 166 176,—	2 166 176,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(300 000)*	*(300 000)*	*(333 823,50)*	*(333 823,50)*
B7-5 0 2 4	Presa a carico dei contributi al capitale del Fondo comune per i prodotti di base dovuti da alcuni paesi in via di sviluppo						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 830 000	1 830 000		
	Totale dell'articolo B7-5 0 2	8 200 000 *(2 500 000)*	5 200 000 *(2 500 000)*	8 030 000 *(7 300 000)*	2 530 000 *(7 300 000)*	11 126 750,94 *(1 907 356,60)*	7 933 940,28 *(1 907 356,60)*
B7-5 0 3	***Formazione e istruzione nel settore dello sviluppo***						
B7-5 0 3 0	Organizzazione di seminari sul sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate						
	Stanziamenti non dissociati	110 000	110 000	p.m.	p.m.	181 441,—	181 441,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(170 000)*	*(170 000)*	*(270 000)*	*(270 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 2	*(seguito)*
B7-5 0 2 0	*(seguito)* Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 8 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	11 447 196	500 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	947 196
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	6 000 000		1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Stanziamenti 1992	8 000 000		2 000 000	4 000 000	2 000 000	
Totale	25 447 196	500 000	5 000 000	10 000 000	8 000 000	1 947 196

B7-5 0 2 1	Alla voce B8-7 5 2 1 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 500 000 ECU). Stanziamento destinato a consentire alla Commissione di proseguire con la massima efficacia le molteplici azioni che si impongono nell'ambito delle relazioni esterne, soprattutto per le infrastrutture di sostegno dei negoziati commerciali e tariffari.
B7-5 0 2 4	Decisione 90/373/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla conclusione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base (GU n. L 182 del 14. 7. 1990, pag. 1). Durante la VI sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo (Belgrado, 6 giugno-3 luglio 1983), la Comunità economica europea si è impegnata a finanziare i contributi al capitale del Fondo comune per i prodotti di base di tre paesi in via di sviluppo: Togo, Guinea equatoriale e São Tomé e Principe. Dato che l'accordo internazionale sul Fondo comune è entrato in vigore il 18 giugno 1989, lo stanziamento del 1991 era destinato a mantenere l'impegno assunto dalla Comunità in questo settore.
B7-5 0 3	
B7-5 0 3 0	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 5 3 0, ammonta a 280 000 ECU (1991: 270 000 ECU). Risoluzione del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativa alla promozione delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo. Risoluzione del Consiglio, del 3 marzo 1975, relativa allo sviluppo futuro delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità. Regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione per l'anno 1981, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 3	*(seguito)*						
B7-5 0 3 0	*(seguito)*						
B7-5 0 3 1	Aiuto alla formazione a favore di cittadini di paesi in via di sviluppo						
	Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 032 925,—	1 032 925,—
B7-5 0 3 2	Azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di educazione allo sviluppo						
	Stanziamenti non dissociati	766 000	766 000	750 000	750 000	587 850,69	587 850,69
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(12 075,—)*	*(12 075,—)*
B7-5 0 3 3	Soggiorni di formazione presso i servizi della Commissione per cittadini dei paesi terzi						
	Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000	140 000	140 000	290 000,—	290 000,—
B7-5 0 3 4	Soggiorni di formazione di funzionari nazionali e di esperti in delegazioni						
	Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000				
B7-5 0 3 5	Programma Avicenna (cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi del Maghreb e altri paesi del bacino del Mediterraneo)						
	Stanziamenti dissociati	5 000 000	2 800 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 3	*(seguito)*
B7-5 0 3 0	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione dei seminari relativi al sistema delle preferenze generalizzate di riunioni tecniche, nonché di studi sull'utilizzazione dello schema (affitto di sale, installazione di cabine d'interpretazione, documentazione, invio e/o prestazioni di esperti, ecc.). Questi seminari e le riunioni tecniche tendono a far conoscere ai produttori ed agli esportatori dei paesi in via di sviluppo taluni dei problemi connessi con l'esportazione di prodotti specifici nella Comunità e le soluzioni che possono esservi apportate.
B7-5 0 3 1	Stanziamento destinato a contribuire al finanziamento delle spese connesse alla creazione o al miglioramento, ad opera di istituti di formazione europei, di azioni di formazione e di strumenti pedagogici specializzati a favore dei cittadini dei paesi in via di sviluppo. Gli aiuti sono destinati anche a contribuire alla formazione di immigranti di paesi in via di sviluppo residenti in Europa ma che desiderino reinserirsi nei paesi d'origine.
B7-5 0 3 2	Alla voce B8-7 5 3 2 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 750 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire le azioni necessarie per promuovere una migliore comprensione da parte dell'opinione pubblica dei problemi collegati allo sviluppo dei paesi del terzo mondo e delle azioni intraprese a titolo delle politiche di cooperazione della Comunità e degli Stati membri, in particolare le azioni relative ai mezzi audiovisivi e all'educazione allo sviluppo, nonché il premio «Lorenzo Natali» ad un'opera giornalistica nel settore dello sviluppo.
B7-5 0 3 3	Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione di soggiorni di formazione (di breve durata) e il programma di tirocini per funzionari e altri cittadini di paesi terzi. Alcuni di questi soggiorni di formazione e programmi di tirocini vanno tenuti in servizi con una competenza specifica in materia di diritti dell'uomo.
B7-5 0 3 4	*Nuova voce* Stanziamento destino a finanziare le spese relative al soggiorno di giovani funzionari nazionali e di esperti nelle delegazioni della Commissione affinché possano acquisire esperienza professionale e competenze pratiche in materia di cooperazione tra la Comunità e i paesi in via di sviluppo.
B7-5 0 3 5	*Nuova voce* Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 settembre 1991 sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi e le organizzazioni extraeuropee (GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 49). Le attività da finanziare nel quadro di tale azione trovano fondamento nei legami storici, economici e culturali che uniscono la Comunità a questi paesi. Si situano nel quadro giuridico degli accordi conclusi tra tali paesi e la Comunità. Il programma Avicenna comprende tra l'altro: — la cooperazione tra università e altri istituti di ricerca; — lo scambio di studenti, professori e ricercatori.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 3	*(seguito)*						
B7-5 0 3 5	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B7-5 0 3	9 526 000 *(170 000)*	7 326 000 *(170 000)*	2 090 000 *(270 000)*	2 090 000 *(270 000)*	2 092 216,69 *(12 075,—)*	2 092 216,69 *(12 075,—)*
B7-5 0 4	***Ambiente e sanità nei paesi in via di sviluppo***						
B7-5 0 4 0	Ambiente nei paesi in via di sviluppo						
	Stanziamenti dissociati	9 000 000	11 200 000	12 000 000	12 000 000	8 942 471,—	5 773 177,34

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 3	***(seguito)***
B7-5 0 3 5	***(seguito)***

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	5 000 000		2 800 000	1 200 000	1 000 000	
Totale	5 000 000		2 800 000	1 200 000	1 000 000	

B7-5 0 4

B7-5 0 4 0 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 22 gennaio 1986, «Tutela delle risorse naturali — Lotta contro la desertificazione in Africa» [COM (86) 16 def.].

Risoluzione del Consiglio, del 17 aprile 1986, sulla protezione delle risorse naturali e la lotta contro la desertificazione in Africa.

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 19 ottobre 1987, sulla continuazione e l'attuazione della politica della Comunità europea e del programma d'azione in materia ambientale (1987-1992) (GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1987, sull'integrazione della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali nella politica di sviluppo.

Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'ambiente e lo sviluppo.

Stanziamento destinato a contribuire ad uno sviluppo duraturo grazie ad una reale integrazione della dimensione ambientale nei vari settori, mediante la creazione di strumenti adeguati e l'attuazione di progetti di avviamento. Si rivolgerà un'attenzione particolare alla lotta contro la desertificazione.

Una parte delle attività volte a conseguire questo obiettivo viene eseguita dal Centro comune di ricerca, nell'ambito dei lavori effettuati a supporto degli altri servizi della Commissione (articoli B6-1 1 1, B6-1 2 1, B6-1 2 2 e B6-4 2 1).

Detti lavori del Cento comune di ricerca sono valutati 1 272 320 ECU.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 4	*(seguito)*						
B7-5 0 4 0	*(seguito)*						
B7-5 0 4 1	Azioni a favore delle foreste tropicali						
	Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 500 000	2 000 000	500 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 0 4 *(seguito)*

B7-5 0 4 0 *(seguito)*

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 9 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	10 033 059	7 800 000	800 000	1 433 059		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	12 000 000	4 200 000	6 200 000	1 600 000		
Stanziamenti 1992	9 000 000		4 200 000	3 600 000	1 200 000	
Totale	31 033 059	12 000 000	11 200 000	6 633 059	1 200 000	

B7-5 0 4 1 Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 maggio 1989, sulla regolamentazione del commercio di legname tropicale e prodotti derivati nel quadro della gestione e della tutela delle foreste tropicali (GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 306).

La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità (GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulle foreste tropicali.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il ..., relativo alla gestione delle foreste tropicali (GU n. C .. del ..., pag. ..).

Stanziamento destinato a finanziare iniziative volte a tutelare e a gestire razionalmente le foreste tropicali, in particolare quelle di vitale importanza per i «fenomeni globali» quali i mutamenti climatici. È necessaria un'azione coordinata e specifica, che completi gli interventi più circoscritti attuati sulla voce B7-5 0 4 0 a sostegno di programmi internazionali a favore delle foreste tropicali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000		
Stanziamenti 1992	2 000 000		500 000	1 000 000	500 000	
Totale	4 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 4	*(seguito)*						
B7-5 0 4 6	Lotta contro l'AIDS nei paesi in via di sviluppo						
	Stanziamenti dissociati	5 200 000	5 900 000	4 823 000	3 823 000	4 672 637,23	967 001,03
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(1 177 000)*	*(1 177 000)*	*(1 177 000)*	*(1 177 000)*	*(0,—)*	*(0,—)*
	Totale dell'articolo B7-5 0 4	16 200 000 *(1 177 000)*	18 600 000 *(1 177 000)*	18 823 000 *(1 177 000)*	16 323 000 *(1 177 000)*	13 615 108,23 *(0,—)*	6 740 178,37 *(0,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 4	*(seguito)*
B7-5 0 4 6	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 5 4 6, ammonta a 6 377 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 7 077 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 6 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 5 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Stanziamento destinato a finanziare azioni di prevenzione nei paesi in via di sviluppo per limitare la diffusione dell'AIDS, nonché azioni volte a limitare l'incidenza dell'epidemia sulle popolazioni. Esso copre altresì il finanziamento di: — campagne di sensibilizzazione e di informazione; — azioni di lotta contro la trasmissione del virus per via sessuale o sanguigna; — ricerca associata; — azioni che rafforzino la capacità della Comunità a mobilitare risorse tecniche al servizio dei paesi in via di sviluppo (coordinamento, seminari, contributo di specialisti, ecc.). Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 5 200 000 ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	3 705 636	1 923 000	1 400 000	382 636		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	4 823 000	1 900 000	2 300 000	623 000		
Stanziamenti 1992	5 200 000		2 200 000	2 700 000	300 000	
Totale	13 728 636	3 823 000	5 900 000	3 705 636	300 000	

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-50 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-505	***Fattori umani nel settore dello sviluppo***						
B7-5050	Aiuti alle politiche e programmi demografici nei paesi in via di sviluppo Stanziamenti dissociati	2 000 000	1 800 000	1 500 000	800 000	400 000,—	0,—
B7-5051	Le donne nel processo di sviluppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	500 000	500 000	97 100,—	97 100,—
B7-5052	Le donne nel processo di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Bacino Mediterraneo Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000				
B7-5053	Sostegno ad azioni a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nei paesi in via di sviluppo Stanziamenti non dissociati	10 000 000	10 000 000	200 000	200 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-5 0 5

B7-5 0 5 0 Risoluzione del Consiglio dell'11 novembre 1986.

Stanziamento destinato al finanziamento di azioni intese ad aiutare i paesi in via di sviluppo a concepire, attuare e valutare programmi di carattere demografico: si tratterà di azioni di formazione, di ricerca e di cooperazione con organizzazioni non governative e internazionali.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 2 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	400 000	100 000	150 000	150 000		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990	580 000	100 000	200 000	280 000		
Stanziamenti 1991	1 500 000	600 000	450 000	450 000		
Stanziamenti 1992	2 000 000		1 000 000	500 000	500 000	
Totale	4 080 000	800 000	1 800 000	1 380 000	500 000	

B7-5 0 5 1 Conclusioni del Consiglio, dell'8 novembre 1982, sull'aiuto allo sviluppo in relazione alla situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo.

Conclusioni del Consiglio, del 4 novembre 1985, sull'aiuto allo sviluppo e sulla situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo.

Conclusioni del Consiglio, del 17 aprile 1986, sul ruolo della donna nello sviluppo.

Conclusioni del Consiglio, del 9 novembre 1987, sul tema «Donne nello sviluppo».

Conclusioni del Consiglio, del 16 maggio 1989, sul tema «Donne e sviluppo».

Stanziamento destinato a finanziare le attività connesse al tema «Donne e sviluppo» per l'intero processo di preparazione, attuazione e funzionamento delle operazioni di sviluppo: spese relative alle azioni che mettono in pratica le raccomandazioni formulate nella valutazione tematica.

B7-5 0 5 2 *Nuova voce*

Conclusioni del Consiglio, dell'8 novembre 1982, sull'aiuto allo sviluppo in relazione alla situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo.

Conclusioni del Consiglio, del 4 novembre 1985, sull'aiuto allo sviluppo e sulla situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo.

Conclusioni del Consiglio, del 17 aprile 1986, sul ruolo della donna nello sviluppo.

Conclusioni del Consiglio, del 9 novembre 1987, sul tema «Donne nello sviluppo».

Conclusioni del Consiglio, del 16 maggio 1989, sul tema «Donne e sviluppo».

Stanziamento destinato a finanziare le attività connesse al tema «Donne e sviluppo» per l'intero processo di preparazione, attuazione e funzionamento delle operazioni di sviluppo: spese relative alle azioni che mettono in pratica le raccomandazioni formulate nella valutazione tematica.

B7-5 0 5 3 *Ex voce B7-5 0 7 6*

Comunicazione della Commissione, del ..., sullo sviluppo, i diritti umani e la democrazia [COM(91) ...].

Stanziamento da utilizzare in stretto collegamento con le politiche di sviluppo della Comunità.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 5	*(seguito)*						
B7-5 0 5 4	Appoggio alla creazione di una forza di giovani volontari della Comunità per i paesi in via di sviluppo Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B7-5 0 5	13 000 000	12 800 000	2 200 000	1 500 000	497 100,—	97 100,—
B7-5 0 7	***Aiuti specifici nel settore dello sviluppo***						
B7-5 0 7 0	Programma di misure concrete concernenti il Sudafrica Stanziamenti dissociati	80 000 000	70 000 000	60 000 000	50 000 000	30 000 000,—	34 352 794,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 5	*(seguito)*
B7-5 0 5 4	*Nuova voce* Voce destinata a finanziare misure di appoggio alla creazione di una forza di giovani volontari della Comunità per i paesi in via di sviluppo.
B7-5 0 7	
B7-5 0 7 0	Stanziamento destinato a coprire le spese di un programma di misure positive concernenti il Sudafrica deciso in occasione della riunione dei ministri nell'ambito della cooperazione politica del 10 settembre 1985, e più volte confermato dal Consiglio europeo. Queste azioni riguardano il finanziamento di: — programmi di assistenza e di sviluppo attraverso organizzazioni non violente, in particolare le chiese, il Kagiso Trust e i sindacati, — programmi destinati a sostenere la formazione e l'istruzione della popolazione di colore, comprese la formazione degli insegnanti e la concessione di borse, — programmi di sostegno umanitario per la popolazione vittima dell'apartheid, — programmi relativi alla creazione di posti di lavoro per la popolazione di colore, — assistenza al ritorno, al «resettlement» e al reinserimento delle persone che tornano in Sudafrica dall'esilio, — intensificazione dei contatti con la comunità di colore nei settori politico, sindacale, economico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., per promuovere la riconciliazione. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 80 milioni di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	16 408 601	14 000 000	2 400 000	8 601		
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	60 000 000	36 000 000	17 600 000	6 400 000		
Stanziamenti 1992	80 000 000		50 000 000	21 500 000	8 500 000	
Totale	156 408 601	50 000 000	70 000 000	27 908 601	8 500 000	

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 7	*(seguito)*						
B7-5 0 7 1	Sostegno agli Stati del fronte ed agli Stati membri della «Southern Africa Development Coordination Conference» Stanziamenti dissociati	13 000 000	15 500 000	17 000 000	17 000 000	15 000 000,—	9 986 730,—
B7-5 0 7 2	Misure collegate all'indipendenza della Namibia Stanziamenti dissociati	—	4 500 000	10 000 000	14 300 000	18 865 000,—	10 000 000,—
B7-5 0 7 3	Aiuto della Comunità a organizzazioni non governative operanti in Cile Stanziamenti non dissociati	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	4 999 841,—	4 999 841,—

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-5 0 7 *(seguito)*

B7-5 0 7 1 Stanziamento destinato a finanziare il sostegno alle azioni intese a vanificare le misure di destabilizzazione adottate da alcuni gruppi in Sudafrica e a contribuire a far fronte alle necessità delle persone sfollate nella regione e delle vittime delle guerre civili, come proposto dalla conferenza delle Nazioni Unite e dell'organizzazione dell'unità africana sui rifugiati, rimpatriati e sfollati (Oslo, agosto 1988).

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 13 milioni di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	5 013 270	5 000 000	13 270			
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	17 000 000	12 000 000	5 000 000			
Stanziamenti 1992	13 000 000		10 486 730	2 513 270		
Totale	35 013 270	17 000 000	15 500 000	2 513 270		

B7-5 0 7 2 Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle spese per azioni comunitarie collegate all'indipendenza della Namibia.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	8 865 000	8 865 000				
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	10 000 000	5 435 000	4 500 000	65 000		
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	18 865 000	14 300 000	4 500 000	65 000		

B7-5 0 7 3 Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dell'aiuto comunitario a favore di attività svolte da organizzazioni non governative operanti in Cile, nonché azioni di cooperazione economica in funzione dell'evoluzione politica del paese.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 7	*(seguito)*						
B7-5 0 7 4	Aiuto della Comunità a organizzazioni non governative operanti in Vietnam Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000		
B7-5 0 7 5	Aiuto della Comunità alle organizzazioni non governative operanti in Cambogia Stanziamenti non dissociati	553 999	553 999	p.m.	p.m.		
B7-5 0 7 7	Azioni di cooperazione decentralizzata nei paesi in via di sviluppo Stanziamenti dissociati	1 000 000	500 000				
B7-5 0 7 8	Sovvenzioni a sostegno al processo di democratizzazione in America latina Stanziamenti non dissociati	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B7-5 0 7	110 553 999	107 053 999	104 000 000	98 300 000	68 864 841,—	59 339 365,—
B7-5 0 8	***Piano d'azione comunitario nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania***						
B7-5 0 8 0	Programma di cooperazione Nord-Sud nel settore di lotta contro la droga e la tossicomania Stanziamenti dissociati	10 100 000	9 100 000	9 450 000	8 450 000	9 395 087,50	4 683 933,10
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(350 000)*	*(350 000)*	*(350 000)*	*(350 000)*	*(69 990,—)*	*(69 990,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 7	*(seguito)*
B7-5 0 7 4	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento delle attività svolte dalle organizzazioni non governative che realizzano progetti in Vietnam, segnatamente in materia di educazione sanitaria, reintegrazione e formazione.
B7-5 0 7 5	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli aiuti della Comunità a sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni non governative in Cambogia.
B7-5 0 7 7	*Nuova voce* Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di sostegno di iniziative in materia di sviluppo attuate da enti pubblici locali o di qualsiasi associazione dei paesi in via di sviluppo, eventualmente in collaborazione con organismi europei omologhi. Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 milione di ECU. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	1 000 000		500 000	500 000		
Totale	1 000 000		500 000	500 000		

B7-5 0 7 8	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni speciali per contribuire al processo di democratizzazione in America latina. Parte di questi fondi va destinata a misure volte al reinserimento nella vita civile, a partire dal momento del cessate il fuoco, dei combattenti delle guerre civili in America centrale.
B7-5 0 8	
B7-5 0 8 0	*Ex voce B7-5 0 4 5* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 5 8 0, ammonta a 10 450 000 ECU in stanziamenti d'impegno e a 9 450 000 ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 9 800 000 ECU in stanziamenti d'impegno, 8 800 000 ECU in stanziamenti di pagamento). Conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984. Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985. Conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1986.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 8	*(seguito)*						
B7-5 0 8 0	*(seguito)*						
B7-5 0 8 1	Altre azioni di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-5 0 8 *(seguito)*

B7-5 0 8 0 *(seguito)*

Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente la partecipazione della Comunità ai lavori preparatori della conferenza internazionale sull'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti, nonché alla conferenza stessa.

Stanziamento destinato a coprire, da un lato, il contributo comunitario alle attività del Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso di stupefacenti (UNFDAC), per quanto riguarda in particolare i programmi di riconversione delle colture nell'America latina e, dall'altro, le attività del programma concertato di azioni, in particolare l'organizzazione di seminari, di perizie e di ricerche, nonché il varo di programmi d'informazione, di sensibilizzazione e di educazione nell'ambito della lotta contro l'abuso di stupefacenti.

Esso è altresì destinato a favorire il programma antidroga degli Stati andini (Colombia, Perù, Bolivia, ed Ecuador).

Esso costituisce una parte dei mezzi finanziari che permettono l'attuazione della lotta contro la droga e pertanto contribuisce alle azioni che rientrano in tale politica insieme con gli stanziamenti iscritti agli articoli B3-4 4 0 e B3-4 4 1.

La Commissione fornirà una valutazione dell'impiego e dell'efficacia di tale programma entro il 15 marzo 1992.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 10 100 000 ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	13 954 210	6 550 000	3 300 000	2 100 000	2 004 210	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	9 450 000	1 900 000	3 800 000	1 900 000	1 000 000	850 000
Stanziamenti 1992	10 100 000		2 000 000	4 000 000	2 100 000	2 000 000
Totale	33 504 210	8 450 000	9 100 000	8 000 000	5 104 210	2 850 000

B7-5 0 8 1 *Nuova voce*

Voce destinata a coprire azioni di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro la droga, escluse quelle comprese nel programma di cooperazione Nord-Sud.

Essa costituisce una parte dei mezzi finanziari che permettono l'attuazione della lotta contro la droga e pertanto contribuisce alle azioni che rientrano in tale politica insieme con gli stanziamenti iscritti agli articoli B3-4 4 0 e B3-4 4 1.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 8	*(seguito)*						
B7-5 0 8 1	*(seguito)*						
B7-5 0 8 2	Aiuto della Comunità alle organizzazioni non governative operanti per la difesa e la promozione dei diritti umani in Turchia						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B7-5 0 8	10 100 000 *(350 000)*	9 100 000 *(350 000)*	9 450 000 *(350 000)*	8 450 000 *(350 000)*	9 395 087,50 *(69 990,—)*	4 683 933,10 *(69 990,—)*
B7-5 0 9	***Gestione e valutazione dell'aiuto comunitario***						
B7-5 0 9 0	Azioni preparatorie per l'attuazione dell'aiuto comunitario inerente alla creazione del mercato unico, all'adozione della quarta convenzione di Lomé e nell'ambito dell'unione politica						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	305 000,—	305 000,—
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(791 669,—)*	*(791 669,—)*
B7-5 0 9 1	Valutazione dei risultati dell'aiuto comunitario e delle azioni di attuazione pratica						
	Stanziamenti non dissociati	2 390 000	2 390 000	2 218 000	2 218 000	2 048 737,40	2 048 737,40
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(282 000)*	*(282 000)*	*(282 000)*	*(282 000)*	*(6 037,—)*	*(6 037,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 8	*(seguito)*
B7-5 0 8 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

B7-5 0 8 2	*Nuova voce* Voce destinata a fornire un aiuto comunitario alle organizzazioni non governative operanti per la difesa e la promozione dei diritti umani in Turchia.
B7-5 0 9	
B7-5 0 9 0	Alla voce B8-7 5 9 0 è iscritto un «p.m.» (1991: p.m.). Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare l'articolo 366 della quarta convenzione (firmata il 15 dicembre 1989 ed entrata in vigore il 1° settembre 1991). Voce destinata al finanziamento di lavori di preparazione per l'attuazione di nuovi elementi tematici della quarta convenzione di Lomé, nonché di lavori di valutazione dell'indicenza che il completamento del mercato unico avrà sui paesi in via di sviluppo. Essa copre inoltre il finanziamento di studi sulla politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle conclusioni della Conferenza intergovernativa sull'unione politica.
B7-5 0 9 1	L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti alla voce B8-7 5 9 1, ammonta a 2 672 000 ECU (1991: 2 500 000 ECU). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei lavori di valutazione, durante tutto il ciclo di preparazione, di attuazione e di funzionamento delle operazioni di sviluppo dei risultati dell'aiuto comunitario: retribuzione e spese di viaggio e di soggiorno di esperti e di personale che dipendono dai paesi in via di sviluppo o dalla Commissione, svolgimento di indagini e di relazioni e costo di seminari in cui sono riuniti rappresentanti dei paesi in via di sviluppo, degli Stati membri e della Commissione, nonché, alle stesse condizioni, spese per azioni che garantiscono un'attuazione pratica destinate a trarre profitto dalle raccomandazioni formulate nelle valutazioni.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-5 0 9	*(seguito)*						
B7-5 0 9 2	Sostegno al Centro europeo per l'interdipendenza e la solidarietà Stanziamenti non dissociati	250 000	250 000	250 000	250 000		
B7-5 0 9 5	Associazione europea per la cooperazione Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 522 000,—	1 522 000,—
B7-5 0 9 6	Servizio di controllo della cooperazione allo sviluppo Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B7-5 0 9	4 140 000 *(282 000)*	4 140 000 *(282 000)*	3 968 000 *(282 000)*	3 968 000 *(282 000)*	3 875 737,40 *(797 706,—)*	3 875 737,40 *(797 706,—)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	79 919 999	79 919 999	149 288 000	149 288 000	54 447 004,51	54 447 004,51
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	250 300 000	232 700 000	232 054 000	204 854 000	195 837 884,67	158 370 819,51
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-5 0	330 219 999 *(5 179 000)*	312 619 999 *(5 179 000)*	381 342 000 *(10 098 000)*	354 142 000 *(10 098 000)*	250 284 889,18 *(2 988 032,64)*	212 817 824,02 *(2 988 032,64)*
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	79 919 999	79 919 999	149 288 000	149 288 000	54 447 004,51	54 447 004,51
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	250 300 000	232 700 000	232 054 000	204 854 000	195 837 884,67	158 370 819,51
	Totale del titolo B7-5	**330 219 999** *(5 179 000)*	**312 619 999** *(5 179 000)*	**381 342 000** *(10 098 000)*	**354 142 000** *(10 098 000)*	**250 284 889,18** *(2 988 032,64)*	**212 817 824,02** *(2 988 032,64)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-5 0 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-5 0 9	*(seguito)*
B7-5 0 9 2	Stanziamento destinato a fornire un sostegno finanziario al Centro europeo per l'interdipendenza e la solidarietà di Lisbona, che ospiterà conferenze, seminari ed esposizioni sulla politica di cooperazione tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo.
B7-5 0 9 5	Regolamento (CEE) n. 3245/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, recante istituzione di un'Agenzia europea di cooperazione (GU n. L 328 del 16. 11. 1981, pag. 1). Decisione 86/125/CEE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 marzo 1986, relativa alla conclusione della terza convenzione ACP-CEE (GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 1), in particolare l'articolo 211, paragrafo 4 della terza convenzione. Decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1), in particolare l'articolo 302 della quarta convenzione (firmata il 15 dicembre 1989). Stanziamento destinato a coprire: — le retribuzioni e le varie indennità 1 250 000 — le spese di funzionamento della sede propriamente dette 250 000 Totale 1 500 000
B7-5 0 9 6	*Nuova voce* Voce destinata a coprire il finanziamento di un servizio di controllo della cooperazione allo sviluppo.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-6

COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON L'UNIONE SOVIETICA

CAPITOLO B7-6 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-6 0						
B7-6 0 0	***Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale ed orientale***						
B7-6 0 0 0	Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale ed orientale						
	Stanziamenti dissociati	1 000 000 000	537 000 000	759 915 000	291 915 000	496 604 020,—	167 572 852,71
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(15 000 000)*	*(15 000 000)*	*(25 085 000)*	*(25 085 000)*	*(3 395 980,—)*	*(3 395 980,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-6

COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON L'UNIONE SOVIETICA

CAPITOLO B7-60 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

Articolo Voce	Commento
B7-600	
B7-6000	*Ex articolo B7-600* L'importo globale per questa azione, tenendo conto degli stanziamenti iscritti all'articolo B8-760, ammonta a 1 015 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno e a 552 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento (1991: 785 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 317 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11). Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 maggio 1990, sulla situazione dei bambini negli orfanotrofi romeni (GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 140). Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 1). Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 ottobre 1990, sugli orfanotrofi in Romania (GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 126). Programma a medio termine della Commissione, del 17 luglio 1991, a favore degli orfanotrofi rumeni. Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 ottobre 1991, sul programma Phare (GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 138). Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 10). Stanziamento destinato a coprire l'assistenza finanziaria da fornire ai paesi dell'Europa centrale e orientale relativi al regolamento (CEE) n. 3906/89 a sostegno dei loro programmi di sviluppo economico, comprese le operazioni connesse con gli accordi commerciali e di cooperazione commerciale ed economica stipulati dalla Comunità con i paesi suddetti, nonché la riapertura o l'apertura di università per potenziare le culture delle minoranze etniche. Oltre alla fornitura di un aiuto economico, questo stanziamento finanzierà l'aiuto alla formazione professionale, eventuali azioni di aiuto umanitario, e in particolare la fornitura di prodotti alimentari, medicinali e apparecchiature sanitarie nell'ambito di azioni d'urgenza o di operazioni volte a far fronte alle difficoltà endemiche. È previsto un aiuto di 12 milioni di ECU a favore degli orfanotrofi rumeni. Conformemente alle disposizioni del programma a medio termine della Commissione, esso deve consentire di proseguire nel 1992 l'azione avviata per risanare questi istituti e per formare il personale che vi lavora. L'importo deve anche permettere di aiutare le autorità rumene a sviluppare una strategia concreta a favore dei bambini che vivono in orfanotrofi. Le organizzazioni non governative saranno coinvolte nell'attuazione dell'azione. Un appoggio può essere fornito alle azioni di lotta contro l'inquinamento ed in particolare a progetti transfrontalieri. Un importo di 5 milioni di ECU deve essere riservato alla prosecuzione del processo di democratizzazione nell'Europa centrale e orientale. Esso deve consentire di concedere un aiuto finanziario e tecnico, su una base non partigiana e tramite istituti parlamentari, all'educazione civica in generale, allo scopo di consolidare e rafforzare i principi democratici nei paesi che intrattengono strette relazioni con la Comunità e in quelli in cui tali relazioni si sviluppano. Tale importo non è comunque previsto per le campagne elettorali. La Commissione terrà conto, per l'esecuzione dello stanziamento, della risoluzione del Parlamento del 10 ottobre 1991. Esso supera l'importo di cui alla dichiarazione allegata alla decisione del giugno 1990 relativa alle prospettive finanziarie per consentire eventuali estensioni della copertura del programma Phare (Polonia-Ungheria: azioni per la riconversione economica).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 0 0	*(seguito)*						
B7-6 0 0 0	*(seguito)*						
B7-6 0 0 1	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale realizzate da organizzazioni non governative Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B7-6 0 0	1 000 000 000 *(15 000 000)*	537 000 000 *(15 000 000)*	759 915 000 *(25 085 000)*	291 915 000 *(25 085 000)*	496 604 020,— *(3 395 980,—)*	167 572 852,71 *(3 395 980,—)*
B7-6 0 1	***Azioni destinate a favorire l'istituzione di organizzazioni comuni con i paesi dell'Europa centrale ed orientale*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-6 0 0 *(seguito)*

B7-6 0 0 0 *(seguito)*

Nel contesto delle relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma Phare, la Commissione fornirà un'indicazione della ripartizione delle spese effettuate nei seguenti settori:

— ristrutturazione economica, privatizzazione e sostegno al settore finanziario privato,

— sostegno al mercato del lavoro e sviluppo delle risorse umane,

— ristrutturazione agricola,

— sostegno all'ambiente,

— ristrutturazione del sistema sanitario,

— energia, trasporti, telecomunicazioni, ricerca,

— sviluppo sociale,

— aiuto umanitario.

Lo stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992 è di 1 miliardo di ECU.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento	150 000 167	61 915 000	40 000 000	25 000 000	23 085 167	
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	759 915 000	230 000 000	260 000 000	135 000 000	80 000 000	54 915 000
Stanziamenti 1992	1 000 000 000		237 000 000	383 000 000	185 000 000	195 000 000
Totale	1 909 915 167	291 915 000	537 000 000	543 000 000	288 085 167	249 915 000

B7-6 0 0 1 *Nuova voce*

Voce destinata a incentivare la realizzazione di progetti delle organizzazioni non governative a livello locale nei settori agricolo, sanitario, edilizio, ecc. (La voce corrisponde all'articolo B7-5 0 1 e alla voce B7-6 2 0 1.)

B7-6 0 1 *Nuovo articolo*

Articolo destinato a coprire spese il cui obiettivo sia completare le relazioni bilaterali tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale mediante una cooperazione multinazionale, regionale e subregionale, specie in campo commerciale, monetario e ambientale.

Le condizioni di concessione di tale stanziamento sono identiche a quelle iscritte nel commento della voce B7-6 0 0 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 0 1	*(seguito)*						
B7-6 0 2	***Donne dell'Europa centrale ed orientale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 000 000 000	537 000 000	759 915 000	291 915 000	496 604 020,—	167 572 852,71
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 0	1 000 000 000 *(15 000 000)*	537 000 000 *(15 000 000)*	759 915 000 *(25 085 000)*	291 915 000 *(25 085 000)*	496 604 020,— *(3 395 980,—)*	167 572 852,71 *(3 395 980,—)*
	CAPITOLO B7-6 1						
B7-6 1 0	***Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto*** Stanziamenti non dissociati	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE

Articolo Voce	Commento

B7-6 0 1 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

B7-6 0 2 *Nuovo articolo*

Così come per le azioni in materia di sviluppo nell'ottica Nord-Sud, questo articolo è destinato a coprire un aiuto sostanziale alle donne dell'Europa centrale ed orientale.

B7-6 1 0 Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU n. L 372 del 31. 12. 1990, pag. 1).

Contribuendo al progresso ed alla ricostruzione economica dei paesi dell'Europa centrale ed orientale che si impegnano a rispettare e a mettere in pratica i principi della democrazia pluralistica, del pluralismo e dell'economia di mercato, la Banca avrà il compito di favorire la transizione delle loro economie verso economie di mercato e di promuovere l'iniziativa privata e lo spirito imprenditoriale (articolo 1 dell'accordo).

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 2 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 1 0	*(seguito)*						
B7-6 1 1	***Quota richiamabile del capitale sottoscritto*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 1	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
	CAPITOLO B7-6 2						
B7-6 2 0	***Cooperazione tecnica con l'Unione Sovietica***						
B7-6 2 0 0	Cooperazione tecnica con l'Unione Sovietica Stanziamenti dissociati	p.m.	150 000 000	397 000 000	122 000 000		
	(Spese di appoggio e di sostegno)	*(p.m.)*	*(p.m.)*	*(3 000 000)*	*(3 000 000)*		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 1 — BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO — SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNITÀ AL CAPITALE *(seguito)*

CAPITOLO B7-6 2 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Commento
B7-6 1 0	*(seguito)* La Comunità economica europea ha sottoscritto 30 000 azioni per un valore di 300 milioni di ECU, che rappresentano il 3 % del capitale sociale autorizzato iniziale della Banca (di 10 miliardi di ECU). L'accordo recante creazione della Banca prevede che il capitale ritirato rappresenti il 30 % del capitale iniziale sottoscritto e che sia versato in cinque frazioni annuali equivalenti. La Comunità economica europea, pertanto, deve mettere a disposizione 90 milioni di ECU in cinque frazioni annuali di 18 milioni di ECU. Il 50 % di ogni versamento può essere effettuato in cambiali o in qualsiasi strumento analogo. Lo stanziamento di 18 milioni di ECU iscritto nel presente articolo è destinato a coprire il versamento della prima frazione, che deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo o dalla data del deposito, da parte della Comunità economica europea, del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Sui 18 milioni di ECU iscritti 9 milioni vanno messi a disposizione della Banca in liquido, mentre gli altri 9 milioni costituiscono l'espressione di bilancio di questa parte del capitale, che può essere fornita sotto forma di cambiali o di altri strumenti analoghi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo.
B7-6 1 1	Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU n. L 372 del 31. 12. 1990, pag. 1). L'iscrizione di un «p.m.» copre la parte non ritirata del capitale iniziale della Banca sottoscritto dalla Comunità economica europea, vale a dire 210 milioni di ECU (300 – 90 milioni di ECU). La Banca può mobilitare questa parte del capitale in caso di perdite, dopo aver esaurito tutte le altre possibilità elencate all'articolo 17 dell'accordo.
B7-6 2 0	
B7-6 2 0 0	*Ex articolo B7-6 2 0* All'articolo B8-7 7 0 è iscritto un «p.m.» (1991, importo globale: 400 milioni di ECU in stanziamenti d'impegno, 125 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento). Regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia (GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di cooperazione tecnica, in particolare nei settori della formazione alla gestione pubblica e privata, dei servizi finanziari, dell'energia, dei trasporti e della distribuzione di prodotti alimentari.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 2 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 0	*(seguito)*						
B7-6 2 0 0	*(seguito)*						
B7-6 2 0 1	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore dell'Unione Sovietica realizzate da organizzazioni non governative Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B7-6 2 0	p.m. *(p.m.)*	150 000 000 *(p.m.)*	397 000 000 *(3 000 000)*	122 000 000 *(3 000 000)*		
B7-6 2 1	***Azioni destinate a favorire l'istituzione di organizzazioni comuni con le Repubbliche dell'Unione Sovietica*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 2 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce | Commento

B7-6 2 0 *(seguito)*

B7-6 2 0 0 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	397 000 000	122 000 000	150 000 000	125 000 000		
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	397 000 000	122 000 000	150 000 000	125 000 000		

B7-6 2 0 1 *Nuova voce*

Voce destinata a incentivare la realizzazione di progetti delle organizzazioni non governative a livello locale nei settori agricolo, sanitario, edilizio, ecc. (La voce corrisponde all'articolo B7-5 0 1 e alla voce B7-6 0 0 1.)

B7-6 2 1 *Nuovo articolo*

Articolo destinato a coprire spese il cui scopo è completare le relazioni bilaterali tra la Comunità e le Repubbliche dell'Unione Sovietica mediante una cooperazione multinazionale, regionale e subregionale, specie in campo commerciale, monetario e ambientale.

Le condizioni di concessione di stanziamenti sono identiche a quelle iscritte nel commento della voce B7-6 2 0 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 2 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-6 2 1	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	150 000 000	397 000 000	122 000 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 2	p.m. *(p.m.)*	150 000 000 *(p.m.)*	397 000 000 *(3 000 000)*	122 000 000 *(3 000 000)*		

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 2 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B7-6 2 1	*(seguito)* Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m. Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 3 — COOPERAZIONE ECONOMICA CON L'UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-6 3						
B7-6 3 0	***Cooperazione economica con l'Unione Sovietica*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-6 3	p.m.	p.m.				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	1 000 000 000	687 000 000	1 156 915 000	413 915 000	496 604 020,—	167 572 852,71
	Totale del titolo B7-6	**1 018 000 000** *(15 000 000)*	**705 000 000** *(15 000 000)*	**1 174 915 000** *(28 085 000)*	**431 915 000** *(28 085 000)*	**496 604 020,—** *(3 395 980,—)*	**167 572 852,71** *(3 395 980,—)*

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-6 3 — COOPERAZIONE ECONOMICA CON L'UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Commento
B7-6 3 0	*Nuovo articolo* Articolo destinato a finanziare una nuova azione di cooperazione con l'Unione Sovietica.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-7

COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI TERZI

CAPITOLO B7-7 0 — ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI PIÙ DIRETTAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL GOLFO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B7-7 0						
B7-7 0 0	***Assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo*** Stanziamenti non dissociati	—	—	500 000 000	500 000 000		
B7-7 0 1	***Assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati*** Stanziamenti dissociati	—	30 000 000	87 500 000	57 500 000		
B7-7 0 3	***Azioni comunitarie legate alla crisi nel Golfo*** Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.				

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Cooperazione)

TITOLO B7-7

COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI TERZI

CAPITOLO B7-70 — ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI PIÙ DIRETTAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL GOLFO

Articolo
Voce

Commento

B7-700 Regolamento (CEE) n. 3557/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo ad un'assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo (GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 1).

Articolo destinato a coprire l'assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo, ossia Egitto, Giordania e Turchia.

Questa assistenza finanziaria è accordata principalmente sotto forma di aiuti non rimborsabili e il resto sotto forma di prestiti su fondi di bilancio.

B7-701 Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33).

Voce destinata a coprire l'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati per contribuire ad alleviare le conseguenze negative derivanti dalle ostilità del conflitto del Golfo.

L'assistenza finanziaria a favore di Israele verrà concessa sotto forma di un prestito a medio termine corredato di un bonifico d'interesse pari a 27 500 000 ECU a carico del bilancio. Il bonifico sarà integralmente versato su un conto speciale presso un istituto finanziario e sbloccato gradatamente in concomitanza con le scadenze degli interessi del prestito agevolato.

L'assistenza finanziaria a favore delle popolazioni palestinesi dei territori occupati verrà concessa sotto forma di aiuti non rimborsabili per un ammontare di 60 milioni di ECU.

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: —.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991	87 500 000	57 500 000	30 000 000			
Stanziamenti 1992	—		—			
Totale	87 500 000	57 500 000	30 000 000			

B7-703 *Nuovo articolo*

Articolo destinato a coprire il finanziamento di azioni volte essenzialmente a promuovere il potenziamento della cooperazione regionale, in particolare sul piano istituzionale e nel settore delle risorse idriche, dell'ambiente e dell'energia.

Esso copre inoltre il finanziamento di operazioni di assistenza tecnica e di formazione necessarie ai fini dell'attuazione di tali azioni.

L'assistenza finanziaria è concessa in forma di aiuti non rimborsabili.

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-7 0 — ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI PIÙ DIRETTAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL GOLFO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B7-7 0 3	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	—	—	500 000 000	500 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	30 000 000	87 500 000	57 500 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO B7-7 0	p.m.	30 000 000	587 500 000	557 500 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	—	—	500 000 000	500 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	p.m.	30 000 000	87 500 000	57 500 000		
	Totale del titolo B7-7	**p.m.**	**30 000 000**	**587 500 000**	**557 500 000**		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	146 019 999	146 019 999	709 095 000	709 095 000	98 307 297,70	98 307 297,70
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	2 641 480 000	2 098 200 000	2 770 769 000	1 878 609 000	1 790 564 910,56	1 135 399 354,39
	Totale della sottosezione B7	**2 787 499 999** *(29 672 000)*	**2 244 219 999** *(29 672 000)*	**3 479 864 000** *(50 976 000)*	**2 587 704 000** *(50 976 000)*	**1 888 872 208,26** *(7 768 483,12)*	**1 233 706 652,09** *(7 768 483,12)*

COMMISSIONE

Sottosezione B7
(Cooperazione)

CAPITOLO B7-7 0 — ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI PIÙ DIRETTAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL GOLFO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

B7-7 0 3 *(seguito)*

Stanziamento d'impegno autorizzato per il 1992: p.m.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1991	1992	1993	1994	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1991, da liquidare sui nuovi stanziamenti di pagamento						
Stanziamenti d'impegno riportati dal 1990						
Stanziamenti 1991						
Stanziamenti 1992	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

SOTTOSEZIONE B8

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI COMUNITARIE

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-2	**SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE AZIONI STRUTTURALI E LA PESCA**						
B8-2 2	ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE	7 475 000	7 475 000	7 475 000	7 475 000	1 833 000,—	1 833 000,—
B8-2 3	PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 311 000	187 000,—	187 000,—
B8-2 5	SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO	6 932 000	6 932 000	10 313 000	10 313 000	4 288 000,—	4 288 000,—
B8-2 6	ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000	490 000,—	490 000,—
B8-2 7	TRASPORTI	433 000	433 000	433 000	433 000	182 000,—	182 000,—
B8-2 9	FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA	1 000 000	1 000 000	627 000	627 000	2 111 000,—	2 111 000,—
	Totale del titolo B8-2	**18 267 000**	**18 267 000**	**21 275 000**	**21 275 000**	**9 091 000,—**	**9 091 000,—**
B8-3	**SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE, LA POLITICA DELLA GIOVENTÙ, LA CULTURA, L'INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI**						
B8-3 1	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ	1 984 000	1 984 000	2 036 000	2 036 000	1 555 000,—	1 555 000,—
B8-3 2	CULTURA	514 000	514 000	648 000	648 000	0,—	0,—
B8-3 3	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	4 416 000	4 416 000	4 496 000	4 496 000	5 325 000,—	5 325 000,—
B8-3 4	DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO	2 466 000	2 466 000	5 114 000	5 114 000	1 998 000,—	1 998 000,—
B8-3 5	PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE	2 866 000	2 866 000	5 030 000	5 030 000	1 375 000,—	1 375 000,—
B8-3 6	SANITÀ	4 163 000	4 163 000	5 004 000	5 004 000	3 562 000,—	3 562 000,—
B8-3 7	DROGHE	500 000	500 000	582 000	582 000	390 000,—	390 000,—
	Totale del titolo B8-3	**16 909 000**	**16 909 000**	**22 910 000**	**22 910 000**	**14 205 000,—**	**14 205 000,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-4	**SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER L'ENERGIA, IL CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E L'AMBIENTE**						
B8-4 1	POLITICA ENERGETICA	5 035 000	5 035 000	5 270 000	5 270 000	4 627 475,75	4 627 475,75
B8-4 2	CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM	428 000	428 000	428 000	428 000	5 741 856,65	5 741 856,65
B8-4 3	AZIONI PER L'AMBIENTE	6 550 000	6 550 000	9 073 000	9 073 000	8 177 276,10	8 177 276,10
B8-4 4	STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE	3 000 000	3 000 000				
B8-4 5	PROTEZIONE CIVILE E AIUTO ALLE VITTIME DI CATASTROFI	315 000	315 000	315 000	315 000	386 976,39	386 976,39
	Totale del titolo B8-4	**15 328 000**	**15 328 000**	**15 086 000**	**15 086 000**	**18 933 584,89**	**18 933 584,89**
B8-5	**SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DEL MERCATO INTERNO, DELL'INDUSTRIA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**						
B8-5 1	PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	1 260 000	1 260 000	2 064 000	2 064 000	1 513 179,76	1 513 179,76
B8-5 3	AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO	24 773 000	24 773 000	25 323 000	25 323 000	16 578 661,37	16 578 661,37
B8-5 4	AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE	450 000	450 000	2 153 000	2 153 000	372 996,—	372 996,—
B8-5 5	POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE	13 747 000	13 747 000	13 747 000	13 747 000	4 451 224,66	4 451 224,66
B8-5 6	AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	13 790 000	13 790 000	15 028 000	15 028 000	15 506 940,69	15 506 940,69
B8-5 7	AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 528 826,26	3 528 826,26
B8-5 8	MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE	3 279 000	3 279 000	3 717 000	3 717 000	1 840 314,45	1 840 314,45

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5 9	POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	10 635 000	10 635 000	11 817 000	11 817 000	12 472 784,18	12 472 784,18
	Totale del titolo B8-5	**70 934 000**	**70 934 000**	**76 849 000**	**76 849 000**	**56 264 927,37**	**56 264 927,37**
B8-7	**SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON GLI ALTRI PAESI TERZI**						
B8-7 2	AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE	893 000	893 000	893 000	893 000	640 899,48	640 899,48
B8-7 3	COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA	8 400 000	8 400 000	11 700 000	11 700 000	743 571,—	743 571,—
B8-7 4	COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
B8-7 5	ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE	5 179 000	5 179 000	10 098 000	10 098 000	2 988 032,64	2 988 032,64
B8-7 6	COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE	15 000 000	15 000 000	25 085 000	25 085 000	3 395 980,—	3 395 980,—
B8-7 7	COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA	p.m.	p.m.	3 000 000	3 000 000		
	Totale del titolo B8-7	**29 672 000**	**29 672 000**	**50 976 000**	**50 976 000**	**7 768 483,12**	**7 768 483,12**
	Totale della sottosezione B8	**151 110 000**	**151 110 000**	**187 096 000**	**187 096 000**	**106 262 995,38**	**106 262 995,38**

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-2

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE AZIONI STRUTTURALI E LA PESCA

CAPITOLO B8-2 2 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-2 2						
B8-2 2 0	***Preparazione e attuazione dei quadri comunitari di sostegno e di assistenza tecnica*** (B2-2 1 0) Stanziamenti non dissociati	7 145 000	7 145 000	7 145 000	7 145 000	1 733 000,—	1 733 000,—
B8-2 2 1	***Valutazione degli interventi a finalità strutturali*** (B2-2 1 1) Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000,—	30 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-2

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LE AZIONI STRUTTURALI E LA PESCA

CAPITOLO B8-2 2 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE

Articolo Voce	Commento	
B8-2 2 0	*Ex articolo B8-2 4 0*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (47,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	3 271 205
	— pubblicazioni / informazione	473 464
	— infrastruttura:	
	— diretta	1 219 528
	— quota	750 847
	— altri	1 429 956
	Totale	7 145 000
B8-2 2 1	*Ex articolo B8-2 4 1*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	—
	— pubblicazioni / informazione	23 810
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	—
	— altri	76 190
	Totale	100 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 2 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-2 2 2	***Sorveglianza dei programmi eseguiti nell'ambito dell'intervento dei Fondi strutturali*** (B2-2 1 2) Stanziamenti non dissociati	230 000	230 000	230 000	230 000	70 000,—	70 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	7 475 000	7 475 000	7 475 000	7 475 000	1 833 000,—	1 833 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-2 2	7 475 000	7 475 000	7 475 000	7 475 000	1 833 000,—	1 833 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 2 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEI QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO — ASSISTENZA TECNICA E VALUTAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-2 2 2	*Ex articolo B8-2 4 2*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	132 250
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	75 708
	— altri	22 042
	Totale	230 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 3 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

CAPITOLO B8-2 5 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-2 3						
B8-2 3 2	***Programmi integrati mediterranei — Assistenza tecnica*** (B2-3 0 2) Stanziamenti non dissociati	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 311 000	187 000,—	187 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 311 000	187 000,—	187 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-2 3	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 311 000	187 000,—	187 000,—
	CAPITOLO B8-2 5						
B8-2 5 0	***Altre azioni*** (B2-5 1 0 1) Stanziamenti non dissociati	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8

(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 3 — PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

CAPITOLO B8-2 5 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO

Articolo Voce	Commento	
B8-2 3 2	*Ex articolo B8-2 8 2*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	665 000
	— pubblicazioni / informazione	48 450
	— infrastruttura:	
	— diretta	142 500
	— quota	75 050
	— altri	380 000
	Totale	1 311 000
B8-2 5 0	*Ex voce B8-2 5 0 1*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (15,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	827 826
	— pubblicazioni / informazione	24 835
	— infrastruttura:	
	— diretta	57 948
	— quota	248 348
	— altri	745 043
	Totale	1 904 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 5 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-2 5 1	***Controlli nel settore agricolo*** (B2-5 1 1)						
B8-2 5 1 0	Azioni di controllo e di lotta contro le frodi *(B2-5 1 1 0)* Stanziamenti non dissociati	364 000	364 000	364 000	364 000	133 000,—	133 000,—
B8-2 5 1 1	Altri controlli nel settore agricolo *(B2-5 1 1 1)* Stanziamenti non dissociati	2 500 000	2 500 000	5 881 000	5 881 000	3 406 000,—	3 406 000,—
	Totale dell'articolo B8-2 5 1	2 864 000	2 864 000	6 245 000	6 245 000	3 539 000,—	3 539 000,—
B8-2 5 2	***Rete comunitaria d'informazione contabile*** (B2-5 1 2) Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	200 000	200 000	285 000,—	285 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 5 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
B8-2 5 1			
B8-2 5 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3,5 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		182 000
	— pubblicazioni / informazione		18 200
	— infrastruttura:		
	— diretta		63 700
	— quota		54 600
	— altri		45 500
		Totale	364 000
B8-2 5 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (18,4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		1 398 305
	— pubblicazioni / informazione		8 475
	— infrastruttura:		
	— diretta		169 491
	— quota		288 136
	— altri		635 593
		Totale	2 500 000
B8-2 5 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (1,9 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		110 000
	— pubblicazioni / informazione		—
	— infrastruttura:		
	— diretta		60 000
	— quota		30 000
	— altri		—
		Totale	200 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 5 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-2 5 3	***Ristrutturazione dei sistemi d'indagini agricole*** (B2-5 1 3) Stanziamenti non dissociati	600 000	600 000	600 000	600 000	183 000,—	183 000,—
B8-2 5 4	***Formazione e informazione*** (B2-5 1 4) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	105 000,—	105 000,—
B8-2 5 5	***Foreste*** (B2-5 1 5) Stanziamenti non dissociati	1 364 000	1 364 000	1 364 000	1 364 000	176 000,—	176 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	6 932 000	6 932 000	10 313 000	10 313 000	4 288 000,—	4 288 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-2 5	6 932 000	6 932 000	10 313 000	10 313 000	4 288 000,—	4 288 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 5 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-2 5 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3,2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	350 000
	— pubblicazioni / informazione	50 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	100 000
	— quota	50 000
	— altri	50 000
	Totale	600 000
B8-2 5 4	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni, nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-2 5 5	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	155 886
	— pubblicazioni / informazione	146 143
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	—
	— altri	1 061 971
	Totale	1 364 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 6 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE

CAPITOLO B8-2 7 — TRASPORTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-2 6						
B8-2 6 1	***Centri di innovazione e promozione industriale*** (B2-6 0 1) Stanziamenti non dissociati	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000	490 000,—	490 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000	490 000,—	490 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-2 6	1 116 000	1 116 000	1 116 000	1 116 000	490 000,—	490 000,—
	CAPITOLO B8-2 7						
B8-2 7 2	***Interventi specifici, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti*** (B2-7 0 2) Stanziamenti non dissociati	206 000	206 000	206 000	206 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 6 — ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE

CAPITOLO B8-2 7 — TRASPORTI

Articolo Voce	Commento	
B8-2 6 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	219 480
	— pubblicazioni / informazione	158 100
	— infrastruttura:	
	— diretta	93 000
	— quota	87 420
	— altri	558 000
	Totale	1 116 000
B8-2 7 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3,3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	124 424
	— pubblicazioni / informazione	29 664
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	51 912
	— altri	—
	Totale	206 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 7 — TRASPORTI *(seguito)*

CAPITOLO B8-2 9 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-2 7 3	***Osservazione e funzionamento dei mercati dei trasporti delle merci*** (B2-7 0 3) Stanziamenti non dissociati	227 000	227 000	227 000	227 000	182 000,—	182 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	433 000	433 000	433 000	433 000	182 000,—	182 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-2 7	433 000	433 000	433 000	433 000	182 000,—	182 000,—
	CAPITOLO B8-2 9						
B8-2 9 3	***Adeguamento e ammodernamento*** (B2-9 3 0 1) Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	627 000	627 000	2 111 000,—	2 111 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 7 — TRASPORTI *(seguito)*

CAPITOLO B8-2 9 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA

Articolo Voce	Commento	
B8-2 7 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	156 176
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	13 620
	— quota	57 204
	— altri	—
	Totale	227 000
B8-2 9 3	*Ex voce B8-2 9 3 1*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (10 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-29 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-293	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	627 000	627 000	2 111 000,—	2 111 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-29	1 000 000	1 000 000	627 000	627 000	2 111 000,—	2 111 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	18 267 000	18 267 000	21 275 000	21 275 000	9 091 000,—	9 091 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	***Totale del titolo* B8-2**	**18 267 000**	**18 267 000**	**21 275 000**	**21 275 000**	**9 091 000,—**	**9 091 000,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-2 9 — FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO PER LA PESCA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
B8-2 9 3	*(seguito)*		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		646 500
	— pubblicazioni / informazione		100 000
	— infrastruttura:		
	— diretta		71 500
	— quota		157 000
	— altri		25 000
		Totale	1 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-3

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE, LA POLITICA DELLA GIOVENTÙ, LA CULTURA, L'INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-3 1						
B8-3 1 0	***Azioni generali in materia d'istruzione e di gioventù*** (B3-1 0 0 0)						
	Stanziamenti non dissociati	400 000	400 000	505 000	505 000	392 000,—	392 000,—
B8-3 1 1	***Scambi di giovani*** (B3-1 0 1)						
B8-3 1 1 0	Scambi di giovani lavoratori *(B3-1 0 1 0)*						
	Stanziamenti non dissociati			54 000	54 000	0,—	0,—
B8-3 1 1 1	Gioventù per l'Europa *(B3-1 0 1 1)*						
	Stanziamenti non dissociati	54 000	54 000	54 000	54 000	18 000,—	18 000,—
	Totale dell'articolo B8-3 1 1	54 000	54 000	108 000	108 000	18 000,—	18 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-3

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE, LA POLITICA DELLA GIOVENTÙ, LA CULTURA, L'INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ

Articolo Voce	Commento	
B8-3 1 0	*Ex voce B8-3 1 0 0*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3,9 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	175 910
	— pubblicazioni / informazione	154 062
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	61 625
	— altri	8 403
	Totale	400 000
B8-3 1 1		
B8-3 1 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (0,5 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	18 621
	— pubblicazioni / informazione	27 931
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	7 448
	— altri	—
	Totale	54 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 1 2	***Azioni in materia di formazione e di orientamento professionale*** (B3-1 0 2)						
B8-3 1 2 0	Azioni generali in materia di formazione e orientamento professionale *(B3-1 0 2 0)* Stanziamenti non dissociati	605 000	605 000	605 000	605 000	553 000,—	553 000,—
B8-3 1 2 1	Petra *(B3-1 0 2 1)* Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	138 000	138 000	155 000,—	155 000,—
B8-3 1 2 2	Eurotecnet *(B3-1 0 2 2)* Stanziamenti non dissociati	54 000	54 000	54 000	54 000	48 000,—	48 000,—
B8-3 1 2 3	Force *(B3-1 0 2 3)* Stanziamenti non dissociati	154 000	154 000	154 000	154 000		

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-3 1 2		
B8-3 1 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5,9 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	300 287
	— pubblicazioni / informazione	195 518
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	92 963
	— altri	16 232
	Totale	605 000
B8-3 1 2 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2,8 impieghi) e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	109 210
	— pubblicazioni / informazione	39 474
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	44 737
	— altri	6 579
	Totale	200 000
B8-3 1 2 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (0,7 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	21 020
	— pubblicazioni / informazione	21 745
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	11 235
	— altri	—
	Totale	54 000
B8-3 1 2 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura e le spese per l'informazione e le pubblicazioni derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 1 2	*(seguito)*						
B8-3 1 2 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B8-3 1 2	1 013 000	1 013 000	951 000	951 000	756 000,—	756 000,—
B8-3 1 3	***Comett*** (B3-1 0 3) Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	157 000	157 000	40 000,—	40 000,—
B8-3 1 4	***Erasmus*** (B3-1 0 4) Stanziamenti non dissociati	207 000	207 000	207 000	207 000	199 000,—	199 000,—
B8-3 1 5	***Lingua*** (B3-1 0 5) Stanziamenti non dissociati	110 000	110 000	108 000	108 000	150 000,—	150 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-3 1 2	*(seguito)*	
B8-3 1 2 3	*(seguito)*	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	73 334
	— pubblicazioni / informazione	40 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	31 333
	— altri	9 333
	Totale	154 000
B8-3 1 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	126 364
	— pubblicazioni / informazione	18 182
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	46 364
	— altri	9 090
	Totale	200 000
B8-3 1 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	124 714
	— pubblicazioni / informazione	25 714
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	43 714
	— altri	12 858
	Totale	207 000
B8-3 1 5	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (1,5 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 2 — CULTURA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 1 5	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 984 000	1 984 000	2 036 000	2 036 000	1 555 000,—	1 555 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-3 1	1 984 000	1 984 000	2 036 000	2 036 000	1 555 000,—	1 555 000,—
	CAPITOLO B8-3 2						
B8-3 2 0	***Salvaguardia e promozione del patrimonio architettonico e culturale europeo*** (B3-2 0 0) Stanziamenti non dissociati	266 000	266 000	266 000	266 000	0,—	0,—
B8-3 2 1	***Azioni particolari*** (B3-2 0 1) Stanziamenti non dissociati	248 000	248 000	249 000	249 000		

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 1 — ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 2 — CULTURA

Articolo Voce	Commento	
B8-3 1 5	*(seguito)*	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	47 568
	— pubblicazioni / informazione	29 730
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	23 040
	— altri	9 662
	Totale	110 000
B8-3 2 0	*Ex voce B8-3 2 0 0*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (6,4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	147 980
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	99 863
	— altri	18 157
	Totale	266 000
B8-3 2 1	*Ex voci da B8-3 2 0 1 a B8-3 2 0 3*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni, nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 2 — CULTURA *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 2 1	*(seguito)*						
B8-3 2 2	***Cooperazione culturale con i paesi terzi*** (B3-2 0 2) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	133 000	133 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	514 000	514 000	648 000	648 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-3 2	514 000	514 000	648 000	648 000	0,—	0,—
	CAPITOLO B8-3 3						
B8-3 3 0	***Media*** (B3-3 0 0 0) Stanziamenti non dissociati	541 000	541 000	541 000	541 000	808 000,—	808 000,—
B8-3 3 1	***Azione generale d'informazione*** (B3-3 0 1 0) Stanziamenti non dissociati	3 120 000	3 120 000	3 200 000	3 200 000	2 079 000,—	2 079 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 2 — CULTURA *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo Voce	Commento	
B8-3 2 1	*(seguito)*	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	159 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	79 000
	— altri	10 000
	Totale	248 000
B8-3 2 2	*Ex voce B8-3 2 0 4*	
	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni, nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-3 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (6,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	386 324
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	14 661
	— quota	103 362
	— altri	36 653
	Totale	541 000
B8-3 3 1	*Ex articolo B8-3 3 1 ed ex voce B8-3 3 2 0 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (40 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 3 1	*(seguito)*						
B8-3 3 2	***Paesi terzi*** (B3-3 0 2) Stanziamenti non dissociati	282 000	282 000	282 000	282 000	2 169 000,—	2 169 000,—
B8-3 3 3	***Azione generale di comunicazione*** (B3-3 0 3) Stanziamenti non dissociati	473 000	473 000	473 000	473 000	156 000,—	156 000,—
B8-3 3 4	***L'integrazione europea nell'università*** (B3-3 0 4) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	113 000,—	113 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	4 416 000	4 416 000	4 496 000	4 496 000	5 325 000,—	5 325 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-3 3	4 416 000	4 416 000	4 496 000	4 496 000	5 325 000,—	5 325 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-3 3 1	*(seguito)*	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	2 182 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	270 000
	— quota	628 000
	— altri	40 000
	Totale	3 120 000
B8-3 3 2	*Ex voce B8-3 3 2 0 (in parte) ed ex articolo B8-3 3 3 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,1 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	190 149
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	16 114
	— quota	63 651
	— altri	12 086
	Totale	282 000
B8-3 3 3	*Ex articolo B8-3 3 3 (in parte)*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (7,1 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	283 011
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	39 417
	— quota	111 155
	— altri	39 417
	Totale	473 000
B8-3 3 4	*Ex voce B8-3 1 0 5*	
	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni, nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 4 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-3 4						
B8-3 4 0	***Relazioni industriali e dialogo sociale*** (B3-4 0 0 0) Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	1 101 000	1 101 000	379 000,—	379 000,—
B8-3 4 1	***Mercato del lavoro e occupazione*** (B3-4 0 1)						
B8-3 4 1 0	Mercato del lavoro e occupazione *(B3-4 0 1 0)* Stanziamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	3 215 000	3 215 000	1 032 000,—	1 032 000,—
B8-3 4 1 1	Sedoc *(B3-4 0 1 1)* Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	332 000	332 000	41 000,—	41 000,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-34 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO

Articolo Voce	Commento	
B8-340	*Ex voce B8-3400*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (7,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	280 024
	— pubblicazioni / informazione	62 228
	— infrastruttura:	
	— diretta	21 780
	— quota	122 278
	— altri	13 690
	Totale	500 000
B8-341		
B8-3410	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (17,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	574 123
	— pubblicazioni / informazione	242 588
	— infrastruttura:	
	— diretta	242 588
	— quota	278 976
	— altri	161 725
	Totale	1 500 000
B8-3411	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 4 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 5 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 4 1	*(seguito)*						
B8-3 4 1 2	Azioni per l'uguaglianza tra uomini e donne *(B3-4 0 1 2)* Stanziamenti non dissociati	466 000	466 000	466 000	466 000	546 000,—	546 000,—
	Totale dell'articolo B8-3 4 1	1 966 000	1 966 000	4 013 000	4 013 000	1 619 000,—	1 619 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 466 000	2 466 000	5 114 000	5 114 000	1 998 000,—	1 998 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-3 4	2 466 000	2 466 000	5 114 000	5 114 000	1 998 000,—	1 998 000,—
	CAPITOLO B8-3 5						
B8-3 5 0	***Protezione sociale*** (B3-4 1 0)						
B8-3 5 0 0	Azioni e studi — Sicurezza sociale *(B3-4 1 0 0)* Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	198 000,—	198 000,—
B8-3 5 0 1	Azioni a favore delle famiglie compresa la protezione dell'infanzia *(B3-4 1 0 1)* Stanziamenti non dissociati	400 000	400 000	571 000	571 000	0,—	0,—
B8-3 5 0 2	Helios *(B3-4 1 0 2)* Stanziamenti non dissociati	1 300 000	1 300 000	1 578 000	1 578 000	142 000,—	142 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-34 — DIALOGO SOCIALE E IMPIEGO *(seguito)*

CAPITOLO B8-35 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo Voce	Commento		
B8-341	*(seguito)*		
B8-3412	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (6,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		280 696
	— pubblicazioni / informazione		—
	— infrastruttura:		
	— diretta		54 824
	— quota		103 068
	— altri		27 412
		Totale	466 000
B8-350			
B8-3500	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.		
B8-3501	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5,4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		217 852
	— pubblicazioni / informazione		—
	— infrastruttura:		
	— diretta		36 309
	— quota		85 325
	— altri		60 514
		Totale	400 000
B8-3502	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (7,1 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.		

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 5 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 5 0	*(seguito)*						
B8-3 5 0 2	*(seguito)*						
B8-3 5 0 3	Azioni di lotta contro la povertà *(B3-4 1 0 3)* Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	1 821 000	1 821 000	181 000,—	181 000,—
	Totale dell'articolo B8-3 5 0	2 200 000	2 200 000	3 970 000	3 970 000	521 000,—	521 000,—
B8-3 5 1	***Libera circolazione*** (B3-4 1 1)						
B8-3 5 1 0	Azioni a favore dei migranti compresi gli immigrati non europei *(B3-4 1 1 0)* Stanziamenti non dissociati	222 000	222 000	616 000	616 000	526 000,—	526 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 5 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-3 5 0	*(seguito)*	
B8-3 5 0 2	*(seguito)*	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 132 281
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	28 307
	— quota	111 105
	— altri	28 307
	Totale	1 300 000
B8-3 5 0 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	250 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	100 000
	— quota	100 000
	— altri	50 000
	Totale	500 000
B8-3 5 1		
B8-3 5 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	71 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	100 000
	— quota	31 000
	— altri	20 000
	Totale	222 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 5 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 6 — SANITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 5 1	*(seguito)*						
B8-3 5 1 1	Azioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti *(B3-4 1 1 1)* Stanziamenti non dissociati	444 000	444 000	444 000	444 000	328 000,—	328 000,—
	Totale dell'articolo B8-3 5 1	666 000	666 000	1 060 000	1 060 000	854 000,—	854 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	2 866 000	2 866 000	5 030 000	5 030 000	1 375 000,—	1 375 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-3 5	2 866 000	2 866 000	5 030 000	5 030 000	1 375 000,—	1 375 000,—
	CAPITOLO B8-3 6						
B8-3 6 0	***Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini*** (B3-4 3 0)						
B8-3 6 0 0	Misure di lotta contro il cancro *(B3-4 3 0 0)* Stanziamenti non dissociati	2 024 000	2 024 000	2 369 000	2 369 000	1 375 000,—	1 375 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 5 — PROTEZIONE SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 6 — SANITÀ

Articolo Voce	Commento	
B8-3 5 1	*(seguito)*	
B8-3 5 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	102 803
	— pubblicazioni / informazione	273 230
	— infrastruttura:	
	— diretta	17 077
	— quota	32 105
	— altri	18 785
	Totale	444 000
B8-3 6 0		
B8-3 6 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (27 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 300 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	424 000
	— altri	300 000
	Totale	2 024 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 6 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 6 0	*(seguito)*						
B8-3 6 0 1	Misure di lotta contro l'AIDS e altre malattie trasmissibili *(B3-4 3 0 1)* Stanziamenti non dissociati	371 000	371 000	371 000	371 000	250 000,—	250 000,—
B8-3 6 0 3	Misure di lotta contro l'abuso di alcool *(B3-4 3 0 3)* Stanziamenti non dissociati	368 000	368 000	371 000	371 000	245 000,—	245 000,—
B8-3 6 0 4	Protezione sanitaria dei cittadini *(B3-4 3 0 4)* Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	429 000	429 000	269 000,—	269 000,—
	Totale dell'articolo B8-3 6 0	2 963 000	2 963 000	3 540 000	3 540 000	2 139 000,—	2 139 000,—
B8-3 6 1	***Protezione sanitaria, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese sovvenzioni all'Ufficio internazionale del lavoro*** (B3-4 3 1 0) Stanziamenti non dissociati	1 200 000	1 200 000	1 464 000	1 464 000	1 423 000,—	1 423 000,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 6 — SANITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-3 6 0	*(seguito)*	
B8-3 6 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	173 133
	— pubblicazioni / informazione	8 244
	— infrastruttura:	
	— diretta	16 490
	— quota	90 689
	— altri	82 444
	Totale	371 000
B8-3 6 0 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	159 000
	— pubblicazioni / informazione	10 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	20 000
	— quota	79 000
	— altri	100 000
	Totale	368 000
B8-3 6 0 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2,4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	108 108
	— pubblicazioni / informazione	6 006
	— infrastruttura:	
	— diretta	12 012
	— quota	37 838
	— altri	36 036
	Totale	200 000
B8-3 6 1	*Ex voce B8-3 6 1 0*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (17,3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	690 153
	— pubblicazioni / informazione	95 908
	— infrastruttura:	
	— diretta	76 726
	— quota	271 228
	— altri	65 985
	Totale	1 200 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 6 — SANITÀ *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 7 — DROGHE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-3 6 2	***Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro*** (B3-4 3 2) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	4 163 000	4 163 000	5 004 000	5 004 000	3 562 000,—	3 562 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-3 6	4 163 000	4 163 000	5 004 000	5 004 000	3 562 000,—	3 562 000,—
	CAPITOLO B8-3 7						
B8-3 7 0	***Misure di lotta contro l'abuso di droghe*** (B8-4 4 0) Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	582 000	582 000	390 000,—	390 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	582 000	582 000	390 000,—	390 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-3 7	500 000	500 000	582 000	582 000	390 000,—	390 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	16 909 000	16 909 000	22 910 000	22 910 000	14 205 000,—	14 205 000,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B8-3	**16 909 000**	**16 909 000**	**22 910 000**	**22 910 000**	**14 205 000,—**	**14 205 000,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-3 6 — SANITÀ *(seguito)*

CAPITOLO B8-3 7 — DROGHE

Articolo Voce	Commento
B8-3 6 2	*Ex voce A-4 0 5 4* Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni, nonché tute le spese di funzionamenti derivanti dall'azione.
B8-3 7 0	*Ex voce B8-3 6 0 2* Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (7 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni, nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione. Esso si articola come segue: — personale 241 768 — pubblicazioni / informazione 8 666 — infrastruttura: — diretta 86 655 — quota 109 185 — altri 53 726 Totale 500 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-4

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER L'ENERGIA, IL CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E L'AMBIENTE

CAPITOLO B8-4 1 — POLITICA ENERGETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-4 1						
B8-4 1 0	***Azioni nel settore delle nuove tecnologie energetiche*** (B4-1 0 0)						
B8-4 1 0 0	Thermie *(B4-1 0 0 0)* Stanziamenti non dissociati	4 645 000	4 645 000	4 645 000	4 645 000	0,—	0,—
B8-4 1 0 1	Sostegno finanziario allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi *(B4-1 0 0 1)* Stanziamenti non dissociati	—	—	p.m.	p.m.	435 360,—	435 360,—
B8-4 1 0 2	Sostegno finanziario per la promozione dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali *(B4-1 0 0 2)* Stanziamenti non dissociati	—	—	p.m.	p.m.	3 467 447,75	3 467 447,75
	Totale dell'articolo B8-4 1 0	4 645 000	4 645 000	4 645 000	4 645 000	3 902 807,75	3 902 807,75
B8-4 1 2	***Azioni nel settore del trasporto delle materie radioattive*** (B4-1 0 2) Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-4

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER L'ENERGIA, IL CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E L'AMBIENTE

CAPITOLO B8-4 1 — POLITICA ENERGETICA

Articolo Voce	Commento	
B8-4 1 0		
B8-4 1 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (46,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	2 812 406
	— pubblicazioni / informazione	423 428
	— infrastruttura:	
	— diretta	254 057
	— quota	731 681
	— altri	423 428
	Totale	4 645 000
B8-4 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese per l'informazione e le pubblicazioni derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	30 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	—
	— altri	—
	Totale	30 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 1 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-4 1 3	***Azioni destinate a migliorare il bilancio energetico della Comunità*** (B4-1 0 3)						
B8-4 1 3 0	Altener *(B4-1 0 3 0)* Stanziamenti non dissociati	360 000	360 000	p.m.	p.m.	182 024,—	182 024,—
B8-4 1 3 1	Save *(B4-1 0 3 1)* Stanziamenti non dissociati	—	—	p.m.	p.m.	55 000,—	55 000,—
B8-4 1 3 2	Studi nel settore energetico e osservazione dei mercati *(B4-1 0 3 2)* Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B8-4 1 3	360 000	360 000	p.m.	p.m.	237 024,—	237 024,—
B8-4 1 4	***Programmazione energetica e misure di accompagnamento*** (B4-1 0 4)						
B8-4 1 4 0	Programmazione energetica *(B4-1 0 4 0)* Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	595 000	595 000	467 644,—	467 644,—
B8-4 1 4 1	Scambi e trasferimenti di tecnologie con i paesi terzi nel settore dell'energia *(B4-1 0 4 1)* Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	20 000,—	20 000,—
	Totale dell'articolo B8-4 1 4	p.m.	p.m.	595 000	595 000	487 644,—	487 644,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	5 035 000	5 035 000	5 270 000	5 270 000	4 572 475,75	4 572 475,75
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati			p.m.	p.m.	55 000,—	55 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-4 1	5 035 000	5 035 000	5 270 000	5 270 000	4 627 475,75	4 627 475,75

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 1 — POLITICA ENERGETICA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B8-4 1 3	
B8-4 1 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione. Esso si articola come segue: — personale 173 388 — pubblicazioni / informazione 36 735 — infrastruttura: — diretta 14 694 — quota 69 061 — altri 66 122 Totale 360 000
B8-4 1 3 1	*Ex articolo B8-4 1 6*
B8-4 1 3 2	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.
B8-4 1 4	
B8-4 1 4 0	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.
B8-4 1 4 1	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 2 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-4 2						
B8-4 2 0	***Sopralluoghi e altre missioni relative al controllo di sicurezza*** (B4-2 0 0) Stanziamenti non dissociati	—	—	—	—	2 250 000,—	2 250 000,—
B8-4 2 1	***Spese per tirocini, formazione degli ispettori, per riunioni, convocazioni in generale*** (B4-2 0 1) Stanziamenti non dissociati	7 000	7 000	7 000	7 000	120 000,—	120 000,—
B8-4 2 2	***Spese relative all'acquisto di apparecchiature, a prestazioni di servizi e a lavori specifici*** (B4-2 0 2)						
B8-4 2 2 0	Prelievi di campioni e analisi, materiale, lavori specifici, prestazione di servizi e trasporti *(B4-2 0 2 0)* Stanziamenti non dissociati	421 000	421 000	421 000	421 000	3 371 856,65	3 371 856,65
	Totale dell'articolo B8-4 2 2	421 000	421 000	421 000	421 000	3 371 856,65	3 371 856,65
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	428 000	428 000	428 000	428 000	5 741 856,65	5 741 856,65
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-4 2	428 000	428 000	428 000	428 000	5 741 856,65	5 741 856,65

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 2 — CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM

Articolo Voce	Commento		
B8-4 2 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale derivanti dall'azione.		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		7 000
	— pubblicazioni / informazione		—
	— infrastruttura:		
	— diretta		—
	— quota		—
	— altri		—
		Totale	7 000
B8-4 2 2			
B8-4 2 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (8,9 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		275 644
	— pubblicazioni / informazione		—
	— infrastruttura:		
	— diretta		—
	— quota		139 152
	— altri		6 204
		Totale	421 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 3 — AZIONI PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-4 3						
B8-4 3 0	***Aca*** (B4-3 0 0) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	567 000	567 000	485 161,72	485 161,72
B8-4 3 1	***Acnat*** (B4-3 0 1) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 371 000	1 371 000	323 441,14	323 441,14
B8-4 3 2	***Medspa*** (B4-3 0 2) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 159 000	1 159 000	1 018 200,—	1 018 200,—
B8-4 3 4	***Legislazione ambientale*** (B4-3 0 4) Stanziamenti non dissociati	6 200 000	6 200 000	5 626 000	5 626 000	5 614 493,68	5 614 493,68
B8-4 3 7	***Radioprotezione*** (B4-3 0 7) Stanziamenti non dissociati	350 000	350 000	350 000	350 000	735 979,56	735 979,56
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	6 550 000	6 550 000	9 073 000	9 073 000	8 177 276,10	8 177 276,10
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati			•			
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-4 3	6 550 000	6 550 000	9 073 000	9 073 000	8 177 276,10	8 177 276,10

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 3 — AZIONI PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento	
B8-4 3 0	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-4 3 1	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-4 3 4	*Ex voci da B8-4 3 4 0 a B8-4 3 4 8, B8-4 3 6 2 e B8-4 3 8 0*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (124,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	3 934 010
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	306 328
	— quota	1 959 662
	— altri	—
	Totale	6 200 000
B8-4 3 7	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	197 826
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	23 587
	— quota	71 522
	— altri	57 065
	Totale	350 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 4 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-4 4						
B8-4 4 0	***Life*** (B4-3 2 0) Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000				
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-4 4	3 000 000	3 000 000				

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 4 — STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE

Articolo Voce	Commento	
B8-4 4 0	*Nuovo articolo*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (36,9 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	2 214 022
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	206 642
	— quota	579 336
	— altri	—
	Totale	3 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 5 — PROTEZIONE CIVILE E AIUTO ALLE VITTIME DI CATASTROFI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-4 5						
B8-4 5 0	***Protezione civile*** (B4-3 3 0)						
B8-4 5 0 0	Cooperazione comunitaria in materia di protezione civile *(B4-3 3 0 0)*						
	Stanziamenti non dissociati	315 000	315 000	315 000	315 000	386 976,39	386 976,39
	Totale dell'articolo B8-4 5 0	315 000	315 000	315 000	315 000	386 976,39	386 976,39
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	315 000	315 000	315 000	315 000	386 976,39	386 976,39
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-4 5	315 000	315 000	315 000	315 000	386 976,39	386 976,39
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	15 328 000	15 328 000	15 086 000	15 086 000	18 878 584,89	18 878 584,89
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati			p.m.	p.m.	55 000,—	55 000,—
	Totale del titolo B8-4	**15 328 000**	**15 328 000**	**15 086 000**	**15 086 000**	**18 933 584,89**	**18 933 584,89**

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-4 5 — PROTEZIONE CIVILE E AIUTO ALLE VITTIME DI CATASTROFI

Articolo Voce	Commento	
B8-4 5 0		
B8-4 5 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera e le spese d'infrastruttura derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	239 591
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	75 409
	— altri	—
	Totale	315 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-5

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DEL MERCATO INTERNO, DELL'INDUSTRIA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CAPITOLO B8-5 1 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-5 1						
B8-5 1 0	***Azioni e accesso alle vie legali*** (B5-1 0 0) Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	641 000	641 000	652 652,—	652 652,—
B8-5 1 2	***Informazione del consumatore e prove comparative*** (B5-1 0 2) Stanziamenti non dissociati	150 000	150 000	371 000	371 000	130 000,—	130 000,—
B8-5 1 3	***Applicazione delle direttive*** (B5-1 0 3) Stanziamenti non dissociati	613 000	613 000	613 000	613 000	340 000,—	340 000,—
B8-5 1 4	***Studi*** (B5-1 0 4) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	242 000	242 000	356 277,76	356 277,76

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-5

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEI SETTORI DELLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DEL MERCATO INTERNO, DELL'INDUSTRIA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CAPITOLO B8-5 1 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo Voce	Commento	
B8-5 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	211 859
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	10 619
	— quota	66 903
	— altri	10 619
	Totale	300 000
B8-5 1 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	103 826
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	3 130
	— quota	40 957
	— altri	2 087
	Totale	150 000
B8-5 1 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (14 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	383 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	220 000
	— altri	10 000
	Totale	613 000
B8-5 1 4	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 1 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

CAPITOLO B8-5 3 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5 1 5	***Sicurezza dei prodotti*** (B5-1 0 5) Stanziamenti non dissociati	197 000	197 000	197 000	197 000	34 250,—	34 250,—
B8-5 1 6	***Ehlass*** (B5-1 0 6) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 260 000	1 260 000	2 064 000	2 064 000	1 513 179,76	1 513 179,76
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 1	1 260 000	1 260 000	2 064 000	2 064 000	1 513 179,76	1 513 179,76
	CAPITOLO B8-5 3						
B8-5 3 0	***Azioni relative al completamento del mercato interno*** (B5-3 0 0) Stanziamenti non dissociati	24 000 000	24 000 000	24 052 000	24 052 000	16 335 679,42	16 335 679,42

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 1 — PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *(seguito)*

CAPITOLO B8-5 3 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO

Articolo Voce	Commento	
B8-5 1 5	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	133 960
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	3 582
	— quota	56 593
	— altri	2 865
	Totale	197 000
B8-5 1 6	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-5 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (104,3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	17 190 144
	— pubblicazioni / informazione	344 803
	— infrastruttura:	
	— diretta	1 293 011
	— quota	1 637 813
	— altri	3 534 229
	Totale	24 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 3 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5 3 3	***Azioni di sostegno allo sviluppo di un mercato dei servizi finanziari e del diritto delle società europee*** (B5-3 0 3 0) Stanziamenti non dissociati	500 000	500 000	500 000	500 000	45 086,95	45 086,95
B8-5 3 5	***Unione doganale ed imposte*** (B5-3 0 5)						
B8-5 3 5 0	Unione doganale, imposte indirette e codice doganale *(B5-3 0 5 0)* Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	197 895,—	197 895,—
B8-5 3 5 1	Matthaeus e amministrazioni fiscali *(B5-3 0 5 1)* Stanziamenti non dissociati	273 000	273 000	771 000	771 000	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B8-5 3 5	273 000	273 000	771 000	771 000	197 895,—	197 895,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	24 773 000	24 773 000	25 323 000	25 323 000	16 578 661,37	16 578 661,37
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 3	24 773 000	24 773 000	25 323 000	25 323 000	16 578 661,37	16 578 661,37

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 3 — AZIONI NEL SETTORE DEL MERCATO INTERNO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-5 3 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	343 000
	— pubblicazioni / informazione	25 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	25 000
	— quota	47 000
	— altri	60 000
	Totale	500 000
B8-5 3 5		
B8-5 3 5 0	*Ex articolo B8-5 3 5*	
	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-5 3 5 1	*Ex articolo A-4 5 5*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	92 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	31 000
	— altri	150 000
	Totale	273 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 4 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-5 4						
B8-5 4 0	***Promozione delle esportazioni comunitarie verso il Giappone*** (B5-3 1 0) Stanziamenti non dissociati	250 000	250 000	1 453 000	1 453 000	79 000,—	79 000,—
B8-5 4 1	***Misure specifiche per azioni sui mercati dei paesi terzi*** (B5-3 1 1)						
B8-5 4 1 0	Misure specifiche per azioni sui mercati dei paesi terzi *(B5-3 1 1 0)* Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	200 000	200 000	293 996,—	293 996,—
	Totale dell'articolo B8-5 4 1	200 000	200 000	200 000	200 000	293 996,—	293 996,—
B8-5 4 2	***Misure specifiche per azioni con gli Stati Uniti*** (B5-3 1 2) Stanziamenti non dissociati	—	—	500 000	500 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	450 000	450 000	2 153 000	2 153 000	372 996,—	372 996,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 4	450 000	450 000	2 153 000	2 153 000	372 996,—	372 996,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8

(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 4 — AZIONI E MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE COMMERCIALE

Articolo Voce	Commento	
B8-5 4 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	129 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	20 000
	— quota	31 000
	— altri	70 000
	Totale	250 000
B8-5 4 1		
B8-5 4 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2,7 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	111 333
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	6 667
	— quota	42 000
	— altri	40 000
	Totale	200 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 5 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-5 5						
B8-5 5 0	***Azioni d'incentivazione delle imprese (piccole e medie imprese)*** (B5-3 2 0) Stanziamenti non dissociati	13 747 000	13 747 000	13 747 000	13 747 000	4 160 929,08	4 160 929,08
B8-5 5 1	***Azioni nel settore dell'economia sociale*** (B5-3 2 1) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	175 055,18	175 055,18
B8-5 5 2	***Azioni nel settore del commercio e della distribuzione*** (B5-3 2 2) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	115 240,40	115 240,40
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	13 747 000	13 747 000	13 747 000	13 747 000	4 451 224,66	4 451 224,66
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 5	13 747 000	13 747 000	13 747 000	13 747 000	4 451 224,66	4 451 224,66

COMMISSIONE

Sottosezione B8

(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 5 — POLITICA DELLE IMPRESE, DEL COMMERCIO E DELL'ECONOMIA SOCIALE

Articolo Voce	Commento	
B8-5 5 0	*Ex voce B8-5 5 0 0*	
	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (136,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	10 055 339
	— pubblicazioni / informazione	182 079
	— infrastruttura:	
	— diretta	637 278
	— quota	2 143 986
	— altri	728 318
	Totale	13 747 000
B8-5 5 1	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-5 5 2	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 6 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-5 6						
B8-5 6 0	***Azioni preparatorie nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni*** (B5-4 0 0)						
B8-5 6 0 1	Piano d'azione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni *(B5-4 0 0 1)* Stanziamenti non dissociati	1 278 000	1 278 000	1 278 000	1 278 000	2 708 611,78	2 708 611,78
	Totale dell'articolo B8-5 6 0	1 278 000	1 278 000	1 278 000	1 278 000	2 708 611,78	2 708 611,78
B8-5 6 1	***Azioni nel settore delle telecomunicazioni e della normalizzazione*** (B5-4 0 1)						
B8-5 6 1 0	Definizione ed attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni *(B5-4 0 1 0)* Stanziamenti non dissociati	3 250 000	3 250 000	3 779 000	3 779 000	4 177 429,73	4 177 429,73

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 6 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento	
B8-5 6 0		
B8-5 6 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (12,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	869 040
	— pubblicazioni / informazione	118 027
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	200 721
	— altri	90 212
	Totale	1 278 000
B8-5 6 1		
B8-5 6 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (26 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	2 034 000
	— pubblicazioni / informazione	278 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	100 000
	— quota	408 000
	— altri	430 000
	Totale	3 250 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 6 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5 6 1	*(seguito)*						
B8-5 6 1 1	Normalizzazione e certificazione nel settore delle tecnologie dell'informazione *(B5-4 0 1 1)* Stanziamenti non dissociati	562 000	562 000	562 000	562 000	567 622,—	567 622,—
	Totale dell'articolo B8-5 6 1	3 812 000	3 812 000	4 341 000	4 341 000	4 745 051,73	4 745 051,73
B8-5 6 2	***Sviluppo di servizi di comunicazione*** (B5-4 0 2)						
B8-5 6 2 1	Insis *(B5-4 0 2 1)* Stanziamenti non dissociati	2 700 000	2 700 000	3 409 000	3 409 000	2 920 024,97	2 920 024,97
B8-5 6 2 2	Caddia *(B5-4 0 2 2)* Stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 718 452,21	4 718 452,21
B8-5 6 2 3	Tedis *(B5-4 0 2 3)* Stanziamenti non dissociati	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	414 800,—	414 800,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 6 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-5 6 1	*(seguito)*	
B8-5 6 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5,3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	328 957
	— pubblicazioni / informazione	90 669
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	82 427
	— altri	59 947
	Totale	562 000
B8-5 6 2		
B8-5 6 2 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (27 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 873 000
	— pubblicazioni / informazione	328 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	424 000
	— altri	75 000
	Totale	2 700 000
B8-5 6 2 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (44,2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	3 804 167
	— pubblicazioni / informazione	252 500
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	693 333
	— altri	250 000
	Totale	5 000 000
B8-5 6 2 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (9,7 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 6 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5 6 2	*(seguito)*						
B8-5 6 2 3	*(seguito)*						
	Totale dell'articolo B8-5 6 2	8 700 000	8 700 000	9 409 000	9 409 000	8 053 277,18	8 053 277,18
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	13 790 000	13 790 000	15 028 000	15 028 000	15 506 940,69	15 506 940,69
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 6	13 790 000	13 790 000	15 028 000	15 028 000	15 506 940,69	15 506 940,69

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 6 — AZIONI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento		
B8-5 6 2	*(seguito)*		
B8-5 6 2 3	*(seguito)*		
	Esso si articola come segue:		
	— personale		671 429
	— pubblicazioni / informazione		96 000
	— infrastruttura:		
	— diretta		—
	— quota		152 571
	— altri		80 000
		Totale	1 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 7 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE

CAPITOLO B8-5 8 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-5 7						
B8-5 7 1	***Azioni nel settore industriale*** (B5-4 1 1) Stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 528 826,26	3 528 826,26
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 528 826,26	3 528 826,26
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 7	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 528 826,26	3 528 826,26
	CAPITOLO B8-5 8						
B8-5 8 0	***Impact*** (B5-5 0 0) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	462 072,64	462 072,64
B8-5 8 1	***Promozione e sviluppo delle azioni multilingui*** (B5-5 0 1) Stanziamenti non dissociati	733 000	733 000	733 000	733 000	166 106,95	166 106,95
B8-5 8 2	***Sprint*** (B5-5 0 2) Stanziamenti non dissociati	2 200 000	2 200 000	2 638 000	2 638 000	911 177,26	911 177,26

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 7 — AZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE

CAPITOLO B8-5 8 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE

Articolo Voce	Commento	
B8-5 7 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (13,3 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 349 524
	— pubblicazioni / informazione	300 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	390 476
	— quota	209 524
	— altri	750 476
	Totale	3 000 000
B8-5 8 0	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-5 8 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5,7 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	337 994
	— pubblicazioni / informazione	171 034
	— infrastruttura:	
	— diretta	81 444
	— quota	89 589
	— altri	52 939
	Totale	733 000
B8-5 8 2	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (15 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 8 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5 8 2	*(seguito)*						
B8-5 8 3	***Diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione tecnologica*** (B5-5 0 3)						
	Stanziamenti non dissociati	346 000	346 000	346 000	346 000	300 957,60	300 957,60
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	3 279 000	3 279 000	3 717 000	3 717 000	1 840 314,45	1 840 314,45
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 8	3 279 000	3 279 000	3 717 000	3 717 000	1 840 314,45	1 840 314,45

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 8 — MERCATO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INNOVAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-5 8 2	*(seguito)*	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	832 000
	— pubblicazioni / informazione	347 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	600 000
	— quota	236 000
	— altri	185 000
	Totale	2 200 000
B8-5 8 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2,8 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	165 388
	— pubblicazioni / informazione	43 596
	— infrastruttura:	
	— diretta	69 200
	— quota	43 596
	— altri	24 220
	Totale	346 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 9 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-5 9						
B8-5 9 0	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi alle disposizioni dell'atto unico europeo*** (B5-6 0 0)						
	Stanziamenti non dissociati	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	2 707 121,—	2 707 121,—
B8-5 9 1	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali a supporto delle politiche comunitarie*** (B5-6 0 1)						
	Stanziamenti non dissociati	4 075 000	4 075 000	4 075 000	4 075 000	5 019 596,54	5 019 596,54
B8-5 9 2	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento della Comunità*** (B5-6 0 2)						
	Stanziamenti non dissociati	1 800 000	1 800 000	2 982 000	2 982 000	3 635 702,64	3 635 702,64

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-59 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Articolo Voce	Commento	
B8-590	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (48,4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	2 523 593
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	552 188
	— quota	760 469
	— altri	38 750
	Totale	3 875 000
B8-591	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (48,5 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	2 362 530
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	737 381
	— quota	761 637
	— altri	213 452
	Totale	4 075 000
B8-592	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (17 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 228 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	285 000
	— quota	267 000
	— altri	20 000
	Totale	1 800 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 9 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-5 9 3	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento delle istituzioni*** (B5-6 0 3)						
	Stanziamenti non dissociati	885 000	885 000	885 000	885 000	1 110 364,—	1 110 364,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	10 635 000	10 635 000	11 817 000	11 817 000	12 472 784,18	12 472 784,18
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-5 9	10 635 000	10 635 000	11 817 000	11 817 000	12 472 784,18	12 472 784,18
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	70 934 000	70 934 000	76 849 000	76 849 000	56 264 927,37	56 264 927,37
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B8-5	**70 934 000**	**70 934 000**	**76 849 000**	**76 849 000**	**56 264 927,37**	**56 264 927,37**

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-5 9 — POLITICA D'INFORMAZIONE STATISTICA CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL MERCATO INTERNO ED AL SUPPORTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-5 9 3	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (9,7 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	568 465
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	84 075
	— quota	152 810
	— altri	79 650
	Totale	885 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-7

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON GLI ALTRI PAESI TERZI

CAPITOLO B8-7 2 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE

CAPITOLO B8-7 3 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-7 2						
B8-7 2 6	***Altre spese nel quadro degli aiuti alimentari*** (B7-2 0 6) Stanziamenti non dissociati	893 000	893 000	893 000	893 000	640 899,48	640 899,48
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	893 000	893 000	893 000	893 000	640 899,48	640 899,48
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-7 2	893 000	893 000	893 000	893 000	640 899,48	640 899,48
	CAPITOLO B8-7 3						
B8-7 3 0	***Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'Asia*** (B7-3 0 0)						
B8-7 3 0 0	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'Asia *(B7-3 0 0 0)* Stanziamenti non dissociati	5 000 000	5 000 000	6 600 000	6 600 000	60 373,—	60 373,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

TITOLO B8-7

SPESE DI APPOGGIO E DI SOSTEGNO PER AZIONI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON GLI ALTRI PAESI TERZI

CAPITOLO B8-7 2 — AIUTO ALIMENTARE E AZIONI SOSTITUTIVE NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE

CAPITOLO B8-7 3 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

Articolo Voce	Commento	
B8-7 2 6	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (11,9 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	468 329
	— pubblicazioni / informazione	19 844
	— infrastruttura:	
	— diretta	99 222
	— quota	186 538
	— altri	119 067
	Totale	893 000
B8-7 3 0		
B8-7 3 0 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (35 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	3 100 000
	— pubblicazioni / informazione	50 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	775 000
	— quota	550 000
	— altri	525 000
	Totale	5 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 3 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-7 3 0	*(seguito)*						
B8-7 3 0 1	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'Asia *(B7-3 0 0 1)* Stanziamenti non dissociati	400 000	400 000	400 000	400 000	226 200,—	226 200,—
B8-7 3 0 4	Azioni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'Asia *(B7-3 0 0 4)* Stanziamenti non dissociati	400 000	400 000	400 000	400 000	115 000,—	115 000,—
	Totale dell'articolo B8-7 3 0	5 800 000	5 800 000	7 400 000	7 400 000	401 573,—	401 573,—
B8-7 3 1	***Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'America latina*** (B7-3 0 1)						
B8-7 3 1 0	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'America latina *(B7-3 0 1 0)* Stanziamenti non dissociati	2 000 000	2 000 000	3 700 000	3 700 000	48 298,—	48 298,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 3 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-7 3 0	*(seguito)*	
B8-7 3 0 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	280 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	63 200
	— altri	56 800
	Totale	400 000
B8-7 3 0 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	300 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	63 000
	— altri	37 000
	Totale	400 000
B8-7 3 1		
B8-7 3 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (25 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 000 000
	— pubblicazioni / informazione	57 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	350 000
	— quota	393 000
	— altri	200 000
	Totale	2 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 3 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-7 3 1	*(seguito)*						
B8-7 3 1 1	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'America latina *(B7-3 0 1 1)* Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	300 000	300 000	191 700,—	191 700,—
B8-7 3 1 4	Azioni e soggiorni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'America latina *(B7-3 0 1 4)* Stanziamenti non dissociati	300 000	300 000	300 000	300 000	102 000,—	102 000,—
	Totale dell'articolo B8-7 3 1	2 600 000	2 600 000	4 300 000	4 300 000	341 998,—	341 998,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	8 400 000	8 400 000	11 700 000	11 700 000	743 571,—	743 571,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-7 3	8 400 000	8 400 000	11 700 000	11 700 000	743 571,—	743 571,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 3 — COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-7 3 1	*(seguito)*	
B8-7 3 1 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (5 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	200 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	79 000
	— altri	21 000
	Totale	300 000
B8-7 3 1 4	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	175 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	63 000
	— altri	62 000
	Totale	300 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 4 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-7 4						
B8-7 4 8	***Azioni destinate a favorire un'impostazione globale nel Mediterraneo*** (B7-4 0 8)						
B8-7 4 8 0	Azioni a favore della cooperazione multilaterale e regionale o subregionale nel Mediterraneo *(B7-4 0 8 0)*						
	Stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B8-7 4 8	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-7 4	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 4 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO

Articolo Voce	Commento	
B8-7 4 8		
B8-7 4 8 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	156 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	31 400
	— altri	12 600
	Totale	200 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-7 5						
B8-7 5 1	***Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative*** (B7-5 0 1)						
B8-7 5 1 0	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative *(B7-5 0 1 0)*						
	Stanziamenti non dissociati	700 000	700 000	719 000	719 000	200 905,04	200 905,04
	Totale dell'articolo B8-7 5 1	700 000	700 000	719 000	719 000	200 905,04	200 905,04
B8-7 5 2	***Spese risultanti da taluni accordi nel settore della cooperazione e del commercio*** (B7-5 0 2)						
B8-7 5 2 0	Azioni nel quadro di accordi di cooperazione economica e commerciale con paesi terzi *(B7-5 0 2 0)*						
	Stanziamenti non dissociati	2 500 000	2 500 000	7 000 000	7 000 000	1 573 533,10	1 573 533,10
B8-7 5 2 1	Azioni di sostegno nel settore delle relazioni esterne, in particolare per lo svolgimento ed il controllo dei negoziati del GATT (Uruguay Round) *(B7-5 0 2 1)*						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	300 000	300 000	333 823,50	333 823,50
	Totale dell'articolo B8-7 5 2	2 500 000	2 500 000	7 300 000	7 300 000	1 907 356,60	1 907 356,60

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE

Articolo Voce	Commento	
B8-7 5 1		
B8-7 5 1 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (9 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	384 000
	— pubblicazioni / informazione	5 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	80 000
	— quota	141 000
	— altri	90 000
	Totale	700 000
B8-7 5 2		
B8-7 5 2 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (15 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	1 728 000
	— pubblicazioni / informazione	25 000
	— infrastruttura:	
	— diretta	470 000
	— quota	235 500
	— altri	41 500
	Totale	2 500 000
B8-7 5 2 1	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-7 5 3	***Formazione e istruzione nel settore dello sviluppo*** (B7-5 0 3)						
B8-7 5 3 0	Organizzazione di seminari sul sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate *(B7-5 0 3 0)* Stanziamenti non dissociati	170 000	170 000	270 000	270 000	0,—	0,—
B8-7 5 3 2	Azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di educazione allo sviluppo *(B7-5 0 3 2)* Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 075,—	12 075,—
	Totale dell'articolo B8-7 5 3	170 000	170 000	270 000	270 000	12 075,—	12 075,—
B8-7 5 4	***Ambiente e sanità nei paesi in via di sviluppo*** (B7-5 0 4)						
B8-7 5 4 6	Lotta contro l'AIDS nei paesi in via di sviluppo *(B7-5 0 4 6)* Stanziamenti non dissociati	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	0,—	0,—
	Totale dell'articolo B8-7 5 4	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-7 5 3		
B8-7 5 3 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (2 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	115 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	—
	— quota	31 000
	— altri	24 000
	Totale	170 000
B8-7 5 3 2	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
B8-7 5 4		
B8-7 5 4 6	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (7,6 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	734 784
	— pubblicazioni / informazione	25 221
	— infrastruttura:	
	— diretta	130 311
	— quota	118 541
	— altri	168 143
	Totale	1 177 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-7 5 8	***Piano d'azione comunitario nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania*** (B7-5 0 8)						
B8-7 5 8 0	Programma di cooperazione Nord-Sud nel settore di lotta contro la droga e la tossicomania *(B8-5 0 8 0)*						
	Stanziamenti non dissociati	350 000	350 000	350 000	350 000	69 990,—	69 990,—
	Totale dell'articolo B8-7 5 8	350 000	350 000	350 000	350 000	69 990,—	69 990,—
B8-7 5 9	***Gestione e valutazione dell'aiuto comunitario*** (B7-5 0 9)						
B8-7 5 9 0	Azioni preparatorie per l'attuazione dell'aiuto comunitario inerente alla creazione del mercato unico, all'adozione della quarta convenzione di Lomé e nell'ambito dell'unione politica *(B7-5 0 9 0)*						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	791 669,—	791 669,—

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B8-7 5 8	
B8-7 5 8 0	*Ex voce B8-7 5 4 5* Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,4 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione. Esso si articola come segue: — personale 217 875 — pubblicazioni / informazione — — infrastruttura: — diretta — — quota 69 125 — altri 63 000 Totale 350 000
B8-7 5 9	
B8-7 5 9 0	Voce destinata a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura, le spese per l'informazione e le pubblicazioni nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B8-7 5 9	*(seguito)*						
B8-7 5 9 1	Valutazione dei risultati dell'aiuto comunitario e delle azioni di attuazione pratica *(B7-5 0 9 1)* Stanziamenti non dissociati	282 000	282 000	282 000	282 000	6 037,—	6 037,—
	Totale dell'articolo B8-7 5 9	282 000	282 000	282 000	282 000	797 706,—	797 706,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	5 179 000	5 179 000	10 098 000	10 098 000	2 988 032,64	2 988 032,64
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-7 5	5 179 000	5 179 000	10 098 000	10 098 000	2 988 032,64	2 988 032,64

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 5 — ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento	
B8-7 5 9	*(seguito)*	
B8-7 5 9 1	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (4,7 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	153 481
	— pubblicazioni / informazione	4 623
	— infrastruttura:	
	— diretta	13 869
	— quota	73 043
	— altri	36 984
	Totale	282 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 6 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-7 6						
B8-7 6 0	***Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale*** (B7-6 0 0 0) Stanziamenti non dissociati	15 000 000	15 000 000	25 085 000	25 085 000	3 395 980,—	3 395 980,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	15 000 000	15 000 000	25 085 000	25 085 000	3 395 980,—	3 395 980,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-7 6	15 000 000	15 000 000	25 085 000	25 085 000	3 395 980,—	3 395 980,—

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 6 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

Articolo Voce	Commento	
B8-7 6 0	Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale (115 impieghi), le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.	
	Esso si articola come segue:	
	— personale	10 444 000
	— pubblicazioni / informazione	—
	— infrastruttura:	
	— diretta	750 000
	— quota	1 806 000
	— altri	2 000 000
	Totale	15 000 000

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-7 7 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B8-7 7						
B8-7 7 0	***Cooperazione tecnica con l'Unione Sovietica*** (B7-6 2 0 0) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 000 000	3 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 000 000	3 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B8-7 7	p.m.	p.m.	3 000 000	3 000 000		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	29 672 000	29 672 000	50 976 000	50 976 000	7 768 483,12	7 768 483,12
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B8-7	**29 672 000**	**29 672 000**	**50 976 000**	**50 976 000**	**7 768 483,12**	**7 768 483,12**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	151 110 000	151 110 000	187 096 000	187 096 000	106 207 995,38	106 207 995,38
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati			p.m.	p.m.	55 000,—	55 000,—
	Totale della sottosezione B8	**151 110 000**	**151 110 000**	**187 096 000**	**187 096 000**	**106 262 995,38**	**106 262 995,38**

COMMISSIONE
Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

CAPITOLO B8-77 — COOPERAZIONE TECNICA CON L'UNIONE SOVIETICA

Articolo Voce	Commento
B8-770	Articolo destinato a coprire le spese per il personale, le spese relative ai contratti d'opera, le spese d'infrastruttura nonché tutte le spese di funzionamento derivanti dall'azione.

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Allegato

Spese di appoggio e di sostegno

Numero di persone

(uomini/anno)

Nomenclatura 1992	Nomenclatura 1991	Nomenclatura 1990	Denominazione	1990 (esecuzione)	1991 (bilancio)	1992
B8-220	B8-240	5540	Preparazione e attuazione dei quadri comunitari di sostegno e di assistenza tecnica	1	43,7	47,8
B8-221	B8-241	5541	Valutazione degli interventi a finalità strutturali	0	1	0
B8-222	B8-242	5542	Sorveglianza dei programmi eseguiti nell'ambito dell'intervento dei Fondi strutturali	0	2	4,8
B8-232	B8-282	552	Programmi integrati mediterranei — Assistenza tecnica	0	5	4,8
B8-250	B8-2501	380 3821	Altre azioni	0	14,2	15,8
B8-2510	B8-2510	3820	Azioni di controllo e di lotta contro le frodi	0	3,5	3,5
B8-2511	B8-2511	3821	Altri controlli nel settore agricolo	28,2	18	18,4
B8-252	B8-252	383	Rete comunitaria d'informazione contabile	2	1,5	1,9
B8-253	B8-253	385	Ristrutturazione dei sistemi d'indagini agricole	2	1,5	3,2
B8-254	B8-254	386	Formazione e informazione	0	0	0
B8-255	B8-255	387	Foreste	0	0	0
B8-261	B8-261	543	Centri di innovazione e promozione industriale	0	6	5,6
B8-272	B8-272	583	Interventi specifici, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti	0	4	3,3
B8-273	B8-273	584	Osservazione e funzionamento dei mercati dei trasporti delle merci	2	5	3,6
B8-293	B8-2931	4702	Adeguamento e ammodernamento	6,2	9	10
B8-310	B8-3100	6300	Azioni generali in materia d'istruzione e di gioventù	6	6,5	3,9
	B8-3110	6330	Scambi di giovani lavoratori	0	2	
B8-3111	B8-3111	6331	Gioventù per l'Europa	0	1	0,5
B8-3120	B8-3120	6340	Azioni in materia di formazione e di orientamento professionale	6	7,5	5,9
B8-3121	B8-3121	6341	Petra	2	2	2,8
B8-3122	B8-3122	6342	Eurotecnet	1	2	0,7
B8-3123	B8-3123		Force		3	2
B8-313	B8-313	6310	Comett	2	6	3

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Spese di appoggio e di sostegno

Numero di persone *(seguito)*

(uomini/anno)

Nomenclatura 1992	Nomenclatura 1991	Nomenclatura 1990	Denominazione	1990 (esecuzione)	1991 (bilancio)	1992
B8-314	B8-314	632	Erasmus	3	4	2,8
B8-315	B8-315	637	Lingua	1	2	1,5
B8-320	B8-3200	670	Salvaguardia e promozione del patrimonio architettonico e culturale europeo	18	7	6,4
B8-321	da B8-3201 a B8-3203	670	Azioni particolari	0	1	5
B8-322	B8-3204		Cooperazione culturale con i paesi terzi		5	0
B8-330	B8-330	671	Media	6	8	6,6
B8-331	B8-331 B8-3320	6750 6751	Azione generale d'informazione	30	30	40
B8-332	B8-3320 B8-333	6751 6752	Paesi terzi	2	7	4,1
B8-333	B8-333	6752	Azione generale di comunicazione	3	4	7,1
B8-334	B8-3105	A328	L'integrazione europea nell'università	0	0	0
B8-340	B8-3400	640	Relazioni industriali e dialogo sociale	18	24	7,8
B8-3410	B8-3410	640	Mercato del lavoro e occupazione	0	19	17,8
B8-3411	B8-3411	640	Sedoc	0	8	0
B8-3412	B8-3412	641	Azioni per l'uguaglianza tra uomini e donne	5	8	6,6
B8-3500	B8-3500	643	Azioni e studi — Sicurezza sociale	3	0	0
B8-3501	B8-3501	643 6755	Azioni a favore delle famiglie compresa la protezione dell'infanzia	0	6	5,4
B8-3502	B8-3502	6450	Helios	4	8	7,1
B8-3503	B8-3503	646	Azioni di lotta contro la povertà	0	4	6
B8-3510	B8-3510	6451	Azioni a favore dei migranti compresi gli immigrati non europei	4	2	2
B8-3511	B8-3511	6451	Azioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	0	6	2
B8-3600	B8-3600	6470	Misure di lotta contro il cancro	20	26	27
B8-3601	B8-3601	6471	Misure di lotta contro l'AIDS e altre malattie trasmissibili	3	7	5,8
B8-3603	B8-3603	6473	Misure di lotta contro l'abuso di alcool	3	5	5
B8-3604	B8-3604	6474 6475	Protezione sanitaria dei cittadini	3	3	2,4
B8-361	B8-3610	6480 6481	Protezione sanitaria, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese sovvenzioni all'Ufficio internazionale del lavoro	22	44	17,3
B8-362	A-4054	A3054	Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	0	0	0
B8-370	B8-3602	6472	Misure di lotta contro l'abuso di droghe	5	6	7

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Spese di appoggio e di sostegno

Numero di persone *(seguito)*

(uomini/anno)

Nomenclatura 1992	Nomenclatura 1991	Nomenclatura 1990	Denominazione	1990 (esecuzione)	1991 (bilancio)	1992
B8-4 1 0 0	B8-4 1 0 0	7 0 0 2	Thermie	0	56	46,6
B8-4 1 0 1	B8-4 1 0 1	7 0 0 0	Sostegno finanziario allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi	8,4	0	0
B8-4 1 0 2	B8-4 1 0 2	7 0 0 1	Sostegno finanziario per la promozione dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali	38	0	0
B8-4 1 2	B8-4 1 2	7 0 2	Azioni nel settore del trasporto delle materie radioattive	0	0	0
B8-4 1 3 0	B8-4 1 3 0	7 0 3	Altener	3	5	4,4
B8-4 1 3 1	B8-4 1 3 1	7 0 9	Save	0	0	0
B8-4 1 3 2	B8-4 1 3 2	7 0 4	Studi nel settore energetico e osservazione dei mercati	0	1	0
B8-4 1 4 0	B8-4 1 4 0	7 0 6	Programmazione energetica	3	8	0
B8-4 1 4 1	B8-4 1 4 1	7 0 7	Scambi e trasferimenti di tecnologie con i paesi terzi nel settore dell'energia	0	2	0
B8-4 2 0	(B8-4 2 0)	(7 1 0)	Sopralluoghi e altre missioni relative al controllo di sicurezza			0
B8-4 2 1	B8-4 2 1	7 1 1	Spese per tirocini, formazione degli ispettori, per riunioni, convocazioni in generale	0	0	0
B8-4 2 2 0	B8-4 2 2 0	7 1 2	Prelievi di campioni e analisi, materiale, lavori specifici, prestazione di servizi e trasporti	6	11	8,9
B8-4 3 0	B8-4 3 0	6 6 0 0	Aca	10	3,8	0
B8-4 3 1	B8-4 3 1	6 6 0 0	Acnat	0	7,1	0
B8-4 3 2	B8-4 3 2	6 6 5	Medspa	10	11,1	0
B8-4 3 4	da B8-4 3 4 0 a B8-4 3 4 8 B8-4 3 6 2 B8-4 3 8 0	da 6 6 1 0 a 6 6 1 7 6 6 1 9 6 6 8 0	Legislazione ambientale	80	117,1	124,8
B8-4 3 7	B8-4 3 7	6 6 4	Radioprotezione	5	7,1	4,6
B8-4 4 0			Life			36,9
B8-4 5 0 0	B8-4 5 0 0	6 6 9 1	Cooperazione comunitaria in materia di protezione civile	4	5,9	4,8
B8-5 1 0	B8-5 1 0	6 8 0	Azioni e accesso alle vie legali	17	8	4,3
B8-5 1 2	B8-5 1 2	6 8 0 6 8 1	Informazione del consumatore e prove comparative	0	10	2,6
B8-5 1 3	B8-5 1 3	6 8 0 6 8 1	Applicazione delle direttive	0	15	14
B8-5 1 4	B8-5 1 4	6 8 0 6 8 4	Studi	0	2	0
B8-5 1 5	B8-5 1 5	6 8 5	Sicurezza dei prodotti	0	5	3,6
B8-5 1 6	B8-5 1 6	6 8 2	Ehlass	0	0	0

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Spese di appoggio e di sostegno

Numero di persone *(seguito)*

(uomini/anno)

Nomenclatura 1992	Nomenclatura 1991	Nomenclatura 1990	Denominazione	1990 (esecuzione)	1991 (bilancio)	1992
B8-530	B8-530	7750	Azioni relative al completamento del mercato interno	73	121	104,3
B8-533	B8-533	7752	Azioni di sostegno allo sviluppo di un mercato dei servizi finanziari e del diritto delle società europee	0	1	3
B8-5350	B8-535	7757	Unione doganale, imposte indirette e codice doganale	1	0	0
B8-5351	A-455	A355	Matthaeus e amministrazioni fiscali	0	5	3
B8-540	B8-540	7760	Promozione delle esportazioni comunitarie verso il Giappone	0	3,2	2
B8-5410	B8-5410	7761	Misure specifiche per azioni sui mercati dei paesi terzi	0	1	2,7
B8-542	B8-542	7762	Misure specifiche per azioni con gli Stati Uniti	0	1	0
B8-550	B8-5500	7770	Azioni d'incentivazione delle imprese (piccole e medie imprese)	94	137	136,6
B8-551	B8-551	7771	Azioni nel settore dell'economia sociale	0	4	0
B8-552	B8-552	7772	Azioni nel settore del commercio e della distribuzione	7	3	0
B8-5601	B8-5601	7706	Piano d'azione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	40	19	12,8
B8-5610	B8-5610	7700	Definizione ed attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni	40	30	26
B8-5611	B8-5611	7702	Normalizzazione e certificazione nel settore delle tecnologie dell'informazione	7	2	5,3
B8-5621	B8-5621	7703	Insis	33	29	27
B8-5622	B8-5622	7704	Caddia	52	44	44,2
B8-5623	B8-5623	7705	Tedis	0	9	9,7
B8-571	B8-571	773	Azioni nel settore industriale	15	13,5	13,3
B8-580	B8-580	750	Impact	8	4	0
B8-581	B8-581	751	Promozione e sviluppo delle azioni multilingui	5	8	5,7
B8-582	B8-582	7520 7521	Sprint	13	12	15
B8-583	B8-583	753	Diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione tecnologica	0	4	2,8
B8-590	B8-590	760	Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi alle disposizioni dell'atto unico europeo	58	50	48,4
B8-591	B8-591	761	Azioni relative ai programmi statistici settoriali a supporto delle politiche comunitarie	58	50	48,5
B8-592	B8-592	762	Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento della Comunità	21	32	17

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Spese di appoggio e di sostegno

Numero di persone *(seguito)*

(uomini/anno)

Nomenclatura 1992	Nomenclatura 1991	Nomenclatura 1990	Denominazione	1990 (esecuzione)	1991 (bilancio)	1992
B8-593	B8-593	763	Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento delle istituzioni	3	18	9,7
B8-726	B8-726	927	Altre spese nel quadro degli aiuti alimentari	0,5	8	11,9
B8-7300	B8-7300	9300	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'Asia	5	11	35
B8-7301	B8-7301	9301	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'Asia	0	5	4
B8-7304	B8-7304	9304	Azioni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'Asia	0	2	4
B8-7310	B8-7310	9310	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'America latina	4	20	25
B8-7311	B8-7311	9311	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'America latina	0	3	5
B8-7314	B8-7314	9314	Azioni e soggiorni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'America latina	0	2	4
B8-7480	B8-7480	9670	Azioni a favore della cooperazione multilaterale e regionale o subregionale nel Mediterraneo	0	4	2
B8-7510	B8-7510	9410	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative	6,8	9	9
B8-7520	B8-7520	990	Azioni nel quadro di accordi di cooperazione economica e commerciale con paesi terzi	0	27,2	15
B8-7521	B8-7521	995	Azioni di sostegno nel settore delle relazioni esterne, in particolare per lo svolgimento ed il controllo dei negoziati del GATT (Uruguay Round)	0	1,5	0
B8-7530	B8-7530	940	Organizzazione di seminari sul sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate	0	1	2
B8-7532	B8-7532	955	Azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di educazione allo sviluppo	1	0	0
B8-7546	B8-7546	954	Lotta contro l'AIDS nei paesi in via di sviluppo	0	11	7,6
B8-7580	B8-7545	949	Programma di cooperazione Nord-Sud nel settore di lotta contro la droga e la tossicomania	0	5,5	4,4
B8-7590	B8-7590	942	Azioni preparatorie per l'attuazione dell'aiuto comunitario inerente alla creazione del mercato unico, all'adozione della quarta convenzione di Lomé e nell'ambito dell'unione politica	13	0	0

COMMISSIONE

Sottosezione B8
(Spese di appoggio e di sostegno)

Spese di appoggio e di sostegno

Numero di persone *(seguito)*

(uomini/anno)

Nomenclatura			Denominazione	1990 (esecuzione)	1991 (bilancio)	1992
1992	1991	1990				
B8-7 5 9 1	B8-7 5 9 1	9 4 4 0	Valutazione dei risultati dell'aiuto comunitario e delle azioni di attuazione pratica	0,5	5	4,7
B8-7 6 0	B8-7 6 0	9 9 6	Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale	66,8	100	115
B8-7 7 0	B8-7 7 0		Cooperazione tecnica con l'Unione Sovietica		13,8	0
			Totale	**1 021,4**	**1 493,2**	**1 374,3**

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B0

RIMBORSI, GARANZIE, RISERVE

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-1	**RIMBORSI E RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI**						
B0-1 0	RIMBORSO AGLI STATI MEMBRI DELLE SPESE A TITOLO DEL DEPREZZAMENTO DELLE SCORTE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLO SMALTIMENTO SPECIFICO DI BURRO PROVENIENTE DALL'AMMASSO PUBBLICO	810 000 000	810 000 000	810 000 000	810 000 000	1 360 707 370,11	1 360 707 370,11
B0-1 1	RESTITUZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE	81 937 665	81 937 665	477 014 346	477 014 346	1 076 430 526,16	1 020 276 796,90
	Totale del titolo B0-1	**891 937 665**	**891 937 665**	**1 287 014 346**	**1 287 014 346**	**2 437 137 896,27**	**2 380 984 167,01**
B0-2	**GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI**						
B0-2 0	GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1	GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 743 771,50	12 743 771,50
	Totale del titolo B0-2	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**12 743 771,50**	**12 743 771,50**
B0-3	**DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**						
B0-3 0	DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo B0-3	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
B0-4	**RISERVE E ACCANTONAMENTI**						
B0-4 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	339 200 000	258 625 000	1 038 509 033	453 144 161	0,—	0,—
B0-4 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totale del titolo B0-4	**339 200 000**	**258 625 000**	**1 038 509 033**	**453 144 161**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

Riepilogo degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-5	**RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE**						
B0-5 0	RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE	*1 660 000 000*	*1 200 000 000*				
	Totale del titolo B0-5	***1 660 000 000***	***1 200 000 000***				
	Totale della sottosezione B0	**1 231 137 665**	**1 150 562 665**	**2 325 523 379**	**1 740 158 507**	**2 449 881 667,77**	**2 393 727 938,51**

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-1

RIMBORSI E RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI

CAPITOLO B0-1 0 — RIMBORSO AGLI STATI MEMBRI DELLE SPESE A TITOLO DEL DEPREZZAMENTO DELLE SCORTE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLO SMALTIMENTO SPECIFICO DI BURRO PROVENIENTE DALL'AMMASSO PUBBLICO

CAPITOLO B0-1 1 — RESTITUZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-1 0						
B0-1 0 0	***Rimborso agli Stati membri delle spese a titolo del deprezzamento delle scorte di prodotti agricoli*** Stanziamenti non dissociati	—	—	p.m.	p.m.	564 334 315,60	564 334 315,60
B0-1 0 1	***Rimborso agli Stati membri delle spese a titolo dello smaltimento specifico di burro proveniente dall'ammasso pubblico*** Stanziamenti non dissociati	810 000 000	810 000 000	810 000 000	810 000 000	796 373 054,51	796 373 054,51
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	810 000 000	810 000 000	810 000 000	810 000 000	1 360 707 370,11	1 360 707 370,11
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-1 0	810 000 000	810 000 000	810 000 000	810 000 000	1 360 707 370,11	1 360 707 370,11
	CAPITOLO B0-1 1						
B0-1 1 0	***Restituzioni agli Stati membri***						
B0-1 1 0 0	Restituzioni alla Grecia Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	25 889,51	25 889,51

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-1

RIMBORSI E RESTITUZIONI AGLI STATI MEMBRI

CAPITOLO B0-1 0 — RIMBORSO AGLI STATI MEMBRI DELLE SPESE A TITOLO DEL DEPREZZAMENTO DELLE SCORTE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLO SMALTIMENTO SPECIFICO DI BURRO PROVENIENTE DALL'AMMASSO PUBBLICO

CAPITOLO B0-1 1 — RESTITUZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE

Articolo Voce	Commento
B0-1 0 0	Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31). Articolo destinato a coprire il costo del deprezzamento finanziario delle scorte pubbliche di prodotti agricoli che deve aver luogo all'inizio dell'esercizio conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, nonché l'acconto previsto all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.
B0-1 0 1	Regolamento (CEE) n. 801/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, dal 1989 al 1992, della perdita sulle vendite subite nello smaltimento specifico di burro proveniente da ammassi pubblici nel corso degli esercizi 1987 e 1988, prefinanziato dagli Stati membri.
B0-1 1 0	
B0-1 1 0 0	Atto, del 28 maggio 1979, relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17). L'articolo 127 dell'atto di adesione prevedeva che, nel corso del periodo di transizione, dal 1981 al 1985, sarebbe stata restituita una percentuale decrescente dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo o delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, versate al bilancio generale dalla Grecia.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-1 1 — RESTITUZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-1 1 0	*(seguito)*						
B0-1 1 0 1	Restituzioni alla Spagna Stanziamenti non dissociati	16 898 297	16 898 297	381 298 874 (1)	381 298 874 (1)	915 296 065,68	859 142 336,42
B0-1 1 0 2	Restituzioni al Portogallo Stanziamenti non dissociati	6 954 931	6 954 931	45 562 180 (2)	45 562 180 (2)	103 727 733,50	103 727 733,50
	Totale dell'articolo B0-1 1 0	23 853 228	23 853 228	426 861 054	426 861 054	1 019 049 688,69	962 895 959,43
B0-1 1 1	***Compensazioni finanziarie agli Stati membri***						
B0-1 1 1 0	Compensazione finanziaria alla Spagna a titolo del finanziamento del deprezzamento delle scorte agricole preesistenti Stanziamenti non dissociati	51 265 925	51 265 925	44 332 490	44 332 490	50 902 768,81	50 902 768,81

(1) Uno stanziamento di 4 035 984 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 508 177 ECU è iscritto al capitolo B0-4 0.

CAPITOLO B0-1 1 — RESTITUZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-1 1 0	*(seguito)*
B0-1 1 0 1	Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23). Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 9. L'articolo 187 dell'atto di adesione prevede che, nel corso del periodo transitorio dal 1986 al 1991, sarà restituita una percentuale decrescente dei versamenti al bilancio generale effettuati dalla Spagna a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione della quota della Spagna nel finanziamento della deduzione a favore del Regno Unito. A partire dall'esercizio 1988 la Spagna beneficerà inoltre di una restituzione di una percentuale del suo versamento a titolo della risorsa complementare e della sua quota nel finanziamento della deduzione a favore del Regno Unito.
B0-1 1 0 2	Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23). Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24), in particolare l'articolo 9. L'articolo 374 dell'atto di adesione prevede che, nel corso del periodo transitorio dal 1986 al 1991, sarà restituita a tale Stato una percentuale decrescente dei versamenti al bilancio generale delle Comunità effettuati dal Portogallo a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo, ad eccezione della quota del Portogallo nel finanziamento della deduzione a favore del Regno Unito. A partire dall'esercizio 1988 il Portogallo beneficerà inoltre di una percentuale del suo versamento a titolo della risorsa complementare e della sua quota nel finanziamento della deduzione a favore del Regno Unito.
B0-1 1 1	
B0-1 1 1 0	Regolamento (CEE) n. 2051/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alla concessione di una compensazione finanziaria al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese a seguito del deprezzamento di talune scorte di prodotti agricoli (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 8).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-1 1 — RESTITUZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-1 1 1	*(seguito)*						
B0-1 1 1 1	Compensazione finanziaria al Portogallo a titolo del finanziamento del deprezzamento delle scorte agricole preesistenti						
	Stanziamenti non dissociati	6 818 512	6 818 512	5 820 802	5 820 802	6 478 068,66	6 478 068,66
	Totale dell'articolo B0-1 1 1	58 084 437	58 084 437	50 153 292	50 153 292	57 380 837,47	57 380 837,47
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	81 937 665	81 937 665	477 014 346	477 014 346	1 076 430 526,16	1 020 276 796,90
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-1 1	81 937 665	81 937 665	477 014 346	477 014 346	1 076 430 526,16	1 020 276 796,90
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	891 937 665	891 937 665	1 287 014 346	1 287 014 346	2 437 137 896,27	2 380 984 167,01
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B0-1	**891 937 665**	**891 937 665**	**1 287 014 346**	**1 287 014 346**	**2 437 137 896,27**	**2 380 984 167,01**

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-1 1 — RESTITUZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-1 1 1	*(seguito)*
B0-1 1 1 1	Regolamento (CEE) n. 2051/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alla concessione di una compensazione finanziaria al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese a seguito del deprezzamento di talune scorte di prodotti agricoli (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 8).

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-2

GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-2 0						
B0-2 0 0	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 0 1	***Garanzia della Comunità economica europea sull'assunzione dei prestiti Euratom*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-2

GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Commento
B0-2 0 0	Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo ai prestiti comunitari (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1). Decisione 83/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica francese (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 44). Regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio, del 30 aprile 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 682/81 relativo al meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno della bilancia dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 59). Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea che figura nell'atto finale relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo. Decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17). Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1). Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 22). La garanzia della Comunità economica europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie. La consistenza in capitale dei prestiti che possono essere così accordati dagli Stati membri è limitata a 14 miliardi di ECU. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1) o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in conto capitale e interessi.
B0-2 0 1	Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9). Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11). Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 28). Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 21).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 0 1	*(seguito)*						
B0-2 0 2	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti destinati alla promozione di investimenti nella Comunità***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 0 1	*(seguito)* Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23). Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 26). L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 4 miliardi di ECU, di cui 500 milioni autorizzati con la decisione 77/270/Euratom, 500 milioni con la decisione 80/29/Euratom, 1 miliardo con la decisione 82/170/Euratom, 1 miliardo con la decisione 85/537/Euratom e 1 miliardo con la decisione 90/212/Euratom. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito mediante la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in conto capitale e interessi.
B0-2 0 2	Decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9). Decisione 79/486/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, recante applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16). Decisione 80/739/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 205 del 17. 8. 1980, pag. 19). Decisione 80/1103/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1980, che completa, per quanto riguarda la destinazione di una parte della seconda quota di prestiti, la decisione 80/739/CEE recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 19). Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21). Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27). Decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 19). Decisione 82/268/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1982, recante applicazione della decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 116 del 30. 4. 1982, pag. 16). Decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26). Decisione 83/308/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per il nuovo strumento comunitario al fine di promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31). Decisione 84/383/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1984, concernente l'applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 53).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 0 2	*(seguito)*						
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-2 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO B0-2 0 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 0 2	*(seguito)* Decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 34). L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 6 830 milioni di ECU, di cui 1 miliardo di ECU autorizzati con la decisione 78/870/CEE, 1 miliardo di ECU con la decisione 82/169/CEE, 1 080 milioni di ECU con le decisioni 81/19/CEE e 81/1013/CEE, dal quale occorrerà dedurre gli importi dei prestiti attivi effettuati dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie e per le medesime finalità, 3 miliardi di ECU con la decisione 83/200/CEE e 750 milioni di ECU con la decisione 87/182/CEE. Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente. In caso di necessità l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in conto capitale e interessi.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-2 1						
B0-2 1 0	***Garanzia della Comunità economica europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria***						
B0-2 1 0 0	Garanzia della Comunità economica europea sulle prime due quote di un programma di prestiti contratti dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 0 1	Garanzia della Comunità economica europea su un secondo prestito contratto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale dell'articolo B0-2 1 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
B0-2 1 1	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi del Bacino mediterraneo*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 743 771,50	12 743 771,50

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 0	
B0-2 1 0 0	Decisione 90/83/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria (GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7). Decisione 90/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa alla concessione di una seconda quota dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 18). Questa voce costituisce la struttura per l'accettazione della garanzia di buon fine della Comunità. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato alle prime due quote di 350 e 260 milioni di ECU di un programma di prestiti di un massimo di 870 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in conto capitale e interessi.
B0-2 1 0 1	Decisione 91/310/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 34). Questa voce costituisce la struttura per l'accettazione della garanzia di buon fine della Comunità. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito globale di un massimo di 180 milioni di ECU. In caso di necessità la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in conto capitale e interessi.
B0-2 1 1	Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975 (aiuto d'urgenza al Portogallo). Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la CEE e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1). Decisione del Consiglio del 19 ottobre 1976 (accordo con la Iugoslavia). Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»). Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 (aiuto eccezionali al Libano).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 1	*(seguito)*
	Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la CEE e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25).
	Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2217/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria (GU n. L 270 del 27. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2237/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo addizionale all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 274 del 29. 9. 1978, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 2670/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1).
	Decisione 79/281/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla conclusione del protocollo finanziario fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. L 67 del 17. 3. 1979, pag. 14).
	Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 98).
	Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1).
	Decisione del Consiglio del 4 giugno 1981 (cooperazione finanziaria con la Spagna).
	Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).
	Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1).
	Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8).
	Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15).
	Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22).
	Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29).
	Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 1	*(seguito)*						

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 1	*(seguito)* Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43). Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 (proseguimento della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo). Regolamento (CEE) n. 3354/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37). Decisione del Consiglio del 18 giugno 1984 (lettera del presidente del Consiglio alla Banca europea per gli investimenti che raccomanda una seconda proroga della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo). Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Iugoslavia»). Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1). Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65). Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1). Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9). Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17). Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25). Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33). Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32). Decisione 88/597/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1988, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 51). Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa alla conclusione del protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46). Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32). Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria a tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria (GU n. C 16 del 24. 1. 1991, pag. 9). Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del terzo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. C 134 del 24. 5. 1991, pag. 5). Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 maggio 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, la Repubblica democratica e popolare d'Algeria, il Regno del Marocco e la Repubblica tunisina (GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 4).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 1	*(seguito)*						
B0-2 1 2	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale ed orientale*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 1	*(seguito)* Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 maggio 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 12). Raccomandazioni di decisioni del Consiglio, presentate dalla Commissione il 31 maggio 1991, relative alla conclusione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese, e la Repubblica araba siriana (GU n. C 162 del 21. 6. 1991, pag. 5). Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, la Comunità garantisce i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nell'ambito degli impegni finanziari della Comunità nei confronti dei paesi del Bacino mediterraneo. Questa decisione è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 30 ottobre 1978 (Bruxelles) e il 10 novembre 1978 (Lussemburgo), che prevede una garanzia globale, pari al 75 % di tutti gli stanziamenti aperti per le operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro. Inoltre, e in via eccezionale, una garanzia del 100 % copre gli stanziamenti concessi nell'ambito dell'aiuto d'urgenza al Portogallo, conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975. Per ogni nuovo protocollo finanziario viene stilato un nuovo atto che prolunga il contratto di garanzia. Il livello della garanzia globale viene indicato nelle parte D (tabella 3) dell'allegato II della presente parte della presente sezione. Questo articolo costituisce la base della garanzia di buon fine della Comunità. Esso consente alla Commissione di provvedere al servizio del debito al posto del debitore inadempiente. In caso di necessità, l'articolo verrà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o per bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per rispettare i propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito attingendo alle proprie risorse di tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II precitato dà un riassunto delle operazioni di prestiti attivi e passivi, compresa la gestione del debito in conto capitale e interessi.
B0-2 1 2	Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68). Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 44). La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 24 aprile 1990 (Bruxelles) e il 14 maggio 1990 (Lussemburgo), relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo. Quest'articolo costituisce la struttura della garanzia di buon fine della Comunità. Esso consentirà alla Commissione di provvedere al servizio del debito in caso di insolvenza di un debitore (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato a prestiti della Banca europea per gli investimenti per un importo globale di 1 700 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito mediante la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 2	*(seguito)*						
B0-2 1 3	***Garanzia della Comunità economica europea sui prestiti comunitari e sui crediti accordati per garantire l'esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari in Unione Sovietica***						
B0-2 1 3 0	Garanzia della Comunità per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
B0-2 1 3 1	Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.				
	Totale dell'articolo B0-2 1 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 2	*(seguito)* L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in conto capitale e interessi.
B0-2 1 3	
B0-2 1 3 0	*Ex articolo B0-2 1 3* Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 599/91 è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e un consorzio di banche rappresentato dalla Deutsche Bank, il 26 novembre 1991, concernente prestiti all'Unione Sovietica. Un accordo fra la Comunità e l'Unione Sovietica, del 26 novembre 1991, stabilisce le condizioni del prestito e le modalità di utilizzazione dei fondi. Questa voce costituisce la struttura della garanzia di buon fine della Comunità. Essa consentirà alla Commissione di provvedere al servizio del debito in caso di insolvenza di un debitore (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato ad un prestito dell'importo globale di 500 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, la voce sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito mediante la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di prestiti attivi e passivi, compresa la gestione dell'indebitamento in conto capitale e interessi.
B0-2 1 3 1	*Nuova voce* Decisione 91/658/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 89). Questa voce costituisce la struttura della garanzia di buon fine della Comunità. Essa consentirà alla Commissione di provvedere al servizio del debito in caso di insolvenza di un debitore (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato a un prestito dell'importo globale di 1 250 milioni di ECU al massimo e di una durata media massima di 5 anni. In caso di necessità, la voce sarà dotata di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito mediante la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 4	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Cecoslovacchia***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
B0-2 1 5	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
B0-2 1 6	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alle Romania***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
B0-2 1 7	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine a Israele***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 4	Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24). Quest'articolo costituisce la struttura della garanzia di buon fine della Comunità. Esso consentirà alla Commissione di provvedere al servizio del debito in caso di insolvenza di un debitore (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato ad un prestito dell'importo globale di 375 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito mediante la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di prestiti attivi e passivi, compresa la gestione dell'indebitamento in conto capitale e interessi.
B0-2 1 5	Decisione 91/311/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36). Quest'articolo costituisce la struttura per l'accettazione della garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato ad un prestito dell'importo globale di 290 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in conto capitale e interessi.
B0-2 1 6	Decisione 91/384/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Romania (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64). Questo articolo costituisce la struttura per l'accettazione della garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di provvedere al servizio del debito in caso di insolvenza di un debitore (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato ad un prestito per un importo globale di 375 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per rispettare i propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito attingendo alle proprie risorse di tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).
B0-2 1 7	Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33). Quest'articolo costituisce la struttura per l'accettazione della garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato ad un prestito dell'importo globale di 160 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI
(seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
B0-2 1 7	*(seguito)*						
B0-2 1 8	***Garanzia della Comunità economica europea su un prestito assunto dalla Comunità per la concessione di un prestito a medio termine all'Algeria***						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 743 771,50	12 743 771,50
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-2 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 743 771,50	12 743 771,50
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 743 771,50	12 743 771,50
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B0-2	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**12 743 771,50**	**12 743 771,50**

CAPITOLO B0-2 1 — GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI DESTINATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI PAESI TERZI *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
B0-2 1 7	*(seguito)* Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione dà un riassunto delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento in conto capitale e interessi.
B0-2 1 8	Decisione 91/510/CEE del Consiglio, del 23 settembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90). Questo articolo costituisce la struttura per l'accettazione della garanzia di buon fine della Comunità. Esso permette alla Commissione di provvedere al servizio del debito in caso di insolvenza di un debitore (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie), legato ad un prestito per un importo globale di 400 milioni di ECU al massimo. In caso di necessità, l'articolo sarà dotato di stanziamenti mediante storno, riutilizzazione di importi rimborsati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamente (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), o bilancio rettificativo e/o suppletivo. Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito mediante la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-3

DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO B0-3 0 — DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-3 0						
B0-3 0 0	***Disavanzo riportato dall'esercizio precedente*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-3 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale del titolo B0-3	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-3

DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO B0-30 — DISAVANZO RIPORTATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo Voce	Commento
B0-300	Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo, nelle entrate o nelle spese nel bilancio dell'esercizio successivo. Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo o suppletivo. L'eccedenza è iscritta all'articolo 3 0 0 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-4

RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-4 0						
	Stanziamenti non dissociati	44 200 000	44 200 000	163 844 161	163 844 161	0,—	0,—
	Stanziamenti dissociati	295 000 000	214 425 000	874 664 872	289 300 000	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	44 200 000	44 200 000	163 844 161	163 844 161	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	295 000 000	214 425 000	874 664 872	289 300 000	0,—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-4 0	339 200 000	258 625 000	1 038 509 033	453 144 161	0,—	0,—

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-4

RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Articolo Voce	Commento			
	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).			
	Gli stanziamenti di questo capitolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. (Fra parentesi risultano gli stanziamenti d'impegno.)			
	Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue:			
	1. Articolo	B1-1 8 4	Olive da tavola	2 000 000
	2. Articolo	B1-3 6 0	Azioni di lotta contro le frodi nel settore del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia	15 000 000
	3. Voce	B2-5 1 0 0	Programmi di eradicazione delle malattie	25 000 000
	4. Articolo	B2-9 1 0	Spese connesse con accordi internazionali in materia di pesca	169 000 000 (169 000 000)
	5. Articolo	B5-3 0 2	Ufficio comunitario dei marchi	200 000
	6. Articolo	B5-3 0 6	Sovvenzione all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali	2 000 000
	7. Titolo	B6-6	Azioni indirette (azioni a compartecipazione finanziaria), azioni concertate e programmi complementari — Programma quadro 1990-1994	11 925 000
	8. Voce	B6-8 1 0 5	Televisione ad alta definizione	9 000 000 (33 000 000)
	9. Voce	B7-4 0 3 1	Quarto protocollo finanziario con la Turchia	10 000 000 (75 000 000)
	10. Voce	B7-4 0 3 3	Cooperazione con la Turchia	2 500 000 (3 000 000)
	11. Voce	B7-4 0 9 1	Terzo protocollo finanziario con la Iugoslavia	12 000 000 (15 000 000)
			Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	44 200 000
			Totale parziale degli stanziamenti dissociati	214 425 000 (295 000 000)
			Totale	258 625 000 (339 200 000)

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-4 1	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-4 1	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	44 200 000	44 200 000	163 844 161	163 844 161	0,—	0,—
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	295 000 000	214 425 000	874 664 872	289 300 000	0,—	0,—
	Totale del titolo B0-4	**339 200 000**	**258 625 000**	**1 038 509 033**	**453 144 161**	**0,—**	**0,—**

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-41 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-5

RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE

CAPITOLO B0-5 0 — RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	CAPITOLO B0-5 0						
	Stanziamenti dissociati	*1 660 000 000* (1)	*1 200 000 000* (1)				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	*1 660 000 000* (1)	*1 200 000 000* (1)				
	TOTALE DEL CAPITOLO B0-5 0	*1 660 000 000* (1)	*1 200 000 000* (1)				

(1) Detto importo non è incluso nel totale degli stanziamenti, diventerà effettivo solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

TITOLO B0-5

RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE

CAPITOLO B0-5 0 — RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE

Articolo Voce	Commento

Nuovo capitolo

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU. n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU. n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

Proposta della Commissione, del 22 settembre 1991, concernente un'ulteriore revisione delle prospettive finanziarie [COM (91) ...].

Riserva contenente gli stanziamenti iscritti nel bilancio con riserva di revisione delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 1988.

Essa è destinata a coprire gli stanziamenti ritenuti necessari dal Parlamento europeo in seguito alla proposta della Commissione:

Parte	A	Stanziamenti di funzionamento	100 000 000
Titolo	B2-1	Fondi strutturali	300 000 000
Articolo	B7-5 0 0	Aiuti umanitari	300 000 000
Voce	B7-5 0 4 1	Azioni a favore delle foreste tropicali	100 000 000
Titolo	B7-6	Cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con l'Unione Sovietica	860 000 000
		Totale	1 660 000 000

Tali stanziamenti diventeranno operativi solo dopo la corrispondente revisione delle prospettive finanziarie.

L'autorità di bilancio autorizzerà lo storno alla linea operativa solo dopo questa revisione. Tale storno costituirà inoltre l'autorizzazione a richiedere le relative dotazioni, previste alla voce 1 4 0 2 dello stato delle entrate.

COMMISSIONE

Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992		Stanziamenti 1991		Esecuzione 1990	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	Totale parziale stanziamenti non dissociati						
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	*1 660 000 000* (1)	*1 200 000 000* (1)				
	Totale del titolo B0-5	***1 660 000 000*** (1)	***1 200 000 000*** (1)				
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	936 137 665	936 137 665	1 450 858 507	1 450 858 507	2 449 881 667,77	2 393 727 938,51
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	295 000 000	214 425 000	874 664 872	289 300 000	0,—	0,—
	Totale della sottosezione B0	**1 231 137 665** ***1 660 000 000*** (1)	**1 150 562 665** ***1 200 000 000*** (1)	**2 325 523 379**	**1 740 158 507**	**2 449 881 667,77**	**2 393 727 938,51**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	38 173 183 665	38 173 183 665	35 759 572 507	35 759 572 507	28 341 325 710,07	28 285 171 980,81
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	25 017 329 000	21 727 042 021	20 919 716 000	17 635 594 000	15 205 833 568,26	12 896 970 494,16
	Totale della parte B	**63 190 512 665** ***1 660 000 000*** (1)	**59 900 225 686** ***1 200 000 000*** (1)	**56 679 288 507**	**53 395 166 507**	**43 547 159 278,33**	**41 182 142 474,97**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	1 872 707 101	1 872 707 101	1 719 450 213	1 719 450 213	1 509 966 455,50	1 509 966 455,50
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati						
	Totale della parte A	**1 872 707 101**	**1 872 707 101**	**1 719 450 213**	**1 719 450 213**	**1 509 966 455,50**	**1 509 966 455,50**
	Totale parziale degli stanziamenti non dissociati	40 045 890 766	40 045 890 766	37 479 022 720	37 479 022 720	29 851 292 165,57	29 795 138 436,31
	Totale parziale degli stanziamenti dissociati	25 017 329 000	21 727 042 021	20 919 716 000	17 635 594 000	15 205 833 568,26	12 896 970 494,16
	TOTALE GENERALE	**65 063 219 766** ***1 660 000 000*** (1)	**61 772 932 787** ***1 200 000 000*** (1)	**58 398 738 720**	**55 114 616 720**	**45 057 125 733,83**	**42 692 108 930,47**

(1) Detto importo non è incluso nel totale degli stanziamenti, diventerà effettivo solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Rimborsi, garanzie, riserve)

Articolo Voce	Commento

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0)

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B2	**AZIONI STRUTTURALI E PESCA**		
B2-1	**FONDI STRUTTURALI**		
B2-1 0 0	***Azioni strutturali specifiche direttamente connesse alla politica dei mercati e azioni scadute***	69 000 000	104 000 000
B2-1 0 1 0	Obiettivo n. 1	1 366 513 000	1 144 640 000
B2-1 0 1 1	Obiettivo n. 5 b)	417 000 000	326 000 000
B2-1 0 1 2	Obiettivo n. 5 a)	779 000 000	848 000 000
B2-1 1 0 0	Obiettivo n. 1	39 065 000	20 028 000
B2-1 1 0 1	Obiettivo n. 5 a)	30 000 000	15 000 000
B2-1 2 0 0	Obiettivo n. 1	5 453 038 000	5 418 031 000
B2-1 2 0 1	Obiettivo n. 2	1 072 806 000	1 016 723 000
B2-1 2 0 2	Obiettivo n. 5 b)	396 000 000	288 000 000
B2-1 3 0 0	Obiettivo n. 1	2 409 669 000	2 504 401 000
B2-1 3 0 1	Obiettivo n. 2	382 194 000	381 777 000
B2-1 3 0 2	Obiettivi n. 3 e n. 4	1 733 000 000	1 514 000 000
B2-1 3 0 3	Obiettivo n. 5 b)	165 000 000	105 000 000
B2-1 4 0	***Iniziative comunitarie — Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento — Settore agricolo***	192 000 000	221 000 000
B2-1 5 0	***Iniziative comunitarie — Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento — Settore della pesca***	p.m.	p.m.
B2-1 6 0	***Iniziative comunitarie — Fondo europeo di sviluppo regionale***	1 216 000 000	856 000 000
B2-1 7 0	***Iniziative comunitarie — Fondo sociale europeo***	472 000 000	312 000 000
B2-1 8 0 1	Settore agricolo	63 000 000	61 000 000
B2-1 8 0 2	Settore della pesca	p.m.	p.m.
B2-1 8 1	***Fondo europeo di sviluppo regionale***	190 000 000	124 000 000
B2-1 8 2	***Fondo sociale europeo***	94 000 000	55 000 000
B2-1 9 0	***Azioni strutturali a titolo del regolamento (CEE) n. 3575/90***	1 046 000 000	725 000 000
B2-2	**ALTRE AZIONI STRUTTURALI**		
B2-2 0 0	***Programma specifico per lo sviluppo industriale a favore del Portogallo (Pedip) — Apporto addizionale***	127 700 000	121 600 000
B2-2 1 0	***Preparazione e attuazione dei quadri comunitari di sostegno e di assistenza tecnica***	5 600 000	3 500 000
B2-2 1 1	***Valutazione degli interventi a finalità strutturali***	940 000	940 000
B2-3	**PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI**		
B2-3 0 0	***Programmi integrati mediterranei — Preparazione***	—	p.m.
B2-3 0 1	***Programmi integrati mediterranei — Apporto addizionale***	465 000 000	300 000 000
B2-3 0 2	***Programmi integrati mediterranei — Assistenza tecnica***	620 000	1 120 000

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B2-5	**ALTRE AZIONI AGRICOLE**		
B2-5 1 0 1	Altre azioni	19 000 000	20 000 000
B2-5 1 1 1	Altri controlli nel settore agricolo	4 000 000	3 800 000
B2-5 1 2	***Rete comunitaria d'informazione contabile***	7 200 000	6 500 000
B2-5 1 3	***Ristrutturazione dei sistemi d'indagini agricole***	5 100 000	5 800 000
B2-5 1 4	***Formazione e informazione***	3 000 000	3 000 000
B2-5 1 5	***Foreste***	15 413 000	23 920 000
B2-5 1 8	***Contributo comunitario alla fiera internazionale di bestiame del 1992 a Salamanca***	p.m.	p.m.
B2-6	**ALTRE AZIONI DI CARATTERE REGIONALE**		
B2-6 0 0	***Promozione di azioni di cooperazione interregionale***	6 000 000	5 700 000
B2-6 0 1	***Centri di innovazione e promozione industriale***	7 514 000	6 300 000
B2-6 0 2 3	Studi preliminari relativi al sostegno comunitario dei progetti di conservazione delle città europee	1 500 000	1 500 000
B2-6 0 2 5	Conseguenze finanziarie del «Mid-Term Review»	p.m.	p.m.
B2-6 1 0	***Perifra (regioni periferiche e attività compromesse)***	50 000 000	45 000 000
B2-7	**TRASPORTI E TURISMO**		
B2-7 0 0	***Sostegno finanziario ai progetti in materia di infrastrutture dei trasporti all'interno della Comunità***	140 682 000	110 000 000
B2-7 0 1	***Sostegno finanziario ai progetti in materia d'infrastrutture dei trasporti per agevolare il transito attraverso paesi terzi***	p.m.	p.m.
B2-9	**POLITICA COMUNE DELLA PESCA E DEL MARE**		
B2-9 1 0	***Spese connesse con accordi internazionali in materia di pesca***	270 000 000	270 000 000
B2-9 2 1	***Partecipazione finanziaria alle operazioni di controllo e di sorveglianza nelle acque marittime di taluni Stati membri***	22 000 000	15 000 000
B2-9 3 0 0	Riorientamento dell'attività di pesca	32 000 000	16 000 000
B2-9 3 0 1	Adeguamento e ammodernamento	224 000 000	111 000 000
B2-9 3 0 2	Ristrutturazione dell'industria della piccola pesca	8 000 000	3 200 000
B2-9 3 0 3	Azioni specifiche mediterranee	5 000 000	2 100 000
B2-9 3 1	***Azioni di modernizzazione e ristrutturazione***	—	15 000 000
B2-9 3 2	***Ristrutturazione dell'industria di trasformazione delle sardine***	—	2 000 000
B2-9 3 3	***Associazioni di produttori nel settore della pesca***	600 000	600 000
B2-9 3 5	***Progetti speciali per la protezione della biologia marina***	500 000	500 000
B3	**FORMAZIONE, POLITICA DELLA GIOVENTÙ, CULTURA, INFORMAZIONE E ALTRE AZIONI SOCIALI**		

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B3-1	**ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICA DELLA GIOVENTÙ**		
B3-1022	Eurotecnet (innovazione in materia di formazione professionale risultante dal cambiamento tecnologico)	2 851 000	2 851 000
B3-103	***Comett (Cooperazione tra università e imprese per la formazione nel campo delle tecnologie)***	52 560 000	51 560 000
B3-3	**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**		
B3-3000	Media (misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva)	48 262 000	32 000 000
B3-4	**ALTRE AZIONI SOCIALI**		
B3-4102	Helios (azione comunitaria a favore dei minorati)	8 000 000	8 000 000
B3-4103	Azioni di lotta contro la povertà	16 500 000	14 420 000
B3-4110	Azioni a favore dei migranti compresi gli immigrati non europei	5 428 000	4 128 000
B3-4111	Azioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	1 913 000	1 839 000
B3-412	***Supporto finanziario speciale in campo sociale a favore della Grecia***	2 811 000	25 000 000
B3-413	***Programma in materia di alloggio e condizioni abitative***	p.m.	p.m.
B3-4300	Misure di lotta contro il cancro	11 500 000	14 000 000
B4	**ENERGIA, CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E AMBIENTE**		
B4-1	**ENERGIA**		
B4-1000	Thermie (tecnologie europee per il controllo dell'energia)	161 460 000	70 515 000
B4-1001	Sostegno finanziario allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi	p.m.	17 000 000
B4-1002	Sostegno finanziario per la promozione dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali	p.m.	40 000 000
B4-1030	Altener (fonti di energia nuove e rinnovabili)	1 200 000	1 300 000
B4-1031	Save (promozione dell'efficienza energetica)	5 000 000	2 200 000
B4-1040	Programmazione energetica	3 362 000	2 282 000
B4-1041	Scambi e trasferimenti di tecnologie con i paesi terzi nel settore dell'energia	8 043 000	5 423 000
B4-1051	Studi e azioni pilota nel settore dell'energia pulita	p.m.	p.m.
B4-1071	Carta dell'energia — Garanzia ai prestiti e agli investimenti	p.m.	p.m.
B4-2	**CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM**		
B4-2021	Spese *relative agli impianti* di grandi dimensioni per il trattamento e la manipolazione del plutonio	4 416 000	1 266 000

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B4-3	**AMBIENTE**		
B4-3 0 0	***Aca (azioni comunitarie per l'ambiente)***	p.m.	3 600 000
B4-3 0 1	***Acnat (azioni comunitarie di conservazione della natura)***	p.m.	5 800 000
B4-3 0 2	***Medspa (azioni comunitarie per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea)***	p.m.	8 450 000
B4-3 0 3	***Norspa (azione comunitaria per la protezione dell'ambiente delle zone costiere e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, della Manica, del Mar Baltico e della parte Nord-Est dell'Oceano Atlantico)***	p.m.	3 554 000
B4-3 0 4	***Legislazione ambientale***	21 500 000	16 000 000
B4-3 1 0 2	Corine (Coordinamento di informazioni sull'ambiente)	—	1 350 000
B4-3 2 0	***Life (strumento finanziario per l'ambiente)***	72 500 000	22 700 000
B5	**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**		
B5-1	**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**		
B5-1 0 6	***Ehlass (azioni di sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti di consumo)***	1 000 000	1 365 000
B5-1 0 7	***Sicurezza dei bambini***	1 000 000	1 000 000
B5-1 0 9	***Campagna «Info 1992»***	3 000 000	3 000 000
B5-3	**MERCATO INTERNO**		
B5-3 0 0	***Azioni relative al completamento del mercato interno***	40 837 000	23 633 000
B5-3 0 3 0	Azioni di sostegno allo sviluppo di un mercato dei servizi finanziari e del diritto delle società europee	500 000	400 000
B5-3 0 3 1	Sistemi di pagamento nel mercato interno	1 050 000	550 000
B5-3 1 0	***Promozione delle esportazioni comunitarie verso il Giappone***	7 935 000	7 150 000
B5-3 2 0	***Azioni d'incentivazione delle imprese (piccole e medie imprese)***	25 000 000	20 000 000
B5-3 2 1	***Azioni nel settore dell'economia sociale***	950 000	950 000
B5-4	**INDUSTRIA**		
B5-4 0 0 1	Piano d'azione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	4 150 000	3 600 000
B5-4 0 1 0	Definizione ed attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni	13 773 000	13 650 000
B5-4 0 1 1	Normalizzazione e certificazione nel settore delle tecnologie dell'informazione	9 000 000	9 000 000
B5-4 0 2 1	Insis (sistema d'informazione interistituzionale)	6 050 000	5 300 000
B5-4 0 2 2	Caddia (sistema di trasmissione di dati doganali, agricoli e del commercio estero)	1 300 000	2 900 000
B5-4 0 2 3	Tedis (trasferimento elettronico di dati per uso commerciale)	5 100 000	2 950 000
B5-4 0 3	***Completamento delle azioni precedenti***	—	600 000
B5-4 0 4 0	Partecipazione alla segreteria di Eureka	250 000	250 000

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B5-4 1 1	***Azioni nel settore industriale***	7 464 000	8 680 000
B5-4 1 2	***Controlli nel settore dell'industria siderurgica***	—	—
B5-5	**INNOVAZIONE, MERCATO DELL'INFORMAZIONE**		
B5-5 0 0	***Impact (azioni comunitarie nel settore dell'informazione)***	10 000 000	9 500 000
B5-5 0 1	***Promozione e sviluppo delle azioni multilingui***	4 000 000	3 300 000
B5-5 0 2	***Sprint (azioni comunitarie nel settore dell'innovazione e del trasferimento delle tecnologie)***	19 762 000	17 600 000
B5-5 0 3	***Diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione tecnologica***	2 400 000	3 300 000
B5-6	**INFORMAZIONI STATISTICHE**		
B5-6 0 0	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi alle disposizioni dell'atto unico europeo***	16 000 000	14 600 000
B5-6 0 1	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali a supporto delle politiche comunitarie***	13 800 000	11 800 000
B5-6 0 2	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento della Comunità***	4 200 000	4 200 000
B5-6 0 3	***Azioni relative ai programmi statistici settoriali connessi al funzionamento delle istituzioni***	2 368 000	1 000 000
B6	**RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO**		
B6-1	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO**		
B6-1 1 1	***Spese relative al personale collegato all'istituzione***	155 856 000	155 856 000
B6-1 2 1	***Infrastruttura amministrativa e tecnica***	26 370 200	25 005 000
B6-1 2 2	***Supporti scientifici***	21 726 800	21 599 551
B6-1 2 3	***Grandi impianti***	p.m.	p.m.
B6-3	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**		
B6-3 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali	3 560 000	1 068 000
B6-3 1 2 2	Misure e prove	4 029 000	1 209 000
B6-3 2 1 1	Ambiente	9 134 000	2 740 000
B6-3 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare	12 806 000	3 842 000
B6-3 2 3 3	Fusione termonucleare controllata	1 401 000	421 000
B6-3 3 1	***Capitale umano e mobilità***	5 598 000	5 598 000
B6-3 5 1	***Ricerca esplorativa***	841 000	253 000

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B6-4	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994**		
B6-4 1 2	***Completamento dei programmi comuni 1980-1983 e 1984-1987***	p.m.	300 000
B6-4 1 3	***Completamento del programma comune 1988-1991***	p.m.	15 645 000
B6-4 2 1	***Sostegno ai servizi della Commissione***	20 000 000	18 000 000
B6-4 3 1	***Lavori per terzi — Stanziamenti operativi diretti***	p.m.	p.m.
B6-4 3 2	***Lavori per terzi — Fondo per anticipi***	p.m.	1 016 000
B6-4 4 1	***HFR — Programma complementare 1992-1994***	p.m.	p.m.
B6-4 4 2	***HFR — Completamento dei programmi complementari precedenti***	p.m.	p.m.
B6-5	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991**		
B6-5 1 1 1	Ricerca medica	p.m.	6 700 000
B6-5 1 1 2	Analisi del genoma umano	600 000	6 100 000
B6-5 1 2 1	Radioprotezione	p.m.	3 900 000
B6-5 1 3 1	Step (scienza e tecnologia in materia di protezione dell'ambiente) ed Epoch (climatologia e rischi naturali)	5 100 000	35 000 000
B6-5 2 1 1	Esprit (tecnologie dell'informazione)	57 200 000	313 000 000
B6-5 2 2 1	Race (tecnologie di telecomunicazioni avanzate per l'Europa)	17 100 000	75 100 000
B6-5 2 3 1	Delta (tecnologie di punta nel settore dell'istruzione e della formazione)	p.m.	120 419
B6-5 2 3 2	Drive (informazione e telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali)	p.m.	7 800 000
B6-5 2 3 3	Aim (Informatica avanzata in medicina)	p.m.	1 118 051
B6-5 2 3 4	Euret (tecnologie nel campo dei trasporti)	15 800 000	12 000 000
B6-5 3 1 1	Brite (ricerca tecnologica di base e applicazioni delle nuove tecnologie)	p.m.	12 400 000
B6-5 3 1 2	Brite/Euram (tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati)	34 600 000	114 900 000
B6-5 3 2 1	Materie prime primarie, secondarie e rinnovabili	10 000 000	22 700 000
B6-5 3 3 1	Ufficio comunitario di riferimento (metrologia applicata e analisi chimiche)	4 000 000	12 800 000
B6-5 4 1 1	Bridge (biotecnologia)	6 800 000	28 000 000
B6-5 4 2 1	Eclair (collaborazione europea che associa l'agricoltura e l'industria grazie alla ricerca)	1 600 000	17 200 000
B6-5 4 2 2	Flair (ricerca agroindustriale riguardante l'alimentazione)	1 100 000	6 400 000
B6-5 4 3 1	Coordinamento della ricerca agricola	1 300 000	17 100 000
B6-5 5 1 1	Fissione — Gestione e deposito dei residui radioattivi	11 000 000	21 200 000
B6-5 5 1 2	Fissione — Smantellamento delle centrali nucleari	800 000	5 400 000
B6-5 5 1 3	Teleman (telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati)	9 000 000	5 400 000
B6-5 5 2 1	Fusione termonucleare controllata — Programma generale	24 400 000	61 602 483

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B6-5 5 2 2	Fusione termonucleare controllata — Partecipazione all'impresa comune JET	3 000 000	3 000 000
B6-5 5 3 1	Joule (energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia)	1 100 000	31 200 000
B6-5 6 1 1	Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo	p.m.	9 800 000
B6-5 7 1 1	Mast (scienza e tecnologia marina)	2 200 000	9 100 000
B6-5 7 2 1	Programma di ricerca nel settore della pesca	1 200 000	9 400 000
B6-5 8 1 1	Science (stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei)	13 500 000	35 400 000
B6-5 8 1 2	Spes (piano di incentivazione per le scienze economiche)	1 000 000	2 200 000
B6-5 8 2 1	Sostegno a favore dei grandi impianti	7 100 000	7 900 000
B6-5 8 3 1	Monitor (Sast, Fast e Spear) (analisi strategica, previsione e valutazione della ricerca e della tecnologia)	3 300 000	5 100 000
B6-5 8 3 2	Doses (sviluppo di sistemi esperti in statistica)	500 000	997 517
B6-5 8 4 1	Value (diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica)	8 600 000	9 300 000
B6-5 8 4 2	Eurotra (sistema di traduzione automatica)	1 000 000	3 920 000
B6-6	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**		
B6-6 1 1 1	Tecnologia dell'informazione	384 402 000	134 925 000
B6-6 1 1 2	Tecnologie delle telecomunicazioni	154 302 000	50 700 000
B6-6 1 1 3	Sistemi telematici d'interesse generale	178 584 000	49 775 000
B6-6 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali	264 375 000	93 975 000
B6-6 1 2 2	Misure e prove	17 026 000	5 290 000
B6-6 2 1 1	Ambiente	124 627 000	37 113 000
B6-6 2 1 2	Scienze e tecnologie marine	34 686 000	9 600 000
B6-6 2 2 1	Biotecnologia	53 851 000	15 325 000
B6-6 2 2 2	Agricoltura ed agroindustria, compresa la pesca	90 483 000	38 712 000
B6-6 2 2 3	Biomedicina e salute	36 626 000	10 800 000
B6-6 2 2 4	Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo	47 871 000	15 050 000
B6-6 2 3 1	Energie non nucleari	117 721 000	34 125 000
B6-6 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare	24 195 000	5 470 000
B6-6 2 3 3	Fusione termonucleare controllata	141 238 000	44 925 000
B6-6 3 1 1	Capitale umano e mobilità	180 679 000	51 600 000
B6-7	**AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**		
B6-7 1 1	***Divulgazione e valorizzazione dei risultati***	30 000 000	8 425 000

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B6-8	**ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994**		
B6-8 0 0 0	Preparazione dei nuovi programmi e coordinamento delle politiche nazionali	5 012 000	3 900 000
B6-8 0 0 3	Personale di ricerca messo a disposizione di terzi [articolo 6, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica]	400 000	400 000
B6-8 0 0 4	Entrate terzi	p.m.	p.m.
B6-8 1 0 0	Spazio e statistiche agricole	6 600 000	5 900 000
B6-8 1 0 1	Partecipazione della Comunità al progetto «Spot IV — Vegetazione»	3 000 000	1 000 000
B6-8 1 0 2	Idro-idrogeno	8 000 000	4 000 000
B6-8 1 0 3	Problemi tecnologici di sicurezza nucleare (codici, norme) e studi nucleari	3 500 000	3 000 000
B6-8 1 0 4	Azione nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione	4 000 000	4 000 000
B6-8 1 0 5	Televisione ad alta definizione	64 000 000	34 000 000
B6-8 1 0 6	Azione di sviluppo tecnologico nel settore dell'integrazione socioeconomica dei minorati e delle persone anziane	10 000 000	7 000 000
B6-8 1 0 7	Completamento dei programmi anteriori a spese ripartite	p.m.	5 000 000
B6-8 1 0 8	Formazione nel settore della gestione dell'ambiente	1 000 000	1 000 000
B6-8 1 0 9	Iniziativa europea per la produzione regionale	1 600 000	1 200 000
B6-8 2 0 0	Cooperazione internazionale e Cost	50 000 000	44 000 000
B6-8 2 0 1	Cooperazione con l'Unione Sovietica nel settore della sicurezza nucleare	7 000 000	5 200 000
B6-8 2 0 2	Programmi Copernicus, East e Green	40 000 000	10 000 000
B6-8 2 0 3	Sostegno alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale ai programmi specifici nell'ambito del terzo programma quadro	10 000 000	10 000 000
B6-8 2 0 4	Eureka e altri (partecipazione della Comunità europea a progetti scientifici e tecnologici di interesse comunitario)	p.m.	p.m.
B6-8 2 0 5	Life 2000 (Programma mondiale di ricerca sulle esigenze sanitarie, ambientali ed energetiche del XXI secolo)	p.m.	p.m.
B6-8 3 1	***Tecnologia di produzione pulita***	8 000 000	3 000 000
B6-8 3 2	***Tecnologia automobilistica***	10 000 000	4 000 000
B6-8 3 3	***Tecnologia del carbone pulito***	12 000 000	6 000 000
B6-8 3 4	***Tecnologia dell'eliminazione dei rifiuti***	4 000 000	1 000 000
B6-8 3 5	***Sistemi di fibre ottiche***	5 000 000	3 000 000
B6-8 3 6	***Tecnologia aeronautica avanzata***	7 000 000	4 000 000
B6-8 3 7	***Coordinamento della ricerca nazionale in materia sanitaria***	3 000 000	1 000 000
B7	**COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON GLI ALTRI PAESI TERZI**		
B7-1	**FONDO EUROPEO DI SVILUPPO**		
B7-1 0 0	***Sovvenzioni***	p.m.	p.m.

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B7-1 0 1	***Prestiti speciali***	p.m.	p.m.
B7-1 0 2	***Capitali di rischio***	p.m.	p.m.
B7-1 0 3	***Trasferimento per la stabilizzazione delle entrate da esportazione***	p.m.	p.m.
B7-1 1 0	***Sovvenzioni***	p.m.	p.m.
B7-1 1 1	***Prestiti speciali***	p.m.	p.m.
B7-1 1 2	***Capitali di rischio***	p.m.	p.m.
B7-1 1 3	***Trasferimento per la stabilizzazione delle entrate da esportazioni***	p.m.	p.m.
B7-2	**AIUTO ALIMENTARE**		
B7-2 0 0 0	Aiuto alimentare in cereali ed in riso	88 200 000	89 900 000
B7-2 0 0 5	Aiuto alimentare complementare in cereali	43 350 000	65 000 000
B7-2 0 1 0	Aiuto alimentare in latte in polvere e altri prodotti equivalenti	58 600 000	83 500 000
B7-2 0 1 5	Aiuto alimentare in butteroil	10 600 000	19 300 000
B7-2 0 2	***Aiuto alimentare in zucchero***	2 800 000	4 700 000
B7-2 0 3	***Aiuto alimentare in oli vegetali / olio d'oliva***	41 000 000	45 000 000
B7-2 0 4	***Aiuto alimentare in altri prodotti***	48 000 000	57 800 000
B7-2 0 5	***Spese di trasporto degli aiuti alimentari***	214 000 000	175 500 000
B7-2 0 7 0	Riserva straordinaria	p.m.	p.m.
B7-2 0 7 1	Attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido	6 000 000	6 500 000
B7-3	**COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA**		
B7-3 0 0 0	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'Asia	275 300 000	154 000 000
B7-3 0 0 1	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'Asia	11 500 000	7 300 000
B7-3 0 0 3	Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'Asia nel settore energetico	8 000 000	3 000 000
B7-3 0 0 4	Azioni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'Asia	12 600 000	6 400 000
B7-3 0 0 5	Azioni intese a promuovere gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'Asia nell'ambito degli accordi di cooperazione economica e commerciale	14 800 000	8 400 000
B7-3 0 1 0	Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'America latina	149 700 000	97 700 000
B7-3 0 1 1	Promozione delle relazioni commerciali dei paesi in via di sviluppo dell'America latina	10 700 000	4 900 000
B7-3 0 1 3	Cooperazione con paesi in via di sviluppo dell'America latina nel settore energetico	5 000 000	2 600 000
B7-3 0 1 4	Azioni e soggiorni di formazione a favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo dell'America latina	12 700 000	4 500 000
B7-3 0 1 5	Azioni intese a promuovere gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina nell'ambito degli accordi di cooperazione economica e commerciale	13 800 000	9 400 000

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B7-3 0 2	***Aiuto per rendere autosufficienti i profughi e gli sfollati***	50 000 000	50 000 000
B7-3 0 3	***Sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina***	9 500 000	7 000 000
B7-4	**COOPERAZIONE CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO**		
B7-4 0 0 0	Aiuti preparatori in vista dell'adesione e aiuto specifico destinato al miglioramento delle strutture agricole in Portogallo	—	10 000 000
B7-4 0 0 1	Cooperazione finanziaria con la Grecia	p.m.	1 500 000
B7-4 0 1	***Cooperazione finanziaria con Malta***	2 000 000	6 000 000
B7-4 0 3 0	Terzo protocollo finanziario con la Turchia	230 000	2 400 000
B7-4 0 3 1	Quarto protocollo finanziario con la Turchia	75 000 000	10 000 000
B7-4 0 3 2	Aiuto speciale alla Turchia	p.m.	10 000 000
B7-4 0 3 3	Cooperazione con la Turchia	3 000 000	2 500 000
B7-4 0 4	***Cooperazione finanziaria con Cipro***	7 000 000	5 000 000
B7-4 0 5 0	Primi e secondi protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale	9 000 000	48 000 000
B7-4 0 5 1	Terzi e quarti protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale	200 000 000	115 000 000
B7-4 0 6	***Assistenza finanziaria ai territori della Cisgiordania e di Gaza***	12 000 000	8 800 000
B7-4 0 8 0	Azioni a favore della cooperazione multilaterale e regionale o subregionale nel Mediterraneo	64 000 000	33 800 000
B7-4 0 8 5	Azioni miranti a promuovere l'investimento e l'apporto di nuovi capitali nei paesi terzi del Mediterraneo	10 800 000	5 600 000
B7-4 0 9 1	Terzo protocollo finanziario con la Iugoslavia	15 000 000	12 000 000
B7-5	**ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE**		
B7-5 0 0 9	Programma speciale di lotta contro la fame nel mondo	—	2 300 000
B7-5 0 1 0	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative	110 000 000	95 000 000
B7-5 0 1 1	Cofinanziamento degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effettuati dagli organismi internazionali o dalle organizzazioni non governative	5 000 000	7 600 000
B7-5 0 2 0	Azioni nel quadro di accordi di cooperazione economica e commerciale con i paesi terzi	8 000 000	5 000 000
B7-5 0 3 5	Programma Avicenna (cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi del Maghreb e altri paesi del bacino del Mediterraneo)	5 000 000	2 800 000
B7-5 0 4 0	Ambiente nei paesi in via di sviluppo	9 000 000	11 200 000
B7-5 0 4 1	Azioni a favore delle foreste tropicali	2 000 000	1 500 000
B7-5 0 4 6	Lotta contro l'AIDS nei paesi in via di sviluppo	5 200 000	5 900 000
B7-5 0 5 0	Aiuti alle politiche e programmi demografici nei paesi in via di sviluppo	2 000 000	1 800 000
B7-5 0 7 0	Programma di misure concrete concernenti il Sudafrica	80 000 000	70 000 000

COMMISSIONE

RIEPILOGO

delle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (compresi gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-4 0) *(seguito)*

Sotto-sezione Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
B7-5 0 7 1	Sostegno agli Stati del fronte ed agli Stati membri della «Southern Africa Development Coordination Conference»	13 000 000	15 500 000
B7-5 0 7 2	Misure collegate all'indipendenza della Namibia	—	4 500 000
B7-5 0 7 7	Azioni di cooperazione decentralizzata nei paesi in via di sviluppo	1 000 000	500 000
B7-5 0 8 0	Programma di cooperazione Nord-Sud nel settore di lotta contro la droga e la tossicomania	10 100 000	9 100 000
B7-5 0 8 1	Altre azioni di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania	p.m.	p.m.
B7-5 0 9 6	Servizio di controllo della cooperazione allo sviluppo	p.m.	p.m.
B7-6	**COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E CON L'UNIONE SOVIETICA**		
B7-6 0 0 0	Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale ed orientale	1 000 000 000	537 000 000
B7-6 0 1	***Azioni destinate a favorire l'istituzione di organizzazioni comuni con i paesi dell'Europa centrale ed orientale***	p.m.	p.m.
B7-6 2 0 0	Cooperazione tecnica con l'Unione Sovietica	p.m.	150 000 000
B7-6 2 1	***Azioni destinate a favorire l'istituzione di organizzazioni comuni con le Repubbliche dell'Unione Sovietica***	p.m.	p.m.
B7-7	**COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI TERZI**		
B7-7 0 1	***Assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati***	—	30 000 000
B7-7 0 3	***Azioni comunitarie legate alla crisi nel Golfo***	p.m.	p.m.
B0	**RIMBORSI, GARANZIE, RISERVE**		
B0-5	**RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE**		
B0-5 0	RISERVA OPERATIVA LEGATA ALLA REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE	*1 660 000 000* (1)	*1 200 000 000* (1)
	Totale	**25 017 329 000**	**21 727 042 021**
		1 660 000 000 (1)	*1 200 000 000* (1)

(1) Detto importo non è incluso nel totale degli stanziamenti, diventerà effettivo solo dopo la revisione delle prospettive finanziarie.

COMMISSIONE
Parte B

ALLEGATO I

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli B6-3 e B6-4: Centro comune

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno		
		1	2	3
		Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici
B6-3	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**			
B6-3 1	TECNOLOGIE TRAINANTI			
B6-3 1 2	***Tecnologie industriali e dei materiali***			
B6-3 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali	17 468 367	3 050 693	613 222
B6-3 1 2 2	Misure e prove	16 231 217	3 079 125	3 789 370
B6-3 2	GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI			
B6-3 2 1	***Ambiente***			
B6-3 2 1 1	Ambiente	31 184 786	5 258 313	1 525 500
B6-3 2 3	***Energia***			
B6-3 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare	28 843 970	5 612 847	8 251 929
B6-3 2 3 3	Fusione termonucleare controllata	7 968 902	1 429 035	1 860 350
B6-3 3	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI			
B6-3 3 1	***Capitale umano e mobilità***	887 863	1 423 052	9 800
B6-3 5	RICERCA ESPLORATIVA			
B6-3 5 1	***Ricerca esplorativa***	2 490 708	424 453	29 805
	Totale del titolo B6-3	**105 075 813**	**20 277 518**	**16 079 976**
B6-4	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994**			
B6-4 1	COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNI PRECEDENTI			
B6-4 1 2	***Completamento dei programmi comuni 1980-1983 e 1984-1987***	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 1 3	***Completamento del programma comune 1988-1991***	p.m.	p.m.	p.m.
B6-4 2	SOSTEGNO AI SERVIZI DELLA COMMISSIONE			
B6-4 2 1	***Sostegno ai servizi della Commissione***	33 693 857	5 796 751	2 868 611
B6-4 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI			
B6-4 3 1	***Lavori per terzi — Stanziamenti operativi diretti***	10 646 501	1 864 924	1 209 220
B6-4 3 2	***Lavori per terzi — Fondo per anticipi***	p.m.	p.m.	p.m.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

di ricerca (azioni dirette)

		Stanziamenti di pagamento				
4		1	2	3	4	
Crediti operativi diretti	Totale	Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici	Crediti operativi diretti	Totale
3 560 000	24 692 282	17 468 367	1 781 465	493 291	1 068 000	20 811 123
4 029 000	27 128 712	16 231 217	1 944 928	2 907 944	1 209 000	22 293 089
9 134 000	47 102 599	31 184 786	2 787 226	1 179 209	2 740 000	37 891 221
12 806 000	55 514 746	28 843 970	3 217 569	6 317 640	3 842 000	42 221 179
1 401 000	12 659 287	7 968 902	763 444	1 433 801	421 000	10 587 147
5 598 000	7 918 715	887 863	1 358 002	7 418	5 598 000	7 851 283
841 000	3 785 966	2 490 708	240 025	22 813	253 000	3 006 546
37 369 000	**178 802 307**	**105 075 813**	**12 092 659**	**12 362 116**	**15 131 000**	**144 661 588**
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	300 000
p.m.	p.m.	p.m.	9 900 000	4 857 000	15 645 000	30 402 000
20 000 000	62 359 219	33 693 857	3 215 456	2 209 417	18 000 000	57 118 730
p.m.	13 720 645	10 646 501	1 050 571	917 332	p.m.	12 614 404
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 016 000	1 016 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli B6-3 e B6-4: Centro comune

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno		
		1	2	3
		Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici
B6-4 4	ESERCIZIO DELL'HFR			
B6-4 4 1	***HFR — Programma complementare 1992-1994***	6 439 829	p.m.	p.m.
B6-4 4 2	***HFR — Completamento dei programmi complementari precedenti***	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo B6-4	**50 780 187**	**7 661 675**	**4 077 831**
	Totale dei titoli B6-3 e B6-4	**155 856 000**	**27 939 193**	**20 157 807**

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

di ricerca (azioni dirette) *(seguito)*

		Stanziamenti di pagamento				
4		1	2	3	4	
Crediti operativi diretti	Totale	Personale	Infrastrutture amministrativa e tecnica	Supporti scientifici e tecnici	Crediti operativi diretti	Totale
p.m.	6 439 829	6 439 829	p.m.	p.m.	p.m.	6 439 829
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
20 000 000	**82 519 693**	**50 780 187**	**14 166 027**	**7 983 749**	**34 961 000**	**107 890 963**
57 369 000	**261 322 000**	**155 856 000**	**26 258 686**	**20 345 865**	**50 092 000**	**252 552 551**

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-5 a B6-8: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario « ricerca »
B6-5	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991**						
B6-5 1	QUALITÀ DELLA VITA						
B6-5 1 1	***Salute***						
B6-5 1 1 1	Ricerca medica	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 1 1 2	Analisi del genoma umano	492 500	20 000	p.m.	14 000	2 000	71 500
B6-5 1 2	***Radioprotezione***						
B6-5 1 2 1	Radioprotezione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 1 3	***Ambiente***						
B6-5 1 3 1	Step (scienza e tecnologia in materia di protezione dell'ambiente) ed Epoch (climatologia e rischi naturali)	2 677 000	92 000	10 000	74 000	14 000	2 233 000
B6-5 2	VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE						
B6-5 2 1	***Tecnologie dell'informazione***						
B6-5 2 1 1	Esprit (tecnologie dell'informazione)	23 527 900	4 212 800	2 481 000	4 019 300	6 159 000	16 800 000
B6-5 2 2	***Telecomunicazioni***						
B6-5 2 2 1	Race (tecnologie di telecomunicazioni avanzate per l'Europa)	8 433 400	2 450 800	815 000	1 214 000	986 800	3 200 000
B6-5 2 3	***Nuovi servizi di interesse comune***						
B6-5 2 3 1	Delta (tecnologie di punta nel settore dell'istruzione e della formazione)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 2 3 2	Drive (informazione e telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 2 3 3	Aim (Informatica avanzata in medicina)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 2 3 4	Euret (tecnologie nel campo dei trasporti)	14 275 000	502 000	150 000	323 000	36 000	514 000
B6-5 3	AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI						
B6-5 3 1	***Scienze e tecnologie delle industrie manifatturiere e dei materiali d'avanguardia***						
B6-5 3 1 1	Brite (ricerca tecnologica di base e applicazioni delle nuove tecnologie)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I

(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

complementari e altre attività di ricerca

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
p.m.	6 700 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 700 000
600 000	5 992 500	20 000	p.m.	14 000	2 000	71 500	6 100 000
p.m.	3 900 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 900 000
5 100 000	32 577 000	92 000	10 000	74 000	14 000	2 233 000	35 000 000
57 200 000	279 327 900	4 212 800	2 481 000	4 019 300	6 159 000	16 800 000	313 000 000
17 100 000	66 433 400	2 450 800	815 000	1 214 000	986 800	3 200 000	75 100 000
p.m.	120 419	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	120 419
p.m.	7 800 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 800 000
p.m.	1 118 051	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 118 051
15 800 000	10 475 000	502 000	150 000	323 000	36 000	514 000	12 000 000
p.m.	12 400 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 400 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-5 a B6-8: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario « ricerca »
B6-5 3 1 2	Brite/Euram (tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati)	28 492 000	555 000	145 000	468 500	95 500	4 844 000
B6-5 3 2	***Materie prime e riciclaggio***						
B6-5 3 2 1	Materie prime primarie, secondarie e rinnovabili	8 450 000	92 000	30 000	64 000	9 000	1 355 000
B6-5 3 3	***Norme tecniche, metodi di misurazione e materiali di riferimento***						
B6-5 3 3 1	Ufficio comunitario di riferimento (metrologia applicata e analisi chimiche)	1 190 500	65 000	130 000	58 500	13 000	2 543 000
B6-5 4	SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE						
B6-5 4 1	***Biotecnologie***						
B6-5 4 1 1	Bridge (biotecnologia)	4 415 500	123 000	45 000	99 500	19 000	2 098 000
B6-5 4 2	***Tecnologie agroindustriali***						
B6-5 4 2 1	Eclair (collaborazione europea che associa l'agricoltura e l'industria grazie alla ricerca)	534 000	27 000	25 000	24 500	5 500	984 000
B6-5 4 2 2	Flair (ricerca agroindustriale riguardante l'alimentazione)	662 500	43 000	10 000	29 500	4 000	351 000
B6-5 4 3	***Concorrenzialità dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole***						
B6-5 4 3 1	Coordinamento della ricerca agricola	674 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	546 000
B6-5 5	ENERGIA						
B6-5 5 1	***Fissione — Sicurezza nucleare***						
B6-5 5 1 1	Fissione — Gestione e deposito dei residui radioattivi	9 357 500	233 000	85 000	190 500	37 000	1 097 000
B6-5 5 1 2	Fissione — Smantellamento delle centrali nucleari	292 000	38 000	30 000	25 000	3 000	412 000
B6-5 5 1 3	Teleman (telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati)	8 302 000	147 000	100 000	118 500	22 500	310 000
B6-5 5 2	***Fusione termonucleare controllata***						
B6-5 5 2 1	Fusione termonucleare controllata — Programma generale	21 047 750	432 000	50 000	379 000	81 500	2 409 750
B6-5 5 2 2	Fusione termonucleare controllata — Partecipazione all'impresa comune JET	3 000 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 5 3	***Energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia***						
B6-5 5 3 1	Joule (energie non nucleari ed impiego razionale dell'energie)	387 500	18 000	10 000	16 000	3 500	665 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
34 600 000	108 792 000	555 000	145 000	468 500	95 500	4 844 000	114 900 000
10 000 000	21 150 000	92 000	30 000	64 000	9 000	1 355 000	22 700 000
4 000 000	9 990 500	65 000	130 000	58 500	13 000	2 543 000	12 800 000
6 800 000	25 615 500	123 000	45 000	99 500	19 000	2 098 000	28 000 000
1 600 000	16 134 000	27 000	25 000	24 500	5 500	984 000	17 200 000
1 100 000	5 962 500	43 000	10 000	29 500	4 000	351 000	6 400 000
1 300 000	16 674 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	546 000	17 100 000
11 000 000	19 557 500	233 000	85 000	190 500	37 000	1 097 000	21 200 000
800 000	4 892 000	38 000	30 000	25 000	3 000	412 000	5 400 000
9 000 000	4 702 000	147 000	100 000	118 500	22 500	310 000	5 400 000
24 400 000	58 250 233	432 000	50 000	379 000	81 500	2 409 750	61 602 483
3 000 000	3 000 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 000 000
1 100 000	30 487 500	18 000	10 000	16 000	3 500	665 000	31 200 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-5 a B6-8: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario « ricerca »
B6-5 6	SCIENZA E TECNICA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO						
B6-5 6 1	***Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo***						
B6-5 6 1 1	Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 7	SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE						
B6-5 7 1	***Scienze e tecnologie marine***						
B6-5 7 1 1	Mast (scienza e tecnologie marina)	1 586 500	43 000	10 000	32 500	5 500	522 500
B6-5 7 2	***Pesca***						
B6-5 7 2 1	Programma di ricerca nel settore della pesca	134 000	300 000	200 000	150 000	p.m.	416 000
B6-5 8	MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA						
B6-5 8 1	***Incentivazione del rafforzamento del potenziale scientifico e tecnico europeo***						
B6-5 8 1 1	Science (stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei)	11 591 000	248 000	15 000	192 000	34 000	1 420 000
B6-5 8 1 2	Spes (piano di incentivazione per le scienze economiche)	679 000	40 000	10 000	24 000	2 000	245 000
B6-5 8 2	***Utilizzazione dei grandi impianti***						
B6-5 8 2 1	Sostegno a favore dei grandi impianti	6 513 500	177 000	10 000	132 500	22 000	245 000
B6-5 8 3	***Analisi, stime ed altre azioni di sostegno***						
B6-5 8 3 1	Monitor (Sast, Fast e Spear) (analisi strategica, previsione e valutazione della ricerca e della tecnologia)	582 500	385 000	180 000	214 500	11 000	1 927 000
B6-5 8 3 2	Doses (sviluppo di sistemi esperti in statistica)	361 000	42 000	35 000	21 000	p.m.	41 000

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
p.m.	9 800 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 800 000
2 200 000	8 486 500	43 000	10 000	32 500	5 500	522 500	9 100 000
1 200 000	8 334 000	300 000	200 000	150 000	p.m.	416 000	9 400 000
13 500 000	33 491 000	248 000	15 000	192 000	34 000	1 420 000	35 400 000
1 000 000	1 879 000	40 000	10 000	24 000	2 000	245 000	2 200 000
7 100 000	7 313 500	177 000	10 000	132 500	22 000	245 000	7 900 000
3 300 000	2 382 500	385 000	180 000	214 500	11 000	1 927 000	5 100 000
500 000	858 517	42 000	35 000	21 000	p.m.	41 000	997 517

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-5 a B6-8: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario « ricerca »
B6-5 8 4	***Diffusione e sfruttamento dei risultati della ricerca sicentifica e tecnica europea***						
B6-5 8 4 1	Value (diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica)	4 700 000	1 003 200	184 000	738 400	474 400	1 500 000
B6-5 8 4 2	Eurotra (sistema di traduzione automatica)	700 000	p.m.	92 000	p.m.	8 000	200 000
	Totale del titolo B6-5	**163 058 550**	**11 328 800**	**4 872 000**	**8 642 700**	**8 048 200**	**46 949 750**
B6-6	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**						
B6-6 1	TECNOLOGIE TRAINANTI						
B6-6 1 1	***Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni***						
B6-6 1 1 1	Tecnologia dell'informazione	377 102 000	278 200	1 014 700	147 100	160 000	5 700 000
B6-6 1 1 2	Tecnologie delle telecomunicazioni	149 202 000	214 000	614 600	131 400	140 000	4 000 000
B6-6 1 1 3	Sistemi telematici d'interesse generale	169 484 000	214 000	694 600	31 400	60 000	8 100 000
B6-6 1 2	***Tecnologie industriali e dei materiali***						
B6-6 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali	257 058 000	1 730 000	2 386 000	2 437 000	350 000	414 000
B6-6 1 2 2	Misure e prove	15 911 000	570 000	p.m.	443 000	p.m.	102 000
B6-6 2	GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI						
B6-6 2 1	***Ambiente***						
B6-6 2 1 1	Ambiente	122 475 000	570 000	203 000	931 000	30 000	418 000
B6-6 2 1 2	Scienze e tecnologie marine	32 577 000	273 000	611 000	367 000	90 000	768 000
B6-6 2 2	***Scienze e tecnologie degli organismi viventi***						
B6-6 2 2 1	Biotecnologia	52 482 000	144 000	538 000	537 000	79 000	71 000
B6-6 2 2 2	Agricoltura ed agroindustria, compresa la pesca	85 334 000	1 869 000	1 372 000	1 304 000	202 000	402 000
B6-6 2 2 3	Biomedicina e salute	32 830 000	296 000	1 676 000	385 000	245 000	1 194 000
B6-6 2 2 4	Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo	45 211 000	251 000	439 000	448 000	65 000	1 457 000
B6-6 2 3	***Energia***						
B6-6 2 3 1	Energie non nucleari	112 642 000	911 000	1 166 000	785 000	172 000	2 045 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
8 600 000	5 400 000	1 003 200	184 000	738 400	474 400	1 500 000	9 300 000
1 000 000	3 620 000	p.m.	92 000	p.m.	8 000	200 000	3 920 000
242 900 000	**833 417 020**	**11 328 800**	**4 872 000**	**8 642 700**	**8 048 200**	**46 949 750**	**913 258 470**
384 402 000	127 625 000	278 200	1 014 700	147 100	160 000	5 700 000	134 925 000
154 302 000	45 600 000	214 000	614 600	131 400	140 000	4 000 000	50 700 000
178 584 000	40 675 000	214 000	694 600	31 400	60 000	8 100 000	49 775 000
264 375 000	86 658 000	1 730 000	2 386 000	2 437 000	350 000	414 000	93 975 000
17 026 000	4 175 000	570 000	p.m.	443 000	p.m.	102 000	5 290 000
124 627 000	34 961 000	570 000	203 000	931 000	30 000	418 000	37 113 000
34 686 000	7 491 000	273 000	611 000	367 000	90 000	768 000	9 600 000
53 851 000	13 956 000	144 000	538 000	537 000	79 000	71 000	15 325 000
90 483 000	33 563 000	1 869 000	1 372 000	1 304 000	202 000	402 000	38 712 000
36 626 000	7 004 000	296 000	1 676 000	385 000	245 000	1 194 000	10 800 000
48 871 000	12 390 000	251 000	439 000	448 000	65 000	1 457 000	15 050 000
117 721 000	29 046 000	911 000	1 166 000	785 000	172 000	2 045 000	34 125 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-5 a B6-8: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario « ricerca »
B6-6 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare	20 878 000	50 000	645 000	185 000	95 000	2 342 000
B6-6 2 3 3	Fusione termonucleare controllata	131 287 000	449 000	735 000	949 000	79 000	7 739 000
B6-6 3	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI						
B6-6 3 1	***Capitale umano e mobilità***						
B6-6 3 1 1	Capitale umano e mobilità	176 776 000	736 000	711 000	1 828 000	104 000	524 000
	Totale del titolo B6-6	**1 781 249 000**	**8 555 200**	**12 805 900**	**10 908 900**	**1 871 000**	**35 276 000**
B6-7	**AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**						
B6-7 1	DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI						
B6-7 1 1	***Divulgazione e valorizzazione dei risultati***	29 400 000	171 200	177 400	31 400	20 000	200 000
	Totale del titolo B6-7	**29 400 000**	**171 200**	**177 400**	**31 400**	**20 000**	**200 000**
B6-8	**ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO AI PROGRAMMI QUADRO 1987-1991 E 1990-1994**						
B6-8 0	CAPITOLO B6-8 0 — SOSTEGNO ALLA POLITICA SCIENTIFICA E TECNICA						
B6-8 0 0	***Sostegno alla politica scientifica e tecnica***						
B6-8 0 0 0	Preparazione dei nuovi programmi e coordinamento delle politiche nazionali	4 252 000	373 000	151 000	219 500	16 500	p.m.
B6-8 0 0 3	Personale di ricerca messo a disposizione di terzi [articolo 6, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica]	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	400 000
B6-8 0 0 4	Entrate terzi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-8 1	SOSTEGNO ALLE ALTRE POLITICHE						
B6-8 1 0	***Sostegno alle altre politiche***						
B6-8 1 0 0	Spazio e statistiche agricole	5 577 500	352 000	230 000	189 000	6 500	245 000

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
24 195 000	2 153 000	50 000	645 000	185 000	95 000	2 342 000	5 470 000
141 238 000	34 974 000	449 000	735 000	949 000	79 000	7 739 000	44 925 000
180 679 000	47 697 000	736 000	711 000	1 828 000	104 000	524 000	51 600 000
1 850 666 000	**527 968 000**	**8 555 200**	**12 805 900**	**10 908 900**	**1 871 000**	**35 276 000**	**597 385 000**
30 000 000	7 825 000	171 200	177 400	31 400	20 000	200 000	8 425 000
30 000 000	**7 825 000**	**171 200**	**177 400**	**31 400**	**20 000**	**200 000**	**8 425 000**
5 012 000	3 140 000	373 000	151 000	219 500	16 500	p.m.	3 900 000
400 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	400 000	400 000
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 600 000	4 877 500	352 000	230 000	189 000	6 500	245 000	5 900 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-5 a B6-8: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario « ricerca »
B6-8 1 0 1	Partecipazione della Comunità al progetto «Spot IV — Vegetazione»	2 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.
B6-8 1 0 2	Idro-idrogeno	7 830 000	40 000	110 000	20 000	p.m.	p.m.
B6-8 1 0 3	Problemi tecnologici di sicurezza nucleare (codici, norme) e studi nucleari	2 615 000	97 000	100 000	61 500	6 500	620 000
B6-8 1 0 4	Azione nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione	2 710 400	546 000	133 000	125 600	400 000	85 000
B6-8 1 0 5	Televisione ad alta definizione	28 000 000	1 400 000	50 000	800 000	305 000	445 000
B6-8 1 0 6	Azione di sviluppo tecnologico nel settore dell'integrazione socioeconomica dei minorati e delle persone anziane	9 368 000	186 000	111 000	47 100	235 900	52 000
B6-8 1 0 7	Completamento dei programmi anteriori a spese ripartite	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-8 1 0 8	Formazione nel settore della gestione dell'ambiente	887 500	68 000	10 500	34 000	p.m.	p.m.
B6-8 1 0 9	Iniziativa europea per la produzione regionale	1 600 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-8 2	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE						
B6-8 2 0	***Cooperazione internazionale***						
B6-8 2 0 0	Cooperazione internazionale e Cost	45 610 750	1 243 500	520 000	769 250	250 000	1 606 500
B6-8 2 0 1	Cooperazione con l'Unione Sovietica nel settore della sicurezza nucleare	6 685 000	97 000	150 000	61 500	6 500	p.m.
B6-8 2 0 2	Programmi Copernicus, East e Green	39 603 500	40 000	20 000	20 000	p.m.	316 500
B6-8 2 0 3	Sostegno alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale ai programmi specifici nell'ambito del terzo programma quadro	9 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.
B6-8 2 0 4	Eureka e altri (partecipazione della Comunità europea a progetti scientifici e tecnologici di interesse comunitario)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-8 2 0 5	Life 2000 (Programma mondiale di ricerca sulle esigenze sanitarie, ambientali ed energetiche del XXI secolo)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B6-8 3	AZIONI PILOTA NEL SETTORE INDUSTRIALE						
B6-8 3 1	***Tecnologia di produzione pulita***	7 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.
B6-8 3 2	***Tecnologia automobilistica***	9 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.
B6-8 3 3	***Tecnologia del carbone pulito***	11 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.
B6-8 3 4	***Tecnologia dell'eliminazione dei rifiuti***	3 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
3 000 000	920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	1 000 000
8 000 000	3 830 000	40 000	110 000	20 000	p.m.	p.m.	4 000 000
3 500 000	2 115 000	97 000	100 000	61 500	6 500	620 000	3 000 000
4 000 000	2 710 400	546 000	133 000	125 600	400 000	85 000	4 000 000
31 000 000	22 000 000	1 400 000	50 000	800 000	305 000	445 000	25 000 000
10 000 000	6 368 000	186 000	111 000	47 100	235 900	52 000	7 000 000
p.m.	5 000 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 000 000
1 000 000	887 500	68 000	10 500	34 000	p.m.	p.m.	1 000 000
1 600 000	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 200 000
50 000 000	39 610 750	1 243 500	520 000	769 250	250 000	1 606 500	44 000 000
7 000 000	4 885 000	97 000	150 000	61 500	6 500	p.m.	5 200 000
40 000 000	9 603 500	40 000	20 000	20 000	p.m.	316 500	10 000 000
10 000 000	9 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	10 000 000
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
8 000 000	2 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	3 000 000
10 000 000	3 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	4 000 000
12 000 000	5 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	6 000 000
4 000 000	920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	1 000 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

TABELLA DI

relativa agli stanziamenti iscritti nella sottosezione B6 «Ricerca e sviluppo tecnologico»

Titoli da B6-5 a B6-8: Azioni indirette, azioni concertate, programmi

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti d'impegno					
		1	2	3	4	5	6
		Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario « ricerca »
B6-8 3 5	***Sistemi di fibre ottiche***	4 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	p.m.
B6-8 3 6	***Tecnologia aeronautica avanzata***	6 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.
B6-8 3 7	***Coordinamento della ricerca nazionale in materia sanitaria***	2 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.
	Totale del titolo B6-8	**215 099 650**	**5 012 500**	**1 995 500**	**2 757 450**	**1 476 900**	**3 770 000**
	Totale dei titoli da B6-5 a B6-8	**2 188 807 200**	**25 067 700**	**19 850 800**	**22 340 450**	**11 416 100**	**86 195 750**

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

CORRISPONDENZA

(articolo 93 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo il 13 marzo 1990)

complementari e altre attività di ricerca *(seguito)*

	Stanziamenti di pagamento						
7	1	2	3	4	5	6	7
Totale	Intervento	Personale	Funzionamento	Infrastruttura	Informazione, pubblicazioni	Personale statutario «ricerca»	Totale
5 000 000	2 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	p.m.	3 000 000
7 000 000	3 920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	4 000 000
3 000 000	920 000	40 000	20 000	20 000	p.m.	p.m.	1 000 000
230 112 000	**137 587 650**	**5 012 500**	**1 995 500**	**2 757 450**	**1 476 900**	**3 770 000**	**152 600 000**
2 353 678 000	***1 506 797 670***	**25 067 700**	**19 850 800**	**22 340 450**	**11 416 100**	**86 195 750**	**1 671 668 470**

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-5	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991**				
B6-5 1	QUALITÀ DELLA VITA				
B6-5 1 1	***Salute***				
B6-5 1 1 1	Ricerca medica		1987-1991	65 000 000	17 novembre 1987 (GU n. L 334 del 24. 11. 1987)
				(64 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 1 1 2	Analisi del genoma umano		1989-1991	15 000 000	29 giugno 1990 (GU n. L 196 del 26. 7. 1990)
B6-5 1 2	***Radioprotezione***				
B6-5 1 2 1	Radioprotezione	PC	1985-1989	68 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
					21 dicembre 1987 (GU n. L 16 del 21. 1. 1988)
		NP	1990-1991	21 200 000	20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13. 7. 1989)
B6-5 1 3	***Ambiente***				
B6-5 1 3 1	Step (scienza e tecnologia in materia di protezione dell'ambiente) ed Epoch (climatologia e rischi naturali)	VP	1981-1985	49 300 000	3 marzo 1981 (GU n. L 101 dell'11. 4. 1981)
					1° marzo 1984 (GU n. L 71 del 14. 3. 1984) e rettifica (GU n. L 101 del 13. 4. 1984)
		PC	1986-1990	75 000 000	10 giugno 1986 (GU n. L 159 del 14. 6. 1986)
		NP	1989-1992	115 000 000	20 novembre 1989 (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989)
				(114 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-5 2	VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE				
B6-5 2 1	***Tecnologie dell'informazione***				
B6-5 2 1 1	Esprit (tecnologie dell'informazione)	VP	1984-1988	750 000 000	28 febbraio 1984 (GU n. L 67 del 9. 3. 1984)
		PC	1. 12. 1987-30. 11. 1992	1 600 000 000	11 aprile 1988 (GU n. L 118 del 6. 5. 1988)
				(1 588 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 2 2	***Telecomunicazioni***				
B6-5 2 2 1	Race (tecnologie di telecomunicazioni avanzate per l'Europa)	VP	1. 7. 1985-31. 12. 1986	14 000 000	25 luglio 1985 (GU n. L 210 del 7. 8. 1985)
		PC	1. 6. 1987-31. 5. 1992	550 000 000	14 dicembre 1987 (GU n. L 16 del 21. 1. 1988)
				(546 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 2 3	***Nuovi servizi di interesse comune***				
B6-5 2 3 1	Delta (tecnologie di punta nel settore dell'istruzione e della formazione)		1. 6. 1988-31. 5. 1990	20 000 000	29 giugno 1988 (GU n. L 206 del 30. 7. 1988)
B6-5 2 3 2	Drive (informazione e telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali)		1. 6. 1988-31. 5. 1991	60 000 000	29 giugno 1988 (GU n. L 206 del 30. 7. 1988)
				(59 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 2 3 3	Aim (Informatica avanzata in medicina)		1. 6. 1988-31. 5. 1990	20 000 000	4 novembre 1988 (GU n. L 314 del 22. 11. 1988)
B6-5 2 3 4	Euret (tecnologie nel campo dei trasporti)		1990-1993	25 000 000	21 dicembre 1990 (GU n. L 8 dell'11. 1. 1991)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-5 3	AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI				
B6-5 3 1	***Scienze e tecnologie delle industrie manifatturiere e dei materiali d'avanguardia***				
B6-5 3 1 1	Brite (ricerca tecnologica di base e applicazioni delle nuove tecnologie)		1985-1988	185 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
					29 febbraio 1988 (GU n. L 59 del 4. 3. 1988)
B6-5 3 1 2	Brite/Euram (tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati)		1989-1992	499 500 000	14 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989)
				(496 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 3 2	***Materie prime e riciclaggio***				
B6-5 3 2 1	Materie prime primarie, secondarie e rinnovabili	VP	1982-1985	54 000 000	17 maggio 1982 (GU n. L 174 del 21. 6. 1982)
					28 giugno 1983 (GU n. L 181 del 6. 7. 1983)
					12 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21. 12. 1983)
		PC	1986-1989	70 000 000	10 giugno 1986 (GU n. L 159 del 14. 6. 1986)
		NP	1990-1992	45 000 000	20 novembre 1989 (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989)
B6-5 3 3	***Norme tecniche, metodi di misurazione e materiali di riferimento***				
B6-5 3 3 1	Ufficio comunitario di riferimento (metrologia applicata e analisi chimiche)	VP	1983-1987	25 000 000	21 dicembre 1982 (GU n. L 26 del 28. 1. 1983)
		NP	1988-1992	59 200 000	29 giugno 1988 (GU n. L 206 del 30. 7. 1988)
				(58 700 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-5 4	SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE				
B6-5 4 1	***Biotecnologie***				
B6-5 4 1 1	Bridge (biotecnologia)	PC	1985-1989	75 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
					29 giugno 1988 (GU n. L 206 del 30. 7. 1988)
		NP	1990-1994	100 000 000	27 novembre 1989 (GU n. L 360 del 9. 12. 1989)
				(99 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 4 2	***Tecnologie agroindustriali***				
B6-5 4 2 1	Eclair (collaborazione europea che associa l'agricoltura e l'industria grazie alla ricerca)		1. 7. 1988-30. 6. 1993	80 000 000	23 febbraio 1989 (GU n. L 60 del 3. 3. 1989)
				(79 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 4 2 2	Flair (ricerca agroindustriale riguardante l'alimentazione)		1. 7. 1989-30. 6. 1993	25 000 000	20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13. 7. 1989)
B6-5 4 3	***Concorrenzialità dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole***				
B6-5 4 3 1	Coordinamento della ricerca agricola	VP	1984-1988	30 000 000	12 dicembre 1983 (GU n. L 358 del 22. 12. 1983)
		NP	1989-1993	55 000 000	26 febbraio 1990 (GU n. L 58 del 7. 3. 1990)
B6-5 5	ENERGIA				
B6-5 5 1	***Fissione — Sicurezza nucleare***				
B6-5 5 1 1	Fissione — Gestione e deposito dei residui radioattivi	PC	1985-1989	62 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
		NP	1990-1994	79 600 000	15 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30. 12. 1989)
				(78 600 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 5 1 2	Fissione — Smantellamento delle centrali nucleari	VP	1984-1988	12 100 000	31 gennaio 1984 (GU n. L 36 dell'8. 2. 1984)
		NP	1989-1993	31 500 000	14 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-5 5 1 3	Teleman (telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati)		1989-1993	19 000 000	18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3. 8. 1989)
B6-5 5 2	***Fusione termonucleare controllata***				
B6-5 5 2 1	Fusione termonucleare controllata — Programma generale	PC	1985-1989	360 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
		NP	1. 1. 1988-31. 3. 1992	406 000 000	25 luglio 1988 (GU n. L 222 del 12. 8. 1988)
				(401 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 5 2 2	Fusione termonucleare controllata — Partecipazione all'impresa comune JET	PC	1985-1989	330 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
		NP	1. 1. 1988-31. 3. 1992	329 000 000	25 luglio 1988 (GU n. L 222 del 12. 8. 1988)
B6-5 5 3	***Energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia***				
B6-5 5 3 1	Joule (energie non nucleari ed impiego razionale dell'energie)	VP	1985-1988	175 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
		PC	1. 1. 1989-31. 3. 1992	122 000 000	14 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989)
				(162 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 6	SCIENZA E TECNICA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO				
B6-5 6 1	***Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo***				
B6-5 6 1 1	Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo	VP	1983-1986	40 000 000	3 dicembre 1982 (GU n. L 352 del 14. 12. 1982)
		PC	1987-1991	80 000 000	14 dicembre 1987 (GU n. L 355 del 17. 12. 1987)
				(79 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-5 7	SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE				
B6-5 7 1	***Scienze e tecnologie marine***				
B6-5 7 1 1	Mast (scienza e tecnologie marina)		28. 6. 1989-27. 6. 1992	50 000 000	20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13. 7. 1989)
				(49 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 7 2	***Pesca***				
B6-5 7 2 1	Programma di ricerca nel settore della pesca		1988-1992	30 000 000	19 ottobre 1987 (GU n. L 314 del 4. 11. 1987)
B6-5 8	MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA				
B6-5 8 1	***Incentivazione del rafforzamento del potenziale scientifico e tecnico europeo***				
B6-5 8 1 1	Science (stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei)	VP	1983-1984	7 000 000	28 giugno 1983 (GU n. L 181 del 6. 7. 1983)
		PC	1985-1988	60 000 000	12 marzo 1985 (GU n. L 83 del 25. 3. 1985)
		NP	1988-1992	167 000 000	29 giugno 1988 (GU n. L 206 del 30. 7. 1988)
				(165 000 000)	Proposta di modifica del 1° febbraio 1991 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)
B6-5 8 1 2	Spes (piano di incentivazione per le scienze economiche)		1989-1992	6 000 000	13 febbraio 1989 (GU n. L 44 del 16. 2. 1989)
B6-5 8 2	***Utilizzazione dei grandi impianti***				
B6-5 8 2 1	Sostegno a favore dei grandi impianti		1988-1992	30 000 000	14 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989)
B6-5 8 3	***Analisi, stime ed altre azioni di sostegno***				
B6-5 8 3 1	Monitor (Sast, Fast e Spear) (analisi strategica, previsione e valutazione della ricerca e della tecnologia)		27. 6. 1989-26. 6. 1993	22 000 000	20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13. 7. 1989)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-5 8 3 2	Doses (sviluppo di sistemi esperti in statistica)		20. 6. 1989-19. 6. 1993	4 000 000	20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13. 7. 1989)
B6-5 8 4	***Diffusione e sfruttamento dei risultati della ricerca sicentifica e tecnica europea***				
B6-5 8 4 1	Value (diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica)		27. 6. 1989-26. 6. 1993	38 000 000	20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13. 7. 1989)
B6-5 8 4 2	Eurotra (sistema di traduzione automatica)	PC	1989-1990	7 000 000	20 giugno 1989 (GU n. L 200 del 13. 7. 1989)
		NP	1. 7. 1990-1. 7. 1992	10 000 000	26 novembre 1990 (GU n. L 358 del 21. 12. 1990)
B6-6	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**				
B6-6 1	TECNOLOGIE TRAINANTI				
B6-6 1 1	***Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni***				
B6-6 1 1 1	Tecnologia dell'informazione		1990-1994	1 338 480 000	8 luglio 1991 (GU n. L 218 del 6. 8. 1991)
B6-6 1 1 2	Tecnologie delle telecomunicazioni		1990-1994	484 110 000	7 giugno 1991 (GU n. L 192 del 16. 7. 1991)
B6-6 1 1 3	Sistemi telematici d'interesse generale		1990-1994	376 200 000	7 giugno 1991 (GU n. L 192 del 16. 7. 1991)
B6-6 1 2	***Tecnologie industriali e dei materiali***				
B6-6 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali		1990-1994	663 300 000	9 settembre 1991 (GU n. L 269 del 25. 9. 1991)
B6-6 1 2 2	Misure e prove		1990-1994	49 500 000	Proposta del 3 maggio 1990 (GU n. C 174 del 16. 7. 1990) Modifica del 10 dicembre 1991 (GU n. C 4 dell'8. 1. 1992)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-6 2	GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI			
B6-6 2 1	***Ambiente***			
B6-6 2 1 1	Ambiente	1990-1994	257 400 000	7 giugno 1991 (GU n. L 192 del 16. 7. 1991)
B6-6 2 1 2	Scienze e tecnologie marine	1990-1994	102 960 000	7 giugno 1991 (GU n. L 192 del 16. 7. 1991)
B6-6 2 2	***Scienze e tecnologie degli organismi viventi***			
B6-6 2 2 1	Biotecnologia	1990-1994	162 360 000	Proposta del 3 maggio 1990 (GU n. C 174 del 16. 7. 1990) Modifica del 18 ottobre 1991 (GU n. C 289 del 7. 11. 1991)
B6-6 2 2 2	Agricoltura ed agroindustria, compresa la pesca	1990-1994	329 670 000	9 settembre 1991 (GU n. L 265 del 21. 9. 1991)
B6-6 2 2 3	Biomedicina e salute	1990-1994	131 670 000	9 settembre 1991 (GU n. L 267 del 24. 9. 1991)
B6-6 2 2 4	Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo	1990-1994	109 890 000	7 giugno 1991 (GU n. L 196 del 19. 7. 1991)
B6-6 2 3	***Energia***			
B6-6 2 3 1	Energie non nucleari	1990-1994	155 430 000	9 settembre 1991 (GU n. L 257 del 14. 9. 1991)
B6-6 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare	1990-1994	36 630 000	28 novembre 1991 (GU n. L 336 del 7. 12. 1991)
B6-6 2 3 3	Fusione termonucleare controllata	1990-1994	412 830 000	Proposta del 3 ottobre 1990 (GU n. C 261 del 16. 10. 1990)
B6-6 3	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI			
B6-6 3 1	***Capitale umano e mobilità***			
B6-6 3 1 1	Capitale umano e mobilità	1990-1994	488 070 000	Proposta del 3 maggio 1990 (GU n. C 174 del 16. 7. 1990) Modifica del 24 giugno 1991 (GU n. C 188 del 19. 7. 1991)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

per obiettivo di ricerche dei programmi quadro 1987-1991 e 1990-1994

Basi giuridiche *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Durata dell'azione	Totale della dotazione di programma (proposta o adottata)	Data della decisione (o della proposta) e riferimento alla Gazzetta ufficiale (o al documento)
B6-7	**AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**			
B6-7 1	DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI			
B6-7 1 1	***Divulgazione e valorizzazione dei risultati***	1990-1994	57 000 000	Proposta del 17 dicembre 1990 (GU n. C 53 del 28. 2. 1991)

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-1	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — PERSONALE E MEZZI DI ESERCIZIO**							
B6-1 1	PERSONALE							
B6-1 1 1	***Spese relative al personale collegato all'istituzione***							
	— personale addetto al programma quadro				105 076	111 097	120 502	—
	— personale extra programma quadro				50 780 (6)	54 716	57 609	—
	Totale dell'articolo B6-1 1 1				155 856 (6)	165 813	178 111	—
B6-1 2	MEZZI DI ESERCIZIO							
	— mezzi utilizzati per il programma quadro				36 357	34 958	35 533	—
	— mezzi utilizzati per l'extra programma quadro				11 740	11 869	12 397	—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-1 2				48 097	46 827	47 930	—

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Di cui 6 439 829 ECU riguardano il programma complementare HFR.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati

(in migliaia di ECU)

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
336 675				105 076	111 097	120 502	—	336 675
163 105				50 780 (6)	54 716	57 609	—	163 105
499 780				155 856 (6)	165 813	178 111	—	499 780
106 848				24 455	34 958	35 533	11 902	106 848
36 006				22 150	11 869	12 397	4 590	51 006
142 854				46 605	46 827	47 930	16 492	157 854

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-3	**CENTRO COMUNE DI RICERCA — STANZIAMENTI OPERATIVI DIRETTI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**				37 369	32 037	32 618	
B6-3 1	TECNOLOGIE TRAINANTI							
B6-3 1 2	***Tecnologie industriali e dei materiali***							
B6-3 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali				3 560	2 739	2 208	—
B6-3 1 2 2	Misure e prove				4 029	5 180	5 419	—
	Totale dell'articolo B6-3 1 2				7 589	7 919	7 627	—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 1				7 589	7 919	7 627	—
B6-3 2	GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI							
B6-3 2 1	***Ambiente***							
B6-3 2 1 1	Ambiente				9 134	9 528	9 922	—
	Totale dell'articolo B6-3 2 1				9 134	9 528	9 922	—
B6-3 2 3	***Energia***							
B6-3 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare				12 806	5 794	5 894	—

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

(in migliaia di ECU)

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ≤ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
102 024				15 131	32 478	32 765	21 650	102 024
8 507				1 068	2 739	2 208	2 492	8 507
14 628				1 209	5 180	5 419	2 820	14 628
23 135				2 277	7 919	7 627	5 312	23 135
23 135				2 277	7 919	7 627	5 312	23 135
28 584				2 740	9 528	9 922	6 394	28 584
28 584				2 740	9 528	9 922	6 394	28 584
24 494				3 842	5 794	5 894	8 964	24 494

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ≤ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-3 2 3 3	Fusione termonucleare controllata				1 401	1 806	1 871	—
	Totale dell'articolo B6-3 2 3				14 207	7 600	7 765	—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 2				23 341	17 128	17 687	—
B6-3 3	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI							
B6-3 3 1	***Capitale umano e mobilità***				5 598	6 990	7 304	—
	Totale dell'articolo B6-3 3 1				5 598	6 990	7 304	—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 3				5 598	6 990	7 304	—
B6-3 5	RICERCA ESPLORATIVA							
B6-3 5 1	***Ricerca esplorativa***				841	p.m.	p.m.	—
	Totale dell'articolo B6-3 5 1				841	p.m.	p.m.	—
	TOTALE DEL CAPITOLO B6-3 5				841	p.m.	p.m.	—
	Totale del programma quadro del Centro comune di ricerca				**178 802**	**178 092**	**188 653**	—

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

(in migliaia di ECU)

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
5 078				421	1 806	1 871	980	5 078
29 572				4 263	7 600	7 765	9 944	29 572
58 156				7 003	17 128	17 687	16 338	58 156
19 892				5 598	6 990	7 304	p.m.	19 892
19 892				5 598	6 990	7 304	p.m.	19 892
19 892				5 598	6 990	7 304	p.m.	19 892
841				253	441	147	p.m.	841
841				253	441	147	p.m.	841
841				253	441	147	p.m.	841
545 547				**144 662**	**178 533**	**188 800**	**33 552**	**545 547**

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Impegni						
			Esecuzione ≤ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-5	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA) E AZIONI CONCERTATE — PROGRAMMA QUADRO 1987-1991**								
B6-5 1	QUALITÀ DELLA VITA								
B6-5 1 1	***Salute***								
B6-5 1 1 1	Ricerca medica		46 351 249	17 372 722	7 021 655	p.m.	p.m.	p.m.	—
B6-5 1 1 2	Analisi del genoma umano		—	2 979 506	12 000 000	600 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 1 2	***Radioprotezione***								
B6-5 1 2 1	Radioprotezione	VP	67 644 853	—	p.m.	—	—	—	—
		PC	—	16 736 249	4 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	—
B6-5 1 3	***Ambiente***								
B6-5 1 3 1	Step (scienza e tecnologia in materia di protezione dell'ambiente) ed Epoch (climatologia e rischi naturali)	VP	47 263 724	—	p.m.	—	—	—	—
		PC	71 608 631	4 142 464	p.m.	—	p.m.	—	—
		NP	5 697 677	65 493 628	38 700 783	5 100 000	p.m.	—	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Storno n. 20/1991 (700 000 ECU) incluso.
(7) Storno n. 20/1991 (3 milioni di ECU) incluso.
(8) Storno n. 20/1991 (1 500 000 ECU) incluso.
(9) Storno n. 20/1991 (6 milioni di ECU) incluso.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
70 745 626	25 572 959	15 886 254	13 200 000 (6)	6 700 000	5 300 000	4 086 413	p.m.	70 745 626
15 579 506	—	28 422	7 000 000 (7)	6 100 000	2 000 000	451 084	p.m.	15 579 506
67 644 853	51 612 614	10 273 439	2 500 000	1 500 000	1 500 000	258 800	p.m.	67 644 853
20 936 249	—	7 681 206	9 500 000 (8)	2 400 000	1 000 000	355 043	p.m.	20 936 249
47 263 724	47 005 975	87 847	169 902	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	47 263 724
75 751 095	45 897 844	12 809 359	6 830 098	2 200 000	2 500 000	2 500 000	3 013 794	75 751 095
114 992 088	—	10 663 621	37 000 000 (9)	32 800 000	18 300 000	12 000 000	4 228 467	114 992 088

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Impegni						
			Esecuzione ≤ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-5 2	VERSO UN GRANDE MERCATO ED UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE								
B6-5 2 1	***Tecnologie dell'informazione***								
B6-5 2 1 1	Esprit (tecnologie dell'informazione)	VP	750 000 000	—	—	—	—	—	—
		PC	737 431 666	525 998 334	267 070 000	57 200 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 2 2	***Telecomunicazioni***								
B6-5 2 2 1	Race (tecnologie di telecomunicazioni avanzate per l'Europa)	PC	399 794 805	47 425 195	80 280 000	17 100 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 2 3	***Nuovi servizi di interesse comune***								
B6-5 2 3 1	Delta (tecnologie di punta nel settore dell'istruzione e della formazione)		16 990 508	2 963 443	p.m.	p.m.	—	—	—
B6-5 2 3 2	Drive (informazione e telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali)		33 949 280	22 694 297	3 293 500	p.m.	—	—	—
B6-5 2 3 3	Aim (Informatica avanzata in medicina)		15 492 500	4 435 682	p.m.	p.m.	—	—	—
B6-5 2 3 4	Euret (tecnologie nel campo dei trasporti)		—	—	9 000 000	15 800 000	3 700 000	p.m.	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Storno n. 20/1991 (50 milioni di ECU) incluso.
(7) Storno n. 12/1991 (2 milioni di ECU) detratto.
(8) Di cui 500 000 ECU di eccedenza di stanziamenti di pagamento.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I

(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
750 000 000	659 577 403	36 055 100	31 112 965	20 000 000	3 254 532	p.m.	—	750 000 000
1 587 700 000	327 546 260	383 910 554	378 887 035 (6)	293 000 000	118 745 468	72 200 000	13 410 683	1 587 700 000
544 600 000	205 448 021	84 814 882	118 000 000	75 100 000	43 000 000	17 678 338	558 759	544 600 000
19 953 951	11 529 081	5 473 451	2 831 000	120 419	p.m.	p.m.	p.m.	19 953 951
59 937 077	19 241 878	16 911 663	14 000 000	7 800 000	1 983 536	—	—	59 937 077
19 928 182	10 535 890	6 274 241	2 500 000 (7) (8)	1 118 051	—	—	—	20 428 182 (8)
28 500 000	—	—	2 700 000	12 000 000	9 000 000	4 800 000	p.m.	28 500 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Impegni						
			Esecuzione ≤ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-5 3	AMMODERNAMENTO DEI SETTORI INDUSTRIALI								
B6-5 3 1	***Scienze e tecnologie delle industrie manifatturiere e dei materiali d'avanguardia***								
B6-5 3 1 1	Brite (ricerca tecnologica di base e applicazioni delle nuove tecnologie)		183 142 048	p.m.	p.m.	p.m.	—	—	—
B6-5 3 1 2	Brite/Euram (tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati)		100 131 157	154 627 342	210 171 763	34 600 000	p.m.	p.m.	p.m.
			1 000 000	—	—	—	—	—	—
B6-5 3 2	***Materie prime e riciclaggio***								
B6-5 3 2 1	Materie prime primarie, secondarie e rinnovabili	VP	120 655 460	—	p.m.	—	—	—	—
		PC	—	17 542 753	24 500 000	10 000 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 3 3	***Norme tecniche, metodi di misurazione e materiali di riferimento***								
B6-5 3 3 1	Ufficio comunitario di riferimento (metrologia applicata e analisi chimiche)	VP	35 136 937	—	—	—	—	—	—
		NP	18 557 820	14 952 960	21 291 002	4 000 000	p.m.	p.m.	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Storno n. 20/1991 (7 milioni di ECU) detratto.
(7) Storno n. 20/1991 (45 milioni di ECU) detratto.
(8) Storno n. 20/1991 (9 milioni di ECU) incluso.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
183 142 048	112 469 076	26 299 310	18 500 000 (6)	12 400 000	13 000 000	473 662	p.m.	183 142 048
499 530 262	24 691 992	79 259 981	115 395 000 (7)	114 900 000	117 100 000	40 000 000	8 183 289	499 530 262
1 000 000	400 000	600 000	—	—	—	—	—	1 000 000
120 655 460	100 191 296	9 149 827	4 200 000	2 700 000	3 000 000	1 414 338	p.m.	120 655 460
52 042 753	—	1 733 030	17 500 000 (8)	20 000 000	3 500 000	5 000 000	4 309 724	52 042 753
35 136 937	33 101 879	1 181 885	—	853 173	p.m.	p.m.	p.m.	35 136 937
58 801 781	6 451 566	10 098 961	13 500 000	11 946 827	7 000 000	5 000 000	4 804 428	58 801 781

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Impegni						
			Esecuzione ≤ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-5 4	SFRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE								
B6-5 4 1	***Biotecnologie***								
B6-5 4 1 1	Bridge (biotecnologia)	VP	75 228 699	2 500	p.m.	p.m.	—	—	—
		NP	—	29 930 732	58 100 000	6 800 000	5 100 000	p.m.	p.m.
B6-5 4 2	***Tecnologie agroindustriali***								
B6-5 4 2 1	Eclair (collaborazione europea che associa l'agricoltura e l'industria grazie alla ricerca)		23 688 756	23 611 924	29 000 379	1 600 000	1 600 000	p.m.	p.m.
B6-5 4 2 2	Flair (ricerca agroindustriale riguardante l'alimentazione)		590 583	10 863 104	12 200 991	1 100 000	1 100 000	p.m.	p.m.
B6-5 4 3	***Concorrenzialità dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole***								
B6-5 4 3 1	Coordinamento della ricerca agricola	VP	30 319 527	—	p.m.	p.m.	—	—	—
		NP	—	20 981 596	34 000 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	p.m.
B6-5 5	ENERGIA								
B6-5 5 1	***Fissione — Sicurezza nucleare***								
B6-5 5 1 1	Fissione — Gestione e deposito dei residui radioattivi	VP	61 473 004	730 000	p.m.	p.m.	—	—	—
		PC	—	29 892 539	26 900 000	11 000 000	6 700 000	2 600 000	p.m.
B6-5 5 1 2	Fissione — Smantellamento delle centrali nucleari	VP	12 098 973	—	p.m.	p.m.	—	—	—
		PC	7 768 412	12 493 975	11 941 837	800 000	800 000	p.m.	p.m.
B6-5 5 1 3	Teleman (telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati)		792 269	8 597 495	1 600 097	9 000 000	600 000	p.m.	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Storno n. 20/1991 (2 500 000 ECU) incluso.
(7) Storni n. 12/1991 e n. 20/1991 (8 300 000 ECU) detratti.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
75 231 199	55 804 347	11 841 484	7 585 368	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	75 231 199
99 930 732	—	8 071 623	25 414 632 (6)	28 000 000	15 900 000	12 000 000	10 544 477	99 930 732
79 501 058	5 478 648	9 401 535	14 200 000 (7)	17 200 000	21 300 000	9 000 000	2 920 876	79 501 058
25 854 678	389 697	2 746 493	7 200 000	6 400 000	6 000 000	3 000 000	118 489	25 854 678
30 319 527	19 293 533	6 263 798	4 500 000	262 197	p.m.	p.m.	p.m.	30 319 527
59 081 596	—	1 260 529	14 000 000	16 837 803	14 000 000	9 000 000	3 983 264	59 081 596
62 203 004	50 108 095	36 064	4 809 624	7 249 221	p.m.	p.m.	p.m.	62 203 004
77 092 539	—	11 030 661	16 190 376	13 950 779	15 000 000	11 000 000	9 920 723	77 092 539
12 098 973	10 222 991	830 894	69 649	975 439	p.m.	p.m.	p.m.	12 098 973
33 804 224	1 915 551	5 651 145	8 130 351	4 424 561	6 800 000	4 500 000	2 382 615	33 804 224
20 589 861	195 731	3 217 742	3 400 000	5 400 000	5 200 000	2 000 000	1 176 389	20 589 861

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Impegni						
			Esecuzione ⩽ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-5 5 2	***Fusione termonucleare controllata***								
B6-5 5 2 1	Fusione termonucleare controllata — Programma generale	VP	458 474 343	—	—	—	—	—	—
		VP	385 853 534	—	—	—	—	—	—
		PC	182 429 982	112 778 106	41 900 000	24 400 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 5 2 2	Fusione termonucleare controllata — Partecipazione all'impresa comune JET	VP	317 299 099	—	p.m.	—	—	—	—
		PC	18 000 000	79 000 000	75 000 000 (6)	3 000 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 5 3	***Energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia***								
B6-5 5 3 1	Joule (energie non nucleari ed impiego razionale dell'energie)	VP	173 103 179	—	—	—	—	—	—
		PC	18 906 685	89 887 005	50 910 622	1 100 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 6	SCIENZA E TECNICA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO								
B6-5 6 1	***Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo***								
B6-5 6 1 1	Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo	VP	42 027 873	—	—	—	—	—	—
		NP	63 764 249	13 884 712	7 113 502	p.m.	p.m.	p.m.	—

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Storno n. *28/1991 (6 milioni di* ECU del capitolo B0-4 0) incluso.
(7) Storno n. 20/1991 (8 milioni di ECU) detratto.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I

(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
458 474 343	456 594 808	833 564	409 535	636 436	p.m.	p.m.	p.m.	458 474 343
385 853 534	335 321 285	21 191 814	15 755 472	10 000 000	2 500 000	1 084 963	p.m.	385 853 534
361 508 088	48 417 512	101 157 346	78 834 993	50 966 047	40 000 000	30 000 000	12 132 190	361 508 088
317 299 099	317 298 129	—	970	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	317 299 099
175 000 000	18 000 000	79 000 000	74 999 030 (6)	3 000 000	970	p.m.	p.m.	175 000 000
173 103 179	140 525 509	15 820 203	11 577 670	5 179 797	p.m.	p.m.	p.m.	173 103 179
160 804 312	4 248 221	45 986 014	31 422 330 (7)	26 020 203	31 000 000	15 000 000	7 127 544	160 804 312
42 027 873	41 368 807	193 213	359 067	106 786	p.m.	p.m.	p.m.	42 027 873
84 762 463	26 242 328	17 422 555	16 640 933	9 693 214	8 000 000	5 500 000	1 263 433	84 762 463

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Impegni						
			Esecuzione ≤ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-5 7	SFRUTTAMENTO DEI FONDI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE MARINE								
B6-5 7 1	***Scienze e tecnologie marine***								
B6-5 7 1 1	Mast (scienza e tecnologie marina)		3 481 859	32 799 423	11 504 328	2 200 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 7 2	***Pesca***								
B6-5 7 2 1	Programma di ricerca nel settore della pesca		13 474 758	9 483 241	12 000 000	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 8	MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA EUROPEA								
B6-5 8 1	***Incentivazione del rafforzamento del potenziale scientifico e tecnico europeo***								
B6-5 8 1 1	Science (stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei)	VP	66 656 450	—	—	—	—	—	—
		PC	68 467 085	34 993 398	49 990 814	13 500 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 8 1 2	Spes (piano di incentivazione per le scienze economiche)	PC	947 895	2 283 321	2 001 442	1 000 000	p.m.	p.m.	p.m.
			—	—	5 900 000 (8)	—	—	—	—
B6-5 8 2	***Utilizzazione dei grandi impianti***								
B6-5 8 2 1	Sostegno a favore dei grandi impianti		6 928 076	7 999 947	8 001 279	7 100 000	p.m.	p.m.	p.m.

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Storno n. 20/1991 (1 500 000 ECU) detratto.
(7) Storno n. 20/1991 (5 milioni di ECU) detratto.
(8) Storno n. 10/1991 (4 500 000 ECU in stanziamenti di impegno e 1 milione di ECU in stanziamenti di pagamento del capitolo B0-4 0) incluso.
(9) Di cui 500 000 ECU sono iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
49 985 610	357 805	13 498 527	13 700 000 (6)	9 100 000	7 900 000	4 000 000	1 429 278	49 985 610
36 157 999	1 586 280	4 806 566	8 200 000	9 400 000	6 500 000	4 500 000	1 165 153	36 157 999
66 656 450	55 681 696	7 096 455	1 824 754	1 300 000	753 545	p.m.	p.m.	66 656 450
166 951 297	20 523 696	27 387 104	33 175 246 (7)	34 100 000	28 300 000	15 000 000	8 465 251	166 951 297
6 232 658	383 249	984 956	1 800 000	2 200 000	700 000	164 453	p.m.	6 232 658
5 900 000	—	—	1 500 000 (8) (9)	—	1 300 000	1 200 000	1 900 000	5 900 000
30 029 302	3 555 403	3 959 960	8 000 000	7 900 000	4 200 000	2 000 000	413 939	30 029 302

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione		Impegni						
			Esecuzione ⩽ 1989 (1)	Esecuzione 1990 (2)	Stanziamenti 1991 (3)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-5 8 3	***Analisi, stime ed altre azioni di sostegno***								
B6-5 8 3 1	Monitor (Sast, Fast e Spear) (analisi strategica, previsione e valutazione della ricerca e della tecnologia)	VP	8 444 294	—	—	—	—	—	—
		PC	4 946 096	7 233 511	5 615 634	3 300 000	1 600 000	p.m.	p.m.
B6-5 8 3 2	Doses (sviluppo di sistemi esperti in statistica)		500 000	1 730 349	1 255 000	500 000	p.m.	p.m.	p.m.
B6-5 8 4	***Diffusione e sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica e tecnica europea***								
B6-5 8 4 1	Value (diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica)		6 477 697	11 422 303	10 000 000	8 600 000	1 500 000	—	—
B6-5 8 4 2	Eurotra (sistema di traduzione automatica)	PC	4 641 525	2 357 944	—	—	—	—	—
		NP	—	—	9 000 000	1 000 000	p.m.	—	—

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Impegni definitivi (compresi gli annullamenti di impegni che rendono disponibili gli stanziamenti).
(2) Impegni contratti sugli stanziamenti 1990 e sui riporti dal 1989 al 1990.
(3) Inclusi gli stanziamenti di impegno sussistenti dal 1990.
(4) Esecuzione definitiva.
(5) Inclusi gli stanziamenti di pagamento sussistenti dal 1990.
(6) Storno n. 20/1991 (3 600 000 ECU) incluso.
(7) Storni n. 12/1991 e n. 20/1991 (4 milioni di ECU) inclusi.
(8) Storno n. 20/1991 (1 500 000 ECU) detratto.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989 (4)	Esecuzione 1990 (4)	Stanziamenti 1991 (5)	Stanziamenti 1992	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
8 444 294	8 318 855	25 494	p.m.	99 945	p.m.	p.m.	p.m.	8 444 294
22 695 242	2 773 327	4 749 295	9 600 000 (6)	5 000 055	300 000	100 000	172 565	22 695 242
3 985 349	197 644	1 290 188	1 500 000	997 517	p.m.	p.m.	p.m.	3 985 349
38 000 000	3 209 267	7 886 959	10 000 000 (7)	9 300 000	4 803 774	2 300 000	500 000	38 000 000
6 999 469	771 098	4 804 739	1 423 632	—	—	—	—	6 999 469
10 000 000	—	—	3 576 368 (8)	3 920 000	2 503 632	—	—	10 000 000

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1989	Esecuzione 1990	Stanziamenti 1991 (1)	Stanziamenti 1992 (2)	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-6	**AZIONI INDIRETTE (AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA), AZIONI CONCERTATE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**							
B6-6 1	TECNOLOGIE TRAINANTI							
B6-6 1 1	***Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni***							
B6-6 1 1 1	Tecnologia dell'informazione			179 458 000	384 402 000	512 000 000	262 620 000	—
B6-6 1 1 2	Tecnologie delle telecomunicazioni			142 864 000 (3)	154 302 000 (4)	180 000 000	93 110 000	—
B6-6 1 1 3	Sistemi telematici d'interesse generale			89 416 000 (5) (6)	178 584 000 (4)	90 000 000	58 200 000	—
B6-6 1 2	***Tecnologie industriali e dei materiali***							
B6-6 1 2 1	Tecnologie industriali e dei materiali			72 095 000	264 375 000	199 400 000	127 430 000	
B6-6 1 2 2	Misure e prove			p.m. (7)	17 026 000 (4)	p.m.	p.m.	—
B6-6 2	GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI							
B6-6 2 1	***Ambiente***							
B6-6 2 1 1	Ambiente			33 473 000	124 627 000	86 710 000	16 550 000	—
B6-6 2 1 2	Scienze e tecnologie marine			11 844 000	34 686 000	39 600 000	16 830 000	—
B6-6 2 2	***Scienze e tecnologie degli organismi viventi***							
B6-6 2 2 1	Biotecnologia			p.m. (8)	53 851 000 (4)	p.m.	p.m.	—

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.
(1) Questi stanziamenti sono iscritti al capitolo B0-4 0.
(2) Una riserva globale di 11 925 000 ECU in stanziamenti di pagamento è iscritta al capitolo B0-4 0.
(3) Storno n. 21/1991 (86 116 000 ECU in stanziamenti di impegno e 26 186 000 ECU in stanziamenti di pagamento) incluso.
(4) Lo storno n. 21/1991 necessiterà di una regolarizzazione degli stanziamenti per il 1992.
(5) Di cui 2 milioni di ECU sono iscritti alla voce.
(6) Storno n. 21/1991 (40 milioni di ECU in stanziamenti di impegno e 12 156 000 ECU in stanziamenti di pagamento) incluso.
(7) Storno n. 21/1991 (7 724 000 ECU in stanziamenti di impegno e 3 306 000 ECU in stanziamenti di pagamento) detratto.
(8) Storno n. 21/1991 (15 449 000 ECU in stanziamenti di impegno e 5 338 000 ECU in stanziamenti di pagamento) detratto.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989	Esecuzione 1990	Stanziamenti 1991 (1)	Stanziamenti 1992 (2)	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
1 338 480 000			53 984 000	134 925 000	341 000 000	447 000 000	361 571 000	1 338 480 000
570 276 000 (3) (4)			47 779 000 (3)	50 700 000 (4)	122 965 000	153 245 000	143 607 000	510 296 000 (3) (4)
416 200 000 (4) (6)			30 375 000 (5) (6)	49 775 000 (4)	109 333 000	113 275 000	85 598 000	388 356 000 (4) (6)
663 300 000			8 772 000	93 975 000	176 700 000	208 000 000	175 853 000	663 300 000
17 026 000 (4) (7)			p.m. (7)	5 290 000 (4)	p.m.	p.m.	p.m.	5 290 000 (4) (7)
261 360 000			16 195 000	37 113 000	78 400 000	79 700 000	49 952 000	261 360 000
102 960 000			6 073 000	9 600 000	27 300 000	34 100 000	25 887 000	102 960 000
53 851 000 (4) (8)			p.m. (8)	15 325 000 (4)	p.m.	p.m.	p.m.	15 325 000 (4) (8)

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I
(Ricerca e sviluppo tecnologico)

SCADENZARIO PLURIENNALE ED INDICATIVO

per obiettivo di ricerche dei programmi

Programmi adottati

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Impegni						
		Esecuzione ⩽ 1989	Esecuzione 1990	Stanziamenti 1991 (1)	Stanziamenti 1992 (2)	1993	1994	1995 ed esercizi successivi
B6-6 2 2 2	Agricoltura ed agroindustria, compresa la pesca			81 048 000 (3)	90 483 000	115 830 000	42 309 000	—
B6-6 2 2 3	Biomedicina e salute			12 874 000	36 626 000	59 400 000	22 770 000	—
B6-6 2 2 4	Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo			16 479 000	47 871 000	22 770 000	22 770 000	—
B6-6 2 3	***Energia***							
B6-6 2 3 1	Energie non nucleari			19 569 000	117 721 000	10 140 000	8 000 000	—
B6-6 2 3 2	Sicurezza della fissione nucleare			1 545 000	24 195 000	6 930 000	—	—
B6-6 2 3 3	Fusione termonucleare controllata			p.m. (5)	141 238 000 (6)	p.m.	p.m.	—
B6-6 3	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTELLETTUALI							
B6-6 3 1	***Capitale umano e mobilità***							
B6-6 3 1 1	Capitale umano e mobilità			p.m. (7)	180 679 000 (6)	p.m.	p.m.	—
B6-7	**AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE — PROGRAMMA QUADRO 1990-1994**							
B6-7 1	DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI							
B6-7 1 1	***Divulgazione e valorizzazione dei risultati***			—	30 000 000	p.m.	p.m.	—

VP = Vecchio programma.
PC = Programma in corso.
NP = Nuovo programma.

(1) Questi stanziamenti sono iscritti al capitolo B0-4 0.

(2) Una riserva globale di 11 925 000 ECU in stanziamenti di pagamento è iscritta al capitolo B0-4 0.

(3) Incluso gli stanziamenti dell'ex voce B6-6 2 2 5 per l'esercizio 1991 (45 milioni di ECU).

(4) Inclusa la copertura in stanziamenti di pagamento degli impegni dell'ex voce B6-6 2 2 5 dell'esercizio 1991 (45 milioni di ECU); 11 925 000 ECU in stanziamenti di pagamento per l'esercizio 1992 sono iscritti al capitolo B0-4 0 della riserva globale a titolo del terzo programma quadro.

(5) Storno n. 21/1991 (46 862 000 ECU in stanziamenti di impegno e 67 480 000 ECU in stanziamenti di pagamento) detratto.

(6) Lo storno n. 21/1991 necessiterà di una regolarizzazione degli stanziamenti per il 1992.

(7) Storno n. 21/1991 (56 131 000 ECU in stanziamenti di impegno e 22 950 000 ECU in stanziamenti di pagamento) detratto.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato I

(Ricerca e sviluppo tecnologico)

DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

quadro 1987-1991 e 1990-1994

o stanziamenti autorizzati *(seguito)*

	Pagamenti							
Totale	Esecuzione ⩽ 1989	Esecuzione 1990	Stanziamenti 1991 (1)	Stanziamenti 1992 (2)	1993	1994	1995 e esercizi successivi	Totale
329 670 000 (3)			p.m. (4)	38 712 000 (4)	p.m.	p.m. (4)	p.m. (4)	172 000 (4)
131 670 000			4 859 000	10 800 000	34 700 000	46 700 000	34 611 000	131 670 000
109 890 000			3 408 000	15 050 000	29 800 000	32 000 000	29 632 000	109 890 000
155 430 000			10 797 000	34 125 000	49 200 000	35 200 000	26 108 000	155 430 000
32 670 000			891 000	5 470 000	11 700 000	9 300 000	5 309 000	32 670 000
141 238 000 (5) (6)			p.m. (5)	44 925 000 (6)	p.m.	p.m.	p.m.	44 925 000 (5) (6)
180 679 000 (6) (7)			p.m. (7)	51 600 000 (6)	p.m.	p.m.	p.m.	51 600 000 (6) (7)
30 000 000			—	8 425 000	p.m.	p.m.	p.m.	8 425 000

COMMISSIONE
Parte B

ALLEGATO II

(a titolo indicativo)

PARTE II DEL BILANCIO: OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI

PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO GENERALE

Conversione delle monete in ecu
ai tassi del 31 dicembre 1990

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

A. INTRODUZIONE

Il presente allegato è redatto in applicazione dell'articolo 20, punto 5, lettera c) del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

Esso fornisce tutta una serie di informazioni qualitative e quantitative sui prestiti attivi e passivi che godono di una garanzia del bilancio generale: prestiti assunti «bilancia dei pagamenti», Euratom e NSC, prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo, e, a partire dal 1991, prestiti assunti ai fini della concessione di assistenze finanziarie a medio termine ai paesi dell'Europa centrale e orientale, prestiti della Banca europea per gli investimenti negli stessi paesi e garanzia di un prestito contratto dall'Unione Sovietica presso un consorzio di banche per permettere il finanziamento dell'importazione di prodotti agricoli e alimentari provenienti dalla Comunità.

L'andamento degli importi della consistenza è stato contrassegnato nel 1990 dal calo delle operazioni NSC ed Euratom, da un lato, e dall'erogazione di prestiti a favore dell'Ungheria (610 milioni di ECU) e della Grecia (600 milioni di ECU).

Al 31 dicembre 1990, la consistenza delle operazioni coperte dal bilancio generale ammontava a 10 400 milioni di ECU, di cui 8 miliardi all'interno della Comunità e 2 400 milioni all'esterno.

B. PRESENTAZIONE SUCCINTA DELLE DIVERSE CATEGORIE DI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO GENERALE

I. MECCANISMO UNICO DI SOSTEGNO FINANZIARIO A MEDIO TERMINE DELLE BILANCE DEI PAGAMENTI DEGLI STATI MEMBRI

1) **Base giuridica**

Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo ai prestiti comunitari (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1).

Decisione 83/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica francese (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 44).

Regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio, del 30 aprile 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 682/81 che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 59).

Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23), in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea che figura nell'atto finale relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari al Portogallo.

Decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17).

Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1).

Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 22).

2) **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1969/88, la Comunità può accordare prestiti agli Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. La consistenza in capitale di questi prestiti è limitata a 16 miliardi di ECU.

A tale scopo, la Commissione è abilitata a contrarre, a nome della Comunità economica europea, prestiti sul mercato dei capitali o presso istituzioni finanziarie. La garanzia di bilancio riguarda appunto tali prestiti. La consistenza in capitale dei prestiti che possono essere così accordati è limitata a 14 miliardi di ECU. Il saldo, rispetto ai 16 miliardi di ECU, può essere mobilizzato mediante appello agli Stati membri.

Per il calcolo del saldo disponibile a valere sul massimale autorizzato, le operazioni di prestito sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui sono concluse ed i rimborsi dei prestiti sono contabilizzati al tasso di cambio del giorno in cui il prestito corrispondente è stato concluso.

Le operazioni in corso di prestiti comunitari effettuate a titolo del regolamento (CEE) n. 682/81, sono imputate al massimale di consistenza per i loro importi non ancora rimborsati.

La decisione della concessione di un prestito ad uno Stato membro è presa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Ciascuna operazione di prestito deve essere subordinata all'adozione da parte dello Stato membro di misure di politica economica atte a ristabilire una situazione sostenibile della propria bilancia dei pagamenti.

La gestione di questi prestiti è curata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

3) **Incidenza finanziaria**

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore.

II. PRESTITI EURATOM

1) **Base giuridica**

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11), che autorizza una prima quota per un importo massimale di 500 milioni di ECU.

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 28), che porta da 500 milioni a 1 miliardo di ECU il totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 21), che porta da 1 miliardo a 2 miliardi di ECU l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23), che porta da 2 miliardi a 3 miliardi di ECU l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la decisione 77/271/Euratom recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 26), facendo passare da 3 miliardi a 4 miliardi di ECU l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre.

2) **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni degli atti di cui sopra, la Commissione è autorizzata a contrarre, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dei prestiti il cui ricavato verrà destinato sotto forma di mutui al finanziamento di progetti d'investimento per la produzione industriale di elettricità d'origine nucleare e per impianti industriali del ciclo del combustibile.

Per ridurre la dipendenza dell'Europa nei confronti dell'energia importata, occorre incoraggiare il ricorso all'energia nucleare per la produzione di elettricità, tenendo conto delle esigenze di sicurezza. A valle della produzione si tratterà in particolare di promuovere gli investimenti necessari ai fini del riciclaggio e dell'immagazzinaggio dei rifiuti.

Il meccanismo di assunzione ed erogazione di prestiti attuato dalla Comunità europea dell'energia atomica permette ai produttori di elettricità, che si trovano di fronte ad un notevole aumento delle loro spese di investimento e di gestione, di ricorrere più ampiamente al credito.

La gestione dei prestiti contratti è curata dalla Commissione, mentre la gestione dei prestiti erogati è curata dalla Commissione in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 77/270/Euratom, la Commissione ha presentato il 25 settembre 1990 una relazione sui prestiti Euratom assunti ed erogati nel quadro della relazione annuale sulle attività di assunzione e di erogazione di prestiti della Comunità per l'esercizio 1989, destinata al Consiglio ed al Parlamento.

3) **Incidenza finanziaria**

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore.

III. PRESTITI DEL NUOVO STRUMENTO COMUNITARIO PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ (NSC) E AIUTI ECCEZIONALI A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE DI ZONE COLPITE DA TERREMOTI (NSC-«TERREMOTI»)

1) **Base giuridica**

a) *NSC*

Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235.

Decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9), per un importo che non può superare l'equivalente di 1 miliardo di ECU in capitale (NSC I).

Decisione 79/486/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, recante applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16), che autorizza una prima quota di prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di 500 milioni di ECU in capitale.

Decisione 80/739/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 205 del 17. 8. 1980, pag. 19), che autorizza una seconda quota di prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di 500 milioni di ECU in capitale.

Decisione 80/1103/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1980, che completa, per quanto riguarda la destinazione di una parte della seconda quota di prestiti, la decisione 80/739/CEE recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 19); essa riguarda l'assegnazione di un importo equivalente a 100 milioni di ECU in capitale.

Decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 19), per un importo che non può superare l'equivalente di 1 miliardo di ECU in capitale (NSC II).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Decisione 82/268/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1982, che applica la decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 116 del 30. 4. 1982, pag. 16), che autorizza un'unica quota di prestiti che non può superare 1 miliardo di ECU in capitale.

Decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26), per un importo di 3 miliardi di ECU (NSC III).

Decisione 83/308/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31), e autorizzante una prima quota di prestiti per 1 500 milioni di ECU.

Decisione 84/383/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativa all'applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 53) e che autorizza una terza quota di prestiti di 1 400 milioni di ECU.

Decisione 87/182/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 34) per un importo di 750 milioni di ECU (NSC IV).

b) *NSC-«Terremoti»*

Decisione 81/19/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 (GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 21), che abilita la Commissione a contrarre prestiti per un importo che non può superare 1 miliardo di ECU in capitale, previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle proprie risorse per gli stessi obiettivi.

Decisione 81/1013/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981 (GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 27), entrata in vigore con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1981, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per un importo che non può superare 80 milioni di ECU in capitale, previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle proprie risorse per gli stessi obiettivi.

2) **Descrizione**

a) *NSC*

Conformemente alle disposizioni degli atti di cui sopra, la Commissione è autorizzata a contrarre a nome della Comunità economica europea, prestiti il cui ricavo è da assegnare, sotto forma di prestiti, al finanziamento di progetti d'investimento che contribuiscono a una maggiore convergenza ed integrazione delle economie degli Stati membri. Detti progetti devono rispondere agli obiettivi prioritari della Comunità nel settore dell'energia, dell'industria e dei lavori d'infrastruttura e favorire il finanziamento degli investimenti delle piccole e medie imprese nei settori produttivi, nonché la promozione di nuove tecnologie e dell'innovazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'impatto regionale dei progetti e della necessità di lottare contro la disoccupazione.

Mentre i massimali di prestito del nuovo strumento comunitario, come i massimali degli altri strumenti finanziari comunitari, sono decisi dal Consiglio all'unanimità, in seguito alla decisione 83/200/CEE del Consiglio le parti del nuovo strumento comunitario, che erano decise dal Consiglio all'unanimità per NSC I e II, sono ora autorizzate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

La Commissione, nei limiti delle quote autorizzate dal Consiglio, procede a prestiti sul mercato dei capitali; essa dà mandato alla Banca europea per gli investimenti, in funzione di una convenzione di cooperazione conclusa con questa e dopo decisione positiva della Commissione sull'imputabilità di ogni progetto, di decidere in merito alla concessione dei prestiti e di curarne la gestione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione 78/870/CEE, dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1736/79 e dell'articolo 7 delle decisioni 81/19/CEE, 82/268/CEE e 83/200/CEE, la Commissione ha presentato il 25 settembre 1990 una relazione concernente l'esercizio 1989, destinata al Consiglio e al Parlamento, in merito a:

— prestiti attivi e passivi NSC;

— aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma che ha colpito l'Italia nel novembre 1980 e da quello che ha colpito la Grecia nel febbraio e marzo 1981.

Inoltre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione 83/200/CEE, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo delle relazioni semestrali sul ritmo di utilizzazione delle quote dell'NSC.

Il 31 dicembre 1990 restavano solo circa 150 milioni di ECU di margine nei limiti dei vari NSC (ivi compreso NSC-«Terremoti»).

b) *NSC-«Terremoti»*

Mediante estensione delle disposizioni iniziali del nuovo strumento comunitario e a titolo assolutamente eccezionale ed unico, la Commissione è abilitata a contrarre prestiti per finanziare investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione, nonché alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone del Mezzogiorno dell'Italia e della Grecia colpite dai terremoti rispettivamente del 23 novembre 1980 e del febbraio e marzo 1981.

Il volume di prestiti attivi che la Commissione può mobilitare è limitato ad 1 miliardo di ECU per l'Italia e a 80 milioni di ECU per la Grecia, previa detrazione, in linea di massima, degli importi eventualmente prestati dalla Banca europea per gli investimenti sul capitale proprio.

La garanzia di bilancio copre i prestiti contratti dalla Commissione.

La totalità degli 80 milioni di ECU per la Grecia è stata assunta ed erogata nel 1982, tramite l'NSC. Per quanto riguarda l'Italia, al 31 dicembre 1990 erano stati versati, sul miliardo di ECU autorizzati, 965 milioni di ECU, di cui il 63 % nell'ambito dell'NSC e il 37 % su capitale proprio della Banca europea per gli investimenti.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Un bonifico d'interessi del 3 % per un periodo massimo di 12 anni può essere concesso dalla Comunità ai prestiti accordati, entro il limite di un importo di 1 miliardo di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati in Italia nelle zone sinistrate colpite dal terremoto del mese di novembre 1980, a titolo del nuovo strumento comunitario per la promozione di investimenti nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 78/870/CEE, completato dall'articolo 1 della decisione 81/19/CEE e/o dalla Banca europea per gli investimenti sulle proprie risorse.

Un bonifico d'interessi del 3 % per un periodo massimo di 12 anni può essere concesso dalla Comunità ai prestiti accordati, entro il limite di un importo di 80 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati nelle zone colpite dai terremoti dei mesi di febbraio/marzo 1981 avvenuti in Grecia, a titolo del nuovo stumento comunitario per la promozione di investimenti nella Comunità conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 78/870/CEE, completato dall'articolo 1 della decisione 81/1013/CEE e/o dalla Banca europea per gli investimenti sulle proprie risorse.

Infine, un bonifico di interessi del 3 %, per un periodo massimo di dodici anni, può essere concesso dalla Comunità ai prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie, nei limiti di 100 milioni di ECU in capitale, a favore di investimenti realizzati nelle zone danneggiate dal terremoto del mese di settembre 1986 in Grecia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 88/561/CEE.

3) **Incidenza finanziaria**

Le operazioni di assunzione e conseguente erogazione di prestiti non comportano, di norma, alcun onere diretto per il bilancio delle Comunità europee. La possibilità di collocare temporaneamente i fondi ricevuti in prestito in conti aperti a nome della Commissione presso la Banca europea per gli investimenti (tesoreria), conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 delle decisioni riguardanti il nuovo strumento comunitario, non dovrebbe pregiudicare la neutralità, sotto il profilo del bilancio, delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contemplata da tale strumento.

L'incidenza finanziaria si limita:

— all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore;

— ai bonifici di interesse associati (operazione «Terremoti»).

IV. PROGRAMMA DI PRESTITI CONTRATTI DALLA COMUNITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE ALL'UNGHERIA

1) **Base giuridica**

Decisione 90/83/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria (GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7).

Decisione 90/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa alla concessione di una seconda quota dell'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 18).

Decisione 91/310/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 34).

2) **Descrizione**

La Comunità concede all'Ungheria un prestito a medio termine di importo massimo di 870 milioni di ECU in capitale, per una durata che non può superare i cinque anni. Questo prestito è destinato ad agevolare gli interventi sull'economia ungherese atti a consentire a quest'ultima di beneficiare di tutti i vantaggi di un'economia basata sui principi del mercato. Tale prestito è messo a disposizione dell'Ungheria in varie quote.

La prima quota di 350 milioni di ECU è stata versata il 20 aprile 1990. Una seconda quota di 260 milioni di ECU è stata versata il 14 febbraio 1991.

Il versamento della terza quota e la relativa autorizzazione di procedura, compreso il problema della garanzia, verranno decisi in una fase successiva.

Dato che il crollo del Consiglio di mutua assistenza economica (Comecon) e la crisi del Golfo rischiano di compromettere i primi risultati positivi delle riforme avviate, è stato deciso da parte del gruppo dei 24 paesi industrializzati, nel quadro di un programma globale di aiuti per 360 milioni di ECU, un prestito supplementare di 180 milioni di ECU. I fondi dovrebbero essere versati nel corso del 1991.

Almeno una volta l'anno la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla messa in opera delle decisioni citate.

3) **Incidenza finanziaria**

L'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza dell'Ungheria.

V. PRESTITI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI AI PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO GARANTITI DAL BILANCIO GENERALE (per informazione)

1) **Base giuridica**

a) *Prestiti della Banca europea per gli investimenti*

Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975 (aiuto d'urgenza al Portogallo).

Regolamento (CEE) n. 939/76 del Consiglio, del 23 aprile 1976, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo che stabilisce determinate disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 1).

Decisione del Consiglio del 19 ottobre 1976 (accordo con la Iugoslavia).

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 (aiuti eccezionali al Libano).

Decisione 78/666/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Grecia (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 1).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2217/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo supplementare all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria (GU n. L 270 del 27. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2237/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario e del protocollo supplementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 274 del 29. 9. 1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2760/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 1).

Decisione 79/281/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU n. L 67 del 17. 3. 1979, pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 98).

Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio del 4 giugno 1981 (cooperazione finanziaria con la Spagna).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43).

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 (proseguimento della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo).

Regolamento (CEE) n. 3354/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37).

Decisione del Consiglio del 18 giugno 1984 (lettera del presidente del Consiglio alla Banca europea per gli investimenti che raccomanda una seconda proroga della cooperazione finanziaria con la Spagna e il Portogallo).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Iugoslavia»).

Regolamento (CEE) n. 2458/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 22 del 27. 1. 1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 32).

Decisione 88/597/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1988, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 51).

Decisione 89/378/CEE del Consiglio, del 12 guigno 1989, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 46).

Decisione 90/153/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 32).

Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1990, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica fra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Siria (GU n. C 16 del 24. 1. 1991, pag. 9).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1991, relativa alla conclusione del terzo protocollo di cooperazione finanziaria fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU n. C 134 del 24. 5. 1991, pag. 5).

Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 maggio 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, la Repubblica democratica e popolare d'Algeria, il Regno del Marocco e la Repubblica tunisina (GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 4).

Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 maggio 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU n. C 135 del 25. 5. 1991, pag. 12).

Raccomandazione di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 31 maggio 1991, relativa alla conclusione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese, e la Repubblica araba siriana (GU n. C 162 del 21. 6. 1991, pag. 5).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 34).

b) *Garanzia del bilancio generale*

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 di cui sopra, la Comunità assume la garanzia dei prestiti destinati ad essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti nell'ambito degli impegni finanziari della Comunità nei confronti dei paesi del Bacino mediterraneo.

Questa decisione è all'origine di un apposito contratto concluso fra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 30 ottobre 1978 (Bruxelles) e il 10 novembre 1978 (Lussemburgo), in base al quale si predispone una garanzia globalizzata, pari al 75 % dell'insieme degli stanziamenti aperti a titolo delle operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Egitto, Giordania, Siria, Israele, Grecia, Iugoslavia e Libano.

D'altro canto, e eccezionalmente, una garanzia del 100 % copre gli stanziamenti concessi nel quadro dell'aiuto d'urgenza al Portogallo conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio del 7 ottobre 1975.

Per ogni nuovo protocollo finanziario, viene steso un nuovo atto di prolungamento di tale contratto. Il livello della garanzia globalizzata è indicato nella parte D (tabella 3).

2) **Descrizione**

Nel quadro dei protocolli finanziari con i paesi terzi del Bacino mediterraneo, sono fissati importi globali per prestiti che possono essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie. La Banca europea per gli investimenti concede i prestiti ai settori atti a contribuire allo sviluppo economico dei paesi considerati: infrastrutture di trasporti, porti, approvvigionamento idrico, produzione e trasmissione di energia, progetti agricoli, promozione delle piccole e medie imprese.

3) **Incidenza finanziaria**

L'incidenza finanziaria si limita:

— all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore,

(Il primo intervento della garanzia di bilancio ha avuto luogo nel febbraio 1988. Successivamente, la Comunità ha dovuto pagare otto volte al posto del Libano, che era inadempiente. Totale dell'esborso: 25 110 000 ECU. Su questo totale il Libano ha già rimborsato 10 760 000 ECU.

Il primo intervento della garanzia al posto della Siria ha avuto luogo nel marzo 1990 e la Commissione ha dovuto intervenire successivamente altre cinque volte, per un totale dell'esborso di 8 100 000 ECU. Di tale somma la Siria ha rimborsato la quasi totalità, vale a dire 8 milioni di ECU);

— alla concessione, in tutta una serie di casi, di abbuoni di interesse del 2 %, a titolo di aiuto non rimborsabile, entro il limite dei pacchetti previsti dai protocolli finanziari.

VI. PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI NEI PAESI TERZI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

1) **Base giuridica**

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 29 novembre 1989, relativa alle operazioni della Banca in Ungheria e in Polonia.

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 44).

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti il 24 aprile 1990 (Bruxelles) e il 14 maggio 1990 (Lussemburgo), relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia e in Bulgaria, stipulato il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

2) **Descrizione**

A seguito di un invito del Consiglio del 9 ottobre 1989, il consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha deciso, il 29 novembre 1989, di autorizzare la Banca a concedere dei prestiti su capitale proprio per finanziare dei progetti d'investimento in Ungheria e in Polonia per un massimale di 1 miliardo di ECU. È stato convenuto che tali prestiti siano concessi per finanziare progetti di investimento rispondenti ai criteri normalmente applicati dalla Banca in caso di erogazione di prestiti su capitale proprio.

La Commissione ha proposto il 10 settembre 1990 che tale garanzia venga estesa ai prestiti che la Banca europea per gli investimenti potrebbe concedere negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale (Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania) nel corso di un periodo di due anni e per un valore di 700 milioni di ECU.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi, spese connesse) relativo a detti prestiti.

3) **Incidenza finanziaria**

L'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza di un debitore.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

VII. GARANZIA DI CREDITO DELLA COMUNITÀ PER CONSENTIRE L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DELLA COMUNITÀ VERSO L'UNIONE SOVIETICA

1) **Base giuridica**

Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 599/91 è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità economica europea e un consorzio di banche rappresentato dalla Deutsche Bank il 26 novembre 1991, relativo alla concessione di prestiti all'Unione Sovietica. Un accordo stipulato fra la Comunità e l'Unione Sovietica in data 26 novembre 1991 stabilisce le clausole del prestito e le modalità di utilizzazione dei fondi.

2) **Descrizione**

La Comunità ha deciso di garantire un credito concesso all'Unione Sovietica da parte di un sindacato di banche per il finanziamento dell'importazione di prodotti agricoli e alimentari originari della Comunità.

La garanzia della Comunità ha un massimale di 500 milioni di ECU e copre fino al 98 % delle eventuali perdite di capitale e interessi.

La Comunità, a titolo di remunerazione di tale garanzia, riceverà una commissione di avallo.

Un accordo fra la Comunità e l'Unione Sovietica stabilirà le clausole del prestito e le modalità di utilizzo dei fondi.

Il prestito avrà una durata di tre anni con decorrenza, al più tardi, fino a sei mesi dopo la firma dell'accordo citato sopra.

Gli interessi saranno versati su base semestrale e il capitale verrà rimborsato in tre rate, rispettivamente 20, 31 e 42 mesi dopo la data della firma dell'accordo.

3) **Incidenza finanziaria**

L'incidenza finanziaria riguarda l'intervento della garanzia in caso di inadempienza del debitore e il ricavato della commissione d'avallo percepita.

VIII. GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALLA COMUNITÀ PER LA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE ALLA CECOSLOVACCHIA

1) **Base giuridica**

Decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Repubblica federativa ceca e slovacca (GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24).

2) **Descrizione**

La Comunità concede alla Cecoslovacchia un prestito a medio termine per un importo massimo di 375 milioni di ECU e per una durata di sette anni.

Tale prestito viene versato in due quote.

3) **Incidenza finanziaria**

L'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza del debitore.

IX. GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALLA COMUNITÀ PER LA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA A MEDIO TERMINE ALLA BULGARIA

1) **Base giuridica**

Decisione 91/311/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria (GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36).

2) **Descrizione**

La Comunità concede un prestito per un importo massimo di 290 milioni di ECU per una durata di sette anni.

Tale prestito è concesso nel quadro di un aiuto globale di 580 milioni di ECU del gruppo dei 24 paesi industrializzati per contribuire al risanamento della situazione della bilancia dei pagamenti della Bulgaria. Esso è subordinato all'ottenimento di un credito «stand-by» del Fondo monetario internazionale e di accordi di riscaglionamento del debito pubblico e di dilazione del rimborso dei debiti commerciali.

3) **Incidenza finanziaria**

L'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza del debitore.

X. GARANZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SU UN PRESTITO CONTRATTO DALLA COMUNITÀ PER LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO A MEDIO TERMINE A ISRAELE

1) **Base giuridica**

Decisione 91/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati (GU n. L 227 del 15. 8. 1991, pag. 33).

2) **Descrizione**

La Comunità concede un prestito per un importo massimo di 160 milioni di ECU per una durata di sette anni.

Tale prestito è accompagnato da un bonifico per un importo di 27 500 000 ECU.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

3) **Incidenza finanziaria**

L'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza del debitore.

XI. ALTRE OPERAZIONI PER IL 1992

1) **Base giuridica**

Decisione 91/384/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64).

Decisione 91/510/CEE del Consiglio, del 23 settembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Algeria (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90).

2) **Descrizione**

Si trattano di prestiti di 375 milioni di ECU a favore della Romania, da una parte, e di 400 milioni di ECU a favore dell'Algeria, dall'altra.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

C. PREVISIONI 1991-1992: NUOVI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

La seguente tabella fornisce, con notevoli arrotondamenti, delle indicazioni sull'evoluzione possibile dei nuovi prestiti attivi e passivi (garantiti dal bilancio generale) nel 1991-1992.

Nuovi prestiti attivi e passivi nel 1991-1992 (previsioni)

(in milioni di ECU)

Strumento	1991	1992
Prestiti «CEE» ed «Euratom» con garanzia del bilancio generale		
1. Bilancia dei pagamenti:		
Grecia II	1 000	600
2. Euratom	350	450
3. NSC-«Terremoti»	140	
4. Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria:		
Ungheria I	260	260
Ungheria II	180	
5. Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Cecoslovacchia	375	
6. Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria	290	
7. Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a Israele	160	
8. Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania	375	
Totale parziale	3 130	1 310
Prestiti con garanzia del bilancio generale		
1. Prestiti per consentire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità verso l'Unione Sovietica	415	
Totale parziale	3 545	
Prestiti della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio generale		
1. Prestiti ai paesi terzi del Bacino mediterraneo	400 - 450	700 - 800
2. Prestiti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale	300 - 400	600 - 700
Totale parziale	700 - 850	1 300 - 1 500
Totale generale	**4 245 - 4 395**	**2 610 - 2 810**

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

1) **Bilancia dei pagamenti**

Il regolamento (CEE) n. 1969/88 ha realizzato un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Nel 1991, la Grecia ha fatto nuovamente appello a tale meccanismo e le è stato concesso un prestito di 2 200 milioni di ECU, la prima quota del quale, pari a 1 miliardo di ECU, è stata contratta e versata nel marzo 1991. Una seconda quota di 600 milioni di ECU è prevista per l'inizio del 1992.

2) **Euratom**

Dato che il massimale dei prestiti è stato portato da 3 a 4 miliardi di ECU, i nuovi prestiti attivi e passivi potrebbero collocarsi a circa 350 milioni di ECU nel 1991 e a 450 milioni di ECU nel 1992, in funzione dell'andamento delle politiche energetiche degli Stati membri.

3) **NSC (compresa la partecipazione all'azione «ricostruzione terremoti»)**

La previsione presuppone l'esaurimento nel 1991 dei saldi di tutte le autorizzazioni dell' NSC esistenti. La proposta della Commissione per una nuova azione «NSC» non ha ottenuto l'approvazione del Consiglio.

4) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria**

Ungheria I

La prima quota di 350 milioni di ECU è stata contratta e versata all'Ungheria nell'aprile 1990. La seconda quota di 260 milioni di ECU è stata contratta e versata all'Ungheria nel febbraio 1991. Per il 1992 si prevede il versamento di una terza quota di 260 milioni di ECU (massimale globale: 870 milioni di ECU).

Ungheria II

L'aiuto previsto dev'essere realizzato in due quote contratte e versate all'Ungheria nel 1991 (massimale globale: 180 milioni di ECU).

5) **Prestiti della Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi del Bacino mediterraneo**

Il volume dei nuovi prestiti sottoscritti, in particolare ai sensi dei terzi protocolli finanziari, che fruiscono di una garanzia globalizzata del 75 %, può essere stimato tra 400 e 450 milioni di ECU nel 1991 e tra 700 e 800 milioni di ECU nel 1992.

6) **Prestiti della Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale**

Nel limite del massimale globale di 1 700 milioni, si considera che saranno stati erogati tra 300 e 400 milioni di ECU nel 1991 e tra 600 e 700 milioni lo saranno nel 1992.

7) **Prestito per consentire l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità verso l'Unione Sovietica**

Il credito garantito dalla Comunità economica europea è stato messo a disposizione dalle banche nella sua totalità nel corso del 1991. L'importo indicato costituisce una stima dell'importo massimale del capitale.

8) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Cecoslovacchia**

La decisione del Consiglio prevede il versamento nel 1991 di un importo massimo di 375 milioni di ECU, in due quote, a favore della Cecoslovacchia.

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

9) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Bulgaria**

L'assistenza prevista dev'essere realizzata in due quote contratte e versate alla Bulgaria nel 1991 (massimale globale: 290 milioni di ECU).

10) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a Israele**

L'assistenza prevista dev'essere realizzata sotto forma di un prestito versato a Israele nel 1991 (massimale globale: 160 milioni di ECU).

11) **Programma di prestiti ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine alla Romania**

L'assistenza prevista dev'essere realizzata sotto forma di un prestito versato in due quote alla Romania nel 1991 (massimale globale: 375 milioni di ECU).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

D. OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE E GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO IN CORSO

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990)

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. *Bilancia dei pagamenti*										
1983	3 997,2	2 636,6	30,0	—	—	30,0	30,0	8,0	3,5	3,5
1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	2 704,1	1 753,1	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	865,0	835,2	485,2	110,0	375,2	375,2	—	37,4	38,4	16,2
1987	873,9	830,2	830,2	—	164,7	830,2	665,5	54,9	54,9	54,9
1988	752,7	606,7	350,0	100,0	100,0	250,0	150,0	49,4	26,0	18,6
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale bilancia dei pagamenti	9 192,9	6 661,8	1 695,4	210,0	639,9	1 485,4	845,5	149,7	122,8	93,2
Rifinanziamenti	3 456,8									
Totale senza rifinanziamenti	5 736,1									
2. *Euratom*										
1977	98,3	120,0	1,8	0,9	0,9	0,9	—	0,2	0,1	0,1
1978	72,7	82,6	29,9	2,3	2,3	27,6	25,3	1,4	1,3	1,2
1979	152,9	160,9	5,4	5,4	—	—	—	0,7	0,3	—
1980	183,5	184,4	23,3	1,9	9,1	21,4	12,3	4,4	2,8	2,6
1981	362,3	393,3	66,6	36,9	5,9	29,7	23,7	10,4	8,2	3,9
1982	355,4	388,9	85,5	3,4	75,3	82,1	6,8	15,7	13,8	13,2
1983	369,1	382,8	253,4	11,0	11,0	242,4	231,3	27,6	24,8	23,9
1984	205,0	224,9	116,6	8,9	6,5	107,7	101,2	10,9	10,0	9,0
1985	337,8	359,8	126,6	24,5	—	102,1	102,1	15,9	11,7	9,7
1986	594,4	468,7	206,6	7,5	5,6	199,2	193,6	17,3	15,3	14,7
1987	674,6	818,7	688,1	30,5	84,6	657,6	573,0	52,8	49,7	46,2
1988	88,0	93,2	83,7	4,7	74,2	79,0	4,7	8,8	8,4	8,0

(1) Ai tassi di conversione applicabili alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale Euratom	3 494,0	3 678,3	1 687,4	137,9	275,5	1 549,5	1 274,0	166,1	146,4	132,5
Rifinanziamenti	725,2									
Totale senza rifinanziamenti	2 768,8									
3. *Nuovo strumento comunitario (NSC)*										
1979	180,0	201,9	55,2	6,1	6,1	49,1	43,0	7,1	6,4	5,7
1980	298,0	332,9	81,4	13,3	13,3	68,0	54,7	12,5	8,6	7,2
1981	333,1	346,6	99,7	27,4	23,9	72,3	48,4	15,1	11,9	8,7
1982	762,5	638,3	123,6	27,0	27,0	96,6	69,6	19,7	11,3	8,8
1983	1 459,8	1 422,1	666,4	64,2	50,0	602,2	552,2	71,3	63,2	56,7
1984	1 001,4	946,4	467,1	84,7	132,7	382,4	249,7	55,6	44,0	35,3
1985	776,4	844,4	676,2	8,7	8,7	667,5	658,8	66,4	58,2	57,6
1986	509,2	479,9	479,9	162,3	9,3	317,6	308,3	36,7	36,7	25,4
1987	604,1	609,9	530,5	26,5	64,7	504,0	439,2	43,4	41,7	39,9
1988	911,7	891,6	810,6	28,1	285,1	782,5	497,4	65,7	62,8	61,6
1989	535,6	494,3	491,7	78,2	141,0	413,5	272,5	46,3	47,2	38,3
1990	76,1	76,3	76,3	13,9	13,0	63,4	50,4	1,0	7,9	5,6
Totale NSC (2)	7 447,9	7 284,5	4 558,4	539,4	774,8	4 019,0	3 244,2	440,8	398,9	350,7

(1) Ai tassi di conversione applicabili alla data della stipulazione.
(2) Compresi i fondi provenienti da prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario (terremoti).

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Fondi «BEI/terremoti» (2)	353,1									
Totale NSC + terremoti	7 801,0									
Rifinanziamenti	1 210,0									
Totale senza rifinanziamenti	6 591,0									
4. *Assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria*										
1990	350,0	350,0	350,0	—	—	350,0	350,0	0	37,0	37,0
Totale	350,0	350,0	350,0	—	—	350,0	350,0	0	37,0	37,0
Totale generale dei prestiti assunti (3)	**20 484,8**	**17 974,6**	**8 291,2**	**887,3**	**1 690,2**	**7 403,9**	**5 713,7**	**756,5**	**705,1**	**613,4**
Scomposizione del totale tra le varie monete										
ECU	3 494,5	3 494,5	2 370,2	239,2	444,2	2 131,0	1 686,8	171,4	197,2	176,2
FB	858,2	867,8	283,4	17,9	17,9	265,6	247,7	29,4	26,2	24,0
Dkr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DM	1 883,7	2 133,9	1 304,1	118,2	421,4	1 185,8	764,5	113,1	100,8	78,3
Dra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pta	190,1	191,4	191,4	—	—	191,4	191,4	23,7	23,7	23,7
FF	607,3	583,4	514,4	—	79,1	514,4	435,2	60,0	59,0	59,0
£ Irl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lit	131,3	134,4	134,4	—	69,5	134,4	64,9	14,8	14,8	14,8
Flux	452,9	469,0	91,6	6,2	6,9	85,5	78,6	10,0	7,6	7,0

(1) Ai tassi di conversione applicabili alla data della stipulazione.
(2) Mutui stipulati dalla Banca europea per gli investimenti al 31 dicembre 1990.
(3) Compresi i rifinanziamenti (1 210 milioni di ECU), ma esclusi i «Fondi BEI/terremoti».

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 1

PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale incassato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Fl	1 083,2	1 219,4	810,1	124,8	124,1	685,3	561,2	84,7	73,3	61,1
Esc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
£	419,6	348,9	183,4	14,9	0,8	168,5	167,7	27,3	21,5	19,6
$ USA	9 539,4	6 589,5	1 404,0	230,4	186,2	1 173,6	987,4	161,9	125,8	106,5
FS	706,0	775,1	529,4	5,7	178,0	523,7	345,7	29,6	27,8	27,5
yen	1 058,6	1 116,7	424,2	79,4	162,2	344,8	182,6	23,8	21,7	15,8
$ CND	60,0	50,6	50,6	50,6	—	—	—	6,6	5,7	—

(1) Ai tassi di conversione applicabili alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 2

PRESTITI EROGATI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi erogati

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990)

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. *Bilancia dei pagamenti*										
1983	3 997,2	2 636,6	30,0	—	—	30,0	30,0	28,6	3,5	3,5
1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	865,0	835,2	835,2	210,0	475,2	625,2	150,0	70,8	69,3	34,9
1987	873,9	830,2	830,2	—	164,7	830,2	665,5	54,9	54,9	54,9
1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale bilancia dei pagamenti	5 736,1	4 302,0	1 695,4	210,0	639,9	1 485,4	845,5	154,3	127,7	93,3
2. *Euratom*										
1977	95,3	116,3	4,3	2,2	2,2	2,2	—	0,5	0,3	0,2
1978	70,8	80,2	27,9	2,3	2,3	25,6	23,3	2,8	1,4	1,3
1979	151,6	159,4	5,2	5,2	—	—	—	0,7	0,4	—
1980	183,5	184,4	23,3	1,9	9,1	21,4	12,3	4,5	2,8	2,6
1981	360,4	391,3	114,4	51,5	15,6	62,9	47,4	15,1	11,6	6,1
1982	354,6	388,0	166,0	15,3	143,9	150,7	6,8	23,7	19,1	16,0
1983	366,9	380,4	295,2	25,8	25,8	269,4	243,7	33,5	29,4	27,1
1984	183,7	197,9	187,7	8,9	77,6	178,8	101,2	16,1	15,1	14,1
1985	208,3	221,8	125,4	24,5	—	100,9	100,9	15,7	11,9	9,9
1986	575,0	425,5	425,5	—	—	425,5	425,5	33,2	32,7	32,2
1987	209,6	308,5	308,5	—	—	308,5	308,5	23,9	23,3	22,7
1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale Euratom	2 759,7	2 853,6	1 683,5	137,5	276,5	1 546,0	1 269,5	169,9	148,0	132,3

(1) Ai tassi di conversione applicabili alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 2

PRESTITI EROGATI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi erogati

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3. *Nuovo strumento comunitario (NSC)*										
a) Senza operazioni «terremoti»										
1979	272,7	304,6	161,7	22,3	66,4	139,4	73,0	13,8	12,4	9,2
1980	197,6	223,0	110,3	12,1	47,2	98,2	51,0	12,0	9,7	7,3
1981	243,5	264,6	104,8	31,4	24,4	73,4	49,0	14,6	11,5	8,3
1982	631,4	582,0	238,2	38,9	42,0	199,3	157,3	26,1	19,3	15,9
1983	961,0	914,9	549,8	88,8	96,2	461,0	364,8	58,8	47,8	39,3
1984	1 154,0	1 076,5	662,0	119,6	117,1	542,4	425,3	77,7	65,8	53,9
1985	845,7	839,3	589,2	91,6	101,6	497,6	396,0	61,8	54,0	45,9
1986	390,8	379,9	298,5	44,0	49,7	254,5	204,8	25,8	22,8	19,4
1987	384,9	385,4	340,1	50,2	86,1	289,9	203,8	33,8	29,6	24,9
1988	323,7	246,5	244,1	18,0	19,3	226,1	206,8	21,0	22,2	20,4
1989	78,3	46,9	46,9	2,7	5,8	44,2	38,4	3,7	4,4	4,0
1990	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale parziale	5 507,2	5 263,6	3 345,6	519,6	655,8	2 826,0	2 170,2	349,1	229,5	248,5
b) Operazioni «terremoti»										
Italia	608,7	621,3	355,6	69,8	124,6	285,8	161,2	29,2	23,9	19,3
Grecia	80,0	75,2	36,0	8,1	8,7	27,9	19,2	2,8	2,3	1,7
Totale parziale	688,7	696,5	391,6	77,9	133,3	313,7	180,4	32,0	26,2	21,0
Totale NSC	6 195,9	5 960,1	3 737,2	597,5	789,1	3 139,7	2 350,6	381,1	325,7	269,5

(1) Ai tassi di conversione applicabili alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 2

PRESTITI EROGATI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi erogati

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Strumento e anno della stipulazione	Controvalore alla data della stipulazione (1)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
				1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. *Assistenza finanziaria a medio termine all'Ungheria*										
1990	350,0	350,0	350,0	—	—	350,0	350,0	25,3	34,0	34,0
Totale	350,0	350,0	350,0	—	—	350,0	350,0	25,3	34,0	34,0
Totale generale dei prestiti erogati	**15 041,7**	**13 465,7**	**7 466,1**	**945,0**	**1 705,5**	**6 521,1**	**4 815,6**	**730,6**	**635,4**	**529,1**
Scomposizione del totale tra le varie monete										
ECU	—	2 596,2	2 032,8	231,9	421,8	1 800,9	1 379,2	200,7	183,9	160,9
FB	—	722,9	415,2	43,9	117,0	371,3	254,3	41,7	36,4	31,8
Dkr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DM	—	2 107,0	1 374,4	168,1	379,3	1 206,3	827,1	125,4	113,5	74,4
Dra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pta	—	76,5	66,1	14,6	16,3	51,5	35,2	8,1	7,6	5,9
FF	—	695,7	552,7	32,9	115,2	519,8	404,5	64,6	61,4	58,3
£ Irl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lit	—	148,5	122,3	20,0	22,7	102,3	79,6	14,7	13,2	11,0
Flux	—	316,0	68,6	5,2	6,0	63,5	57,5	8,6	6,2	5,6
Fl	—	1 204,6	708,4	122,7	117,2	585,7	468,6	73,1	62,2	50,8
Esc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
£	—	414,9	267,5	24,7	25,8	242,8	217,0	34,9	30,1	27,5
$ USA	—	3 862,7	911,7	182,7	144,7	729,0	584,3	105,8	76,9	57,4
FS	—	707,9	505,1	47,5	181,3	457,6	276,3	31,4	28,5	25,3
yen	—	612,8	441,2	51,0	158,2	390,2	232,0	31,3	27,4	21,8

(1) Ai tassi di conversione applicabili alla data della stipulazione.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990)

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Paesi del Bacino mediterraneo											
Malta											
— protocollo I	16,0	16,0	16,9	13,0	0,8	0,9	12,2	11,3	0,9	1,0	0,9
— protocollo II	16,0	16,0	6,4	6,4	—	0,2	6,4	6,2	0,2	0,4	0,4
— protocollo III	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tunisia											
— protocollo I	41,0	41,0	44,9	20,8	3,1	2,3	17,7	15,4	2,2	1,9	1,6
— protocollo II	78,0	78,0	58,6	56,2	2,9	5,1	53,3	48,2	2,8	2,8	2,6
— protocollo III	131,0	103,0	40,9	40,9	—	0,9	40,9	40,0	1,1	2,3	2,3
Algeria											
— protocollo I	70,0	70,0	68,0	56,4	5,0	5,5	51,4	45,9	4,6	4,2	3,8
— protocollo II	107,0	102,1	57,3	57,3	1,3	2,5	56,0	53,5	2,7	3,4	3,4
— protocollo III	183,0	113,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marocco											
— protocollo I	56,0	56,0	59,3	39,4	4,8	5,4	34,6	29,2	4,4	3,9	3,4
— protocollo II	90,0	90,0	85,7	78,6	4,2	4,5	74,4	69,9	7,0	6,7	6,3
— protocollo III	151,0	91,0	29,4	29,4	—	—	29,4	29,4	1,7	2,3	2,2
Egitto											
— protocollo I	93,0	93,0	89,6	46,9	4,6	4,9	42,3	37,4	4,4	4,0	3,5
— protocollo II	150,0	150,0	141,2	118,0	10,2	10,8	107,8	97,0	6,5	6,7	6,1
— protocollo III	249,0	137,0	13,8	13,8	—	—	13,8	13,8	0,3	0,9	0,9
Giordania											
— protocollo I	18,0	18,0	19,8	7,3	1,8	1,3	5,5	4,2	0,8	0,6	0,5
— protocollo II	37,0	37,0	35,4	28,2	2,8	3,1	25,4	22,3	2,1	2,0	1,8
— protocollo III	63,0	48,0	19,0	19,0	—	—	19,0	19,0	0,7	1,0	1,0

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Siria											
— protocollo I	34,0	34,0	32,5	25,0	2,1	2,3	22,9	20,6	2,2	2,0	1,8
— protocollo II	64,0	60,1	39,9	36,0	3,1	3,3	32,9	29,6	2,3	2,1	1,9
— protocollo III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Israele											
— protocollo I	30,0	30,0	30,9	11,4	4,1	4,6	7,3	2,7	1,7	1,2	0,7
— protocollo II	40,0	40,0	43,4	31,7	4,0	4,3	27,7	23,4	2,7	2,4	2,0
— protocollo III	63,0	57,0	58,4	58,4	—	—	58,4	58,4	1,5	4,6	4,8
Cipro											
— protocollo I	20,0	20,0	19,1	13,1	1,5	1,7	11,6	9,9	1,6	1,4	1,2
— protocollo II	28,0	28,0	26,2	24,6	1,3	1,3	23,3	22,0	1,9	1,8	1,7
— protocollo III	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libano											
— aiuto straordinario	20,0	20,0	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—
— protocollo I	20,0	20,0	20,0	9,5	1,9	1,6	7,6	6,0	1,1	0,9	0,7
— protocollo II	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— aiuto straordinario supplementare	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— protocollo III	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iugoslavia											
— articolo 18 (1976)	50,0	50,0	46,2	14,8	5,5	6,0	9,3	3,3	1,8	1,3	0,7
— protocollo I	200,0	200,0	126,9	117,4	3,9	5,0	113,5	108,5	12,8	12,4	12,0
— articolo 18 (1984)	60,0	60,0	53,4	51,8	1,8	2,0	50,0	48,0	5,3	5,3	5,1
— protocollo II	550,0	450,0	172,7	172,7	—	—	172,7	172,7	5,5	13,4	14,2
Turchia											
— protocollo III	90,0	89,9	97,7	50,0	9,8	10,9	40,2	29,3	6,2	5,2	4,1
— protocollo IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grecia											
— protocollo II	225,0	225,0	244,0	110,7	20,6	19,2	90,1	70,9	10,8	8,8	6,9

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Portogallo											
— protocollo I	200,0	190,6	202,8	75,1	10,1	11,0	65,0	54,0	7,4	6,3	5,4
— aiuto «preadesione»	150,0	150,0	140,5	99,5	11,3	12,5	88,2	75,7	10,1	9,1	8,0
— aiuto «preadesione» complementare I	75,0	72,9	65,6	52,2	4,4	4,3	47,8	43,5	5,3	4,9	4,5
— aiuto «preadesione» complementare II	150,0	150,0	146,2	136,3	6,7	7,3	129,6	122,3	12,0	11,5	10,9
Spagna											
— cooperazione finanziaria «preadesione»	200,0	200,0	199,5	103,3	23,5	17,4	79,8	62,4	13,6	11,1	8,6
— cooperazione finanziaria «preadesione» complementare I	100,0	100,0	92,2	64,2	8,6	9,5	55,6	46,1	7,3	6,5	5,6
— cooperazione finanziaria «preadesione» complementare II	250,0	235,0	228,2	173,9	16,5	18,0	157,4	139,4	16,2	14,7	13,5
Totale parziale [1]	4 372,0	3 751,6	2 898,9	2 063,2	182,2	189,6	1 881,0	1 691,4	171,7	171,7	155,0
Portogallo [2]											
— aiuto d'urgenza	150,0	141,5	138,2	13,8	6,6	2,4	7,2	4,8	1,3	0,8	0,5
Totale	**4 522,0**	**3 893,1**	**3 037,1**	**2 077,0**	**188,8**	**192,0**	**1 888,2**	**1 696,2**	**173,0**	**171,8**	**155,5**
Garanzia delle Comunità europee											
[1] globalizzata al 75 %	3 279,0	2 813,7	2 174,2	2 063,2	—	—	—	—	—	—	—
[2] totale al 100 %	150,0	141,5	138,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—
Totale della garanzia	3 429,0	2 955,2	2 312,4	2 077,0	—	—	—	—	—	—	—

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Paesi terzi dell'Europa centrale e orientale											
Polonia	(1)	120,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ungheria	(1)	95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	**1 000,0**	**215,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Garanzia delle Comunità europee											
Totale al 100 %	1 000,0	215,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale generale											
Garanzia delle Comunità europee											
globalizzata al 75 %	3 279,0	2 813,7	2 174,2	2 063,2	—	—	—	—	—	—	—
totale al 100 %	1 150,0	356,5	138,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—
Totale della garanzia	**4 429,0**	**3 170,2**	**2 312,4**	**2 077,0**	—	—	—	—	—	—	—
Scomposizione del totale generale tra le varie monete											
ECU			149,8	124,2	8,4	9,2	115,8	106,6	12,0	11,4	10,5
FB			91,1	71,6	5,1	5,1	66,5	61,4	6,0	5,7	5,3
Dkr			41,1	37,7	1,5	1,7	36,2	34,5	4,0	3,9	3,7
DM			593,6	365,9	40,4	39,6	325,5	285,9	32,5	30,3	26,6
Dra			17,5	15,1	1,0	1,3	14,1	12,8	1,6	1,5	1,4
Pta			8,3	7,6	0,3	0,3	7,3	7,0	0,8	0,8	0,8
FF			254,5	194,5	18,0	18,5	176,5	158,0	17,8	16,8	15,1
£ Irl			0,9	0,9	—	—	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1
Lit			152,8	127,7	9,8	11,0	117,9	106,9	11,6	10,9	10,0
Flux			24,4	10,8	2,5	2,7	8,3	5,6	1,3	1,0	0,8

(1) Senza ripartizione per paese.

COMMISSIONE

Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

TABELLA 3

Prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi del Bacino mediterraneo e nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale garantiti dal bilancio generale

(ai tassi di conversione del 31 dicembre 1990) *(seguito)*

(in milioni di ECU)

Paesi beneficiari	Linea dei prestiti autorizzati	Credito aperto (meno annullamenti)	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 1990	Saldo dovuto al 31 dicembre 1990	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi		
					1991	1992	1991	1992	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fl			189,1	130,4	12,5	12,5	117,9	105,4	10,8	10,2	9,1
Esc			—	—	—	—	—	—	—	—	—
£			155,5	129,8	10,1	11,2	119,7	108,5	11,8	11,0	10,1
$ USA			524,5	286,7	35,5	33,2	251,2	218,0	25,5	26,0	23,1
FS			467,5	294,1	24,4	23,8	269,7	245,9	18,1	21,1	19,3
yen			364,9	279,1	19,2	21,8	259,9	238,1	19,0	21,0	19,5
ÖS			1,6	0,9	0,1	0,1	0,8	0,7	0,1	0,1	0,1

COMMISSIONE
Parte B — Allegato II
(Prestiti attivi e passivi)

Note tecniche relative alle tabelle da 1 a 3

1. *Tabelle 1 e 2*

a) Nell'ambito delle operazioni di bilancia dei pagamenti «NSC» ed «Euratom», gli importi dei prestiti assunti corrispondono normalmente agli importi dei prestiti erogati.

Tuttavia, i fondi oggetto di assunzione di prestiti possono essere scambiati nell'ambito di operazioni di «swap» contro altre monete (aventi un tasso d'interesse diverso), che sono oggetto di erogazione di prestiti.

Il diverso andamento delle parità delle monete oggetto di assunzione ed erogazione di prestiti, rispetto all'ecu, spiega le differenze esistenti fra le colonne «rimborsi» e «saldo» delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.

La differenza fra i tassi d'interesse relativi alle monete utilizzate nelle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti spiega le differenze esistenti fra le colonne «interesse» relative a questi due tipi di operazioni.

b) Tassi di conversione: gli importi della colonna (2) «Controvalore alla data della stipulazione» sono convertiti ai tassi applicabili alla stipulazione. In caso di rifinanziamento, nella tabella 1 sono riportate sia l'operazione iniziale (ad esempio nel 1979) che l'operazione sostitutiva (ad esempio nel 1986) e l'operazione sostitutiva è convertita ai tassi dell'operazione iniziale. Il doppione che ne risulta è indicato in cifre ed eliminato a livello del totale.

Tutti gli altri importi sono convertiti ai tassi del 31 dicembre 1990.

c) Colonna (3) «Importo iniziale incassato/versato fino al 31 dicembre 1990». Esempio: alla linea «1986» è iscritto il totale cumulato di tutti gli importi:

— incassati fino al 31 dicembre 1990 su prestiti attivi stipulati nel 1986 (tabella 1), compresi i rifinanziamenti (ciò spiega alcuni doppioni);

— versati fino al 31 dicembre 1990 su prestiti passivi stipulati nel 1986 (tabella 2).

d) Colonna (4) «Saldo dovuto al 31 dicembre 1990»: cifra netta, senza i doppioni dovuti ai rifinanziamenti, ottenuta per deduzione dalla colonna (3) del totale cumulato dei rimborsi già intervenuti fino al 31 dicembre 1990, compresi i rimborsi relativi ai rifinanziamenti (totale non indicato nelle tabelle).

e) Colonna (7) = colonna (4) − colonna (5).

f) Colonna (8) = colonna (7) − colonna (6).

2. *Tabella 3*

a) Colonna (1) «Paesi beneficiari»: sono esclusi dalla tabella i protocolli non ancora entrati in vigore al 31 dicembre 1990: Siria III e Turchia IV.

b) Colonna (2) «Linea dei prestiti autorizzati»: importo globale previsto nell'accordo di cooperazione o nel protocollo finanziario.

c) Colonna (3) «Credito aperto (meno annullamenti)»: prestiti stipulati.

d) Garanzia delle Comunità europee: la garanzia globalizzata al 75 % è formulata in termini di «75 % dell'insieme dei crediti aperti», cosa che alla fine del 1990 rappresenta 2 814 milioni di ECU. Poiché il saldo dovuto al 31 dicembre è di 2 063 milioni di ECU, la perdita teorica massima legata alla garanzia globalizzata sarebbe pari a 2 063 milioni di ECU.

SEZIONE IV

CORTE DI GIUSTIZIA

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese della Corte di giustizia per l'esercizio 1992

Denominazione	Importo
Spese	82 096 725
Entrate proprie	– 9 168 144
Contributi da riscuotere	**72 928 581**

CORTE DI GIUSTIZIA

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
4	**ALTRE TASSE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI**			
40	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI			
400	**Gettito dell'imposta sugli stipendi e sulle indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari ed altri agenti**	6 256 688	5 729 072	5 158 024,77
401	**Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni**	2 491 456	2 225 866	2 044 500,28
402	**Prelievo sulle retribuzioni**	p.m.	570 477	1 025 690,13
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	8 748 144	8 525 415	8 228 215,18
	Totale del titolo 4	**8 748 144**	**8 525 415**	**8 228 215,18**
5	**ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**			
50	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
500	**Proventi della vendita di beni mobili**	p.m.	p.m.	0,—
502	**Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche**	40 000	35 000	43 940,49
	TOTALE DEL CAPITOLO 50	40 000	35 000	43 940,49
52	REDDITI DI FONDI INVESTITI O MUTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI			
520	**Redditi di fondi investiti o mutati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti delle istituzioni**	100 000	74 500	170 174,02
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	100 000	74 500	170 174,02
54	ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO) NON UTILIZZATE			
540	**Entrate varie riutilizzabili (articolo 22 del regolamento finanziario) non utilizzate**	p.m.	p.m.	9 983,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 54	p.m.	p.m.	9 983,—
55	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
550	**Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale**	250 000	86 100	669 074,12
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	250 000	86 100	669 074,12
	Totale del titolo 5	**390 000**	**195 600**	**893 171,63**

CORTE DI GIUSTIZIA

Entrate proprie *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE			
9 0 0	**Entrate varie**	30 000	10 000	35 548,66
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	30 000	10 000	37 548,66
	Totale del titolo 9	**30 000**	**10 000**	**37 548,66**
	TOTALE GENERALE	**9 168 144**	**8 731 015**	**9 158 935,47**

CORTE DI GIUSTIZIA

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	10 256 600	9 601 306	8 585 983,85
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	53 523 314	47 955 507	41 897 918,81
1 2	PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI	801 411	944 137	597 793,07
1 3	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	190 000	187 000	168 843,33
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	175 000	145 000	144 536,33
1 6	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE	353 500	309 500	288 999,33
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	55 000	59 400	52 746,63
	Totale del titolo 1	**65 354 825**	**59 201 850**	**51 736 821,35**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	9 000 000	4 890 400	7 579 777,75
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 575 000	2 575 976	2 577 671,01
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	671 500	681 500	650 998,71
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	800 000	662 800	712 369,17
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	370 000	343 000	265 060,37
2 6	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	p.m.	p.m.	0,—
2 7	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	2 900 000	3 197 500	2 297 368,47
2 9	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	80 400	80 400	73 169,23
	Totale del titolo 2	**16 396 900**	**12 431 576**	**14 156 414,71**
3	**SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI**			
3 7	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI	25 000	15 000	65 000,—
	Totale del titolo 3	**25 000**	**15 000**	**65 000,—**

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990) *(seguito)*

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	320 000	3 442 900	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**320 000**	**3 442 900**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**82 096 725**	**75 091 326**	**65 958 236,06**

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 0			
1 0 0	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1 0 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	5 132 600	4 901 464	4 725 907,48
1 0 0 1	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	770 000	735 220	708 888,74
1 0 0 2	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	437 300	435 140	402 675,40
1 0 0 3	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	310 100	298 378	277 258,31
	Totale dell'articolo 1 0 0	6 650 000	6 370 202	6 114 729,93
1 0 1	***Copertura dei rischi di infortunio e di malattia e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	306 000	278 358	196 219,73
1 0 2	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	650 000	618 163	634 963,54
1 0 3	***Pensioni***			
1 0 3 0	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	1 605 400	1 279 666	1 100 988,16

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
100	
1000	Regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 (GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 8). Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1). Stanziamento destinato agli stipendi base da corrispondersi ai membri dell'istituzione.
1001	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato al versamento delle indennità di residenza dei membri dell'istituzione.
1002	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, ed in particolare l'articolo 3. Stanziamento destinato al versamento degli assegni familiari, e cioè: — assegno di famiglia, — assegno per figli a carico, — indennità scolastica, spettanti ai membri dell'istituzione.
1003	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, ed in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato alla corresponsione delle indennità di rappresentanza e di carica ai membri dell'istituzione.
101	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, ed in particolare gli articoli 11 e 14. Stanziamento destinato a far fronte: — al contributo a carico del datore di lavoro (0,67 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortuni, — al contributo a carico del datore di lavoro (3,4 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia, — al premio per la nascita di un figlio, — all'indennità contemplata in caso di decesso di un membro dell'istituzione.
102	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, ed in particolare l'articolo 7. Stanziamento destinato alla corresponsione delle indennità transitorie, degli assegni familiari, nonché all'applicazione dei coefficienti correttori dei paesi di residenza dei membri dell'istituzione dopo la scadenza del mandato.
103	
1030	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità per gli ex membri dell'istituzione nonché l'applicazione del coefficiente correttore vigente per i loro paesi di residenza.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
103	*(seguito)*			
1031	Pensioni di invalidità Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1032	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	425 100	422 845	331 007,95
	Totale dell'articolo 103	2 030 500	1 702 511	1 431 996,11
104	***Spese di missione*** Stanziamenti non dissociati	140 000	140 000	130 000,—
105	***Indennità e spese di insediamento, di rimpatrio per cessazione dal servizio***			
1050	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	6 200	7 000	1 351,33
1051	Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione Stanziamenti non dissociati	102 800	196 620	35 255,52
1052	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	31 000	70 000	10 537,62
	Totale dell'articolo 105	140 000	273 620	47 144,47
109	***Stanziamento destinato agli adeguamenti del regime pecuniario***			
1090	Coefficiente correttore Stanziamenti non dissociati	38 200	29 500	30 930,07
1091	Stanziamento accantonato destinato a far fronte agli eventuali adeguamenti del regime finanziario Stanziamenti non dissociati	301 900	188 952	0,—
	Totale dell'articolo 109	340 100	218 452	30 930,07
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	10 256 600	9 601 306	8 585 983,85

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
103	*(seguito)*
1032	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare gli articoli 15 e 18. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di reversibilità per le vedove e/o gli orfani di ex membri dell'istituzione, nonché il coefficiente correttore del paese di residenza.
104	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 6. Stanziamento destinato a coprire gli esborsi per le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.
105	
1050	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 5. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio da rimborsare ai membri dell'istituzione (ed ai loro familiari) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.
1051	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 5. Stanziamento destinato a far fronte alle indennità d'insediamento o di reinsediamento spettanti ai membri della Corte di giustizia in occasione dell'inizio o della fine del loro mandato.
1052	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 5. Stanziamento destinato a consentire il rimborso delle spese di trasloco sostenute dai membri dell'istituzione all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.
109	
1090	Trattamento economico dei membri dell'istituzione, in particolare l'articolo 4 bis. Stanziamento destinato all'applicazione dei coefficienti correttori: — stipendi base, — indennità di residenza, — assegni familiari, — trasferimento all'estero di una parte della remunerazione (applicazione analogica dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee) dei membri dell'istituzione.
1091	Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti di questo capitolo.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	***Dipendenti di ruolo e temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1 1 0 0	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	36 906 145	32 975 114	29 139 307,26
1 1 0 1	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	3 148 322	2 802 955	2 431 893,06
1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	5 784 346	5 144 163	4 566 339,71
1 1 0 3	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	290 000	282 951	228 772,87
	Totale dell'articolo 1 1 0	46 128 813	41 205 183	36 366 312,90
1 1 1	***Altri agenti***			
1 1 1 0	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	875 000	845 306	906 971,91
1 1 1 2	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	148 297	352 388,36
1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	p.m.	44 536	39 603,82
	Totale dell'articolo 1 1 1	875 000	1 038 139	1 298 964,09
1 1 2	***Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingue, aggiornamento e informazione del personale*** Stanziamenti non dissociati	210 000	142 686	205 215,57

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Commento
110	
1100	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento per gli stipendi base del personale di ruolo e temporaneo.
1101	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis, nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento per gli assegni familiari che comprendono: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — l'indennità scolastica dei dipendenti di ruolo e temporanei.
1102	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a versare le indennità di dislocazione e di espatrio dei dipendenti di ruolo e temporanei.
1103	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento per l'indennità attribuita ai dipendenti di ruolo e temporanei di categoria C che ricoprono un posto di dattilografo o stenodattilografo.
111	
1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e titolo III. Stanziamento destinato alle remunerazioni, nonché al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime previdenziale degli agenti ausiliari (personale di segreteria ed altro personale ausiliario per far fronte ai cumuli di lavoro ed alle assenze prolungate).
1112	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e titolo IV. Voce destinata a corrispondere la remunerazione, nonché il contributo a carico del datore di lavoro al regime previdenziale degli agenti locali.
1113	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83. Voce destinata a coprire gli onorari e il rimborso spese dei consiglieri speciali.
112	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma. Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingue e di perfezionamento professionale. Esso serve anche per l'acquisto di materiale didattico e della necessaria documentazione.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali e copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione***			
1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	1 255 058	1 121 241	795 108,28
1 1 3 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	252 077	225 728	197 310,35
1 1 3 2	Contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione a favore degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	56 400	46 788	45 603,63
1 1 3 3	Costituzione o mantenimento di diritti alla pensione per gli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	33 000	30 402	17 813,34
	Totale dell'articolo 1 1 3	1 596 535	1 424 159	1 055 835,60
1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
1 1 4 0	Assegni di nascita e di decesso Stanziamenti non dissociati	25 000	25 000	564,08
1 1 4 1	Spese di viaggio per ferie annuali Stanziamenti non dissociati	544 300	502 359	488 748,02
1 1 4 4	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 5	Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni Stanziamenti non dissociati	5 700	5 700	2 972,—
1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	5 000	5 000	5 144,29
	Totale dell'articolo 1 1 4	580 000	538 059	497 428,39
1 1 5	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	250 000	237 032	290 490,38

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
1 1 3	
1 1 3 0	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato al versamento del contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di malattia (3,4 % dello stipendio base). Il contributo degli agenti ammonta all'1,7 % dello stipendio base.
1 1 3 1	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a far fronte: — al contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e gli infortuni (0,67 % dello stipendio base), — alle spese ulteriori connesse all'applicazione delle disposizioni dello statuto in materia.
1 1 3 2	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1). Stanziamento destinato ad assicurare contro la disoccupazione gli agenti temporanei.
1 1 3 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a far fronte ai versamenti incombenti all'istituzione a favore degli agenti temporanei onde costituire o conservare le loro spettanze di pensione nei paesi di origine.
1 1 4	
1 1 4 0	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
1 1 4 1	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato al rimborso delle spese di viaggio per le ferie annuali del dipendente (di ruolo o temporaneo), per il coniuge e per le persone a carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine.
1 1 4 5	Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'indennità speciale spettante ai dipendenti che esercitano le mansioni di contabile, contabile subalterno o di amministratore delle anticipazioni di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
1 1 4 9	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire la convalida, nel regime pensionistico comunitario, del servizio prestato da ogni dipendente ausiliario prima della sua assunzione come effettivo o come agente temporaneo.
1 1 5	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato al versamento delle indennità forfettarie e della retribuzione — in base alla tariffa oraria — per le ore di straordinario effettuate dai dipendenti e agenti ausiliari delle categorie C e D, e che non hanno potuto venir compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
117	***Prestazioni di complemento***			
1170	Interpreti indipendenti e operatori di conferenza Stanziamenti non dissociati	486 500	497 500	275 000,—
1174	Correttori indipendenti Stanziamenti non dissociati	150 000	146 000	0,—
1175	Personale remunerato a prestazione e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno Stanziamenti non dissociati	723 500	723 500	789 622,60
	Totale dell'articolo 117	1 360 000	1 367 000	1 064 622,60
118	***Indennità e spese di insediamento e di rimpatrio per cessazione dal servizio, di trasferimento***			
1180	Spese varie per assunzione di personale Stanziamenti non dissociati	167 300	180 277	173 933,84
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	16 000	12 460	17 092,90
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	314 000	289 228	383 902,33
1183	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	180 000	167 650	161 938,10
1184	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	262 700	290 550	261 693,45
	Totale dell'articolo 118	940 000	940 165	998 560,62
119	***Stanziamento destinato all'adeguamento delle remunerazioni dei dipendenti e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	113 600	109 802	120 488,66

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
117	
1170	Stanziamento destinato a remunerare prestazioni di interpreti a contratto e in servizio saltuario nonché di operatori in servizio saltuario.
1174	Stanziamento destinato a coprire il rimborso all'Ufficio delle pubblicazioni delle prestazioni dei correttori dell'Ufficio messi a disposizione dell'istituzione per accelerare la pubblicazione della *Raccolta della giurisprudenza della Corte*.
1175	Stanziamento destinato a far fronte, nei casi in cui i servizi dell'istituzione non sono in grado di eseguirli: — ai lavori di traduzione affidati a revisori e traduttori indipendenti, — alle spese relative ad altre prestazioni sussidiarie, — ai lavori di analisi e di programmazione di studi d'informatica.
118	
1180	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33 e l'allegato III. Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure d'assunzione e in particolare: — le spese di pubblicità, — le spese di viaggio e di soggiorno, nonché l'assicurazione infortuni dei candidati convocati, — le spese per l'organizzazione di concorsi (affitto locali, mobili, macchine, correzione prove), — le spese per la visita medica preventiva per l'assunzione.
1181	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai dipendenti in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso (compresi i familiari).
1182	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a corrispondere soprattutto le indennità di insediamento e di reinsediamento spettanti ai dipendenti che devono cambiare residenza dopo la loro assunzione, nonché dopo la cessazione dal servizio, seguita da un reinsediamento in località diversa.
1183	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato alla corresponsione delle spese di trasloco spettanti ai dipendenti che hanno dovuto cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio, nonché dopo la cessazione definitiva dal servizio, seguita da un reinsediamento in località diversa.
1184	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato alla corresponsione delle indennità giornaliere spettanti ai dipendenti che dimostrano di aver dovuto cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.
119	
1190	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili: — alla remunerazione dei dipendenti di ruolo e degli agenti ausiliari, — alle ore straordinarie,

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
119	*(seguito)*			
1190	*(seguito)*			
1191	Stanziamento con valore di accantonamento Stanziamenti non dissociati	1 469 366	953 282	0,—
	Totale dell'articolo 119	1 582 966	1 063 084	120 488,66
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	53 523 314	47 955 507	41 897 918,81
	CAPITOLO 12			
121	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1210	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	77 900	77 808	37 539,45
1215	Indennità di cessazione definitiva delle funzioni Stanziamenti non dissociati	690 100	845 072	560 253,62
	Totale dell'articolo 121	768 000	922 880	597 793,07
129	***Stanziamenti per adeguamenti delle pensioni e indennità varie***			
1290	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	5 511	5 511	0,—
1291	Stanziamento di previsione destinato agli eventuali adeguamenti del regime pecuniario Stanziamenti non dissociati	27 900	15 746	0,—
	Totale dell'articolo 129	33 411	21 257	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	801 411	944 137	597 793,07

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI

Articolo Voce	Commento
119	*(seguito)*
1190	*(seguito)* — al trasferimento all'estero di una parte della remunerazione (articolo 17 dell'allegato VII dello statuto).
1191	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a far fronte alle incidenze di eventuali adeguamenti delle remunerazioni che il Consiglio può decidere nel corso dell'esercizio. Ha carattere provvisorio e può essere utilizzato solo previo storno nelle linee corrispondenti di questo capitolo.
121	
1210	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV. Stanziamento destinato al versamento delle indennità per i dipendenti: — messi in disponibilità per effetto di un provvedimento di riduzione del numero dei posti dell'istituzione, — inquadrati nei gradi A 1 e A 2, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56). Stanziamento destinato a finanziare le indennità dei funzionari nei cui confronti sono state prese disposizioni per la cessazione delle funzioni per motivi di servizio, onde tener conto delle esigenze connesse all'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee.
129	
1290	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a far fronte alle incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle indennità contemplate alle voci 1210 e 1215 summenzionate.
1291	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a far fronte alle incidenze degli eventuali adeguamenti delle remunerazioni e indennità da stabilire da parte del Consiglio durante l'esercizio. Ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti di questo capitolo.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 13			
130	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	190 000	187 000	168 843,33
	TOTALE DEL CAPITOLO 13	190 000	187 000	168 843,33
	CAPITOLO 14			
140	***Ristoranti, mense e bar*** Stanziamenti non dissociati	91 500	112 100	119 536,33
141	***Servizio sanitario*** Stanziamenti non dissociati	83 500	32 900	25 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	175 000	145 000	144 536,33
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari*** Stanziamenti non dissociati	3 000	3 000	4 999,99
161	***Relazioni sociali fra i membri del personale*** Stanziamenti non dissociati	18 500	18 500	14 136,35
162	***Altri interventi di carattere sociale***			
1620	Azioni sociali gestite dal comitato delle azioni sociali Stanziamenti non dissociati	35 000	28 000	29 862,99

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento
130	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71 e gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il versamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute nel corso di una missione.
140	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di gestione della mensa e del bar.
141	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica annua di tutti i dipendenti comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di questo controllo, nonché gli onorari e le spese del medico di fiducia e le spese di funzionamento dell'ambulatorio.
160	Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli interventi a favore di dipendenti che si trovassero in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamento destinato a incoraggiare e a sostenere finanziariamente le iniziative miranti a promuovere le relazioni sociali fra dipendenti di diversa provenienza, quali le sovvenzioni ai club e ai circoli sportivi e culturali del personale.
162	
1620	*Ex articolo 162* Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi e sovvenzioni a favore dei dipendenti e delle loro famiglie per attività quali colonie, assistenza familiare, consulenza legale, ecc.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
162	*(seguito)*			
1620	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 162	35 000	28 000	29 862,99
163	***Centro per l'infanzia***			
	Stanziamenti non dissociati	286 000	260 000	240 000,—
164	***Aiuto ai minorati***			
	Stanziamenti non dissociati	11 000		
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	353 500	309 500	288 999,33
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	52 500	56 896	52 695,85
1701	Spese per ricevimenti e di rappresentanza del personale			
	Stanziamenti non dissociati	2 500	2 504	50,78
	Totale dell'articolo 170	55 000	59 400	52 746,63
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	55 000	59 400	52 746,63
	Totale del titolo 1	**65 354 825**	**59 201 850**	**51 736 821,35**

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE *(seguito)*

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
162	*(seguito)*
1620	*(seguito)* Esso consente, inoltre, di rimborsare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente accordati a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, spese di natura non sanitaria, riconosciute necessarie, derivanti da una minorazione e debitamente giustificate.
163	Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva della Corte di giustizia alle spese del Centro per l'infanzia: — spese per infrastrutture, — spese per il personale. Le spese di funzionamento sono interamente a carico dei genitori.
164	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai minorati seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto, dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, nella misura consentita dal bilancio e dopo che siano state ottenute le autorizzazioni nazionali nel paese di residenza o in quello di origine, delle spese (diverse da quelle mediche) riconosciute necessarie, derivanti dall'handicap e documentate dalle rispettive pezze d'appoggio.
170	
1700	Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi incombenti all'istituzione in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 20			
200	***Affitti*** Stanziamenti non dissociati	6 347 200	2 714 000	5 493 943,86
201	***Assicurazioni*** Stanziamenti non dissociati	33 000	33 000	8 001,03
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento*** Stanziamenti non dissociati	790 200	730 900	572 697,51
203	***Pulizie e manutenzione*** Stanziamenti non dissociati	1 150 000	920 000	868 920,90
204	***Sistemazione dei locali*** Stanziamenti non dissociati	160 000	40 000	147 593,31
205	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	487 100	420 000	460 960,99
206	***Acquisto di beni immobiliari*** Stanziamenti non dissociati	—	p.m.	
209	***Altre spese relative agli immobili*** Stanziamenti non dissociati	32 500	32 500	27 660,15
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	9 000 000	4 890 400	7 579 777,75
	CAPITOLO 22			
220	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
2200	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	40 000	32 800	84 666,02
2201	Rinnovo del materiale e di impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	70 000	58 900	15 680,08

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
200	Stanziamento destinato al pagamento dei canoni d'affitto degli immobili o parti d'immobili occupati dall'istituzione. L'importo degli introiti provenienti dalla sublocazione temporanea di una parte di immobili è stimato a 565 000 ECU e portato a detrazione dalle spese.
201	Stanziamento destinato a pagare i premi contemplati dalle polizze d'assicurazione stipulate per gli immobili occupati dall'istituzione.
202	Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità ed energia termica.
203	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di pulizia, alle spese per la manutenzione degli impianti tecnici, nonché le spese per i lavori e il materiale necessario per la manutenzione generale degli immobili occupati dall'istituzione.
204	Stanziamento destinato a far fronte alle spese di esecuzione di vari lavori di sistemazione, come la modifica dei divisori tra gli uffici, nonché l'adeguamento dei relativi impianti tecnici.
205	Stanziamento destinato a coprire le spese per la sorveglianza degli edifici occupati dall'istituzione.
209	Stanziamento destinato a far fronte alle altre spese di gestione degli immobili, non particolarmente previste dagli altri articoli nel presente capitolo, specie tasse comunali, asporto immondizie, risanamento, cartelli e segnali vari, ecc.
220	
2200	Stanziamento destinato a far fronte all'acquisto di materiale tecnico.
2201	Stanziamento destinato al rinnovo delle attrezzature tecniche, in particolare: — materiale audiovisivo, per archivi, di biblioteca e per gli interpreti come cabine, cuffie, quadranti per gli impianti di interpretazione simultanea, — vari utensili per le officine di manutenzione degli edifici,

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
220	*(seguito)*			
2201	*(seguito)*			
2202	Noleggio di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2203	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici Stanziamenti non dissociati	57 500	51 100	5 854,55
2204	Automazione degli uffici Stanziamenti non dissociati	1 567 500	1 547 200	1 545 908,93
	Totale dell'articolo 220	1 735 000	1 690 000	1 652 109,58
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale di mobilio Stanziamenti non dissociati	39 300	56 900	181 516,91
2211	Rinnovo del mobilio Stanziamenti non dissociati	78 700	89 100	1 321,09
2212	Noleggio del mobilio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, uso e riparazioni del mobilio Stanziamenti non dissociati	2 000	4 000	2 801,63
	Totale dell'articolo 221	120 000	150 000	185 639,63
223	***Mezzi di trasporto***			
2230	Attrezzatura iniziale di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2231	Rinnovo di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	79 400	73 200	105 440,—
2232	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	127 100	128 070	123 840,91
2233	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	93 500	114 730	131 385,41
	Totale dell'articolo 223	300 000	316 000	360 666,32
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri Stanziamenti non dissociati	298 800	284 976	280 204,—

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
220	*(seguito)*
2201	*(seguito)* — materiale di telecomunicazioni, — materiale di riprografia, diffusione e posta. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 2 500 ECU.
2202	Voce destinata in particolare a far fronte alle spese di noleggio del materiale e degli impianti telefonici.
2203	Stanziamento destinato alle spese di manutenzione e di riparazione di materiali e attrezzature di cui alle voci da 2200 a 2202.
2204	Stanziamento destinato all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione di tutti gli impianti connessi all'informatica e alla burotica.
221	
2210	Stanziamento destinato all'acquisto di ulteriore arredamento.
2211	Stanziamento destinato a rinnovare una parte del mobilio acquistato almeno 15 anni fa e di quello non riparabile. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
2213	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione dell'arredamento.
223	
2230	Voce destinata all'acquisto di materiale da trasporto.
2231	Stanziamento destinato al rinnovo dei veicoli con il maggiore chilometraggio, dopo aver superato il limite dei 120 000 km. Il ricavato della vendita dei vecchi automezzi è defalcato dalle spese.
2232	Stanziamento destinato a coprire le spese per il noleggio di autovetture.
2233	Stanziamento per far fronte principalmente alle spese di manutenzione, di riparazione, di rimessa, di parcheggio, di pedaggi autostradali e di assicurazione delle autovetture di servizio. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 6 000 ECU.
225	
2250	Stanziamento per l'acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni, nonché per l'aggiornamento dei volumi già acquistati.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
225	*(seguito)*			
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	32 000	48 500	24 171,96
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	35 000	35 000	24 982,86
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	20 000	20 000	17 994,01
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	23 200	22 000	23 466,35
2255	Abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo Stanziamenti non dissociati	11 000	9 500	8 436,30
	Totale dell'articolo 225	420 000	419 976	379 255,48
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	2 575 000	2 575 976	2 577 671,01
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	585 000	600 000	552 505,49
232	***Oneri finanziari***			
2320	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	500	500	154,66
2329	Altri oneri finanziari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 232	500	500	154,66

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
225	*(seguito)*
2251	Stanziamento destinato in particolare a far fronte a: — lavori di acquisizione e acquisto di dati informatizzati nel campo della documentazione giuridica, — materiali speciali di biblioteca.
2252	Stanziamento destinato a far fronte agli abbonamenti a quotidiani, riviste non specializzate e diverse pubblicazioni.
2253	Stanziamento destinato a far fronte agli abbonamenti alle agenzie di stampa.
2255	Stanziamento destinato a coprire le spese di consultazione di alcune banche di dati giuridici esterne.
230	Stanziamento destinato a coprire gli acquisti di articoli di cancelleria e dei materiali seguenti: — carta offset, — carta per xerografie, fotocopie e canoni, — carta e articoli per ufficio, — materiale per impianto di riproduzione, — materiale per i servizi distribuzione e posta, — materiale per registrazioni sonore, — stampati e moduli, — forniture per attrezzature informatica e burotica, — altro materiale non considerato nell'inventario. L'importo delle entrate riutilizzabili provenienti in particolare dalla vendita delle pubblicazioni stampate nell'officina della Corte è stimato a 40 000 ECU.
232	
2320	Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese varie). Gli interessi bancari percepiti dall'istituzione sono indicati nelle entrate.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione		Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
233	***Spese di contenzioso***	Stanziamenti non dissociati	16 000	16 000	39 995,91
234	***Risarcimento danni***	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
235	***Altre spese di funzionamento***				
2350	Assicurazioni varie	Stanziamenti non dissociati	5 200	5 200	4 446,87
2351	Divise di servizio e abiti da lavoro	Stanziamenti non dissociati	44 100	42 000	33 044,06
2352	Spese varie per riunioni interne	Stanziamenti non dissociati	14 200	13 500	17 565,78
2353	Manutenzione e trasloco di servizi	Stanziamenti non dissociati	5 000	3 300	1 848,68
2354	Spese minute	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2359	Altre spese di funzionamento	Stanziamenti non dissociati	1 500	1 000	1 437,26
		Totale dell'articolo 235	70 000	65 000	58 342,65
239	***Prestazioni fra istituzioni***				
2391	Servizio comune «interpretazione-conferenze»	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2393	Servizio informatica giuridica	Stanziamenti non dissociati	p.m.		
		Totale dell'articolo 239	p.m.	p.m.	0,—
		TOTALE DEL CAPITOLO 23	671 500	681 500	650 998,71

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
233	Stanziamento destinato, tra l'altro, a far fronte agli onorari di consulenza degli avvocati che assistono l'agente della Corte nelle cause tra l'amministrazione e un dipendente.
235	
2350	Stanziamento per varie assicurazioni (in particolare responsabilità civile, furto, rischi connessi alle macchine per trattamento dei testi, rischi elettronici), nonché per le spese d'assicurazione di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
2351	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto, la manutenzione, la pulitura, principalmente di: — toghe dei magistrati, — uniformi di uscieri ed autisti, — abiti da lavoro per il personale della riproduzione e la squadra di manutenzione.
2352	Stanziamento destinato a coprire le spese varie delle riunioni interne.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione del materiale, dell'arredamento e delle forniture d'ufficio.
2359	Stanziamento destinato a coprire le altre spese di gestione, non espressamente previste nelle voci precedenti.
239	
2391	*Ex articolo 239*
2393	*Nuova voce* Voce destinata a far fronte a un'eventuale domanda di partecipazione alle spese che la Commissione potrà rivolgere alle altre istituzioni per quanto riguarda il servizio informatica giuridica (alimentazione e diffusione della base dati interistituzionale).

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 24			
240	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	409 000	312 600	312 600,—
241	***Telefono, telegrafo, telex*** Stanziamenti non dissociati	391 000	350 200	399 769,17
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	800 000	662 800	712 369,17
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	112 000	110 000	88 878,87
254	***Borse di studio*** Stanziamenti non dissociati	40 000	40 000	
255	***Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze e congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	218 000	193 000	176 181,50
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	370 000	343 000	265 060,37
	CAPITOLO 26			
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 24 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
240	L'importo delle entrate riutilizzabili è stimato a 5 000 ECU.
241	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento (telefono, telegrafo, telex), per le linee telefoniche, spese per comunicazioni (telefono, telegrafo, telex), spese di manutenzione periodica, di riparazione e manutenzione del materiale, acquisti di annuari, ecc. Comprende pure gli abbonamenti alle linee tra gli immobili, il noleggio delle linee telefoniche trasversali per il terminale Celex, il noleggio delle linee telefoniche per i terminali collegati con Eurolex, Euronet, Jure, CED, Citera e Belindis. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 30 000 ECU.
250	Stanziamento destinato a coprire soprattutto l'organizzazione, in collaborazione coi Ministeri della giustizia, di iniziative di formazione della durata di una settimana presso la sede dell'istituzione per circa 100 magistrati dei dodici Stati membri.
254	Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di borse attribuite a praticanti che partecipano a lavori di ricerca e di documentazione nei servizi dell'istituzione.
255	Lo sviluppo delle giurisprudenze della Corte di giustizia e dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario rende necessari degli incontri di studio con magistrati degli organi giurisdizionali superiori nazionali e con specialisti del diritto comunitario. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno di circa 200 persone.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 27			
270	***Gazzetta ufficiale***			
	Stanziamenti non dissociati	920 000	1 017 500	1 207 405,17
271	***Pubblicazioni***			
2710	Pubblicazioni di carattere generale			
	Stanziamenti non dissociati	1 895 000 (1)	2 110 000	1 025 000,—
2719	Spese di divulgazione e di promozione delle pubblicazioni			
	Stanziamenti non dissociati	55 000	40 000	47 000,—
	Totale dell'articolo 271	1 950 000	2 150 000	1 072 000,—
272	***Spese d'informazione, di divulgazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche***			
	Stanziamenti non dissociati	30 000	30 000	17 963,30
	TOTALE DEL CAPITOLO 27	2 900 000	3 197 500	2 297 368,47
	CAPITOLO 29			
299	***Altre sovvenzioni***			
	Stanziamenti non dissociati	80 400	80 400	73 169,23
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	80 400	80 400	73 169,23
	Totale del titolo 2	**16 396 900**	**12 431 576**	**14 156 414,71**

(1) Uno stanziamento di 320 000 ECU è iscritto al capitolo 100.

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

CAPITOLO 29 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento
270	Stanziamento destinato a coprire le inserzioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 20 000 ECU. Lo stanziamento riportato corrisponde all'importo comunicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee come aliquota gravante sull'istituzione per le spese di stampa della Gazzetta ufficiale e per le spese accessorie.
271	
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa della *Raccolta della giurisprudenza della Corte,* compresa la giurisprudenza del Tribunale di primo grado, nonché del *Repertorio della giurisprudenza di diritto comunitario.* L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 66 500 ECU.
2719	Stanziamento destinato in particolare alle spese di edizione delle pubblicazioni *Panoramica della Corte, Udienze solenni* e di altri opuscoli di presentazione della Corte destinati ai visitatori.
272	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere di volgarizzazione del diritto comunitario e per ulteriori spese di informazione, nonché per le spese fotografiche.
299	Stanziamento destinato a coprire la partecipazione alle spese per visite all'istituzione.

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 37			
371	***Spese particolari della Corte di giustizia***			
3710	Spese di giustizia Stanziamenti non dissociati	25 000	15 000	65 000,—
3711	Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato Euratom Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 371	25 000	15 000	65 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 37	25 000	15 000	65 000,—
	Totale del titolo 3	**25 000**	**15 000**	**65 000,—**

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo Voce	Commento
371	
3710	Stanziamento per il normale svolgimento dell'amministrazione della giustizia nei casi di ammissione al gratuito patrocinio e per tutte le spese relative a testimoni, a periti, a sopralluoghi e rogatorie, onorari di avvocati ed altre che saranno eventualmente accollate all'istituzione.

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10 0	320 000	3 442 900	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	320 000	3 442 900	0,—
	CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	**320 000**	**3 442 900**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**82 096 725**	**75 091 326**	**65 958 236,06**

CORTE DI GIUSTIZIA

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento
	Questo stanziamento potrà essere utilizzato esclusivamente per finanziare misure connesse con la pubblicazione della *Raccolta storica della giurisprudenza della Corte* nelle lingue spagnola, greca e portoghese.

SEZIONE V

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese della Corte dei conti per l'esercizio 1992

Denominazione	Importo
Spese	36 679 920
Entrate proprie	– 4 560 400
Contributi da riscuotere	**32 119 520**

CORTE DEI CONTI

Entrate proprie

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 40			
400	***Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti***	3 000 200	2 498 625	2 497 559,30
401	***Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni***	1 335 200	1 304 220	1 111 175,25
402	***Gettito del prelievo eccezionale sulle retribuzioni***	p.m.	270 006	532 863,91
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	4 335 400	4 072 851	4 141 598,46
	Totale del titolo 4	**4 335 400**	**4 072 851**	**4 141 598,46**

CORTE DEI CONTI

Entrate proprie

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI

CAPITOLO 40 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Articolo Voce	Commento
400	Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13. Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8) modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione della CEE e della CEEA nonché dell'Alta Autorità che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4).
401	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.
402	Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1). Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione della CEE e della CEEA nonché dell'Alta Autorità che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4).

CORTE DEI CONTI

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 52 — REDDITO DEI FONDI INVESTITI O DATI IN PRESTITO, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 50			
500	***Proventi della vendita di beni mobili***	1 000	1 000	0,—
502	***Proventi della vendita dei pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche***	59 000	50 000	58 883,29
	TOTALE DEL CAPITOLO 50	60 000	51 000	58 883,29
	CAPITOLO 52			
520	***Proventi dei fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari ed altri riscossi sui conti dell'istituzione***	24 000	15 000	38 568,13
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	24 000	15 000	38 568,13
	CAPITOLO 55			
550	***Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale***	91 000	92 000	175 068,16
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	91 000	92 000	175 068,16
	Totale del titolo 5	**175 000**	**158 000**	**272 519,58**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 52 — REDDITO DEI FONDI INVESTITI O DATI IN PRESTITO, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

CAPITOLO 55 — TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Commento
500	Proventi della vendita di beni mobili che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
502	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche che non danno luogo a reimpiego ai sensi dell'articolo 27 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).
550	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare articolo 107 e articoli 4, 11 paragrafo 2 e articolo 48 dell'allegato VIII.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 9

ENTRATE PROPRIE

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Esercizio 1990
	CAPITOLO 9 0			
9 0 0	***Entrate varie***	50 000	25 000	56 973,35
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	50 000	25 000	56 973,35
	Totale del titolo 9	**50 000**	**25 000**	**56 973,35**
	TOTALE GENERALE	**4 560 400**	**4 255 851**	**4 471 091,39**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 9

ENTRATE PROPRIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Commento

CORTE DEI CONTI

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1992 e 1991) e dell'esecuzione (1990)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1	**SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE**			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	3 128 100	2 970 195	2 769 021,97
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	28 295 000	25 434 144	22 692 003,09
1 2	PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI DIVERSI	682 600	827 902	503 948,37
1 3	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	1 080 000	1 000 000	883 889,77
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	35 000	20 200	20 876,08
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE	197 500	169 600	153 205,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	74 220	74 220	67 362,43
	Totale del titolo 1	**33 492 420**	**30 496 261**	**27 090 306,71**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	660 000	577 100	24 559 879,06
2 1	SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA	680 000	635 000	584 706,66
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	475 000	497 000	404 475,64
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	380 000	342 300	334 053,21
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	215 000	203 700	201 392,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	26 500	19 500	17 456,82
2 6	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	55 000	80 000	34 333,37
2 7	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	696 000	687 200	691 946,27
	Totale del titolo 2	**3 187 500**	**3 041 800**	**26 828 243,03**
10	**ALTRE SPESE**			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	—	—	0,—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**—**	**—**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**36 679 920**	**33 538 061**	**53 918 549,74**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10			
100	***Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi***			
1000	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	1 801 000	1 681 676	1 637 312,85
1001	Indennità di residenza Stanziamenti non dissociati	270 100	252 096	245 596,22
1002	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	124 000	111 146	112 737,84
1003	Indennità di rappresentanza Stanziamenti non dissociati	—	—	0,—
	Totale dell'articolo 100	2 195 100	2 044 918	1 995 646,91
101	***Copertura dei rischi d'infortunio e di malattia e altri oneri sociali*** Stanziamenti non dissociati	101 000	100 487	59 046,35
102	***Indennità transitorie*** Stanziamenti non dissociati	349 000	400 498	421 589,11
103	***Pensioni***			
1030	Pensioni di anzianità Stanziamenti non dissociati	254 800	210 701	176 262,04
1031	Pensioni di invalidità Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento
100	
1000	Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1), modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 (GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4). Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 2. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei membri della Corte dei conti.
1001	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 4. Stanziamento destinato a coprire le indennità di residenza dei membri della Corte dei conti.
1002	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 3. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, e precisamente: — l'assegno di famiglia, — l'assegno per figli a carico, — gli assegni scolastici dei membri della Corte dei conti.
101	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 12. Stanziamento destinato a coprire: — la quota a carico del datore di lavoro (0,67 %) dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio; — la quota a carico del datore di lavoro (3,4 %) dei contributi assicurativi contro i rischi di malattia; — in caso di decesso di un membro della Corte dei conti: — la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso; — le spese di trasporto della salma fino al luogo di origine del defunto.
102	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 8. Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie e gli assegni familiari dei membri della Corte dei conti dopo la cessazione dalle funzioni.
103	
1030	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare gli articoli 9 e 10. Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità degli ex membri della Corte dei conti.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
103	*(seguito)*			
1032	Pensioni di reversibilità Stanziamenti non dissociati	24 200	27 321	5 703,96
	Totale dell'articolo 103	279 000	238 022	181 966,—
104	***Spese per missioni, spostamenti ed altre spese accessorie*** Stanziamenti non dissociati	70 000	60 000	60 894,95
105	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio ed alla cessazione dal servizio***			
1050	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1051	Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1052	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 105	p.m.	p.m.	0,—
106	***Perfezionamento professionale e corsi di lingue per i membri dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	10 000	5 500	8 387,89
109	***Stanziamento accantonato per eventuali adeguamenti del trattamento economico***			
1090	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	37 000	63 748	41 490,76

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
104	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 7. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.
105	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 6.
1050	Voce destinata a coprire le spese di viaggio sostenute in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio dei membri della Corte dei conti.
1051	Voce destinata a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Corte dei conti in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
1052	Voce destinata a coprire le spese di trasloco dei membri della Corte dei conti in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.
106	Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alla partecipazione dei membri della Corte dei conti a corsi di lingue o ad altri seminari di perfezionamento professionale.
109	
1090	Trattamento economico dei membri della Corte dei conti, in particolare l'articolo 5. *Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori applicabili:* — agli stipendi base, — alle indennità di residenza, — agli assegni familiari, — alle indennità provvisorie, — alle pensioni di anzianità, — alle pensioni di invalidità, — alle pensioni di reversibilità dei membri della Corte dei conti.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
109	*(seguito)*			
1091	Stanziamento accantonato Stanziamenti non dissociati	87 000	57 022	0,—
	Totale dell'articolo 109	124 000	120 770	41 490,76
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	3 128 100	2 970 195	2 769 021,97
	CAPITOLO 11			
110	***Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico***			
1100	Stipendi base Stanziamenti non dissociati	19 469 000	17 633 898	15 802 401,55
1101	Assegni familiari Stanziamenti non dissociati	2 014 000	1 825 110	1 618 707,48
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanziamenti non dissociati	3 039 000	2 751 015	2 468 757,41
1103	Indennità di segreteria Stanziamenti non dissociati	136 500	116 010	111 672,61
	Totale dell'articolo 110	24 658 500	22 326 033	20 001 539,05
111	***Altri agenti***			
1110	Agenti ausiliari Stanziamenti non dissociati	450 000	348 754	483 441,94
1111	Interpreti e traduttori ausiliari Stanziamenti non dissociati	100 000	96 244	133 742,90
1112	Agenti locali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE *(seguito)*

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
109	*(seguito)*
1091	Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio deciderà nel corso dell'esercizio. Lo stanziamento ha carattere di accantonamento ed è utilizzabile solo previo storno verso le linee appropriate di questo capitolo.
110	
1100	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire lo stipendio di base dei funzionari permanenti e degli agenti temporanei.
1101	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis, nonché la sezione 1 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per i figli a carico e gli assegni scolastici dei funzionari permanenti e degli agenti temporanei.
1102	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari permanenti e degli agenti temporanei.
1103	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C che occupano un posto di dattilografo o di stenodattilografo.
111	
1110	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari (personale di segreteria ed altro personale assunto per far fronte ai periodi di massima intensità di lavoro ed alle assenze prolungate).
1111	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale dei traduttori ausiliari.
1112	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV. Voce destinata a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario), nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 1 1	*(seguito)*			
1 1 1 3	Consiglieri speciali Stanziamenti non dissociati	—	p.m.	7 859,11
	Totale dell'articolo 1 1 1	550 000	444 998	625 043,95
1 1 2	***Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingue, aggiornamento e informazione del personale***			
1 1 2 0	Formazione professionale Stanziamenti non dissociati	98 000	85 000	101 986,01
1 1 2 1	Corsi di lingue Stanziamenti non dissociati	50 000	50 000	32 568,88
1 1 2 2	Materiale didattico e tecnico per la formazione professionale Stanziamenti non dissociati	7 000	5 000	11 451,28
	Totale dell'articolo 1 1 2	155 000	140 000	146 006,17
1 1 3	***Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali***			
1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia Stanziamenti non dissociati	661 000	593 502	428 412,84
1 1 3 1	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanziamenti non dissociati	131 000	117 871	106 304,39
1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	33 300	29 597	24 261,71
1 1 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanziamenti non dissociati	23 300	21 629	0,—
	Totale dell'articolo 1 1 3	848 600	762 599	558 978,94
1 1 4	***Assegni e indennità varie***			
1 1 4 0	Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti non dissociati	3 100	1 000	1 240,22

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
1 1 1	*(seguito)*
1 1 1 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.
1 1 2	
1 1 2 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo capoverso. Nell'ambito dell'attuazione del programma pluriennale di formazione della Corte dei conti, tale stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di corsi di perfezionamento professionale e di seminari nei settori del controllo e della gestione finanziaria, nonché le spese derivanti dalla partecipazione ad attività analoghe negli Stati membri. Esso serve inoltre ad acquistare i supporti didattici o il materiale necessario ad uno svolgimento soddisfacente delle azioni di formazione.
1 1 2 2	L'importo delle entrate che può dar luogo a reimpiego è stimato in 2 500 ECU.
1 1 3	
1 1 3 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia (3,4 % dello stipendio base). Il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.
1 1 3 1	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,67 % dello stipendio base), nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.
1 1 3 2	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis. Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.
1 1 3 3	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42. Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.
1 1 4	
1 1 4 0	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, nonché le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
114	*(seguito)*			
1141	Spese di viaggio per ferie annuali Stanziamenti non dissociati	292 500	251 800	262 924,70
1143	Indennità forfettarie di servizio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi Stanziamenti non dissociati	4 500	4 100	4 080,—
1149	Altre indennità e rimborsi Stanziamenti non dissociati	5 900	8 279	2 229,67
	Totale dell'articolo 114	306 000	265 179	270 474,59
115	***Lavoro straordinario*** Stanziamenti non dissociati	170 500	139 708	151 865,40
117	***Prestazioni di complemento***			
1170	Interpreti indipendenti del servizio comune «interpretazione-conferenze» Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1171	Interpreti indipendenti, operatori di conferenza provvisori e altri Stanziamenti non dissociati	4 000	6 000	2 231,62
1175	Altre prestazioni e lavori di traduzione e dattilografia da affidare all'esterno Stanziamenti non dissociati	146 000	119 000	170 749,93
	Totale dell'articolo 117	150 000	125 000	172 981,55
118	***Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti***			
1180	Spese varie per l'assunzione Stanziamenti non dissociati	34 600	54 200	84 500,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
114	*(seguito)*
1141	Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, in occasione delle ferie annuali per il funzionario, per il coniuge e le persone a carico.
1145	Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1), in particolare l'articolo 75 paragrafo 4. Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile e di contabile subalterno.
1149	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 47. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova, l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione e l'indennità compensativa dovuta ai funzionari in caso di cambiamento di categoria.
115	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari delle categorie C e D, nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.
117	
1170	Tutte le spese di interpretazione fatturate alla Corte dei conti dal servizio comune «interpretazione-conferenze» sono imputate alla voce 2391.
1171	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di interpreti, in particolare in occasione di missioni negli Stati membri.
1175	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni fornite in via occasionale da persone non facenti parte dell'istituzione.
118	
1180	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III. Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alla procedura di assunzione e, in particolare, le spese per l'organizzazione di diversi concorsi.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI DIVERSI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
118	*(seguito)*			
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) Stanziamenti non dissociati	17 900	18 200	10 158,98
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti non dissociati	297 500	300 632	327 825,66
1183	Spese di trasloco Stanziamenti non dissociati	163 700	175 300	122 754,22
1184	Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti non dissociati	133 300	135 155	127 371,49
	Totale dell'articolo 118	647 000	683 487	672 610,35
119	***Stanziamento per adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti***			
1190	Coefficienti correttori Stanziamenti non dissociati	81 400	93 553	92 503,09
1191	Stanziamenti accantonati Stanziamenti non dissociati	728 000	453 587	0,—
	Totale dell'articolo 119	809 400	547 140	92 503,09
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	28 295 000	25 434 144	22 692 003,09
	CAPITOLO 12			
121	***Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento***			
1210	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio conformemente alle disposizioni degli articoli 41 e 50 dello statuto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	36 517,19
1215	Indennità di cessazione definitiva dal servizio Stanziamenti non dissociati	634 600	776 158	448 353,03

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 11 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO *(seguito)*

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI DIVERSI

Articolo Voce	Commento
118	*(seguito)*
1181	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti ed ai loro familiari per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
1182	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.
1183	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.
1184	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.
119	
1190	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari ed al lavoro straordinario.
1191	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio deciderà nel corso dell'esercizio. Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee appropriate di questo capitolo.
121	
1210	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 41 e 50 e l'allegato IV. Voce destinata a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico dell'istituzione, o ai titolari di un impiego del grado A 2 dal quale vengono dispensati nell'interesse del servizio.
1215	Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (*GU n.* L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56).

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 1 2 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI DIVERSI *(seguito)*

CAPITOLO 1 3 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
1 2 1	*(seguito)*			
1 2 1 5	*(seguito)*			
	Totale dell'articolo 1 2 1	634 600	776 158	484 870,22
1 2 3	***Copertura dei rischi di malattia***			
	Stanziamenti non dissociati	21 600	26 389	11 110,40
1 2 9	***Stanziamenti per adeguamenti delle pensioni e di indennità varie***			
1 2 9 0	Coefficienti correttori			
	Stanziamenti non dissociati	6 800	8 176	7 967,75
1 2 9 1	Stanziamento accantonato			
	Stanziamenti non dissociati	19 600	17 179	0,—
	Totale dell'articolo 1 2 9	26 400	25 355	7 967,75
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 2	682 600	827 902	503 948,37
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	***Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie***			
	Stanziamenti non dissociati	1 080 000	1 000 000	883 889,77
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 3	1 080 000	1 000 000	883 889,77

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 12 — PENSIONI, INDENNITÀ E CONTRIBUTI DIVERSI *(seguito)*

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

Articolo Voce	Commento
121	*(seguito)*
1215	*(seguito)* Stanziamento destinato a coprire le indennità da versare ai funzionari colpiti da provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee.
123	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati e dei beneficiari di indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.
129	
1290	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle varie indennità.
1291	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio deciderà nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee appropriate di questo capitolo.
130	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71, nonché gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 14			
140	***Ristoranti, mense e bar***			
1400	Spese di funzionamento corrente di ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	5 000	5 000	9 840,11
1401	Spese di trasformazione e di rinnovo degli impianti di ristoranti, mense e bar Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 140	5 000	5 000	9 840,11
141	***Servizio medico*** Stanziamenti non dissociati	30 000	15 200	11 035,97
	TOTALE DEL CAPITOLO 14	35 000	20 200	20 876,08
	CAPITOLO 15			
150	***Spese di viaggio e di soggiorno di esperti nazionali distaccati presso i servizi dell'istituzione*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
152	***Scambi di funzionari tra le Comunità e i settori pubblici e privati***			
1520	Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
1521	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ai servizi nazionali e internazionali Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 152	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 14 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 15 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

Articolo Voce	Commento
140	
1400	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e la manutenzione del materiale della mensa e del bar. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato in 1 500 ECU.
1401	Voce destinata a coprire le spese di trasformazione e rinnovo del materiale della mensa e del bar.
141	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II. Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le altre spese del medico di fiducia dell'istituzione, nonché le spese risultanti dalla visita medica annuale di tutti i funzionari, ivi comprese le analisi e gli esami medici richiesti nel quadro di tale visita.
152	
1520	Voce destinata a coprire le spese per il distaccamento e l'assegnazione temporanea presso i servizi della Corte dei conti di funzionari di Stati membri e di altri agenti, nonché le spese per consulenze di breve durata.
1521	Voce destinata a coprire il rimborso delle spese supplementari sostenute dai funzionari della Comunità in seguito agli scambi.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 16			
160	***Sussidi straordinari***			
	Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	0,—
161	***Relazioni sociali tra i membri del personale***			
	Stanziamenti non dissociati	9 200	7 400	8 400,—
162	***Altri interventi di carattere sociale***			
1620	Azioni sociali gestite dal comitato delle azioni sociali			
	Stanziamenti non dissociati	16 800	11 200	11 200,—
	Totale dell'articolo 162	16 800	11 200	11 200,—
163	***Centro per l'infanzia***			
	Stanziamenti non dissociati	165 000	150 000	133 605,—
164	***Aiuto ai minorati***			
	Stanziamenti non dissociati	5 500		
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	197 500	169 600	153 205,—
	CAPITOLO 17			
170	***Spese per ricevimenti e di rappresentanza***			
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	72 000	73 000	66 543,80

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 16 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento
160	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76. Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore di agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.
161	Stanziamento destinato a incoraggiare e sostenere finanziariamente le iniziative intese a promuovere le relazioni sociali fra agenti di nazionalità diversa, quali le sovvenzioni ai club e ai circoli sportivi e culturali del personale.
162	
1620	*Ex articolo 162* Stanziamento destinato a coprire gli altri interventi e sovvenzioni a favore degli agenti e delle loro famiglie. Esso consente inoltre di rimborsare nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nei paesi di residenza o d'origine, spese diverse da quelle mediche, legate ad un handicap e debitamente motivate, che siano state riconosciute necessarie.
163	Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva dell'istituzione (5,44 %) alle spese del Centro per l'infanzia: — spese per infrastrutture; — spese per il personale. Le spese di funzionamento sono interamente a carico dei genitori.
164	*Nuovo articolo* Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai minorati seguenti: — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attitivà di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto, dei funzionari delle Comunità europee. Esso copre il rimborso, nella misura consentita dal bilancio e dopo che siano state ottenute le autorizzazioni nazionali nel paese di residenza o in quello di origine, delle spese (diverse da quelle mediche) riconosciute necessarie, derivanti dall'handicap e documentate dalle rispettive pezze d'appoggio.
170	
1700	Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi della Corte dei conti in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
170	*(seguito)*			
1701	Spese per ricevimenti e di rappresentanza del personale Stanziamenti non dissociati	2 220	1 220	818,63
	Totale dell'articolo 170	74 220	74 220	67 362,43
	TOTALE DEL CAPITOLO 17	74 220	74 220	67 362,43
	Totale del titolo 1	**33 492 420**	**30 496 261**	**27 090 306,71**

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 17 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA *(seguito)*

Articolo Voce	Commento

CORTE DEI CONTI

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 20			
200	***Affitti*** Stanziamenti non dissociati	72 500	54 600	49 672,67
201	***Assicurazioni*** Stanziamenti non dissociati	14 100	20 500	11 194,93
202	***Acqua, gas, elettricità e riscaldamento*** Stanziamenti non dissociati	176 000	155 000	149 808,91
203	***Pulizia e manutenzione*** Stanziamenti non dissociati	230 600	185 000	199 902,14
204	***Sistemazione dei locali*** Stanziamenti non dissociati	5 200	7 000	12 899,78
205	***Sicurezza e sorveglianza degli immobili*** Stanziamenti non dissociati	139 800	135 000	116 434,43
206	***Acquisto di beni immobiliari*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	24 000 000,—
208	***Altre spese preliminari all'acquisto di beni immobiliari o alla costruzione di immobili*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
209	***Altre spese relative agli immobili*** Stanziamenti non dissociati	21 800	20 000	19 966,20
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	660 000	577 100	24 559 879,06
	CAPITOLO 21			
211	***Rete informatica*** Stanziamenti non dissociati	640 000	585 000	571 383,42

CORTE DEI CONTI

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

Articolo Voce	Commento
200	Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto a Bruxelles (83-85, rue de la Loi).
201	Stanziamento destinato a coprire i premi previsti nelle polizze di assicurazione relative agli immobili occupati dall'istituzione, compresi i beni mobili e le opere d'arte.
202	Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.
203	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti di condizionamento, degli impianti elettrici, nonché delle relative modifiche e riparazioni; Esso copre altresì l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, nonché tutte le forniture necessarie alla manutenzione.
204	Stanziamento destinato all'esecuzione di lavori di sistemazione, come l'installazione di pareti divisorie, tende, cavi telefonici e informatici, ecc.
205	Stanziamento destinato a coprire le varie spese relative alla sicurezza degli immobili, in particolare il contratto di sorveglianza degli edifici, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio e dell'attrezzatura degli agenti incaricati della sicurezza, ecc.
208	Articolo destinato a coprire le spese di uno studio sull'ampliamento dell'edificio della Corte dei conti a Lussemburgo (Kirchberg).
209	Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificatamente previste negli altri articoli di questo capitolo: in specie canalizzazioni, asporto immondizie, tasse per la nettezza urbana, la segnaletica, ecc.
211	Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese di gestione: — acquisto, noleggio e manutenzione relativi ai terminali collegati al centro di calcolo della Commissione a Lussemburgo ed ai minielaboratori; — acquisto, noleggio e manutenzione di materiale informatico, software, altre forniture e documentazione;

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
211	*(seguito)*			
214	***Lavori di analisi e di programmazione, preanalisi e progetti speciali affidati a terzi***			
	Stanziamenti non dissociati	40 000	50 000	13 323,24
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	680 000	635 000	584 706,66
	CAPITOLO 22			
220	***Impianti tecnici e automazione degli uffici***			
2200	Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	23 600	11 900	22 932,70
2201	Rinnovo di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	0,—
2202	Noleggio di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2203	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici			
	Stanziamenti non dissociati	22 200	22 500	3 288,72
2204	Automazione degli uffici			
	Stanziamenti non dissociati	162 200	163 600	187 300,—
	Totale dell'articolo 220	210 000	200 000	213 521,42
221	***Mobilio***			
2210	Attrezzatura iniziale di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	23 700	48 000	20 400,—
2211	Rinnovo di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	59 300	60 000	0,—
2212	Noleggio di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2213	Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio			
	Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	1 996,69
	Totale dell'articolo 221	85 000	110 000	22 396,69

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 21 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA *(seguito)*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento
211	*(seguito)* — cablaggio delle apparecchiature informatiche.
214	Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno ed ai lavori fatti eseguire all'esterno.
220	
2200	Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare telefoniche, di archiviazione, d'interpretazione, ecc.
2201	Stanziamento destinato al rinnovo in specie di: — materiale audiovisivo, archivi, biblioteca e interpretazione come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea; — utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
2202	Voce destinata a coprire le spese di noleggio del materiale e degli impianti tecnici.
2203	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione dei materiali delle voci da 2200 a 2202.
2204	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto, noleggio e manutenzione di tutta l'attrezzatura inerente alla burotica, come macchine da scrivere e di trattamento di testi, fotocopiatrici elettroniche, minielaboratori, microcopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, materiale di telecomunicazione, grandi unità di riproduzione, ecc. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 1 000 ECU.
221	
2210	Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di altro mobilio.
2211	Stanziamento destinato a coprire la sostituzione di mobili danneggiati o che hanno più di quindici anni. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato in 1 000 ECU.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
223	***Mezzi di trasporto***			
2230	Attrezzatura iniziale di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
2231	Rinnovo di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	52 000	52 000	48 110,24
2232	Noleggio di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	0,—
2233	Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto Stanziamenti non dissociati	72 000	72 000	71 447,29
	Totale dell'articolo 223	125 000	125 000	119 557,53
225	***Spese di documentazione e di biblioteca***			
2250	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri Stanziamenti non dissociati	8 300	8 300	13 300,—
2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti non dissociati	1 400	12 000	0,—
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti non dissociati	28 900	27 700	24 600,—
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamenti non dissociati	14 400	12 000	11 100,—
2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca Stanziamenti non dissociati	2 000	2 000	0,—
	Totale dell'articolo 225	55 000	62 000	49 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	475 000	497 000	404 475,64
	CAPITOLO 23			
230	***Cancelleria e materiale per ufficio*** Stanziamenti non dissociati	81 000	70 000	70 142,32
232	***Oneri finanziari***			
2320	Spese bancarie Stanziamenti non dissociati	500	500	0,—
2321	Differenze di cambio Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE *(seguito)*

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento
223	
2231	Stanziamento destinato al rinnovo di veicoli che presentano il maggior chilometraggio oltre 120 000 km. L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 18 000 ECU.
2233	Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione, di parcheggio, di pedaggi autostradali e di assicurazione per le autovetture di servizio.
225	
2250	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere e altre pubblicazioni non periodiche necessarie ai servizi, in particolare al servizio linguistico.
2252	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici, ivi compresi i periodici specializzati soprattutto in materia finanziaria che consentono una regolare consultazione della stampa, essenziale per i compiti di controllo.
2253	Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento alle agenzie di stampa.
230	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di cancelleria e forniture di ufficio.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
232	*(seguito)*			
2329	Altri oneri finanziari Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
	Totale dell'articolo 232	500	500	0,—
233	***Spese di contenzioso*** Stanziamenti non dissociati	13 000	20 000	0,—
234	***Risarcimento danni*** Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—
235	***Altre spese di funzionamento***			
2350	Assicurazioni varie Stanziamenti non dissociati	900	900	2 881,48
2351	Tenute di servizio e abiti da lavoro Stanziamenti non dissociati	18 000	16 500	13 844,56
2352	Spese varie per riunioni interne Stanziamenti non dissociati	34 900	22 900	27 104,06
2353	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi Stanziamenti non dissociati	3 700	5 000	3 494,52
2354	Spese minute Stanziamenti non dissociati	1 000	1 000	0,—
2359	Altre spese di funzionamento Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	2 786,27
	Totale dell'articolo 235	62 500	50 300	50 110,89
239	***Prestazioni tra istituzioni — Servizio comune «interpretazione-conferenze»*** Stanziamenti non dissociati	223 000	201 500	213 800,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 23	380 000	342 300	334 053,21
	CAPITOLO 24			
240	***Spese postali e di porto*** Stanziamenti non dissociati	13 300	13 700	10 100,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE *(seguito)*

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
233	Stanziamento destinato a coprire eventuali spese e onorari della Corte dei conti.
235	
2350	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni obbligatorie per il contabile, per il contabile subalterno, per gli amministratori delle anticipazioni, nonché le spese relative alle assicurazioni per il bagaglio degli agenti in missione.
2351	Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione e la pulitura di uniformi per uscieri e autisti, nonché degli altri abiti da lavoro.
2352	Stanziamento destinato a coprire le spese di rinfreschi e spuntini serviti in occasione di riunioni interne.
2353	Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.
2359	Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste alle linee precedenti, nonché le spese relative al materiale di manutenzione e per riparazioni.
239	Stanziamento destinato a coprire le prestazioni dei servizi d'interpretazione del Parlamento europeo e della Commissione.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
241	***Telefono, telegrafo, telex, televisione*** Stanziamenti non dissociati	201 700	190 000	191 292,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	215 000	203 700	201 392,—
	CAPITOLO 25			
250	***Riunioni e convocazioni in generale*** Stanziamenti non dissociati	18 000	15 000	12 969,90
255	***Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni*** Stanziamenti non dissociati	8 500	4 500	4 486,92
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	26 500	19 500	17 456,82
	CAPITOLO 26			
260	***Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato*** Stanziamenti non dissociati	55 000	80 000	34 333,37
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	55 000	80 000	34 333,37
	CAPITOLO 27			
270	***Gazzetta ufficiale*** Stanziamenti non dissociati	682 000	674 000	682 580,—

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 24 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI *(seguito)*

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
241	Stanziamento destinato a coprire le spese per i canoni di abbonamento (telefono, telegrafo, telex), linee telefoniche, comunicazioni (telefono, telegrafo, telex), i canoni di manutenzione, la riparazione e la manutenzione del materiale, l'acquisto di elenchi telefonici, ecc. Esso copre inoltre i canoni di abbonamento per le linee di comunicazione fra edifici.
250	Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle riunioni della Corte dei conti con i rappresentanti delle istituzioni nazionali di controllo o di altri organismi nazionali.
255	Stanziamento destinato a coprire le varie spese inerenti all'organizzazione ed alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni.
260	Nell'ambito dei suoi controlli, la Corte dei conti deve avvalersi di studi ed analisi tecniche (chimiche, fisiche, statistiche) da affidare ad esperti esterni. Il carattere peculiare e talvolta imprevedibile delle indagini affidate ad esperti esterni giustifica di per sé la necessità di disporre di stanziamenti per studi, in mancanza dei quali la Corte dei conti potrebbe trovarsi in una situazione di grave svantaggio nell'adempimento del suo mandato e minacciata nella propria indipendenza. Questo stanziamento comprende anche un importo di 30 000 ECU destinato a coprire le spese relative al controllo dei conti della Corte dei conti da parte di una società di revisione indipendente.
270	Stanziamento destinato a coprire il costo delle pubblicazioni della Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in particolare della relazione annuale, dei pareri formulati in virtù delle disposizioni dell'articolo 209 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, delle relazioni speciali, dei bandi di concorso generale, nonché la partecipazione della Corte dei conti alle spese comuni quali gli indici mensili e annuali.

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 2 7 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
2 7 0	*(seguito)*			
2 7 1	***Pubblicazioni***			
2 7 1 0	Pubblicazioni di carattere generale Stanziamenti non dissociati	7 500	12 000	6 775,99
2 7 1 9	Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni Stanziamenti non dissociati	4 500	p.m.	590,28
	Totale dell'articolo 2 7 1	12 000	12 000	7 366,27
2 7 2	***Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche*** Stanziamenti non dissociati	2 000	1 200	2 000,—
2 7 3	***Formazione dei giovani in uno spirito europeo*** Stanziamenti non dissociati	p.m.		
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 7	696 000	687 200	691 946,27
	Totale del titolo 2	**3 187 500**	**3 041 800**	**26 828 243,03**

CORTE DEI CONTI

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE *(seguito)*

Articolo Voce	Commento
270	*(seguito)* Gli introiti provenienti dalla vendita della Gazzetta ufficiale, stimati a 50 000 ECU, sono iscritti come entrate nel bilancio.
271	
2710	Stanziamento destinato a coprire le spese connesse con la stampa e la diffusione delle pubblicazioni sulla Corte dei conti.
2719	Stanziamento destinato a coprire le spese di stampa e di diffusione di opuscoli, nonché le spese di diffusione di documenti nei lavori di controllo della Corte dei conti presso gli organismi di controllo nazionali.
272	Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di giornate di studio sulle attività della Corte dei conti per insegnanti universitari, redattori di riviste specializzate o altre persone interessate degli Stati membri delle Comunità europee.
273	*Nuovo articolo* Articolo destinato a coprire le spese di tirocini presso i servizi della Corte dei conti.

CORTE DEI CONTI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 10 0	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 0	—	—	0,—
	CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 10 1	—	—	0,—
	Totale del titolo 10	**—**	**—**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**36 679 920**	**33 538 061**	**53 918 549,74**

CORTE DEI CONTI

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento

SEZIONE VI

UFFICIO INTERISTITUZIONALE

UFFICIO INTERISTITUZIONALE

STATO DELLE SPESE

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE

CAPITOLO 1 0 — SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 1 1 — PENSIONI E INDENNITÀ «UNA TANTUM»

CAPITOLO 1 2 — CASSA MALATTIA — ASSICURAZIONE INFORTUNI

CAPITOLO 1 3 — CORSI DI LINGUE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 0	—		
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 0	—		
	CAPITOLO 1 1	—		
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 1	—		
	CAPITOLO 1 2	—		
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 2	—		
	CAPITOLO 1 3	—		
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 3	—		

UFFICIO INTERISTITUZIONALE

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE

CAPITOLO 10 — SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 11 — PENSIONI E INDENNITÀ «UNA TANTUM»

CAPITOLO 12 — CASSA MALATTIA — ASSICURAZIONE INFORTUNI

CAPITOLO 13 — CORSI DI LINGUE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Articolo Voce	Commento
	Nuova sezione consacrata alle entrate e alle spese dell'Ufficio interistituzionale. Gli stanziamenti necessari saranno iscritti per mezzo di un bilancio rettificativo e/o suppletivo durante l'esercizio 1992. Le risorse umane necessarie al funzionamento di tale Ufficio saranno fornite tramite trasferimento dagli organigrammi attuali.

UFFICIO INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 1 4 — SPESE A CARATTERE SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 1992	Stanziamenti 1991	Esecuzione 1990
	CAPITOLO 1 4	—		
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 4	—		
	Totale del titolo 1	—		
	TOTALE GENERALE	—		

UFFICIO INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 14 — SPESE A CARATTERE SOCIALE

Articolo Voce	Commento